Undicesimo volume
Quinta Edizione
Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori
2024

a cura di Giacinto Libertini



ISTITUTO DI STUDI ATELLANI

In copertina: 1923 - In casa Cafaro, nozze di Maria Pia Cafaro, figlia del sindaco don Alessandro. Da sinistra: Giuseppe Lanna; Pasquale Falco; Cav. Alessandro Cafaro; Notar Pietro D'Ambrosio; non identificato; (dietro) Francesco D'Ambrosio, fratello del notaio; non identificato; non identificato; Eugenio Faraone (foto fornita da Isacco Lanna).

In retrocopertina: Costruzione dell'Ufficio di Collocamento (1952-1953) (foto fornita da Giovanni Lizzi).

COLLANA NOVISSIMAE EDITIONES

------- 58 -------

Volume Undicesimo
Quinta Edizione

Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori (2024)

a cura di Giacinto Libertini

Collaboratori
(elencati in ordine alfabetico del cognome o della organizzazione e poi del nome)

Avv. Domenico Acerra - Lello Agretti - Luigi Alberini - Caterina Ambrosio - Domenico (Mimmo) Amico - Lorenzo Angelino - Tommaso Angelino - Anna Angelino - geom. Vincenzo Angelino - Responsabili dell'Archivio di Stato di Napoli - arch. Domenico Argiento - arch. Giuseppe Argiento - Giuseppe Ariemma - Associazione Carabinieri Caivano "U. De Carolis" - Luigi Balsamo - Maria Buonocore† - Enzo Buononato (Butiful) - Caivano Press - dott. Domenico (Mimmo) Cantone della Biblioteca Nazionale di Napoli - Nora Capece - Maria Rosaria Capezzone - Luigi Caruso - don Luigi Caruso - Gaetano Capasso† - Annamaria Caputo - Giorgio Caruso - famiglia Caso - Domenico Castaldo - Crescenzo Celiento - fotografo Pietro Celiento - Giuseppe Cerrone - Nino Cerrone - Michele Chianese - Antonio Chioccarelli - don Antonio Corvino - prof. Giuseppe Costantino - Luigi Credentino - Giuseppe D'Ambrosio - prof.ssa Teresina D'Ambrosio Maramaldi - Paolo De Carolis - Peppino De Filippo† - dott. Raffaele Del Gaudio - Giovanni Del Mastro - Salvatore Del Mastro - don Enrico Del Prete - Anna De Lucia - Maria De Lucia - dott. Nicomede De Lucia - dott. Bruno D'Errico - dott. Giuseppe (Peppe) Donadio - suor Evelina Diana - Giandomenico Dibiase - ing. Antonio Diblasi - ing. Salvatore Di Sarno - Luigi Di Stadio - prof. don Franco Donadio - prof. Pietro Donesi - geom. Giovanni Emione - Antonio Espasiano - ing. Antonio Esposito - don Peppino Esposito - Raffaele Esposito - cav. Angelo Faiola† - Andrea Falco - Antonio Falco - arch. Antonio Falco - Donato Falco - Enzo Falco - prof.ssa Francesca Falco - Giovanni e Maria Pina Falco - Paolo Falco - geom. Luigi Ferro - Mattia Fiore - Federica Formisano - Antonio Frezza - Enea (Vittorio) Frutta - Geremia Fusco - Nicola Fusco - arch. Vitaliano Fusco - Ferdinando (Nando) Gagliano - Pasquale Gallo - Giuseppe Giliberto - Francesco Girardi - Responsabili e Collaboratori di Google, Google Books and Google Earth - dott.ssa Filomena Grande - Mariafrancesca Grullo - Luigi Guida - la famiglia di Agostino Iannucci - i giovani del Gruppo culturale "Incontri Letterari" - prof. Giovanni La Montagna e docenti Liceo Scientifico - Alfonso Lanna - prof. Benedetto Lanna - Isacco Lanna - dott. Nicola

Lanna - Stefano Lanna - Claudio Libertini - Giuseppe Libertino - Cinzia Lizzi - avv. Domenico Lizzi - Federico Lizzi, Giulio Lizzi e Federica Migliaccio - dott. Federico Lizzi e dott. Mario Lizzi - Giovanni Lizzi - ing. Stefano Lizzi - avv. Mario Manzo - Salvatore Marinelli - geom. Angelo Marino - Stelio Maria (Vincenzo) Martini† - arch. Michele Marzano - dott. Raffaele Marzano - Enza Massaro - Cornelia Mennillo - Pasquale Mennillo - sig.ra Mennillo vedova Ottagono - Giuseppe Mellone - d.ssa Federica Migliaccio - Luigi Migliaccio - Mimma Migliaccio - arch. Francesco Monticelli - Raffaele Mugione - Giuseppe Muto - Pino Natale - Vincenzo Natale - Maria Nigro - Arturo Nilo - Antonio Nocera - Giovanni Nocera - Mario Antonio Nocera - Pietro Nocera - Francesco Novi - arch. Rosa Orgiani - padre Cosimo Pagliara - Salvatore Palmiero - Vincenzo Palmiero - prof. Antonio Parrella - Antonio Pedata - Giuseppe Peluso - Salvatore Perrotta - Franco Pezzella - Franco Pietrafitta - Mattia Pisano - prof. Carmine Ponticelli - Ferdinando Ponticelli - prof. Salvatore Ponticelli† - Vincenzo Ponticelli - Antonio Raucci - Ottavio Raucci - arch. Giulio Rispoli - Nello Ronga - Annamaria Rosano - Giuseppe Rosano - Lorenzo Rosano - Rodolfo Rubino - Michele Russo - prof. Pietro Russo - Teresa Sarcinella - Antonio Savariso - Franco Savariso - Luigi Scarfogliero - prof.ssa Luisa Scotti - Francesco Scuotto - arch. Tonia Serra - dott. Michele Sirico - Responsabili della Società Napoletana di Storia Patria - Carmine Tavetta† - famiglia Tavetta - arch. Bernardino Topa† - Lino e Giuseppe Toraldo (tipografi) - Giuseppe Toraldo (bar) - Umberto Tovillo - geom. Alessandro Ummarino† - Michele Ummarino - Biagio Ungaro - Angela Vitale - Carmine Vitale - prof. Donato Vitale.

ISTITUTO DI STUDI ATELLANI
www.iststudiatell.org

INDICE VOLUME UNDICESIMO

REGOLAMENTI E STATUTI

--- *Capitula de la gabella et datio de la bancha del pane et altre robe et vittuaglie* (1565) p. 6
--- Regolamento Edilizio ossia di Ornato del municipio di Caivano (1869) p. 42
--- Cerimonia di Inaugurazione dell'Asilo "Principessa Margerita" (1869) p. 45
--- Statuto per l'Asilo Infantile Principessa Margherita in Caivano, poi Scuola Comunale per l'Infanzia Matilde Serao (1870) p. 56
--- Regolamento di polizia rurale del Comune di Caivano (1871) p. 68
--- Statuto della Congregazione di Carità del Comune di Caivano (1871-73) p. 73
--- Regolamento interno della Congregazione di Carità del Comune di Caivano e delle opere pie amministrate dalla stessa (1873) p. 100
--- Decreto di attribuzione alla Congregazione di Carità dell'amministrazione del Monte del Purgatorio o del SS. Crocefisso (1892) p. 114
--- Regolamento interno del Monte Pisani del villaggio di Pascarola in Caivano amministrato dalla Congrega di Carità (1873) p. 115
--- Regolamento di pubblica igiene del Comune di Caivano (1875) p. 119
--- Libretto del 1946 dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento in Caivano fondata nella Parrocchia di San Pietro nel 1778 p. 138
--- Regolamento per il servizio di Nettezza Urbana (1961) p. 141

I PIANI URBANISTICI

--- Regolamento Edilizio di Caivano del 12/5/1937 e integrazione del 13/8/1955 p. 155
--- Il Programma di Fabbricazione del 1972 p. 166
--- Il Piano di Zona (L. 167 del 18 aprile 1962) del 1975 p. 194
--- I Piani Regolatori del 1981 e del 1983 p. 207
--- Le zone C1 del PRG di Caivano adottato con delibera del Commissario ad acta n. 22 del 1° maggio 1995 p. 213
--- Il Piano Regolatore Generale del 1995 e il Piano del Colore p. 255
--- Abusivismo e condono edilizio p. 343
--- Le palazzine I.N.A. Casa in via De Gasperi p. 358

MISCELLANEA

--- Cenni storici Atella-Caivano di Domenico Mosca (1951) p. 379
--- Stralcio del libro *Il poema casalingo* di Domenico Mosca (1962) - Sintetici cenni storici e personaggi di Caivano p. 388
--- L'antica vetreria di via Gramsci p. 393

REGOLAMENTI E STATUTI

CAPITULA DE LA GABELLA ET DATIO DE LA BANCHA DEL PANE ET ALTRE ROBE ET VITTUAGLIE (CAIVANO, 1565)

Giacinto Libertini

Il documento qui presentato è già stato pubblicato sulla Rassegna Storica dei Comuni [Libertini 2001], riportando l'interpretazione del testo per intero, più la versione in italiano moderno, ma senza la riproduzione del documento originale, salvo la prima pagina.
Il documento viene qui riproposto, colmando l'anzidetta omissione – dovuta a limiti di spazio – per la sua grande importanza, non solo per Caivano. Infatti è il documento più antico di Terra di Lavoro fra quelli esistenti nell'Archivio di Stato di Napoli[1], dopo quello del 1538 relativo a Capua. La sua posizione nell'Archivio di Stato di Napoli è *Conti delle Università*, fascio 596, fascicolo 1 (Caivano, 1565) foll. 1-12v.

Nel consultare un inventario sui conti delle università esistenti presso l'Archivio di Stato di Napoli, rilevai con piacere che il fascicolo annotato come il più antico fra quelli relativi alla Terra di Lavoro – dopo quello di Capua del 1538 - e, in assoluto, uno dei più antichi fra tutti quelli riportati, era relativo a un centro della nostra zona, vale a dire Caivano. Dopo aver richiesto il suddetto documento[2], risalente al 1565, credendo di vedermi arrivare chissà quale zibaldone, mi furono invece portati una dozzina di esili fogli su carta leggera, piegati in due, consumati e addirittura bucati in più punti ed a tratti scarsamente leggibili. L'aspetto era deludente e credetti di aver fatto una poco utile richiesta, ma mi accorsi altresì che il documento era assai interessante e l'argomento invece che il conto dell'università erano i capitoli per l'istituzione a Caivano di una nuova gabella sul pane e vari alimenti e beni in sostituzione di altre imposizioni fiscali. Chiesi allora immediatamente la copia fotografica del documento e, superate le obiezioni dell'addetto, il quale rilevava che le precarie condizioni del documento rendevano poco consigliabile la riproduzione (!), potei alfine dopo alcuni giorni ritirare quanto richiesto, notando con sollievo che i responsabili dell'ufficio avevano ritenuto doveroso fare una ulteriore copia di sicurezza ad uso dell'Archivio.
Dopo la trascrizione e la traduzione in linguaggio più moderno del documento, scritto parte in latino e parte in napoletano curiale dell'epoca, ritenni utile e anzi doveroso diffonderne la conoscenza.

Il documento si compone delle seguenti parti:
a) La supplica del Sindaco e degli Eletti dell'Università di Caivano per una diversa imposizione fiscale;
b) Una breve e favorevole relazione del funzionario responsabile a riguardo della richiesta;
c) Il decreto di approvazione della nuova gabella per un periodo di anni sei;
d) I capitoli che regolamentano la nuova gabella con la sottoscrizione del Sindaco e degli Eletti.

Il testo originale è scritto parte in latino e parte in napoletano curiale dell'epoca.
Di seguito si riporta l'articolo originale esattamente com'è a partire dal seguente paragrafo.

<<<

Note sulla traduzione

Tradurre è sempre un po' tradire. E ciò ancor più allorché si traduce da un testo antico, in un misto di napoletano, toscano e latino, in italiano moderno. Un ragionevole compromesso è la traduzione in un italiano non eccessivamente moderno, rispettando il più possibile il ritmo ed il respiro del testo originale e conservando a volte i termini originali o in forma lievemente adattata. Un termine

[1] DORA MUSTO, Regia Camera della Sommaria – I conti delle università (1524-1807), Roma, 1969.
[2] ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Conti delle Università*, fascio 596, fascicolo 1 (Caivano, 1565) foll. 1-12v.

arcaico e disusato si è preferito mantenerlo se ciò ha permesso di evitare innaturali perifrasi o incongrui termini moderni.
Per facilitare la lettura sia della trascrizione che della traduzione, riporto di seguito un piccolo elenco di vocaboli e, dove opportuno, degli equivalenti in lingua napoletana (nap.) o italiana (it.)[3]:
Assisa (nap.) = prezzo annonario di una derrata ('calmiere');
Caso (nap.) = formaggio;
Cavallo = moneta che era una frazione del grano (v. paragrafo successivo)
Cecerchie (nap.) = cicerchie (it.), pianta erbacea rampicante delle Papilionacee ed i suoi frutti;
Centimmolo (nap.) = mulino mosso da animali;
Ciceri (nap.) = Ceci;
Gabellota (nap.) = gabelliere (it.);
Improntare (nap. antico e it. antico) = prendere in prestito / prestare;
Impronto (nap. antico e it. antico) = prestito;
Inciarmaturi (nap.) = artigiani?;
Nemmicculi (nap.) = lenticchie;
Puteca (nap.) = bottega;
Staglio (nap.) = estaglio (it.), prezzo di locazione dei poderi rustici pagato in natura;
Staro (nap. antico e it. antico) = staio (it.), unità di volume;
Terzaruolo (nap.) = terzeruolo (it.), terza parte di un barile;
Tonnina (it.) = tonno salato, conservato in bariletti;
Tumolo (nap.) = tomolo (it.) = unità di misura sia di superficie che di volume di bene agricolo. Oggi persiste in alcune zone il suo utilizzo come unità di superficie sottomultipla del moggio che pure era unità sia di superficie che di volume di bene agricolo. Ciò perché nell'antichità vi era corrispondenza fra una superficie e il prodotto che se ne ricavava;
Vatecaro (nap.) = vetturale (it.), corriere che forniva i paesi di cereali e legumi.

Note su pesi e misure[4]
Monete:
Grano = moneta coniata in argento fino al 1572;
Carlino = 10 grana;
Tarì = 20 grana;
Ducato = 100 grana;
Oncia = 6 ducati.

Misure di lunghezza:
Palmo = 0,26 metri circa;
Passo = 7 palmi = 1,85 metri circa.

Misure di superficie:
Tomolo = 24 misure = 20 passi quadrati = 0,4089 ettari;
Versura = 3 tomoli = 60 passi quadrati = 1,2269 ettari;
Carro = 20 versure = 60 tomoli = 24,5 ettari.

Misure di capacità:
Tomolo = 0,555 ettari = 40 chilogrammi;
Salma = 8 tomoli = 320 chilogrammi circa;
Carro = 36 tomoli (per il grano) = 1440 chilogrammi = 19 ettolitri;

[3] Sono stati utilizzati i vocabolari: ANTONIO SALZANO, *Vocabolario Napoletano-Italiano e Italiano-Napoletano*, Ed. S.E.N., Napoli 1989; Lo Zingarelli 1999, *Vocabolario della Lingua Italiana*, Ed. Zanichelli, Bologna 1999.
[4] JOHN A. MARINO, *L'economia pastorale nel Regno di Napoli*, Guida Editori, Napoli 1992, Appendice A.

= 48 tomoli (per l'orzo);
= 50 tomoli (per l'avena).

Misure di peso per il formaggio:
Rotolo = 891 grammi circa;
Pesa = 22 rotola = 19,601 chilogrammi;
Cantaro = 5 pesa = 100 rotola.

Note su Caivano

Caivano, già casale di Aversa, nel 1302 viene infeudato a Bartolomeo Siginolfo[5] ed acquista una sua indipendenza che non viene annullata nei secoli successivi nonostante le rivendicazioni di Aversa[6]. Ciò verosimilmente perché il centro, per la sua posizione strategica a metà strada fra Aversa ed Acerra, fu fortificato con mura e castello nel XIII secolo, come dimostra l'assedio sostenuto per ben tre mesi contro le truppe di Alfonso di Aragona in lotta per la conquista del Regno di Napoli[7]. In un elenco dei casali di Aversa del 1459, Caivano non è comunque annoverato fra essi a differenza di Pascarola e Casolla Valenzano, sue odierne frazioni, e di S. Arcangelo, località ora spopolata ma facente parte del territorio di Caivano[8].
Per quanto concerne la popolazione che poteva avere nel 1565, abbiamo una testimonianza in lingua spagnola della prima metà del cinquecento in cui si parla di 260 fuochi[9]. Giustiniani indica 420 fuochi per il 1561 e 368 per il 1595[10]. Mazzella nell'anno 1601 annota 420 fuochi[11] ma probabilmente fa riferimento allo stesso censimento riportato da Giustiniani per il 1561. Tenendo conto delle grosse oscillazioni della popolazione, dovute da un lato a carestie ed epidemie e dall'altro all'alta natalità, nonché della lacunosità ed imprecisione delle fonti, si può stimare la popolazione di Caivano nell'anno desiderato a circa 400 fuochi ovvero a circa 2000 abitanti.
Il feudatario di Caivano in quel periodo, e specificamente dal 1558 al 1577, fu Luigi Carrafa, Principe di Stigliano[12].

Note sul documento

Fra le 'vittuaglie' elencate nel documento mancano pomodori e patate e ciò si spiega in quanto tali piante benché già importate dal Nuovo Mondo non erano ancora entrate nell'uso comune. Manca anche la pasta e ciò in quanto era ancora un alimento elaborato e pregiato in uso solo presso i nobili. Manca infine anche qualsiasi menzione della frutta e ciò perché era alimento assai popolare ed esentato dal dazio (Si ricordi che la rivolta di Masaniello ebbe come detonatore l'imposizione della gabella sulla frutta).

---

[5] *Documenti per la Città di Aversa*, [Napoli 1801] parte II, doc. III, p. 59.
[6] Ad esempio, nel 1422 gli aversani chiesero alla Regina Giovanna II, rappresentata da Alfonso d'Aragona, che Caivano, un tempo casale della città di Aversa e poi sottratto alla giurisdizione di quella città, fosse ad essa restituito in proprietà, come era al tempo di Re Roberto e della Regina Giovanna I. Ma Alfonso, a nome della Regina, negò diplomaticamente dichiarando che poiché ciò riguardava gli interessi di terzi, si sarebbe provveduto secondo giustizia (ANONIMO, *Repertorio delle pergamene della Università e della Città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549*, Napoli, Archivio di Stato, 1881).
[7] GIACINTO LIBERTINI, *Le antiche mura di Caivano*, Rassegna Storica dei Comuni, Anno XXV, n. 92-93, Frattamaggiore 1999.
[8] *Documenti per la Città di Aversa*, op. cit., parte I, doc. VII, p. 19.
[9] NINO CORTESE, *Feudi e feudatari napoletani della I metà del cinquecento*, Società Italiana di Storia Patria, Napoli 1931, p. 140.
[10] LORENZO GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli (1797-)1804.
[11] SCIPIONE MAZZELLA, Descrittione del Regno di Napoli, Napoli, 1601. Ristampato da Forni Ed., Sala Bolognese 1981.
[12] Notizia ricavata dai Quinternioni, così come riportati da GAETANO CAPASSO, *Afragola. Origine, vicende e sviluppo di un 'casale' napoletano*, Ed. Athena Mediterranea, Napoli 1976, pp. 199-200.

Illustrissimo et eccellentissimo Signore Lo Sindico et eletti de la terra de caivano servi de vostra eccellenza ad quella fanno intendere come sono gravati talmente in li pagamenti ordinarij et extraordinarij et altri loro bisogni ita che per loro extrema povertà non poteno resistere talché ogni dì se li fanno exequtione per gli commissarij regij per timore deli quali sono astretti li homini de ditta terra abandonarno le proprie case et andarno fugendo, per il che pateno uno excessivo damno ali quali in modo alcuno se po sovenire con imponere pagamenti de altra sorte si per le tante fraude et lite ne succedeno si ancora per la impotenzia et povertà deli homini de ditta terra per lo che per quelli possere pagare ala regia corte con quello manco damno fosse possibile comunicato consiglio con li hominj de ditta terra hanno delliberato per loro manco danno et cosa più utile et expediente imponere una gabella sopra dele cose infrascritte per possere sovenire et più comodamente pagare ditti pagamenti et evitare tanti interessi che ne succedeno per le ditte exequtione supplicano per questo v. e. reste servita prestarli il suo beneplacito et regio assenso circa la impositione de ditta gabella per convalidatione de quella ita che se possa liberamente ditta gabella exigere non solo dali citatini de ditta terra ma ancho da altri che ce habitano et che siano napolitani li quali habitano con loro moglie et famiglie in ditta terra et non solo non participano in le impositione de ditta terra ma anco a le impositione et gabelle dela cità de napoli et iusto se reputerà ad gratia da v. e. ut deus etc. Le robbe sopra dele quali se intende imponere ditta gabella sono videlicet: In primis per ciascuno rotolo de caso de qualsivoglia sorte grana uno; item per ciascuno rotolo de lardo et de carne salata grana uno; item per coppa de oglio denari dui; item per barile de tonnina et sarde salata tarì uno; item per terzaruolo de sarde grana dece; item per palata de pane tanto de assisa come bianco cavalli tre; item per macinatura de ciascuno tumolo de grano grana dece et de altre vittuaglie grana cinque quando se macenano; item per venditione o donatione de tumolo del grano grana dece; item per venditione o donatione de tumolo de orgio, fasuli, miglio, fave, ciceri, nimmicholi et cecerchie grana	Illustrissimo ed eccellentissimo Signore, il Sindaco e gli Eletti della terra di Caivano servi di vostra Eccellenza a quella fanno intendere come sono gravati talmente nei pagamenti ordinari e straordinari e in altri loro bisogni che per la loro estrema povertà non li possono sostenere talché ogni dì i commissari regi fanno esecuzioni forzate e per timore di quelli gli uomini della detta terra sono costretti ad abbandonare le proprie case e ad andare fuggendo, per il che soffrono un eccessivo danno. Alle quali cose in qualche modo si può rimediare imponendo pagamenti di altro tipo sia per le tante frodi e liti che si verificano, sia ancora per l'impossibilità *a pagare* e la povertà degli uomini della detta terra. Pertanto quelli per poter pagare alla Regia Corte con il minor danno che fosse possibile, convocato un consiglio con gli uomini della detta terra, hanno deliberato per loro minor danno e *come* cosa più utile e pratica di imporre una gabella sopra le cose sottoscritte per potere rimediare e più comodamente provvedere a detti pagamenti ed evitare tanti inconvenienti che si verificano per le suddette esecuzioni. Supplicano per questo V. E. resti servita dare loro il suo beneplacito e regio assenso circa l'imposizione della detta gabella per la convalida di quella, così che si possa liberamente esigere detta gabella non solo dai cittadini della detta terra ma anche da altri che ivi abitano e che siano napoletani, i quali abitano con le loro mogli e famiglie nella detta terra e non solo non partecipano nelle imposizioni della detta terra ma nemmeno alle imposizioni e gabelle della città di Napoli e giusto si reputerà a grazia di V. E. come Dio etc. Le merci sopra le quali si intende imporre la detta gabella sono dunque: In primo luogo, per ciascun rotolo di formaggio di qualsivoglia tipo grana uno; poi, per ciascun rotolo di lardo e di carne salata grana uno; poi, per coppa di olio denari due; poi, per barile di tonnina e sarde salate, tarì uno; poi, per terzaruolo di sarde, grana dieci; poi, per palata di pane tanto di assisa quanto bianco, cavalli tre; poi, per la macinatura di ciascun tomolo di grano, grana dieci e di altre vettovaglie, grana cinque, quando si macinano; poi, per vendita o donazione di tomolo di grano, grana dieci; poi, per vendita o donazione di tomolo di orzo,

cinque; item per tumolo de farina quale se compera o vero fosse donata o vero imprestata grana dece; item per decina de lino grana dui; item per passo de legna verde grana cinque; item per passo de legna secca grana dece; item per fascio de cannavo grana quindici.	fagioli, miglio, fave, ceci, lenticchie e cicerchie, grana cinque; poi, per tomolo di farina se si compra oppure se fosse donata oppure data in prestito, grana dieci; poi, per decina di lino, grana due; poi, per passo di legna verde, grana cinque; poi, per passo di legna secca, grana dieci; poi, per fascio di canapa, grana quindici.
Capiatur informatio Reverterij Domine p. ns. illuxtrissimum dominum viceregem neapoli die vij feb. 1565 Hic de afflicto.	Sia presa informazione. Signor Reverteri per il nostro illustrissimo Signor Viceré[13], Napoli, 7 febbraio 1565 Hic de afflicto.

Die xxij feb. 1565 neapoli Viso memoriali predicto oblato pro parte dictorum universitatis et hominum terre cayvani una cum manuscripto praesentato et praesenti informatione capta ex quibus apparet quemadmodum dicta universitas pro causis in dicto memoriali contentis et signanter pro solvendis regijs fiscalibus solutionibis non habet nec invenit modum comodiorem et minus damnosum que imponere gabellam super rebus descriptis in pede dicti memorialis et ad rationem ibidem expressam, visis videndis, facta super de omnibus relatione in regio collaterale consilio per excellentissimum illuxtrissimum Reverterim Locumtenentem.	22 febbraio 1565, Napoli Visto il memoriale predetto consegnato per conto della detta università e dei detti uomini della terra di Caivano insieme con il manoscritto presentato e al momento presa informazione da cui appare in qual modo la detta università per i motivi contenuti nel detto memoriale e specificamente per soddisfare i regi pagamenti fiscali non vi è né si riscontra modo più comodo e meno dannoso che imporre una gabella sopra le cose descritte in calce al detto memoriale e nella misura ivi espressa, viste le cose da vedere, fatta relazione sopra ogni cosa nel regio consiglio collaterale per l'eccellentissimo illustrissimo Luogotenente Reverteri.

Illuxtrissimus et excellentissimus dominus vicerex locumtenens et capitaneus generalis super impositione dicte gabelle per dictam universitatem et homines imponende super dictis rebus descriptis in pede dicti memorialis et ad rationem ibidem contentam, dummodo dicta gabella exigatur inter cives et habitatores exemptis exteris et eclesiasticis personis et pecunia ex ea pervenienda integra ponatur in arca dicte universitatis iuxta formam regie pragmatice pro solvendis dictis regijs fiscalibus funtionibus ordinarijs et extraordinarijs predicte regie curie et alijs occurrentijs dicte universitatis mere necessarijs et in alium usum non convertatur nec per alia causa expendatur pecunia predicta sine expressa licentia predicti Illuxtrissimi domini pro regis et pro predictorum convalidatione	L'illustrissimo ed eccellentissimo Signor Viceré Luogotenente e Capitano Generale a riguardo dell'imposizione della predetta gabella per la detta università e i detti uomini da imporsi sopra le suddette cose descritte in calce al detto memoriale e nella misura ivi contenuta; purché detta gabella sia riscossa tra i cittadini e gli abitanti, esenti i forestieri e le persone ecclesiastiche, e il denaro da quella ottenuta per intero sia posto nell'arca della detta università secondo la forma della regia prammatica per pagare le dette funzioni fiscali regie ordinarie e straordinarie della predetta Regia Curia e per altre occorrenze della detta università puramente necessarie e in altro uso non sia convertito né per altra cosa sia speso il denaro predetto senza l'espressa licenza del predetto illustrissimo Signore per il Re e per la

[13] Viceré di Napoli dal 12 giugno 1559 al 2 aprile 1571 fu don Petro Afan de Rivera, duca di Alcalà, già viceré di Catalogna (MARIO FORGIONE, I Viceré (1503-1707), Napoli 1998).

suum disponit decretum . . . . . in forma per annos sex a praesenti die in antea decurrendos quibus elapsis dicta gabella statim intelligatur et sit extinta per . . . . . extinguitur et mandat sua exequtoria per ulterius non exigatur . . . . . Reverterij Domine	conferma dai predetti, dispone suo decreto *con validità* per anni sei decorrendo dal giorno presente in poi, trascorsi i quali la detta gabella immediatamente si intenda e sia estinta per . . . . . si estingua e comanda la sua esecuzione per oltre non sia riscossa . . . . . Signor Reverteri

Praesens copia sumpta est a suo originale quod conservatur penes me …… michaele angelu de melio attitatantem causas regie camere cum quo facta comprobatione concordat meliori semper salva. Michaelangelus de melius	La presente copia è stata ricavata dal suo originale che si conserva presso di me . . . . . Michele Angelo de Melius aiutante per gli atti della Regia Camera, con il quale, fatto il controllo, concorda, sempre salvo un miglior confronto. Michelangelo de Melius

***Capitula* de la gabella et datio de la bancha del pane et altre robe et vittuaglie ut infra**	***Capitoli* della gabella e dazio della banca del pane e di altri beni e vettovaglie, come di seguito**

In primis sia licito ad qualsivoglia persone dela terra de cayvano et habitante in essa posser far poteca de potecaro in dicta terra et pagar ad lo adatiero seu affictatore de ditta gabella lo adatio et gabella a lo modo infrascritto videlicet: grana *uno* per rotolo de caso de ogni sorte tanto frisco come salato; grana uno per rotolo de lardo et carne salata; dinari duj per coppa de oglio; tarì uno per barile de tonnina, et sarde salate; grani dece per terzaruolo de ditte sarde, et per tutte ditte robe quilli potecari le compererrando non li possano portare in loro case né poteche, che primo non le mostrano, et le adatiano ad lo adatiere preditto et pagarli la ditta gabella al modo supra narrato sotto pena de carlini quindici da applicarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo de Cristo de ditta terra, l'altra ad la corte de ditta terra, et l'altra al ditto adatiere.	(1) In primo luogo, sia lecito a qualsivoglia persona della terra di Caivano e abitante in essa poter vendere come bottegaio nella detta terra e pagare al daziere, ovvero appaltatore della gabella, il dazio e la gabella nel modo di seguito scritto, vale a dire: grana uno per rotolo di formaggio di ogni tipo, tanto fresco quanto salato; grana uno per rotolo di lardo e carne salata; denari due per coppa di olio; tarì uno per barile di tonnina e sarde salate; grana dieci per terzaruolo delle dette sarde; e per tutte le suddette merci quei bottegai che le compreranno non le possano portare nelle loro case né nelle loro botteghe, se prima non le mostrano e le dichiarano al daziere predetto e gli pagano la detta gabella nel modo sopra descritto sotto pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo di Cristo della detta terra, l'altra alla corte della detta terra, e l'altra al detto daziere.

Item che il gabellote preditto et tutti quilli potecari che farrando poteca de potecaro in ditta terra debiano vendere ditte robe ad la assisa de napoli con lo adatio al supraditto capitolo contento, et essendole poste ditte robe dal catapano de ditta terra a la supraditta assisa et ditti potecari fossero renitenti et non volessero vendere a la preditta assisa ditto catapane possa levare tutte le ditte robe	(2) Poi, che il gabelliere predetto e tutti quei bottegai che venderanno come bottegai nella detta terra debbano vendere le suddette merci al *prezzo del*'assisa di Napoli con il dazio al sopraddetto capitolo contenuto, e essendo poste le dette merci dal catapano della detta terra alla sopraddetta assisa, se detti bottegai fossero renitenti e non volessero vendere alla predetta assisa, il detto catapano di propria

auctoritate propria ad ditti gabellote, et potecari et spensarla ad particolari de ditta terra con intervento, et saputa de li magnifici eletti et fandosi il contrario ditto catapane sia in pena de carlini quindice da applicarse per la terza parte ad ditto Sacratissimo Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte et l'altra ad la università de ditta terra.	autorità possa togliere tutte le dette merci agli anzidetti, gabelliere e bottegai, e dispensarle a particolari della detta terra con intervento e conoscenza dei magnifici Eletti e, facendosi il contrario, detto catapano sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Sacratissimo Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte e l'altra all'università della detta terra.

Item chi affiterrà ditta gabella debba tenere poteca in la piaza publica et sia tenuto pigliare ad vendere pane, tanto bianco come de assisa da ongni persona che ngelo porti et sia tenuto sempre vendere lo meglio pane starrà in ditta poteca *sotto* pena de ducati dui per ongni volta da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte et l'altra ad ditto catapane.	(3) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella debba tenere bottega nella piazza pubblica e sia tenuto a prendere e vendere pane, tanto bianco come di assisa[14], da ogni persona che glielo porti e sia tenuto sempre a vendere il miglior pane che vi sarà in detta bottega sotto pena di ducati due per ogni volta da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo, l'altra a detta corte e l'altra al detto catapano.

Item che ditto adatiere et qualsivoglia che farrà pane ad vendere debia fare et far fare ditto pane tanto bianco come de assisa buono, et buono cuotto secundo lo assaio li serrà facto una volta il mese ciò è per il primo del mese et non più per li eletti de ditta terra lo quale assaio se habbia da fare secundo li grani et farine valerrando commone et generalmente per le doghane trenta miglia intorno de cayvano et ditto adatiere seu altro che venderrà pane non debia vendere ditto pane che primo non sia visto et pesato da ditto catapane et ritrovandosi manco da quello li serrà imposto secundo lo assaio preditto seu tristo o male cuotto non lo debia vendere né fare vendere ma cacciarlo o farlo cacciare da dentro la poteca dove lo tene essendoli ordinato da ditto catapane infra una hora, et fando lo gravio sia in pena per ongni volta de carlini quindici da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo l'altra ad ditta Corte et l'altra ad ditto catapane, et la simile incorra quillo che porterrà ditto pane de manco peso, o tristo, et malcuotto ad fare vendere ut supra si infra termine de ditta loca non lo caccierrà, la quale pena se habbia da applicare per la terza parte ut supra.	(4) Poi, che il detto daziere e chiunque farà pane da vendere, debba fare e far fare detto pane, tanto bianco come di assisa, buono e ben cotto secondo l'assaggio che sarà fatto una volta al mese, cioè per il primo del mese e non più dagli Eletti della detta terra, il quale assaggio si debba fare secondo i grani e le farine di uso comune e generale per le dogane trenta miglia intorno a Caivano; e detto daziere o altri che venderà pane non debba vendere detto pane che prima non sia visto e pesato da detto catapano e ritrovandosi di peso minore da quello gli sarà imposto secondo l'assaggio predetto; e cattivo o mal cotto non lo debba vendere né far vendere ma rimuoverlo o farlo rimuovere da dentro la bottega dove lo tiene essendogli ordinato da detto catapano entro un'ora, e trasgredendo sia in pena per ogni volta di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Corpo de Cristo l'altra alla detta Corte e l'altra al detto catapano; e in pena simile incorra quello che porterà detto pane di minor peso, o cattivo, e mal cotto a far vendere come sopra se entro il termine dai detti luoghi non lo rimuoverà, la quale pena si abbia da pagare per la terza parte come sopra.

Item sia licito ad ongni *persone* tanto de ditta terra tanto forastere et habitante in essa	(5) Poi, sia lecito ad ogni *persona* tanto della detta terra quanto forestiera e abitante in essa

[14] Evidentemente il pane bianco non era soggetto all'assisa, cioè al calmiere.

possere vendere pane in ditta terra tanto bianco come de assisa ad la supraditta ragione secundo lo assaio preditto, però non lo possano vendere né fare vendere in nessunissimo loco de ditta terra né in suo territorio et destritto giusta la voluntà de ditto adatiere eccetto in la poteca de ditto adatiere sotto pena de ducati dui da applicarse per la mità ad ditto corpo de cristo, et l'altra ad ditto adatiere ongni volta che nge accaderrà.	di poter vendere pane in detta terra tanto bianco come di assisa nel modo anzidetto secondo l'assaggio predetto; però non lo possano vendere né far vendere in nessunissimo luogo della detta terra né nel suo territorio e distretto contro la volontà di detto daziere eccetto nella bottega di detto daziere sotto pena di ducati due da pagarsi per la metà al detto Corpo di Cristo, e l'altra al detto daziere ogni volta che accadrà.
Item chi porterrà ditto pane ad vendere in la poteca delo adatiere o su altro loco de ditta terra con voluntà de ditto adatiere sia tenuto pagare ad ditto adatiere grana uno per carlino de alagio de ditto pane tanto bianco come de assisa, che se venderà, lo quale pane quilli che lo farrando de bianco farrando la palata de uno rotolo, in segno la quale palata sia ditta parte integra e giusta, de uno midesmo peso, et manco de uno rotolo pur la possa fare et più no, acciò vengha buono cuotto.	(6) Poi, chi porterà il detto pane a vendere nella bottega del daziere o in altro luogo di detta terra con il consenso del detto daziere sia tenuto a pagare al detto daziere come aggio grana uno per carlino per detto pane tanto bianco che di assisa che si venderà; il quale pane quelli che lo faranno bianco faranno la palata di un rotolo, per cui tale palata sia detta parte integra e giusta, del medesimo peso, e minore di un rotolo pure la possa fare e di più no, affinché venga ben cotto.
Item che ditto adatiere o altro che haverrà licentia da ditto adatiere possa vendere ditto pane ad la ragione de tre cavalli per rotolo de più de quello bene secundo lo assaio li serrà fatto ut supra li quali tre cavalli de più siano de ditto adatiere ultra delo alagio de li dui tornesi per carlino et pigliandosi ditto adatiere più deli ditti tre *ca*valli per rotolo sia in pena de carlini quindici da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto catapane.	(7) Poi, che il detto daziere o altro che avrà licenza dal detto daziere possa vendere il detto pane nella misura di tre cavalli per rotolo di più di quello se buono secondo l'assaggio che gli sarà fatto come sopra; i quali tre cavalli di più siano di detto daziere oltre all'aggio dei due tornesi per carlino e pigliandosi detto daziere più dei detti tre *ca*valli per rotolo sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo l'altra alla detta corte, e l'altra al detto catapano.
Item che nessciuna persone de ditta terra, o habitante in essa possa andare ad comparare pane bianco, né de assisa, né caso, de qualsivoglia sorte, né lardo, né insongna, né altra sorte de carne salata né oglio fora de ditta terra, né in altro loco de ditta terra contra la voluntà delo adatiere quando in le poteche de ditta terra nge serrando le cose preditte o ciascheduna de esse, però quando in le poteche de ditta terra non ge fossero dele cose preditte che se volerrando comperare sia licito ad qualsivoglia persone posserle andare ad comperare dove li piacerrà senza pagare datio né pena alcuna, però si alcuno volesse comparare da uno lo staro in su de oglio se lo possa comparare dove li piacerà et pagare ad	(8) Poi, che nessuna persona della detta terra, o abitante in essa possa andare a comprare pane bianco né di assisa, né formaggio di qualsivoglia tipo, né lardo, né sugna, né altro tipo di carne salata, né olio fuori dalla detta terra, né in altro luogo di detta terra contro la volontà del daziere quando nelle botteghe di detta terra ci saranno le cose predette o ciascuna di esse; però quando nelle botteghe della detta terra non ci fossero le cose predette se vorranno comprarle sia lecito a qualsivoglia persona poterle andare a comprare dove gli piacerà senza pagare dazio né pena alcuna; però se qualcuno volesse comprare da uno staio in su di olio se lo possa comprare dove gli piacerà e pagare al daziere il dazio al modo

lo adatiere lo adatio al modo preditto de denari dui per coppo, et avante se lo porta in sua casa debia chiamare lo adatiere et pagarli ditto adatio, et *non* adatiando ditto oglio sia in pena quillo lo compera de car*lini* sei per ongni volta da applicarse ad ditto adatiere et andando ad comparare le cose suprascritte fora de ditta terra ut supra sia in pena de carlini quindici da applicarse per la terza parte *ad ditto* sacratissimo Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto gabellote.	predetto di denari due per coppa, e prima che se lo porti in casa sua debba chiamare il daziere e pagargli detto dazio, e *non* dichiarando al dazio detto olio sia in pena quello che lo compra di car*lini* sei ogni volta da pagarsi al detto daziere e andando a comprare le cose soprascritte fuori dalla detta terra come sopra sia in pena di carlini quindici da pagarsi per la terza parte *al detto* Sacratissimo Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte, e l'altra al detto gabelliere.

Item che ciascheduna persone de ditta terra, o habitante in essa che farrà grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, et cicerchie, in lo territorio de ditta terra lo habbiano da condure et tenerlo in ditta terra, et habbiano esso de condurle per tutto lo mese de agusto de quello presente anno in la loro propria stanzia, o in altra stanzia de ditta terra puro che ne dia noticia ad ditto gabellote de quillo porterrà in altra stanzia et non conducendoli et tenendole in ditta terra del modo supraditto sia in la pena de ducati quattro da applicarse per la terza parte ad ditto Corpo de Cristo, l'altra ad ditta corte, et l'altra ad lo adatiere preditto.	(9) Poi, che ciascuna persona della detta terra, o abitante in essa che produrrà grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, e cicerchie, nel territorio della detta terra, debba portarli e tenerli in detta terra, e debba portarli per tutto il mese di agosto del presente anno nei suoi propri locali, o in altri locali della detta terra purché ne dia notizia al detto gabelliere; e quello che li porterà in altri locali e non portandoli e tenendoli nella detta terra nel modo sopraddetto sia nella pena di ducati quattro da pagarsi per la terza parte al detto Corpo di Cristo, l'altra alla detta corte, e l'altra al daziere predetto.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che tenesse grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, nemmicculi, cicerchie, legne, cannavi, lini, rocchi extra lo territorio de ditta terra quali li fossero pervenuti da le poxessione loro proprie, o da altre poxessione quale tenessero ad staglio overo ad pa . . . . tra lo territorio de ditta terra siano tenuti darne lista ad lo adatiere preditto et quilli ad quali li venderrando o manderrando ad macinare o donerrando, sia*no* tenuti ingabellarle et pagare la gabella al ditto adatiere al modo contento in li infrascritti capitoli sotto pena *de* ducati tre da applicarse per la terza parte ad li patti ut supra.	(10) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che tenesse grano, orzo, fagioli, miglio, ceci, fave, lenticchie, cicerchie, legna, canapa, lino, rocchi (?) al di fuori del territorio della detta terra i quali fossero pervenuti dal possesso loro proprio, o da altro possesso quale tenessero a estaglio ovvero ad pa . . . . tra il territorio della detta terra, siano tenuti a darne lista al daziere predetto e quelli ai quali li venderanno o manderanno a macinare o doneranno, sia*no* tenuti a dichiarare alla gabella e a pagare la gabella al detto daziere nel modo contenuto negli anzidetti capitoli sotto pena *di* ducati tre da pagarsi per la terza parte alle condizioni come sopra.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che volesse andare al molino ad macinare grano, o qualsivoglia altra sorte de vittuaglie per farne farina, avante che lo manda, o porta ad macinare sia tenuto chiamare ditto gabellote et far pisare ditto grano seu sorte de vittuaglie con la statela, et	(11) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che volesse andare al mulino a macinare grano, o qualsivoglia altro tipo di vettovaglie per farne farina, prima che lo mandi o porti a macinare sia tenuto a chiamare il detto gabelliere e a far pesare detto grano o tipo di vettovaglie con la stadera, e pagargli

pagarli ad la *ra*gione de uno carlino per tomolo de ditto grano, et grani cinque de ditte altre sorte de vittuaglie per tomolo. Chi volerrà macinare, et habbia da essere quarantacinque rotola lo tomolo, tanto de grano, come de ditte altre vittuaglie che volerrà macinare et non ingabellando et fa*ce*ndoli pesare ut supra sia in pena de ducati tre per ogni volta che accaderrà da applicarse ali preditti per la terza parte ut supra.	nella misura di un carlino per tomolo di detto grano, e grani cinque per tomolo di detti altri tipi di vettovaglie. Chi vorrà macinare, e debbono essere quarantacinque rotoli per tomolo, tanto di grano come delle dette altre vettovaglie che vorrà macinare, non dichiarandoli alla gabella e fac*e*ndoli pesare come sopra, sia in pena di ducati tre per ogni volta che accadrà da pagarsi ai predetti per la terza parte come sopra.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che mandasse, o portasse le supraditte sorte de vittuaglie ad macinare ad mole, o centimolo che stando in ditta terra sia tenuto portare et tenere la ca*rtel*la de ditto adatiere dove se habbia da contenere col dì che le porta ad macinare, et . . . . quilla che macina ut supra sotto pena de carlini sei per ogni volta da applicarse per la terza parte a li preditti ut supra.	(12) Poi, che qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che mandasse o portasse i sopraddetti tipi di vettovaglie a macinare alle mole o centìmmoli che stanno nella detta terra sia tenuto a portare e tenere la ca*rtel*la di detto daziere dove si deve annotare il giorno che le porta a macinare e *la quantità* che macina come sopra sotto pena di carlini sei per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.

Item che qualsivoglia persone de *ditta terra*, o habitante in essa che tenesse mole, o centimoli per maci*nare* in ditta terra non possa pigliare et macinare cosa nulla per farne farina da le persone de ditta terra o habitante in essa si ditte persone non porterrando la ditta cartella del ditto adatiere, et si quillo che have ditte mole, o centimoli in casa volesse macinare in ditte soie mole o centimoli grani, o altra sorte de vittuaglie dele sue proprie non le possa macinare senza la cartella preditta sotto pena de tarì tre et de perdere ditte robe che macina per ongni volta che nge accade da applicarse ad ditto adatiere.	(13) Poi che qualsivoglia persona della *detta terra*, o abitante in essa che possedesse mola o centìmmola per maci*nare* in detta terra, non possa pigliare e macinare alcuna cosa per farne farina dalle persone della detta terra o abitanti in essa se le dette persone non porteranno la detta cartella del detto daziere; e se quello che ha le dette mole, o centìmmole in casa volesse macinare in dette sue mole o centìmmole grano o altro tipo di vettovaglia delle sue proprie, non le possa macinare senza la cartella predetta sotto pena di tarì tre e di perdere le dette merci che macina per ogni volta che accade da pagarsi al detto daziere.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che vendesse, o donasse grano, habia da pagare ad ditto gabellote ad la ragione de grani dece per tomolo, ma quando li vendesse o donasse del mese de giungno, giuglio, et agusto, sia tenuto solum pagare grana cinque et pagare ad la ragione preditta ad ditto adatiere avante se consignerrà ditti grani che vende, o dona, e chi venne, o dona orgi, fasuli, miglio, fave, ciceri, nemmicculi, et cicerchie, ditto venditore o donatore, habia da pagare ad ditto gabellote grani cinque per tomolo a . . . . . consegnerrà da misurare . . . . robe in lo tomolo o quatra o misura, secundo la	(14) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che vendesse o donasse grano, debba pagare al detto gabelliere nella misura di grana dieci per tomolo; ma quando li vendesse o donasse nel mese di giugno, luglio e agosto, sia tenuto solo a pagare grana cinque e a pagare nella misura predetta al detto daziere prima che consegnerà i detti grani che vende o dona; e chi vende o dona orzo, fagioli, miglio, fave, ceci, lenticchie e cicerchie, il detto venditore o donatore, debba pagare al detto gabelliere grana cinque per tomolo a . . . . . consegnerà da misurare . . . . merci nel tomolo o quadra o misura secondo la quantità

quantità et pagare per quella quantità ad la ragione preditta, et chi vendesse, o donasse orgi, miglio, o fave in li preditti tre mesi si*a t*enuto pagare ad ditto adatiere solum grani doie et mezo per tomolo . . . . però quillo che donasse de tutte le supraditte robe da una meza quadra in bascio non sia tenuto ad cosa alcuna, né quillo che lo dona, né quillo che la recepe la quale donatione se possa far tre volte l'anno et non più et non ingabellando ditte robe quando si venne, o dona ut supra sia in pena de ducati tre per ogni volta da applicarse per la terza parte ad li supraditti ut supra.	e pagare per quella quantità nella misura predetta; e chi vendesse o donasse orzo, miglio, o fave nei predetti tre mesi si*a t*enuto a pagare al detto daziere soltanto grana due e mezzo per tomolo . . . . però quello che donasse di tutte le sopraddette merci da una mezza quadra in giù non sia tenuto a cosa alcuna, né quello che lo dona, né quello che lo riceve, la quale donazione si possa fare tre volte l'anno e non più e non dichiarando alla gabella le dette merci quando si vende o dona come sopra sia in pena di ducati tre per ogni volta da pagarsi per la terza parte ai sopraddetti come sopra.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che facesse arte de vaticaro et comparasse fora de ditta terra le ditte sorte de legume et vittuaglie, o farina per revenderli o in ditta terra, o fora ditta terra infra otto dì, non sia tenuto de pagare cosa alcuna de gabella et chi le tenesse in sua casa per ditti otto dì, però da parte li haverrà trasuti in sua casa si serrà . . edi debia chiamare subito ditto adatiere et farle pisare si è farina, et si fossero grani, o altre vittuaglie farle misurare, et quando fosse de notte subito che è dì farle pisare, et misurare ut supra, et pagare grani otto. Et vendendo, o donando ditte farine, o altre sorte de legume et vittuaglie in ditta terra *de*bia pagare la gabella ad ditto adatiere al modo ut supra narrato *et* de ditta farina grani dece lo tomolo, et portandoli ad vendere *fora* de ditta terra le ditte robe sia tenuto avante le porta fora de ditta terra farli misurare et pisare da ditto adatiere et *havendo* farina da revendere li sia tenuto pagare de gabella a *lo* preditto et non chiamando et ingabellando ut supra le ditte robe ad ditto adatiere sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra. Et si ditto vaticaro se pigliasse de ditte farine per usare de sua casa et non le ingabellasse ad ditto gabellote sia in la pena de ducati sei da applicarse per la terza parte ali preditti ut supra.	(15) Poi, qualsivoglia persona della detta terra, o abitante in essa che facesse il mestiere del vetturale e comprasse fuori dalla detta terra i suddetti tipi di legumi e vettovaglie, o farina per rivenderli o in detta terra o fuori detta terra entro otto dì, non sia tenuto a pagare cosa alcuna di gabella; e chi le tenesse in casa sua per i detti otto dì, però da parte se li avrà fatti portare nella sua casa se sarà . . e debba chiamare subito il detto daziere e farli pesare se è farina, e se fossero grano o altre vettovaglie farli misurare, e quando fosse di notte subito che è giorno farli pesare e misurare come sopra, e pagare grana otto. E vendendo o donando dette farine, o altri tipi di legumi e vettovaglie nella detta terra *de*bba pagare la gabella al detto daziere nel modo come sopra narrato *e* per detta farina grana dieci al tomolo; e portandoli a vendere *fuori* della detta terra le dette merci sia tenuto prima che le porta fuori dalla detta terra a farli misurare e pesare dal detto daziere e *avendo* farina da vendere sia tenuto a pagare la gabella al predetto; e non chiamando e dichiarando alla gabella come sopra le dette merci al detto daziere sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra. E se detto vetturale pigliasse le suddette farine per usarle in casa sua e non le dichiarasse alla gabella al detto gabelliere sia nella pena di ducati sei da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.

Item qualsivoglia persone de ditta terra, o habitante in essa che andasse fora de ditta terra ad comparare grani, o farine per uso de sua	(16) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che andasse fuori della detta terra a comprare grano o farina per uso della

casa et quelli portasse in ditta terra in farina et si le fossero donati, sia tenuto subito che le haverrà trasuti dove le volerrà intrare chiamare ditto gabellote et farle pisare et pagarli ad la ragione de grani dece lo tomolo et similmente comparando farina in ditta terra overo essendoli donata ad quilli che la compera, o li è donata, sia tenuto pagare ad ditto gabellote de gabella ad la ragione de ditti grani dece per tomolo, però quillo ad chi fosse donata da una meza quadra de farina in *bascio* non sia tenuto ad cosa nessuna per tre volte lo anno et non chiamando ditto gabellote et ingabellando del modo preditto sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ad li preditti ut supra.	sua casa e li portasse in detta terra come farina e se le fossero donati, sia tenuto subito che li avrà posti dove li vorrà porre a chiamare il detto gabelliere e farli pesare e pagargli nella misura di grana dieci al tomolo; e similmente comprando farina in detta terra ovvero essendogli donata chi la compra, o gli è donata, sia tenuto a pagare al detto gabelliere come gabella nella misura dei detti grana dieci per tomolo, però quello a cui fosse donata da una mezza quadra di farina in giù non sia tenuto a nessuna cosa per tre volte all'anno e non chiamando detto gabelliere e non dichiarando alla gabella nel modo predetto sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra.

Item qualsivoglia persone de *ditta terra*, o habitante in essa che recepesse in impronto farina, sia tenuto quando la recepe in impronto farla pisare ad ditto adatiere et pagarli uno carlino per tomolo et non ingabellando ditta farina ut supra sia in pena de perdere ditta farina et de tanto prezo quanto *vale* ditta farina da applicarse ad ditto gabellote tantum. et si alcuno sotto zelo del'inprestare vendesse alcuna quantità de farina grano, orgio, et altre sorte dele prenominate legume et vittuaglie et non le ingabellasse sia in pena per ongni volta de ducati quattro chi lo dà sotto dela ditta fraude da applicarse per ongni volta per la terza parte ad li preditti ut supra.	(17) Poi, qualsivoglia persona della *detta terra* o abitante in essa che ricevesse in prestito farina, sia tenuto quando la riceve in prestito a farla pesare dal detto daziere e a pagargli un carlino per tomolo; e non dichiarando alla gabella la detta farina come sopra sia in pena di perdere detta farina e di tanto prezzo quanto *vale* detta farina da pagarsi al detto gabelliere soltanto. E se alcuno fingendo di prestare vendesse qualsiasi quantità di farina, grano, orzo e altro tipo dei predetti legumi e vettovaglie e non le dichiarasse alla gabella sia in pena per ogni volta di ducati quattro chi lo dà sotto la detta frode da pagarsi per ogni volta per la terza parte ai predetti come sopra.

Item si alcuno volesse improntare grani orgi miglio fasuli ciceri fave nemmicculi et cicerchie che altramente non le possa né debia improntare che primo non lo sappia detto adatiere al quale sia licito possere fare dare iuramento da chi se convene ad quillo che le recepe in impronto, si le recepe in impronto, de altro modo sotto pena de ducati dui da applicarse per la terza parte al sacratissimo corpo de *Cristo*, l'altra ad ditta corte, et l'altra ad ditto adatiere.	(18) Poi, se alcuno volesse prestare grano, orzo, miglio, fagioli, ceci, fave, lenticchie e cicerchie che altrimenti non le possa né debba prestare se prima non lo sa il daziere al quale sia lecito poter far dare giuramento da chi è opportuno a quello che li riceve in prestito se li riceve in prestito; se in altro modo sotto pena di ducati due da pagarsi per la terza parte al Sacratissimo Corpo di *Cristo*, l'altra alla detta corte, e l'altra al detto daziere.

Item qualsivoglia persone de detta terra, o habitante in essa che farrà arte de panettiere in detta terra sia tenuto pagare ad ditto adatiere de quello pane se magnerrà per *uso* de sua casa ad tempo de detto datiere tutta quilla quantità de dinari secondo serrà apprezzato mediante lo	(19) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che farà arte di panettiere in detta terra sia tenuto a pagare al detto daziere per quel pane che si mangerà per *uso* della sua casa nei tempi del detto daziere tutta quella quantità di denari secondo quanto sarà valutato

apprezo da farse da dui commoni amici da eligernosi uno per parte la quale quantità de dinari sia tenuto darla ad detto adatiere mese per mese la rata tangente, però che detto adatiere tutto quello che la predetta persone volesse comparare vel quomodolibet . . . . per magnare circa del pane tantum sia tenuto farla francha, et in caso che li ditti arbitri fossero in discordia nge habbia da intervenire officiale de ditta terra lo quale possa fare ditto apprezzo et quillo che più si accosta a la voluntà de ditto off*ici*ale a lo quale apprezo se habbia da stare et n*on* altra venire.	mediante l'apprezzo da farsi da parte di due comuni amici da scegliersi uno per parte; la quale quantità di denari sia tenuto a darla al detto daziere mese per mese *secondo* la rata spettante; però che detto daziere tutto quello che la predetta persona volesse comprare o in qualunque modo *ottenere* per mangiare, a riguardo del pane soltanto sia tenuto ad essere esente, e nel caso che i detti arbitri fossero in discordia debba intervenire l'ufficiale di detta terra il quale possa fare il detto apprezzo e quello che più si avvicina alla volontà del detto uff*ici*ale tale apprezzo si debba rispettare e n*on* altro da venire.

Item qualsivoglia *persone* de ditta terra, o habitante in essa che dovesse dare grano, o altra sorte de vittuaglie et legume per staglio dele terre che teneno ad staglio quando ditti stagli se consengnano ali patronni quilli le danno non siano tenuti ad cosa alcuna, et cossì ancora deli grani consignerranno ali parzonali dele terre teneno ad parte et ancho de quello se pagha per staglio et prezzo fatto ad barbiere menescalchi inciarmaturi, medici, procuratori et simile però debiano producere fede da quilli che lo recepeno ad ongni requesta de ditto gabellote de dette robe date del modo preditto et non producendo detta fede sia in pena de ducati tre da applicarse per la terza parte ali preditti ut supra. Et non possendosi ha*vere d*etta fede per qualche vero et legitimo impedimento non sia tenuto ad cosa alcuna.	(20) Poi, qualsivoglia *persona* della detta terra o abitante in essa che dovesse dare grano, o altro tipo di vettovaglie e legumi per estaglio delle terre che tengono a estaglio quando detti estagli si consegnano ai padroni quelli che li danno non siano tenuti a cosa alcuna, e così ancora del grano che consegneranno ai contadini delle terre a mezzadria e anche di quello che si paghi per estaglio e prezzo fatto da barbieri, maniscalchi, artigiani, medici, procuratori e simili: però debbano mostrare ricevuta da quelli che lo ricevono ad ogni richiesta del detto gabelliere delle merci date nel modo predetto e non mostrando detta ricevuta sia in pena di ducati tre da pagarsi per la terza parte ai predetti come sopra. E non potendosi a*vere d*etta ricevuta per qualche vero e legittimo impedimento non sia tenuto a cosa alcuna.

Item qualsivoglia perso*ne de* detta terra, o abitante in essa che farrando cannavi lini legne de passo siano tenuti tutte ditte robe conducere et tenere in detta terra sino che ne volerrando fare altro exito et non con*du*cendo le dette robe ut supra sia in pena de tanto quanto vale la quarta parte de dette robe che non conduce ut supra da applicarse per la mità ad ditto adatiere ongni volta nge accaderrà et l'altra ad ditto corpo de cristo.	(21) Poi, qualsivoglia persona della detta terra o abitante in essa che farà canapa, lini, legna misurata a passo sia tenuto a condurre e tenere in detta terra tutte le detti merci fino a che vorranno loro dare altro uso; e non con*du*cendo le dette merci come sopra sia in pena di tanto quanto vale la quarta parte di dette merci che non conduce come sopra, da pagarsi per la metà al detto daziere ogni volta che accadrà e l'altra al detto Corpo di Cristo.

Item qualsivoglia *persone* de ditta terra, o habitante in essa che venderrà cannavi, lini, o legna de passo siano tenuti avante consegnano ditte robe vendute ingabellare et pagare ad detto gabellote de gabella a modo infrascripto	(22) Poi, qualsivoglia *persona* di detta terra o abitante in essa che venderà canapa, lino, o legna misurata a passo sia tenuta prima di consegnare le dette merci vendute a dichiarare alla gabella e a pagare al detto gabelliere di

videlicet: per passo de legna verde gr*ana* cinque, per passo de legna secche grana *dece*, per centenaro de rocchi tarì uno, per passa *de* cannavo macioliato de ottanta rotola gra*na* quindece, per decina de lino grana doie *et* non ingabellando sia in pena de ongni volta che nge accasca al modo infrascritto videlicet: da doie decine de lino in bascio, tarì dui, da doie in sino ad dece docato uno, da dece in su docati duj, et da dui passi de legna in bascio tarì tre, da dui in su docato uno, et da dui fasci de cannavo in bascio tarì tre, et da dui in su docati dui, La quale pena se habbia de applicarse per ongni volta che nge accade per la mità ad ditto corpo de cristo, et l'altra ad lo adatiere preditto.	gabella nel modo di seguito scritto vale a dire: per passo di legna verde gr*ana* cinque, per passo di legna secca grana *dieci*, per centinaio di rocchi tarì uno, per passi *di* canapa macerato per ogni ottanta rotoli gra*na* quindici, per decina di lino grana due *e* non dichiarando alla gabella sia in pena per ogni volta che accade al modo sottoscritto vale a dire: da due decine di lino in giù, tarì due; da due fino a dieci, ducati uno; da dieci in su, ducati due; e da due passi di legna in giù, tarì tre; da due in su, ducati uno; e da due fasci di canapa in giù, tarì tre; e da due in su, ducati due; la quale pena si debba pagare per ogni volta che accade per la metà al detto Corpo di Cristo, e l'altra al daziere predetto.

Item qualsivoglia persone ut supra che volesse cacciare ad vendere fora de ditta terra la supraditte sorte de robe *videlicet*: grani, farine, orgi, migli, fasuli, fave, ciceri, nemmiccoli, et cicerchie, lini, cannavi, legne et rocchi ut supra sia tenuta avante la caccia ad vendere fora ut supra ingabellarle ad detto gabellote et quando torna da venderli pagarli de gabella a la ragione contenta ne li supraditti capi*toli a*ltramenti incorra in la pena contenta in essi sincome se contene *in ditti* capitoli et non altra maniere per . . . . che una volta seguita bene	(23) Poi, qualsivoglia persona come sopra che volesse portare a vendere fuori dalla detta terra i sopraddetti tipi di merci vale a dire: grano, farina, orzo, miglio, fagioli, fave, ceci, lenticchie, e cicerchie, lini, canapa, legna e rocchi come sopra sia tenuta prima che li porti a vendere fuori come sopra a dichiararli al detto gabelliere e quando torna da venderli a pagargli la gabella nella misura contenuta nei sopraddetti capitoli; altrimenti incorra nella pena contenuta in essi così come è contenuto nei detti capitoli e non in altra maniera per . . . che una volta seguita bene . . .

Item alcuna persone *che* avesse da uno terzo de legna in bascio et non più *volen*dole vendere in ditta terra, o cacciare ad vendere f*or*a de ditta terra ad somma o de altro modo non sia tenuto ad cosa alcuna.	(24) Poi, che qualsiasi persona *la quale* avesse da un terzo di legna in meno e non più, volendole vendere nella detta terra, o portare a vendere fuori dalla detta terra, in contanti o in altro modo, non sia tenuto a cosa alcuna.

Item quillo che comp*era* legne, rocchi, o cannavi per venderli infra quindici *dì* da quello che le compera non sia tenuto pagare altra gabella quando si revende infra detti quindici dì.	(25) Poi, quello che comp*ra* legna, rocchi o canapa per venderli entro quindici *dì* dal giorno in cui li compra, non sia tenuto a pagare altra gabella quando si rivende entro gli anzidetti quindici dì.

Item si alcuna persone che è numerata in Cayvano, non stesse in ditta terra ma fora de detta terra de cayvano, o, poi, venduta ditta gabella se partessero da ditta terra et da quella per qualche ragione non se possesse ricogliere la gabella del modo supraditto, ditta università concede ad ditto adatiere che se possa exigere da ditti fochi tutto quello devessero per	(26) Poi, se qualche persona che è numerata in Caivano, non stesse nella detta terra ma fuori dalla detta terra di Caivano, oppure se, appaltata la detta gabella, si allontanassero dalla detta terra e da quella per qualche ragione non si potesse riscuotere la gabella nel modo sopraddetto, detta università concede al detto daziere che si possa esigere dai detti

ragione de loro fochi mancanti ut supra.	fuochi tutto quello che fosse dovuto a motivo dei loro fuochi mancanti come sopra.

Item lo Sindico et Eletti de *ditta terra* nomine . . . . . ad chi compera la ditta gabella . . . . . farne la . . . . . modo et forma seguente ne . . . . . persone fa franchi exenti et immune tutte *quelle* persone che de ragione ne deveno essere franche	(27) Poi, il Sindaco e gli Eletti della *detta terra* in nome . . . . . a chi prende in appalto la detta gabella . . . . . farne la . . . . . nel modo e nella forma seguente ne . . . . . persone fa esenti ed immuni tutte *quelle* persone che motivatamente ne debbono essere esenti . . . . .

Item chi affitterrà ditta ga*be*lla sia tenuto subito che è morta la cannela dare sufficiente plegiaria de pagare lo affitto de ditta gabella mese per mese o dì per dì secundo la necessità de ditta terra ad la . . . . corte de quello deve havere et a li creditori de ditta università ad chi serrà ordinato per li Ele*tti* de ditta terra et non pagarli ad altra persone: et non pagando ditto affitto in quello che deve del modo preditto sia tenuto ad tutti dani spese et . . . . . perciò potesse ditta università et non dando ditta plegiaria se possa incantare un'altra volta et perdendosence quello che non da ditta plegiaria sia tenuto ad ditto . . . . . del quale danno et . . . . . senza se habbia ad stare ad simplice iuicio de li Eletti de ditta terra.	(28) Poi, chi prenderà in appalto la detta ga*be*lla sia tenuto, non appena si è spenta la candela, a dare sufficiente garanzia di pagare l'affitto della detta gabella, mese per mese o dì per dì secondo la necessità della detta terra, alla . . . . corte di quello che deve avere e ai creditori di detta università, a chi sarà ordinato dagli Eletti della detta terra, e di non pagarli ad altra persona; e non pagando detto affitto in quello che deve nel modo predetto sia tenuto a tutti i danni, spese e giudizio che per ciò potesse *pagare* la detta università; e non dando detta garanzia si possa mettere all'incanto un'altra volta e perdendo quello che non dà detta garanzia sia tenuto al detto giudizio, al quale danno e giudizio deve sottostare al semplice giudizio degli Eletti della detta terra.

Item quillo incanterrà ditta gabella guadangna ducato uno per onza de quillo incanta de più secundo lo solito.	(29) Poi, quello *che* vincerà la gara di appalto per la detta gabella guadagna un ducato per oncia di quello che incassa di più secondo il solito.

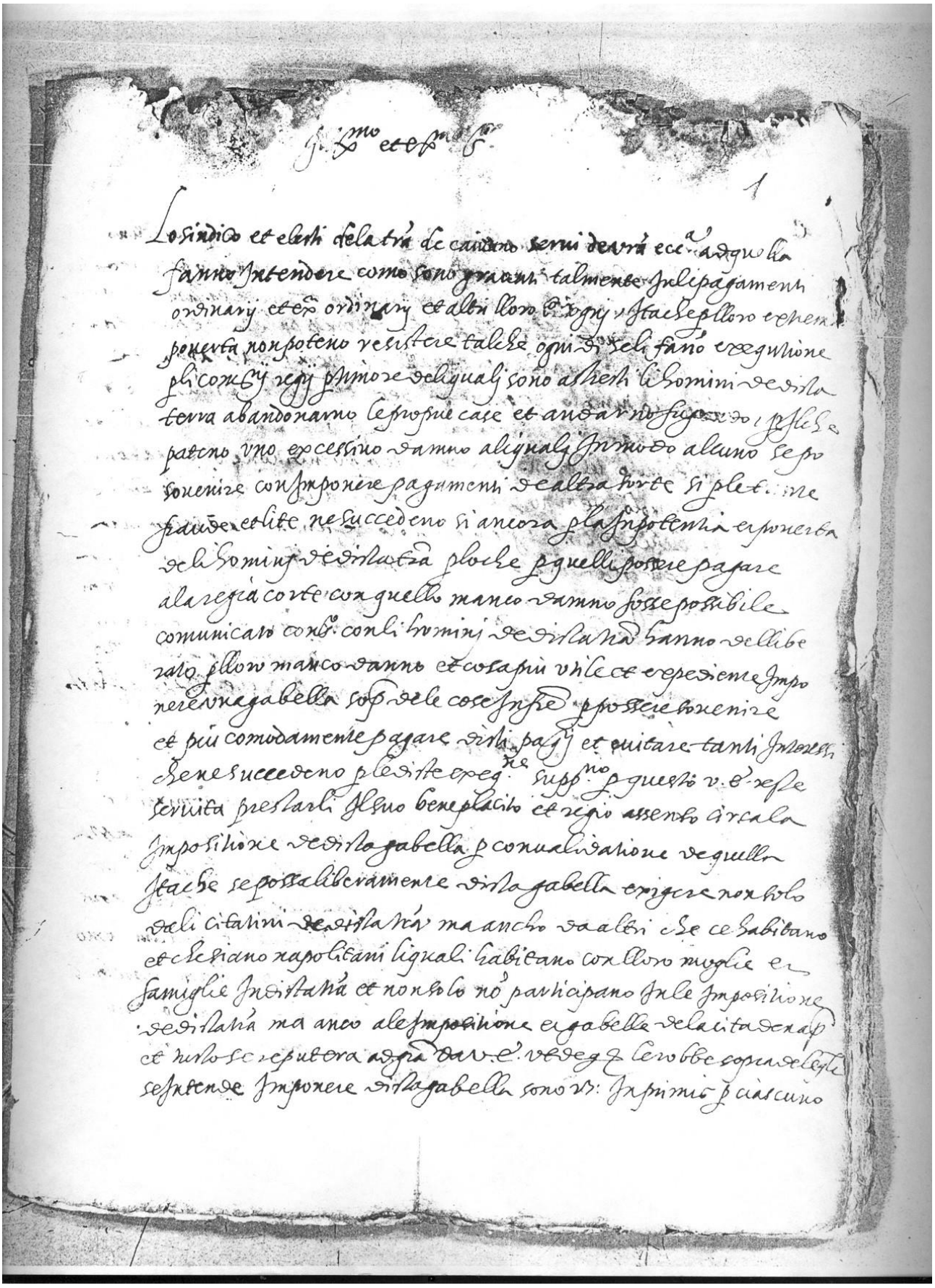
Item chi affitterrà ditta gabella sia tenuto fare emanare li debiti banni come se … acciò ongni uno ne habbia noticia, et non contravvenga ali capituli preditti.	(30) Poi, chi prenderà in appalto la detta gabella sia tenuto a far emanare i dovuti bandi come si *usa* affinché ognuno ne abbia notizia, e non contravvenga ai capitoli predetti.

✠ Signum crucis proprie manj sebastiani de ambrosio deputati dicta capitula confirmantis et scribere nescientis . . . Io …. miccio eletto con*firmo* ut supra mano propria Io ambrosio de sogl . . . . *con*fermo ut supra mano propria Io teresio vallante *confirmo ut* supra mane propria	✠ Segno della croce di propria mano di Sebastiano de Ambrosio, deputato che conferma i detti capitoli ed è scribere nescientis[15] . . ; Io . . . . Miccio eletto con*fermo* come sopra di propria mano; Io Ambrosio de Sogl . . . . . *con*fermo come sopra di propria mano; Io Teresio Vallante *confermo come* sopra di

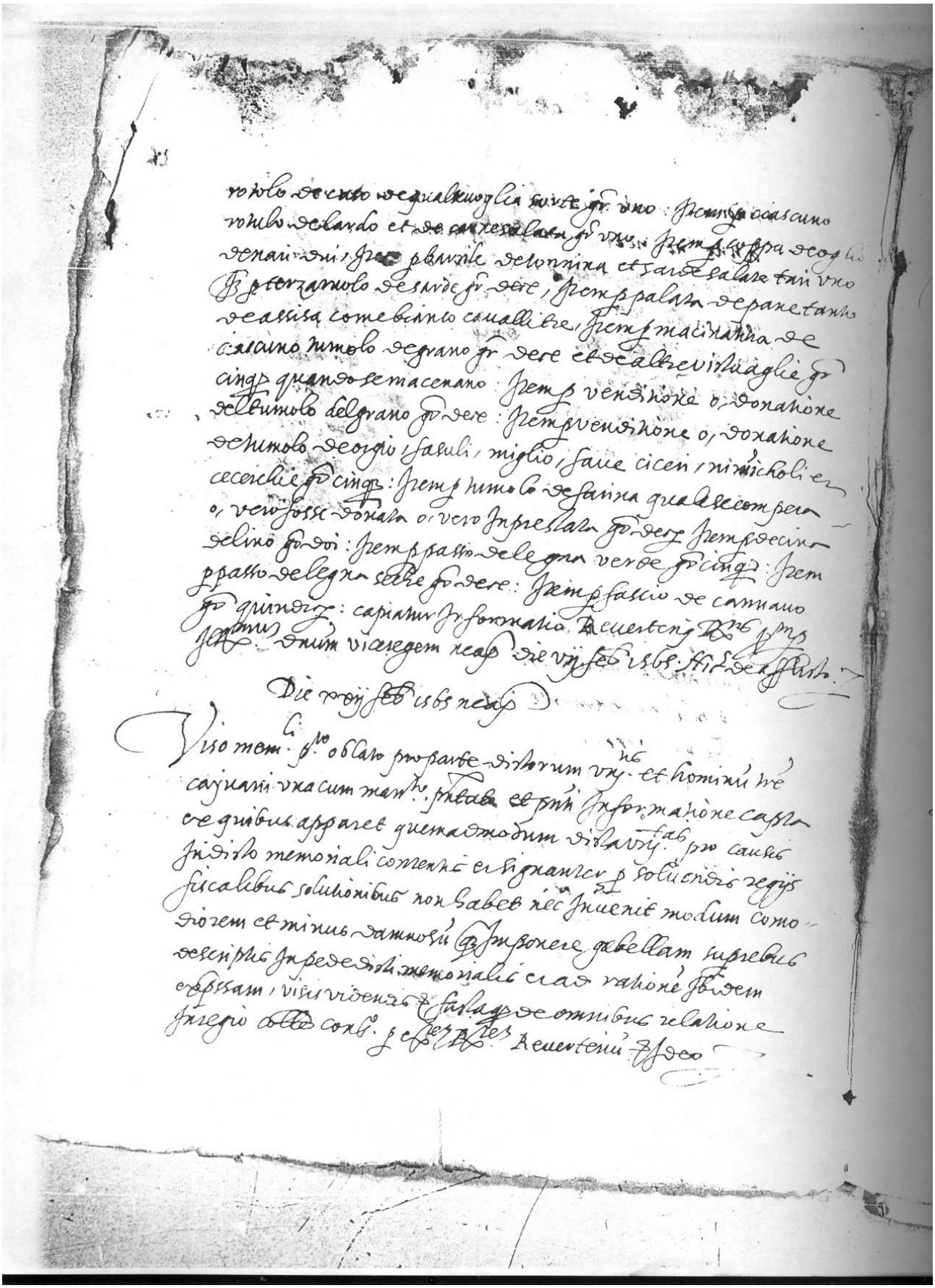
[15] Cioè che non sa scrivere. La dizione originaria, ermetica per l'interessato, è mantenuta proprio per rispettare la voluta cortese non facile comprensione per l'analfabeta.

✠ Singnum crucis *proprie m*anj . . . . Severini unius ex elettis scribere *nescientis* Io palmjero de palmjeris . . . unus ex deputatis confermo ut supra. ✠ Singnum crucis proprie manj …. palmerij unius ex deputatis scribere nescientis Ego petrucius ven . . . . *de*putatorum predicta omnia capitula confirmo et ideo mi . . . . . propria manu. ✠ Lo signo de la groce *de la* mano de santillo di lanno che non sa scrivere et *con*ferma li ditti capitoli ✠ Signum crucis proprie manj . . . . . de angelo deputati scribere ne*scientis* et supradicta capitula conf*ir*m*at* Io notare Domenico de Rosana Sindico de la ditta terra de Cayvano confirmo li supraditti capitula et reformo et corrego dove se dice che la pena se habbia de applicare al catapane et università de ditta terra dico che habbia da essere del sacratissimo corpo de cristo de ditta terra, et circa la pena che tocca al catapane me refero a li capituli de la catapania et cossì dico per me et per li Eletti.	propria mano; ✠ Segno della croce *di propria m*ano di . . . . . Severino uno degli eletti scribere *nescientis*; Io Palmiero de Palmieri . . . uno dei deputati confermo come sopra; ✠ Segno della croce di propria mano di . . . . . Palmerio uno dei deputati scribere nescientis; Io Petrucius Ven . . . *uno* dei *de*putati confermo tutti i predetti capitoli e pertanto *sottoscrivo* di m*ia* propria mano; ✠ Il segno della croce della mano di Santillo di Lanno che non sa scrivere e *con*ferma i detti capitoli; ✠ Segno della croce di propria mano di . . . . de Angelo deputato scribere nescientis che conferma i sopraddetti capitoli; Io notaio Domenico de Rosana Sindaco della detta terra di Caivano confermo i sopraddetti capitoli e riformulo e correggo dove si dice che la pena si debba pagare al catapano ed all'università della detta terra, dico che debba essere del Sacratissimo Corpo di Cristo della detta terra, e circa la pena che tocca al catapano mi riferisco ai capitoli della catapania e così dico per me e per gli Eletti. . . . . .

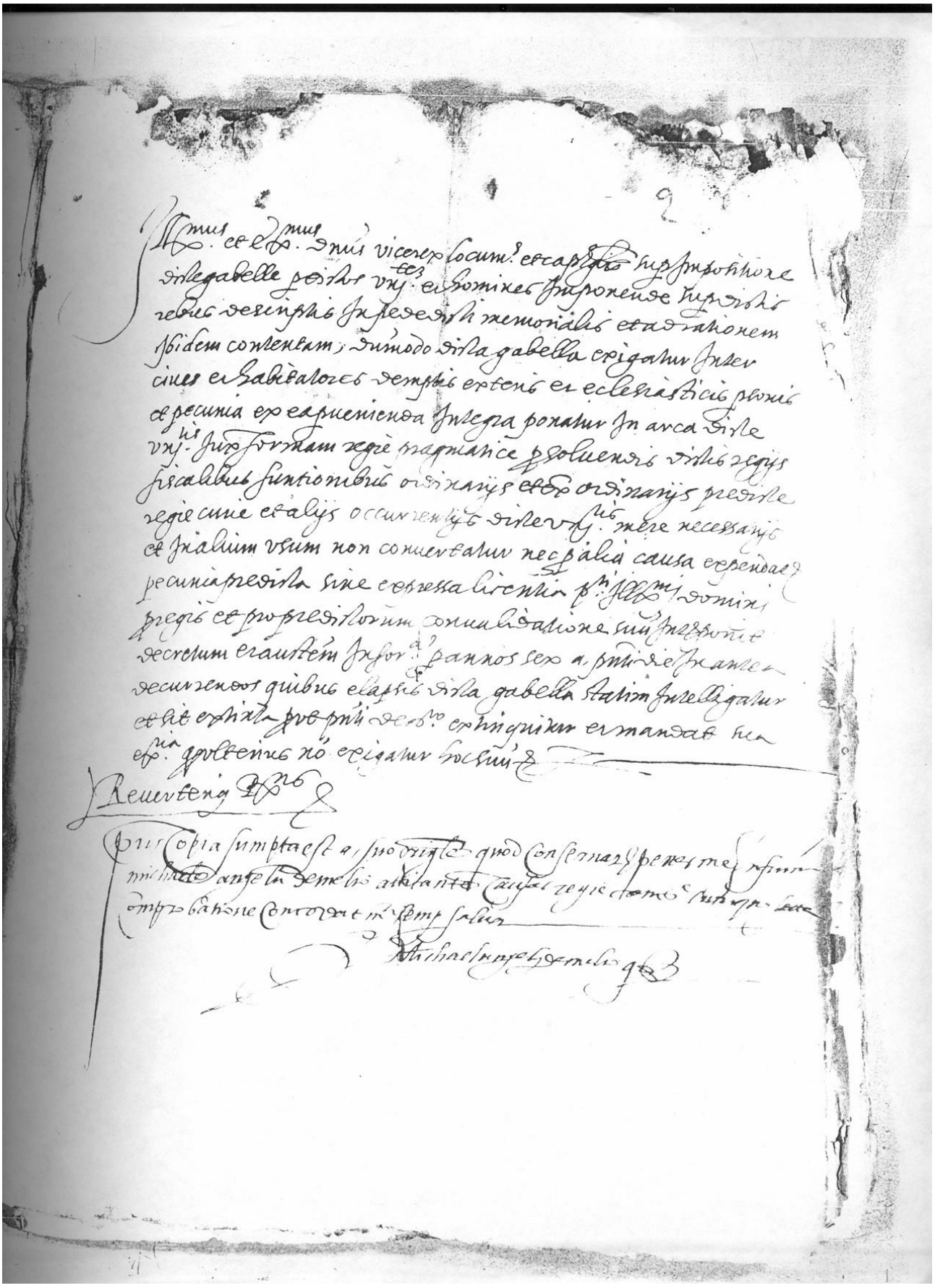
>>>



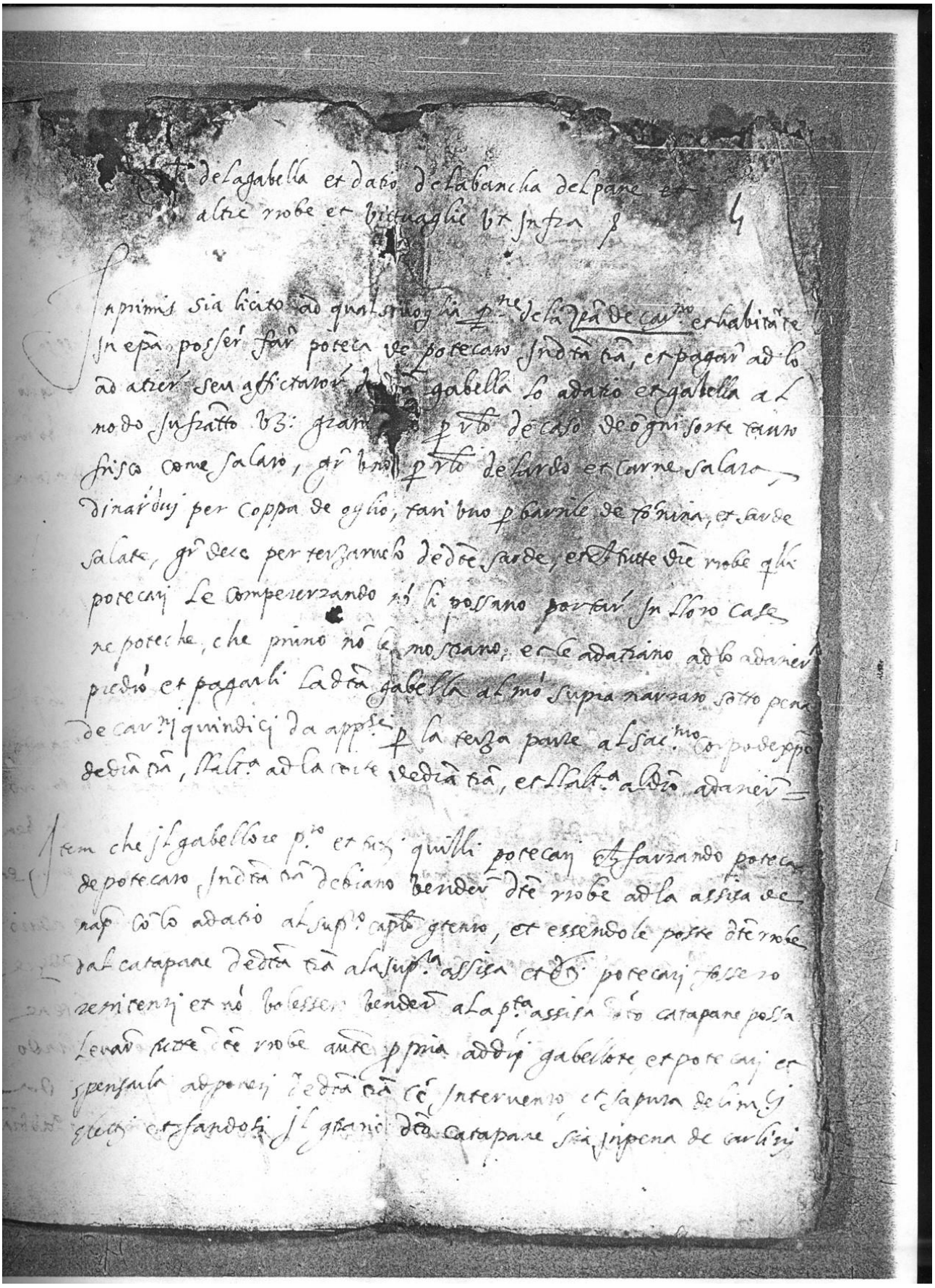
Pagina 1 dei *Capitula*.



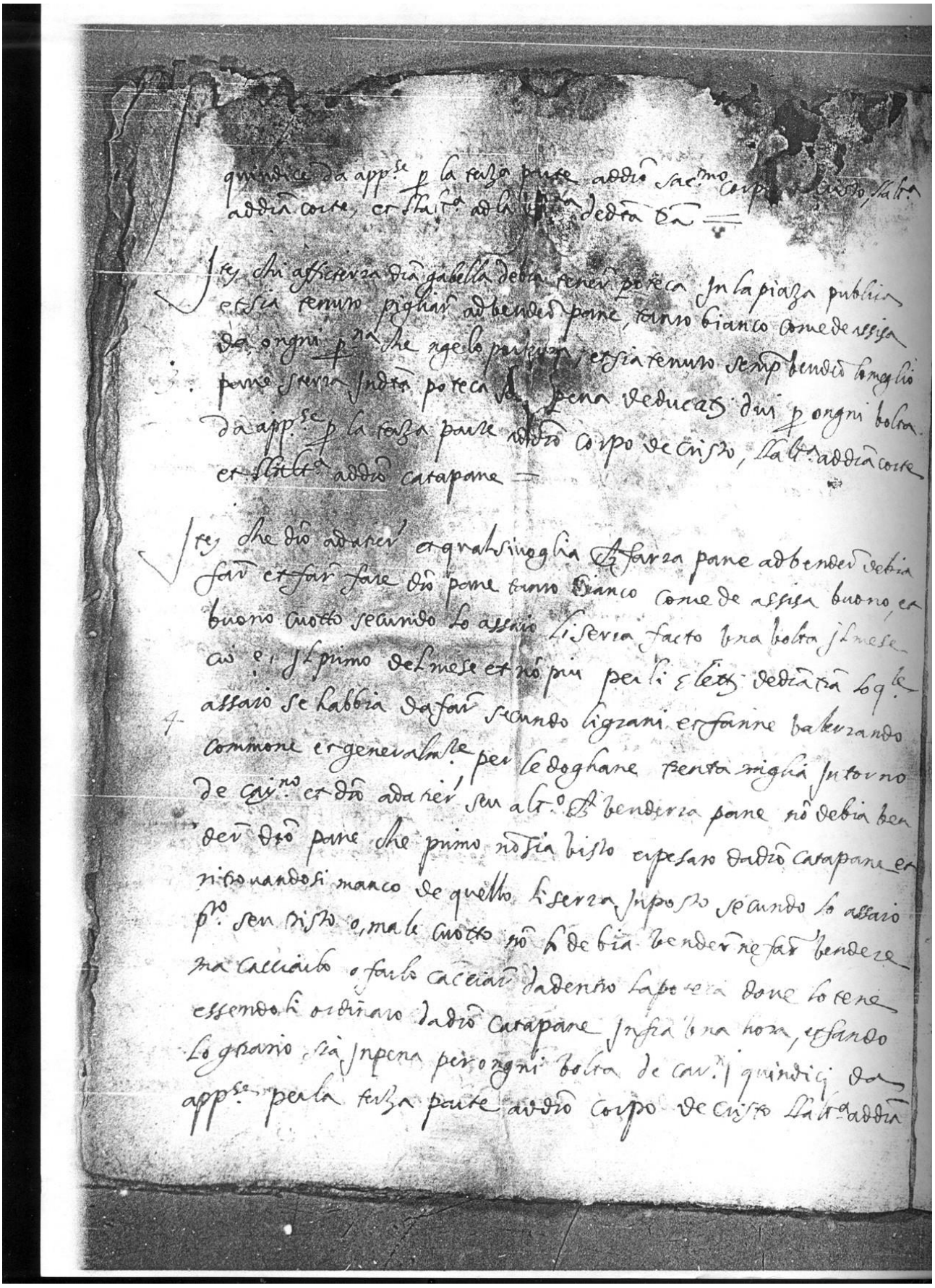
Pagina 2.



Pagina 3.



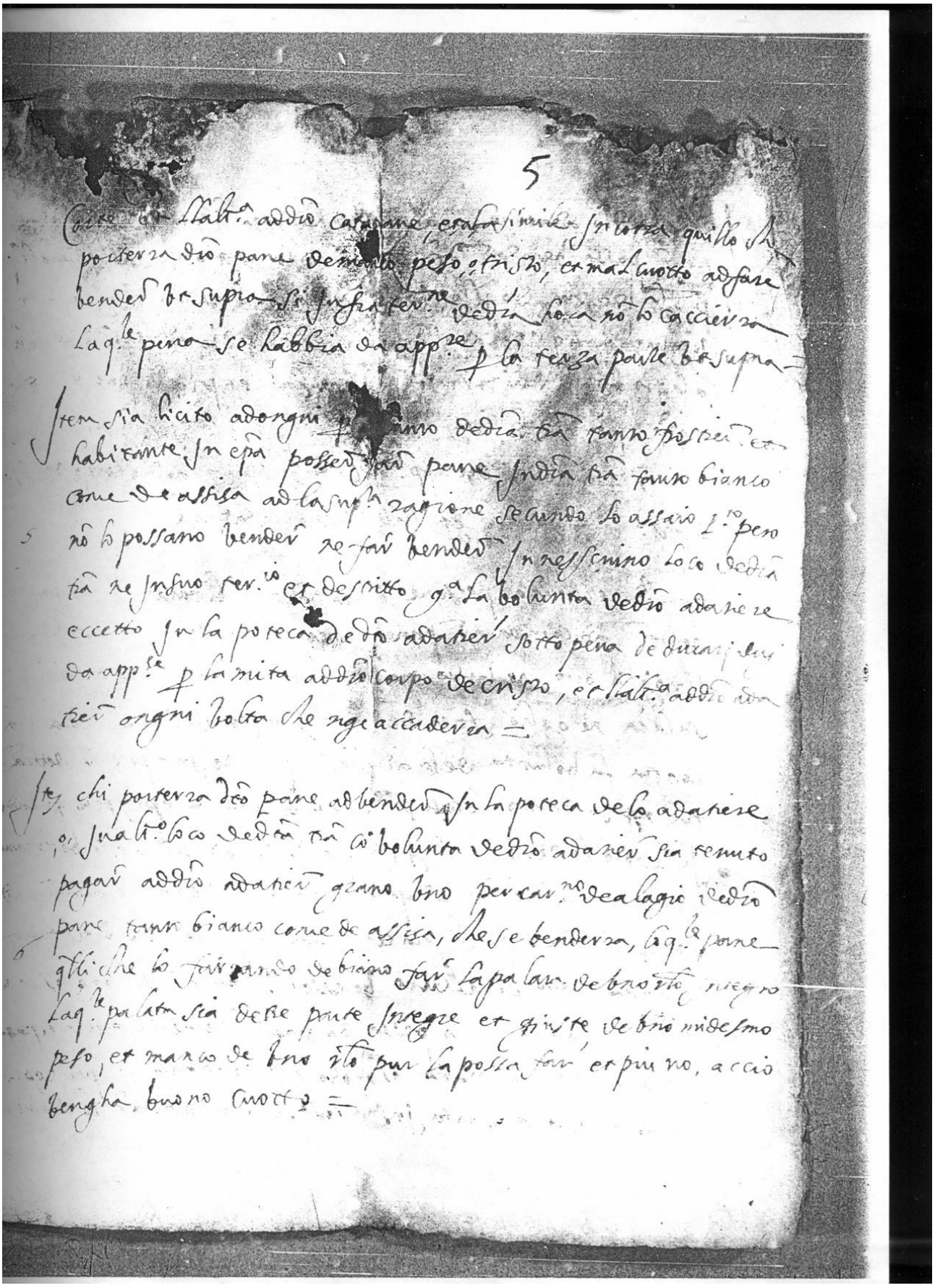
Pagina 4.



quindici da app.se p la terza parte addò sac.mo Corp.o Xsto, Sta.ta addia corte, et Stalla addò dedra dò —

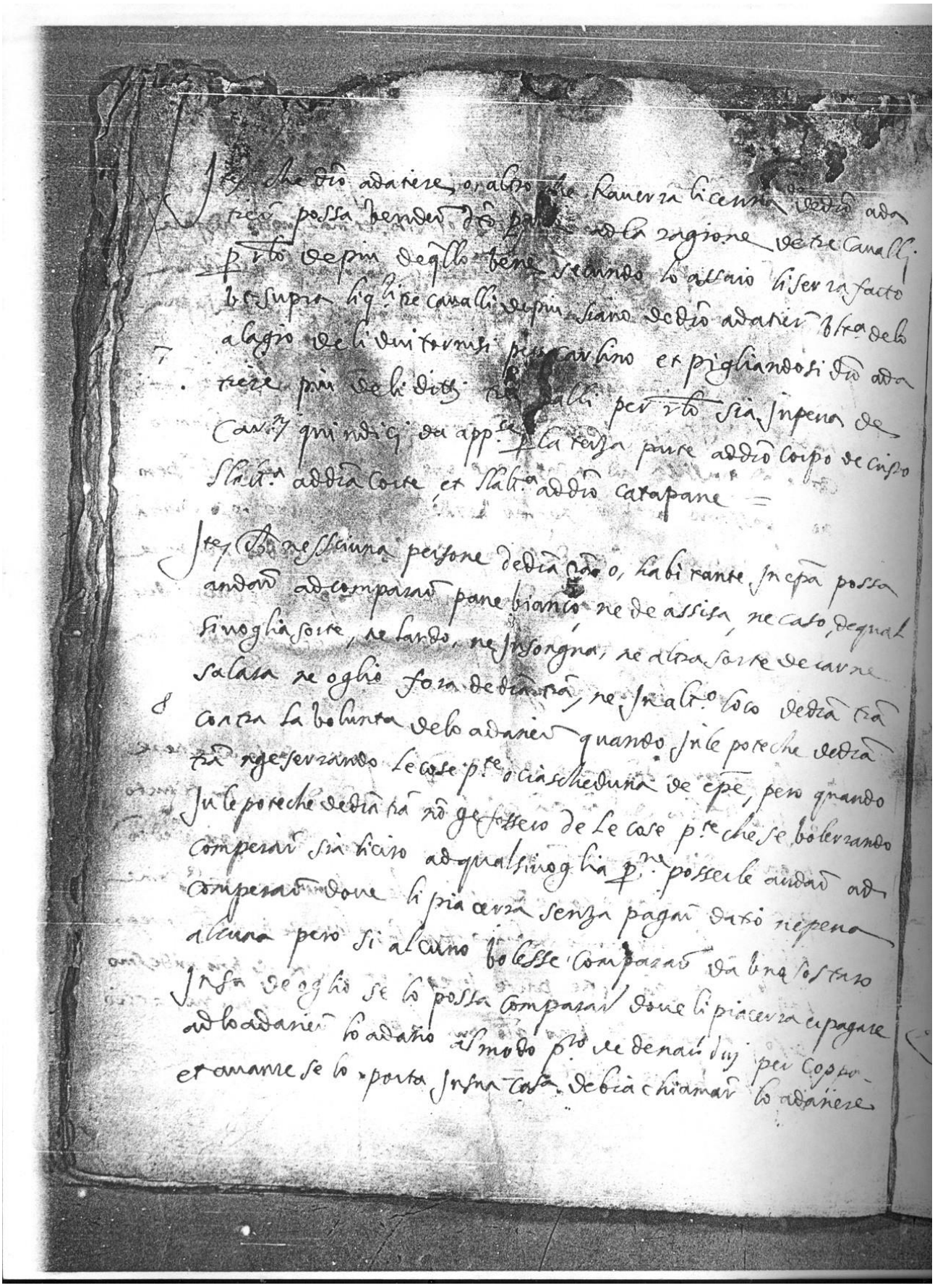
Item, chi affitterà dà gabella debia tenir poteca in la piaza publica et sia tenuto pigliar ad bender pane, tanto bianco come de segla da ongni p.ne che regerà poteca, et sia tenuto sempre bender tanto pane quanto sarà in dà poteca da pena de ducati dui p ongni bolta da app.se p la terza parte addò Corpo de Xsto, Sta.ta addia corte et Stalla addò Carapane —

Item, che dò adarer et gratisinoglia la farza pane ad bender debia far et far fare dò pane tanto bianco come de segla buono, et buono cuotto secundo lo assaio li sarà facto una bolta il mese cio è il primo del mese et nò più per li electi dedatà loq.le assaio se habbia da far secundo ligrani et farine balanzando commune et generalmente per le doghane presta miglia intorno de cas.no et dò adarer sen alt.o di bender pane nò debia ben der dò pane che primo nò sia bisto et pesato addò Carapane et ritrovandosi manco de quello li serà imposto secundo lo assaio p.o sen risto o, male cuotto nò li debia bender nè far bender ma cacciarlo o farlo cacciar dadentro la poteca dove lo tene essendoli ordinato addò Carapane infra una hora, et sando lo grauio, sia in pena per ongni bolta de car.i quindici da app.se per la terza parte addò Corpo de Xsto Sta.ta addia

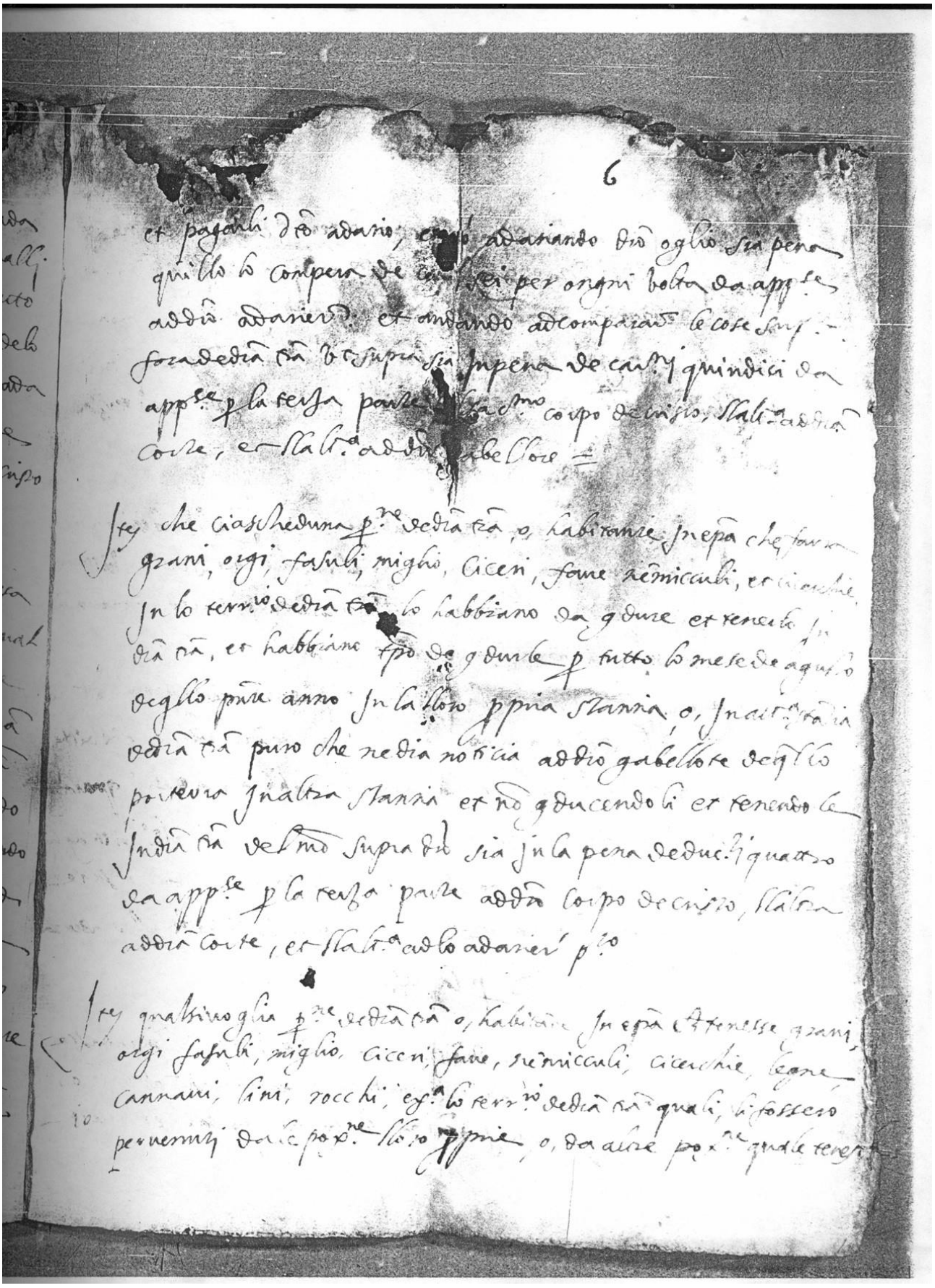


5

Pagina 6.



Pagina 7.

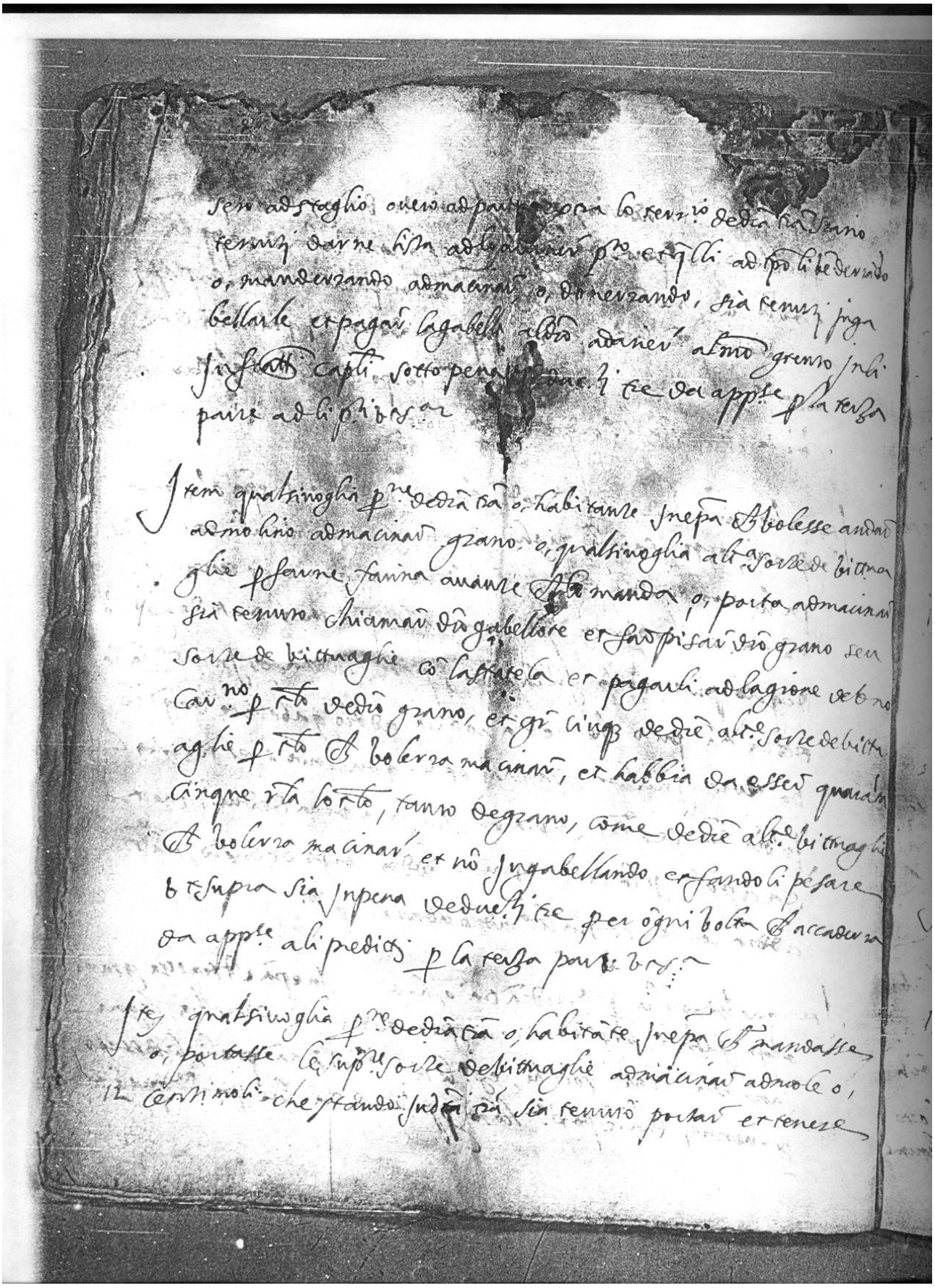


6

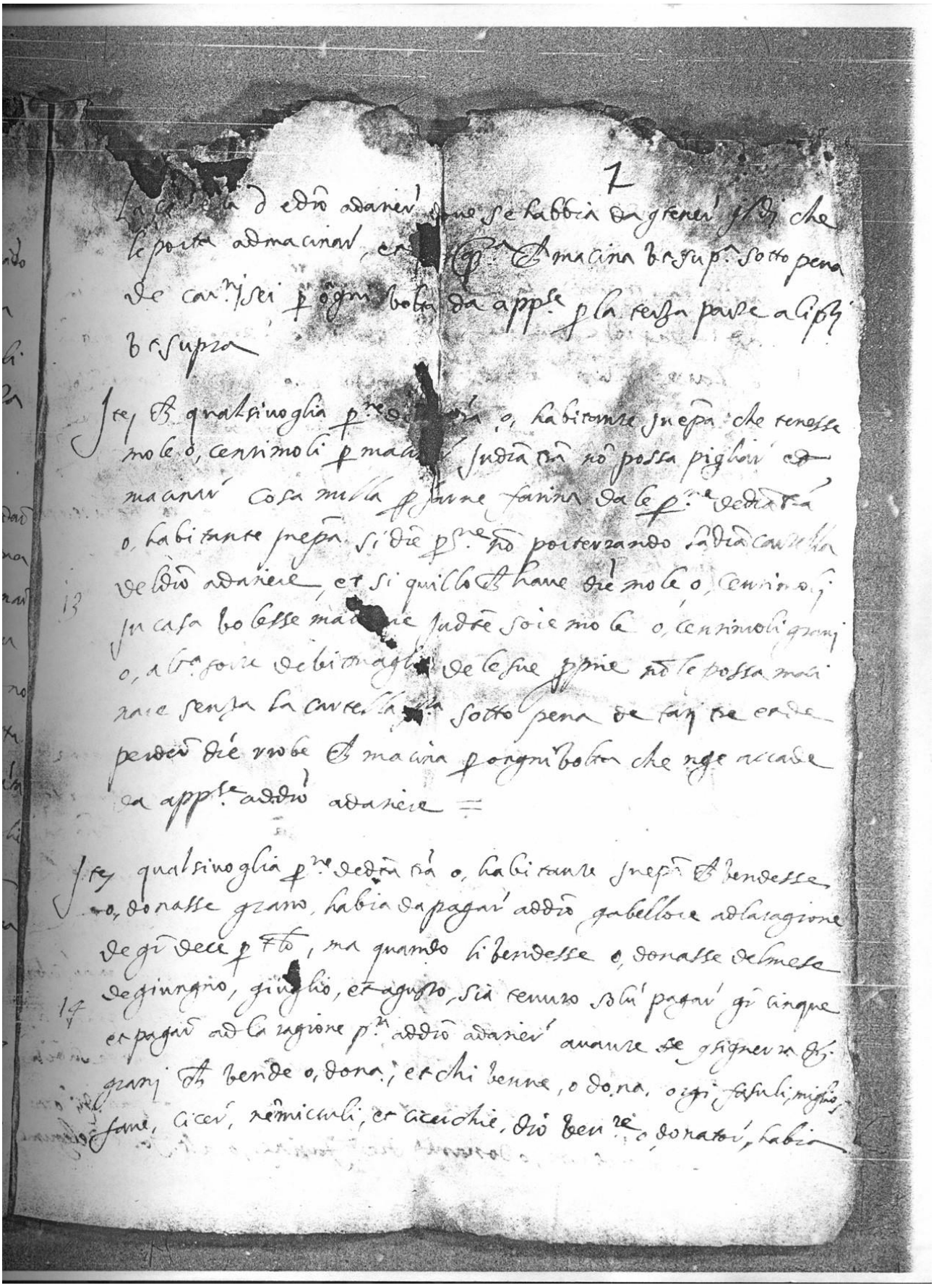
et pagarli d.ò adario, et ad.o adariando d.ò oglio sia pena
quello lo comperà de ca.ni per ogni volta da appl.e
addò adarierà: et andando adcomparare le cose sup.e
forad.ò tà lo sup.o sia in pena de car.ni quindici da
appl.e p la terza parte d.a Ill.ma corpo de cristo, Stat.a addò
corte, et Stat.a ad.o Gabelloto =

Item che ciascheduna p.ne d.ò tà o, habitante in epsa che farà
grani, orgi, fasuli, miglio, ciceri, fave, ricinicali, et cicerchie,
in lo terr.io d.ò tà lo habbiano da g.dare et tenere in
d.ò tà, et habbiano tpo de g.dare p tutto lo mese de agusto
de ogni p.mo anno in la loro p.pria Stantia, o, in altra d.ò
d.ò tà puro che ne dia notitia ad.ò gabelloto de quello
portarà in altra Stantia et no g.ducendo li et tenendo le
in d.ò tà del mo sup.a d.ta sia in la pena de duc.ti quatro
da appl.e p la terza parte addò corpo de cristo, Stat.a
addò corte, et Stat.a ad.o adarier.i p.to

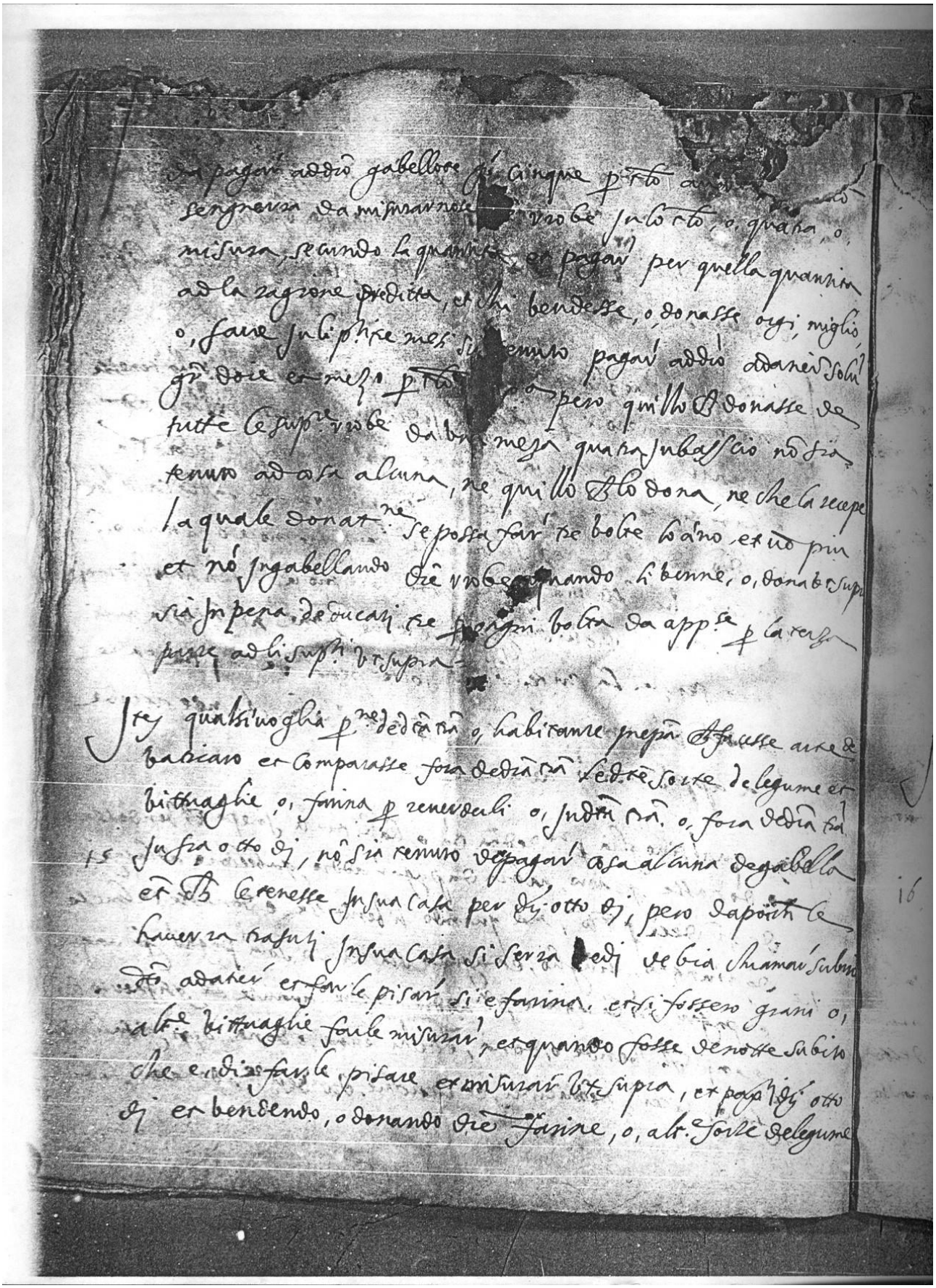
Item quattro o cinque p.ne d.ò tà o, habitante in epsa tenesse grani,
orgi fasuli, miglio, ciceri, fave, ricinicali, cicerchie, lenze,
cannavi, lini, rocchi, ex.a lo terr.io d.ò tà quali, li fossero
pervenuti da le p.ne sop.e lo.o p.pria, o, da altre p.ne g.dare tenere



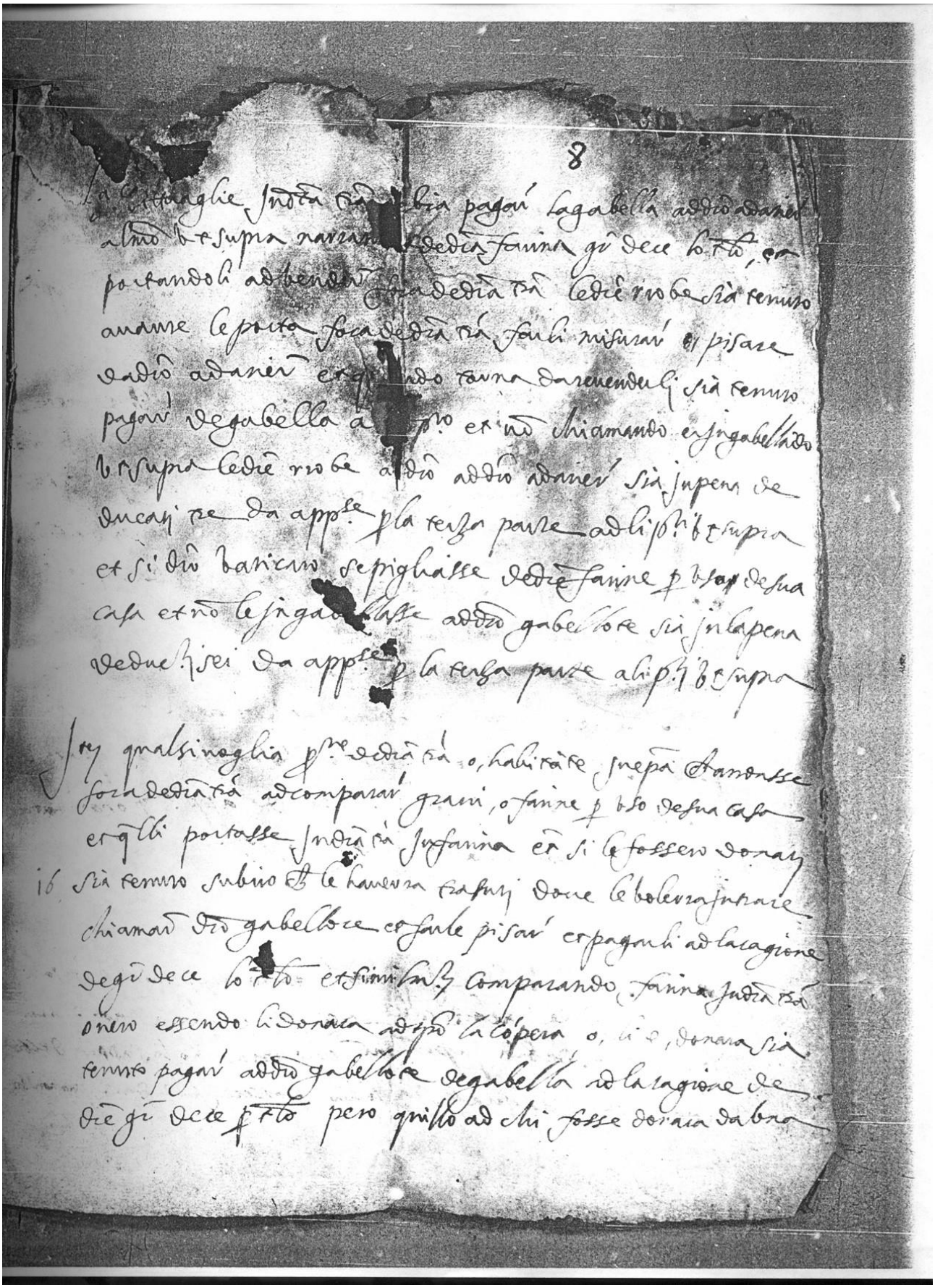
Pagina 9.



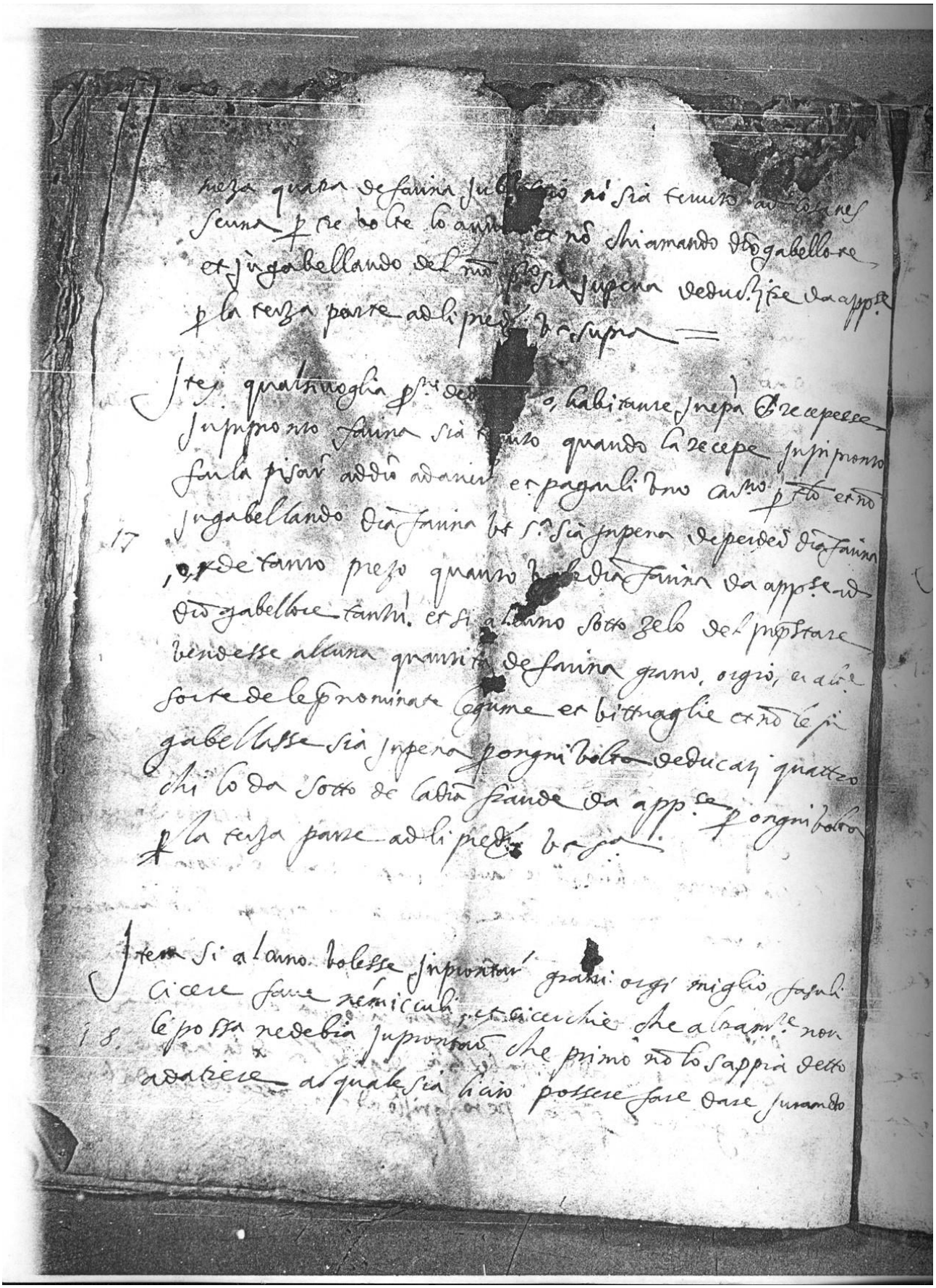
Pagina 10.



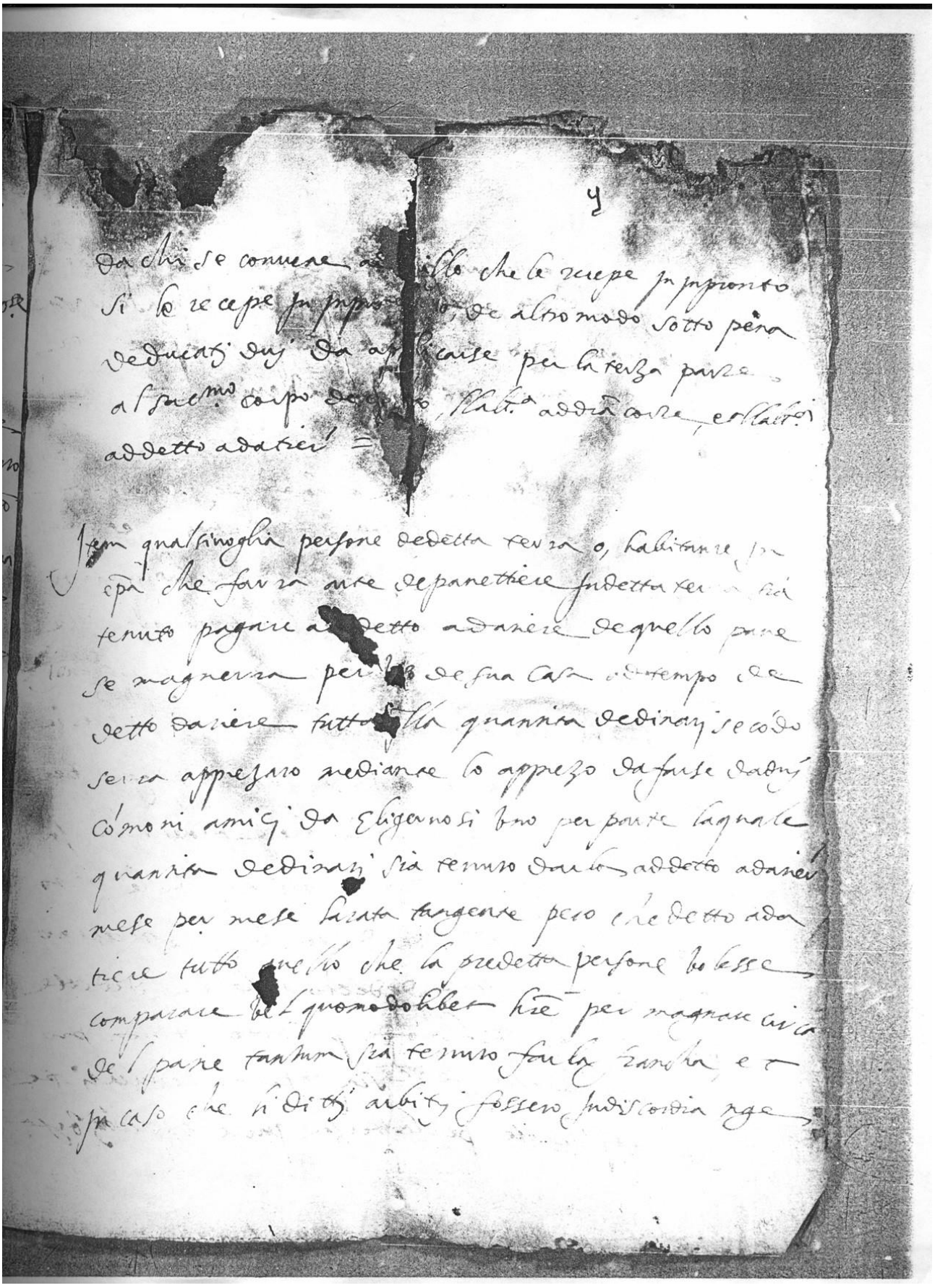
Pagina 11.



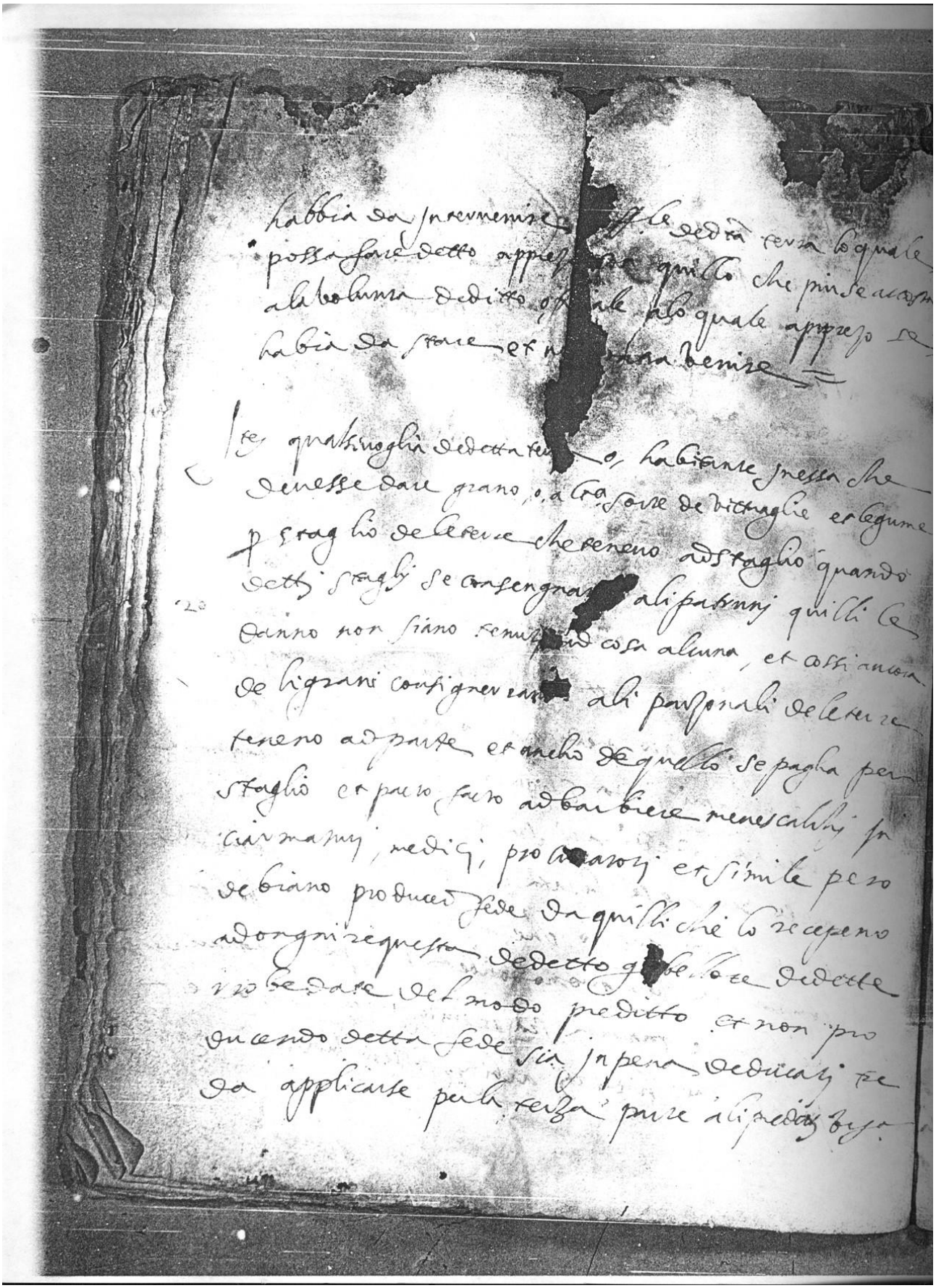
Pagina 12.



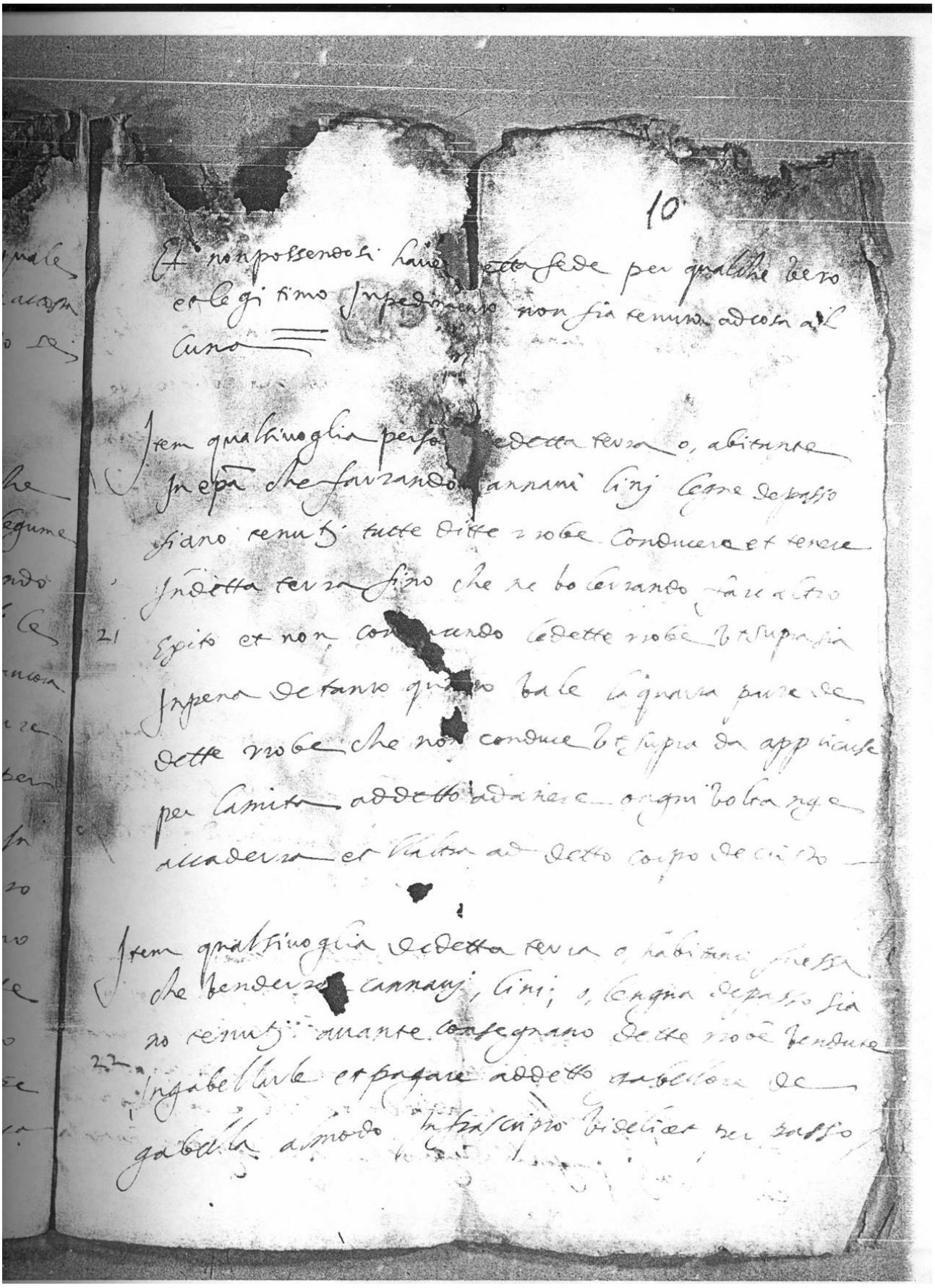
Pagina 13.



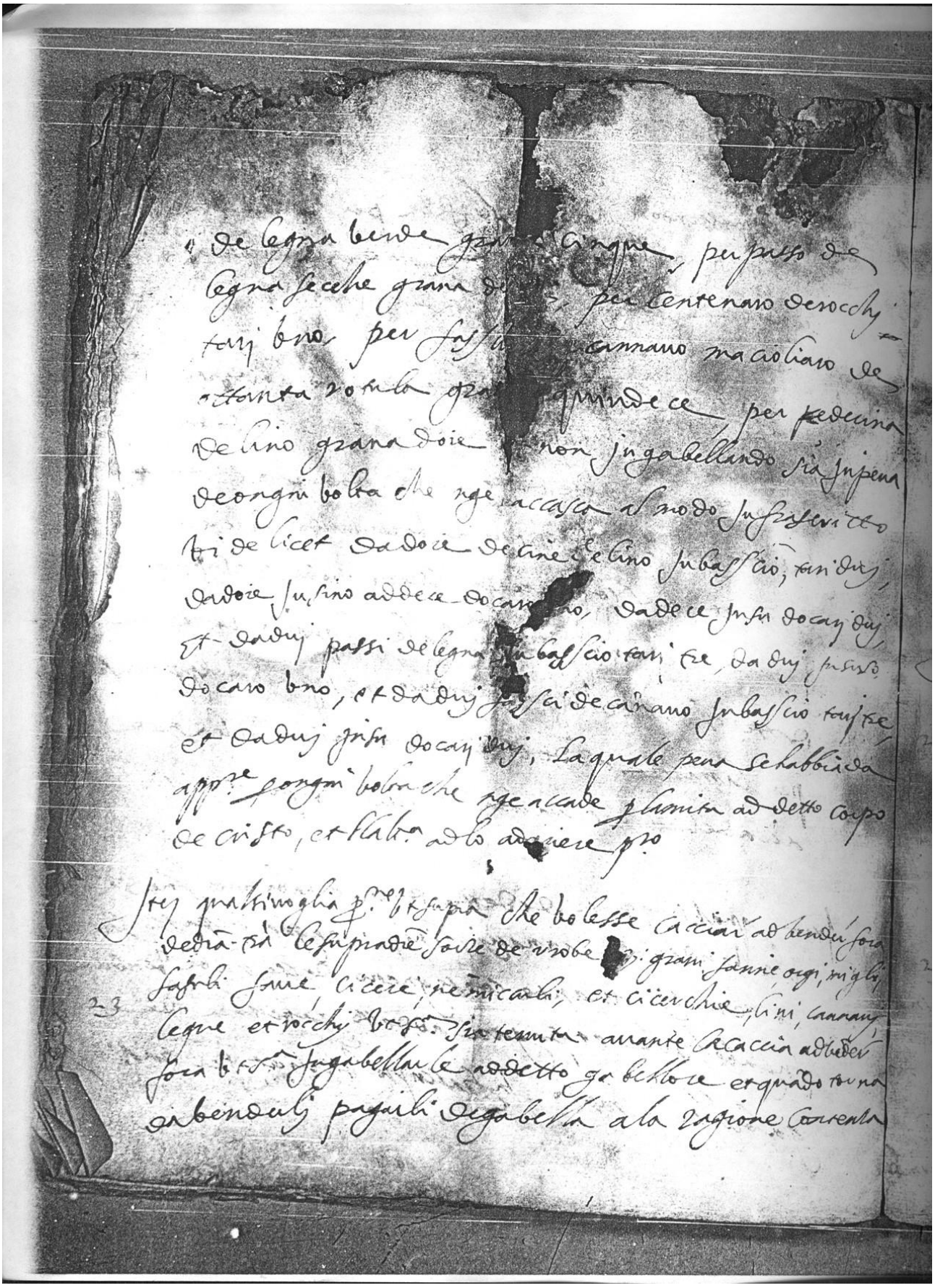
Pagina 14.



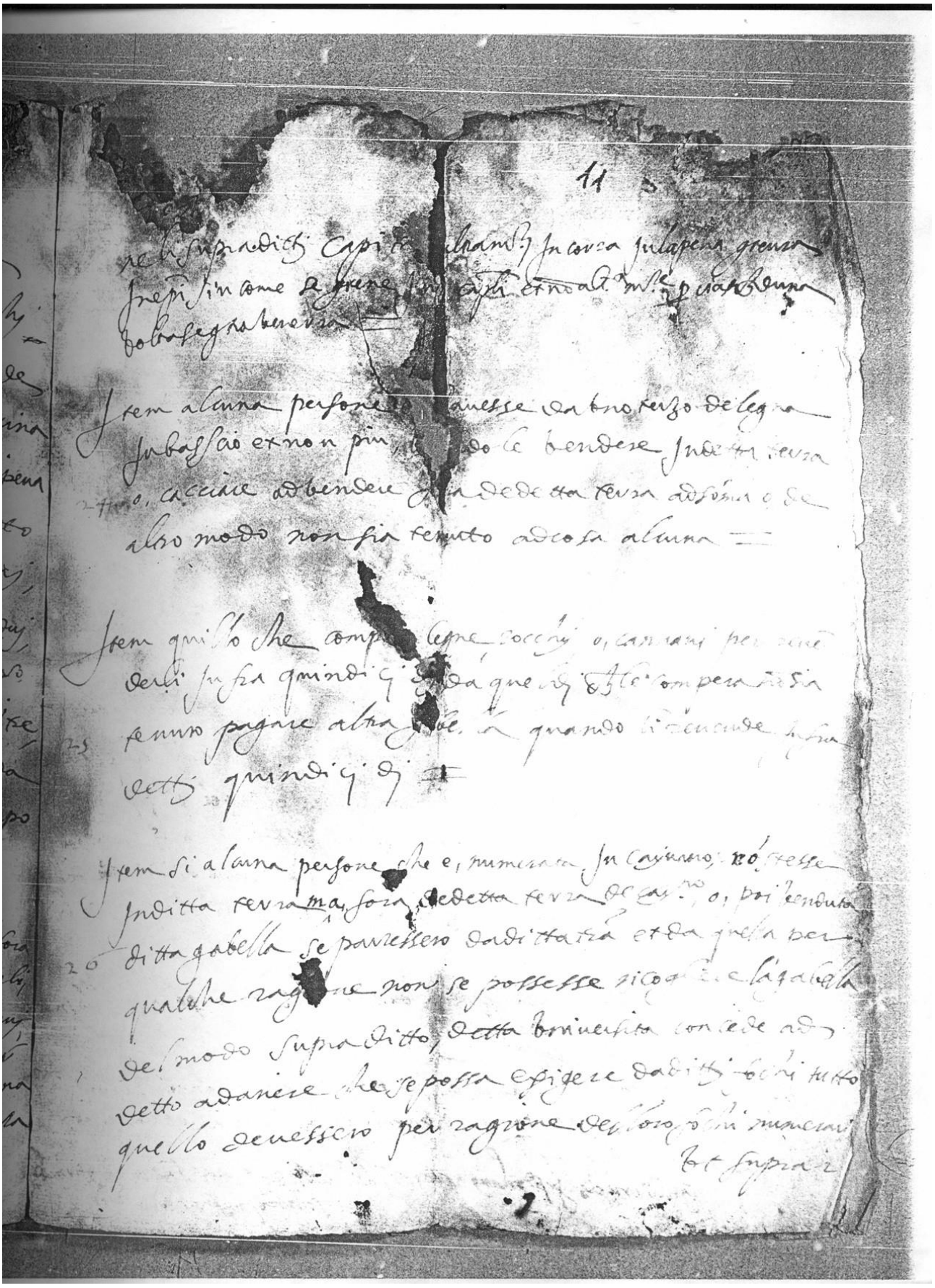
Pagina 15.



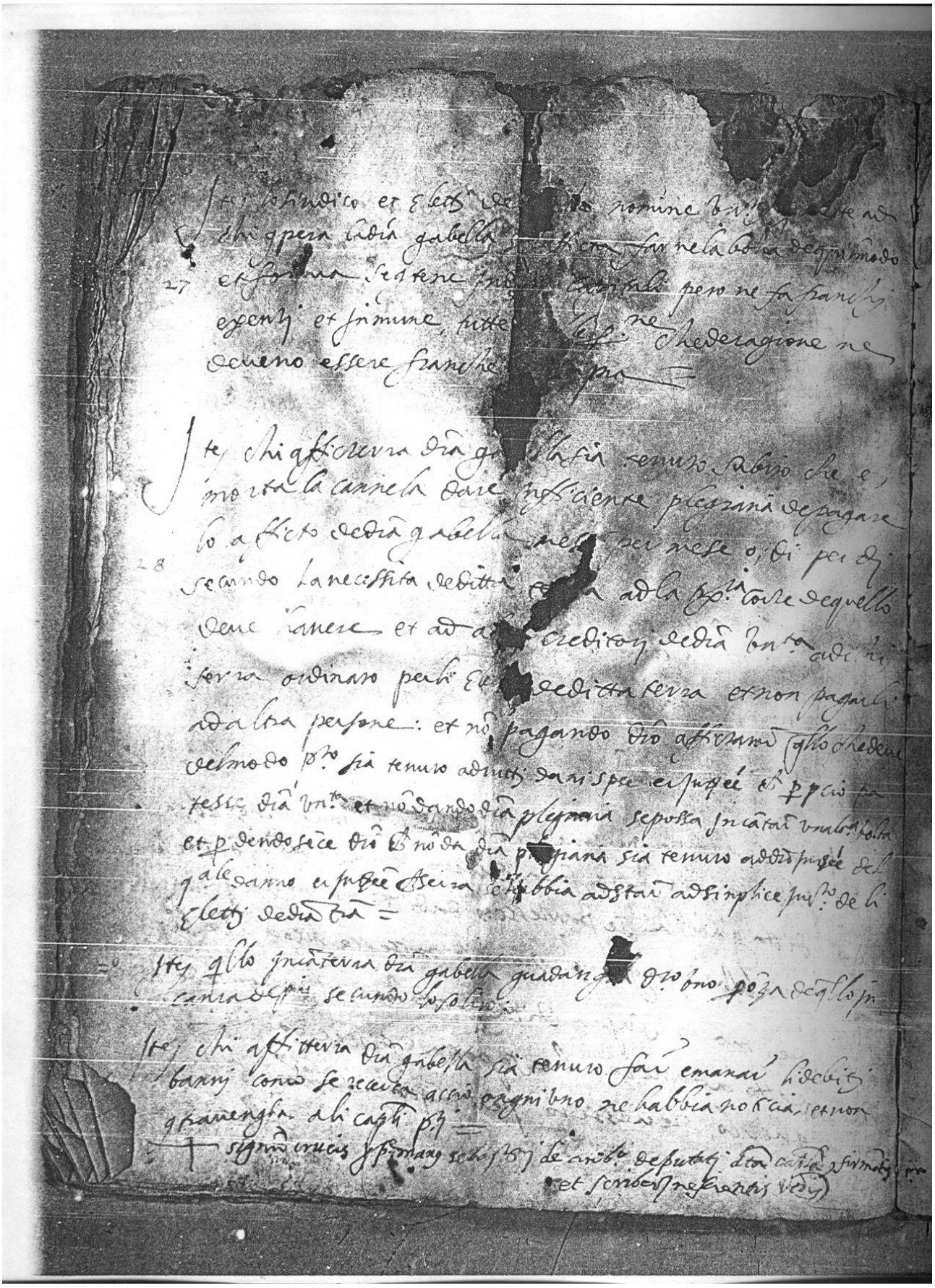
Pagina 16.



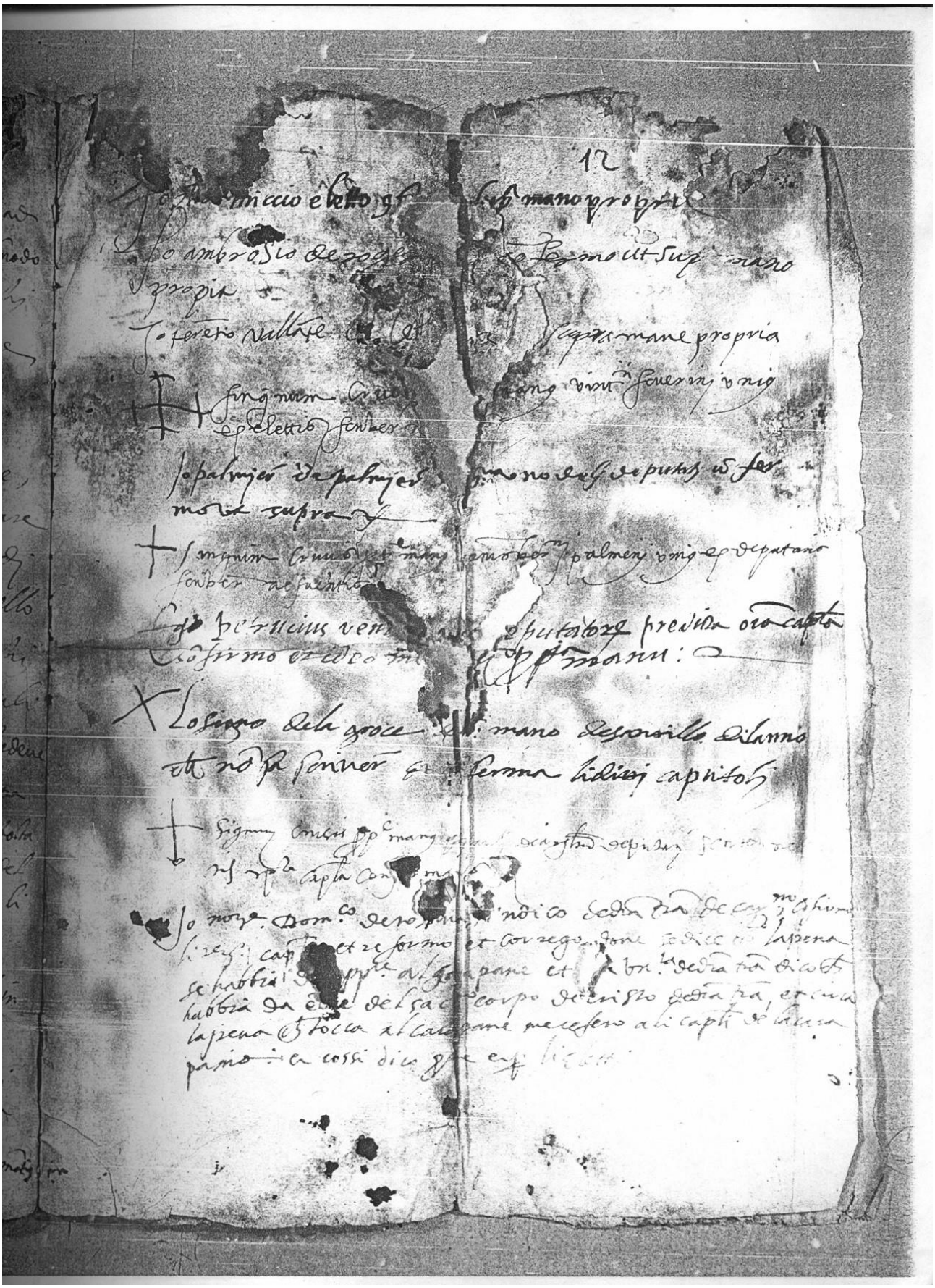
Pagina 17.



Pagina 18.



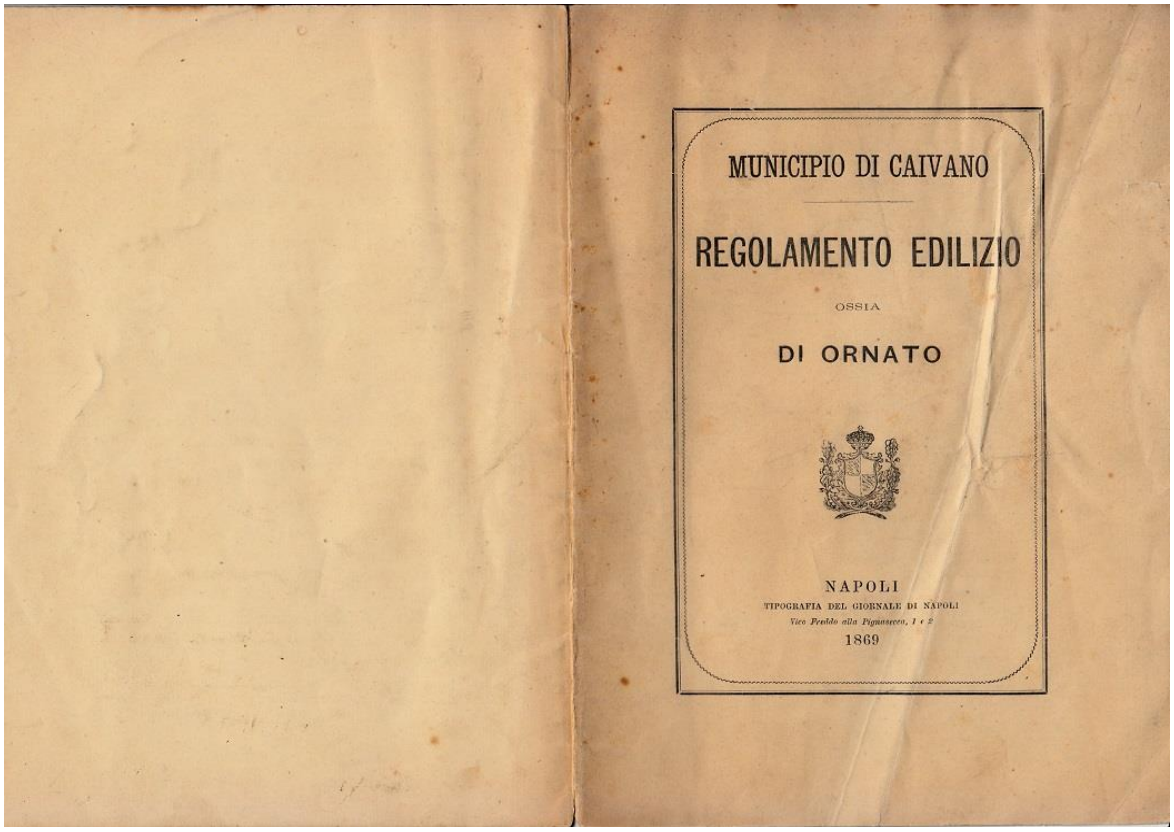
Pagina 19.



Pagina 20.

Regolamento Edilizio ossia di Ornato del municipio di Caivano (1869)

Fornito da Ludovico Migliaccio, già facente parte della libreria di suo nonno Avv. Luigi Pepe



MUNICIPIO DI CAIVANO

REGOLAMENTO EDILIZIO

OSSIA

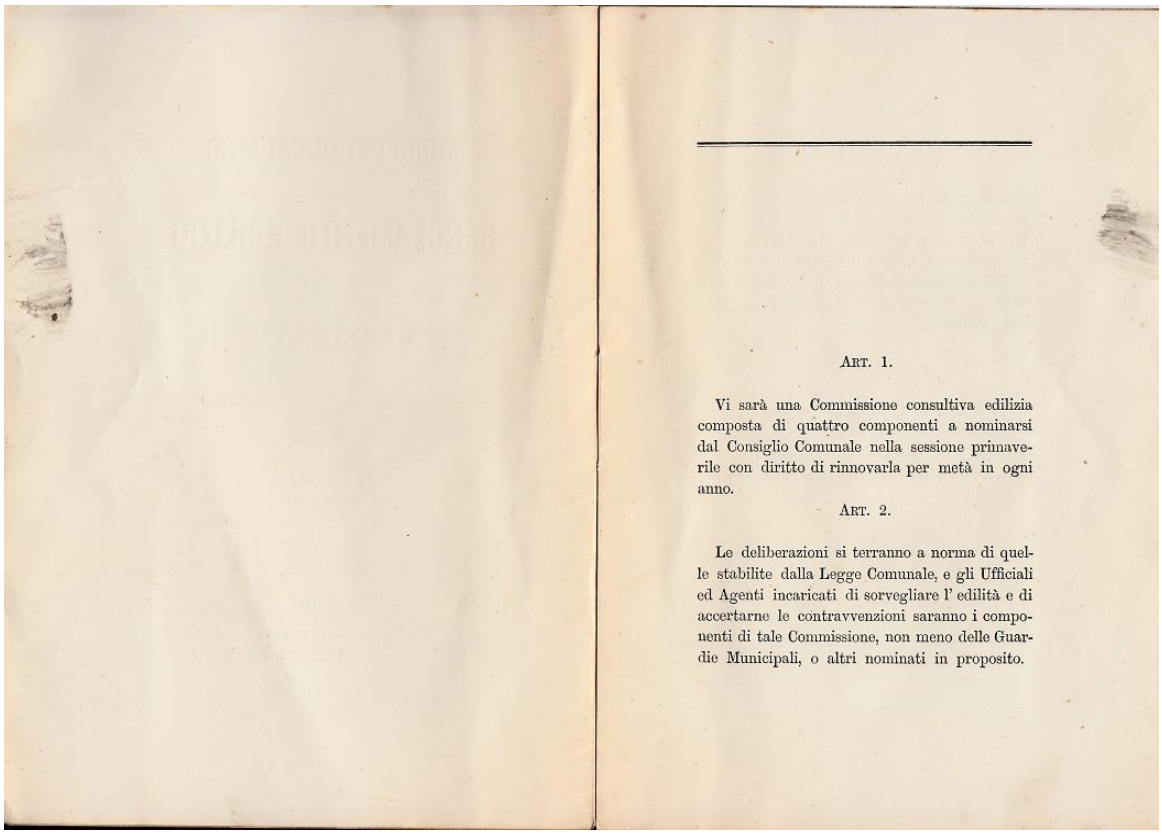
DI ORNATO

NAPOLI

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1869



ART. 1.

Vi sarà una Commissione consultiva edilizia composta di quattro componenti a nominarsi dal Consiglio Comunale nella sessione primaverile con diritto di rinnovarla per metà in ogni anno.

ART. 2.

Le deliberazioni si terranno a norma di quelle stabilite dalla Legge Comunale, e gli Ufficiali ed Agenti incaricati di sorvegliare l' edilità e di accertarne le contravvenzioni saranno i componenti di tale Commissione, non meno delle Guardie Municipali, o altri nominati in proposito.

ART. 3.

Chiunque voglia intraprendere costruzioni, riparazioni o innalzamenti di muri sulle pubbliche vie, deve presentare al Municipio in doppio esemplare il disegno lineare dell' opera da eseguirsi e l'intero prospetto, colla distinzione della parte de innovarsi, e di quella da restare nel pristino stato.

ART. 4.

La Giunta Municipale, valendosi dell' avviso dell' architetto Comunale senza ritardo, e senza veruna spesa al proprietario, esaminerà la solidità, la regolarità, la decenza e la convenienza dell' edificio.

ART. 5.

Volendosi costruire un edifizio, o riparando i muri che costeggeranno le pubbliche strade, dovranno portare la stessa linea degli altri edifizii, che sono lungo le strade stesse.

ART. 6.

I tavoloni dei balconi non possono eccedere lo sporto di metro 0.54, debbono essere situati a tutta regola d'arte; ove poi si vogliano mettere di maggiore sporto, debbono essere sostenuti da mensole, o colonne.

ART. 7.

Le così dette pennate o tettoje sporgenti sulle pubbliche strade non sono permesse; come non sono permessi i canali dei terrazzi, o lastrici, che fanno fluire le piovane sulle pubbliche strade.

I canali esistenti nella ricostruzione dei detti terrazzi dovranno abolirsi, e costruirsi a regola d'arte rasente il muro.

ART. 8.

Tutt' i terrazzi e lastrici solari degli edifizii debbono essere muniti di parapetto di altezza non minore di metro uno, e dal lato della strada muniti di davanzali di pezzi di lastrici scorniciati nel fronte.

ART. 9.

È vietato abbellire, imbiancare o riparare parzialmente l'esterno di un fabbricato, ma è d' uopo che il restauro o l' abbellimento si estenda a tutta la facciata.

ART. 10.

Nel farsi le facciate degli edifizii, i vani che si aprono agli estremi debbono essere almeno alla distanza non minore di metri due dal confine del vicino.

ART. 11.

Le facciate esterne degli edifizii dovranno dipingersi a colori chiari. È vietato nelle medesime la dipintura delle croci ed altre immagini; e per le croci ed immagini esistenti, dovendosi rifare le facciate, dovranno abolirsi.

ART. 12.

I canali da fumo debbono avere le bocche di emissione all'altezza almeno di un metro sopra i tetti, ed alla distanza di tre metri almeno dalle finestre delle vicine abitazioni.

ART. 13.

I canali da fumo, o lanterne dei camini dovranno essere all'altezza non minore di un metro, a far capo dal lastrico o tetto, che covre l' abitazione. Gli esistenti, dovendosi rifare, dovranno essere portati all' altezza prescritta.

ART. 14.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento vi saranno le pene di polizia, osservandosi il disposto dell' art. 146 e seguenti della Legge Comunale.

ART. 15.

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione definitiva.

Deliberato dal Consiglio in seduta 21 aprile 1868.

Caivano aprile 1868.

Il Sindaco — G. CAFARO

Il Segr. — L. CARBONE

Approvato dalla Deputazione Provinciale, come da comunicazione ricevuta dal sig. Sotto-Prefetto del Circondario con nota 21 aprile 1869, N.° 1269.

Come la relazione del messo Comunale Gabriele Iovino, certifica l'infrascritto Segretario che il presente Regolamento edilizio è stato pubblicato per un mese, cioè dal 24 aprile al 24 maggio 1869, senza esservisi prodotte opposizioni.

Caivano li 25 maggio 1869.

L. Carbone — *Segretario*

Cerimonia di Inaugurazione dell'Asilo "Principessa Margerita" (1869)

Ludovico Migliaccio

Nella cerimonia di inaugurazione dell'Asilo "Principessa Margherita" avvenuta il 17 ottobre 1869, assumono fondamentale importanza il Prefetto della Provincia di Napoli, Marchese di Rudinì e il Regio Delegato Raffaele De Cesare, Commissario Straordinario all'Amministrazione del Comune di Caivano, il primo che ha voluto essere presente alla festa e l'altro per aver fortemente voluto l'asilo.
Ecco le parole di ringraziamento del Prefetto di Napoli per l'accoglienza ricevuta a Caivano:

II giorno seguente il Marchese di Rudinì mandò al R. Delegato la seguente lettera:

Napoli, 18 ottobre 1869

Caro de Cesare,

Io debbo a voi ed ai buoni cittadini di Caivano una parola di ringraziamento per la cortese e benevola accoglienza che mi fu fatta ieri. E debbo sopratutto molta riconoscenza all' egregio Buonfiglio che fu meço generoso della più squisita ospitalità.

E a voi, che vi cooperate tanto a migliorare le cose di Caivano, mando una stretta di mano, affettuosa ed amichevole.

Sempre vostro

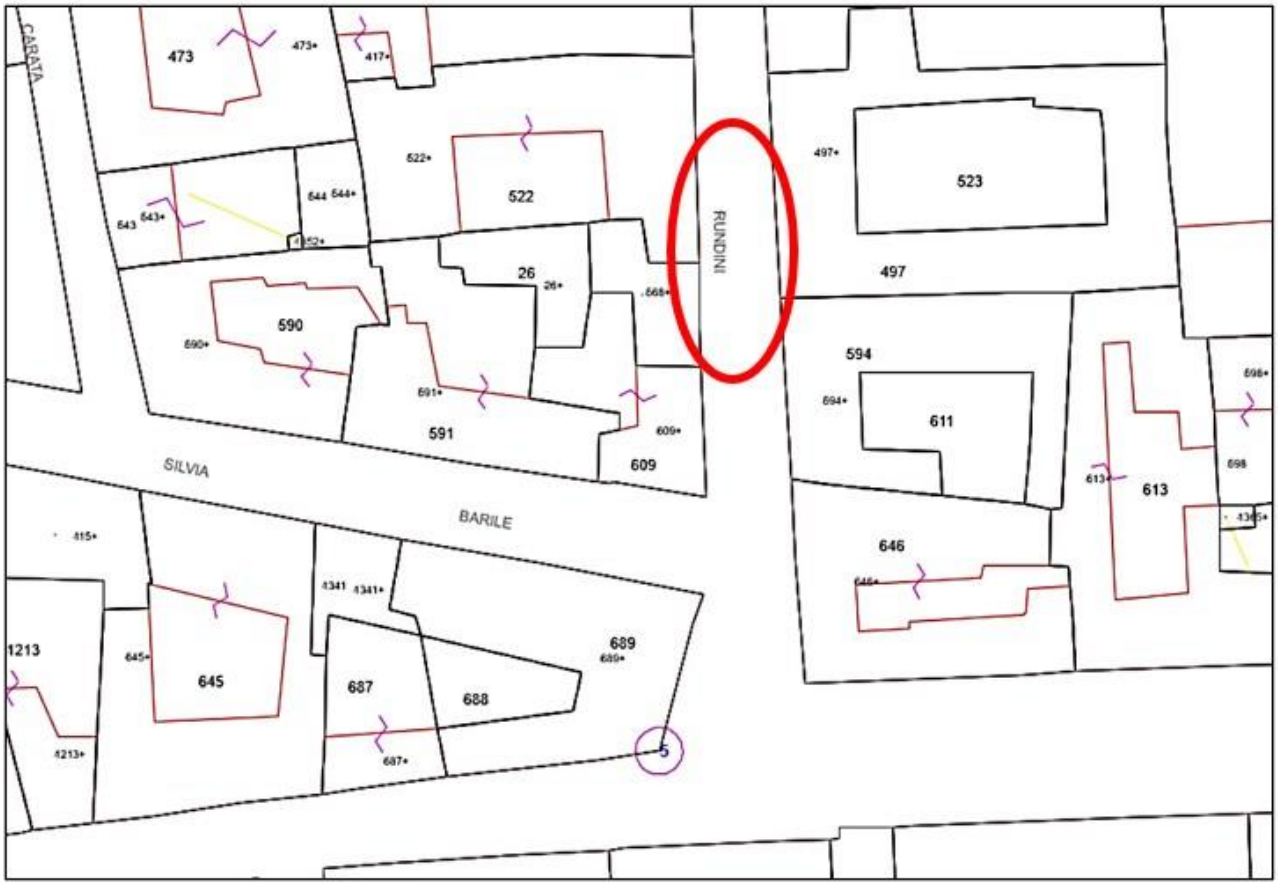
RUDINÌ

Nel 1871 il Comune di Caivano approvò la denominazione delle nuove strade e una di queste (attuale via Roma) fu denominata via Rudinì in onore del Prefetto che aveva presenziato all'inaugurazione dell'asilo.

37. VIA RUDINÌ — *Olim Annunziata, S. Gennarello e Mercato.*

Questo nome fu messo in omaggio di questo Patrizio Siciliano, che tanto si distinse nella rivoluzione di Palermo nel 1865, pel suo coraggio e fermezza d'animo, e che si compiacque di onorare, essendo Prefetto di Napoli, l'inaugurazione dell'Asilo Infantile Principessa Margherita che ebbe luogo nel 17 ottobre 1869 [3].

Da: "Nozioni Storico-Politiche-Topografiche delle nuove denominazioni delle strade del Comune di Caivano", Napoli 1872.



Nelle planimetrie catastali l’attuale via Roma, già via Buonfiglio, viene ancora indicata come Rudinì.

Antonio Starabba di Rudinì



Antonio Starabba di Rudinì in una fotografia d'epoca

Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia	
Durata mandato	6 febbraio 1891 – 15 maggio 1892
Monarca	Umberto I
Predecessore	Francesco Crispi
Successore	Giovanni Giolitti
Durata mandato	10 marzo 1896 – 29 giugno 1898
Monarca	Umberto I
Predecessore	Francesco Crispi
Successore	Luigi Pelloux
Deputato del Regno d'Italia	
Legislature	X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII
Dati generali	
Suffisso onorifico	Marchese di Rudinì
Partito politico	Destra storica
Università	Università degli Studi di Palermo
Professione	Politico

Da Wikipedia:

Antonio Starabba, marchese di Rudinì, noto come di Rudinì o Rudinì (Palermo, 6 aprile 1839 – Roma, 7 agosto 1908), è stato un nobile, politico, prefetto e patriota italiano.
Fu più volte ministro e fu presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 6 febbraio 1891 al 15 maggio 1892 e dal 10 marzo 1896 al 29 giugno 1898.

Raffaele de Cesare	
	
Deputato del Regno d'Italia	
Legislature	XX, XXI
Gruppo parlamentare	Destra
Senatore del Regno d'Italia	
Legislature	dalla XXIII (nomina 26 gennaio 1910)
Gruppo parlamentare	Destra
Dati generali	
Partito politico	Destra storica
Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza
Professione	Giornalista

Da Wikipedia:

Raffaele de Cesare (Spinazzola, 11 novembre 1845 - Roma, 29 novembre 1918) è stato uno storico, giornalista e politico italiano.

Si ricorda inoltre che, fra l'altro, è l'autore del celebre La fine di un Regno (1895) che è una descrizione attenta e minuziosa della vita politica, culturale, economica degli anni immediatamente prima del crollo del Regno delle Due Sicilie. In tale libro Caivano è menzionato più volte.

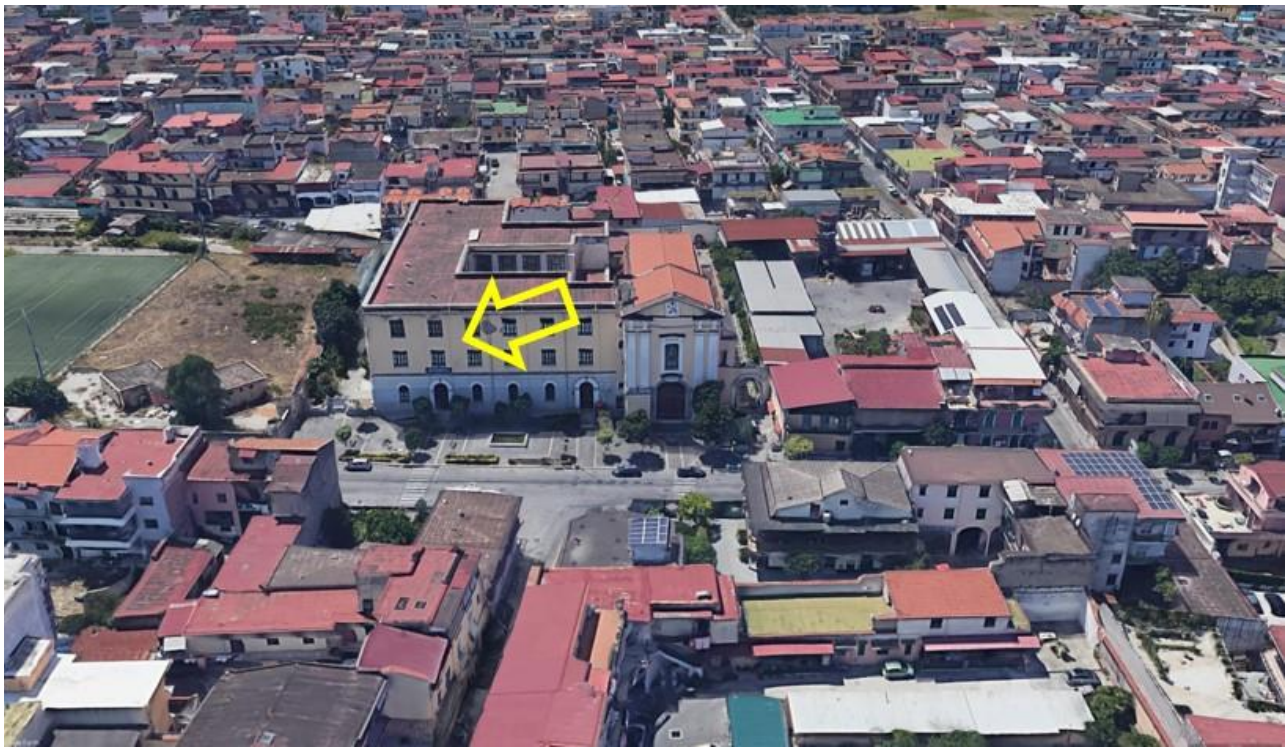
Prima del rinvenimento della pubblicazione della cerimonia dell'inaugurazione dell'Asilo «Principessa Margherita» si era portati a credere che l'unica sede dell'Asilo fosse stata quella di via Rosano, perché è stata in quel posto almeno dagli anni '50. Dall'inaugurazione si apprende invece che l'asilo fu istituito nei locali del Convento dei Cappuccini posti nei piani superiori.
Del resto dall'articolo dell'inaugurazione che segue trovato nel libro "Cronaca delle province Napoletane", che già fu inserito nelle "Testimonianze" quando si è parlato dello Statuto dell'Asilo, non si evince la sede dell'Asilo.

— CAIVANO. Asilo infantile. Si è inaugurato oggi un asilo per i bambini, che già ne accoglie sessanta di ambo i sessi, al quale si è dato il nome di Principessa Margherita.

L'inaugurazione è stata molto bella, nè poteva altrimenti riuscire, sì pel beneficente scopo dell'opera e sì pel nome tanto caro ai napoletani cui si volle intitolare.

Il signor prefetto di Napoli, i sindaci dei comuni limitrofi, la guardia nazionale e altre ragguardevoli persone convenivano a render più sòlenne la festa, fra le quali varie signore venute da Napoli e dalle vicinanze di Caivano. Vi sono stati in pari tempo due discorsi: uno del regio commissario signor Raffaele de Cesare a cui deve molto l'istituzione di questo asilo, e l'altro del cav. Angelo Faiola, entrambi adatti molto al bel fatto che oggi si compiva e molto approvati.

Vi è stato in pari tempo nella chiesa presso l'asilo la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole elementari, quindi la rassegna del battaglione della guardia nazionale di Caivano comandato dal maggiore Capece. E da ultimo un banchetto in casa del signor Buonfiglio, lauto molto e numeroso per convitati, in mezzo a cui il signor prefetto.



La prima sede dell'Asilo "Principessa Margherita" nel Convento dei Cappuccini.



La sede dell'Asilo "Principessa Margherita" in via Rosano dagli anni '50 almeno
e fino alla dismissione avvenuta nel 2018.

L'opuscoletto dell'inaugurazione dell'Asilo Principessa Margherita (Inaugurazione dello asilo infantile Principessa Margherita a Caivano, Raffaele De Cesare, 1869) si trova nella Biblioteca di Portici, Centro librario e bibliotecario diffusione cultura.





805
505/7

INAUGURAZIONE

DELLO

ASILO INFANTILE

PRINCIPESSA MARGHERITA

A

CAIVANO

18227

NAPOLI
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI
Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2
1869

Il Prefetto della Provincia, Marchese di Rudinì, accettando l'invito fattogli dal R. Delegato del Municipio di Caivano di voler onorare di sua presenza la inaugurazione solenne del nuovo Asilo **PRINCIPESSA MARGHERITA** aperto in quel Comune da otto giorni, si recò a Caivano in compagnia dello stesso Regio Delegato e di parecchi invitati, domenica 17 ottobre.

Alla stazione di Fratta-Grumo, il Prefetto fu ricevuto dal Sindaco, dal Deputato Muti, dal Maggiore e dagli ufficiali di quella G. N. Salito in carrozza, e accompagnato da questi egregi signori, egli mosse per Caivano passando per Fratta e per Cardito, ove un picchetto di G. N. gli rese gli onori.

Scese all'Asilo, ch'è messo nel convento che fu dei cappuccini, fuori l'abitato. Le finestre dell'Asilo erano imbandierate, e tutto l'edificio era disposto e preparato a festa.

Il Prefetto fu ricevuto da molti egregi cittadini del Comune, dal Maggiore e ufficiali della G. N., dal Pretore e dal Regio Delegato scolastico del Mandamento e da una folla immensa di persone.

Salito sull' Asilo, egli ne visitò le classi e le altre sale, che tutte eran nette, decenti e bene ordinate. Entrando nelle classi, i bambini gli battevano le mani in segno di saluto e di rispetto.

Il signor de Cesare gli presentò ad una ad una le persone ch' erano là convenute, tra le quali il cav. Angelo Faiola, benemerito cittadino del Comune.

Poscia il Prefetto scese nella chiesa parata a festa, ove erano raccolti gli alunni delle scuole elementari, i bambini dell' Asilo, parecchie gentili signore, molti invitati e moltissimo popolo. All' entrare in chiesa, gli applausi scoppiarono vivissimi, mentre la banda della G. N. suonava l' inno di Casa Savoia. Un bellissimo *bouquet* venne offerto al Prefetto a nome dei bambini dell' Asilo.

Avendo tutti preso posto, il Regio Delegato signor de Cesare lesse il seguente discorso:

Signori,

I bambini che vedete, pochi giorni prima erano marmocchi cenciosi e impertinenti, che nelle vie e nelle campagne si picchiavano tra loro, aguzzando l' ingegno alle piccole malizie, ai leggeri furti, agli scherzi inonesti, onde si deturpa la vaghezza di quella età e si corrompe l' animo tenero e di facile impressione.

Oggi li vedete rifatti daccapo. Sono quieti e puliti, ubbidi-

scono alle maestre, e vengono ridendo in questo luogo, ch' essi non sanno ancora che sia, ma vedono ch' è un luogo grande e bello, un luogo più grande e più bello della loro casa, dove trovano amore e assistenza, dove mangiano la zuppa, e ridono, scherzano, cantano e imparano tante cose. In pochi giorni queste povere creature non si riconoscono. I primi frutti dell' Asilo voi li vedete.

Nel vostro paese, o Signori, felice per la bontà del luogo, ricco e fiorente per l' agricoltura ed i commerci, e lieto quanto mai per la vita agiata e per l' umore vivo e pronto degli abitanti, alla comodità del vivere non andava unita l' educazione del cuore e della mente della vostra plebe rurale. V' erano sì le scuole, ma non bastavano al bisogno.

Io, fino dal tempo che venni tra voi, vedendo tanti fanciulli trascurati abbandonarsi ai loro giochi, ebbi il pensiero di promuovere la fondazione di un'opera che li togliesse all'ozio e alla dissipazione, li tenesse raccolti e ne educasse l'animo. L'opera è l'Asilo, che oggi alla presenza del signor Prefetto della Provincia inauguriamo, con un po' di quella pompa paesana, ch'è senza pretensione, pompa fatta a cuore aperto come nelle feste di famiglia più intime e più affettuose. L'Asilo risponde a un voto comune, a un bisogno generalmente sentito nel paese vostro, ch'è tutto rurale, e in cui chi ha figli non si sgomenta a nutrirli, ma ad educarli. L'Asilo prende il bambino di buon' ora e lo manda la sera a casa, lasciando ai padri e alle madri tutto l' agio di attendere ai loro lavori, fatti sicuri dal continuo timore di vedersi tornare a casa il loro figliuolo mutilato o guasto.

Nel creare questo Asilo io non ho altro merito che quello di averlo fortemente e santamente voluto. Non mi sono fatto sgomentare dalle contrarietà ch' è stato d' uopo superare; ho raccozzato i molti e buoni elementi sparsi qua e là tra voi; ho fatto appello alla carità di tutti e, dopo due mesi di cure, di lavori non interrotti, l'Asilo è finito ed aperto a settanta bambini poveri di ambo i sessi. Pare impossibile, pensando a quel che s' è dovuto fare, agli ostacoli che si son dovuti vin-

cere, alle volgari lotte che si son dovute sostenere con coloro che sono alieni o ignari di tutto ciò che può esser utile e dilettevole.

L'Asilo è un' opera di carità, è un istituto d' educazione che supplisce ad una missione intima di famiglia. Il vostro Asilo è sorto dalla beneficenza di tutti. Il Comune prima, la Provincia poi, la Congregazione di carità, il Monte del Crocifisso e i buoni cittadini infine. Io mi sono indirizzato a tutt' i cittadini del Comune senza distinzione, perchè la carità non ha colore e sta alla larga dal pettegolezzo; ho chiesto che avessero concorso a quest' opera di carità viva e sociale. Molti han risposto, e i loro nomi voi li sapete, al mio invito; altri si sono nascosti per la paura e qualche altro, cui legami di gratitudine dovrebbero unire a voi, ha scritto in cattiva grammatica di non voler concorrere per nulla, perchè questi sono tempi non fortunati, tempi borgiani, come direbbe un giornalista dell' opposizione. E mi dicono che quegli è un ricco signore, che ha trenta buone mila lire di rendita ed è, dicono, di quelli che più si sgolano a difendere i diritti del popolo! . . .

Ma rinfranchiamoci da queste miserie, e ci conforti il pensiero che i buoni cittadini, e non son pochi, hanno concorso tutti; mi hanno scritto lettere affettuose e mi hanno mandato le offerte loro, mi hanno assistito, hanno lavorato con me con operosità amorosa. Il signor Eugenio Chiaradia, che fu vostro deputato una volta, mi ha scritto una bella lettera ed ha mandato all' Asilo 100 lire. Ed egli è veneto, come sapete, e non è più il vostro deputato. Gli architetti hanno rinunziato a quel compenso, che loro sarebbe spettato per la direzione dell' opera.

Signori, ora che l'Asilo è fatto, bisogna saperlo mantenere. Io ho nominato una Commissione di gentili signore, perchè esercitassero il loro amore e la loro pietà a vantaggio di questi cari bambini, e due buone maestre, piene di cuore e d' ingegno, le quali han preso ad amare queste povere creature come figli loro. Io confido nell' opera delle donne, perchè sono

convinto che, quando si tratta d' una istituzione, in cui c' è da spendere non tanto il lavoro della mente, quanto la bontà dell' animo, è necessario chiamare in aiuto gli esseri che ci rendono cara l' esistenza con l' amorevolezza e con la tenera sollecitudine, che sanno porre in ogni cosa che riguarda la persona amata da loro. Pochi pareggiano le donne nelle cure domestiche; nessuno nella soave bontà, nel pietoso e malinconico abbandono del cuore. Voi le vedete nelle scuole e negli asili di tutti i paesi civili: non sono più un arnese da cucina o da salone, ma sono un forte ed operoso elemento di civiltà e di gentilezza. Ed io intendo parlare di quelle donne, che non abbiano rinunziato alle care illusioni, ai sogni beati dell' amore, agli affetti intimi della famiglia, al fine per cui stanno al mondo. La donna che lascia il suo paese e rinunzia ai suoi affetti più cari, non può educare con amore e con trasporto i fanciulli. Non è più un essere soave e affettuoso, ma un pezzo di cartapesta ambulante. L' avvenire degli asili sta nelle donne; e a voi, o Signore, tocca una grande responsabilità.

Questa mattina diamo ancora i premii agli alunni delle nostre scuole che li hanno meritato. È la prima volta dopo nove anni di libertà. Premiando il valore e la buona condotta dei nostri alunni, premiandoli in pubblico in mezzo a tanti Signori, in presenza del Capo della Provincia, di questo illustre giovane, il cui nome v'era noto prima che venisse a reggere la Provincia di Napoli e che ha voluto esser presente alla nostra festa, noi ripariamo al gran torto che s'era fatto nel passato ai ragazzi buoni e studiosi, e vi ripariamo vivaddio senza usura. Questi premii creeranno in quegli animi giovinetti una nobile gara, un' ambizione nobile e feconda.

I nostri alunni non dimenticheranno più questo giorno; con gioia infantile, mostrando la medaglia, diranno al padre, alla madre ed ai compagni: Questa medaglia è mia; e me l'ha data il signor Prefetto, proprio lui, perchè mi sono condotto bene nella scuola, e me l' ha data in presenza di tanti galantuomini.

Signori, siamo sempre ed egualmente operosi nella via del bene. Le buone azioni sono premio a sè stesse. Non ci fermiamo per via, ma lavoriamo sempre con tenacità e con affetto al bene del nostro simile.

Quando si compie una buona azione, l'animo si rinfranca, il cuore batte forte per la gioia; ed oggi noi ne abbiamo compiuto due, ed abbiam fatto cosa grata al paese e al nostro cuore. Ci sentiamo più confortati, più allegri, ci sentiamo tornare fanciulli anche noi.

Ora non vi dirò che un'altra cosa. Siamo tutti qui riuniti a festa, a una festa bella e intima di famiglia. Ebbene, completiamola, mettendo a parte di essa Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte. Sapete che la buona e pia Principessa ha accettato il patrocinio speciale dell'Asilo, ed ha permesso che il suo nome si desse a questo pio istituto. Mandiamole per telegrafo un saluto che le dica: Altezza, i cittadini di Caivano, raccolti per la solenne cerimonia dell'inaugurazione dell'Asilo che ha il vostro nome ed è messo sotto il vostro patrocinio, presente il signor Marchese di Rudinì, Prefetto della Provincia, vi mandano un saluto di affettuosa riconoscenza e fanno voti per la salute vostra, sperando che possiate più tardi recarvi nel loro paese a visitare questi cari bambini dell'Asilo che ogni giorno pregano per voi, e sarebbero tanto lieti di vedervi e di battervi le mani in segno di amore e di rispetto.

La proposta fu accettata fra gli applausi, e subito fu inviato alla Marchesa di Montereno il seguente telegramma:

Marchesa di Montereno — Napoli.

Nella solenne inaugurazione dell'Asilo infantile *Principessa Margherita*, i cittadini di Caivano raccolti alla festa, presente il Prefetto della Provincia, mandano un ossequioso e riconoscente saluto a Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte.

Il R. Delegato
DE CESARE

Poscia il signor Martino Cafiero disse questi suoi versi che, ascoltati con piacere, furono vivamente applauditi:

Rompe l'industre agricoltore il seno
Del ferace terreno.
Quivi un granello piccioletto asconde;
Poscia, di fertil' onde
Intorno intorno il campicello irriga,
E quel granello gli diventa spiga.
Mercede preziosa
Con cui la terra, antica, generosa
Madre di tutti e madre di ciascuno,
Paga il cento per uno.

Ed ha, come il frumento,
La civiltà il suo seme.
Gittalo in mezzo al popolar fermento,
Col tenace voler che nulla teme
Guerra o fatica, gittalo a man piene:
Vedrai come fuor viene;
E vedrai come la poca sementa
Splendida e ricca spiga alfin diventa.
Sapïenza diventa, onor, virtude,
Le qual di civiltà la spiga chiude.

Spargiam, spargiam di civiltade il santo
Germe per questa terra,
La qual n'ebbe già tanto!
Tanto già n'ebbe, che quant'or ne serra
L'universo, da quello sbucciò; quando
La nostra civiltà, fuori levando
Da' confini d'Italia un volo altero,
Divenne civiltà del mondo intero.

Oh quanto da quei dì felici questi
Nostri giorni funesti
Lontani van! Non gloria, non valore,
Ma sdegno ed ira e cittadin furore.
Itali tutti, in itale contese
Poniam le nostre imprese;
Nè come in sè sol abbia
Fratricida virtù la ceca rabbia:
Come ne' suoi figliuoli Italia fieda,
Non è chi dica, o ver non è chi veda!

Torni, deh torni in questa terra aprìca
La civiltade antica!
Ne sien le scole popolari il seme,
E questa Italia viva almen di speme.
Sono i suoi voti piccoli e modesti:
Ella ci chiede cittadini onesti.
Tali da queste scole escano; e sia
Promettitore di virtù civile
Il vostro Asilo. Il nome d'una pia
Giovinetta regal gli sia gentile,
Benigno augurio di prospera vita.
Giovi all'Italo onore,
All'Italo valore
Quel che si noma dalla Margherita.

Seguì poi la premiazione. Gli alunni venivano innanzi, com'erano chiamati, e il Prefetto appuntava di sua mano la medaglia sul petto di ciascuno. Alla fine della premiazione, il cav. Angelo Faiola pronunziò con voce commossa le seguenti acconce parole, da lui scritte in chiesa con la matita:

Dopo le belle parole pronunciate dal Regio Delegato ed i sentiti versi del signor Martino Cafiero, non saprei che altro aggiungere. L'Eco diggià le ripete. Lo spirto evocato dal Volta già le fa viaggiare!

Non confidando quindi esprimere con diversa frase le cose medesime, ripeto qui i pochi versi del Gianni il quale, nel tema presentatogli sulle gesta del I Napoleone, così improvvisava:

Quell'Eroe terribil tanto
Onde Ettòr di vita uscì
In due lustri non fe' quanto
Bonaparte fe' in un dì.

Gli Amministratori di questa grossa terra, di questa redivivà Caleno (trai quali io), bisogna confessarlo, non abbiamo saputo fare in 30 anni ciò che il de Cesare, senza la spada di Achille, ma con la sola opera ha fatto in 3 mesi. Signori, questo Asilo infantile, questo fatto umanitario indovinato, questo miracolo di riuscita—poichè fondasi sulla carità predicata e praticata dal Redentore, poichè è un fiore che germoglia sotto gli auspicî dell'egregio sig. Prefetto Marchese di Rudinì ed all'aura benefica della futura Regina d'Italia—questo fiore, ripeto, non potrà più morire.

Resta a noi direttori la gelosa cura d'inaffiarlo ogni giorno.

Fu poscia sottoscritto il seguente

PROCESSO VERBALE

Oggi 17 del mese di ottobre dell' anno 1869, alla presenza dell' Ill.^mo^ signor Prefetto di Napoli, Marchese di Rudinì, è stato inaugurato solennemente ed aperto a 70 bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Caivano questo Asilo infantile *Principessa Margherita.*

S. A. R. la Principessa di Piemonte, con lettera della sua Dama d' onore la Duchessa di Grisolia-Cirella, ne ha accettato il patrocinio speciale, ed ha permesso che il suo nome si desse al pio istituto. Questo Asilo è sorto per iniziativa del R. Delegato straordinario reggente il Municipio, e per concorso precipuo del Comune. Vi hanno contribuito finora la Provincia, la Congregazione di Carità, il Monte del SS. Crocifisso e parecchi benemeriti cittadini.— Caivano 17 ottobre 1869. — Il Prefetto della Provincia, firmato *Rudinì* — Il R. Delegato, firmato *De Cesare* —Il Consiglio di Direzione, firmati: *A. Faiola, Pietro Rosano, Felice M. Lanna, Vincenzo Buonfiglio, Giorgio Capece, Pasquale Buonfiglio.*—Le educatrici, firmate: *Giulia Scalzulli, Antonietta Romano.* — La Commissione femminile di patronato, firmate: *Luisa Braucci, Maria Capece, Rosina Faiola.* Gli architetti dell' Asilo, firmati: *Ercole Rutigliano, Francesco Russo.* — Il segretario, firmato: *Luigi Carbone.*

Il Prefetto e gl' invitati si recarono poi ad assistere al pranzo dei bambini nel refettorio che fu dei monaci, rifatto da capo ed ordinato con molta cura. La signora Braucci, una delle patrone dell'Asilo, con gentile pensiero avea fatto ai bambini il dono di un pasticcetto per uno.

Il Prefetto ringraziò le due educatrici dell'Asilo, signora Scalzulli e signorina Romano, disse loro parole gentili e, seguìto da tutti, lasciò l' Asilo e montò in carrozza per recarsi nel paese ch'era tutto imbandierato.

Uscendo, il battaglione della G. N. del Comune gli rese gli onori militari al suono dell' inno reale.

Attraversò il paese e si recò alla casa municipale, donde assistè al defilé della G. N. che sfilò in bell' ordine in sua presenza, sotto il comando dell'egregio Maggiore Capece.

Poscia egli, accettando l' invito del signor Buonfiglio, bravo e ricco cittadino di Caivano, si recò in casa di lui dove fu ricevuto splendidamente, ed ove era preparata una lauta refezione servita con lusso ed eleganza. Gl' invitati di Napoli, il Sindaco di Fratta, i Maggiori della G. N. di Caivano e di Fratta e il deputato Muti furono invitati anch'essi alla refezione.

La quale passò assai piacevolmente. Un brindisi del R. Delegato al Prefetto, al signor Buonfiglio ed ai buoni cittadini di Caivano fu vivamente applaudito.

Finita la lauta refezione, il Prefetto ricevè il bravo parroco del Comune, Luigi Rosano, che venne a salutarlo; e poi, dopo aver ringraziato tutti, mosse per Napoli, accompagnato dal signor de Cesare, dai signori Buonfiglio padre e figlio.Disse a tutti nel congedarsi, ed ai Buonfiglio particolarmente, parole affettuosissime di ringraziamento per la lieta e spontanea accoglienza che gli fu fatta.

La sera, mentre le sale della casa Buonfiglio erano aperte ad una splendida festa, ed alla quale era intervenuta la cittadinanza elettissima di Caivano e

dei Comuni vicini, il Regio Delegato ricevette il seguente telegramma che lesse in pubblico tra gli applausi di tutti:

Servizio Reale Fratta-Grumo da Napoli, Reggia, num. 6
17 ottobre

Sig. De Cesare Delegato

Fratta-Grumo per Caivano

S. A. R. la Principessa Margherita m'incarica parteciparle come le tornasse gradito l' omaggio dei cittadini di Caivano, e con quanto viva soddisfazione apprendesse inaugurato l'Asilo Infantile, posto sotto il suo patrocinio.

D' ordine di S. A. R.
Il Gentiluomo di Corte
DI VILLAMARINA MONTERENO.

E così ebbe fine questa lietissima giornata, la cui memoria sarà sempre viva nell' animo dei cittadini di Caivano.

Il giorno seguente il Marchese di Rudinì mandò al R. Delegato la seguente lettera:

Napoli, 18 ottobre 1869

Caro de Cesare,

Io debbo a voi ed ai buoni cittadini di Caivano una parola di ringraziamento per la cortese e benevola accoglienza che mi fu fatta ieri. E debbo sopratutto molta riconoscenza all' egregio Buonfiglio che fu meco generoso della più squisita ospitalità.

E a voi, che vi cooperate tanto a migliorare le cose di Caivano, mando una stretta di mano, affettuosa ed amichevole.

Sempre vostro
RUDINÌ

E il Comm. Guglielmo Capitelli, Sindaco della Città di Napoli, ch'era stato invitato a intervenire alla cerimonia dell'inaugurazione, rispose all'invito con la seguente lettera:

Napoli, 20 ottobre 69.

Carissimo de Cesare,

Non potetti domenica venire all'inaugurazione dell' Asilo, e ne fui dolentissimo. Lessi le vostre lodi, e non ho bisogno di dirvi se me ne sia compiaciuto. Desidero intanto che il nuovo Asilo, e chi lo ha fondato, abbiano un segno, benchè lievissimo, del mio affetto: e prego voi che vogliate accettare trenta povere lire, che vi mando di mio, per fornire di scarpette alcuni bimbi, che sieno in maggior miseria degli altri.

L'offerta è assai modesta, ma il pensiero che mi muove è degno della vostra considerazione.

E credetemi sempre

Vostro
G. CAPITELLI.

Ecco la bella lettera, con la quale il signor Eugenio Chiaradia accompagnò la sua offerta all'Asilo di cento lire.

Napoli, 15 ottobre 1869

Egregio signor Commissario,

La ringrazio di aver pensato anche a me nell' occasione dello impianto di un Asilo Infantile in cotesto Comune. Io non ho dimenticato le relazioni di amicizia e di stima che mi legano alla maggior parte dei cittadini di Caivano, e continuo a con-

siderarmi come uno di loro. Perciò ogni proposta di cosa che torni a vantaggio di cotesto Comune trova in me un caldo propugnatore che ne affretta lo adempimento con voti sinceri e, quando il possa, con l' opera. Accetti intanto le 100 lire che l' invio per l' Asilo, e mi permetta di tributarle lodi sincere per avere iniziato con tanto zelo un' opera veramente filantropica e civile.

Accolga le proteste di amicizia e i saluti cordiali

Del suo devotissimo
EUGENIO CHIARADIA.

Al sig. Raffaele de Cesare
Commissario straordinario
all' Amministrazione
del Comune di Caivano

Statuto per l'Asilo Infantile Principessa Margherita in Caivano, poi Scuola Comunale per l'Infanzia Matilde Serao (1870)

Ludovico Migliaccio



C. DE STERLICH.

CRONICA GIORNALIERA

DELLE

PROVINCE NAPOLETANE

dal 1° marzo al 31 dicembre

1869

NAPOLI
STAB. TIP. DELLE BELLE ARTI

1869

Cronaca Giornaliera delle Provincie Napoletane dal 1° marzo al 31 dicembre 1869, 1869 (da Google Libri)

— CAIVANO. Asilo infantile. Si è inaugurato oggi un asilo per i bambini, che già ne accoglie sessanta di ambo i sessi, al quale si è dato il nome di Principessa Margherita.

L'inaugurazione è stata molto bella, nè poteva altrimenti riuscire, sì pel beneficente scopo dell'opera e sì pel nome tanto caro ai napoletani cui si volle intitolare.

Il signor prefetto di Napoli, i sindaci dei comuni limitrofi, la guardia nazionale e altre ragguardevoli persone convenivano a render più sòlenne la festa, fra le quali varie signore venute da Napoli e dalle vicinanze di Caivano. Vi sono stati in pari tempo due discorsi: uno del regio commissario signor Raffaele de Cesare a cui deve molto l'istituzione di questo asilo, e l'altro del cav. Angelo Faiola, entrambi adatti molto al bel fatto che oggi si compiva e molto approvati.

Vi è stato in pari tempo nella chiesa presso l'asilo la distribuzione dei premi agli alunni delle scuole elementari, quindi la rassegna del battaglione della guardia nazionale di Caivano comandato dal maggiore Capece. E da ultimo un banchetto in casa del signor Buonfiglio, lauto molto e numeroso per convitati, in mezzo a cui il signor prefetto.

17 ottobre 1869.

— CAIVANO. Festa. Solenne anche a Caivano è stata oggi la festa per la stessa ricorrenza.

E però rassegna del battaglione della guardia nazionale, danaio dato all'asilo dal sottoprefetto cav. Giura, pane ai poveri, libretti su la cassa di risparmio a molti fanciulli indigenti, e a sera luminarie in tutte le vie.

21 novembre 1869.

Questi articoli sono tratti dal libro del 1869 dal titolo *Cronaca Giornaliera delle Provincie Napoletane dal 1° marzo al 31 dicembre 1869*.
La cronaca del 17 ottobre 1869 si occupa fra l'altro dell'inaugurazione dell'Asilo Infantile Principessa Margerita di Caivano avente per scopo: l'educazione l'istituzione morale ed intellettiva, e lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri di ambo i sessi. Dallo stesso libro si apprende che in data 21 novembre 1869 vi era stata a Caivano una solenne festa per la distribuzione di pane e soldi ai poveri.

ORIGINALE

C O M U N E D I C A I V A N O

CITTA METROPOLITANA D I N A P O L I

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con D.P.R. del 27.04.2018- G.U. Serie Generale n. 117 del 22.05.2018)
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N. 14 DEL 19/07/2018

OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE " M. SERAO"- CHIUSURA SEZIONI OPERATIVE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** , il giorno **DICIANNOVE** del mese di **LUGLIO** , ore **16:50** nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/04/2018, registrato in data 03/05/2018 alla Corte dei Conti composta da:

Nome e Cognome		Pres	Ass
Dott. Vincenzo De Vivo		X	
Dott. Vincenzo Amendola		X	
Dott Roberto Andracchio		X	

Assistita da Il Vice Segretario Dott. Gaetano Alborino, incaricato della redazione del verbale.
Assume la Presidenza il Prefetto Dott. Vincenzo De Vivo nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto come di seguito generalizzati:

Per quanto concerne la regolarità tecnica in data 17/07/2018 proposta n. 25 è stato espresso parere FAVOREVOLE

da La Responsabile del Settore
05° SETTORE-ISTRUZIONE-SPORT-CULTURA-SPETTACOLI
(Dott.ssa Anna Damiano)

Per quanto concerne la regolarità contabile in data 18/07/2018 al n. 25 è stato espresso parere FAVOREVOLE:

da Il Responsabile Ragioneria e Finanze
(Dott. Gennaro Sirico)

PREMESSO

- che, da Delibera n.3616 del 31/10/2013, nel V° Settore è compreso il Servizio di Scuola Materna dell'Infanzia;
- che la dotazione organica del personale di ruolo, presso la Scuola Comunale dell'Infanzia "Matilde Serao", è composta da:
  - n.1 Direttore;
  - n.4 Insegnanti;
  - n.1 Istruttore Amministrativo;
  - n.4 unità di Personale Ausiliario, di cui n.1 unità di personale dipendente del Comune di Caivano;
- che la attuale dotazione organica consente l'accoglienza, presso la Scuola Comunale dell'Infanzia "Matilde Serao", di n. 52 minori, suddivisi in n.3 Sezioni.

VISTE

- la Determina n. 26 del 20/04/2018 avente ad oggetto: "Accettazione dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata,con decorrenza dal 1° settembre 2018,della dipendente di ruolo Sig.ra Orefice Maria, nata a Caivano (NA) il 13.07.1956, insegnante, Cat. C, posizione economica C5";
- la Determina n. 27 del 20/04/2018 avente ad oggetto: "Accettazione dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata,con decorrenza dal 1° settembre 2018,della dipendente di ruolo Sig.ra Celiento Concetta, nata a Caivano (NA), il 18.09.1956, insegnante, Cat. C, posizione economica C5";
- la Determina n. 28 del 20/04/2018 avente ad oggetto: "Accettazione dimissioni volontarie e collocamento in pensione anticipata,con decorrenza dal 1° settembre 2018,della dipendente di ruolo Sig.ra Grimaldi Maria, nata a Caivano (NA) il 12.07.1958, insegnante, Cat. C, posizione economica C5".

DATO ATTO

- che a seguito del trattamento di quiescenza di n. 3 unità di personale socio-educativo della Scuola Comunale dell'Infanzia "Matilde Serao", l'Organico di personale socio-educativo presso la Scuola Comunale, per l'anno scolastico 2018-19, risulterebbe ridotto ad n. 1 unità di Insegnante.

CONSIDERATO

- che un' unica unità di personale educativo, di cui si compone l'organico della Scuola a seguito della predetta messa in quiescenza delle docenti di ruolo, non è sufficiente a consentire il regolare funzionamento delle sezioni;
- che per mantenere in funzione le attuali sezioni, occorrerebbe integrare in maniera massiccia il personale del Comune con nuovo personale docente;
- che l'attuale situazione di dissesto dell'Ente che non consente di aumentare la spesa per il personale, difatti l'attuale quadro normativo impone forti restrizioni alla possibilità di procedere a nuove assunzioni.

VISTO

- Il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (in GU 15 luglio 2009, n. 162 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e

del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099);

- l'art.30 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.159 del 21/11/2006 modificato dalle Delibere di CC n. 23 del 30/06/2010 e n. 27 del 19/05/2011;
- lo status di scuola paritaria riconosciuto alla scuola "Matilde Serao" con Decreto del MIUR n. 32/M del 29/11/2004 come previsto dalla Legge 62/2000 sull'organizzazione didattico-amministrativa e sulla permanenza dei requisiti che hanno consentito la concessione della parità da parte dell' Ufficio Scolastico della Campania.

RITENUTO

- che l'assetto operativo per l'anno scolastico 2018-2019 della Scuola dell'Infanzia non è rispondente ai requisiti funzionali e organizzativi previsti per Legge.

VERIFICATO

- che non si configurano disagi per gli utenti richiedenti l'iscrizione al prossimo anno scolastico 2018-2019, in quanto gli stessi hanno provveduto ad effettuare, nel mese di Gennaio 2017, doppia iscrizione anche presso altre Scuola dell'Infanzia del territorio.

Per quanto in narrativa,

Si propone

Alla Commissione Straordinaria

1. la soppressione delle sezioni operative presso la della Scuola Comunale Paritaria dell'Infanzia "Matilde Serao";
2. di demandare al Responsabile del V° Settore l'adempimento di tutti i profili gestionali successivi.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Damiano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione
Visto il parere favorevole del Responsabile Pubblica Istruzione, Sport, Cultura , Spettacolo , Informagiovani e Biblioteca, circa la regolarità tecnica espressa ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge 267 del 18/08/2000;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Di approvare , come approva la su estesa proposta di deliberazione relativa all'oggetto come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta .
Successivamente , con separata ed unanime votazione si decide di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA — **Il Vice Segretario**

Dott. V.De Vivo Dott. V.Amendola Dott. R.Andracchio Dott. Gaetano Alborino

_____ _____ _____ _____

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 26/07/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il **26/07/2018**

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Gaetano Alborino

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile

☐ è divenuta esecutiva il giorno : _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Gaetano Alborino



Sede dell'Asilo Principessa Margherita in via Rosano.



STATUTO

PER

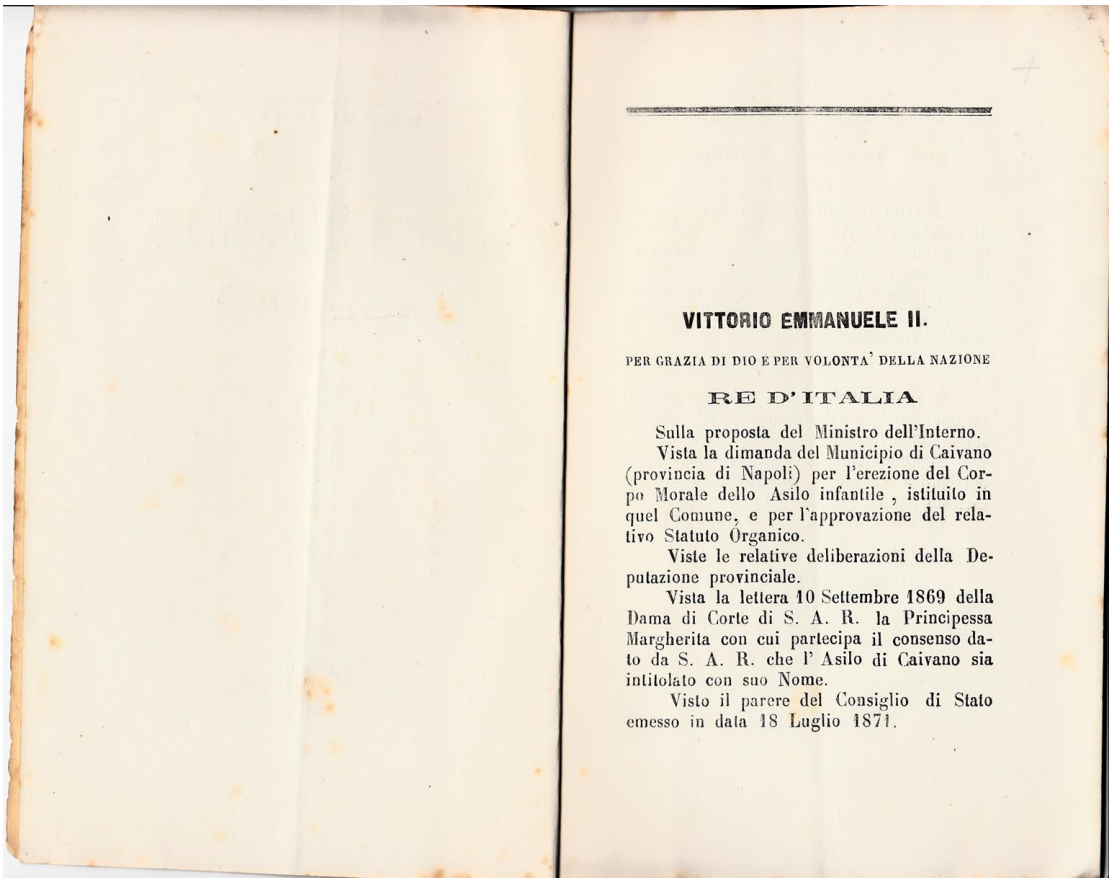
L'ASILO INFANTILE

PRINCIPESSA MARGHERITA

IN

CAIVANO

Fornito da Ludovico Migliaccio, già facente parte della libreria di suo nonno Avv. Luigi Pepe



VITTORIO EMMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Vista la dimanda del Municipio di Caivano (provincia di Napoli) per l'erezione del Corpo Morale dello Asilo infantile, istituito in quel Comune, e per l'approvazione del relativo Statuto Organico.

Viste le relative deliberazioni della Deputazione provinciale.

Vista la lettera 10 Settembre 1869 della Dama di Corte di S. A. R. la Principessa Margherita con cui partecipa il consenso dato da S. A. R. che l' Asilo di Caivano sia intitolato con suo Nome.

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso in data 18 Luglio 1871.

Vista la legge 3 Agosto 1862 sulle Opere pie.

Abbiamo decretato e decretiamo.

ART. 1.

L' Asilo Infantile fondato nel Comune di Caivano (provincia di Napoli) per cura del Municipio col concorso della Provincia , della Congregazione di Carità , e del Monte del Santissimo Crocifisso, è costituito in Corpo Morale, e prenderà il nome di Asilo Infantile Principessa Margherita.

ART. 2.

È approvato lo statuto organico del detto Asilo in data 21 Dicembre 1870, composto di 33 articoli.

Siffatto statuto sarà munito del visto del Nostro Ministro dello Interno, che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino addì 6 Agosto 1871.

Firmato VITTORIO EMANUELE
Controsegnato G. LANZA

CAPO I.

Scopo della istituzione e mezzi per conseguirlo.

ART. 1.

L' Asilo infantile di Caivano fondato dal Municipio , con concorso della Provincia , della Congregazione di Carità , del Monte del SS. Crocifisso, e della Carità Cittadina eretto in corpo morale con R. Decreto del dì 6 Agosto 1871, ed intitolato *Principessa Margherita* ha per iscopo : l' educazione e l'istruzione morale ed intelletiva, e lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri d' ambo i sessi.

ART. 2.

I mezzi per conseguire tale scopo derivano da assegnamenti delle Amministrazioni suddette, che danno circa L. 4000 di entrate.

CAPO II.

Ammessione dei fanciulli

ART. 3.

Il numero dei fanciulli da accogliersi sarà in ragione dei mezzi , che avrà l' Asilo, determinato ogni anno dal Consiglio di Direzione.

ART. 4.

La loro età non può essere minore di anni quattro, nè maggiore di cinque, e possono rimanervi fino ai sette.

È facultato il Consiglio di Direzione , in casi eccezionali di protrarre per alquanto altro tempo la permanenza dei fanciulli nell' Asilo , ma non più di un' altro anno.

Devono essere figli di persone che vivono di lavoro, e di altre occupazioni giornaliere.

Si da la preferenza dell'ammessione ai più poveri ed agli orfani.

ART. 5.

Quelli che non possono dare un' attestato di povertà relativa, saranno ricevuti a pagamento, con una pensione mensuale, da stabilirsi nel Regolamento di servizio interno.

CAPO III.

Sorveglianza, amministrazione, e Direzione

ART. 6.

La sorveglianza e direzione suprema dell' Asilo , come l'Amministrazione è affidata al Consiglio di Direzione.

ART. 7.

Il Consiglio di Direzione è composto di sette membri, nominati dal Consiglio Comunale , e durano in carica cinque anni.

Essi sono rinnovabili per quinto ogni anno dal medesimo Consiglio nella sessione ordinaria di Autunno. Nei primi quattro anni l'uscita è determinata dalla sorte, e poi dalla anzianità. Siccome col numero di sette

non può aversi scadenza in numero pari , così nel primo anno , ne sarà estratto uno , nel secondo anno due , nel terzo anno uno , nel quarto due , e nel quinto uno.

ART. 8.

I membri del Consiglio assumono l'Ufficio, il 1. dell' anno : chi surroga membri usciti innanzi tempo , rimane in carica solamente per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

ART. 9.

Non potranno assumere tale Ufficio e ne decaderanno , quando lo avessero assunto , quelli che fossero stati eletti, senza aver prima renduti i conti della precedente Amministrazione , o si trovassero in lite con l' Asilo.

ART. 10.

Gli ascendenti e discendenti , i fratelli , il genero, ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio.

Avverandosi questa incompatibilità andrà escluso il membro meno anziano , a pari anzianità il più giovine, in caso di elezione contemporanea , si avrà per anziano chi nel primo scrutinio ebbe maggior numero di voti e quindi chi n' ebbe negli scrutinî seguenti, in parità di voti il più attempato di età.

ART. 11.

Non potranno inoltre essere membri del Consiglio i non aventi diritto ad essere elettori Amministrativi.

ART. 12.

I membri del Consiglio appena entrati in possesso, eleggeranno fra loro il Presidente.

ART. 13.

Sono attribuzioni del Consiglio:

1. eleggere dal proprio seno a maggioranza assoluta di voti, un Direttore, un Presidente, un Provveditore, ed un Segretario, rinnovabili ogni anno e rieligibili:

2. eleggere le signore componenti la Commissione di patronato feminile.

3. nominare fuori del suo seno il Tesoriere con l'obbligo della cauzione nella misura prescritta dal Regolamento di servizio interno, e determinare il premio, o stipendio da attribuirsi ad esso Lui.

4. deliberare sui bilanci ed i conti annuali.

5. determinare i contratti da farsi e le condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale, nei casi dalla legge prescritti.

6. nominare, sospendere, rimuovere tutti gli impiegati e salariati, fermando con essi le rispondenti convenzioni.

7. delegare uno o più dei suoi membri a rappresentarlo nella stipulazione degli atti pubblici, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale.

8. proporre, ove occorra, le modificazioni al presente statuto da approvarsi con Decreto Reale.

9. compilare il Regolamento di Amministrazione e servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale.

10. deliberare in fine su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio, e l'uso delle entrate.

ART. 14.

Sono attribuzioni del Presidente:

1. spedire gli avvisi per la convocazione del Consiglio e reggere le tornate.

2. prendere cura delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno di esso.

3. dirigere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale e sorvegliare la tenuta dei registri e l'andamento degli affari.

4. provvedere all'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei superiori, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio, emettendo i rispondenti mandati.

5. procedere alle ordinarie e straordinarie verificazioni di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato in atto verbale da presentare al Consiglio.

6. vigilare che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, promovendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento dei 27 Novembre 1862, sulle opere pie.

7. rappresentare in giudizio il Consiglio e stipulare in nome di questo, i contratti privati da esso deliberati.

8. sospendere in caso d'urgenza gli impiegati e stipendiati e prendere misure conservatrici, riferendone al Consiglio.

ART. 15.

Nei casi di assenza, mancanza o impedimento del Presidente, sarà egli temporaneamente surrogato dal membro anziano di nomina, in caso di contemporanea nomina da chi ebbe maggior numero di voti, ed in parità di voti dal maggiore di età.

CAPO IV.

Tornate, votazioni, deliberazioni

ART. 16.

Le tornate sono ordinarie, e straordinarie: quelle una volta al mese, nel giorno di accordo stabilito; queste quando il bisogno lo richiegga, per volontà del Presidente, o per dimanda di due membri del Consiglio o del Direttore.

ART. 17.

Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei componenti il Consiglio, oltre del Presidente, o di chi ne fa le veci.

ART. 18.

Le votazioni si fanno in palese ed in segreto; quelle che riguardano le persone devono esser fatte in quest'ultima maniera.

ART. 19.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti: In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta, e potrà trattarsi in una delle tornate seguenti.

ART. 20.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a fare le proposte, che creda utili, ma salvo il caso di urgenza, debbono esser discusse nella prossima seduta.

ART. 21.

Gli atti verbali delle deliberazioni devono esser sottoscritti da tutti i membri intervenuti alla tornata, potendo ciascun di loro farvi consacrare in caso di dissenso il proprio voto ragionato.

Devono poi essere autenticati dal Segretario e forniti di visto del Presidente, nè se ne potrà rilasciare copia a chicchesia o darne lettura senza permesso del Consiglio o dell'Autorità Governativa.

ART. 22.

Se un membro del Consiglio non interverrà alle tornate tre volte di seguito senza averne attenuto regolare congedo, ovvero senza buona ragione si rifiuti di compiere gl'incarichi, che gli si volessero affidare, sarà

dichiarato rinunziante, ed il Consiglio Comunale in rapporto del Presidente procederà alla surrogazione.

CAPO V.

Direzione ed economia interna
Direttore, Provveditore, Patronato feminile

ART. 23.

La direzione ed economia interna dell' Asilo è affidata al Direttore da cui immediatamente dipendono tutti coloro, che vi esercitano uffizî, sia retribuiti, sia gratuiti. Egli vigila sull'antamento di esso, ed attende all' osservanza del presente statuto, e del Regolamento di servizio interno. Del buon andamento dell' Asilo risponde direttamente al Consiglio, a cui nella fine di ciascun mese ne presenterà particolarizzata relazione.

ART. 24.

Il Provveditore coadiuva il Rettore sorvegliando precipuamente l' economia interna, perchè siano ben conservati e riforniti secondo il bisogno, suppellettili ed arnesi, ed anche egli farà al Consiglio la menzuale relazione.

ART. 25.

La commissione di patronato feminile ha l'incarico di vigilare l'Asilo e con materna carità, osservarne l'andamento. Bada all'educazione, istruzione, lavori e trattamento dei fanciulli. Raccoglie oblazioni a favore dell'Asilo.

Di ogni sconcio che notasse e di ogni provvedimento che credesse doversi prendere farà relazione al Direttore, che ne farà oggetto di proposta al Consiglio.

Esse saranno al numero di cinque, e durano in ufficio cinque anni, potendo essere rielette.

ART. 26.

Il regolamento di servizio interno dichiarerà amplamente le attribuzioni, e gli obblighi del Direttore, del Provveditore, e delle signore del Pratronato.

CAPO VI.

Norme generale di Ammministrazione

ART. 27.

È vietato ai membri del Consiglio di prendere parte alla deliberazione riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al 4. grado civile, come anche di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di che si riferiscono all' Amministrazione dell' Asilo.

ART. 28.

Niuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni nel bilancio dell' Asilo.

ART. 29.

Nel condurre l' Amministrazione, il Consiglio dovrà attenersi scrupolosamente al pre-

scritto dalla legge del 3 Agosto 1862 salle opere pie, e dal rispondente Regolamento— Epperò sono suoi obblighi principali :

1. formare ogni anno i bilanci e rendere i conti sul modo ivi tracciato.
2. pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione un apposito avviso affisso all' albo pretorio, accompagnati da chiarimenti per chiunque voglia esaminarli.
3. tenere in continua evidenza le entrate e le uscite dell' Asilo.
4. rinnovare se sarà il caso a tempo debito le iscrizioni ipotecarie.
5. sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti soggetti ad approvazione di essa.
6. presentare alla fine di ogni anno alla Deputazione, sull' andamento morale, economico direttivo dell' Asilo su i miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed ogni altra particolarità, un' annua relazione.
7. provvedere alla conservazione dei beni mobili, prendendo ogni anno in esame gli inventarii, facendo compilare le liste di variazione per trasmetterle all'Autorità governativa.

CAPO VII.

Impiegati e Salariati

ART. 30.

Oltre del Segretario il cui Ufficio è affi-

dato ad uno dei membri del Consiglio, l'Asilo ha i seguenti impiegati e stipendiati. Per il servizio amministrativo ha un Tesoriere. Per il servizio igienico due medici visitatori, i quali prestano l' opera loro gratuitamente.

Per il servizio educativo ed insegnante, una Direttrice, due o più educatrici, serventi, una Coca, un Portinaio, in proporzione dei ragazzi e ragazze che frequentano l' Asilo, giuste le norme prescritte dalla Deputazione Provinciale 21 agosto 1866.

ART. 31.

Le attribuzioni, gli obblighi, la durata dell' Ufficio, gli stipendi, i salari di tutti costoro, saranno particolarizzatamente descritti nel regolamento di servizio interno, nè si può crescere il numero, o il compenso, senza approvazione della Deputazione Provinciale.

ART. 32.

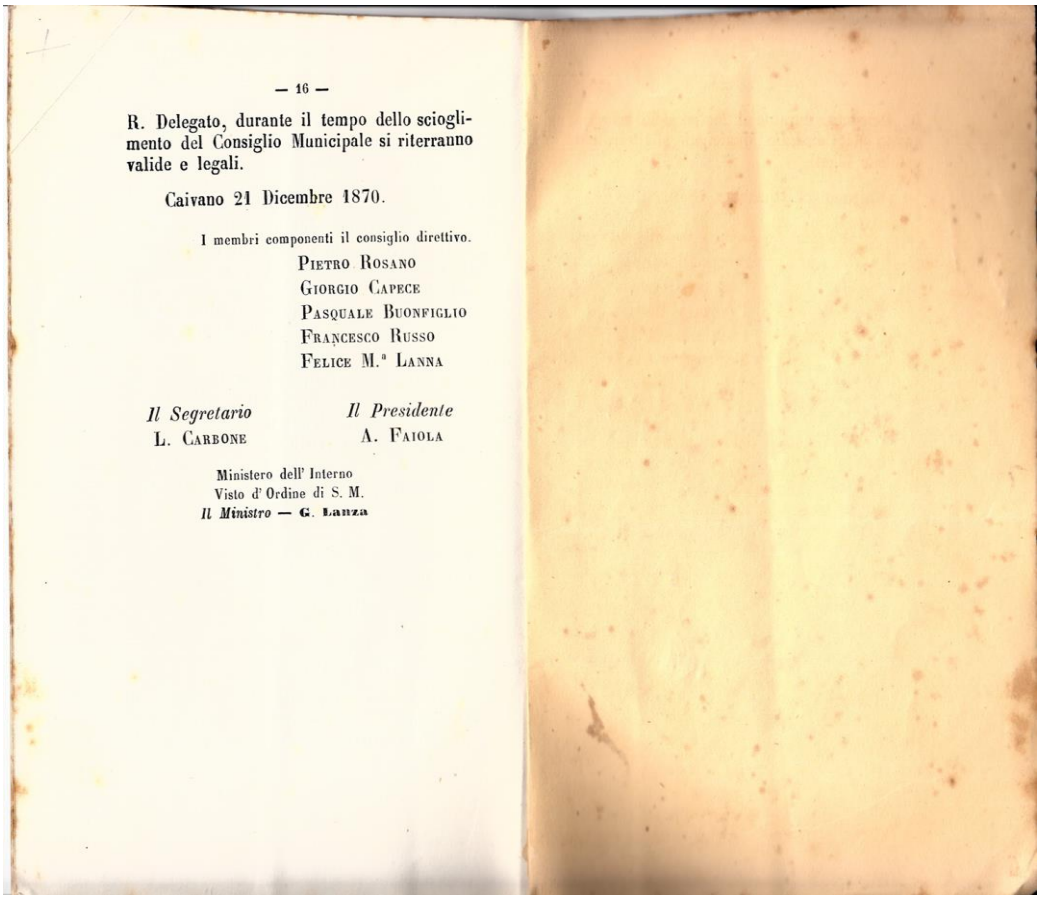
È vietato il concedere ad essi pensione, o qualunque maniera di gratificazione, reputandosi bastevole il compenso che ricevono.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie

ART. 33.

Le nomine dei membri del Consiglio di Direzione, della Commissione feminile di patronato, degli stipendiati e salariati fatte dal



— 16 —

R. Delegato, durante il tempo dello scioglimento del Consiglio Municipale si riterranno valide e legali.

Caivano 21 Dicembre 1870.

I membri componenti il consiglio direttivo.

PIETRO ROSANO
GIORGIO CAPECE
PASQUALE BUONFIGLIO
FRANCESCO RUSSO
FELICE M.ª LANNA

Il Segretario — L. CARBONE

Il Presidente — A. FAIOLA

Ministero dell' Interno
Visto d' Ordine di S. M.
Il Ministro — G. Lanza

Nello Ronga ci riporta[16] che solo alla fine del secolo un altro Comune, Casal di Principe, aprì un asilo infantile, affidato alle cure delle suore Figlie di S. Anna[17].

[16] Nello Ronga, *I Comuni a Nord di Napoli dall'Unità d'Italia alla Repubblica (1860-1946)*, testo in corso di pubblicazione.

[17] Leopoldo Santagata, *Casal di Principe e Frignano Maggiore, due comuni dell'Agro aversano*, Napoli 1987, *Casal di Principe*, p. 127.

Dal sito internet: http://www.ilgiornaledicaivano.it/2018/07/30/chiude-ufficialmente-la-matilde-serao-un-pezzo-della-caivano-buona-cessa-di-vivere/

Chiude ufficialmente la Matilde Serao, un pezzo della Caivano buona cessa di vivere
By Pasquale Gallo - 30 luglio 2018

Scuola "Matilde Serao" Caivano

A settembre la Scuola Materna Matilde Serao non aprirà più. Come già preannunciato qualche settimana fa (http://www.ilgiornaledicaivano.it/2018/06/15/la-matilde-serao-verso-la-chiusura-lamarezza-della-preside-e-dei-cittadini/) era intenzione della Commissione Straordinaria chiudere definitivamente la scuola comunale 'Matilde Serao'.

Quando già la situazione era difficile il responsabile del V settore nel 2015, il dottor Coppola fece pervenire una nota al segretario Generale Vittorio Ferrante per risollevare le sorti della scuola e programmare il triennio 2015-2017. (Prot. n.191/bib)

L'amministrazione Monopoli nulla ha fatto per salvare la storica scuola comunale e man mano si è fatta spegnere fino ai giorni nostri.

Nel maggio scorso, l'attuale dirigente, Anna Damiano inviò lo stato dell'organico, oramai ridotto all'osso, con l'elenco delle insegnanti che sarebbero andate in pensione (Prot. n. 11615 del 17.05.2018) lasciando così ai commissari la scelta del rilancio o della chiusura.

A nulla è valsa anche la lettera di una insegnante da 40 anni lì, Consiglia Vitale, scritta al commissario, per giunta senza nemmeno avere una risposta o un cenno. Una lettera d'amore verso il difficile ruolo dell'insegnante e verso i tanti bambini che hanno affollato la "Serao". Il commissario Vincenzo De Vivo, oltre a non ascoltare le insegnanti e nemmeno dare una spiegazione, ha solo ordinato che durante il periodo estivo venissero occupate in biblioteca dopo un anno di lavoro e senza nessun tipo di sostituzione.

Ora con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 124 del 19/07/2018 è stata disposta dopo la suddetta relazione la chiusura definitiva della scuola che dopo oltre mezzo secolo cesserà di vivere.

Probabilmente se negli anni scorsi si fosse intervenuto per assicurare i docenti in sostituzione di quelli che andavano in quiescenza si poteva evitare una scelta che non farà bene né al paese né alla collettività.

Un pezzo di storia caivanese che se ne va

La scuola "Matilde Serao" era chiamata anticamente Asilo "Principessa Margherita", fondato a Caivano nel dicembre del 1870. Come si legge dal libro di Giacinto Libertini, Testimonianze per la memoria storica di Caivano raccolte da Ludovico Migliaccio e Collaboratori, Volume II, Prima edizione (2017), lo statuto firmato da Vittorio Emanuele III nel 1870 ha come primo articolo quello dell'educazione e istruzione morale e intellettiva e lo sviluppo fisico dei fanciulli poveri d'ambo i sessi.

Regolamento di polizia rurale del Comune di Caivano (1871)

Fornito da Ludovico Migliaccio, già facente parte della libreria
di suo nonno Avv. Luigi Pepe, e integrato con immagini

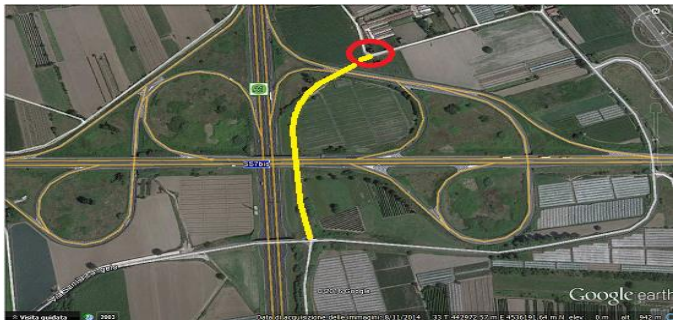




La casermetta dei VV.UU. A Sant'Arcangelo con l'abbeveratoio, sede delle guardie campestri (foto fornite da Federico Lizzi).



La casermetta allo stato attuale



In giallo via Sant'Arcangelo,
preesistente allo svincolo A1

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

PEL COMUNE

DI CAIVANO

NAPOLI
TIPOGRAFIA DEL GIORNALE DI NAPOLI
Vico Freddo alla Fignasecca, 1 e 2
1871

Salubrità delle campagne ed irrigazione.

ART. 1.

Lo espurgo dei canali e fossi laterali alle strade vicinali dovrà farsi in modo che lo scolo delle acque abbia il suo regolare pendìo. Le materie poi estratte dovranno immediatamente essere trasportate nei territorii.

ART. 2.

È vietato intorbidare in qualunque modo o corrompere le acque pubbliche.

Art. 3.

Potrà ciascun colono nei tempi estivi cavar dei pozzi nel fondo da lui coltivato per la irrigazione dei seminati. Dovrà però munirli di solido riparo o palizzate da rinnovarsi in ogni anno, ove credesse ritenerli perennemente aperti; nel caso contrario, dovrà pel giorno 15 ottobre ricolmarli ed appianarli, onde non siano di pericolo.

Produzione, conservazione e custodia dei frutti della terra.

Art. 4.

Alla primavera di ogni anno tutti i proprietarii o conduttori dei fondi sono obbligati a distruggere i bruchi e tutti gl' insetti nocivi alla agricoltura che esistono nei loro fondi, non che a recidere e bruciare i ramoscelli degli alberi su cui le farfalle hanno deposte le loro uova. Allorchè un tale temperamento esige di esser fatto in qualunque tempo dell' anno,

l' Autorità Municipale ne diffiderà i proprietarii e conduttori con debita ordinanza.

Art. 5.

Non si possono bruciar le stoppie prima del 15 agosto, a tenore di quanto sul riguardo prescrive la Legge forestale, tuttavia vigente nelle Province Napoletane, del 21 agosto 1826.

Art. 6.

Non può essere acceso fuoco in campagna se non ad una competente distanza di metri 50 dalle abitazioni e case rurali, vigne, siepi, depositi di paglia, fieno, giardini, piante, legna e materie combustibili.

Art. 7.

I mucchi di paglia ed altre materie combustibili, così dette *mete*, non potranno formarsi che alla distanza non minore di 100 metri dalle ultime case dell' abitato, e di metri 20 dalle strade, siano provinciali, siano comunali e vicinali.

Art. 8.

Nel tempo delle messi, dello svellimento della canape e del lino, e precisamente allorchè queste derrate stanno ammucchiate nei campi dopo il loro disseccamento, niuno, se non il proprio colono, potrà in quelli introdursi sotto qualunque pretesto, massime nelle ore notturne.

Art. 9.

Nei casi d'incendio di pagliai, casolari, selve ed altro in campagna, alle disposizioni del Sindaco, o di chi ne fa le veci, gli Agenti di polizia, i Servienti comunali, le Guardie Campestri, tanto Municipali che private, tutti i lavoratori dei campi circostanti, purchè nel territorio del Comune, debbono accorrere sul luogo e prestare la loro opera per tutto ciò che occorre, osservate le disposizioni su tale oggetto previste dalla Legge forestale dei 21 agosto 1826.

Art. 10.

Chiunque è richiesto di un arnese qualsiasi per servire alle operazioni di circoscrivere l'incendio, dovrà prestarsi sul momento, salvo ad esser rivaluto del danno, cui l'arnese istesso può andare incontro, a carico del proprietario nel cui fondo sia sviluppato l' incendio.

Prevenzione di furti campestri e pascoli abusivi.

Art. 11.

È inibito ai proprietari e conduttori dei fondi di lasciare durante la notte nei loro fondi, comunque arginati, scale di qualsiasi forma.

Art. 12.

Il raspollamento ed il rastrellamento nei fondi altrui è proibito, senza il permesso dei proprietari e conduttori dei fondi. È proibito

bensì lo spigolare nella campagna, anche dopo la esportazione delle messi, grani ed altro, salvo licenza del proprietario.

ART. 13.

È vietato lasciar pascolare animali sulle vie di campagna e lungo i fossi laterali delle strade, come altresì di lasciare camminare le bestie cavalline o bovine e simili sul margine delle strade esistenti.

ART. 14.

Le bestie sorprese sopra fondi altrui dagli Agenti e Guardie Municipali, dietro avviso del proprietario, verranno sequestrate, salvo l' ulteriore corso degli atti contravvenzionali innanzi al Pretore Mandamentale ed il rifacimento dei danni, ove ne sia il caso.

ART. 15.

I conduttori di gregge che transitano sul territorio del Comune, sono tenuti a darne avviso all' Autorità Municipale e di giustificare di avere provveduto ai mezzi del mantenimento del gregge durante il giorno. Il transito deve seguire il giorno, e non altrimenti, e lungo la notte il gregge dovrà essere custodito in luogo da designarsi dall' Autorità Municipale in concorso anche del proprietario che presta il ricovero. I medesimi conduttori del gregge sono tenuti di custodirlo, sorvegliarlo e di tenerlo nel transito della strada, impedendo che entri nei fondi campestri. Nel caso di contravvenzione all' una od all' altra delle disposizioni indicate in questo articolo, si darà luogo al sequestro del gregge, oltre all' applicazione delle pene di polizia sancite dal Codice penale.

ART. 16.

I guardiani o pastori di pecore o di capre, sia che loro appartengano, sia che abbiano locato la loro opera ai padroni dei medesimi animali, non potranno essere muniti di scuri, falci ed altri strumenti da taglio, nè tampoco potranno asportare quei lunghi e nodosi bastoni volgarmente detti *pirocche;* però è permesso agli additati guardiani o pastori di tenere nei loro pagliai o ricoveri delle mazze

ART. 22.

È proibito il passaggio sui fondi altrui con bestiame, senza averne ottenuto il debito permesso dai proprietarii o conduttori dei fondi istessi.

ART. 23.

È proibito anche il passaggio a piedi sui terreni seminati, e dovunque siavi espressa proibizione per parte dei possessori o conduttori dei fondi.

ART. 24.

È proibito lo strascico sulle strade, di legnami di qualunque sorta e dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote. È pure proibito l'uso della treggia, salvo quando serve al solo trasporto degli strumenti aratorii.

ART. 25.

È vietato ai proprietarii di piantare alberi e siepi lateralmente alle strade a distanze minori delle seguenti, giusta l' art. 69 della

Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, N.° 2248, Allegato *F*:

1. Per gli alberi di alto fusto metri tre, a misurare dal ciglio della strada.

2. Per le siepi tenute all' altezza non maggiore di un metro e mezzo, sul terreno centimetri 50, misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada è rilevata. In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada.

3. Per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di tre metri pure dal ciglio della strada.

ART. 26.

Le Guardie campestri saranno quelle prescritte dalla stabilita Legge del 20 marzo 1865. Le stesse saranno formate giusta il dettato dell' articolo 12 del Regolamento sulla Legge 20 marzo 1865.

ART. 27.

È inibito alle Guardie campestri d' ingerirsi nei contratti di compra e vendita tra coloni e compratori.

ART. 28.

Le Guardie campestri non possono esigere emolumento alcuno dai coloni, nè tampoco generi, legna, fascine e le così dette prestazioni nelle feste principali dell' anno.

ART. 29.

Le Guardie campestri non potranno avere alla loro dipendenza sotto qualsivoglia titolo o denominazione persone che le sostituiscano nella custodia dei territorii.

ART. 30.

Salvo i casi già previsti e puniti dal Codice penale o da altre Leggi e Regolamenti generali, i contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, saranno soggetti alle pene di polizia, sanciti dagli articoli 35 e seguenti e 668 del Codice istesso per lo accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione, e pel procedimento si osserverà il disposto dagli articoli 146 e seguenti della Legge comunale dei 20 marzo 1865.

Le ammende cui saranno condannati i contravventori e le oblazioni fatte a mente dell'art. 148 della riferita Legge, saranno devolute all' erario Comunale in base al disposto della Legge 26 gennaio 1865, n.° 2134.

ART. 31.

Il presente Regolamento andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione definitiva.

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 28 ottobre 1870, e pubblicato senza opposizione.

Approvato dalla Deputazione Provinciale in seduta del 30 novembre 1870.

Omologato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio li 21 gennaio 1871.

Pubblicato definitivamente per un mese dal 27 gennaio al 27 febbraio 1871.

Estratto dagli atti originali dell' ufficio.

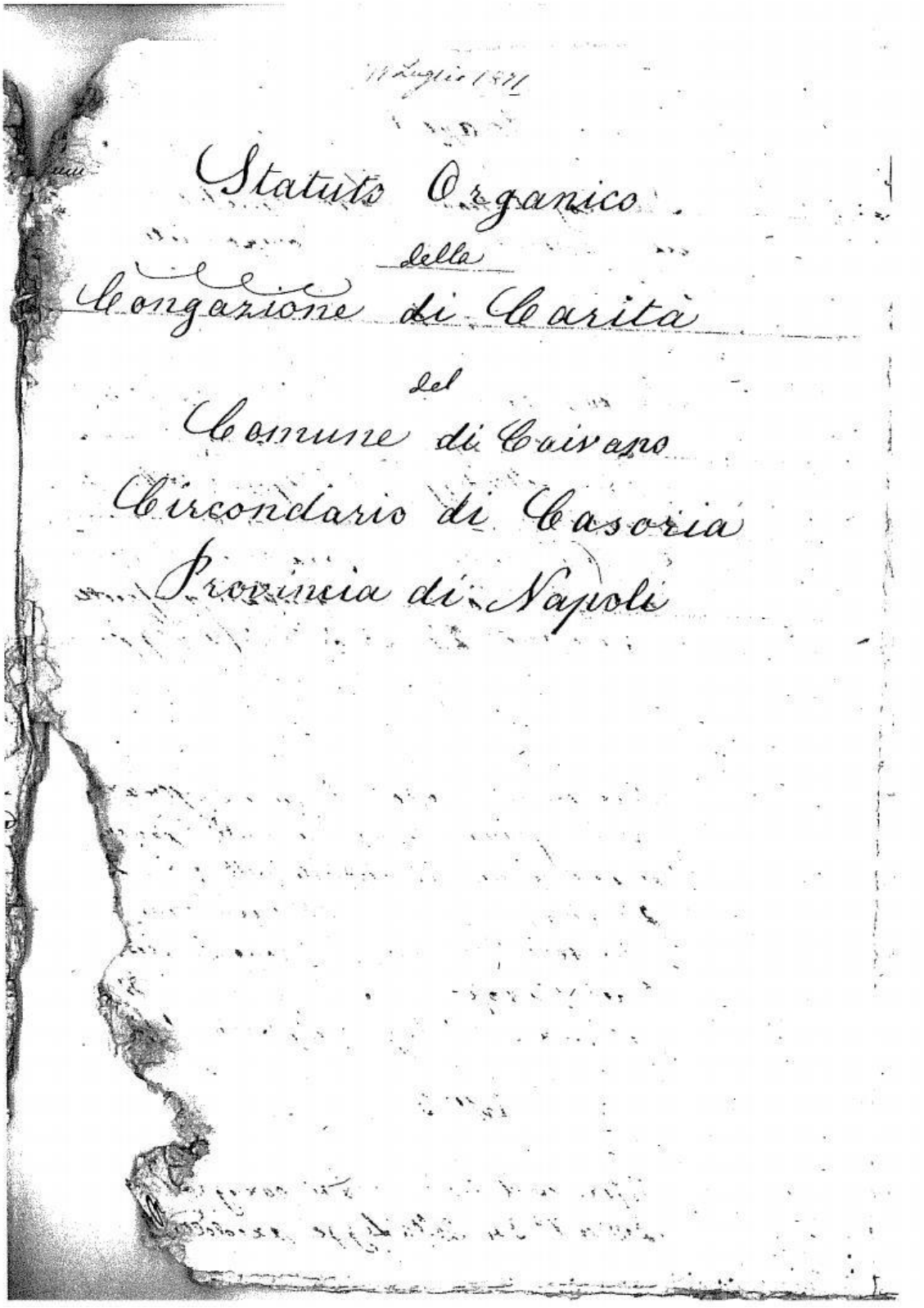
Caivano marzo 1871.

Il Segretario
L. CARBONE

Il Sindaco
V. BUONFIGLIO

Statuto della Congregazione di Carità del Comune di Caivano (1871-73)

Manoscritto dello Statuto fornito da Isacco Lanna
Statuto in stampa fornito da Ludovico Migliaccio
Giacinto Libertini


11 Luglio 1871

Statuto Organico

della

Congregazione di Carità

del

Comune di Caivano

Circondario di Casoria

Provincia di Napoli

Capo 1°.

Sua costituzione, scopo, requisiti ed incompatibilità dei suoi Componenti -

Art. 1.

La Congregazione di Carità del Comune di Chivasso costituita in forza dell'articolo 26 della Legge del 3 Agosto 1862, si compone di un Presidente e di otto membri, la cui nomina e surrogazione vien fatta dal Consiglio Comunale, giusta il prescritto degli articoli 27 e 28 della stessa Legge -

Art. 2.

Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati generalmente a favore di poveri nei casi indicati nell'art° 2 della Legge medesima, e di spenderne le rendite e distribuirne i soccorsi secondo le disposizioni, e in maniera di sopra, secondo i bisogni dei poveri stessi

art. 3

Essa, avuto riguardo ai paragrafi dell'art° 34 della Legge predetta

(manca la pagina successiva)

cosi' l'Amministrazione e la Direzione delle seguenti opere pie' dello stesso Comune, cioè:

1. Monte di S. Pietro Spedale di Caivano fondato in epoca remotissima, avente per iscopo di [soccorrere i poveri a domicilio] praticare le opere di carità e di Religione, secondo un'antica tradizione

+ Villaggio riunito al Comune di Caivano Ha pratiche di religione Galleri

2. Cappella del SS.mo Sacramento di Casolla Valenzana fondata in epoca anteriore alla precedente avente per iscopo di soccorrere i poveri a domicilio del Villaggio istesso con elemosine, soccorsi e sussidii

3. Monte Pisani di Pascarola Villaggio riunito al Comune di Caivano fondato dalla Sig.ra Bia Pisani nel 1642 avente per iscopo di soccorrere i poveri del comune istesso con maritaggi, elemosine, soccorsi e sussidi, di opere di religione

Ciascuna di queste opere pie è regolata da un proprio e speciale statuto organico e conferita di tutte e separate entrate ed uscite e di attività e passività del rispettivo patrimonio.

I ricevitori della Congrua affranco all'ufficio del registro.

surroga membri usciti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

art. 6

Non potranno esercitare l'ufficio, e se lo eserciano quando lo avessero ottenuto quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima resi conti della propria amministrazione, o che abbiano lite aperta contro la Congrega medesima.

art. 7

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione.

Avverandosi questa incompatibilità avrà luogo il membro meno anziano a pari anzianità il più giovine; avrà luogo da quello Mercede in giù: in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per un maggior numero di voti, quindi colui che ottenne maggior numero di voti seguenti a parità di voti sarà eletto e si avrà per

Sfere elettorali amministrative — Cap. II. Beni erendità Art. 9 — Valore

il maggiore di età = Art. 8 = non potranno inol[tre] tre sfere numeriche [illegible] bri della Congrue di Carità e perde[ranno] ranno tale qualità valore, se non abbiano diritto di [illegible]

La Congrue di Carità, per provvedere al lo scopo al mandato le viene assegna[to] to dalla legge, non ha entrate sue proprie; ma potrebbe in parte ripetersi ~~ci~~ ci esposti come appresso:

~~1. Col gettito delle pene pecuniarie pronun~~ ~~ziate dall'Autorità Giudiziaria;~~

1. Coi depositi fatti dai cittadini per ricor[si] si contro le liste elettorali amministrative, se condo il disposto del § 4. dell'art. 34 della L. Comunale e Provinciale;

2. Con le somme date generalmente ai poveri, sia per atto di pia liberalità tra vivi, sia per te stamentarie disposizioni;

3. Con eredità dei beni se non furono spe[cial]mente e tassativamente lasciati ad altra am[mi]nistrazione, o ad un opera pia autonoma, o ad un pubblico Stabilimento di carità o beneficenza.

4. Con le altre se vengono dai beni, l'azienda dei quali per volontà di un pio disponente dovreb[be] bbe essere affidata a speciale Amministrazione o opera pia, da determinarsi da persone o esecutori te stamentarii a ciò chiamati dallo stesso disponen[te], quando essi non volessero, o non potessero ciò determinare;

5. Con le entrate derivanti dai beni dati per

ogni più da determinarsi da quelunque, meno non
possa e non voglia parere.

6. Con le rendite di tutti i beni, di cui s'ignori
la destinazione e l'origine, ma che per consuetu-
dine furono sempre adoperate ad uso di Carità,
come anche dei legati di elemosine a favore dei
poveri, posti a carico di un erede, quando però
le persone indicate dal testatore o mancassero,
o non volessero adempiere al mandato ricevuto.

7. Con ogni altra specie di proventi eventua-
li provenuti dalla Congrue per mezzo o di sopra-
zioni volontarie, o di sottoscrizioni pubbliche, o di
lotterie di beneficenza -

Tutti questi beni, cespiti e rendite saranno
descritti nell'inventario della Congrue a tenore
che si verificheranno.

Art.° 10 -

Provvede poi alle obbligazioni delle of-
fizie speciali poste sotto la sua dipendenza
di cui si parla nell'art.° 3 con le rendite
derivanti dal patrimonio di ciascuna
esse, e del quale si darà conto nei risultati
statuti.

Capo III

Attribuzioni del Presidente della Congrua

Art. 11.

Il Presidente

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congrua, ne presiede e dirige le adunanze;

2. Cura l'eseguimento delle deliberazioni orali, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;

3. Dirige la corrispondenza degli Ispettori, sorveglia la tenuta dei registri, l'andamento degli affari;

4. Provvede alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti ed alla esecuzione degli ordini dei superiori, all'adempimento degli legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio coll'emissione dei mandati di pagamento;

5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di Cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congrua;

6. Vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, ammonendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art.o 22 del Regolamento del 27 Nov.e 1862;

7. Sorveglia l'andamento generale delle pie istituzioni;

8. Rappresenta in giudizio la Congrua e segue la in nome di questa i contratti privati da essa deliberati, ed inoltre gli atti pubblici non soggetti alla approvazione della Deputazione Provinciale;

9. Sospende in caso di urgenza l'erogazione, riferendone immediatamente alla Congregazione.

10. Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatrici, ammorbidite alla Congregazione intera, salvo a darne avviso alla medesima nella 1.a seduta.

Art.o 12

Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di elezione: in caso di temporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

Art. 13.

Spetta alla Congregazione di Carità, congiuntamente in solido tra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni affidati nell'interesse dei poveri, e di quelli assistiti alle opere pie speciali, e la direzione di

Oltre a ciò:

1. Delibera sui bilanci e conti

2. Determina i contratti da fare

loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei

le Legge prescritte;

3. Ripartire l'elemosina ed i sussidii nei modi appresso indicati;

4. Indagare se nel Comune siano beni destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto degli articoli 80 e 87 del citato Regolamento sulla Legge per le Opere pie;

5. Nomina e rimuove gl'impiegati ed i salariati, fermando con essi le retribuzioni e condizioni, e sopra ogni cosa quanto alla nomina del Segretario, il prescritto dall'articolo 18 del Regolamento del dì 8 Giugno 1865 sulla Legge Comunale, salvo per l'attuale il disposto dall'art. 68 del vigente Regolamento generale delle Opere pie, e Ministeriale del 18 Giugno 1863.

6. Delega il Presidente, oppure uno, due dei suoi membri per rappresentarla nelle stipulazioni degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, mediante apposito atto deliberativo;

7. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Esattore; per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento interno, che debb'essere approvato dalla

Deputazione Provinciale;

8. Determina il premio, retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi allo stesso Esattore, nella misura da stabilirsi col Regolamento suddetto;

9. Vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni private legalmente costituite a favore di determinate famiglie, e quali, estinte, debbono essere surrogate dai poveri del Comune;

10. Propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto organico;

11. Forma i Regolamenti d'Amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;

12. Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettificazioni per morte, o mutazione di stato, di condizione, di Domicilio;

13. Delibera infine su tutti gli atti che danno l'Amministrazione del patrimonio, l'uso delle doti e l'interesse delle opere pie meno ciò che; salvo l'approvazione superiore, ove occorra.

Capo IV

Adunanze, convocazioni, formalità delle deliberazioni

art. 14

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie dovranno seguire almeno due volte al mese nei giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno tutte le volte che bisogno urgente lo richieda, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti, o per ordine delle autorità governative.

art. 15

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

art. 16

Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti la Congregazione di Carità, oltre il Presidente o chi ne faceva

art. 17

Ogni membro della Congregazione che non intervenga alle tornate per tre volte di seguito senza

legittimo impedimento, o senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le mansioni incombenti che gli si volessero affidare, potrà essere dichiarato Decaduto dall'ufficio, ed il Consiglio Comunale provvederà alla surrogazione nella 1ª sua adunanza autunnale sul rapporto del Presidente

Art. 18.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta ed a voti segreti, quelle comunque debbono essere prese sempre in questa medesima maniera. —

Art. 19

Le votazioni sono prese a maggioranza di voti; in parità di voti la proposta s'intenderà

Art. 20

Ogni membro della Congregazione può dare quelle proposte che crede utili. Esse non dovranno però essere disgiunte dalla professione, salvo il caso di gravissime urgenze

Art. 21

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario, che ne potrà rilasciar copia o estratto, oppure dar lettura a chiunque sia stato il permesso della Congregazione medesima, e per essa del Presidente, o delle Autorità governative.

Capo V.

Norme generali di Amministrazione.

Art. 22.

È vietato ai membri della Congrua di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al 6° grado civile, come è vietato di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di ricognizione, di appalti, che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle opere che ne dipendono.

Art. 23

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni sul bilancio della Congrega delle opere pie da essa amministrate.

Art. 26.

Nel condurre l'amministrazione dovrà la Congrega attenersi scrupolosamente a quanto è prescritto dalla prenotata legge del 3 d'agosto 1862 e dal rispondente Regolamento.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1. Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;
2. Tenere in evidenza le entrate e uscite delle opere pie;
3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;
4. Sottoporre alla deputazione Provinciale tutti gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti all'approvazione di questa;
5. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed avvertendoli con tutti gli allegati a chiarimento possono ispezionare a chiunque voglia pigliarne
6. Presentare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione sull'andamento

mento morale, economico, educativo, e nell'analogo simile di ciascuna pia istituzione, come anche sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, sui profitti conseguibili, ed altri simili particolarità.

7. Provvedere alla manutenzione dei beni mobili, alla conservazione degli stabili, capitali, certificati, ed altro; alla amministrazione delle entrate alla possibilità e convenienza di ridurre o abolire alcune spese, alla conversione in rendita sul debito pubblico consolidato, o in altro migliore impiego, degli avanzi e dei capitali provvenienti da vendite di beni o altrimenti, alla rivendicazione di giusti diritti, all'avviamento delle liti, alla reintegrazione in caso di turbato possesso, alle servitù passive.

8. Prendere in attento esame, nella 1ª adunanza dell'anno, gli inventarii, facendovi compilare gli stati di variazione, e trasmetterli tosto all'autorità tutrice e governativa, come è prescritto dagli articoli 8, e 9. della Legge.

Art. 25.

Nella gestione delle beneficenze e distribuzione dei soccorsi, sussidii, elemosine, ed altro, la Congrua si atterrà alle prescrizioni dei pii Testatori. Seguendo non esistono, la erogazione e distribuzione si farà, non ad arbitrio, ma nei modi e misure, e cadenze stabiliti nel Regolamento interno, secondo i bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

/a/ Gli orfani e le orfane, i figli e le figlie abbandonati o avuti dal padre in carcere o all'ospedale, se non sia loro altrimenti provveduto;

/b/ I giornalieri, operai, artigiani, contadini, che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla o mantenerla;

/c/ Le vedove carichi di figli, che si trovino nella stessa condizione;

/d/ Le donne, sia nubili, sia maritate, che trovinsi in gravi strettezze per avere i rispettivi mariti e genitori o congiunti, o all'ospedale, o in prigione;

/e/ I ciechi, storpii, invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza;

/f/ I giornalieri, operai, artigiani, traffinanti, contadini decaduti, che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sé ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

/g/ Coloro che vengono a mancare del [illegible] gravose nei casi d'incendio, inondazione, tremuoto, epidemia, o altra calamità, nei primi giorni della sventura;

/h/ Quelli che, senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in [illegible] miseria comprovata e pubblicamente nota per [illegible] vecchiaia o delitto.

Art. 26

In ogni caso qualunque erogazione di denaro, e distribuzione di sussidii, i soccorsi, elemosina ed altro dovrà essere sempre comprovata. L'oggetto la Congregazione è obbligata di giustificarla dopo la Liquidazione Provinciale col presentare annualmente l'elenco dei beneficiati, debitamente autenticato dal Presidente o da uno dei membri all'uopo delegato, e documentato dalle rispettive quietanze dei beneficiati istessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano, o non possano scrivere.

In mancanza di questa giustificazione ogni erogazione andrà a carico personale dei componenti la Congregazione.

Art. 27

Se i soccorsi o sussidii consistono in doti a nubili da marito, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell'ufficiale dello Stato Civile, che attesti il celebrato matrimonio.

Art. 28.

Le consistono in medicine, si bolderà specialmente che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, siano fatte dopo [illegible] ottenuta o in iscritto secondo un modulo da adottarsi, o sporadicamente dal medico curante

do del Visto del Presidente, o di uno dei membri all'uopo delegato, che porterà sulla indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno della farmacia non ministratrice. A tal uopo quando non esista altro mezzo più economico, stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo, perchè somministri le medicine a prezzi fissi e determinati

Art. 29

Se risultasse in qualsiasi altra maniera di carità, o le stesse lo stato povero, non dovrà la Congrua opporsi di concedere assistenza, ospedalità, cure, dogliare, adottare regole fisse di condizione, da approvarsi e determinarsi nella guisa enunciata al N 2 dell'articolo 25 -

Capo VI.

Impiegati

Art. 30

Per il servizio della Congrua sono stabiliti seguenti impiegati:

Un Segretario, un Esattore, egli impiegati che saranno ritenuti necessari:

Un usciere, ossia Bidello,

i quali presteranno servizio anteriori interessi delle opere pie, senza che di ne dipendano, seguendone non richiederanno altri impiegati distinti.

Art.° 31.

Il M.to lo stipendio degl'impiegati non potranno mai essere aumentati senza l'approvazione dell'Autorità tutoria, dietro proposta della Congregazione stessa -

Art. 32

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener luogo di sufficiente ricompensa, ancorché trattasi del servizio del povero -

Art. 33

Le funzioni di Segretario possono anche essere impiegate da un componente della Congregazione di Carità, osservato in tal caso il disposto dell'art. 23 -

Le funzioni di Esattore sono sempre subordinate all'obbligo indispensabile di prestare cauzione ;

Art.° 34.

Le incombenze ed attribuzioni speciali degl'impiegati sono determinate nel Regolamento di servizio interno -

Discusso e deliberato dalla Congregazione nell'adunanza Ed del dì 17 del mese di Luglio 1871 -

I Componenti

Ferdinando Acierno

Baldino

Francesco M.a Zalio

Il Presidente

Luigi Capuano

Il Segretario

Gio. Batta Palermo

Trascrizione dall'inizio fino all'art. 14 compreso:

17 Luglio 1871
Statuto Organico
della
Congregazione di Carità
del
Comune di Caivano
Circondario di Casoria
Provincia di Napoli

Capo I.
Sua costituzione, scopo, requisiti, ed incompatibilità dei suoi Componenti.

Art. 1.

La Congregazione di Carità del Comune di Caivano, costituita in forza dell'articolo 26 della Legge del 3 Agosto 1862, si compone di un Presidente e di otto membri, la cui nomina e surrogazione vien fatta dal Consiglio Comunale, giusta il prescritto degli articoli 27 e 28 della stessa Legge.

Art. 2.

Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri nei casi indicati nell'articolo 2 della Legge medesima, e di specificarne (?) le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le pie disposizioni, ed in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

Art. 3.

Essa, per il disposto dei paragrafi ... dell'articolo 34 della Legge predetta
<manca una pagina>
tresì l'Amministrazione e la Direzione delle seguenti opere pie dello stesso Comune, cioè:
1. Monte di S. Pietro Apostolo di Caivano fondato in epoca remotissima, avente per iscopo di soccorrere i poveri a domicilio, praticare le opere di pietà e di Religione, secondo un'antica tradizione.
2. Cappella del SS. Sacramento di Casolla Valenzana (+ Villaggio riunito al Comune di Caivano. Ha pratiche di religione Gale...) fondata in epoca anche remotissima avente per iscopo di soccorrere i poveri a domicilio del Villaggio stesso con elemosine, soccorsi e sussidii.
3. Monte Pisani di Pascarola, Villaggio riunito al Comune di Caivano fondato dall'ill. Giovanbattista Pisani nel 1642 avente per iscopo di soccorrere i poveri del comune istesso con maritaggi, elemosine, soccorsi e sussidii, ed opere di religione.
Ciascuna di queste opere pie è regolata da un proprio e speciale Statuto organico e conserva distinte e separate le entrate ed uscite e le attività e proficuità del rispettivo patrimonio.

Art. 5.

I membri della Congregazione assumono l'ufficio allo stabilito termine. Chi surroga membri usciti anzi tempo rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

Art. 6.

Non potranno assumere l'ufficio, e ne decadranno, quando lo avessero assunto quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione, o che abbiano fatto intesa contro la Congregazione medesima.

Art. 7.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione.

Avverandosi questa incompatibilità andrà escluso il membro meno anziano e a pari anzianità il più giovine; nuovo eletto da quello che siede in ufficio: in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 8.

Non potranno inoltre essere membri della Congregazione di Carità e perderanno tale qualità coloro che non abbiano il diritto di essere elettori amministratori.

Cap. II.
Beni e rendite.

Art. 9.

La Congregazione di Carità per provvedere allo scopo e al mandato che le viene assegnato dalla legge, non ha entrate sue proprie; ma potrebbe in parte sopperirvi coi cespiti come appresso:

1. Coi depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali amministrative, secondo il disposto del par. 4 dell'art. 34 della L. Comunale e Provinciale;
2. Con le somme date genericamente ai poveri, sia per atto di pia liberalità tra vivi, sia per testamentarie disposizioni;
3. Con le rendite dei beni che non furono specialmente e tassativamente lasciati ad altra amministrazione, o ad un'opera pia autonoma, o ad un pubblico Stabilimento di carità o beneficenza;
4. Con le altre che vengono dai beni, l'azienda dei quali per volontà di un pio disponente dovrebbe essere affidata a speciale Amministrazione o opera pia, da determinarsi da persone o esecutori testamentarii a ciò chiamati dallo stesso disponente, quando costoro non volessero, o non potessero ciò determinare;
5. Con le entrate derivanti dai beni dati per usi pii da determinarsi da qualcuno, che ciò non possa e non voglia fare;
6. Con le rendite di tutti i beni, di cui s'ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoperate ad uso di Carità; come anche dei Legati di elemosine a favore dei poveri, posti a carico di un erede, quando però le persone indicate dal testatore mancassero, o non potessero adempiere al mandato ricevuto;
7. Con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo o di soscrizioni volontari, o di spettacoli pubblici, o di lotterie di beneficenza,

Tutti questi beni, cespiti e rendite saranno descritti nell'inventario della Congregazione a tenore che si verificheranno.

Art. 10.

Provvede poi alle obbligazioni delle opere pie speciali poste sotto la sua Amministrazione e di cui si parla nell'art. 3. con le rendite derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, e del quale di fa cenno nei rispettivi Statuti.

Capo III.
Attribuzioni del Presidente della Congregazione.

Art. 11.

Il Presidente
1. Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione, ne presiede e dirige le adunanze;
2. Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non ne sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli Amministratori;
3. Dirige la corrispondenza che egli soscrive e sorveglia la tenuta dei registri, e l'andamento degli affari;
4. Provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, ed alla esecuzione degli ordini dei Superiori, all'adempimento di legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati di pagamento;
5. Procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di Cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;
6. Vigila che esso Tesoriere presenti annualmente i conti nel termine stabilito, a ciò ricorrendo in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento del 27 Novembre 1862;
7. Sorveglia l'andamento in generale delle pie istituzioni;
8. Rappresenta in giudizio la Congregazione, e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati, ed anche gli atti pubblici non soggetti alla approvazione della Deputazione Provinciale;
9. Sospende in caso d'urgenza gl'impiegati, riferendone incontanente alla Congregazione;
10. Prende in caso di urgenza tutte le misure conservatrici, ancoresse attribuite alla Congregazione, salvo a darne scienza alla medesima nella 1.ª seduta.

Art. 12.

Nei casi di mancanza, assenza, od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal membro più anziano di elezione: in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti, dal maggiore d'età.

Art. 13.

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido tra i suoi membri, l'amministrazione generale dei beni affidati nell'interesse dei poveri, e di quelli spettanti alla opere pie speciali, e la direzione di esse.
Oltre a ciò:
1. Delibera sui bilanci e conti di essa;
2. Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione Provinciale nei casi dalla legge prescritta;
3. Ripartisce l'elemosina ed i sussidi nei modi appresso indicati;
4. Indaga se nel Comune siano lasciti o beni destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 57 del citato Regolamento sulla legge per le opere pie.
5. Nomina e rimuove gli impiegati ed i salariati, fermando con essi le rispettive convenzioni, ed opere (?) anche quanto alla nomina del Segretario, il prescritto dell'articolo 18 del Regolamento del dì 8 Giugno 1865 sulla Legge Comunale, salvo per l'attuale il disposto dell'art. 68 del suddetto Regolamento generale delle opere pie, e la ministeriale del 18 Aprile 1863.
6. Delega il Presidente, oppure uno o due dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, mediante apposito atto deliberativo;
7. Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere, per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento interno, che debb'essere approvato dalla Deputazione Provinciale;
8. Determina il premio, retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi allo stesso Tesoriere, nella misura da stabilirsi col Regolamento suddetto;

9. Vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni privati legalmente costituite a favore di determinate famiglie, le quali, estinte, debbono essere surrogate dai poveri del Comune;
10. Propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto organico;
11. Forma i Regolamenti d'amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;
12. Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettificazioni o per morte, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;
13. Delibera infine su tutti gli atti che riguardano l''amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse delle opere pie ....., salvo l'approvazione superiore, ove .....

Capo IV.
Adunanze, convocazioni, tornate votazioni e deliberazioni.

Art. 14.
Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno due volte al mese nei giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo richieda, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti, ovvero per ordine delle autorità governativa.

Copia a stampa dello Statuto (dall'art. 15 alla fine):


STATUTO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL COMUNE

DI CAIVANO

NAPOLI
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DI NAPOLI
Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2
1873

le istitu-
re di de-
bbono es-

occorra,

istrazione
a Deputa-

ca dei po-
rtune ret-
di stato,

atti che ri-
nonio, l'uso
pie che ne
eriore, ove

Votazioni

ordinarie. Le
olte al mese

ne' giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno sempre che il bisogno urgente lo richieda, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti, ovvero per ordine dell' autorità governativa.

ART. 15.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione dei principali affari da trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l' adunanza.

ART. 16.

Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei Componenti la Congregazione di Carità, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 17.

Se un membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito senza legittimo impedimento, o senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, potrà essere dichia-

rato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla surrogazione nella prima sua adunanza autunnale sul rapporto del Presidente.

ART. 18.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, ed a voti segreti; quelle concernenti le persone debbono essere prese sempre in quest' ultima maniera.

ART. 19.

Le votazioni sono prese a maggioranza di voti; in parità di voti la proposta s' intende respinta.

ART. 20.

Ogni membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono essere però discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di gravissima urgenza.

ART. 21.

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti dal Presidente e da tutti i membri intervenuti all' adunanza, potendo ciascuno

farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario; nè se ne potrà lasciar copia, od estratto, oppure dar lettura a chicchessia, senza il permesso della Congregazione medesima, o per essa del Presidente, o delle autorità governative.

CAPO V.

Norme generali di amministrazione.

ART. 22.

È vietato ai membri della Congregazione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii o dei loro congiunti ed affini sino al 4.° grado civile, come anche di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di riscossioni, di appalti, che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle opere pie che ne dipendono.

ART. 23.

Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti o rimunerazioni sul bilancio della Congregazione, o delle opere pie da essa amministrate.

ART. 24.

Nel condurre l' amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto vien prescritto dalla precitata legge del 3 di agosto 1862, e del rispettivo Regolamento.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1° Formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;

2° Tenere in continua evidenza le entrate ed uscite delle opere pie;

3° Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4° Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti, regolamenti, contratti e deliberazioni soggetti all' approvazione di questa;

5° Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con avviso affisso all' albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli con tutti gli allegati e chiarimenti che possono importare a chiunque voglia esaminarli;

6° Rassegnare alla fine di ciascun' anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico e direttivo, e sull' andamento simile di ciascuna pia istituzione, come anche sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

7° Provvedere alla manutenzione dei beni mobili; alla conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli ed altro; allo accrescimento delle entrate, alla possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese; alla conversione in rendita sul debito pubblico consolidato, o in altro migliore impiego, degli avanzi e dei capitali provvenienti da vendita di beni o altrimenti; alla rivendicazione di giusti dritti; all' avviamento delle liti; alla reintegrazione in caso di turbato possesso; alle servitù passive;

8° Prendere in attento esame, nella prima adunanza dell'anno, gl' inventari, facendovi compilare gli stati di variazione, e trasmetterli tosto all' autorità tutrice e governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della legge.

ART. 25.

Nella esecuzione delle beneficenze e distribuzioni dei soccorsi, sussidi, elemosine ed altro, la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori. Se queste non esistono, la erogazione e distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi, misure e cautele stabiliti nel Regolamento interno, e secondo il bisogno dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

A. Gli orfani e le orfane, i figli e le figlie

abbandonati o aventi il padre in carcere o all'ospedale, fino a che non sia loro altrimenti provveduto;

B. I giornalieri, operai, artigiani, contadini che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla o mantenerla;

C. Le vedove cariche di figli che si trovino nella stessa condizione;

D. Le donne, sia nubili, sia maritate, che trovinsi in gravi strettezze per avere i rispettivi mariti e genitori o lontani, o all'ospedale, o in prigione;

E. I ciechi, storpi, invalidi, vecchi, mancanti di ogni assistenza;

F. I giornalieri, operai, artigiani, trafficanti, contadini decaduti, che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sè ed alla loro famiglia il necessario sostentamento;

G. Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d' incendio, inondazione, tremuotò, epidemia o altra calamità, nei primi giorni della sventura;

H. Quelli che, senza avere l' una o l' altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purchè senza colpa o delitto.

ART. 26.

In ogni caso qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, limosine ed altro dovrà essere sempre comprovato. Epperò la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione Provinciale col presentare annualmente l'elenco dei beneficiati debitamente autenticato dal Presidente, o da uno dei membri all' uopo delegato, e documentato dalle rispettive quietanze dei beneficiati istessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano o non possano scrivere. In mancanza di queste giustificazioni ogni largizione andrà a carico personale dei componenti la Congregazione.

ART. 27.

Se i soccorsi o sussidi consistono in doti a povere donzelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dello Stato Civile che attesti il celebrato matrimonio.

ART. 28.

Se consistono in medicine, si baderà specialmente che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa o in iscritto

(secondo un modulo da adottarsi) soscritte dal medico e fornite del visto del Presidente, o di uno dei membri all' uopo delegato, che porteranno l' indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno e della farmacia somministrante. A tal' uopo, quando non avesse altro mezzo più economico, stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo, perchè somministri le medesime a prezzi fissi e determinati.

ART. 29.

Se consistono in qualsiasi altra maniera di carità, vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di cansare arbitrii, parzialità, doglianze) adottare regole fisse di concessione, da approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al § 2° dell' art. 25.

CAPO VI.

Impiegati e salariati.

ART. 30.

Per il servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti impiegati:

Un Segretario, un Tesoriere, e gli altri impiegati che saranno ritenuti necessarii;

Un usciere ossia bidello, i quali presteranno servizio anche nell' interesse delle opere pie speciali che ne dipendono, se queste non richiederanno altri impiegati distinti.

ART. 31.

Il numero e lo stipendio degl' impiegati non potranno essere accresciuti senza l' approvazione dell' Autorità tutrice, dietro proposta della Congregazione istessa.

ART. 32.

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener luogo di sufficiente ricompensa, allorchè trattasi del denaro del povero.

ART. 33.

Le funzioni di Segretario possono venir disimpegnate da un componente della Congregazione, osservato in tal caso il disposto dell' art. 23.

Le funzioni di Tesoriere sono sempre subordinate all' obbligo indispensabile di prestar cauzione.

ART. 34.

Le incumbenze ed attribuzioni speciali degl' impiegati sono determinate nel Regolamento di servizio interno.

Caivano li 10 giugno 1872.

La Congregazione di Carità

Il Presidente

P. BUONFIGLIO

I Componenti

VINCENZO D' AMBROSIO

ALESSANDRO BRAUCCI

RAFFAELE MOSCA

Il Segretario

GIO. BATTISTA PALMIERI

Ministero dell' Interno

Visto in relazione al R. Decreto in data 15 dicembre 1872 che approva il presente Statuto.

Pel Ministro

CAVALLINI

Menzioni della Congrega di Carità e delle Opere Pie amministrate nel libro di D. Lanna, *Frammenti storici di Caivano*

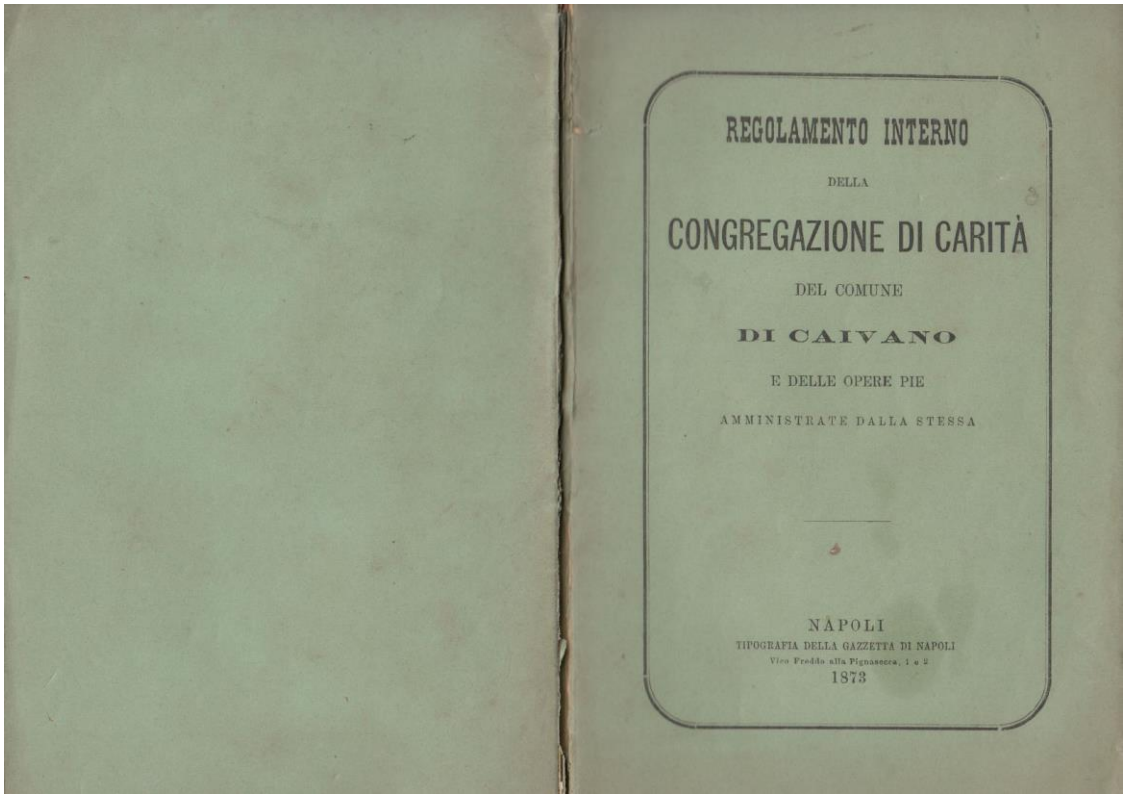
Cap. II (Caivano):
"La Congrega di Carità amministra un pingue patrimonio, che apparteneva un giorno ai Monti di S. Pietro, del SS. Crocefisso, di Pisani di Pascarola, e della Cappella del Sacramento di Casolla. Le rendite depurate dai pesi fiscali e burocratici, (e non sono pochi atteso la condizione dei tempi, che corrono) sono erogate in opere di beneficenza, specialmente per i poveri infermi."

Cap. III (S, Arcangelo, Casolla Valenzano e Pascarola):
"Sarà poi sempre nominata con affetto e riconoscenza la famiglia Pisani, che fondò in Pascarola un monte di Beneficenza, amministrato oggi dalla Congrega di Carità di Caivano. Questa famiglia nel secolo XVIII era feudataria del villaggio, com'è notato dal Troyli [Storia di Napoli Vol. IV. parag. 4].
Questo Monte fu fondato con beni proprii da Giov: Battista Pisani Capitano con testamento del 28 Giugno 1641 per Notar Bernardino Cova ricevuto in Cairo: *in civitate plebis Cayri Imperii*, in un Campo verso Milano: *in campo circa Mediolanum.* Le rendite erano destinate ad opere di Culto, e beneficenza, maritaggi, limosine, e medicine ai poveri infermi."

Cap. X (Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo):
"La dote della Mastria nel 1698 era di moggia 30 di terreno, cinque case, e ducati 678 di capitali, come dai conti, che si conservano nell'Archivio Vescovile. Essa amministrava ancora il Monte di S. Pietro. E così spiego le parole del Parroco Angelo Faiola nella lettera citata nella Prefazione, cioè «che il Monte di S. Pietro sta fondato nella Parrocchia maggiore; anzi, la Parrocchia materiale è di detto Monte». Cioè la parte materiale della Chiesa apparteneva alla Mastria amministratrice del Monte, la quale aveva cura della sua manutenzione. E tanto pare che sia detto ancora nella sentenza della Curia Romana, di cui più sotto.
Una specie di Mastria si ebbe ancora dal 1805 al 1830, che rese molto bene alla Chiesa.
...
La Mastria amministrava anche il patrimonio del Monte di S. Pietro, che, oltre il reddito dei terreni, raccoglieva le obblazioni dei fedeli, e spendeva tutto per Messe, e per la festa del Patrono. Oggi questo patrimonio è amministrato dalla Congrega di Carità.
Nel vicolo adiacente alla Chiesa si saliva *ad duas cameras, in quo loco est mons Pietatis, quae domus extructa est ex elemosynis fidelium, praesentim R. D. Bernardini D'Ambrosio Curati S. Petri.* Era un Monte di prestiti e pegni. Così dalla Visita del Carafa 1621.
Tredici anni dopo, come da un foglio volante, che si conserva nell'archivio della Chiesa, il Parroco di Maio faceva questuare nei giorni festivi, e le somme erano in parte erogate in soccorso dei poveri vergognosi e dei coloni indigenti, ed in parte per suffragare le anime del Purgatorio. Accumulatisi poi molti superi, e ricevuti varii lasciti, si formò il Monte di pegnorazione detto del Crocefisso amministrato dagli Economi della Congrega di questo titolo. La quale avanzò domanda a Filippo III per ottenere il Regio assenso, e fu concesso con la clausola che poteva essa «decidere il modo d'impegnare e dispegnare e fare altre opere caritative.»
In prosieguo, conservato il nome, fu mutata la sua natura; e senza fare più prestiti, e sottratto alla giurisdizione della Congrega, che s'era fusa con quella del SS. Sacramento, fu amministrato da un Sacerdote scelto dal Parroco, che aveva cura della manutenzione dell'altare del Crocefisso, delle funzioni dei Venerdì di Marzo, e delle feste dell'Invenzione ed Esaltazione della Croce, erogando il resto per sussidii a poveri infermi, e per dotazioni alle donzelle povere ed oneste. Anche questo patrimonio è amministrato oggi dalla Congrega di Carità, decimato però dai pesi fiscali, e dalla burocrazia, flagello dei Governi e dei Comuni, e delle opere Pie."

Regolamento interno della Congregazione di Carità del Comune di Caivano e delle opere pie amministrate dalla stessa (1873)

Documento fornito da Pasquale Gallo e fotografato da Ludovico Migliaccio



REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL COMUNE

DI CAIVANO

E DELLE OPERE PIE

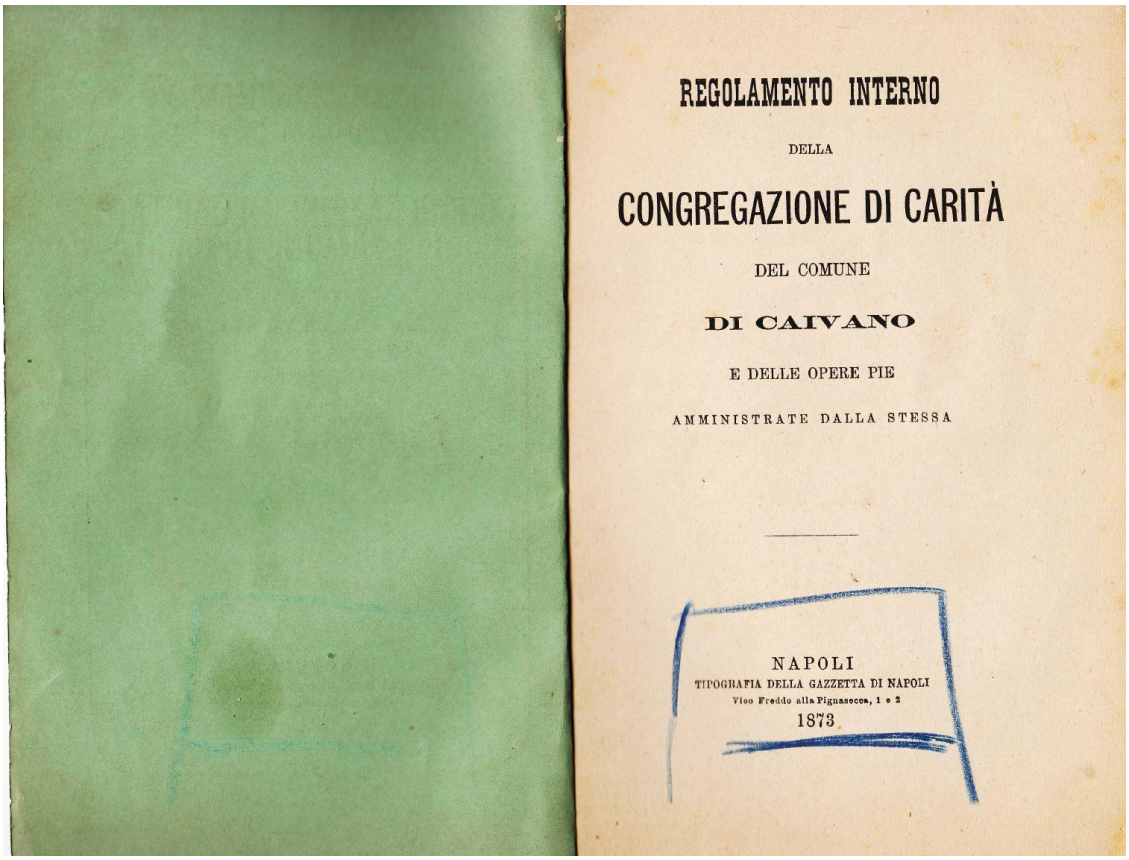
AMMINISTRATE DALLA STESSA

NAPOLI

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DI NAPOLI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1873



REGOLAMENTO INTERNO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL COMUNE

DI CAIVANO

E DELLE OPERE PIE

AMMINISTRATE DALLA STESSA

NAPOLI

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DI NAPOLI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1873

CAPO I.

Nomina e possesso dei componenti la Congregazione.

ART. 1.

Appena venga a mancare uno o più componenti la Congregazione di Carità, sia per morte, rinunzia, decadenza, altra causa preveduta dallo Statuto organico, e di cui si fa parola in seguito negli articoli 3 e 4 di questo Regolamento, il Presidente ne dovrà dar contezza al Prefetto ed al Sindaco, dicendone il motivo, affinchè possa il Consiglio Comunale procedere a novella elezione.

ART. 2.

Dopo che dal Sindaco sarà stata comunicata al Presidente la novella elezione, dovrà questi con-

l' intervento della Congregazione, ed in osservanza della legge e dell' art. 5 dello Statuto, dare il possesso ai nuovi eletti appena si presenteranno per assumere l' ufficio. Ciò si dovrà far risultare da atto verbale sottoscritto da tutti gl' intervenuti, controsegnato con la firma del Segretario e col suggello della Congregazione.

ART. 3.

Quando l' elezione o rielezione fosse caduta sopra persona la quale pel disposto dalla legge e dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto non possa occupare l' uffizio in cui viene chiamata per non avere renduto il conto di precedente sua amministrazione o per trovarsi in lite con la Congregazione o per essere ascendente, discendente, fratello, suocero o genero di uno che già sia in tale uffizio, ovvero non trovasi di essere elettore amministrativo; in tal caso, invece di dare il possesso, il presidente ne deve riferire al Prefetto ed al Sindaco perchè il Consiglio Comunale proceda a novella elezione.

ART. 4.

Ove poi alcuni dei componenti la Congregazione divengano tra loro suoceri e generi, ovvero

non intervengano alle tornate per tre volte di seguito senz' aver ottenuto regolare congedo dalla Congregazione; ovvero si rifiutino di compiere le proprie incumbenze, com' è detto all' art. 17 dello Statuto; il Presidente ne dovrà anche riferire al Prefetto ed al Sindaco, indicando nel primo caso il nome del componente meno anziano, o in pari anzianità del più giovine, ovvero di colui che ebbe minore numero di voti perchè sia surrogato ai sensi dell' art. 7 dello Statuto, e 6 del Regolamento del 27 di novembre 1862 sulla legge per le opere pie.

ART. 5.

Per la esatta osservanza delle sopradette prescrizioni nella sala delle adunanze della Congregazione dovrà a cura del Segretario tenersi costantemente affisso l' elenco dei componenti la Congregazione di Carità con indicazione della data della elezione, dell' età e del numero dei voti col quale ciascuno venne eletto.

CAPO II.

Sede della Congregazione, sua segreteria ed adunanze.

ART. 6.

La sede ufficiale e legale della Congregazione è in via n.°
In essa vi è anche la segreteria e l'archivio.

ART. 7.

Le adunanze ordinarie si terranno nel primo ed ultimo sabato di ogni mese.

ART. 8.

Affine di sapersi se per avventura senza permesso un componente, sia anche il Presidente, manchi per tre volte di seguito alle adunanze (il che è causa di decadenza dall'uffizio come è detto all'art. 17 dello Statuto) si dovrà a cura del Segretario, che ne risponde dell'esattezza, tenere sempre un registro d'intervento alle adunanze. Esso sarà secondo il modulo 1° in fine del presente Regolamento.

ART. 9.

Negli atti verbali delle adunanze si farà risultare quali membri vi sono intervenuti, e per gli assenti se la 1ª, 2ª o 3ª volta di seguito.

Inoltre vi si enuncieranno le deliberazioni prese, e se ad unanimità o a maggioranza. Essi dovranno essere scritti in fogli separati per ciascuna adunanza, sottoscritti dai membri intervenuti, autenticati dal Segretario, forniti di visto del Presidente, o di chi ne fa le veci, trascritti poi in apposito registro con n.° progressivo, avendo obbligo il Segretario di bollare quelli i di cui estratti vanno soggetti ad approvazione dei superiori.

CAPO III.

Del Presidente.

ART. 10.

Il Presidente deve adempiere alle prescrizioni degli art. 1, 2, 3, 4 e 9 del presente Regolamento.

ART. 11.

Egli dovendo, ai sensi del § 1, art. 11 e per l'art. 15 dello Statuto, spedire 24 ore prima gli

avvisi per le riunioni straordinarie, userà del modulo n.° 2.

ART. 12.

È suo obbligo soscrivere ogni giorno (eccetto quando non vi siano affari urgenti) la corrispondenza uffiziale che gli sarà presentata dal Segretario, cifrandone le bozze, e portandovi quelle mende che crederà opportune.

ART. 13.

Ogni fine di mese, e per le facoltà che gli vengono dal § 4 dell'art. 11 dello Statuto, farà rilasciare secondo il termine posto, e soscriverà i mandati di pagamento delle spese ordinarie e periodiche in corrispondenza delle somme stanziate nei bilanci presunti. Altrettanto farà per le spese non ordinarie. Benvero per queste occorrerà apposita deliberazione della Congregazione di Carità.

I mandati dovranno essere prima registrati nei libri di Contabilità, e poi cifrati dal Segretario.

ART. 14.

Ogni mese procederà alla verificazione di cassa secondo il prescritto dal § 5 dell'art. 11 dello Statuto, ancorchè l'Amministrazione avesse il Te-

soriere con l'obbligo del partito forzoso di cui si parlerà al capitolo 5.°

Le verificazioni straordinarie farà egli sempre che crederà opportuno, o quando la Congregazione vorrà disporle.

ART. 15.

Curerà che i bilanci presunti siano ogni anno deliberati dalla Congregazione prima della fine di settembre: che vengano successivamente depositati per otto giorni nella propria Segreteria, perchè chiunque possa leggerli e ricorrere contro di essi, che di tale deposito si dia notizia al pubblico con avviso da affiggersi per mezzo dell'Autorità municipale nei soliti luoghi delle pubblicazioni uffiziali; che dopo gli otto giorni di deposito sia trasmessa alla Prefettura copia dei bilanci, unitamente all'atto verbale di seguita pubblicazione, al certificato di mancati ricorsi o con gli stessi ricorsi quando siano stati prodotti, e con le controsservazioni opportune, perchè rimanga dimostrato essersi eseguite le prescrizioni della legge e perchè possa la Deputazione Provinciale risolvere intorno alle opposizioni insorte.

Per la compilazione e deliberazione dei bilanci si osserveranno le norme indicate dalla legge e regolamenti generali.

ART. 16.

Il Presidente dovrà curare che almeno 15 giorni prima di finir l' anno in corso siano passati al Tesoriere i seguenti atti necessarii all' amministrazione dell' anno seguente:

1. Copia del bilancio presunto;
2. Il ruolo di riscossione secondo il modulo consueto;
3. Il registro delle ricevute da rilasciarsi ai reddenti o debitori.

ART. 17.

Quando nel mese di maggio di ciascun anno il Tesoriere non avrà renduto alla Congregazione il conto materiale dell' anno precedente, il Presidente con atto di notificazione per mezzo dello usciere o servente della Congregazione, o del Municipio, lo inviterà ad adempiervi fra il termine di dieci giorni. Decorso inutilmente quel periodo di tempo ne dovrà riferire alla Congregazione, perchè sia adottata la misura prescritta dall' art. 22 del Regolamento dei 27 novembre 1862 sulla legge per le opere pie. Se poi il Tesoriere darà il conto in modo inesatto od irregolare, cioè non conformemente al prescritto dagli articoli 23 a 25 del succitato Regolamento, dovrà invitarlo a rifare il conto in un

dato periodo di tempo, non maggiore di altri dieci giorni; e quando non vi adempia ne riferirà del pari alla Congregazione per quel che di sopra si è detto.

ART. 18.

Similmente vigilerà che dall' uffizio della Congrega sia preparato il conto morale dell' anno precedente. Quando a ciò non si adempia adotterà la misura suggerita dal § 9 dell' art. 11 dello Statuto.

ART. 19.

Per la compilazione del conto morale e l' esame del conto materiale si osserveranno le norme prescritte dalla legge e regolamenti generali.

ART. 20.

Appena che la Congregazione avrà deliberato il suo conto morale, e fatte le sue osservazioni sul conto materiale, il Presidente dovrà trasmetterli contemporaneamente alla Prefettura insieme coi corrispondenti documenti.

Quando poi li riceverà debitamente approvati, darà alla Congregazione di Carità nella prossima

tornata comunicazione delle decisioni emesse su quei conti, curerà di far restituire originalmente al Tesoriere il suo conto materiale (da cui si deve ritirar riscontro), dopo però di averne fatto cavare una copia conforme da doversi conservare in archivio, unitamente al conto morale ed ai documenti rispondenti all' intero conto consuntivo, ai sensi dell' articolo 29 del Regolamento del 27 novembre 1862.

ART. 21.

Immediatamente dopo a tale esecuzione il Presidente dovrà dalle decisioni emesse su i conti far ricavare tutte le partite di credito e debito; descriverle ordinatamente tanto sul bilancio presunto dell' anno in corso quanto in apposita lista di carico di supplemento (quando non si fossero già comprese nella lista primitiva) e propriamente ai capitoli della parte attiva e passiva destinata agli avanzi dell' amministrazione de' precedenti anni, e passar la lista al Tesoriere per la riscossione degli avanzi attivi o pel pagamento dei resti passivi da disporsi a suo tempo.

ART. 22.

Finalmente quando per effetto dell' esame di un conto al Tesoriere non vengono mandate buone

le non fatte riscossioni o i pagamenti, il Presidente dovrà dalle decisioni emesse cavar tutte le partite di credito dell' Amministrazione, descriverle ordinatamente così nel bilancio presuntivo dell' anno in corso, come in appositi ruoli di supplemento, passar questi al Tesoriere, ed ordinargli la riscossione delle somme.

Quando il Tesoriere non curi rimborsare la cassa delle somme a lui addebitate, o di riscuotere quelle poste a carico del Tesoriere suo predecessore, o di altri, fossero anche gli stessi Amministratori, facendo le consuete intimazioni ai debitori per il pronto pagamento; il Presidente dovrà egli medesimo e direttamente far uso contro i debitori delle misure coattive, e quando queste riuscissero inefficaci rispetto al Tesoriere, o ritenere la somma a lui addebitata dai dritti di riscossione dovutigli, o, ciò non bastando, dimandare la vendita di tutta o parte della cauzione prestata, e da ultimo rivolgersi con formale istanza all' autorità giudiziaria per ottenere l' arresto del debitore a tenore degli articoli 2033 e 2035 del Codice civile.

ART. 23.

Un mese dopo la seguita pubblicazione dei bilanci e la restituzione da parte della Prefettura

dei conti approvati, il Presidente farà formare lo specchietto compendiato (tabella reassuntiva) degli uni e degli altri, secondo i moduli già in uso, e trasmetterli alla Prefettura in duplice esemplare sottoscritti dalla Congregazione, affinchè si possano sempre conoscere le condizioni economiche dell' amministrazione.

ART. 24.

Il Presidente dovrà vigilare che le scritture o registri dei conti dell' anno precedente sieno chiusi diffinitivamente alla fine di marzo, perchè sino allora, e non oltre, può protrarsi l' anno amministrativo. Di tale operazione si compilerà peculiare atto verbale.

ART. 25.

Curerà che in ciascun' anno, com' è detto all' articolo 29, sia presentato alla Congregazione l' inventario dei beni, delle carte, dei titoli ecc. perchè, preso in esame, vi si apportino le modificazioni opportune per le variazioni avvenute; e ciò sia per trasmetterne duplice copia alla Prefettura debitamente da lui sottoscritta ed autenticata dal Segretario giusta il prescritto dalla legge e dal § 8 dall' art. 24 dello Statuto, sia per riconoscere

quali iscrizioni ipotecarie debbansi rinnovare, com'è detto nel succitato Statuto al § 3 dell' art. 24.

ART. 26.

Il Presidente avrà la direzione della Segreteria della Congregazione; la vigilanza sull' andamento interno delle pie istituzioni ad essa affidate, su gli impiegati, stipendiati e salariati, perchè tutti adempiano ai loro doveri; sulla esatta osservanza degli Statuti speciali, sulla regolare tenuta dell'archivio e registri, sulla pronta e fedele esecuzione delle deliberazioni della Congregazione, e delle prescrizioni di legge e delle Autorità Superiori.

ART. 27.

In caso di mancanza od assenza del Segretario, il Presidente dovrà denunziare e registrare gli atti soggetti a registrazione nel termine e nei casi indicati dalla legge.

ART. 28.

Da ultimo, il Presidente, allorchè per casi urgenti dovrà la Congregazione adottare misure conservatrici, la convocherà straordinariamente, e se manchi il tempo ovvero essa non si aduni, prov-

vederà convenevolmente com'è prescritto al § 10 dell' art. 11 dello Statuto organico.

CAPO IV.

Della Congregazione.

ART. 29.

Nella prima adunanza del mese di dicembre di ciascun' anno la Congregazione, in osservanza della legge e del § 8 dell' art. 24 dello Statuto, dovrà prendere in esame tanto l' inventario dei proprii beni, oggetti mobili, carte, titoli, crediti ecc., quanto delle opere pie ch' essa amministra; apportarvi le modificazioni convenienti; riconoscere quali iscrizioni si debbano rinnovare, e disporne la rinnovazione, come sarà detto all' art. 32.

ART. 30.

Ad eseguire le prescrizioni dell' art. 10 della legge sulle opere pie, e del § 5 dell' art. 24 del proprio Statuto, la Congregazione nel settembre di ciascun' anno dovrà deliberare i bilanci presuntivi, e nel mese di giugno deliberare i conti morali, e rivedere e discutere preliminarmente i conti materiali, nei modi indicati dalla legge e regolamenti generali.

ART. 31.

A tenere in continua evidenza le entrate e le spese sue proprie, e delle opere pie che amministra secondo il disposto del § 2 dell' art. 24 dello Statuto, la Congregazione si farà ogni fine di mese esibire dal Presidente lo stato di cassa, affine di riconoscere se le riscossioni delle rendite si eseguano in perfetta rispondenza dei bilanci e liste di carico, ed i pagamenti a tenore dei bilanci e delle proprie deliberazioni.

ART. 32.

Nel mese di settembre di ciascun' anno, ed appena avrà deliberato i bilanci presunti, curerà di adempiere al prescritto dal § 3 dell' art. 24 dello Statuto quanto alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

A tal uopo delegherà appositamente o il Presidente, o uno dei membri perchè col Segretario adempia a sì importante dovere, e spedisca alla Prefettura alla fine del mese di novembre un' elenco delle iscrizioni che non si fossero potute rinnovare, indicandone le cagioni.

ART. 33.

Alla fine di ciascun'anno la Congregazione, per adempiere al prescritto dell'art. 28 dello Statuto, stipulerà con un farmacista un contratto per la somministrazione delle medicine ai poveri.

Con tale contratto la Congregazione (oltre tutte le condizioni che possono assicurare la buona qualità delle medicine e la esattezza delle somministrazioni) determinerà il ribasso da farsi su i prezzi di tariffa; stabilirà che i notamenti delle medicine per essere ammessi a pagamento dovranno prima venir verificati ed autenticati dal Protomedicato a spese del farmacista, che le medesime non possono essere somministrate se non sopra ricette del medico, a ciò delegato, vistate dal Presidente o da chi ne fa le veci, salvo eccezione nei casi di urgenza e quando il costo di un farmaco non ecceda la somma di lire 1,50.

ART. 34.

A provvedere alla buona manutenzione dei beni stabili, com'è prescritto al § 7 dell'art. 24 dello Statuto, la Congregazione di Carità delegherà o al suo Presidente, o ad uno dei suoi membri l'incarico speciale di vigilare: 1° che i fittainoli migliorino i fondi rustici, li coltivino bene, e li ri-

consegnino con quel numero di piante che loro furono consegnati: 2° che non s'introducano nelle proprietà servitù od abusi.

ART. 35.

I registri di cui dovrà far uso la Congregazione, sia per l'amministrazione del proprio patrimonio, sia degli Istituti ad essa affidati, sono i seguenti:

Registri di contabilità o computisteria;

A Per le entrate:
1. Giornale di cassa;
2. Libro maggiore;
3. Giornale del prodotto delle coazioni;

B Per le uscite:
4. Giornale di cassa;
5. Libro maggiore;
6. Giornale per le spese di coazioni.

ART. 36.

La Congregazione, allorchè sarà da provvedersi l'ufficio di Tesoriere, dovrà anzitutto deliberare se tale uffizio abbiasi a concedere a partito libero, ovvero a partito forzoso.

Nel primo caso la nomina del Tesoriere (secondo il prescritto dall'art. 30 del Regolamento del 27 di novembre 1862 sulla legge per le opere pie),

sarà fatta con formale deliberazione, la quale dovrà contenere la indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che il Tesoriere dovrà prestare fra tre mesi, nonchè l'indicazione del premio fisso o proporzionale da corrisponderglisi. Il Tesoriere dovrà sottoscrivere una dichiarazione (da legalizzarsi da un notaio) con la quale accetterà tutte le condizioni imposte dalle leggi, dai Regolamenti generali, dal presente Regolamento, del pari che dalla deliberazione di nomina, specialmente in quanto è stabilito per la cauzione, e per il premio.

Nel secondo caso (sempre preferibile) dovrà la Congregazione procedere prima a pubblici incanti, o, quando riescano deserti, a trattative private, e sempre con formale contratto di appalto, da doversi sottoporre all'approvazione della Deputazione provinciale, osservandosi quel ch'è prescritto in seguito al capo V. *Contratto a partito forzoso col Tesoriere.*

ART. 37.

Sia però che si nomini il Tesoriere a partito libero, o a partito forzoso, la Congregazione non potrà nominare Tesoriere uno dei suoi membri, o il proprio Segretario, e dovrà sempre preferire chi si offra di sostenere gratuitamente un tale uffizio, nel qual caso lo potrà anche dispensare

dall'obbligo di dare cauzione, ma sempre a sua solidale responsabilità, e quante volte sia certa che abbia beni sufficienti e garentire la propria gestione.

ART. 38.

L'ammontare della cauzione dovrà essere sempre maggiore del terzo delle rendite che si debbono riscuotere, salvo aumentarsi allorchè la rendita aumenti del quarto di quello ch'era al tempo della nomina. Esso deve consistere o in rendita iscritta sul Debito Pubblico vincolata nei modi consueti, il capitale della quale superi di un terzo l'ammontare della cauzione; o in danaro depositato e vincolato sulla Cassa di Depositi e Prestiti; o in beni mobili od immobili assoggettati a speciale ipoteca.

ART. 39.

Il premio se a partito forzoso, sarà di annue lire 5 per ogni 100 lire di rendita, ovvero, se a partito sciolto, sarà del 3 per 100 sulle somme che saranno effettivamente riscosse.

Il premio sarà liberato e pagato al Tesoriere a rate mensuali con formale mandato di pagamento.

ART. 40.

La Congregazione, quando si possono verificare talune delle entrate di cui parla l' art. 9 dello Statuto suo proprio, delibererà apposito bilancio, così delle entrate suddette che dell' uso cui intende destinarle, sempre a seconda degli art. 25 a 28 dello Statuto suddetto.

ART. 41.

Quanto alle opere pie ch' essa amministra, la Congregazione delibera altri due bilanci, il 1° delle entrate e delle spese del Monte di S. Pietro Apostolo, e della cappella del SS. Sacramento; il 2° del Monte Pisani; il quale com' è detto all' art. 4 dello Statuto della Congregazione, conservar deve distinte e separate le entrate e le spese.

ART. 42.

Nel primo dei suddetti bilanci però si dovranno stanziare alla parte attiva le entrate di uno Stabilimento distinte da quelle dell' altra opera pia, e nella parte passiva poi, oltre alle spese ordinarie di amministrazione, tasse, tributi, stipendii ecc. anche quelle di carico di ciascun' opera pia fra cui le seguenti:

1. Pel Monte di S. Pietro Apostolo.

a) per due dotaggi non meno di annue. . . . . L. 102, 00

b) per assegnamento all' asilo infantile. . . . . „ 80, 00

2. Per la Cappella del SS. Sacramento.

a) per opere di Culto annue. . „

b) per soccorso ai poveri non meno di „ 80, 00

c) per due doti non meno di . „ 102, 00

d) per assegnamento allo asilo infantile . . . . . „ 70, 00

Nel bilancio poi del Monte Pisani saranno stanziate le somme determinate nel Regolamento interno dello Statuto suddetto.

ART. 43.

I sussidii fissi e temporanei; i soccorsi straordinarii; le doti saranno con apposite deliberazioni conceduti dalla Congregazione dopo essersi assicurata che la persona la quale dimanda il sussidio non abbia altro assegnamento a carico di altra pia istituzione.

ART. 44.

La distribuzione dei sussidii dovrà farsi con accorgimento ed equità. Le limosine non debbono

essere nè sempre nè interamente ripartite in giorni fissi e determinati, ciò che darebbe luogo a disordini ed abusi; ma distribuite specialmente nei momenti in cui la rigidezza delle invernate, od altri stringenti bisogni pubblici e privati, esigono il soccorso ai poveri.

ART. 45.

I sussidii diminuiranno, decadranno, o cesseranno nei seguenti casi:

a) quando il sussidiato trasferisca stabilmente il suo domicilio in altro Comune;

b) quando le sue condizioni di fortuna siano migliorate;

c) quando commetta qualche reato, ovvero si abbandoni alla improba mendicità, o al vizio ed al vagabondaggio, nel quale ultimo caso si dovrà denunziare all' autorità giudiziaria;

d) quando non faccia buon' uso del sussidio.

ART. 46.

La somministrazione delle medicine ai poveri infermi sarà fatta dal farmacista col quale in esecuzione dell'art. 28 dello Statuto la Congregazione avrà stipulato il relativo contratto, com' è detto all' art. 33 del presente Regolamento. Essa seguirà

alla presentazione delle ricette del medico delle pie opere.

Le ricette (salvo i casi di vera urgenza) certificate dal medico, dovranno prima essere vistate dal Presidente o dal membro che ne fa le veci, quando il prezzo non ecceda la lira 1,50, o dalla Congregazione quando il prezzo sia maggiore, ed annotate sopra apposito ricettario, e poi debbono essere recate al farmacista, il quale non potrà somministrare le medicine se le bollette non avranno le succennate forme.

ART. 47.

Le doti che la Congregazione potrà attribuire sia su i fondi suoi proprii, di cui parla l' articolo 9 del suo Statuto, sia sulle rendite del Monte di S. Pietro apostolo e della Cappella del SS. Sacramento, giusta i numeri 2 e 3 dell' articolo 3 di detto Statuto, saranno concedute con le seguenti norme:

a) la concessione delle doti sarà fatta annualmente, dietro apposito avviso in stampa, affisso nei consueti luoghi, dalla Congregazione di Carità con l' intervento del Sindaco o di un assessore che lo rappresenti.

A tal' uopo dovranno le aspiranti almeno quindici giorni prima presentare domanda con l' atto

di nascita e con un attestato di buona condotta e di povertà.

Nel sorteggio non saranno comprese le donzelle che abbiano meno di 14 anni e nè più di 35 compiti, e fatto il sorteggio sarà rilasciato alle favorite dalla sorte un attestato della dote conseguita.

b) le donzelle che hanno già conseguita una dote non potranno essere nuovamente sorteggiate.

c) è vietato alle donzelle cui sia toccata una dote cederla ad altra, eccetto che ad una propria germana che passi a marito, e che non ne abbia ottenuta un' altra.

ART. 48.

Appena sarà seguito il sorteggio delle doti si ordinerà il rilascio delle relative promesse a pro delle interessate, il mandato di pagamento delle corrispondenti somme, ed il deposito di esse in una Cassa di risparmio, e gl' interessi che se ne caveranno, cumulati, saranno destinati a straordinarie concessioni di doti.

ART. 49.

Quando per seguito matrimonio dovrà pagarsi una dote, la corrispondente somma sarà ritirata

dalla cassa di risparmio, riaccreditata nella cassa della Congregazione, portandosi fra le entrate straordinarie dell'anno in corso, e verrà rilasciato regolare mandato di pagamento a favore del marito di colei cui spettava la dote.

Nel mandato dovrà essere alligato il certificato dell' uffiziale dello Stato Civile che attesti il seguito matrimonio e la promessa della dote, senza dei quali non potrà il Tesoriere pagare la somma.

ART. 50.

Disposto il pagamento, la Congregazione per mezzo del suo Presidente, o di altro suo componente appositamente delegato, si assicurerà che la somma sia stata pagata in denaro, sollecitamente ed integralmente.

ART. 51.

Alla fine di ciascun' anno la Congregazione di Carità delegherà uno dei suoi Componenti o il proprio Segretario, ad eseguire la statistica dei poveri, secondo il prescritto dal § 12 dell' art. 13 dello Statuto, e le modificazioni a quella dell'anno precedente avvenute per morti, mutazioni di stato e di domicilio.

Tale statistica, compilata secondo il modulo

num. 3 dovrà essere sottoscritta dalla Congregazione e se ne dovrà spedire una copia al medico, una al farmacista, ed una alla Prefettura.

CAPO V.

Norme per contratto a partito forzoso col Tesoriere.

ART. 52.

Le norme da seguirsi negli appalti per la riscossione delle rendite a partito forzoso, e di cui è parola all'art. 36 di questo Regolamento, sono:

1. La durata dell'appalto non sarà maggiore di anni quattro;

2. Il partito forzoso deve contenere l'obbligazione del Tesoriere di avere come incassate, senz' alcuna condizione o restrizione, le rendite correnti al momento del contratto, sia che fossero costituite in derrate, sia in danaro sonante, e ciò sulle norme stabilite nella lista di carico;

3. Quanto agli arretrati o pagamenti decorsi che sono da riscuotere, sarà a determinarsi se comprenderli nel partito forzoso, ovvero farli riscuotere a partito sciolto;

4. Il Tesoriere farà uso di tutt' i privilegii fiscali per la riscossione delle entrate;

5. Il premio sarà temperato sulle considerazioni della importanza e della situazione, e della maggiore o minore difficoltà delle riscossioni, in ogni caso esso non potrà eccedere quello di lire 5 per 100;

6. Quando la Congregazione procederà agli affitti dei poderi, il Tesoriere dovrà in iscritto dichiarare se accetta il fittuario: quando lo rifiutasse senza giusta ragione, sarà sempre il nome del rifiutato compreso nella lista di carico a partito forzoso. Il giudizio sul rifiuto del Tesoriere sarà esclusivamente della Congregazione;

7. A tal fine nel termine di dieci giorni dal principio dell' affitto, secondo la diversa natura dei beni, e la consuetudine dei luoghi, il Segretario della Congregazione, sotto pena di perdita di tre mesi di stipendio, formerà la lista di carico di tutte le rendite, il cui termine di pagamento deve avvenire nell' anno amministrativo. Essa sarà formata in due esemplari originali, uno, sottoscritto dalla Congregazione, rimarrà presso il Tesoriere e l' altro, sottoscritto ed accettato da costui, resterà presso la Congregazione medesima;

8. L' intero ammontare della lista di carico sarà diviso in dodici quote uguali. Il Tesoriere sarà nell' obbligo di sborsare una nel giorno 15 di ciascun mese, sempre con pagamento anticipato di una quota;

9. La Congregazione garentisce la sola esistenza e non la riscuotibilità delle partite date a riscuotere. Somministrerà quindi al Tesoriere i titoli corrispondenti quando vorrà procedere contro i debitori, e nelle occorrenze rivolgerà i suoi uffizii alle Autorità competenti per coadiuvare la riscossione co' mezzi che sono in suo potere. Ma tutti gli eventi e la fortuna della riscossione, del pari che le spese dei giudizii, e dei procedimenti rimarranno a carico esclusivo del Tesoriere, cui non competerà mai qualunque diffalco o indennità sotto qualsiasi riguardo, anche di perdita straordinaria, per qualvogliasi causa o caso fortuito preveduto o impreveduto; come neppure per qualsivoglia circostanza in cui facesse mestieri di sua particolare cura o assistenza;

10. Nel dì 16 di agosto di ciascun' anno la Congregazione farà una verificazione de' poderi inaffittati o per mancanza di richiedenti, o per rifiuto ragionevole del Tesoriere, come sopra si è detto. Rimarrà questi obbligato di corrispondere alla Congregazione a titolo di rendita l' importo dalla contribuzione fondiaria che ricade su di essi nel corso dell' anno, restando a suo rischio di effettuirne gli affitti. Non volendo la Congregazione attenersi a tal partito, potrà pretendere dal Tesoriere mese per mese l' importo della contribuzione fondiaria che si paga sopra ciascuna delle proprietà non

affittate, per indi rimborsarnelo nel solo caso in cui le riuscisse di allogarle nel corso dell' anno. La Congregazione potrà appigliarsi all'un partito o all'altro per una determinata rendita, o proprietà. La scelta sarà manifestata nel termine di otto giorni;

11. Il Tesoriere potrà riscuotere o in danaro sonante o in carte bancali girate. In queste non permetterà che sia posta alcuna espressione che possa pregiudicare l' Amministrazione; nel rilasciare poi le ricevute apporrà a ciascuna di esse la seguente riserva:

„ Salvo ogni diritto, ragione ed azione spettante all' Amministrazione. „

12. Il premio spettante al Tesoriere sarà rilasciato dalla Congregazione a rate proporzionali, appena avrà egli sborsato il suo dare, e con regolare mandato;

13. L' adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Tesoriere s' intende sottoposto ad una clausola risolutiva espressa, per il cui effetto egli si trova caduto in mora nei rigorosi sensi di legge per il solo fatto di ogni suo ritardo o mancanza, senza bisogno d' interpellazione o dimanda;

14. Per tutte le obbligazioni a carico del Tesoriere come per il risarcimento di qualsiasi danno ed interesse derivante dall' inadempimento, e finalmente per tutte le spese dei giudizii, tanto

ordinarie quanto straordinarie, il Tesoriere si sottopone alle coazioni amministrative che potrà esercitare la Congregazione per rifarsi di ogni suo avere in sorte principale, danni, interessi e spese nel modo enunciato di sopra;

15. Per patto speciale resta anche stabilito, che verificandosi alcuno inadempimento del Tesoriere alle obbligazioni assunte, si opererà *ipso jure* la risoluzione del contratto, e per solo tal fatto, senza alcun bisogno che pronunzii il magistrato. Rimane in codesti casi la Congregazione facultata a procedere per suo proprio diritto o ad altro appalto in danno, o a nuovo contratto con chi meglio crederà;

16. Per maggior sicurtà dell' Amministrazione il Tesoriere costituirà una cauzione in rendita immobilizzata sul Debito Pubblico, per l' ammontare che sarà stabilito;

17. Decorsi dieci giorni dal dì in cui il Tesoriere avrebbe dovuto sborsare le rendite venute a termine di pagamento, la Congregazione farà formare lo stato di liquidazione o debito a carico del medesimo. Alla semplice norma di tale stato la Congregazione potrà procedere alla vendita di tutto o della concorrente parte della cauzione, per rinfrancarsi di quanto deve conseguire dal Tesoriere;

18. In qualunque modo, e per qualunque causa il contratto venisse a sciogliersi, il Tesoriere

rimane sempre obbligato verso la Congregazione per tutte le rendite dell' anno, giusta le liste di carico; e ciò quante volte la Congregazione prescegliesse di procedere ad un nuovo contratto con altri. Che se credesse meglio dar luogo ad un appalto in danno, allora il Tesoriere sarà tenuto direttamente per la intiera durata della riscossione stabilita nello sciolto contratto;

19. La Congregazione è obbligata di mantenere le sue proprietà in buono stato locativo. Le restaurazioni saranno disposte ed eseguite per cura della stessa Congregazione;

20. Il Tesoriere è obbligato ad assistere alle sessioni nelle quali la Congregazione credesse di chiamarlo;

21. È tenuto altresì a vigilare su qualunque novità potesse accadere nei beni immobili sia per sublocazioni non permesse, sia per qualunque causa potesse arrecare nocumento alla proprietà; e prevenirne il Presidente della Congregazione, e ciò sotto pena del risarcimento di tutti i danni ed interessi;

22. Le spese di stipulazione del contratto, e della copia di prima edizione da consegnarsi alla Congregazione andranno a carico del Tesoriere;

23. Per patto espresso, la scrittura contabile del Tesoriere dev' essere esibita in ogni mese

al Segretario della Congregazione per prenderne quelle notizie che meglio crederà nel suo interesse;

24. Per le citazioni in caso di controversia i componenti la Congregazione di Carità hanno eletto per loro domicilio il luogo in cui ha stanza l' Amministrazione, ed il Tesoriere un domicilio nel perimetro del Mandamento in cui l' Amministrazione è sita.

CAPO VI.

Del Segretario.

Art. 53.

Il Segretario deve:

1. Prestare l' opera sua in tutti gli affari; eseguire le disposizioni della Congregazione, e rispondere dell'eseguimento; ripartire il lavoro fra i suoi dipendenti e sorvegliarne la esatta e pronta esecuzione, secondo l'orario che sarà stabilito dal Presidente;

2. Spedire, d' ordine del Presidente, gli avvisi per le adunanze;

3. Compilare gli atti verbali delle tornate nei modi indicati nell'art. 6 di questo Regolamento;

4. Tenere sempre al corrente l' inventario dei beni, titoli, carte ecc.;

5. Scrivere la corrispondenza uffiziale, presentarla alla soscrizione del Presidente, e curarne la spedizione;

6. Richiamare l'attenzione del Presidente su i disordini od irregolarità che avvenissero nello andamento del servizio;

7. Proporre tutti gli affari che non sono specialmente di carico di qualche Componente la Congregazione;

8. Assistere il Presidente o chi sarà dalla Congregazione appositamente delegato, nella esecuzione de' pubblici incanti, licitazioni private e private trattative, per appalti, locazioni di cose od opere, o di altri contratti;

9. Spedire i mandati di pagamento in rispondenza dei bilanci e secondo le deliberazioni della Congregazione di Carità, annotarli su i registri e sottoscriverli;

10. Preparare lo schema del bilancio presunto e compilare il conto morale;

11. Compilare i ruoli di riscossione o liste di carico da consegnarsi al Tesoriere;

12. Tenere sempre al corrente tutt' i registri nei modi indicati all'art. 24 di questo Regolamento;

13. Eseguire tutt' i computi che occorrono, i lavori statistici, e gli atti verbali delle verificazioni di cassa;

14. Conservare la chiave della Segreteria.

Art. 54.

Oltracciò egli è in obbligo di tenere l' archivio in uno o più armadii muniti di chiavi che egli deve conservare.

Deve inoltre tenere e portare sempre al corrente il protocollo delle carte di entrata e di uscita, ed il registro delle carte che si estraggono dall'archivio e si passano ai Componenti la Congregazione, avvocati, notai ecc.

Il protocollo in tante categorie, conterrà il numero d' ordine che prenderanno le carte pervenute all' Amministrazione; la indicazione del luogo d' onde vengono, dell' Autorità o persona che scrive, la data ed il numero di ciascuna carta che arriva, il giorno della pervenienza; un breve cenno dell' oggetto; altro della deliberazione presa dall' Amministrazione; la data della lettera uffiziale che si scrive, e l' Autorità o persona cui si dirige.

Una rubrica per le osservazioni del Segretario.

Il registro, anche in tante rubriche, conterrà il numero d' ordine, quello del protocollo apposto sulla carta, un cenno dell' incartamento o della carta (pratica); il nome e la qualità della persona cui passa la carta o l' incartamento, la data dell'ordine del Presidente per la consegna, la data

della restituzione, sottoscritta dal Segretario da valere per ricevuta.

Art. 55.

Dovrà tenere gli atti classificati per fascicoli o volumi secondo gli oggetti cui si riferiscono; ciascuna carta, cucita per ordine cronologico e segnata con numero progressivo, avrà anche il numero del protocollo. Ciascun volume o incartamento avrà una covertura con epigrafe.

Tutti i volumi saran divisi in due categorie (o armadii), la prima costituirà l' antico archivio, l' altra l' archivio recente.

L' archivio antico conterrà in appositi palchetti:

a) Gli atti di fondazione e lo Statuto organico;

b) I titoli di proprietà e di possesso, e l' antica platea;

c) Gli atti di nomina dei Componenti l' amministrazione, suoi impiegati, stipendiati, salariati ed altri;

d) Bilanci e conti di amministrazioni decorse;

e) Registri di contabilità diversi e delle deliberazioni;

f) Atti giudiziarii di crediti antichi;

g) Atti diversi.

Nell' archivio recente gli atti saranno principalmente suddivisi nel seguente modo:

a) Acquisti di rendita iscritta sul Debito Pubblico;

b) Appalti di cose ed opere;

c) Bilanci correnti;

d) Boschi o poderi;

e) Deliberazioni dell' anno in corso;

f) Giudizii in atto;

g) Inventarii dell' anno;

h) Ipoteche, iscrizioni e rinnovazioni;

i) Lavori in corso di esecuzione;

l) Legati o doni;

m) Leggi, decreti, istruzioni governative;

n) Locazioni di cose od opere;

o) Nomine diverse;

p) Atti verbali di verificazione di cassa, di guardaroba, e simili.

Art. 56.

Il Segretario finalmente dovrà tenere sempre al corrente un indice generale di tutti i volumi, carte o titoli esistenti nell' archivio.

CAPO VII.

Del Tesoriere.

Art. 57.

Il Tesoriere dipende dalla Congregazione, di cui, tanto per la riscossione delle entrate quanto per la esecuzione delle spese, dev' eseguire gli ordini scritti in apposite liste o ruoli di riscossione principali o suppletive, così per le entrate dell' anno in corso, come per quelle degli anni precedenti; ovvero in mandati di pagamento debitamente sottoscritti.

Art. 58.

Egli è, senza distinzione o limitazione, contabile in proprio nome, ossia mallevadore delle somme portate nelle succennate liste di riscossione; e quindi risponde delle mancate riscossioni cagionate da sua negligenza, specialmente per non aver usato, ed a tempo debito, delle facoltà e privilegi fiscali ai sensi dell' art. 12 della legge per le opere pie.

Art. 59.

Il Tesoriere è obbligato a tenere il suo ufficio nel luogo che sarà determinato dalla Congregazione, e dovrà rimanervi nei giorni e nelle ore da essa indicati. Deve altresì, se invitato dall'Amministrazione, intervenire alle tornate, e dare tutti i chiarimenti e spiegazioni che gli si richiedono, ed eseguire i lavori che gli si prescriveranno riguardo al suo ufficio.

Art. 60.

Il Tesoriere è in obbligo di tenere e portar sempre al corrente i seguenti registri:

1. I registri dei conti o di contabilità tanto per le entrate quanto per le spese, secondo i moduli indicati all' art. 35 lettera *a* e *b*;

2. I registri delle spese coattive secondo lo stesso articolo.

Art. 61.

Il Tesoriere dovrà annotare su cotesti registri con la maggiore esattezza e precisione tutte le somme che riscuote, e che paga giornalmente, sia in danaro che in valori, e deve addizionarle continuatamente in fine di ogni pagina, e chiuderli

compiuto l' anno finanziario, che termina al 31 dicembre di ogni anno, ma si protrae fino al 31 di marzo dell' anno seguente.

Art. 62.

Il Tesoriere deve al principio di ogni anno, e prima del termine di pagamento delle somme da riscuotersi, spedire a ciascun debitore un avviso o avvertimento scritto a mano o a stampa secondo il modulo N. 4.

Quando alcuno di costoro si presenti o mandi a pagare il suo debito il Tesoriere dovrà sempre riscuotere prima il resto del precedente pagamento, e poi il dare corrente, in opposto i resti rimangono a suo carico, salvo regresso contro il debitore.

Art. 63.

Per ogni partita riscossa, il Tesoriere dopo le debite registrazioni sulle liste di carico e sui registri in presenza delle persone che eseguono i pagamenti, deve rilasciare le ricevute o bollette per quietanza, le quali verranno staccate dal registro secondo il modulo; per somme eccedenti le L. 30 debbono essere scritte su carta col bollo di cent. 50, somma che cede a carico del debi-

tore e dopo averle fatte vistare dal Segretario consegnarle agl' interessati.

ART. 64.

Il Tesoriere deve eseguire i pagamenti a vista di regolari mandati diffinitivi o provvisorii e sempre per la somma totale, mai in conto.

Non dovrà pagare solamente quando i mandati sieno erronei, o la somma disposta faccia eccedere quella stanziata nell' articolo del bilancio, o contengono una inversione di articolo a lui non comunicata con regolare deliberazione, o quando manchi effettivamente e materialmente il denaro in cassa.

ART. 65.

Il Tesoriere deve pagare i mandati dopo che le persone cui sono intestati li abbiano quietanzati, e vi abbiano apposto il bollo di quietanza di cent. 5. E quando esse non sappiano scrivere, o non possano apporvi la soscrizione, il mandato dovrà essere quietanzato da due testimoni, o meglio con un autenticazione di un Notaio.

ART. 66.

Il Tesoriere deve finalmente a tempo debito rendere il conto della sua gestione, prestarsi alle verificazioni di cassa ed adempiere a tutto ciò che vien prescritto dalle leggi e dai regolamenti generali.

CAPO VIII.

Del Bidello.

ART. 67.

Il bidello deve spazzare la sede dell' Amministrazione ove dovrà recarsi ogni giorno, e deve disimpegnare tutte le incumbenze ordinategli dai superiori.

CAPO IX.

Stipendi, assegnamenti e salarii.

ART. 68.

Alle persone addette al servizio della Congregazione di Carità, di cui parlasi, sono attribuiti i seguenti assegnamenti:

Al Segretario annue lire 570.
Al Bidello annue lire 180.

Questi stipendii verranno annualmente ratizzati a carico delle tre opere pie amministrate dalla Congregazione di Carità.

Caivano 20 Luglio 1873.

La Congregazione di Carità
Il Presidente
PASQUALE BUONFIGLIO
I Componenti
FRANCESCO RUSSO
ERRICO LIZZI
VINCENZO D' AMBROSIO
Il Segretario
GIOV. BATT. PALMIERI

Napoli 14 Agosto 1873.

Visto
Per il Prefetto Presidente
MOVIZZO.

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Registro d' intervento degli

DATA de' giorni delle adunanze	COGNOMI E NOMI	GRADI de' componenti

Modulo N. 1.

COMUNE DI CAIVANO

Amministratori alle adunanze. Anno 18

FIRMA DE' COMPONENTI intervenuti	RAGIONI DELLA MANCANZA al non intervento

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Il sottoscritto Presidente della Congregazione di

Membro della Congregazione suddetta,

suddetta si deve riunire in seduta straordinaria nella

Caivano il dì 18

Modulo N. 2.

DEL COMUNE DI CAIVANO

Carità del Comune di Caivano avverte il Sig.

che dovendosi discutere (*dirsi l' affare*) la Congregazione

propria sede il dì alle ore

IL PRESIDENTE

50

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

Statistica de' poveri

N.° progressivo	COGNOMI E NOMI	PATRIA	Se aventi famiglia, numero dei componenti compreso il capo		CONDIZIONE
			maschi	femine	

Caivano li 18

51

Modulo N. 3.

COMUNE DI CAIVANO

dell' anno 18

ETÀ	NATURA del soccorso	CAUSA del bisogno	OSSERVAZIONI

La Congregazione di Carità

52

PROVINCIA DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI CASORIA

Avviso di pagamento

Al Signor

Art. del ruolo di riscossione o lista di carico	Ammontare della somma dovuta	Oggetto del debito (se per affitto, canone, censo, ed annualità di capitali)

Avvertenze—La somma dovuta per la causa sopra indicata dev' essere pagata al sottoscritto nella scadenza suddetta.
Non pagando, il debitore vi sarà astretto ai termini di legge senz' altro avviso o intimazione.
Ogni pagamento dovrà essere immediatamente registrato sul ruolo e libri di cassa in presenza del debitore, e
sarà nullo se non se ne ritira il ricevo, anche nel caso di pagamento di dritti di coazione.

Dato nel Comune di Caivano il del mese di 18

53

Modulo N. 4.

COMUNE DI CAIVANO

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

(per l' opera pia denominata)

per l' anno 18

(*il nome del debitore*)

Giorni in cui si deve eseguire il pagamento	OSSERVAZIONI

Il Tesoriere

Decreto di attribuzione alla Congregazione di Carità dell'amministrazione del Monte del Purgatorio o del SS. Crocefisso (1892)

Documento fornito da Ludovico Migliaccio

REGIO DECRETO 31 luglio 1892, n. 576

Che concentra nella congregazione di carita' di Caivano (Napoli) l'amministrazione del Monte del Purgatorio o del SS. Crocifisso. (9200576R)

Vigente al: 25-7-2019

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della congregazione di carita' di Caivano (Napoli) proponente il concentramento nella propria gestione del Monte del Purgatorio o del SS. Crocifisso, istituto che ha scopo prevalentemente elemosiniero, ed e' amministrato da una commissione di cinque persone elette dal consiglio comunale;

Veduta la deliberazione del consiglio comunale in proposito;

Veduto il parere della giunta provinciale amministrativa di Napoli favorevole al concentramento;

Veduta la legge del 17 luglio 1890, n. 6972;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'amministrazione del Monte del Purgatorio o del Santissimo Crocifisso, e' concentrata nella congregazione di carita' di Caivano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 31 luglio 1892.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi' 17 agosto 1892.

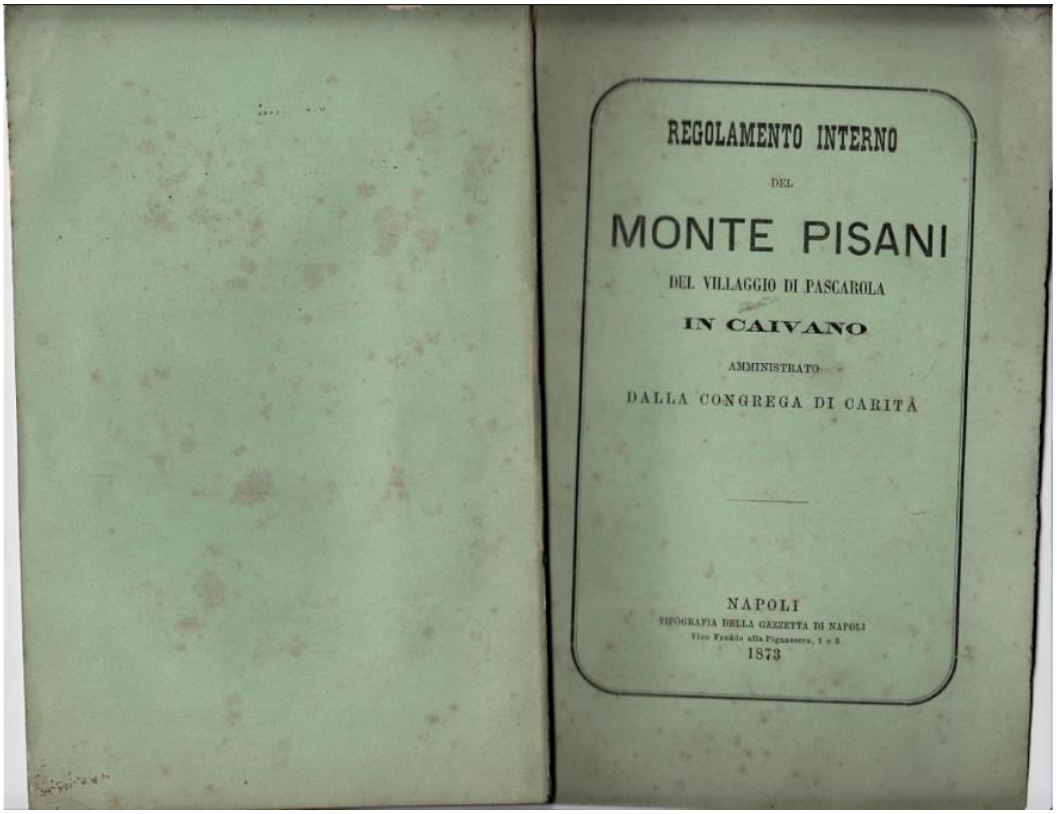
Reg. 187. Atti del Governo a f. 171. Gaffino.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci.

G. Giolitti.

Regolamento interno del Monte Pisani del villaggio di Pascarola in Caivano amministrato dalla Congrega di Carità (1873)

Fornito da Ludovico Migliaccio, già facente parte della libreria di suo nonno Avv. Luigi Pepe



REGOLAMENTO INTERNO

DEL

MONTE PISANI

DEL VILLAGGIO DI PASCAROLA

IN CAIVANO

AMMINISTRATO

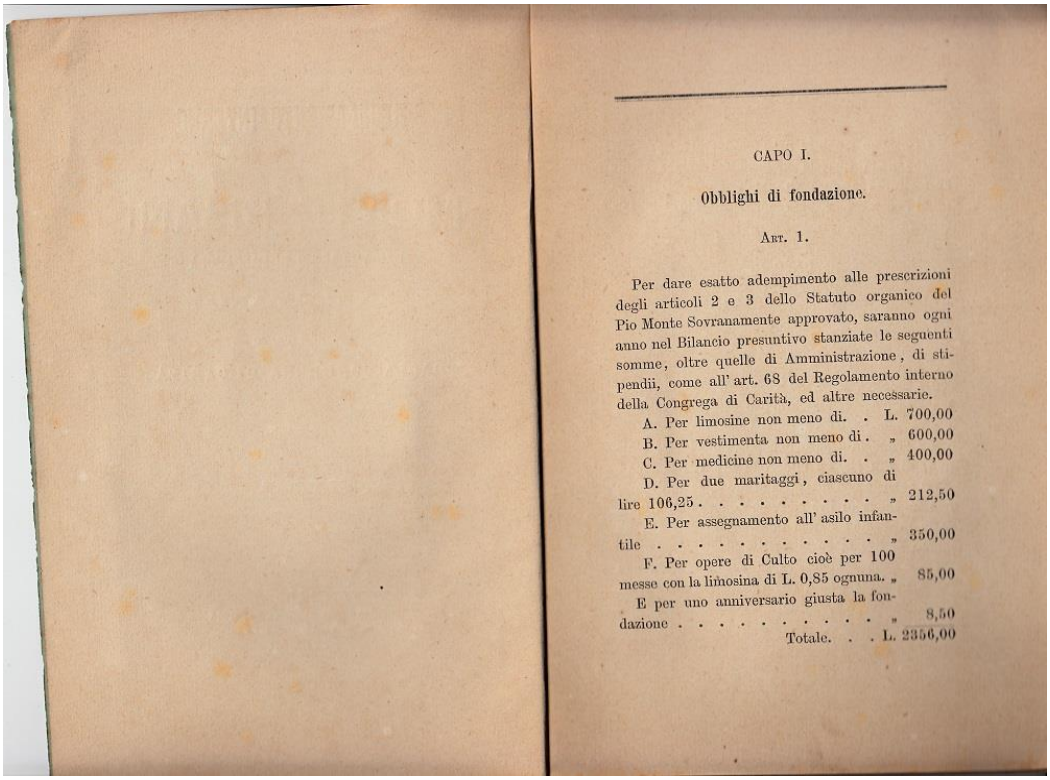
DALLA CONGREGA DI CARITÀ

NAPOLI

TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DI NAPOLI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1873



CAPO I.

Obblighi di fondazione.

Art. 1.

Per dare esatto adempimento alle prescrizioni degli articoli 2 e 3 dello Statuto organico del Pio Monte Sovranamente approvato, saranno ogni anno nel Bilancio presuntivo stanziate le seguenti somme, oltre quelle di Amministrazione, di stipendii, come all' art. 68 del Regolamento interno della Congrega di Carità, ed altre necessarie.

A. Per limosine non meno di. .	L.	700,00
B. Per vestimenta non meno di .	„	600,00
C. Per medicine non meno di. .	„	400,00
D. Per due maritaggi, ciascuno di lire 106,25	„	212,50
E. Per assegnamento all' asilo infantile	„	350,00
F. Per opere di Culto cioè per 100 messe con la limosina di L. 0,85 ognuna.	„	85,00
E per uno anniversario giusta la fondazione	„	8,50
Totale. . .	L.	2356,00

ART. 2.

Le somme stabilite nel precedente articolo potranno nello speciale bilancio del Monte essere accresciute, sempre che vi sieno mezzi disponibili, eccettuate però quelle di cui alla lettera *F*.

CAPO II.

Delle opere di carità.

ART. 3.

Le limosine potranno essere di due maniere, limosine o sussidii mensili, o soccorsi eventuali e straordinarii.

Le prime in denaro non potranno essere maggiori di lire 15, nè minori di lire 10, ciascuna.

Le seconde non maggiori di lire 2, se in denaro; non maggiori di lire 1,50, nè minore di lire 0,10, se in medicine; e non maggiori di lire 15, nè minori di lire 3, se in vestimenta.

La somma complessiva di tutt'i sussidii non potrà eccedere quella che verrà stanziata nel bilancio presuntivo, come è detto nell'art. precedente.

ART. 4.

I sussidii mensuali, salvo quanto alla loro cessazione o diminuzione il prescritto all'art. 43 a 45 del Regolamento della Congrega di Carità, non si potranno attribuire se non previe dimande da presentarsi al Presidente della Congrega suddetta, corredate dei seguenti documenti rilasciati dall'autorità competente:

A. Atto di nascita;
B. Attestato di povertà;
C. Certificato attestante l'inabilità al lavoro;
D. Certificato attestante lo stato di salute.

ART. 5.

I sussidii eventuali in danaro, vestimenta e medicine non saran conceduti se non costi la povertà del richiedente, l'esser nativo di Pascarola, ed avervi stabile dimora e la sua impotenza al lavoro sia per infermità, che per difetti fisici o vecchiaia.

ART. 6.

Nella distribuzione de' sussidii a seconda del disposto dall'art. 25 dello Statuto della Congrega di Carità, saran preferiti:

1. I poveri di cui alla lettera A di detto articolo;
2. Quelli di cui alla lettera C;
3. Quelli di cui alla lettera D;
4. Quelli di cui alla lettera B;
5. Quelli di cui alla lettera F;
6. Quelli di cui alla lettera N;
7. E finalmente quelli di cui alla lettera G.

ART. 7.

I sussidii eventuali o straordinarii (salvo quelli in medicine) i quali com'è detto all'art. 44 del Regolamento della Congrega di Carità, non possono essere ripartiti in giorni fissi e determinati, ma più specialmente però nella rigidezza dell'inverno, e quando per pubblici bisogni è più necessario il caritativo soccorso, saran del pari conceduti a seconda delle dimande, sia in iscritto che a voce, e con le seguenti norme.

ART. 8.

Un membro della Congrega di Carità sarà da questa ogni sei mesi e per turno, con formale deliberazione delegato alla distribuzione dei sussidii straordinarii.

Egli a tal uopo terrà due registri di mandati

provvisorii (bollette) a madre e figlia secondo i modelli n. 1 e 2, in fine del presente Regolamento.

Il primo registro sarà dei soccorsi in denaro; il secondo per le medicine. Le bollette staccate dal primo dei suddetti registri saranno consegnate ai poveri perchè dopo di averle quietanzate, o fatte quietanzare da due testimoni, se non sappiano scrivere, le presentino al Tesoriere, perchè possano ritirare le somme loro attribuite. Le bollette staccate dal secondo registro in vista delle ricette firmate dal medico, saranno con queste consegnate al povero perchè possa presentarle al farmacista in esse indicato e ritirare le medele.

ART. 9.

Le bollette dei soccorsi in danaro saranno ogni mese dal Tesoriere spedite alla Congrega con un elenco nominativo dei poveri sovvenuti, ed indicativo delle somme ad essi pagate, ritirando dal Segretario ricevo di tali documenti.

La Congregazione, riconosciuta la regolarità degli ordinativi e dei pagamenti, disporrà la spedizione del corrispondente mandato di pagamento, il quale, con entro lo elenco dei poveri sovvenuti (nei modi indicati all'art. 26 dello Statuto organico della Congregazione medesima) e con i

mandati provvisorii, sarà consegnato al Tesoriere per suo discarico nel conto materiale.

ART. 10.

Le bollette per medicine saranno ogni anno dal farmacista presentate nello stesso modo alla Congregazione, la quale praticando quanto è detto nel precedente articolo, farà rilasciare il mandato di pagamento a favore del farmacista suddetto.

ART. 11.

Quanto a' soccorsi in vestimenta, essi non potranno esser conceduti che più specialmente nella stagione invernale, e con formale deliberazione presa dalla Congregazione, in vista delle dimande documentate nel modo detto innanzi all' art. 4.

Per ciascun soccorso in vestimenta non si potrà spendere oltre le lire 15.

ART. 12.

Nella distribuzione dei due dotaggi, dei quali è parola all'art. 2 dello speciale Statuto del Monte, la Congregazione osserverà quanto è detto agli art. 5 a 8 dello Statuto suddetto, e 47 a 50 del Regolamento interno della stessa Congregazione.

CAPO III.

Delle opere di culto.

ART. 13.

In adempimento del prescritto dall'art. 3 dello Statuto del Monte Pisani le 100 messe piane e l'anniversario saran fatti celebrare nei giorni stabiliti in apposita tabella che ogni anno verrà formata dalla Congregazione.

CAPO IV.

Personale sanitario a domicilio.

ART. 14.

Il medico ed il chirurgo devono:

1.° Visitare e curare gl' infermi poveri del Comune nelle rispettive loro abitazioni;

2.° Rilasciare le ricette dopo che avranno effettivamente visitato l' infermo;

3.° Formare ogni anno e presentare all'Amministrazione la statistica dei poveri curati con le necessarie indicazioni.

ART. 15.

Volendo o dovendo allontanarsi dal Comune per uno o più giorni, dovranno farsi supplire da altro Medico o Chirurgo col consenso della Congregazione.

ART. 16.

La levatrice deve accorrere agli sgravi di tutte le povere di Pascarola.

ART. 17.

L' infermiere salassatore deve prestare la sua opera presso tutti gli ammalati poveri di Pascarola che gli saranno indicati dal Medico, o dal Chirurgo.

CAPO V.

Stipendi ed assegnamenti.

ART. 18.

Lo stipendio e gli assegni annui alle persone di cui al capitolo precedente, saranno i seguenti, salvo quanto è detto all'art. 31 dello Statuto della Congregazione di Carità.

Al Medico annue Lire	102. 00
Al Chirurgo „	102. 00
All' infermiere salassatore annue Lire.	60. 00
Alla Levatrice . . . . „	25. 50

Deliberato in Caivano addì 20 luglio 1873.

La Congregazione di Carità
Il Presidente
PASQUALE BUONFIGLIO

I Componenti
FRANCESCO RUSSO
ERRICO LIZZI
VINCENZO D' AMBROSIO

Il Segretario
GIO: BATTISTA PALMIERI

Napoli 14 d' agosto 1873.

Visto
Per il Prefetto Presidente
MOVIZZO

12

MONTE PISANI DEL

N. d' ordine Esercizio 18

Il Tesoriere della Congregazione di Carità pagherà a la somma di per soccorso caritativo prelevandola dall' art. del bilancio, salvo regolarizzare l' esito con formale mandato di pagamento a' termini dell' art. 9 del Regolamento interno del Monte suddetto.

Caivano li del mese di 18

Il Componente della Congregazione di Carità delegato della distribuzione dei soccorsi

MONTE PISANI DI PASCAROLA DI CAIVANO

13

Modello N. 1.

VILLAGGIO DI PASCAROLA

N. d' ordine Esercizio 18

Il Tesoriere della Congregazione di Carità pagherà a la somma di per soccorso caritativo prelevandola dall' art. del bilancio, salvo regolarizzare l' esito con formale mandato di pagamento ai termini dell' art. 9 del Regolamento interno del Monte suddetto.

Caivano li del mese di 18

Il Componente della Congregazione di Carità delegato della distribuzione dei soccorsi

14

MONTE PISANI DEL

N. d' ordine Esercizio 18

Il Farmacista Sig.
consegnerà al latore del presente le medicine ordinate con la unita ricetta debitamente firmata dal Professore Sig.
e vistata dal sottoscritto, salvo averne debito conto e pagare l' importo alla fine dell' anno nei modi stabiliti all' art. 10 del Regolamento del Monte suddetto.

Caivano li del mese di 18

Il Componente della Congregazione di Carità delegato della distribuzione dei soccorsi

MONTE PISANI DI PASCAROLA DI CAIVANO

15

Modello N. 2.

VILLAGGIO DI PASCAROLA

N. d' ordine Esercizio 18

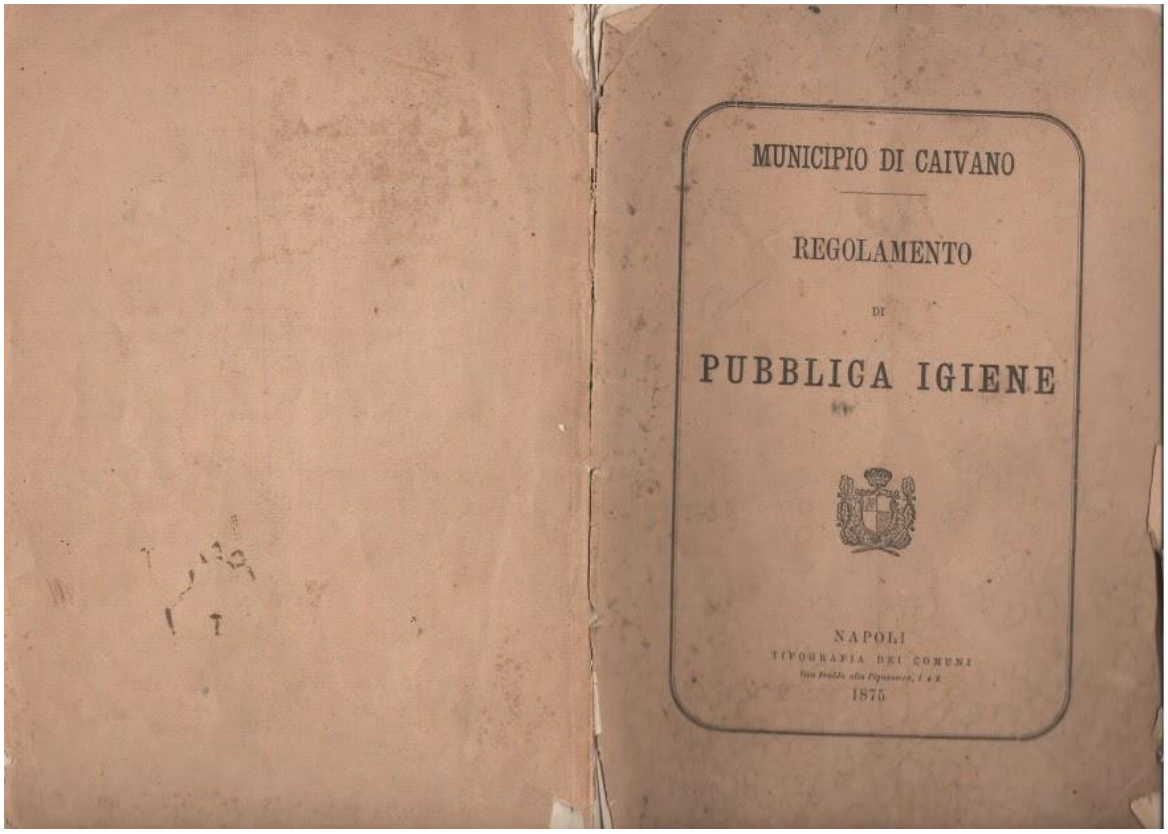
Il Farmacista Sig.
consegnerà al latore del presente le medicine ordinate con la unita ricetta debitamente firmata dal Professore Sig.
e vistata dal sottoscritto, salvo averne debito conto e pagare l' importo alla fine dell' anno nei modi stabiliti all' art. 10 del Regolamento del Monte suddetto.

Caivano li del mese di 18

Il Componente della Congregazione di Carità delegato della distribuzione dei soccorsi

Regolamento di pubblica igiene del Comune di Caivano (1875)

Fornito dall'Arch. Michele Marzano con studio in via De Gasperi Caivano



MUNICIPIO DI CAIVANO

REGOLAMENTO

DI

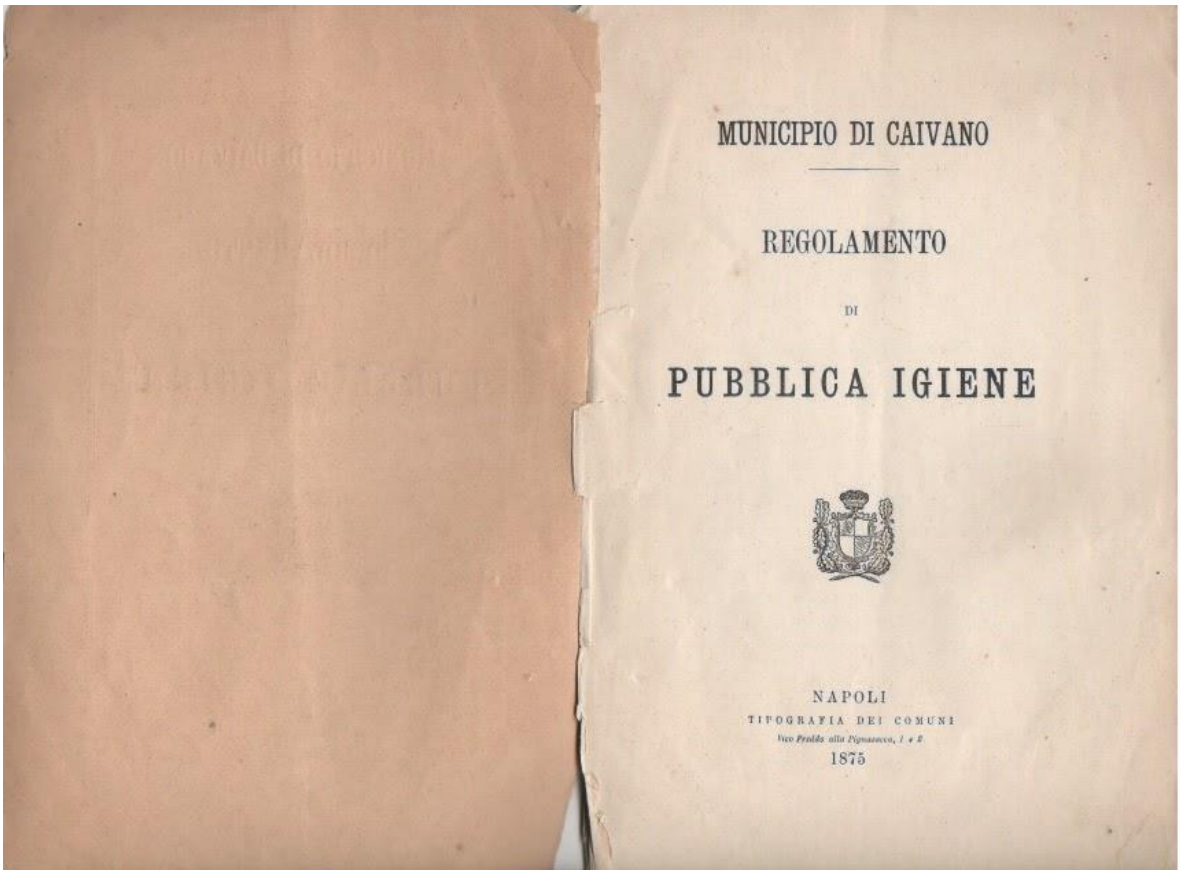
PUBBLICA IGIENE

NAPOLI

TIPOGRAFIA DEI COMUNI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1875



MUNICIPIO DI CAIVANO

REGOLAMENTO

DI

PUBBLICA IGIENE

NAPOLI

TIPOGRAFIA DEI COMUNI

Vico Freddo alla Pignasecca, 1 e 2

1875

CAPITOLO I.

Salubrità delle abitazioni.

ART. 1.

È proibito di appigionare case umide, sudicie, oscure, mal ventilate, non capaci di difendere dalle intemperie, esposte a malsane esalazioni, di recente fabbricate o riattate, o che siano dichiarate insalubri dalla Commissione Municipale di Sanità.

Alle case abitate dai rispettivi proprietarii, che si trovassero nelle condizioni di cui sopra, dovranno praticarsi quegli adattamenti che meglio valgano a rimuovere le cause d'insalubrità.

ART. 2.

I locali sotterranei delle case non potranno essere adoperati ad uso di abitazione, ma soltanto

destinarsi a laboratorii d'arti e mestieri, o a depositi di commercio.

ART. 3.

Venendosi a costruire novelle abitazioni, dovranno i proprietarii esibire previamente il disegno all'esame del Municipio, che avrà il diritto di farlo modificare, laddove scorgesse trascurate le norme igieniche.

Non sarà lecito quindi innanzi di costruire una casa di abitazione senza un proprio sistema di latrine coperte, e sufficienti ai bisogni, condizionate nei modi di cui all'art. 5.°

È egualmente obbligo dei proprietarii di denunziare al Municipio il compimento della costruzione, o della riattazione di case, o di parti di esse, per le opportune verifiche della Giunta Municipale, e perchè essa determini il tempo in cui potranno essere abitabili senza pregiudizio della salute, con riguardo all'art. 46 del Regolamento generale sanitario 6 settembre 1874, N. 2120.

ART. 4.

Gli Albergatori non potranno alloggiare un numero di persone maggiore di quello segnato nel permesso Municipale, che sarà regolato in modo

da impedire che nelle camere difetti la necessaria quantità di aria respirabile.

Per regola il volume d'aria da assegnarsi ad ogni letto non sia minore di 40 m. cubi.

ART. 5.

Ogni casa, o almeno ogni cortile dovrà essere, a seconda dei bisogni, provveduto di una o più latrine con chiusura ermetica, le quali vadano a terminare in pozzi neri, distanti non meno di metri 6, e più se occorre, dai pozzi di acqua potabile, il tutto costrutto a regola d'arte, in modo da non permettere esalazioni al di fuori od infiltramenti nel suolo attiguo.

Le latrine dovranno situarsi a sufficiente distanza dalle camere di abitazione, e la bocca di esse trovarsi entro una stanzuccia apposita con imposta a chiave. Le latrine ed i pozzi neri non dovranno mai comunicare colle gallerie o corsi pubblici sotterranei. Le latrine che esistono al presente dovranno venire regolate nel modo come sopra.

ART. 6.

È proibito di gettare all'aperto nelle vie o in altri luoghi prossimi all'abitato le acque impure

derivanti dagli usi domestici o dal bucato. Tali acque dovranno dalle case o dai cortili essere portate, mediante canale coperto, fino a qualche pubblica galleria (corso sotterraneo) o scaricatoio qualunque che le disperda fuori dell' abitato, in modo da non pregiudicare e guastare i pozzi di acque potabili, o buone per usi domestici.

Ove per difetto di corsi pubblici sotterranei ciò non possa conseguirsi, dovranno in ogni cortile costruirsi, a seconda dei bisogni, uno o più serbatoi o pozzi di assorbimento per il gettito delle suddette acque immonde, coperti e conformati in modo da impedire esalazioni al di fuori, ed a congrua distanza dalle conserve d'acqua potabile, intesa la Commissione Municipale di Sanità.

Soltanto ove la costruzione del canale coperto, o serbatoio si rendesse impossibile, le acque impure dovranno gettarsi nelle latrine, o meglio trasportarsi giornalmente fuori dell' abitato.

I fori per il getto delle acque immonde sulle pubbliche vie, saranno chiusi.

Art. 7.

È proibito di tenere in serbo nelle case o nei cortili l' acqua proveniente dal bucato, dovendo la medesima gettarsi al più presto nel canale co-

perto o serbatoio di cui all'art. 6.°, o altrimenti portarsi in aperta campagna.

Art. 8.

Le acque impure provenienti da fabbriche industriali, laboratorii, opificii ecc., dovranno scaricarsi in canali coperti o serbatoi appositamente costruiti a termini dell'art. 6.°, se si tratta di quantità limitata, oppure trasportarsi giornalmente in botti chiuse a distanza non minore di 300 metri dall' abitato, e di 50 metri dalle pubbliche vie.

La Commissione Municipale Sanitaria determinerà quale dei due sistemi sia da adottarsi a seconda delle circostanze, restando in sua facoltà di prescrivere anche per motivi speciali una distanza maggiore della indicata. Egualmente dovrà trasportarsi giorno per giorno a distanza come sopra ogni altro materiale di rifiuto proveniente da dette fabbriche industriali, laboratorii ed opificii.

L' inosservanza di tali prescrizioni, oltre l'esecuzione di ufficio a carico dei contravventori, potrà produrre la sospensione temporanea dei lavori, ed anche la chiusura definitiva di dette fabbriche ed opificii come dannosi alla salute pubblica, a norma di legge.

Art. 9.

Ove nelle case o cortili esista qualche cloaca, fossa o canale aperto in cui vengano a raccogliersi delle immondizie, dovrà il Sindaco ordinarne la copertura o l' imbonimento, o quelle altre opere che valgano a rimuovere ogni causa d'insalubrità.

Art. 10.

È proibito di formare nell' interno delle case, o nei cortili, depositi di spazzature ed altre immondezze, di materie putride, o facili a fermentare e putrefarsi, ed a produrre cattive esalazioni, dovendosi almeno ogni 24 ore consegnarle ai pubblici spazzatori, o altrimenti trasportarle in campagna a distanza non minore di 300 metri dall' abitato e di 50 metri dalle vie pubbliche. Così pure il letame proveniente dagli animali domestici dovrà essere asportato giorno per giorno dalle stalle e dai cortili esistenti nell'interno del paese ad una distanza dall' abitato non minore di quella sopra indicata.

Ove i proprietarii non si prestassero di conformità, il Municipio farà eseguire il trasporto, confiscando il genere per proprio conto.

Art. 11.

La vuotatura dei pozzi neri e latrine si eseguirà dopo le tre ore di notte, fino all' alba, ed i materiali relativi mediante botti o recipienti chiusi, e colle cautele occorrenti onde non diffondere mefitiche esalazioni, dovranno trasportarsi ad una distanza dall'abitato e dalle vie pubbliche non mai minore di quella prescritta dall'art. 10, od anche maggiore secondo il giudizio della Commissione Municipale Sanitaria.

La detta vuotatura dovrà essere preceduta di 24 ore dalla disinfezione delle materie fecali, da farsi con solfato di ferro e polvere di carbone o calce, e verrà operata colle norme da indicarsi dal Municipio. Dovrà pure farsi, a seconda dei bisogni, lo espurgo dei canali coperti e serbatoi di cui agli art. 6 ed 8.

Art. 12.

Presso le case coloniche poste in vicinanza dell' abitato, le concimaie dovranno tenersi in modo che i letami siano frammischiati di terra, e gli scoli ne siano raccolti in bottini, e dovranno essere distanti dalle case non meno di 15 metri e di 50 dalle vie pubbliche.

ART. 13.

I cortili delle case, e specialmente quelli nell' interno dell' abitato, dovranno essere mantenuti in modo da garentire costantemente il libero deflusso delle acque, e da impedire qualsiasi ristagno delle medesime.

Il Municipio farà eseguire i lavori occorrenti a spese di coloro che non vi si prestassero.

ART. 14.

Qualunque guasto che succeda nei pozzi neri, cessi, fogne, condotti, pozzi d' assorbimento, od altro, da cui derivino infiltramenti, trasudamenti di materie putride, esalazioni nocive, corrompimento di acque potabili, umidità e sucidume, deve immediatamente ripararsi dal proprietario, o chi per esso, ed in mancanza d' ufficio.

ART. 15.

Quando in base ad una motivata relazione della Commissione Municipale Sanitaria sia riconosciuta una data condizione d'insalubrità, il Sindaco provvederà perchè sia immediatamente rimossa a cura di chi spetta, ed in mancanza d' ufficio, e potrà anche proibire che la casa, il piano e le camere

ove tale inconveniente si verifica siano abitate per tutto quel tempo che potrà occorrere.

ART. 16.

È proibito di tenere animali di qualsiasi specie nelle stanze ove dormono gli uomini.

ART. 17.

Entro il circuito dell' abitato è proibito di tenere mandre di pecore, capre e maiali, dovendo le medesime custodirsi nelle case coloniche all'aperta campagna; potrà soltanto permettersi la tenuta delle capre occorrenti per somministrare il latte alla popolazione.

Quanto ai maiali, è tollerata, nel circuito dell'abitato, soltanto la tenuta di quelli destinati al consumo domestico, in numero non maggiore di uno o due per famiglia, e sempre che vi sia per custodirli una stalla ben condizionata, ed a distanza sufficiente dalle stanze ove abitano gli uomini; in caso diverso la tenuta dei maiali è assolutamente interdetta nel circuito dell' abitato.

ART. 18.

È proibito di lasciar vagare i maiali per le vie pubbliche, ed ai proprietarii dei medesimi che per

più di due volte fossero colti in contravvenzione potrà il Sindaco interdire di tenere più oltre il maiale o maiali nell' interno dell' abitato.

ART. 19.

Premesse le restrizioni di cui ai precedenti articoli, i locali destinati ad uso di stalle per qualsiasi specie di animali, dovranno essere aereati, provvisti di canaletti di scolo con relativi bottini chiusi, e mantenuti in istato di costante nettezza.

ART. 20.

Le cappe dei camini, nonchè i fumaiuoli o tubi conduttori del fumo, dovranno essere costruiti in modo da non rimandare il fumo nell'interno delle abitazioni.

È vietato d'insudiciare i muri esterni delle case.

ART. 21.

Le facciate esterne delle case, e le pareti delle stanze da dormire devono essere intonacate e mantenute in istato di lodevole imbiancamento. Mancando i proprietarii a tale obbligo, il Sindaco, previa diffida a breve termine, provvederà d' ufficio a loro carico.

ART. 22.

Gli Agenti Municipali veglieranno con speciale attenzione alla osservanza delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli, denunziando immediatamente al Sindaco ogni disordine per le provvidenze del caso.

Oltre alla Commissione Municipale di Sanità, potranno essere nominate dal Consiglio Comunale commissioni straordinarie per accertarsi mediante visite domiciliari della esatta osservanza delle prescrizioni suddette, e per proporre al Sindaco le misure reputate opportune a togliere gli inconvenienti che avessero rilevati.

ART. 23.

Sulla riferta degli Agenti Municipali e delle Commissioni, il Sindaco farà ordine ai proprietarii di eseguire al momento quanto occorre, provvedendo di ufficio a loro carico in caso di renitenza o ritardo.

Soltanto ove l'opera ordinata esigesse un qualche tempo per poter compiersi, sarà accordato un congruo termine, scorso il quale, verrà eseguito quanto manca d' ufficio a carico di chi di ragione.

Tutto ciò salve le penalità applicabili alle circostanze.

CAPITOLO II.

Salubrità delle acque pubbliche.

ART. 24.

I pozzi, le cisterne ed i canali che immettono o derivano le acque, tanto di essi pozzi e cisterne, quanto delle fontane, non potranno costrùirsi che ad una certa distanza, che determinerà la Commissione Municipale di Sanità, dalle fogne, cloache, dai pozzi neri e dai condotti d' immissione e derivazione di essi, nonchè dai serbatoi o pozzi di assorbimento per le acque impure.

Tale distanza non potrà mai essere minore di quella prescritta agli art. 5 e 6.

ART. 25.

Le acque di cisterne o di pozzi che fossero chiusi da oltre un anno, non si potranno destinare ad uso pubblico o privato senza il permesso del Sindaco, il quale non lo concederà che dopo verificata la salubrità delle medesime.

ART. 26.

È proibito di fare gettare, o dar causa che cadano immondezze, animali vivi o morti, erbe e

simili, nei pozzi, cisterne e fontane, nonchè nei canali o tetti dai quali derivano o per cui si diramano le acque, siccome pure di attingere l' acqua con recipienti che non siano mondi e puliti.

ART. 27.

I pozzi, le cisterne e le fontane in luoghi aperti al pubblico, o anche in luoghi privati ma frequentati da diverse famiglie, devono avere le bocche ed aperture munite di ripari capaci d' impedire che vi cadano persone od animali, e vi penetrino immondezze, erbe e simili.

ART. 28.

I pozzi, le cisterne e fontane, ogni qualvolta le acque ne siano guaste per una causa qualunque, dovranno espurgarsi a cura dei rispettivi proprietarii mediante totale vuotamento, e quando, non ostante la distanza di cui agli art. 5, 6 e 24, il corrompimento delle acque provenga dalle fogne, dai pozzi neri o d' assorbimento, dalle cloache e dai relativi condotti, i proprietarii, oltre la detta purgatura, dovranno far eseguire le costruzioni e riparazioni che il Sindaco, sentita la Commissione Municipale di Sanità, riscontrerà indispensabili per rendere le acque pure e potabili.

ART. 29.

In prossimità dei pozzi, delle cisterne ed altri serbatoi di acqua potabile, non solo non si possono costruire latrine, pozzi neri, pozzi d' assorbimento, chiaviche, condotti e simili, ma neppure fare ammassi di letame, spazzature o di altro sudiciume che in qualunque maniera sia capace di alterare con filtrazioni la purezza delle acque.

CAPITOLO III.

Scuole e luoghi di convivenza comune.

ART. 30.

Non sarà permessa l'apertura di scuole private, convitti, sale di lavoro, di ricovero, di ritiro o di Asilo qualsiasi, senza la preventiva denunzia di 15 giorni all' Autorità Municipale, allo scopo che essa col mezzo della Commissione Sanitaria possa accertarsi della salubrità e sufficienza dei locali.

ART. 31.

Le scuole private ed altri luoghi di convivenza comune che esistono attualmente, dovranno essere chiusi se non presenteranno le condizioni di cui al precedente articolo.

CAPITOLO IV.

Polizia dei luoghi pubblici, disposizioni pei mestieri e per le industrie che possono riuscire nocive alla salute pubblica.

ART. 32.

Le botteghe e magazzini ove si smerciano generi soggetti a putrefazione, o altrimenti atti a produrre immondizie, come sono quelle dei beccai, salumai, pizzicagnoli, venditori di carne cotta e simili, devono essere selciate, con le pareti ben intonacate, tenute in istato di decenza, e frequentemente lavate ed imbiancate con calce.

Tutti i rifiuti di dette industrie devono essere giornalmente, a cura degli esercenti, trasportati e sepolti fuori dell'abitato. Così pure debbono giornalmente essere rimossi dai luoghi di spaccio e loro accessorii il sangue, le ossa, le interiora e qualunque altro residuo animale incommestibile.

Gli esercenti che non si prestassero a quanto sopra saranno passibili dell' esecuzione d' ufficio a loro carico, e quando venissero colti ripetutamente in contravvenzione, potranno essere astretti dal Sindaco a trasportare altrove le loro industrie.

Nelle botteghe dei beccai le carni devono essere tenute coperte, specialmente in estate, e le panche con frequenza raschiate e lavate.

ART. 33.

La bagnatura del baccalà, o altri pesci salati, dovrà farsi nei luoghi permessi dal Municipio, e con obbligo in chi esercita tale industria di adoperare tutte le cautele di nettezza, frequenti lavature ed altro che valgano a scemare le cattive esalazioni che ne promanano.

ART. 34.

La esposizione e la vendita minuta del pesce fresco o salato non potrà farsi che nelle località designate dal Municipio, e gli esercenti dovranno tenere canestri per riporvi i rifiuti della loro industria, onde poi trasportarli giornalmente fuori dell' abitato. Dovranno pure provvedersi di acqua per praticare abbondanti lavature nel sito ove esercitano il loro commercio. Ai contravventori recidivi potrà essere interdetto l' esercizio.

ART. 35.

Ai rivenditori in genere, con posto fisso o senza, è prescritto di mantenere sempre pulito il suolo che occupano temporaneamente o stabilmente, avvertendo che in quest' ultimo caso do-

vranno essere provveduti di canestri o altri recipienti per lo scopo di cui all' art. 34.

ART. 36.

I depositi di cenci potranno essere permessi soltanto nei luoghi estremi dell'abitato, e sotto l' osservanza delle condizioni che verranno determinate dal Sindaco sul parere della Commissione Municipale di Sanità, salvo quelle maggiori cautele che potessero venire prescritte in caso di epidemie.

ART. 37.

Gli esercizii di combustione e di sgrassamento di ossa, di concia pelli, di fabbricazione di stearina, di fusione o di depurazione di sevo, di filatura di seta e simili non potranno essere stabiliti che nei lembi estremi dell' abitato, in locali vasti, aereati, e prossimi a canali di acqua corrente, sempre inteso che non concorrano gli estremi previsti dall'art. 88 della legge di Pubblica Sicurezza, nel qual caso ne sarà vietato l' impianto secondo le forme di rito.

ART. 38.

Nelle filande di bozzoli, ove potranno essere permesse, è vietato di fare ammasso di larve e di

baccocci, che dovranno asportarsi ogni giorno in recipienti chiusi fuori dell'abitato, a distanza non minore di 300 metri, e di 50 dalle vie pubbliche, e nelle località designate dal Municipio.

Se l'acqua delle caldaie delle filande non può direttamente defluire in acquedotti coperti (non comunicanti coi corsi pubblici) dovrà essere giornalmente asportata in vasi ben chiusi e gettata o fatta disperdere fuori dell'abitato alla distanza di cui sopra.

Quando non si osservassero tali prescrizioni, il Sindaco potrà ordinare la chiusura della filanda.

Il disseccamento e la conversione in *poudrette* delle crisalidi non potrà eseguirsi che fuori dell'abitato in luoghi aperti, ed alla distanza di metri 100 dalle vie pubbliche.

ART. 39.

Le latrine ed i pozzi neri non potranno essere posti in comunicazione coi corsi pubblici sotterranei, così come è scritto all'art. 5, e le comunicazioni di tal genere che esistessero dovranno esser chiuse.

ART. 40.

Non sono permessi i depositi di ossa fresche nell' interno dell' abitato.

ART. 41.

Il trasporto dei letami e di ogni altra immondezza atta a spargersi, dovrà eseguirsi per modo che non se ne disperda nelle pubbliche vie.

ART. 42.

Nel caso che si debba spandere letame estratto dai pozzi neri o dalle fogne in campi vicini all' abitato ed alle vie pubbliche, sarà obbligo dei proprietarii di farne praticare subito l' interramento.

ART. 43.

È vietato di spandere orine e di fare altre immondizie, fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati, e così pure di gettarle nelle feritoie o saettiere che comunicano coi corsi pubblici sotterranei.

ART. 44.

È vietato di gettare nelle vie o strade pubbliche animali morti o parti di essi, dovendo venir a cura dei proprietarii od uccisori portati fuori dell' abitato e sepolti; rinvenendosi sulle strade

o piazze corpi di animali morti, saranno a cura del Municipio fatti trasportare lungi dall' abitato e interrati, salvo all' Amministrazione il dritto di rivaluta della spesa a carico dei contravventori che fossero scoperti.

Art. 45.

Non è permesso per qualunque oggetto od in qualsiasi modo accendere il fuoco sulle pubbliche vie e sulle piazze.

Art. 46.

A cura del Municipio sarà mantenuto un regolare servizio di spazzamento, con sufficiente numero di spazzini, e di carretti coperti, per modo che ogni giorno tutte le strade nell' interno dell' abitato debbano trovarsi nette e pulite.

Gli spazzatori pubblici dovranno raccogliere e trasportare per proprio conto tutte le immondezze che venissero loro consegnate dalle famiglie particolari, o deposte sul limitare delle case.

I depositi delle spazzature della città dovranno farsi nei luoghi destinati dal Municipio a distanza dall' abitato e dalle vie non minore di quella prescritta dall' art. 10.

Art. 47.

Il Municipio provvederà pure che siano espurgati con frequenza i corsi pubblici sotterranei.

Art. 48.

Ogni qualvolta in conseguenza della formazione di qualche nuova inalveazione, di chiuse od arginamenti praticati sui fiumi, torrenti ed altri corsi d' acqua, o di lavori eseguiti dai privati, anche colla debita licenza, o per qualsivoglia causa, vengano a formarsi acque stagnanti che possano effettivamente nuocere alla sanità degli abitanti nelle vicinanze, chi vi avrà fatto procedere, potrà essere astretto ad eseguire quelle opere di scolo, o quegli altri lavori, che a giudizio dei periti e della Commissione Municipale di sanità vengano riconosciuti necessari, sotto pena dell' esecuzione di ufficio a sue spese oltre il risarcimento dei danni.

Questa disposizione sarà anche da applicarsi a quelle opere private qualsiansi, di recente o di vecchia data, che inducono deposito di acque malsane o corrotte in vicinanza delle abitazioni.

Art. 49.

Le acque stagnanti, i terreni paludosi e le pozzanghere site in luoghi vicini all' abitato meno di 500 metri dovranno essere incanalate o prosciugate a cura dei proprietarii, e in caso di ritardo o renitenza, dal Sindaco a loro spese.

Lo stesso dovrà praticarsi per le acque stagnanti anche a distanza maggiore, quando la Commissione Sanitaria Municipale ravvisi in ciò un pregiudizio all' igiene pubblica.

Art. 50.

La macerazione del lino e della canapa è proibita nell' interno ed in prossimità delle case, e non potrà aver luogo che all' aperta campagna lungi dall' abitato, purchè non sia fatta nelle acque che alimentano i pozzi, cisterne o fontane dell' abitato stesso o di qualche casa rurale, ed alla distanza non minore di 200 metri dalle case isolate, dalle pubbliche vie, dalle cisterne, dai pozzi ed altri serbatoi o canali di acqua potabile.

Art. 51.

Ultimata la macerazione del lino e della canapa, si darà corso alle acque stagnanti e corrotte, e

ripulito il fondo dei maceratoi, si riempiranno tosto di acqua corrente. Il Sindaco provvederà di ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 52.

È proibito di introdurre nell' interno dell' abitato il lino e la canapa che non sieno perfettamente essiccati.

Tutto il genere che non si trovasse in tale condizione, dovrà venir respinto a spese dei contravventori.

Art. 53.

È proibito di stendere il lino e la canapa e di maciullarlo nelle vie o piazze pubbliche, dovendo ciò farsi in località appartate, o nei cortili, fino a che il Municipio avrà disposto l' occorrente onde tali operazioni si eseguiscano fuori dell' abitato.

Art. 54.

La lisca proveniente dalla maciullazione del lino e della canapa, dovrà giornalmente trasportarsi a cura dei proprietarii fuori dell' abitato, ed ammassarsi nelle località determinate dal Municipio. Altrimenti si procederà d' ufficio a spese dei contravventori.

ART. 55.

Il bruciamento delle stoppie non potrà praticarsi prima della fine di Agosto, onde non si accrescano i calori della stagione con danno della salute pubblica.

CAPITOLO V.

Salubrità degli alimenti e delle bevande.

ART. 56.

Il commercio delle sostanze alimentari, i luoghi di deposito e di vendita dei commestibili e delle bevande, come pure i venditori ambulanti, e coloro in genere che ne fanno il trasporto, ed a scopo di commercio li introducono nel territorio del Comune, sono sottoposti per quando riguarda la igiene alla sorveglianza dell' Autorità Municipale, che farà procedere di quando in quando, e specialmente nella stagione estiva, a frequenti visite improvvise delle derrate alimentari, dei commestibili, e delle bevande che s' introducono dal di fuori, o che si espongono in vendita nel territorio del Comune, nonchè delle materie che servono a prepararle, e dei vasi e strumenti destinati alla loro confezione e custodia, e ciò allo

scopo di assicurarsi che non vi sia cosa capace di nuocere alla salute.

A simili visite potranno pure essere assoggettate le sostanze alimentari nell' atto stesso che vengono introdotte nel Comune, quando circostanze straordinarie o sospetti fondati facessero sentire il bisogno di una più rigorosa sorveglianza.

ART. 57.

Le sostanze alimentari che dai periti sanitarii all' uopo delegati dal Sindaco siano dichiarate alterate, o altrimenti insalubri ai termini dell' art. 54 del Regolamento 6 Settembre 1874, saranno immediatamente sequestrate e distrutte, quando non potessero essere utilizzate per qualche altro uso innocuo da indicarsi dal proprietario, e colle condizioni da stabilirsi dal Sindaco sul parere della Commissione Municipale di Sanità.

ART. 58.

Nel caso di adulterazione di sostanze alimentari gli incaricati dell' ispezione verificheranno se l' adulterazione sia di tale qualità da poter arrecare alla salute umana effetti solamenti nocevoli, od effetti decisamente venefici, e nell' uno e nell' altro caso ne daranno avviso all' Autorità giu-

diziaria, procedendo in pari tempo al sequestro delle sostanze adulterate.

ART. 59.

Anche tutti gli altri elementi che possono comunque arrecare danno o pericolo all' umana salute, devono essere tolti dalla vendita, e proibiti per la consumazione.

Alimenti vegetabili.

ART. 60.

Saranno tolti dalla vendita fino a che non sieno convenientemente espurgati, i grani contenenti i semi, assolutamente dannosi del Gioglio (*Lolium temulentum*), nonchè del *Rafano Silvestre*.

ART. 61.

Non potranno permettersi che per uso degli animali, quelli viziati notevolmente dalle seguenti malattie

Uredo rubigo, Ruggine
Uredo carbo, Gran morto
Uredo caries, Volpe o carie

nonchè i semi del grano considerevolmente dan-

neggiati dai gorgoglioni e puntaruoli (*Calandra granaria, Curculio*).

ART. 62.

È del pari proibita la vendita del grano turco (granone) affetto dalla *Muffetta* o *Verderame*, oppure guasto, corrotto, o comunque avariato, nonchè della relativa farina.

ART. 63.

È vietata la macinazione del grano e granone nei mulini da gesso.

ART. 64.

È proibita la vendita delle farine di grano alterate dalla miscela del *Gioglio* e del *Rafano Silvestre*, nonchè di quelle adulterate con sostanze inorganiche nocive, come sarebbero la polvere di alabastro, di creta, di allume, di gesso, di calce, ecc.

ART. 65.

È proibito l' uso delle salamoie, dell' acqua di gesso, e del solfato di rame per la panificazione.

ART. 66.

I fabbricanti di pane che vorranno procurare la fermentazione artificiale colla miscela di carbonato di soda e di acido cloridrico, dovranno far uso di questi reagenti allo stato di perfetta purezza.

ART. 67.

È proibita la vendita del pane e delle paste ammuffite, o altrimenti guaste.

ART. 68.

È proibito ai panettieri e pastai di servirsi nella confezione del pane e delle paste di farine provenienti da cereali guasti od altrimenti corrotti ed avariati, ed è pure proibita la vendita di tali farine.

ART. 69.

È vietato ai mugnai, negozianti di farine, pastai e panettieri di tenere nelle loro officine, botteghe, magazzini e loro dipendenze, allume, solfato di rame, carbonato di magnesia, carbonato di calce od altre sostanze di qualsiasi natura che possano essere adoperate alla sofisticazione delle farine, del pane, delle paste.

ART. 70.

Le bilance nelle quali si pesa la pasta per fare il pane di giusta misura, dovranno avere i loro piatti perfettamente stagnati, quando non fossero di vetro o di porcellana, e stagnati egualmente dovranno essere gli utensili ed i recipienti che servono alla confezione, manipolazione e conservazione del pane e delle paste, ogni qualvolta sieno di rame o di lega ramea, e dovranno esser tenuti colla massima nettezza e ben conservati.

ART. 71.

Oltre che composto di elementi sani, il pane di grano e di granone dovrà essere bene manipolato e di perfetta cottura, altrimenti verrà tolto dalla vendita e sequestrato come nocivo alla salute.

ART. 72.

Negli spacci degli articoli sovrindicati dovrà conservarsi la massima nettezza, e il pane e le paste, specialmente in estate, dovranno tenersi coperti.

Frutta, ortaggi e funghi.

ART. 73.

Non si potranno nè vendere nè esporre in vendita le frutta immature o fracide, i legumi guasti o corrotti, le erbe, le radici, i tuberi in istato di corruzione, o tutte le volte che si trovassero affetti da qualche speciale malattia *epifitica* che li alterasse per modo da renderne l'uso pericoloso e nocevole.

ART. 74.

È vietata la vendita dei funghi malefici o semplicemente sospetti, ed anche di quelli di buona qualità quando sieno alterati da incipiente fermentazione, o soverchiamente ammaccati e contusi, o quando sia di molto oltrepassata l'epoca della maturazione, giacchè in tal caso si perdono i caratteri fisici differenziali che valgono a distinguere i funghi nocivi dai mangerecci.

La vendita dei funghi dovrà farsi nel sito destinato al mercato delle frutta e degli erbaggi, previa visita del perito sanitario incaricato dal Municipio.

Alimenti animali.

ART. 75.

È proibito lo smercio e l'uso delle carni tanto fresche quanto salate, o comunque preparate, di ogni specie, nonchè delle interiora di animali, le quali siano infracidite o in corso di corruzione, o provengano da animali nei quali si introdussero sostanze venefiche o a dose venefica, quali preparati di arsenico, di noce vomica, e simili, o morti naturalmente od uccisi in conseguenza di *Trichina*, di *Rabbia*, di *Peste bovina*, di *Tifo*, di *Moccio e farcino*, di *affezioni carbonchiose*, di *Vaiuolo*, od anche di *Cachessia ictero verminosa* (marciaia), o cancrenosa, o tubercolare, e in genere di ogni malattia d'indole pericolosa.

Tali carni e visceri dovranno sempre essere distrutti e sepolti.

ART. 76.

È vietata, entro l'abitato, la macellazione di qualunque capo di bestiame grosso o minuto, sia per essere esposto in vendita, sia per prepararne le carni ed il grasso ad uso di commercio. Tale operazione dovrà farsi nel macello pubblico.

Soltanto pei capretti ed agnelli lattanti è tol-

lerato in via di eccezione che si uccidano nelle retrobotteghe.

ART. 77.

Il Municipio curerà che il macello pubblico sia conformato in modo da non permettere che vi si ingenerino cattive esalazioni, e si trovi provveduto delle necessarie comodità, nonchè di acqua abbondante e di quant' altro occorre per rendere innocue alla salute pubblica le operazioni che vi si compiono.

ART. 78.

Non potranno macellarsi le femmine pregnanti oltre la metà della gestazione, come pure è vietato di vendere vitelli nati morti, o di macellarli quando non abbiano compiuti i 30 giorni, e gli agnelli e i capretti che non raggiungano il peso di 5 chilogrammi.

ART. 79.

La macellazione degli animali suini e bufalini, e la vendita delle loro carni fresche saranno permesse soltanto in alcuni tempi dell' anno, che verranno indicati dal Sindaco mediante apposito manifesto.

In nessun caso però dal 1° Aprile a tutto Settembre.

ART. 80.

Tutti gli animali della specie bovina e bufalina destinati alla macellazione dovranno essere preventivamente visitati dal Veterinario comunale patentato, che ove non abbia eccezioni, applicherà ai medesimi il bollo sanitario in prova del licenziamento.

Ove non esista nel Comune un Veterinario patentato, tale operazione e tutte le altre di cui si dirà in appresso nel presente capitolo, dovranno disimpegnarsi da un perito sanitario municipale, che sia Medico.

ART. 81.

Saranno egualmente sottoposti alla preventiva visita sanitaria, e muniti del prescritto bollo gli animali suini ed i lanuti destinati al consumo pubblico.

ART. 82.

È proibita la clandestina introduzione nel Comune di qualsiasi qualità di carni, come è vietato a chiunque, anche non macellaio, di comprare bovini od altri animali sospetti di malattia, sieno essi morti naturalmente, od uccisi, e d' introdurli o trasportarli da un luogo ad un altro

del Comune senza il permesso del Sindaco che nol rilascerà se non in seguito alle debite verificazioni, e purchè non ostino motivi di salute pubblica.

ART. 83.

È fatta eccezione al disposto del precedente articolo quando si tratti di recente lesione prodotta da caduta o violenza esterna, purchè ciò risulti regolarmente comprovato da dichiarazione rilasciata in data recente da un Veterinario approvato del luogo d' onde parte l'animale, e munito di vidimazione del Sindaco. In questi casi potrà essere permessa la macellazione ed il consumo, semprechè gli animali, a giudizio del Veterinario o del perito sanitario municipale, si trovino in istato di buona nutrizione, e non presentino indizii di avere posteriormente sofferto nelle condizioni fisiologiche del loro organismo.

ART. 84.

Il trasporto delle carni, dei visceri e delle altre parti di animali uccisi, dall' ammazzatoio alle botteghe di vendita, e da queste alle ghiacciaie o grotte, e viceversa, dovrà farsi per modo che restino coperte, e che non ne segua disperdimento di sangue, o di altre materie per le vie.

ART. 85.

Nessuno potrà vendere, smerciare, o comunque cedere ad uso di alimento le carni ed i visceri di animali di qualsiasi specie che non sieno state previamente ispezionate dal Veterinario o dal perito Municipale, al quale effetto, ed in prova di che tutte le carni e visceri, prima di esporsi in vendita, dovranno essere munite in più luoghi del bollo sanitario, e verranno smerciate in ultimo le parti ove esiste il bollo suddetto.

Tutte le carni e visceri non contrassegnate come sopra saranno considerate di provenienza sospetta e sequestrate.

ART. 86.

Le carni ed i visceri degli animali suini saranno oggetto di speciale sorveglianza per verificare se in esse esista il *Cisticerco* della cellulosa (volgarmente *panico*) onde prevenire la possibilità della introduzione di questo *Entozoa* nell' umano organismo, dove giunto trasformasi in *Tenia* o *Verme solitario*.

Riscontrandosi infetti i visceri o le carni, ne verrà operato il sequestro, e distrutti sempre i visceri, potrà essere restituita quella parte dell' animale in cui non si riscontri la presenza del *Cisticerco*, ed il lardo, anche ad uso di condimento,

previa però la sua fusione ad una temperatura non minore di 70 gradi centigradi.

Se per contro la diffusione dell' entozoa si riscontra in più e diverse regioni del corpo dell' animale, le carni tutte ed i visceri saranno distrutti.

Verranno assoggettate all' analisi microscopica anche le carni dei suini che si sospettassero poter essere affetti da *Trichina*, o provenissero da luoghi nei quali si fosse manifestata questa pericolosissima malattia, ed ove si riscontrasse qualsiasi traccia di essa, in tutte le sue parti l'animale dovrà essere distrutto colla massima cura.

Art. 87.

Coloro che apponessero alle carni bolli levati da altre carni già vendute, o in qualsiasi modo cercassero di falsificarlo, andranno soggetti alle pene portate dal Codice penale, oltre il sequestro delle carni stesse.

Art. 88.

I proprietarii delle ghiacciaie o grotte destinate alla conservazione delle carni, devono notificare al Municipio a quali utenti abbiano affittata la propria ghiacciaia o grotta, e questi saranno tenuti a dar ragione al Municipio, ogni qualvolta ne siano

richiesti, della provenienza delle carni in esse esistenti, al che ricusandosi o non soddisfacendo a dovere, saranno considerati e trattati come autori di clandestina introduzione delle carni istesse.

Art. 89.

Le carni che rimanendo invendute, divenissero putrescenti o in prossimo grado di putrefazione, dovranno essere sottratte alla vendita ed immediatamente interrate.

Art. 90.

È pure senza alcuna eccezione, proibita la vendita del pesce che accennasse a principio di corruzione, o che fosse stato preso col mezzo di sostanze narcotiche o venefiche, o pescato nei fiumi o negli stagni dove si macera il lino e la canapa, come in generale di quelle specie di pesci, crostacei, e molluschi che presentassero segni delle speciali malattie cui vanno soggetti in talune epoche dell' anno, o quando notoriamente regnasse fra loro una qualche *epictiozia*.

Art. 91.

È proibita la vendita del pollame ammalato; e quando provenga da luoghi in cui siasi manife-

stata e domini una qualche epizoozia, dovrà essere sottoposto a previa visita del Veterinario o del Perito Municipale.

Parimenti è vietata la vendita di qualunque specie di volatili, sia domestici, sia selvatici, lepri, conigli, e simili, che avessero subita putrida scomposizione.

Art. 92.

I grassi e gli olii irranciditi non potranno vendersi che per uso delle arti e dei mestieri.

Art. 93.

È proibita la vendita del latte di bestia notoriamente ammalata, specialmente se di malattia epizootica.

Art. 94.

Ai pizzicagnoli, panettieri, trattori, osti, friggitori, preparatori di carne cotta, caffettieri, venditori di sale e tabacchi, e in generale a chiunque fa industria di apparecchiare alimenti per gli uomini, è proibito di fare uso di bilance e di recipienti di rame, di lega ramea, o di ottone, non stagnati allo interno, e di vasi di piombo.

È pure vietata la conservazione di commestibili

acconci con olio, aceto, liscive e salamoie, nei vasi di metallo.

Art. 95.

È proibita la vendita dell' aceto artefatto per l' aggiunta di acidi minerali, o altre sostanze nocive alla salute, o reso impuro dalla presenza, dell' arsenico, e dei sali di piombo e di rame provenienti dai vasi.

Art. 96.

È pure proibita la preparazione e la vendita di confetture e dolciumi abbelliti con polveri metalliche o colorati con sostanze vegetali o composti minerali di azione nociva alla salute.

Art. 97.

È proibita la vendita del vino, della birra, e dei liquori artificialmente modificati coll'aggiunta di sostanze che possano riuscire nocive alla salute dell' uomo.

È pure proibita la vendita del vino che ha subito un principio di putrefazione, nonchè lo spaccio al minuto del vino nuovo prima del 15 Novembre.

ART. 98.

Le sostanze alimentari, cibi e bevande che dal Perito Municipale o dalla Commissione Municipale di Sanità siano dichiarate guaste, adulterate, od altrimenti insalubri, saranno immediatamente sequestrate e distrutte, quando, limitatamente però ai casi di minore importanza e gravità, non potessero essere utilizzate per qualche altro uso innocuo, e colle condizioni e cautele prescritte dall'Autorità Municipale.

ART. 99.

Nel caso di adulterazione di sostanze alimentari, di cibi e di bevande, gli uffiziali sanitarii verificheranno se l'adulterazione sia di tale qualità da poter arrecare alla salute umana effetti solamente nocevoli, od anche effetti venefici, e nell'uno e nell'altro caso ne daranno avviso all'Autorità giudiziaria.

CAPITOLO VI.

Malattie endemiche, epidemiche e contagiose.

ART. 100.

I medici condotti ed i medici esercenti liberi, allorchè si sviluppano sul territorio del Comune

alcune speciali malattie che vi durano lungamente, vi compariscono a periodi regolari, e sono limitate ad una determinata località, e quando si manifesta nel Comune una malattia che assale nel medesimo tempo, o con brevi intervalli grande quantità di persone e si diffonde rapidamente all'intorno, ne daranno immediatamente avviso al Sindaco, il quale convocherà tosto la Commissione Municipale di Sanità, onde, uditi gli esercenti, ed assunte le opportune notizie, vegga se vi sono provvedimenti immediati da prendere nell'interesse della pubblica incolumità, e per arrestare possibilmente la malattia.

Il Sindaco farà immediatamente le dovute partecipazioni all'Autorità politica del Circondario.

ART. 101.

Ogni qualvolta risulti al Sindaco, od alla Commissione Municipale di Sanità, che case, oppure porzioni o adiacenze di case nel Comune siano in tali condizioni da poter riuscire di fomite d'insalubrità, e ritenga che l'imbiancare i muri sia all'esterno sia nell'interno, il nettarle o il disinfettarle in qualunque modo possa concorrere a prevenire o ad impedire la propagazione della malattia dominante, o di cui si teme la invasione, si potrà ordinarne dal Sindaco il nettamento, l'im-

biancamento, e lo espurgo in tutte le parti esterne ed interne, nonchè in quelle che servono di accesso agli inquilini, come cortili, anditi, scale ec. a spese del proprietario.

Qualora scorra infruttuosamente in tutto od in parte il breve termine che a tale effetto verrà prefisso, il Sindaco farà eseguire o completare d'ufficio a carico di esso proprietario i lavori giudicati necessarii.

ART. 102.

Tostochè sarà noto l'avvicinarsi di una malattia contagiosa o comunque trasmessibile, in ispecialità poi se trattasi di cholera, il Sindaco, di concerto colla Commissione Municipale di Sanità, e consultati i Medici locali, ordinerà le misure di precauzione più opportune per impedirne l'entrata, od arrestarne lo sviluppo e la diffusione.

A tale effetto il Municipio:

a) Farà raddoppiare la vigilanza per la nettezza delle strade, dei cortili, delle abitazioni, delle stalle, per la buona tenuta delle latrine, esaminando con ogni rigore se possa esservi pericolo di filtrazioni da esse, dai pozzi neri, o da quelli di assorbimento, ai pozzi d'acqua potabile, e provvedendo subito al riparo; e disporrà la formazione di Commissioni straordinarie per visitare tutte le case, specialmente quelle dei poveri, onde

rimuovere qualunque causa d'insalubrità, provvedendo ove occorra d'ufficio, a carico di chi spetta, colla massima sollecitudine.

b) Farà eseguire sulla più larga scala possibile ripetute disinfezioni alle latrine, pozzi neri, pozzi di assorbimento, corsi pubblici sotterranei, canali di scolo, nonchè la loro vuotatura ed espurgo, quando non fosse stata praticata di recente, e promuoverà con ogni mezzo l'imbiancamento all'esterno e nell'interno delle abitazioni con latte di calce, somministrandone gratuitamente ai poveri.

c) Disporrà che sia esercitata la più rigorosa sorveglianza sui commestibili, specialmente sulla freschezza delle carni e del pesce, nonchè sulla bontà dei vini, delle verdure, delle frutta, del pane ec.

d) Farà rigorosamente sorvegliare il commercio degli stracci, vietando l'importazione di quelli provenienti dai luoghi infetti o sospetti di infezione, ed i depositi di quella merce esistenti nel Comune verranno sottoposti agli espurghi e disinfezioni che si reputeranno necessarii.

Alle stesse cautele saranno assoggettati anche gli oggetti di vestiario e biancheria esistenti nelle botteghe dei rigattieri.

e) Impedirà che dai luoghi infetti o sospetti d'infezione si importino nel Comune, carichi di

spazzature ed immondezze, ed ogni altro oggetto che potesse formare facile veicolo alla trasmissione del contagio.

f) Curerà attentamente che non entrino nel Comune vagabondi ed accattoni forestieri, e qualora se ne trovasse qualcuno a vagare pel territorio, verrà subito spedito al confine.

Adotterà infine tutte quelle altre provvidenze e misure che reputerà conducenti allo scopo di preservare il Comune dal pericolo d'invasione del morbo.

Verranno poi a cura del Municipio preparati ospedali, o lazzaretti temporanei per ricoverarvi immediatamente i colpiti dal morbo che per angustia di abitazione o per altre cause, non fosse prudente lasciare curarsi a domicilio.

Art. 103.

I Medici e Chirurgi tutti saranno dal Sindaco diffidati a dare al Municipio immediata notizia di ogni caso, anche sospetto, di malattia contagiosa, o comunque trasmissibile, che venisse a loro cognizione, sotto comminatoria di essere denunziati per le punizioni previste dalle leggi, e dagli articoli 88 e 131 del Regolamento generale di Sanità 6 settembre 1874 N.° 2120.

Egual obbligo dell' immediato avviso al Municipio incombe a chiunque abbia conoscenza della manifestazione di qualcuna delle suddette malattie, onde si possano in tempo utile adottare le cautele igieniche valevoli ad arrestarne il progresso.

Art. 104.

Gli attaccati di malattia contagiosa, od epidemico-contagiosa, che sul parere della Commissione Municipale di Sanità, fossero lasciati a curarsi nelle loro abitazioni, saranno rigorosamente isolati, specialmente i primi casi, e così pure la persona o persone destinate ad assisterli, ed impedite le comunicazioni con essi e con gli oggetti contagiati, e verrà provveduto per le occorrenti disinfezioni.

Art. 105.

Allorchè si tratti di cholera, si porranno a cura del Municipio, in via stabile, delle Guardie di Sanità per l'assicurazione del sequestro, dando le necessarie disposizioni perchè le Guardie stesse non abbiano alcuna comunicazione coi sequestrati.

Anche per le altre malattie contagiose, come vaiuolo, tifo e simili, si adotterà la suddetta precauzione, ogni qualvolta fosse a temersi che il sequestro fiduciario non venisse osservato.

Art. 106.

Le persone che violassero i sequestri mettendosi in comunicazione cogl' infermi o con chi li assiste, e le Guardie Sanitarie che lasciassero commettere tali abusi, saranno denunziate all' Autorità giudiziaria per la punizione di legge.

Art. 107.

Agli ammalati indigenti posti sotto sequestro per non essersi potuti trasportare all' ospedale, verranno dal Municipio somministrati gratuitamente i medicinali ed il vitto necessario, e così pure alla persona o persone sequestrate per la loro assistenza.

Art. 108.

Non appena sia constatato in un individuo il morbo cholera, si avrà la massima cura di raccogliere in acconci vasi tutti i materiali di vomito e secesso eliminati dall' infermo, che dovranno disinfettarsi all' istante, e indi seppellirsi prontamente a congrua profondità in apposite fosse pure disinfettate.

Anche la latrina di cui si è servito l' infermo qualche tempo prima che in lui scoppiasse la malattia, sarà diligentemente disinfettata, e se possibile, murata fino a che durerà nel Comune l'infezione cholerica. Verranno pure disinfettati, rotti e sepolti i vasi fecali e gli utensili di vetro, majolica, creta ecc. dei quali egli avesse usato per parecchi giorni prima di essere assalito apertamente dal morbo. Gli utensili di metallo saranno con diligenza espurgati.

Art. 109.

Durante il periodo della epidemia cholerica, la disinfezione generale delle latrine, pozzi neri, pozzi di assorbimento, e corsi pubblici sotterranei, dovrà ripetersi colla maggiore frequenza, e possibilmente ogni giorno, al quale effetto il Municipio farà girare per le contrade le botti della sostanza disinfettante, da somministrarsi gratuitamente, ed eserciterà la massima sorveglianza a mezzo dei suoi Agenti e di apposite Commissioni onde una tale utilissima pratica si eseguа dappertutto.

Art. 110.

Per tutto ciò che concerne il trattamento del cholera si consultino attentamente le norme ed istruzioni speciali diramate sul proposito.

ART. 111.

Il sequestro di qualunque individuo affetto da malattia contagiosa od epidemico-contagiosa, non cessa se non dietro autorizzazione in iscritto del Sindaco, sul parere del Medico curante, e della Commissione Municipale di Sanità.

ART. 112.

Anche la persona o persone che furono poste in sequestro per l'assistenza dell'ammalato, prima di essere ammesse a libera pratica, dovranno venire sottoposte a disinfezione.

Dovranno pure espurgarsi e disinfettarsi i loro effetti di vestiario.

ART. 113.

Tutti gli oggetti che furono a contatto degli infermi di malattia contagiosa, od epidemico-contagiosa (siano guariti o morti) e così pure le masserizie della camera dovranno essere con diligenza espurgati e disinfettati, e quando fossero vecchi, o non si riscontrassero suscettibili di espurgo, saranno abbruciati.

La paglia dei letti sarà abbruciata in ogni caso, e così pure rotti gli utensili di vetro, maiolica,

creta ec. che avessero servito agli infermi, seppellendone i rottami a sufficiente profondità.

ART. 114.

Le camere e locali ove abbiano soggiornato individui affetti da malattia contagiosa, od epidemico-contagiosa, od anche abitato per lungo tempo infermi di malattie consuntive, dovranno immediatamente essere espurgati ed imbiancati a cura e spese dei proprietarii oppure d'ufficio a loro carico, e quando si trattasse di gente povera, provvederà il Municipio. Egualmente si praticherà anche per le case o camere delle persone colpite dalle suddette malattie, che saranno ricoverate negli ospedali.

ART. 115.

Gli espurghi e disinfezioni di cui sopra saranno diretti e vigilati da un Medico o Farmacista incaricato dal Municipio.

ART. 116.

Le sovraccennate prescrizioni di sequestro, disinfezioni, espurghi ec. dovranno essere osservate anche negli ospedali o lazzaretti ove si accolgono

gli individui affetti da malattie contagiose, e coloro che tentassero di violare i sequestri e di mettersi in comunicazione cogli ammalati, come pure gli infermieri od altre persone di Guardia che lo permettessero, saranno trattati come all'art. 106.

ART. 117.

I fanciulli appartenenti alle famiglie degli attaccati da malattia contagiosa, o comunque trasmissibile dovranno per un congruo termine essere esclusi dalle pubbliche scuole.

ART. 118.

Potranno eziandio, a giudizio della Commissione Sanitaria locale, essere sospese temporaneamente le scuole, i collegi, ed altri consimili stabilimenti di educazione.

ART. 119.

Saranno pure sospesi i mercati, le fiere, e tutte le funzioni sacre o popolari che attirar possono molto concorso di popolo.

ART. 120.

Quando nell'interesse della salute pubblica, la Commissione Municipale di Sanità giudichi indispensabile il pronto trasporto del cadavere di persona morta di malattia epidemica o contagiosa dalla casa dove seguì il decesso al Camposanto, ed anche di anticiparne la inumazione per il caso di urgenza contemplato dall'art. 74 del Regolamento Generale 6 settembre 1874 n. 2120, si eseguirà il trasporto previa deposizione del cadavere in feretro debitamente spalmato di catrame ed entro cui siasi sparso del cloruro di calce, percorrendo la via più breve, senz'altro accompagnamento che delle persone indispensabili pel trasporto.

ART. 121.

I cadaveri delle persone morte di malattia contagiosa e in particolarità di cholera, dovranno essere possibilmente seppelliti in Cimiteri appositi, a maggior distanza dall'abitato dei Cimiteri comuni.

I detti cadaveri dovranno calarsi nella fossa involti in un lenzuolo clorurato, e ricovrirsi di uno strato di calce viva non minore di metri 0.25, indi la terra, fino a colmare la fossa, sia compressa e battuta diligentemente strato per strato.

Le fosse dovranno avere una profondità non minore di metri 2.50. La cassa sia immediatamente bruciata.

Ove per mancanza di Cimitero speciale, dovessero i morti di malattia contagiosa seppellirsi nei Cimiteri comuni, ciò si dovrà praticare in un compartimento separato, e colle cautele di cui sopra.

ART. 122.

Dal primo manifestarsi di un' epidemia o malattia contagiosa, e fino alla cessazione della medesima, gli esercenti l' arte salutare dovranno trasmettere al Sindaco un bollettino giornaliero di tutti i casi di malattia, corredato dalle seguenti indicazioni:

1.° Una succinta e chiara descrizione dei sintomi, e la denominazione della malattia;

2.° Il metodo curativo;

3.° Una descrizione nominale degli ammalati colle indicazioni, del sesso, età, temperamento, stato di famiglia, professione o mestiere;

4.° Indicazione della provenienza accertata o probabile della malattia, che i Medici e Chirurgi esercenti cercheranno con ogni maggiore diligenza di indagare.

ART. 123.

Durante un' epidemia od una malattia contagiosa, sarà proibita, non solo la importazione degli stracci dal di fuori, ma eziandio il commercio dei medesimi nel territorio del Comune, e dovranno pulirsi e disinfettarsi prima di riattivarne lo smercio anche dopo finita la influenza epidemica o contagiosa.

ART. 124.

Quando l'epidemia cholerica domini nei paesi vicini, e durante il suo periodo nel Comune, si farà dal Municipio sorvegliare con molto rigore il pubblico servizio delle vetture da nolo, e qualsiasi carrozza o carrozzella che avesse trasportato un attaccato di cholera, si dovrà ritirare dal corso pubblico, disinfettare colla massima scrupolosità, bruciando i cuscini e la stoffa imbrattata dalle evacuazioni dell' infermo, e non riammetterla al servizio che dopo ben ripulita, e per un tempo sufficiente esposta a grande ventilazione.

Vaccinazione.

ART. 125.

Nessun fanciullo potrà essere ammesso agli Asili Infantili, alle pubbliche scuole Comunali, nè ri-

cevuto in qualsiasi altro stabilimento di educazione se non faccia constare di essere stato vaccinato con esito felice.

ART. 126.

I genitori che avranno trascurato di far vaccinare i loro figli, non potranno fruire delle beneficenze e dei sussidii soliti a distribuirsi dal Comune alle famiglie povere.

ART. 127.

I Medici e Chirurgi incaricati del servizio, e così pure i Preposti Municipali useranno di ogni loro influenza affinchè per ritrosia o trascuranza dei padri di famiglia non venga impedita o negletta la vaccinazione nel Comune.

Sviluppandosi il morbo vaiuolo nel Comune, i detti Medici e Chirurgi sono in dovere di eseguire anche la rivaccinazione, limitata alle famiglie dei colpiti, od estesa, a seconda delle circostanze.

CAPITOLO VII.

Epizoozie.

ART. 128.

I proprietarii, i detentori, i custodi, i veterinarii, i Medici, o chiunque altro sia chiamato

per la cura, devono denunziare immediatamente al Municipio quei casi di malattia, negli animali la cui natura potesse sospettarsi contagiosa od epizootica.

Denunzieranno pure i casi di morva e di febbre carbonchiosa entro 24 ore.

ART. 129.

Appena si sarà sviluppata una malattia contagiosa, od anche semplicemente sospetta, in una stalla, gli animali riconosciuti ancora sani verranno immediatamente condotti in altro locale possibilmente appartato, e qualora corra la stagione estiva, anche in luogo aperto che potrà ricingersi di uno steccato, e coprirsi di stuoie, onde impedire ogni contatto cogli animali infetti.

Al governo delle bestie sane non dovranno prendere parte le persone destinate ad assistere gli animali infetti.

ART. 130.

Nelle stalle infette non si potrà ricondurre il bestiame se non dopo che le medesime siano state bene pulite, disinfettate ed imbiancate, e previo l' assenso della Commissione Municipale di Sanità.

Le disinfezioni verranno eseguite colle fumiga-

zioni di acido solforoso o di cloro, sviluppandolo dal noto miscuglio di sal comune, di biossido di manganese, acqua ed acido solforico.

Questa disinfezione verrà eseguita a porte ed a finestre chiuse, e per un tempo non minore di 24 ore, dopo di che le stalle dovranno rimanere aperte alla libera ventilazione per altre 36 ore almeno.

Il pavimento verrà lavato con acqua clorurata nella proporzione di 12 parti di cloro per ogni 100 di acqua, e saranno raschiati e lavati con acqua di calce o con liscivio alla temperatura di 60 gradi R. le pareti, le greppie, le rastelliere, gli assiti, le travi, e travicelli, e le volte a seconda della costruzione della stalla.

Qualora il pavimento non sia lastricato, verrà tolta la superficie superiore del terreno almeno per 15 centimetri e vi si spargerà nuova terra asciutta mista con gesso o altro terriccio calcare e ben battuto.

ART. 131.

Il letame di queste stalle dovrà abbruciarsi e sotterrarsi ad una sufficiente profondità.

Verranno egualmente disinfettati con diligenza tutti gli oggetti che servirono al governo degli animali infetti, o che furono comunque a contatto

con essi, e si dovranno consumare colle fiamme quelli che non si riscontrassero suscettibili di disinfezione.

Da ultimo si sottoporranno a disinfezione anche i pastori, i custodi, e chiunque avrà trattato gli animali. I loro abiti poi ed i loro arredi verranno sottoposti in un piccolo stanzino alle suffumigazioni di cloro per 12 ore, ed esposti quindi alla libera ventilazione dell' aria per altrettanto tempo.

ART. 132.

Venendo a morte qualche capo di bestiame, le di cui carni si usano per alimento dell' uomo, il proprietario o detentore dovrà darne immediato avviso al Sindaco, il quale ne ordinerà il seppellimento, e si assicurerà a mezzo degli Agenti Municipali che questo venga eseguito colle debite cautele.

ART. 133.

Quando si tratti di morbi delle specie più pericolose, il Sindaco sul parere della Commissione Municipale di Sanità, potrà ordinare l' uccisione dell' animale o animali infetti, ed il loro seppellimento colle cautele di cui al susseguente articolo.

ART. 134.

Gli animali morti od uccisi per effetto di vaiuolo, di peste o tifo bovino, di grandine, di moccio o farcino, di risipola cangrenosa, di carbonchio o di febbri carbonchiose, verranno sepolti ricoperti di tutta la loro pelle, sulla quale, a prevenire ogni tentativo di disseppellimento, all' oggetto di scorticarli, si praticheranno lunghi e profondi tagli in vario senso e in diverse parti.

Si potrà per contro utilizzare la pelle degli animali morti od uccisi per semplice polmonea o per cachessia idatigena, od ictero verminosa, ma la loro scorticatura dovrà eseguirsi in prossimità della fossa destinata al loro seppellimento, e si dovrà lavare replicatamente la pelle con acqua di calce prima di esporla in vendita.

ART. 135.

Qualora si proceda al seppellimento di grossi animali, non lo si potrà fare a distanza minore di 300 metri dall' abitato, e di 100 dalle pubbliche vie, e ad una profondità di 2 metri almeno.

Gli animali morti per malattia contagiosa, oltre le precauzioni già accennate, dovranno ricoprirsi di uno strato di calce viva, e la fossa verrà quindi

riempita a sodo con terra compressa, strato per strato, e fortemente battuta.

In nessun caso questi animali potranno essere trascinati al luogo dove debbono essere seppelliti, ma vi saranno portati sopra qualche veicolo, e verranno interrati con essi tutti gli oggetti che servirono al loro governo o che furono in loro contatto.

Il dissotterramento di animali morti od uccisi per epizoozia è severamente vietato.

ART. 136.

I proprietarii di animali nelle di cui stalle siasi sviluppata una malattia contagiosa, o comunque trasmissibile, non potranno condurli al mercato, senza riportarne il permesso del Sindaco, e non potranno neppure lasciarli vagare liberamente in luoghi aperti o condurli a pascolare lungo gli argini dei torrenti o di fossati laterali alle vie pubbliche.

ART. 137.

Qualora domini una epizoozia, ed in ispecie la peste o tifo bovino in un paese limitrofo, verrà proibito l' ingresso nel Comune agli animali quando i proprietarii o conduttori loro non presentino gli attestati di sanità, così delle bestie, come dei luo-

ghi di loro provenienza, e dovranno in ogni caso percorrere l'itinerario che verrà con apposito manifesto del Sindaco indicato per la libera introduzione del bestiame nel territorio del Comune.

Non potranno egualmente senza il permesso del Sindaco esser condotti fuori del territorio del Comune gli animali di qualunque specie, comunque sani, quando provengono da stalle nelle quali siasi manifestata una malattia di natura contagiosa od anche semplicemente sospetta.

Art. 138.

È proibito di vendere il latte delle bovine affette dell'afta epizootica, essendo dimostrato che con questo mezzo la malattia si può comunicare all'uomo.

Art. 139.

Qualora si manifestasse una malattia contagiosa e trasmissibile tra gli ovini, oltre la separazione assoluta degli animali malati, dai sani della stessa mandra, potrà essere circoscritto dal Sindaco il perimetro dei pascoli nei quali debbono essere condotte le mandre, e senza il suo permesso non potranno trasportarsi fieno, erbe, paglia, ed altri foraggi dai luoghi infetti ai sani.

Art. 140.

La lana delle pecore vaiuolose o rognose deve essere esposta in luogo appartato alla libera ventilazione almeno per sei settimane, e lavata con una soluzione di cloruro di calce prima di essere posta in commercio, previo però il permesso del Sindaco, che non l'accorderà se non quando gli risulti con certezza dell'adempimento delle predette cautele.

Le pelli delle pecore morte da vaiuolo, tagliate in più parti, verranno sotterrate con esse.

Art. 141.

Le pelli, le corna, le unghie ed anche il grasso degli animali morti od uccisi di malattia non giudicata contagiosa a parere della Commissione Municipale di Sanità potranno usarsi a scopo industriale quando vengano assoggettate a conveniente espurgo, e per ciò che riguarda le pelli fresche riponendole in vasche riempite di soluzione di cloruro di calce, e lasciandole ivi immerse per 24 ore, dopo di che verranno esposte alla libera ventilazione per otto giorni, durante il qual tempo verrà ripetutamente accesa ed abbruciata della paglia sotto di esse.

Si può anche eseguire questo espurgo mediante

la esposizione ai vapori concentrati dall'acido solforoso, almeno per un ora, delle pelli sospese a stanghe in una stanza ben chiusa, od in una fossa appositamente escavata, e da ricoprirsi con tavole o con altro mezzo qualsiasi, onde rimangano concentrati i vapori della suffumigazione solforosa.

Le corna e le unghie saranno immerse e tenute per 12 ore nell'acqua salsa, o nell'acqua di calce, e quindi ben lavate ed asciugate al sole.

Art. 142.

È proibito di vendere animali di qualunque specie affetti da malattia anche non contagiosa od epizootica ai forestieri od a mercanti i quali non dimorano nel territorio del Comune.

Durante una epizoozia non è permesso a nessuno di vendere il suo bestiame senza una visita preventiva del Veterinario del Comune, o di macellarlo per la vendita, quantunque nella stalla non siasi manifestata alcuna malattia.

Art. 143.

La vendita di animali di stalle infette è vietata per tutto il tempo della durata della malattia, tanto se trattasi di affezione semplicemente enzootica che di vera e propria epizoozia.

Art. 144.

Non potrà dichiararsi cessata una epizoozia che quando non rimanga più alcun capo di bestiame ammalato o sospetto, e non sia trascorso un periodo di tempo eguale allo stadio di incubazione della malattia contagiosa dominante, che per la peste e tifo bovino è generalmente di 21 giorni, per il moccio o mal di verme dei cavalli di 15, e per le altre malattie contagiose di 12 giorni, decorribili dall'ultimo caso avvenuto, tanto se susseguito da morte quanto da guarigione.

Rabbia o Idrofobia.

Art. 145.

È obbligo di ciascuno il denunziare i cani o gli altri animali di qualunque specie nei quali siansi manifestati i sintomi di rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo.

Art. 146.

Se un cane sospetto di rabbia o rabbioso fugga dalla sua casa, o viene da un altro luogo, se ne darà immediatamente avviso al Sindaco, perchè possa rendere noto l'avvenimento nel luogo e nei Comuni vicini onde ognuno se ne guardi.

Nell' informare il Sindaco della fuga o della comparsa di un cane rabbioso, devesi possibilmente indicare in quale direzione sia fuggito, o da qual luogo sia venuto, la sua razza, il colore, ed altri segni distintivi onde sia evitata qualche altra disgrazia nei luoghi vicini, e chiunque possa ucciderlo incontrandolo.

In questi casi tanto i fanciulli che le persone impotenti per età, imperfezioni fisiche, o malattie a fuggire ed a difendersi, non verranno abbandonati da soli in luoghi aperti.

I cani non dovranno lasciarsi liberi di uscire dalle case, e possibilmente non si toglieranno gli animali dalle stalle fino a che non si abbia notizia dell' uccisione, del sequestro o della scomparsa del cane rabbioso.

ART. 147.

Un cane sospetto di rabbia o rabbioso, o morsicato da altro animale rabbioso, quando si possa presumere che non abbia arrecata offesa ad altra persona, verrà immediatamente ucciso e sotterrato colle cautele e norme che in appresso.

Qualora per contro qualche persona sia stata già danneggiata da un cane o da qualsiasi altro animale rabbioso o sospetto di esserlo, deve essere ucciso soltanto l' animale rabbioso, e verrà

custodito colla debita cautela quello che è semplicemente sospetto di rabbia, onde potere verificare se si confermi o meno il sospetto che il medesimo sia veramente affetto da rabbia.

Manifestandosi i sintomi caratteristici della rabbia verrà tosto ucciso e sotterrato colla intiera pelle, ridotta inservibile mediante tagli in croce, ed alla profondità non minore di 2 metri, ricoprendo la fossa con terra ben battuta.

Qualora il sotterramento non abbia luogo nel sito appositamente destinato dal Municipio pel seppellimento degli animali morti per malattie contagiose, non potrà praticarsi che alla distanza di 100 metri da qualsiasi luogo abitato, e dalle pubbliche strade.

ART. 148.

Il canile, le mangiatoie, e gli abbeveratoi, quando sieno di legno, la paglia e tutto ciò che serviva di letto all' animale, e che può essere imbrattato dalla sua bava, devono abbruciarsi.

Il pavimento della stanza o stalla in cui trovavasi l' animale, dev' essere lavato con acqua bollente, e fregato colla calce viva.

Le parti inferiori delle pareti della stanza o stalla, in quanto siano state a contatto coll' animale, sono da raschiarsi e da imbiancarsi di nuovo.

La catena cui era attaccato, come anche altri

arnesi di ferro, che furono con esso in contatto, devono esser arroventati, e così pure gl' istrumenti coi quali fu ucciso, e qualora siano di legno verranno abbruciati.

ART. 149.

Qualora altri animali domestici siano stati morsicati da un cane rabbioso o sospetto di rabbia, o da un' altra bestia qualsiasi in egual condizione, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione, e sottoporsi alla cura di un veterinario, a meno che il proprietario non si risolva a farli uccidere tosto.

I bovi, i cavalli e l'altro bestiame da macello in genere, non potrà essere venduto che quattro mesi dopo dell' avvenuta morsicatura.

Gli animali morsicati potranno però essere durante questo tempo impiegati nei lavori agricoli, ma in vicinanza del luogo di loro ordinaria dimora, e non sarà permesso di fare lunghi viaggi con essi.

ART. 150.

Manifestandosi i primi sintomi della rabbia, questi animali devono tosto uccidersi e sotterrarsi profondamente colla pelle tagliata in vario senso, e sotto l'osservanza delle norme e cautele indicate

ai precedenti articoli 147 e 148, e distruggersi col fuoco gli oggetti ed utensili di ogni genere che furono in contatto coll'animale malato, o che si adoperarono per la sua uccisione, quando non sia possibile espurgarli arroventandoli al fuoco.

ART. 151.

Gli esercenti professioni, e commercianti con botteghe che guardano le pubbliche vie e piazze, dall' aprile a tutto settembre terranno costantemente un recipiente ripieno di acqua pura sul limitare della bottega stessa per uso dei cani.

Anche il Municipio avrà cura di provvedere, in quelle località che reputerà opportune, a tale bisogno, inteso a prevenire almeno in parte lo sviluppo dell' Idrofobia.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni penali.

ART. 152.

Le infrazioni alle prescrizioni di questo Regolamento, oltrechè produrre come conseguenza immediata l'esecuzione d'ufficio a spese dei contravventori, saranno punite colle pene di polizia stabilite dal Codice penale, giusta l' art. 146 della

legge Comunale e Provinciale, da graduarsi a norma della gravità loro e delle circostanze, salvo che le medesime sieno già punibili altrimenti in forza di leggi e regolamenti generali, nei quali casi dovrà dal Sindaco portarsene direttamente denunzia all'autorità giudiziaria, senza premettere la pratica di cui all'art. 148 della legge suddetta.

ART. 153.

In tutti i casi non previsti dal presente Regolamento, provvederà il Sindaco a norma delle facoltà derivantigli dall'art. 104 della legge Comunale, sotto le sanzioni penali di cui all'art. precedente.

ART. 154.

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni degli articoli 147, 148 e 149 della legge succitata.

ART. 155.

Gli Agenti Municipali sono specialmente incaricati di vegliare all'osservanza delle prescrizioni di questo Regolamento e di denunziare immediatamente al Sindaco tutte le contravvenzioni che venissero a rilevare.

La metà del prodotto per le oblazioni competenti al Comune, sarà devoluta a favore dell'Agente Municipale che avrà scoperta e denunziata la contravvenzione.

ART. 156.

Gli Agenti Municipali che si mostrassero poco solerti nella vigilanza o nel denunziare le contravvenzioni, verranno dal Sindaco sospesi temporaneamente dallo stipendio, ed ove occorra, saranno definitivamente licenziati dal servizio nei modi di legge.

ART. 157.

Il presente Regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.

Deliberato dal Consiglio Comunale di Caivano addì 27 giugno 1874.

Visto ed approvato dalla Deputazione Provinciale.

Napoli 27 agosto 1874.

Il Prefetto Presidente
A. MORDINI

Ministero dell'Interno.

Div. 5ª Sez. 1ª N. 20740-15.

Visto agli effetti dell'articolo 135 della Legge Comunale e Provinciale.

Roma 5 settembre 1874.

Per il Ministro
GERRA

Praticate le annotazioni a base della Circolare Ministeriale del 15 settembre 1874, fu riprodotta la deliberazione del Consiglio in seduta del 15 gennaio 1875.

Nuovamente visto ed approvato dalla Deputazione provinciale.

Napoli 15 aprile 1875.

Per il Prefetto Presidente
MOVIZZO

Pubblicato senza opposizioni sin dal 23 maggio 1875.

Caivano li 10 giugno 1875.

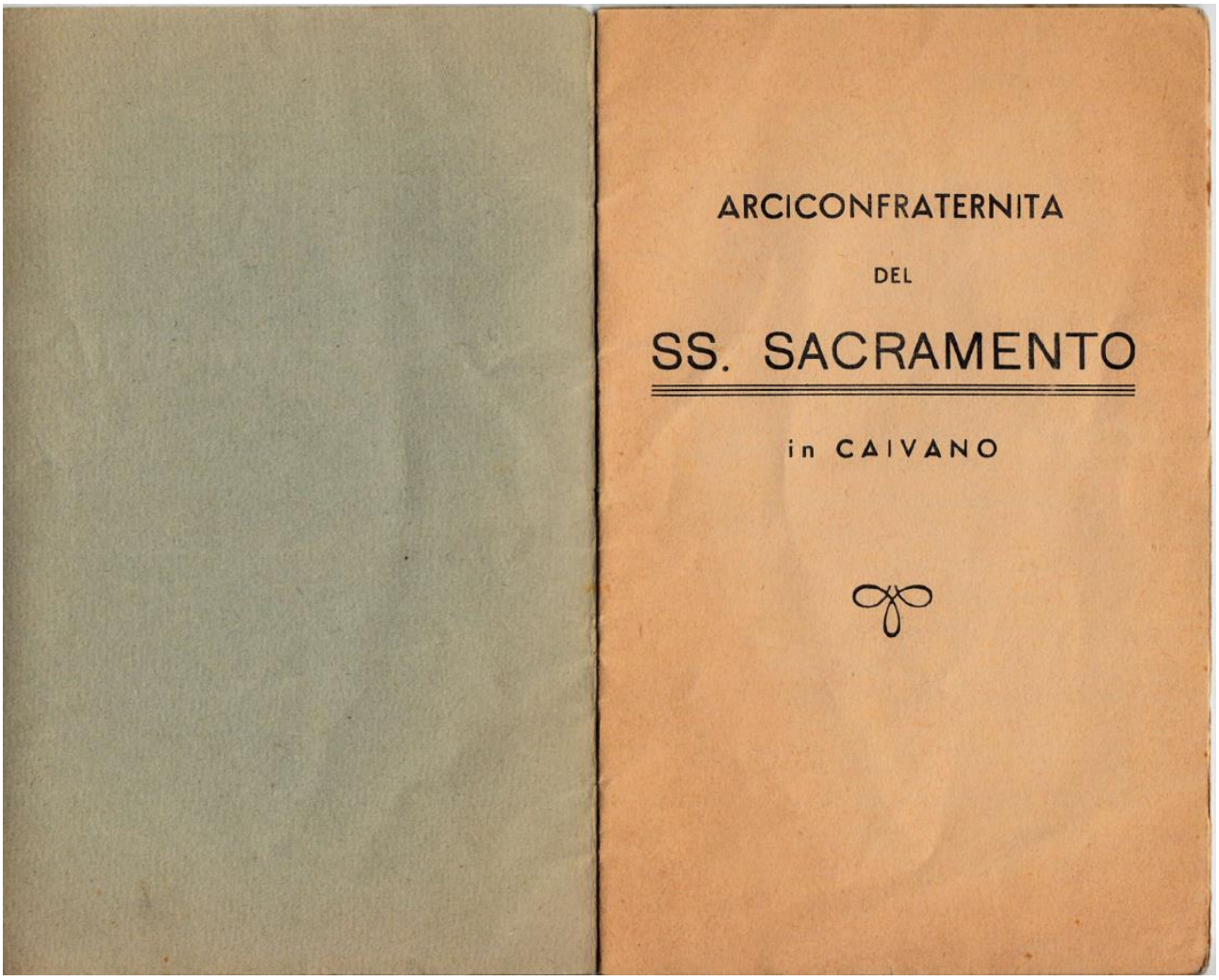
Il Sindaco
C. MORELLI

Il Segretario
L. CARBONE

Libretto del 1946 dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento in Caivano fondata nella Parrocchia di San Pietro nel 1778

Libretto fornito da Benedetto Lanna

Dall'Enciclopedia Treccani:
"**CONFRATERNITA** (dal lat. *confraternitas*) - Associazione di fedeli eretta per l'esercizio di opere di pietà e di carità con una regolare organizzazione, e avente per scopo anche l'incremento del culto pubblico. A differenza delle congregazioni, i loro membri non emettono voti, né vivono in comune. Esse vengono istituite in una chiesa a mezzo di un formale decreto (erezione canonica) dell'autorità ecclesiastica e solo da questa possono essere modificate o soppresse. Debbono avere uno statuto che fissa lo scopo dell'associazione e i rapporti sociali interni, un titolo e un nome, una foggia speciale di abito per i confratelli e insegne che vengono portate quando la confraternita si presenta come corporazione."



Libretto rilasciato al Sac.
D. Pasquale Lanna fu Giuseppe
nato a Caivano il 1-11-1876
ed ivi domiciliato Via Corso Umberto

Già fratello ma soggetto al
nuovo regolamento 1946



CENNO STORICO

L'Arciconfraternita del SS. Sacramento fu fondata in Caivano nella parrocchia di S. Pietro Ap., l'anno 1778. Per voto unanime degli Ascritti e superiori si diede uno Statuto. approvato dalle competenti Autorità, che regoli la vita morale e materiale della suddetta Arciconfraternita, il cui contenuto lo riportiamo qui per sommi capi in modo ristrettissimo perchè ogni Ascritto abbia sotto lo sguardo i diritti e i doveri che l'iscrizione importa.

DOVERI: *Il fratello o sorella è tenuto ad ascoltare la S. Messa, nelle Domeniche e feste di precetto, che si celebra dal Cappellano addetto, nella stessa Con-*

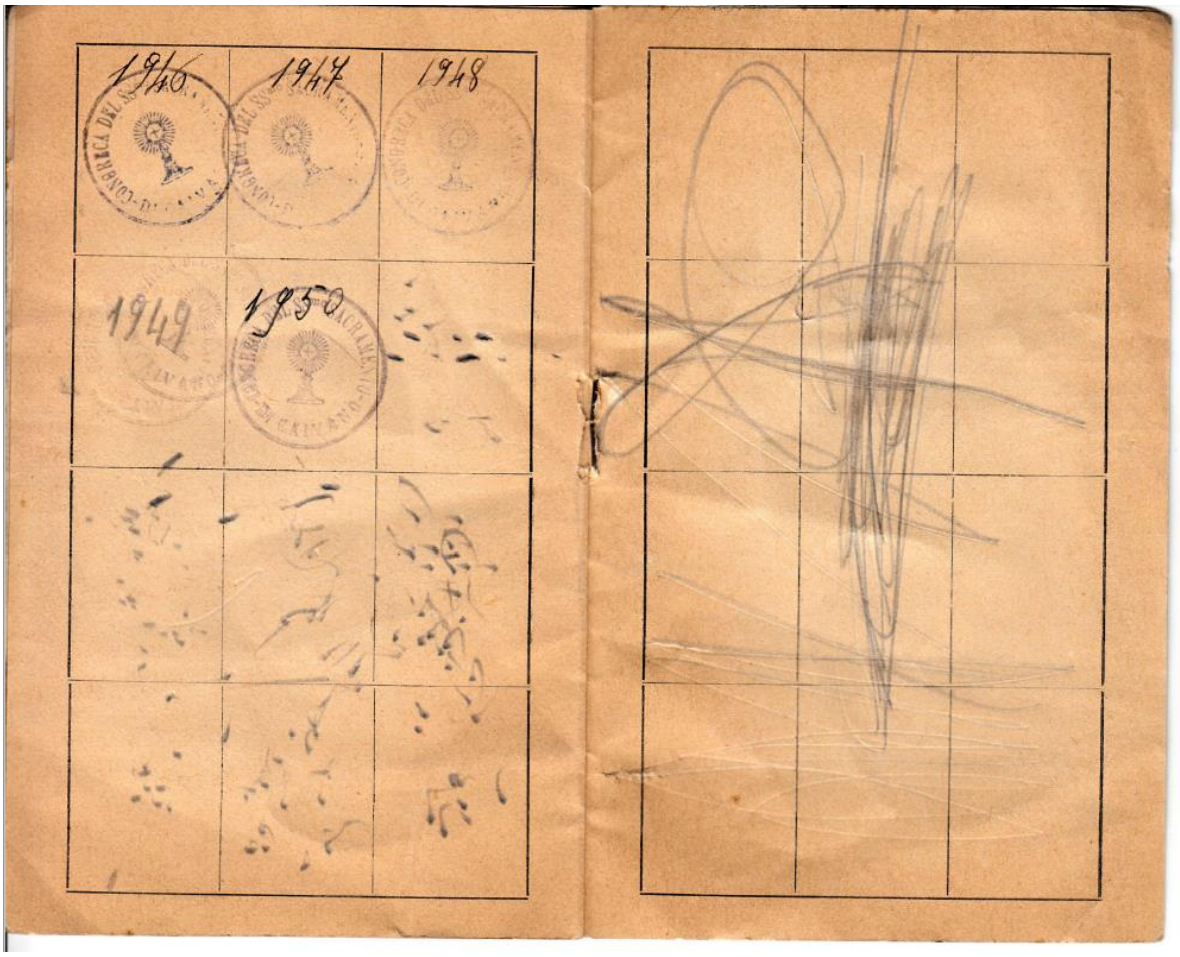
grega. II° Ad intervenire a tutte le riunioni che si terranno, quando le circostanze lo richiedono previo avviso e suffragio generale di tutti gli iscritti. III° Confessarsi e comunicarsi ogni prima Domenica del mese e presumibilmente nelle solennità del S. Natale, Pasqua, Corpus Domini, Pentecoste ecc. IV° Rispetto reciproco e deferenza verso i Superiori della Congrega: Priore, Segretario, Economo ecc. eletti a suffragio universale. V° Pagare la quota mensile di L. 10 più la tassa di iscrizione che varia secondo l'età del nuovo fratello o sorella, cosi concordata: da 20 a 30 anni L. 500: da 30 a 50 L. 1000 oltre 50 anni quota da stabilire.

BENEFICI: *Il fratello o sorella dopo la sua morte ha diritto all'accompagnamento della Congrega del SS. Sacramento gratis (Coltre con 13 fratelli) II° L'esequie gratis del Clero secolare di S. Pietro Apostolo in Caivano III° Cinque messe piane celebrate a suffragio del defunto IV° Sepoltura nella terra Santa della Congrega per la durata di 18 mesi più 6 mesi di proroga per l'esumazione V° Un funerale annuale per tutti i fratelli e sorelle defunti, che si celebra nella Parrocchia di S. Pietro Ap.*

N. B — Il fratello o sorella che per quattro mesi viene meno ai suoi doveri prima viene richiamato poi se recidivo, sarà radiato dall'Arciconfraternita e per conseguenza perde tutti i benefici succitati.

L'iscritto che è per 35 anni fratello o sorella della Congrega è dichiarato Giubilato.

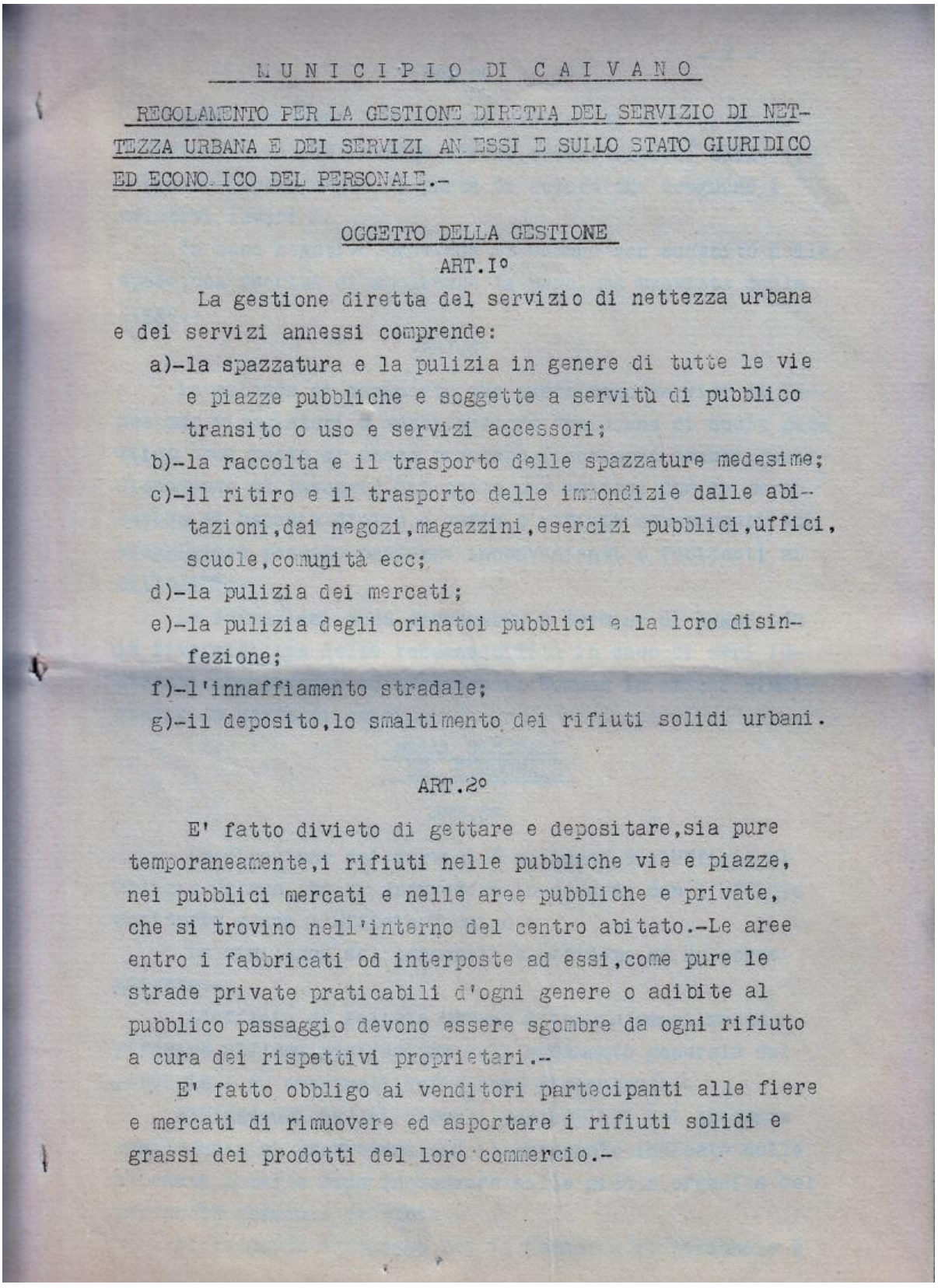
L'Arciconfraternita viene aperta al Culto la 1ª Domenica di Novembre e si chiude la Domenica delle Palme.


1946
1947
1948
1949
1950

Regolamento per il servizio di Nettezza Urbana (1961)

(Documento fornito da Isacco Lanna)

Ludovico Migliaccio



MUNICIPIO DI CAIVANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E DEI SERVIZI ANNESSI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE.-

OGGETTO DELLA GESTIONE

ART.I°

La gestione diretta del servizio di nettezza urbana e dei servizi annessi comprende:

a)-la spazzatura e la pulizia in genere di tutte le vie e piazze pubbliche e soggette a servitù di pubblico transito o uso e servizi accessori;

b)-la raccolta e il trasporto delle spazzature medesime;

c)-il ritiro e il trasporto delle immondizie dalle abitazioni,dai negozi,magazzini,esercizi pubblici,uffici, scuole,comunità ecc;

d)-la pulizia dei mercati;

e)-la pulizia degli orinatoi pubblici e la loro disinfezione;

f)-l'innaffiamento stradale;

g)-il deposito,lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.2°

E' fatto divieto di gettare e depositare,sia pure temporaneamente,i rifiuti nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati e nelle aree pubbliche e private, che si trovino nell'interno del centro abitato.-Le aree entro i fabbricati od interposte ad essi,come pure le strade private praticabili d'ogni genere o adibite al pubblico passaggio devono essere sgombre da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari.-

E' fatto obbligo ai venditori partecipanti alle fiere e mercati di rimuovere ed asportare i rifiuti solidi e grassi dei prodotti del loro commercio.-

Pagina 1.

ART.3°

Tutti i rottami e materiali residui di edifici in demolizioni o in costruzione devono essere rimossi dalle vie e piazze giornalmente da parte di coloro che eseguono i relativi lavori.-

In caso negativo, provvede il Comune con addebito delle spese, con facoltà di applicare la penalità prevista dalla legge.-

ART.4°

Le aziende di trasporto, che esercitano servizi di linea per viaggiatori o merci, qualora fruiscano di suolo pubblico come posto di sosta per capo-linea, sono tenuti quotidianamente al lavaggio del posto, per evitare che la persistenza di macchie d'olio o nafta, o rifiuti abbandonati dai viaggiatori, possano produrre inconvenienti o incidenti ai cittadini.-

Le infrazioni sono perseguite a termine di legge, con la riversibilità delle responsabilità in caso di seri incidenti che possano coinvolgere il Comune in azioni giudiziarie da parte di terzi.-

NORME GENERALI
DEL PERSONALE

ART.5°

La direzione dei servizi è affidata all'Ufficio di Polizia Urbana, che vi provvederà in accordo con l'Ufficio Sanitario e con l'Ufficio Tecnico.-

La vigilanza del personale è affidata ad un sorvegliante.-

L'ufficio di Polizia Urbana è tenuto mensilmente a riferire all'Amministrazione sull'andamento generale del servizio e su eventuali deficienze riscontrate.-

All'esecuzione dei servizi contemplati dal presente regolamento si provvederà con il personale indicato nella allegata tabella A, da inquadrare nella pianta organica del personale comunale di ruolo.-

Il rapporto d'impiego tra il Comune e il personale è

disciplinato dal Regolamento organico del personale di ruolo del Comune.-

ART.6°

Gli spazzini e gli altri agenti dovranno tenere sempre un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico.

Essi dovranno prestarsi ad eseguire qualsiasi servizio che fosse loro ordinato,per urgenza,da funzionari e vigili urbani,sempre che le prestazioni richieste rientrino nelle loro mansioni.-

ART.7°

Il personale,durante il servizio deve indossare uno berretto uniforme con la scritta" Nettezza Urbana".-

Inoltre sul bavero del camiciotto e dell'impermeabile per l'inverno deve portare il numero di matricola per la identificazione.-

L'Amministrazione Comunale fornirà a ciascun spazzino n.2 camiciotti e I berretto ogni anno e I impermeabile ogni due anni.-

Tutti gli effetti in dotazione devono essere mantenuti dal personale in uno stato decoroso.-

DEL MATERIALE

ART.8°

La raccolta delle immondizie stradali e domestiche sarà effettuata nelle sezioni del centro mediante appositi recipienti,muniti di coperchio a perfetta tenuta.-

Il trasporto dei bidoni sarà eseguito mediante carrelli,opportunamente attrezzati anche per il trasporto degli arnesi di lavoro.-

ART.9°

Il trasporto delle immondizie a rifiuto va eseguito con automezzi con dispositivo a compressione continua.Detti veicoli dovranno tenere le bocche di carico sempre completamente chiuse,in modo da evitare la dispersione di immondizie nelle pubblidhe vie e piazze.-

ART.IO°

Per la disinfezione degli orinatoi ecc.saranno impiegati mezzi atti al trasporto e all'irroramento dei liquidi disinfettanti,muniti di pompa a mano.-

ART.II

Per l'innaffiamento stradale sarà impiegata autoinnaffiatrice munita di un apparecchio spruzzatore e di un dispositivo per lavaggio stradale con getto radente.-

ART.I2°

Ogni spazzino sarà fornito oltrechè di un carrello con bidoni,della scopa,della paletta e di un raschino.-

ART.I3°

Tutte le macchine e gli attrezzi saranno conformi ai modelli stabiliti ed approvati dal Consiglio Comunale.Essi saranno sempre mantenuti in buono stato ed in condizioni da servire all'uso cui sono destinati.-

ART.I4°

La spesa per la provvista e per il mantenimento in buon grado degli oggetti di vestiario e degli attrezzi di cui hanno da essere corredati gli addetti ai vari servizi, sarà a carico della Amministrazione Comunale.-

ART.I5°

Gli spazzini e i conducenti dei carri dovranno sempre tener chiusi i loro carretti e carri,fatta eccezione soltanto dei momenti in cui dovranno immettervi le spazzature.-Quindi sarà loro vietato di caricarvi una quantità di spazzatura maggiore di quella che i veicoli potranno contenere senza che ne sia impedita la chiusura.-

DEL SERVIZIO DI SPAZZATURA E DI NETTEZZA URBANA

ART.I6°

Il servizio di spazzatura e di nettezza urbana dovrà essere eseguito in modo che,le vie e piazze pubbliche, compresi i relativi marciapiedi,i vicoli e qualunque spazio

di area pubblica o destinati ad uso pubblico,rimangono totalmente pulite e sgombre da spazzature,detriti,immondizie, fogliami,calcinacci,rottami e simili.-

ART.I7°

Sarà obbligo degli spazzini far sì che con le immondizie di qualsiasi specie non sia asportata la ghiaia delle strade a sterro e che non sia arrecato danno al pubblico suolo.-

Lo spazzamento del suolo dovrà essere eseguito diligentemente,in modo che non vi rimangano immondizie o detriti di nessun genere.-

ART.I8°

In tempo di pioggia gli spazzini avranno anche l'obbligo di rimuovere quelle materie che impedissero l'afflusso delle acque nelle fogne,in modo che non abbiano a formare derivazioni,ristagni o allagamenti.-

ART.I9°

Ogni qualvolta si avvertissero nelle vie e piazze pubbliche strati di fanghiglia ed altre materie alluvionali o meno,che rendessero difficile o incomodo il trnsito dei pedoni e dei veicoli e impedissero il deflusso delle acque ovvero,in qualunque modo,nuocessero all'igiene e alla decenza,dovrà provvedersi senza ritardo non solo alla rimozione di dette materie,ma anche,ove occorra,alla lavatura del suolo.-

ART.20°

Agli effetti della ripartizione del servizio,la città sarà suddivisa in I6 sezioni.-E' lasciata facoltà all'Ufficio Tecnico per il buon andamento del servizio e per il miglior rendimento del personale,di apportare alle sezioni quelle modifiche che saranno consigliate dall'esperienza e rese necessarie per l'aumento delle aree da spazzare.-

Ogni modifica delle sezioni dovrà essere preventivamente sottoposta per l'approvazione del Sindaco.-

Pagina 5.

Ad uno spazzino potrà essere affidata eccezionalmente più di una sezione, ma sempre nei limiti della incidenza media chilometrica.-

Allo scopo di assicurare il migliore rendimento del personale [redacted] potranno essere disposti dalla Direzione del servizio opportuni spostamenti di operai da una sezione all'altra e da una via all'altra.-

ART.21°

Gli spazzini dovranno rimanere, per l'intera giornata lavorativa, nelle loro rispettive sezioni, per continuarvi il servizio di nettezza, salvo le ore di riposo concesse.

La spazzatura generale delle strade principali, [redacted] dovrà essere compiuta entro le ore 9 dal I° ottobre al 31 marzo ed entro le ore 8 dal I° aprile al 30 settembre.-

Nelle altre ore di servizio gli spazzini provvederanno alla spazzatura di tutte le altre strade, nonchè nelle ore pomeridiane alla seconda spazzatura delle strade principali predette.-

ART.22°

E' assolutamente vietato al personale di gettare nelle fogne e fosse stradali o farvi cadere attraverso le feritoie le spazzature, i massi, la sabbia, il fango, benchè diluito, ed ogni altra cosa si trovi sul suolo all'atto della spazzatura.-

ART.23°

Lo stato della manutenzione stradale non potrà mai essere invocato dagli spazzini come causa di esecuzione incompleta del servizio.-Non sono ammessi a loro giustificazione che i soli casi di forza maggiore.-

ART.24°

Sia dopo la innaffiatura ed i lavaggi, sia in tempi di pioggia, gli spazzini dovranno vigilare affinchè non restino, per quanto possibile, sul suolo delle pozzanghere, e provvedere a far defluire l'acqua fino alle feritoie

di scarico,ove occorra dovranno pure provvedere alla spazzatura ed alla collaborazione per lavori di espurgo dei pozzetti od alla rimozione di qualsiasi causa di ristagno dell'acqua.-

DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART.25°

In tutto il territorio comunale il Comune esercita con diritto di privativa il servizio di raccolta e trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti(rifiuti solidi urbani interni)dalle case di abitazione,negozi,uffici e studi privati,e da locali ad uso pubblico e di collettività.-

E' assolutamente vietato ai raccoglitori di introdursi nelle abitazioni private o nei locali a qualsiasi uso adibiti.-

Nessuna responsabilità assume il Comune nel caso di inosservanza del detto divieto,salvo l'applicazione dei provvedimenti disciplinari che l'Amministrazione crederà di adottare a carico degli inadempienti.-

ART.26°

Non sono compresi nel servizio i materiali e residui delle demolizioni,quelli provenienti dal riassetto dei giardini e degli orti,i rifiuti di qualsiasi genere della industria e artigianato,edilizia ecc.e tutto quanto non può essere considerato immondizia normale e giornaliera.

A richiesta degli interessati il Comune,compatibilmente con i mezzi disponibili,potrà effettuare prestazioni e servizi speciali non compresi nel normale servizio,mediante corresponsione di adeguato compenso che sarà determinato volta per volta in base al costo della prestazione effettuata.-

ART.27°

Il ritiro dei rifiuti solidi urbani interni sarà effettuato tutti i giorni,secondo l'orario che sarà stabilito con apposita ordinanza sindacale.-

ART.28°

Il raccoglitore provvederà alla raccolta dei rifiuti domestici,chiusi a cura degli utenti,in appositi recipienti di loro proprietà,muniti di coperchio e in condizioni tali da evitare il disperdimento della spazzatura.-

I suddetti recipienti devono,all'ora stabilita,essere depositati in adatto luogo sito a pianterreno del fabbricato.

Il raccoglitore verserà i rifiuti,evitandone ogni dispersione,in appositi bidoni o sacchi impermeabili,che andrà a vuotare nel carro addetto al trasporto o depositare nel posto di raccolta,secondo le disposizioni del sorvegliante.-

E' vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni.

ART.29°

L'asporto di tutti i rifiuti interni ed esterni deve essere effettuata giornalmente.-

Deroghe a tale disposizione possono essere accordate con decreto del Prefetto,previo parere del Consiglio Sanitario Provinciale,soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi,nelle pensioni,nelle comunità di ogni genere e negli esercizi e spazi pubblici.-

ART.30°

La sosta degli automezzi compressori destinati al trasporto deve essere limitata al tempo strettamente necessario per il carico.-

ART.3I°

Il personale addetto deve evitare di mescolare con le altre le immondizie provenienti da abitazioni in cui si siano manifestate malattie infettive.-

Tali immondizie devono essere bruciate in apposito luogo con ogni cautela possibile.-

L'Ufficio Sanitario del Comune comunica tempestivamente all'Ufficio competente per la nettezza urbana i casi di malattia infettiva,specificando la probabile durata di uso delle cautele di cui sopra.-

ART.32°

Salvo la deroga prefettizia prevista dall'art.25 della

legge 20.3.1941 n.366 per i rifiuti che non costituiscono pericolo d'infezioni, i rifiuti che si formano nelle case degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici e privati, non possono essere asportati nè conservati nei recipienti di deposito, ma devono essere distrutti sul posto.-

Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazioni nel caso che, a scopo di recupero, possano essi essere sottoposti ad un processo di lavaggio e di sterilizzazione.

DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE.

ART.33°

La pulizia e la disinfezione degli orinatoi e delle fontanine esistenti nelle strade e piazze della città, sarà effettuata da spazzini muniti di speciali e adatti utensili.

ART.34°

Gli orinatoi dovranno essere lavati e ben puliti, rimovendone gli impedimenti, dallo spazzino della relativa sezione.

ART.35°

La disinfezione degli orinatoi, delle fogne, del posteggio delle vetture e di qualsiasi altro spazio pubblico, sarà fatta in giorni, con l'orario e le modalità da concordare fra l'Ufficio Tecnico e quello Sanitario.-

ART.36°

Sarà provveduto, occorrendo, a servizi speciali di disinfezioni pubbliche o intensificazione di tale servizio a causa di epidemie ecc. tutte le volte che l'Ufficio di Igiene e Sanità ne ravvisa la necessità.-

DELL'INNAFFIAMENTO STRADALE

ART.37°

Durante il periodo dal I° maggio al 15 ottobre di ogni anno, e, occorrendo, anche aprima e dopo tali date, sarà effettuato l'innaffiamento quotidiano delle vie e piazze pubbliche, secondo un orario ed un turno stabilito dall'Ufficio Tecnico.

L'innaffiamento dovrà essere eseguito a mezzo di auto-

dizioni ambientali e metereologiche,tale da eliminare la polvere,sia nelle aree sterrate sia in quelle pavimentate e asfaltate.-

Detto servizio potrà essere esteso alla irrogazione di aiuole e alberature lungo le vie e piazze pubbliche.-

ART.38°

La velocità delle autoinnaffiatrici,durante l'innaffiamento,dovrà essere ridotta,affinchè la quantità di acqua versata sia sufficiente a neutralizzare la polvere.-

Inoltre l'innaffiamento dovrà essere fatto in modo da evitare sollevamento di polvere o danneggiamenti al piano stradale,ed esteso a tutta la carreggiata stradale.-

ART.39°

La manovra dei getti dovrà essere eseguita con ogni cura ed attenzione atte ad evitare qualsiasi molestia o danneggiamento alle persone e alle cose.-

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART.40°

Sarà cura del sorvegliante indicare,giorno per giorno, agli autisti,il posto di scarico nel deposito comunale degli automezzi carichi di immondizie.-

Per il ricavato della vendita delle immondizie stesse e per le modalità di riscossioni,saranno emanate apposite disposizioni sindacali.-

ART.4I°

Agli spazzini o al personale di servizio in genere è fatto divieto assoluto di alienare i rifiuti stradali domestici,di cederli a qualunque titolo e di trasportarli in posti non a ciò destinati,essendo tali rifiuti di proprietà comunale.-

- - - - - - -

Il presente regolamento sostituisce quello adottato con delibera consiliare n.2I del I6.6.I955 approvata dalla G.P.A.in seduta del I2.8.I955 n.I02696 Div.2/C.

TABELLA A

PERSONALE DA ADIBIRE AI SERVIZI DELLA NETTEZZA URBANA E RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI E TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO.

QUALIFICA	N° dei posti	salario conglobato	Aggiunta di famiglia (media)	Indennità integrativa speciale	I3° mensilità	TOTALE
Autista.....	3	910.200	254.160	192.000	75.900	1.432.260
Capo squadra sorvegliante.....	1	858.760	254.160	192.000	71.560	1.376.480
Netturbino.....	20	804.200	254.160	192.000	67.020	1.317.380
Raccoglitore.....	5	804.200	254.160	192.000	67.020	1.317.380

C O M U N E DI C A I V A N O

PREVENTIVO DI SPESA

per l'impianto e la gestione diretta del servizio di nettezza urbana e servizi sussidiari.

PERSONALE	Totale costo annuale
I capo squadra sorvegliante.....	L. I.693.6IO
3 autisti.....	" 5.049.900
20 netturbini.....	" 32.966.000
5 raccoglitori.....	" 8.24I.500
Totale...	L.47.95I.OIO

BENI DI CONSUMO E SERVIZI

ATTREZZI

I)-sqcchi [illegible]
N.20 a L.2.500 =.....L. 50.000

2)-pale,badili,picconi e eventuali riparazioni ai carrettini.....L.IOO.000

3)-erica per scope.....L.350.000

Totale L. 500.000

AUTOMEZZI

I)-Nafta litri IO.000 x L.76 = L.760.000

2)-Olio e grasso.....L.IOO.000

3)-Riparazioni automezzi
N.3 x L.200.000 =.....L.600.000

4)-Sostituzione gomme
I/3 5 gomme x 3 a L.50.000...L.250.000

5)-Assicurazioni.....L.400.000

6)-Ingrassaggio e lavaggio macchine 2 volte al mese
24 x 3 x LI2.000.....L.I44.000

7)-Tassa di circolazione.....L.200.000

Totale L. 2.554.000

A riportarsi.....L.5I.005.OIO

Riporto L. 5I.005.0I0

VEICOLI	Quantità	
Autocompressore a cassone chiuso.....	2	L.I3.I30.000
Autoinnaffiatrice.....	I	L. 4.640.000
Triciclo per disinfezione	I	L. I00.000
Carrelli a mano con ruote gommate a due bidoni	I8	L. 720.000
Bidoni da litri I00	40	L. 400.000
Totale pres/vo attrezzatura		L.I8.990.000

Annualità di ammortamento (interessi compresi) per anni 5 L. 5.67I.000

TOTALE L. 56.676.0I0

AMMONTARE DELLE SPESE CHE IL COMUNE SOPPORTA COLL'ATTUALE ATTREZZATURA E PERSONALE.-

a)-paga e oneri riflessi per il sorvegliante...L. I.693.6I0
b)-paga e oneri riflessi con I5 spazzini.....L. 24.724.500
c)-canone alla ditta appaltatrice del servizio trasporto.....L. I0.364.640
d)-personale straordinario.....L. I.200.000
e)-attrezzatura.....L. 450.000

L. 38.432.750

PROSPETTO DI RAFFRONTO

Spesa preventivata per il servizio riorganizzato.....	L. 56.676.0I0
Spesa attuale.....	L. 38.432.750
Maggiore spesa	L. I8.243.260

Ogni cifra di spesa riportata nel presente prospetto è puramente indicativa e pertanto è suscettibile di variazione.

I PIANI URBANISTICI

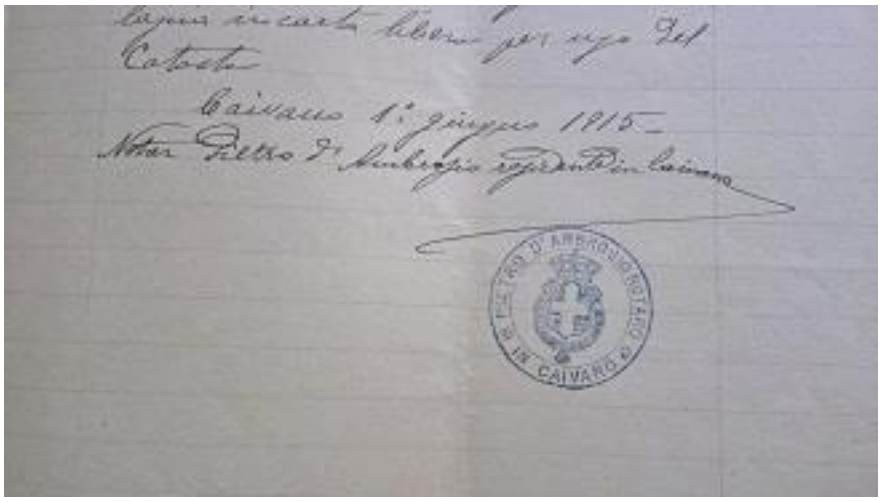
Regolamento Edilizio di Caivano del 12/5/1937 e integrazione del 13/8/1955

Trascrizione di Ludovico Migliaccio, con inserimento di immagini, da una copia fornita dall'arch. Domenico Argiento



Notar Pietro D'Ambrosio

Il Regolamento Edilizio fu approvato dal podestà Cav. Uff. Notar Pietro D'Ambrosio, la cui foto è inserita nell'opuscolo del Centenario del Circolo dell'Unione in "Angolo della memoria: Per non dimenticare".





STUDIO NOTARILE

Cav. PIETRO d'AMBROSIO

CAIVANO

COPIA CONFORME

DELL'ATTO ROGATO IL DI 15 Dicembre 1929

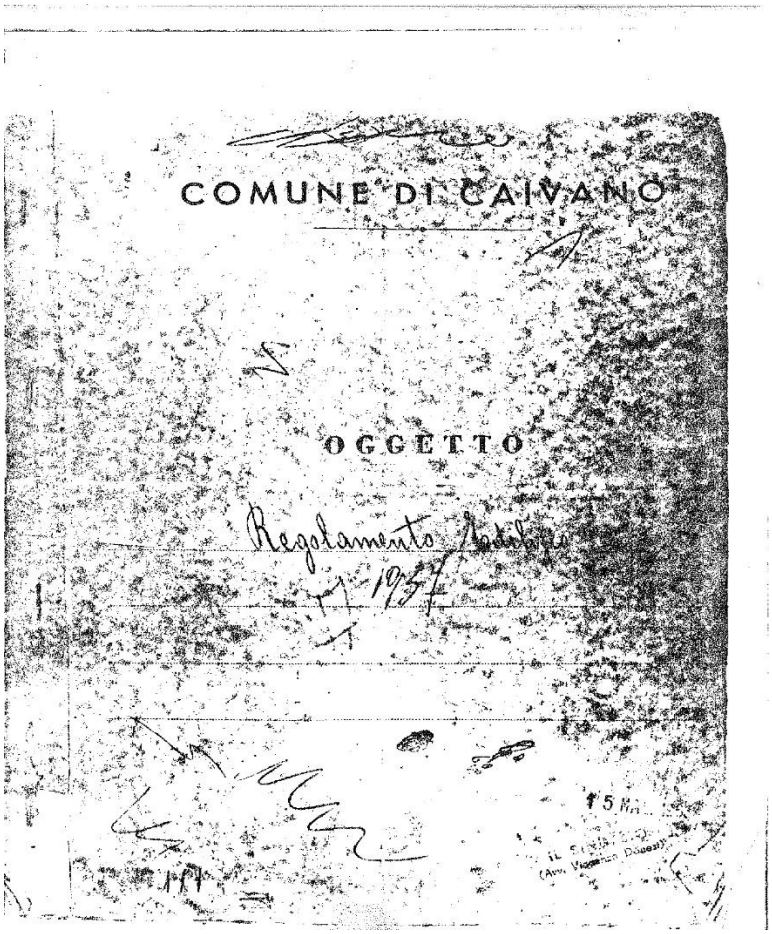
CONTENENTE:

Divisione

TRA I SIGNORI

Pepe Luigi, Giuseppe, Vittorina, Anna e Peppina fu Pietro

Allegati



COMUNE DI CAIVANO

N.

OGGETTO

Regolamento Edilizio

1957

MUNICIPIO DI CAIVANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI

Verbale n. 53

TESTO UNICO REGOLAMENTO EDILIZIO

Pubb. 12.5.937 mercato

Addì 5.6.937 n. 64486 - Div. 2 Visto ed approvato dalla G.p.A. nella seduta del 1°.6.937 -

Roma addì 28.7.937 n. 5624 - Div. VII - Visto per l'omologazione del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia e delle opere igieniche.

Pubblicamente sottoscritto
Il Segretario Comunale
Del Vecchio

il Podestà
P. D'Ambrosio

Seduta del 12 maggio 1937

L'anno millenovecentotrentasette anno XV il giorno dodici del mese di maggio, in Caivano nella Casa Comunale -

IL PODESTA'

Cav. Uff. Notar Pietro D'Ambrosio assistito dal Segretario Comunale Signor Rag. Cav. Del Vecchio Sebastiano, ha adottato la seguente deliberazione

Visto la Podestarile n. 9 del 15 gennaio 1936 con la quale si approvava il regolamento edilizio.

Visto la deliberazione n. 08 del 15 agosto 1936 con la quale si apportavano gli emendamenti proposti dal Genio Civile al sopra richiamato Regolamento;

Visto l'altra deliberazione n. 163 del 1° dicembre 1936, con la quale in ottemperanza all'ordinanza dell'On.le G.P.A. del 6 ottobre 1936 si provvedeva in alcune parti a modificare il suddetto Regolamento;

Visto la nota di S.E. il Prefetto dei 25 marzo 1937, n. 30914 Div. 2°, con la quale, nel comunicare che l'On.le G.P.A. nella seduta del 3 stesso marzo ha approvata la delibera n. 163 del 1° dicembre 1936, dispone di coordinare in Testo Unico il Regolamento e gli anzi richiamati emendamenti per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 102 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Ritenuto doversi provvedere ai sensi voluti dal Superiore Ufficio;

DELIBERA

La Podestarile n. 9 del 15 gennaio 1936, n. 108 del 15 agosto 1936, n. 163 del 1° dicembre 1936, approvate dall'On.le G.P.A. nella seduta del 2 marzo 1936, riflettenti il Regolamento Edilizio, sono riunite nel seguente Testo Unico:

REGOLAMENTO EDILIZIO

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

ART. 1 - Sono soggette al presente Regolamento tutte le nuovi costruzioni e le trasformazioni, riparazioni, adattamenti o rinnovazioni relative agli immobili nel perimetro dell'abitato del Comune di Caivano delimitato a sud dal confine col comune di Cardito ed Afragola, ad ovest dal confine con Cardito e con Crispano fino alla strada provinciale di Aversa, a nord dell'alveo comunale che va

dalla detta provinciale alla nazionale di Caserta, ad est da una linea parallela al corso Principe Umberto distante m. 600 da questo, tra l'alveo ed il confine con Afragola.
Le prescrizioni del presente Regolamento vanno applicate anche nelle frazioni di Pascarola e Casolla entro una circonferenza avente un raggio di m. 400 per la frazione di Pascarola e m. 300 per quella di Casolla con centro nelle rispettive chiese parrocchiali.

ART. 2 - Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare o riparare, trasformare ed adattare gli edifici entro il perimetro dell'abitato dovrà darne denunzia al Podestà, presentando, ove occorra, i disegni.
Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, entro un mese dalla denunzia, potrà far conoscere allo interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perché tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di leggi o di regolamenti.
Trascorsi trenta giorni senza osservazioni il privato sarà libero di eseguire i lavori denunziati, salvo l'osservanza delle leggi e regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico, restando obbligato il richiedente ad indicare il giorno dell'inizio dei lavori.
Sono eccettuati i casi di pericolo imminente nei quali il proprietario o chi lo rappresenta deve immediatamente provvedere dandone nel contempo conoscenza all'Autorità Municipale.

ART. 3 - Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi fregio artistico o storico senza avviso preventivo al Podestà con la presentazione, ove occorra, del progetto.
Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte, provocando il parere del competente Ufficio Governativo per la conservazione dei monumenti o paesaggio, al quale deve attenersi nel concedere o meno la licenza con i vincoli del caso.
Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

ART. 4 - É facoltà del Podestà, per ragioni di decenza o di estetica, di costringere i proprietari a ripulire, attintare o restaurare le facciate delle case e degli edifici a confine od in vista delle piazze, strade o suoli pubblici ed i muri degli orti e dei giardini in vista delle pubbliche vie quando fossero sconci o malandati.
É fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

ART. 5 - É vietato qualsiasi opera di sporto nelle facciate a prospetto delle vie fatte eccezione dei davanzali, terrazzine, mensole, cornici ed ogni altro ornamento o lavoro necessario ad una architettura.

ART. 6 - Non sono permessi condotto da cesso e canna da camieri incastrate nelle facciate a prospetto della via.
Per le sole acque piovane, quando non vi fosse modo di voltarle altrove e quando gli edifici non fossero monumentali si possono tollerare le canne di metallo dipinte a smalto con sporto massimo di cm. 15, con la indicazione che siano sempre ben mantenute e versino per canali sottostradali nella vicina fogna pubblica.
Ben vero la parte inferiore di dette canne metalliche deve essere di ferro o di ghisa fino all'altezza di metri due da essa.

Art. 7 - Non è permesso, senza licenza del Podestà, abbassare, alzare od in altro modo alterare il lastricato delle strade od il piano dei suoli pubblici, né impiantarvi colonnine, scansanote, scalini od altri ingombri.
Il Podestà può consentire l'occupazione di suolo pubblico per impiantare lustriere di comodo di aria e luce ai locali seminterrati.
Tale concessione è temporanea, ed in caso di inadempienza, quando il Podestà ne ordinasse la rimozione, questa sarà fatta a spese del proprietario.

Art. 8 - É vietato eseguire rifacimenti o ricostruzione di edifici non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica.
Come pure è fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.

PARTE SECONDA – NUOVE COSTRUZIONI

Art. 9 - Chiunque intende costruire nuovi edifici o modificare sostanzialmente gli esistenti deve domanda di autorizzazione al Podestà corredata di regolare progetto fatto da un tecnico iscritto all'albo ed autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e relativi regolamenti – il progetto deve contenere, debitamente firmati dal proprietario e dal redattore:
a) le piante delle fondazioni, del pianterreno e dei piani superiori alla scala non meno di 1:100;
b) planimetria generale della zona e località con indicazione dei fabbricati vicini e vie circostanti nella scala non meno di 1:500;
c) almeno due sezioni di cui una passante per la verticale dei cessi, alla scala come alla lettera B;
d) i prospetti visibili dalle vie o piazze alla scala come al numero precedente;
e) una relazione nella quale il progettista dimostri di aver adempiuto alle prescrizioni di cui agli articoli della parte terza.
Il proprietario deve indicare nella domanda l'elezione del suo domicilio ed il nome del direttore dei Lavori.
Tutti i suindicati documenti saranno trattenuti dal comune.

ART. 10 - Ogni nuova costruzione non può avere un'elevazione verso la strada maggiore di una volta e mezza la larghezza della via antistante.
Per costruzioni di altezza maggiori deve tagliarsi una zona antistante che sommata con la larghezza della via lasci inalterata la proporzione di una volta e mezza.
L'altezza massima degli edifici non può superare i metri quindici. Per le soprelevazioni dei fabbricati già esistenti, per conservare le proporzioni. precedentemente indicate, si può fabbricare in arretramento.
Tanto se l'arretramento si fa al pianterreno come nei piani superiori di una casa gli effetti della determinazione dell'altezza in rapporto alla larghezza della via, a questa larghezza verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

ART. 11 - L'altezza della fronte di una casa si misura dal punto di quota media del marciapiede stradale che la fronteggia ed in verticale da tal punto fino al termine della facciata dell'edificio, comprendendo nella misura il cornicione di coronamento ed il superiore attico.

ART. 12 - Quando si edifichi in un angolo fra due strade non ugualmente larghe e con diverse pendenze, la fabbrica deve avere l'altezza che spetta alla strada cui corrisponde la più lunga facciata, e quando per la condizione dei luoghi ne derivasse qualche notevole sconcio o al nuovo edificio od alla strada, il podestà intesa la Commissione Edilizia, deve provvedere in modo che

l’utile ed il comodo dei privati non abbia a prevalere sui criteri informativi del presente regolamento per quanto si attiene a rapporti tra le larghezza stradali e le altezze degli edifici.

ART. 13 - Le altezze dei singoli piani sono cementate non meno di metri tre tra calpestio e soffitta.
Sono consentiti i piani seminterrati debitamente garantiti da murature coibenti o resi tali dalla umidità del sottosuolo sia al piano di calpestio che alle pareti ed illuminate direttamente.

ART. 14 - I balconi ed i terrazzini sporgenti, salvo eccezioni che per speciali ragioni architettoniche il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, potrà ammettere, devono situarsi all’altezza non inferiore a metri quattro misurati dal piano del marciapiede stradale al piano sporgente di essi e non possono avere uno sporto maggiore di un metro dal piano verticale divisorio della proprietà privata da quella comunale.
Le chiusure dei vani situati a meno di metri quattro di altezza dal calpestio stradale, non devono aprire allo esterno.
La costruzione di balconi e terrazzini non è concessa in vie larghe non meno di m. 5 ed in tali condizioni è pure in facoltà del Podestà di delimitare lo sporto della cornice di gronda.

ART. 15 - Qualora nel progetto sia preveduta la costruzione di cortili o posteriormente alla costruzione dovranno impiantarsi cortili essi dovranno avere una superficie almeno uguale alla quarta parte di quella dei muri che la circondano e limitano ed il lato maggiore non dovrà superare il doppio di quello minore.
Sono permessi pozzi di luce a condizione che devono illuminare solo i locali per le latrine, passaggi, cucine, lavatoi ecc. non mai stanze di abitazione ed avere superficie complessiva libera non minore del ventesimo delle superfici recingenti né distanza tra i muri minore di metri quattro.

ART. 16 - Le intercapedini tra fabbricati ed in genere ogni spazio vuoto tra fabbricati devono essere regolate dalle stesse norme dei cortili.
Le intercapedini devono essere chiuse verso le vie con muri alti m. 3 e le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti su questi ultimi. Il suolo deve essere lastricato con raccolta ed allontanamento delle acque di pioggia.
Nel caso le intercapedini dovessero essere destinate al pubblico transito o funzionare da strade private la loro larghezza non potrà essere inferiore a m. 8 restando a cura del proprietario il lastricarle, tenerle in buono stato e provvedere allo scolo delle acque od alla loro illuminazione notturna se restassero aperte anche di notte.

ART. 17 - I prospetti dei fabbricati devono essere convenientemente decorati.
Qualunque edificio deve essere terminato in cima e sotto l’attico da una cornice armonizzante con la grandezza dell’edificio.
Le facciate esterne, quando non fossero di pietra forte o di buoni mattoni diligentemente murati, devono essere ricoperti d’intonaco tinto di colore chiaro nelle strade che non giungono a m. 6 di larghezza ed acconciamente colorate sopra le piazze e le vie di larghezza maggiore.
Per un’altezza dal calpestio stradale di un metro mediamente, le mura devono essere garantite da un rivestimento di pietra forte sia naturale che artificiale cementizia simulante pietra naturale.

ART. 18 - Il Podestà, su proposta della Commissione Edilizia ha la facoltà, in omaggio all’arte e per qualche speciale eccellenza di disegno, di dispensare dalla esatta osservanza delle norme prescritte rispetto all’altezza ed agli sporti, senza eccedere una ragionevole misura e sempre motivando la dispensa.

PARTE TERZA - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - CAUTELE DI SICUREZZA PUBBLICA

ART. 19 - Nella esecuzione di qualsiasi opera edilizia è prescritta la più rigorosa osservanza delle buone norme dell'arte di costruire e ciò in riferimento ai materiali e ai sistemi costruttivi generalmente adottati nel territorio del comune ed in osservanza di quanto è prefissato dal R.D. legge 25 marzo 1935 n. 640. E pertanto qualunque nuova fabbrica può essere ispezionata nel corso dei lavori da un ingegnere del comune che, in caso di trasgressioni proporrà all'Amministrazione le eventuali contravvenzioni fino a proporre addirittura la sospensione dei lavori o la demolizione totale o parziale delle opere eseguite.

ART. 20 – É vietato costruire sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.
Tuttavia è consentito di costruire edifici su picchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

ART. 21 - Le fondazioni, quando è possibile, devono poggiare direttamente sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta ai piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale devono essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte nel costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, queste devono essere costituite da una platea generale. Tali espedienti debbono essere ben precisati e confortati da verifiche di stabilità esposte nella relazione di cui all'art. 11.

ART. 22 - Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature in elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corpi e fasce non sia superiore a m. 1.50.
I muri devono essere di una misura tale che il carico unitario su di essi insistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del più debole dei materiali di cui sono costituiti.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli, anche dell'azione del vento.

ART. 23 - Le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai muri medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti continui debbono essere almeno ogni m. 2.50 rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

ART. 24 - In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni piano ed al piano di gronda un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri venti.

ART. 25 - Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

ART. 26 - I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi

centigradi. Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco di lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato devono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, vigente al momento dell'inizio dei lavori. Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL.PP. - Capitolato Generale Tecnico.

ART. 27 - I barracani ed i puntelli piantati sopra il suolo delle strade sono permessi nei casi di manifesta necessità, per tempi brevi e determinati, dietro richiesta dell'interessato.
Trascorso il periodo breve concesso dal Podestà, i permessi sono soggetti alla tassa di occupazione di suolo pubblico da fissarsi dal Podestà su proposta dell'ingegnere del Comune, tenuto conto del tratto di strada effettivamente occupato e di quello impedito dalle opere assicuratrici

ART. 28 - La licenza di occupazione di suolo pubblico con muri di cinta stecconati e quella di caricare e scaricare materiali da costruzione, è concessa per tempo limitato in ragione alla disponibilità di spazio di cantiere e dell'importanza dell'opera a farsi.

ART. 29 - Gli anditi necessari per la elevazione di nuove fabbriche, per la ricostruzione, per l'ampliamento delle antiche, per la decorazione e l'attintatura delle facciate, devono risultare, sotto responsabilità dell'appaltatore, solidi e ben confezionati.
A tale scopo gli imprenditori e i capomastri hanno l'obbligo di curare che le pedaruole di sostegno degli anditi siano in legno castagno pronto e saniccio, di diametro non minore di cm. 10 e lunghe m. 1.50 e che vengano conficcate nel muro non meno di m. 0.40 e fermate nei buchi con biette pure di castagno.
Qualunque sia la larghezza dell'andito esso deve avere un piano non minore di m. 0.50 costituito da due tavole di abete di buona qualità, di grossezza non minore di cm. 5 la cui lunghezza deve oltrepassare l'intervallo compreso tra le pedarole di m. 0.25 da ciascun estremo. Tali tavole devono essere legate alle pedarole con corde robuste lunghe massima tre metri.
Gli anditi di altezza maggiore di quattro metri dal suolo devono essere garantiti con passamano e guarda piede.
Il solo primo ordine di anditi al di sopra di metri quattro e quelli al di sotto di cornici molto sporgenti, devono avere la larghezza del piano di m. 0.75 e le spalliere di tavole chiuse di altezza non minore di un metro, il tutto bene inchiodato e legato.

ART. 30 - Le scale di servizio devono essere di legno castagno solido in tutte le sue parti; ogni scala rafforzata con tirante di ferro e teste a vite che ne tengono strette le estremità ed il mezzo.

ART. 31 - Per fare salire o scendere i materiali, specialmente le pietre di tufo, bisogna munirsi di corde di canapa ed utensili solidi ed in buono stato di servizio.

ART. 32 - Nei cavamenti di terra per fondazioni, prove ed altro e che non oltrepassino la profondità di metri cinque devono costruirsi semplici catestature o mezzo casse, da farsi con tavole di pioppo e traverse di castagno quando la larghezza del cavamento non superi i due metri, e, nel caso di maggiore larghezza, con travetti di proporzionata robustezza. Oltre i cinque metri, o nel caso che le terre siano sciolte o poco coerenti, devono costruirsi le casse chiuse di solido legname con forti sbatacchi ben disposti ad evitare pericoli, salvo le maggiori garanzie richieste dal caso.

ART. 33 - Per le opere di demolizione saranno prescritte volta per volta secondo delle circostanze le cautele ritenute necessarie per la incolumità pubblica.

ART. 34 - In ogni cantiere di costruzione dovrà essere collocata in modo ben visibile dall'esterno, una tabella di dimensioni minime cm. 80 x 60 indicante il nome dell'impresa ed il tecnico direttore responsabile in base alla legge 6 gennaio 1931 art. 72 bis.

ART. 35 - Ai soli effetti della osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli relativi alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di chiedere al Podestà espressa autorizzazione per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste al di fuori del perimetro del centro abitato.

PARTE QUARTA - CONTRAVVENZIONI - - COMMISSIONE EDILIZIA -

ART. 36 - I contravventori saranno puniti a termine della legge 26 febbraio 1928 n.613 e degli articoli 106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della legge provinciale e comunale approvata con R.D. 3 marzo 1934 n. 383. Sono salve al Podestà le facoltà concesse dall'art. 55 del detto T.U. e dall'art. 378 della legge sui Lavori Pubblici.

ART. 37 - Fanno parte della Commissione Edilizia:
a) il Podestà od un suo delegato Presidente
b) l'Ufficiale Sanitario
c) un ingegnere dell'Ufficio Tecnico Comunale
d) due tecnici designati dai rispettivi sindacati Fascisti professionisti di categoria ed autorizzati in base alla legge 23 ottobre 1925.
Il funzionamento della Commissione edilizia è gratuito. I componenti hanno però, e soltanto diritto al rimborso delle spese autorizzate, di volta in volta dal Podestà per l'esplicamento delle loro funzioni.

ART. 38 - Le funzioni della Commissione Edilizia sono puramente consultive. Essa esamina tutte le richieste di esecuzione di nuove opere, trasformazioni od altro come previste dal presente regolamento e coadiuvare con pareri e proposte l'Autorità Comunale nella tutela dell'ornato pubblico, della pubblica viabilità e di simili interessi. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno tre componenti.
ART. 39 - La Commissione edilizia dura in carica cinque anni ed i membri scaduti possono essere rieletti.
Un impiegato dell'Amministrazione Comunale designato dal Podestà, con le funzioni di Segretario della Commissione deve redigere i processi verbali delle adunanze della Commissione.
I processi verbali delle adunanze sono trascritti in apposito registro a cura del Segretario. Essi devono essere letti alla Commissione, dalla medesima approvati e firmati oltre che dal Segretario e dal Podestà.
I processi verbali delle adunanze devono indicare il numero dei voti pro e contro di ogni progetto. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

ART. 40 - In mancanza della Commissione edilizia le sue attribuzioni sono devolute al podestà in concerto con gli Uffici Sanitario e Tecnico del Comune.

ART. 41 - Il presente regolamento andrà in vigore dal giorno della sua approvazione da parte delle Superiori Autorità.
Dal giorno dell'andata in vigore del presente regolamento risultano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia edilizia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Podestà

f.to Dr. D'Ambrosio
- Il Segretario Comunale F.to DeI Vecchio Sebastiano
Pubblicata all'Albo Pretorio il 13.5.937 - mercato -

Prefettura della Provincia di Napoli - addì 5.6.937 n. 64486 - Div. 2^
Visto ed approvato dalla G.P.A. nella seduta dell'1.6.937.
Roma addì 28.7.937 n. 5624 Div. 7^
Visto per l'omologazione dal Ministero Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'edilizia e delle opere igieniche.

Per copia conforme.
Caivano, lì 13 Agosto 1955 -

Visto: IL SINDACO
IL SEGRETARIO CAPO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE - VERBALE N. 23

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 19 in Caivano, nella sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, con intervento dei Consiglieri Signori:

1) Pepe Pietro
2) Cantone Mario
3) Lanna Giuseppe
4) Lanna Michele
5) Martini Giuseppe
6) De Micco Giovanni
7) Lupoli Antonio
8) Falco Oreste
9) Falco Domenico
10) Bianco Vincenzo
11) Zampella Vincenzo
12) Mugione Antonio
13) Argiento Mario
14) Liguori Salvatore
15) Massaro Giuseppe
16) Vitale Antonio
17) Moltelo Pasquale
18) Russo Agnese
19) D'Ambrosio Pasquale
20) Massaro Carlo
21) Orgo Francesco
22) Nocera Pietro
23) Guerra Vincenzo

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Giuseppe Martini il quale, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Assiste il segretario Capo dott. Vincenzo Ronza.

IL CONSIGLIO

Considerata la necessità di integrare il vigente regolamento comunale di edilizia deliberato con atto n. 53 del 12.5.937 ed approvato dalla G.P.A. nella seduta dell'1.6.937 n.4486, inserendo in esso alcune norme di particolare importanza, ai fini soprattutto dell'estetica cittadina.
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di integrare il vigente regolamento comunale di edilizia come appresso:

1) - Lottizzazione di aree -

I proprietari di terreni, siti nel perimetro di applicazione del regolamento edilizio vigente, che intendessero destinare tali terreni a scopo edilizio, sono obbligati a presentare al Comune, per una preventiva autorizzazione, il piano di lottizzazione dei terreni stessi.

Le strade che saranno tracciate nella lottizzazione di terreno lasciate nella esecuzione di nuove costruzioni, non potranno avere una larghezza inferiore a metri dieci.

2) - Costruzioni lungo le strade esistenti -

Lungo i lati delle strade esistenti non potranno essere eseguite costruzioni di nessun genere a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale. In casi particolari, ove speciali ragioni di allineamento di fabbricati o di estetica cittadina imponessero una distanza diversa delle nuove costruzioni del confine stradale, la distanza sarà stabilita dal sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario o dell'ufficio tecnico.

letto, approvato e sottoscritto.
Il presidente F.to Dott. Giuseppe Martini
Il consigliere Anziano F.to Orgo Francesco
Il Segretario capo F.to Dott. Vincenzo Ronza

Relazione di Pubblicazione - Il Segretario del Comune di Caivano sulla relazione del Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio, il giorno festivo 28.2.1954 corrente anno, senza che siano state presentate opposizioni. Caivano lì 1° marzo 1954. Il Segretario capo F.to Dott. Vincenzo Ronza.

PREFETTURA DI NAPOLI - Div. 4^ n. 42588 "Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 7 maggio 1954. Napoli 11 maggio 1955 p. Il Prefetto Coccia.

Per copia conforme
Caivano, lì 13 agosto 1955

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO CAPO

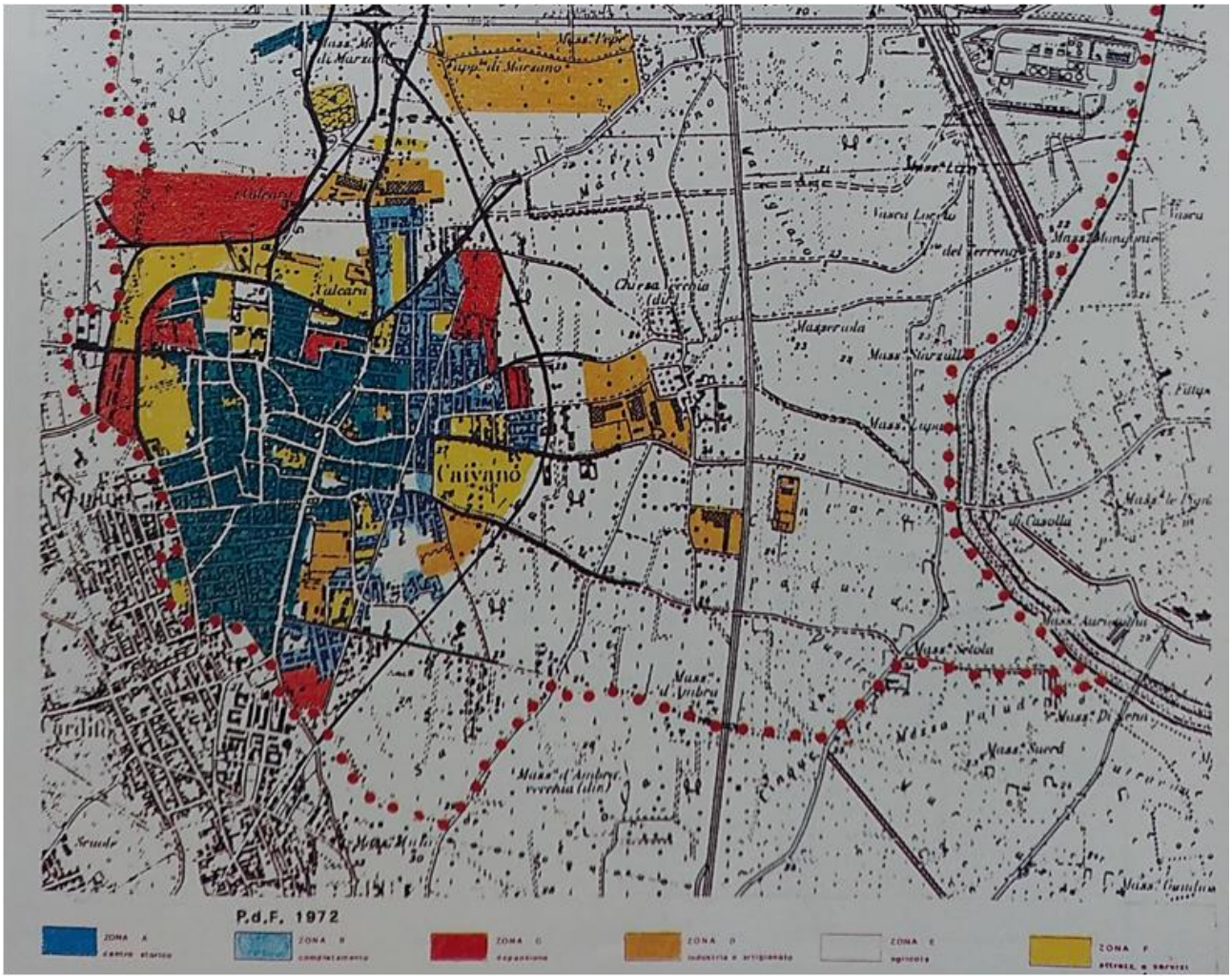
Il Programma di Fabbricazione del 1972

Ludovico Migliaccio

Dal Documento programmatico dell'Ing. Marcello Vittorini per la redazione del Piano regolatore Generale del Comune di Caivano:
"Nel 1972, accogliendo l'invito formulato dal Provveditore alle OO. PP. nell'occasione del Piano Gescal, l'Amministrazione Comunale approvava il P.d.f. redatto dall'ingegnere del Comune Sergio Camera in coordinamento con i "Comuni del Comprensorio della città Atellana" nel quale il Comune di Caivano veniva compreso nell'ipotesi di PTC formulata dal CRPE. Le previsioni del P.d.f. allegato al Regolamento edilizio approvato nel 1972, sono riferite al 1981, anno in cui, sulla base di un tasso di crescita assunto pari a 1,49%, la popolazione sarebbe passata dalle 27.647 unità del '71 alle 31.300 del 1981.
Per tale dimensione demografica, viene prevista la realizzazione di circa 10.000 nuovi vani, di cui circa il 45% in attuazione della legge 167/62. Le nuove aree residenziali, complessivamente pari a circa 594.000 mq, sono distribuite per il 14,54% nel centro consolidato, per il 54,39% nella fascia ad ovest dell'abitato e per il 31,06% ai margini dell'abitato e principalmente nella zona orientale. Nei limiti della sua successiva attuazione e del momento storico in cui esso veniva redatto, i criteri d'impostazione del Programma risultano certamente meritevoli d'interesse. Il P.d.f. è disciplinato dal titolo IX del Regolamento Edilizio Comunale. L'art. 111 definisce la suddivisione del territorio comunale in zone le cui specificazioni sono contenute, con riferimento all'allegata planimetria, nei successivi 19 articoli."



Parte settentrionale del territorio comunale.

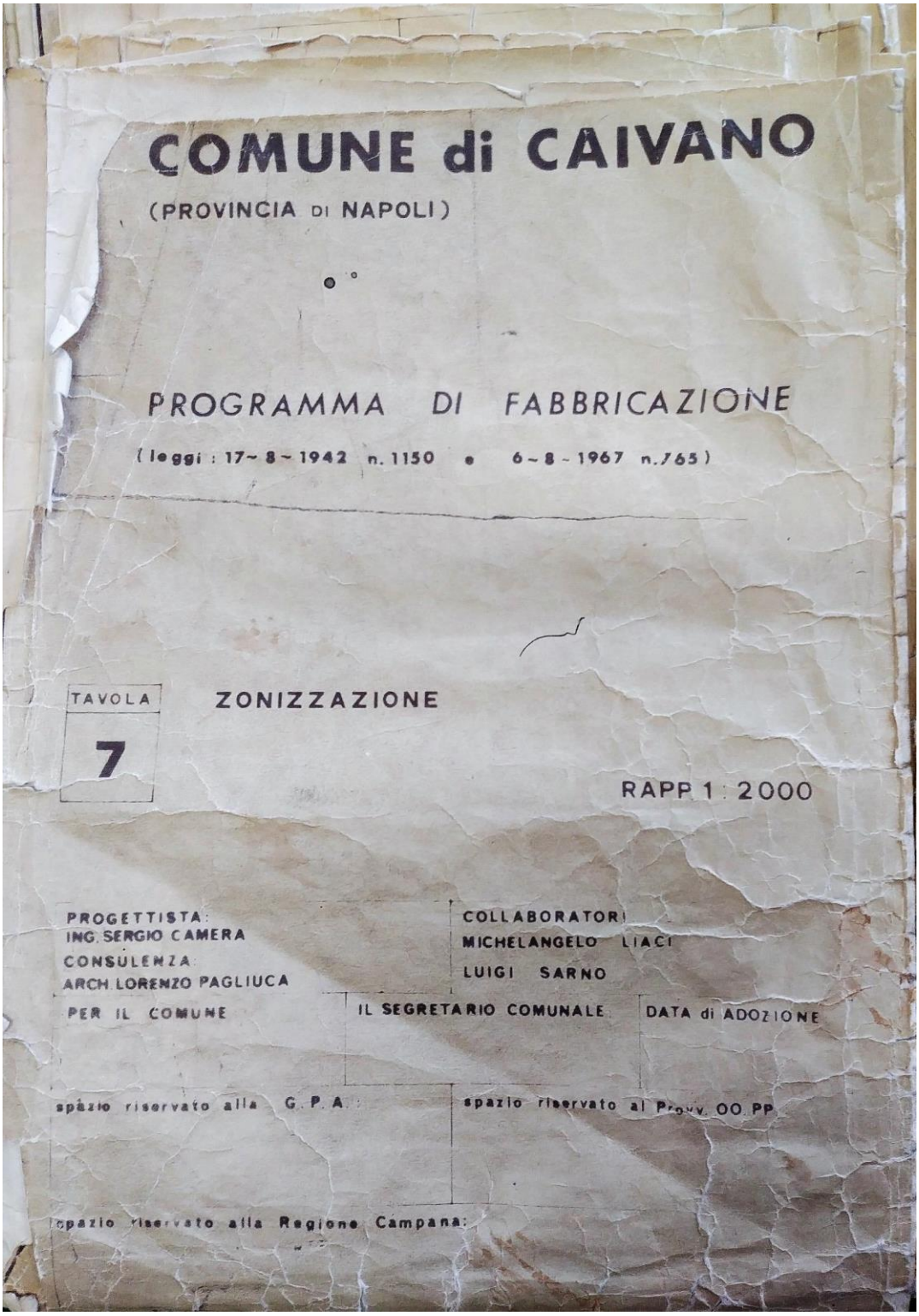


Parte meridionale del territorio comunale.



Link al Regolamento Edilizio del Programma di Fabbricazione:
https://1drv.ms/b/s!Ap0d58d4mSociqRSfr5746TNd0iTrQ?e=ohyoCD

Le due tavole di cui si compone la cartografia del Programma di Fabbricazione:
- Tav. 7 relativa alla zonizzazione del territorio escluso la parte orientale;
- Tav. 7a comprende la parte orientale con Casolla.


COMUNE di CAIVANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

(leggi : 17-8-1942 n. 1150 e 6-8-1967 n. 765)

TAVOLA 7

ZONIZZAZIONE

RAPP. 1 : 2000

PROGETTISTA:
ING. SERGIO CAMERA
CONSULENZA:
ARCH. LORENZO PAGLIUCA

COLLABORATORI:
MICHELANGELO LIACI
LUIGI SARNO

PER IL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA di ADOZIONE

spazio riservato alla G. P. A.

spazio riservato al Provv. OO. PP.

spazio riservato alla Regione Campana:

COMUNE di CAIVANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

(leggi: 17-8-1942 n. 1150 • 6-8-1967 n. 765)

TAVOLA **7a**

ZONIZZAZIONE

RAPP 1. 2000

PROGETTISTA:
ING. SERGIO CAMERA
CONSULENZA:
ARCH. LORENZO PAGLIUCA

COLLABORATORI:
MICHELANGELO LIACI
LUIGI SARNO

PER IL COMUNE:

IL SEGRETARIO COMUNALE:

DATA di ADOZIONE:

spazio riservato alla G. P. A.

spazio riservato al Provv. OO. PP.

spazio riservato alla Regione Campana

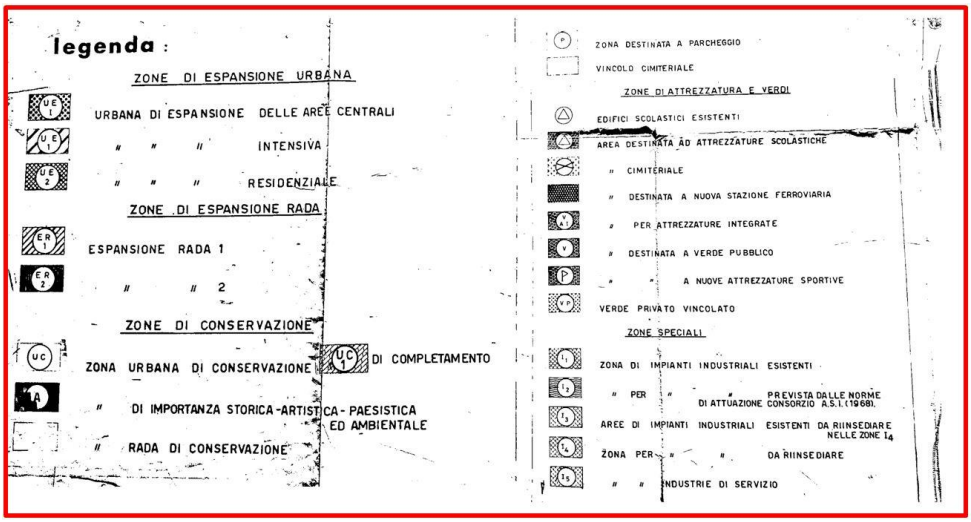
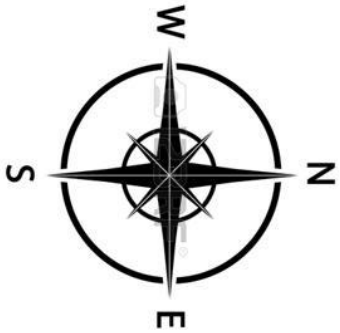




Tavola 7, parte meridionale.



Orientamento delle successive tavole.



Tavola 7, parte centrale.



Tavola 7, parte settentrionale.



Tavola 7a, parte orientale del territorio comunale con la frazione di Casolla Valenzana.

TITOLO IX° - 125 -

PRESCRIZIONE D'USO E DENSITA' NEL TERRITORIO COMUNALE - NORME SPECIFICHE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.-

ART. 111) - ZONIZZAZIONE.-

Ai fini dell'ordinamento urbanistico e coerentemente coi fini generali del Programma di Fabbricazione il territorio del Comune è diviso in zone, ciascuna zona individua uno particolare condizione urbanistica e ne prescrive la trasformazione ovvero la conservazione.

Nelle zone nelle quali si esplica l'attività edilizia secondo le norme del presente Regolamento sono catalogate in :

a) zone urbane di espansione, in sigla UE
b) zone di espansione rada, in sigla E2
c) zone di conservazione, in sigla C

Le zone nelle quali sono riunite le aree di attrezzature sono :

d) Zone dei servizi sociali, zone di verde pubblico attrezzato, zone attrezzate per l'istruzione , zone attrezzate per le attività sportive, zone cimiteriali , zone per attrezzature integrate.

Le zone di attività particolari sono :

e) zone per le attività industriali
f) zone per gli impianti turistici.

Le zone di rispetto cimiteriale, indipendentemente da quanto possa essere indicato graficamente, dovranno comunque avere la profondità minima prescritta dalle vigenti leggi.-

L'art. 111 definisce la suddivisione del territorio comunale in zone le cui specificazioni sono contenute, con riferimento alle Tav. 7 e 7a nella Legenda e negli articoli da 113 a 130 del Regolamento Edilizio.

ART. 113) - ZONE URBANE - ZONA DE VINCOLO STORICO ED AMBIENTALE.-

La zona costituente il più antico insediamento del Comune e che riveste carattere storico ed ambientale di notevole importanza, costituendo inoltre un documento urbanistico insostituibile, è dichiarata zona del Vincolo Storico ed Ambientale (in sigla A).

Tale zona è destinata alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistenti.

In tale zona sono vietate le demolizioni delle fronti degli edifici e delle strutture, consentendosi tuttavia, sentito il parere della Sovrintendenza ai Monumenti e della Speciale Sezione Urbanistica, l'impianto di servizi sanitari, impianti di riscaldamento e simili; alle condizioni generiche contenute nel presente Regolamento.

Qualora le prescrizioni del comma precedenti vengano a cessare per perdita dell'immobile, la sottocommissione Urbanistica propone la ricostruzione dell'immobile, che dovrà nelle fronti utilizzare tutti gli elementi architettonici e costruttivi delle fronti dell'edificio perduto, ovvero la sagoma dell'area e la sua utilizzazione a parcheggio, a spazio verde ovvero a verde pensile, qualora dell'immobile perduto non sia recuperabile alcunché in grado di consentire riutilizzato in nuova fabbrica, l'inserimento ambientale. La speciale sezione urbanistica cura la stesura di un piano di risanamento e di consolidamento generale della zona; tale piano è studiato in collaborazione con le competenti Autorità della Regione della Stato.

Esso costituisce criterio di valutazione e di intervento per ogni e qualsiasi variazione allo stato dei luoghi di cui all'art. 2 del presente Regolamento."

E' valido per questa zona quanto previsto al comma II° dell'art. 3, capo I°, titolo I del presente Regolamento; ed all'intero art. 104 al titolo VI.

Non essendo prevista alcuna variazione quantitativa, ovvero planovolumetrica, la zona è riportata nella tabella di cui all'art. 112 precedente, come riga interamente vuota.

Ai fini del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona A (art. 2).

ART. 114) - ZONE URBANE - ZONA URBANA CONSERVATIVA.-

Le aree costituenti il centro urbano attuale, da esse escluse le aree destinabili o destinate a servizi ricadenti entro il perimetro sono dichiarate zone urbane conservative (in sigla UC).

Tale zona é destinata di massima alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistenti.

In tali zone é consentita la sostituzione limitatamente all'attuale volume edilizio, nel caso di insiemi urbanistici, chiaramente definibile alle condizioni generiche contenute nel presente Regolamento, ed a quelle specifiche indicate alle righe 8 sia della Tabella Urbanistica, sia di quella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

Per l'intera estensione di tali insiemi é prescritta la lottizzazione convenzionata sotto il coordinamento dell'Amministrazione. —

E' consentita la sostituzione e la trasformazione anche parziale di singoli o gruppi di fabbricati non costituenti insiemi urbanistici finiti, mediante demolizione e ricostruzione, con densità fondiaria non superiore a 5 mc/mq e comunque non eccedenti il 70% della densità preesistente.

L'altezza del nuovo fabbricato non potrà eccedere quelle medie dei fabbricati o dei fabbricati preesistenti.

Inoltre é consentito l'edificazione per singoli lotti non ancora o parzialmente edificati, di dimensioni non inferiori a mq 300; fino alla densità fondiaria di 1,85 mc/mq alle stesse condizioni generali contenute nel presente Regolamento ed a quelle specifiche indicate nella riga 8 della Tabella Edilizia oltre che al presente

Densità fondiaria < 5 mc/mq Demol. e Ricostr. al 100% vol. esistente

> 5 mc/mq " " al 70% Vol. esist.

D.C.C. n° 184 6 ottobre 1981

articolo.

Le destinazioni del suolo espresse alle colonne 6/7/8 e 9 della riga 3 della Tabella Urbanistica sono indicate tenendo conto della quota parte di strade, servizi e verdi riscontrabili oggi, e pertanto il computo di progetto non deve tener presente trattenbasi di sostituzioni, riordini o ristrutturazioni di interi blocchi o isole edilizie. Restano obbligatorie le prescrizioni alle colonne 1 e6.-

Il volume destinato a servizi (colonna 12) é conglobabile nelle zone attualmente occupate dai servizi medesimi, ferme restando le indicazioni all'art. 69 del presente Regolamento.

Fatti salvi gli eventuali vincoli e prescrizioni dettate in materia dalla Sopraintendenza competente le parti del territorio comunale e per gli immobili di carattere storico, artistico, paesistico o ambientale é fin d'ora prescritto vincolo di conservazione per gli immobili come tali indicati da studi promossi dall'Amministrazione. Per questi immobili viene prescritto la ricostruzione ed il mantenimento in buono stato di tutte le fronti delle quali sia riconoscibile la struttura architettonica, l'adeguamento éventualmente occorrente alle strutture urbane di quelle parti che non rivestono tale carattere, mentre viene vietato ogni lavoro che non sia di restauri statici o manutenzione, nelle more della lottizzazione convenzionata.

Per quanto riguarde le fronti di edifici di rilevante carattere ambientale dei quali soltanto esse fronti dovranno conservarsi, in caso di sostituzione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione pubblica un elenco di esse fronti sulla scorta di uno studio ambientale che esse promuove.

Per i restanti edifici dei quali é concessa la sostituzione fatte salve tutte le norme contenute nel presente Regolamento i progetti architettonici di cui all'art. 3, lettere f) - g) - h) - i) - m-, al titolo 1° del presente

ART. 115) - ZONE URBANE - ZONA URBANA DI COMPLETAMENTO.-

La porzione urbana che contiene la maggior parte delle aree in zone edificate relitti di divisioni in lotti ovvero di trasferimenti é dichiarata zona urbana di completamento (in sigla UC1)

Tale zona destinata alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistente ed alla edificazione di abitazioni unifamiliari per le aree di cui al primo comma del presente articolo.

Su tali zone non é consentito la sostituzione edilizia nè per insiemi e comparti definibili, nè per singoli lotti Non dandosi luogo a strumenti urbanistici particolari e non essendo prevista una generale variazione planovolumetrica la zona é riportata nella tabella urbanistica di cui al precedente art. 112 come riga interamente vuota.

L'edificazione vi é concessa per singoli lotti alle condizioni generiche e specifiche della riga C delle tabelle Edilizie.

La zona ai fini del decreto 2 aprile 1968 é parte della zone B (art. 2).

Per le aree la cui estensione, prescindendo dal frazionamento fondiario, faccia ravvisare l'opportunità di una sistemazione urbanistica coordinata, la concessione delle licenze di costruzione va subordinata a preventiva lottizzazione convenzionata.-

ART. 116) - ZONE URBANE - ZONA DI ESPANSIONE INTENSIVA -

Le zone suscettive di costruire il cosiddetto di maggior concentrazione funzionale é dichiarata zona di espansione dell'area centrale ed é destinata alla promiscuità delle aree costituenti all'atto della formazione del Programma di fabbricazione, la concentrazione urbana tradizionale, secondo

Regolamento, debbono essere improntati alla massima aderenza alla situazione urbanistica generale, ed evitare squilibri fra il preesistente e la nuova opera.

Le superfici utili delle nuove fabbriche possono essere destinate per il 70% ad abitazioni e per il 30% a botteghe, magazzini e locali pubblici ovvero aperti al pubblico, salvo che quei percorsi o spazi a carattere centrale, individuati negli studi preliminari, dove l'Amministrazione può concedere maggiori spazi a tali usi, sentita la speciale sezione urbanistica.

I tipi edilizi ammessi, date le preesistenze, possono essere simili a quelli sostituiti, facendo salve le prescrizioni dell'Amministrazione in merito sentita la Sottocommissione urbanistica.

E' concessa la concentrazione del volume, fatte salve le norme contenute nella Tabella Urbanistica e quelle delle colonne 9/10/11 della tabella edilizia ; in tale caso il progetto è studiato in collaborazione con la Commissione Edilizia e la Sottocommissione Urbanistica.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968; in applicazione della legge 6 agosto n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona B (art. 2) fatti salvi i complessi storici artistici paesistici ed ambientali, che sono invece dichiarate zone A.

no rispettate le norme in materia del presente Regolamento.

Nel caso invece di tipi edilizi rispondenti alle indicazioni della riga E) le limitazioni percentuali suddette non sono prescritte.

E' concessa la concentrazione di volume, fatte salve le norme consentite nella tabella Urbanistica e quelle delle colonne 6/7/8/9/10/11 della Tabella EDILIZIA. Qualora, tuttavia il disegno planovolumetrico lo consenta, sia nei tipi edilizi alla riga D) che a quello alla riga E) può essere concessa l'addizione di un piano arretrato fino al la maggiore altezza in numero di piani (colonna 4) rispettivamente di 8 e 7 in assoluto (colonna 6) rispettivamente di ml 28 e ml 15, ferme restando le altre norme.

Le aree destinate a nuovi servizi pubblici che trovano luogo nell'ambito dell'area (in sigla H) sono computabili ai fini della superficie totale, ed hanno valore in quanto indicazioni di posizioni.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2)

Ai fini del calcolo del volume sono computati mc 80 vano.-

ART. 117) - ZONE URBANE - ZONA URBANA DI ESPANSIONE DELLE AREE CENTRALI.-

Le aree costituenti l'espansione residenziale a media densità, a completamento degli abitati esistenti e di progetto; sono dichiarate zone urbane di espansione residenziali, la quale è destinata all'edificazione di complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alle righe F e G sia della tabella urbanistica che della Tabella edilizia oltre che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UEI. Per l'intera estensione di essa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione è prescritta la formazione di lottizzazioni convenzionate ovvero PPE.

In tali strumenti urbanistici è prescritto l'uso (se condominiale o pubblico - della quota parte di superficie di cui alla colonna 9) della Tabella Urbanistica, il suo accorpamento e la sua comunicazione con le aree pubbliche, la quota parte del volume, di cui alla colonna 12 della medesima Tabella, che va organizzata secondo l'utilizzazione edilizia come alla riga E e quella secondo la riga G sia della Tabella urbanistica, sia della Tabella edilizia.

Le superfici utili delle fabbriche possono essere destinate per un massimo del 10% a locali pubblici ed aperti al pubblico, ed alle attrezzature di servizio pubblico di ri_ no, anche scolastiche, a condizioni che tale quotaparte sia concentrata per ognuno degli aventi diritto, in un unico volume tale almeno di costituire il minimo edificio progettabile sull'area minima d'intervento, come per la riga G della Tabella Edilizia. Qualora sia necessario, la Amministrazione curo, attraverso il coordinamento urbanistico, la riunione di più volumi da parte di più aventi diritto.-

Stante l'obbligo di lottizzazione convenzionata può essere concesso al singolo avente diritto l'abbassamento del valore dell'area di minimo intervento (tabella Edilizia, colonna 12) fino ai valori corrispondenti all'edificio progettato secondo le altezze minime concesse (colonne 5 e 7) fermi restando gli altri indici.

Per entrambi i tipi individuati alle righe F) e G) è concessa la concentrazione di volume e la fabbricazione in aderenza. Qualora il disegno planovolumetrico lo consenta, e nei tipi edilizi alla riga F) ed in quelli alla riga 5) può essere concesso un piano arretrato fino alla maggiore altezza in numero di piani (colonna 4) rispettivamente di ml 28 e ml 16, ferme restando le altre norme.

Gli spazi viabili (strade di accesso e parcheggi - colonna 7 della Tabella Urbanistica) sono consentiti qualora progettati in modo da non interrompere la continuità delle zone a verde (colonna 9 tabella Urbanistica).

Le aree a verde debbono essere impiantate con prevalenza e continuità di alberature, per almeno il 75% della superficie, per il restante 25% sono preferite le zone ad arbusti fitti. Le specie spoglianti a quelle sempreverdi, in entrambe le percentuali di superfici suddette debbono occupare pari estensione.

Ai fini del decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zone oggetto del presente articolo fa parte delle zone C (Art. 2).-

Ai fini del volume sono computati ne 80/vano.-

ART.118) - ZONE URBANE - ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE.-

Le aree costituenti la continuità edilizia ed urbanistica al di fuori delle aree centrali sono dichiarate zone di espansione residenziale, la quale è destinata alla edificazione a densità semintensiva di abitazioni alle condizioni generiche del presente Regolamento, ed alle specifiche indicate alla riga H) sia della tabella Urbanistica, sia della tabella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UE2.

La Sottocommissione urbanistica e la Commissione tecnica curano la composizione volumetrica che viene prescritta in sede di licenza edilizia. Pertanto per l'intera area, è prescritta la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli artt. 17/18/19/20 al Capo I°, titolo III° del presente Regolamento.

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici, che si individuano con la concentrazione delle masse edilizie ovvero in singole costruzioni.

Per le costruzioni di attrezzature private di pubblico uso sono ammessi quelli [illegible] e complessi ricreativi, sono vietate le destinazioni ad uffici. Per le costruzioni di complessi ricreativi è concesso di non tener conto del volume costituito per effetto delle coperture stabili di attrezzature sportive [illegible] volume contenga unicamente le attrezzature suddette e gli spazi per gli spettatori.

Ogni altro annesso a tali attrezzature viene computato ai fini della densità volumetrica.

Il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concesso la riunione dei volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml 200.

Il precedente comma non si applica nei riguardi delle attrezzature private di pubblico uso. Per esse resta tuttavia una altezza massima assoluta indicata nella tabella edilizia.

Ai fini del D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona di oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).

Ai fini del volume sono computati ac 30/vano.

ART. 119) - ZONE URBANE - ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE.-

Le aree costituenti la continuità edilizia ed urbanistica al di fuori delle aree centrali sono dichiarate zone di espansione residenziale, le quali sono destinate alla edificazione a densità semintensiva di abitazioni, alle condizioni del presente Regolamento ed quelle specifiche indicate alla riga 1 sia della Tabella Urbanistica che di quella Edilizia, oltre che al presente articolo.

Le zone in sigla è indicate con UE3 -

Per l'intera estensione di esse è prescritta la lottizzazione convenzionata sotto il coordinamento dell'Amministrazione (che contiene la cessione gratuita delle aree scoperte o destinate a servizi al Comune, per gli scopi del successivo comma terzo) secondo quanto disposto agli artt. 17/18/19/20; Capo 1 Titolo II del presente Regolamento.

La lottizzazione di massima articolata in un complesso urbanistico - architettonico che si individua, con la concentrazione delle masse edilizie, e delle parti delle aree di pertinenza destinate a giardino, e nel contempo evitino l'attraversamento delle parti scoperte da parte degli allacciamenti viari carrabili, essendo esse destinate a verde o servizi pubblici o di uso pubblico.

Il tipo edilizio è di fabbricato isolato, tuttavia è consentita la riunione in fabbricati in linea;

Può essere consentita la destinazione di una quota parte del volume di cui alla colonna 11 della Tabella Urbanistica, non eccedente il 20% ad uffici, studi professionali alloggi collettivi, attrezzature ricettive, negozi e locali per vita associata, quando siano rispettate le norme in materia del presente Regolamento.-

Ai fini del D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della C (Art. 2).-

Ai fini del volume sono computati mc 80/Vano.

ART. 120) - ZONE DI ESPANSIONE RADA - ZONA DI ESPANSIONE RADA 1.-

Le aree costituenti l'espansione residenziale rada a completamento degli abitati sono dichiarate zone di espansione rada 1, la quale è destinata a complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga 1) sia della Tabella Urbanistica che di quella Edilizia. Oltre che del presente articolo.

La zone in sigla è indicata con ER1. In esse l'edificazione è concessa sia per i singoli lotti, sia per maggiori aree anche in lottizzazioni convenzionate quando prescritte dell'Amministrazione. Per aree di estensione superiori di una volta alla minima area d'intervento (colonna 12 della Tabella Edilizia) è prevista la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli artt. 17/18/19/20 Capo I al titolo II del presente Regolamento.

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici che si individuano, con la concentrazione delle masse edilizie delle aree a verde e delle parti delle aree di pertinenza, destinate a giardino, e nel contempo evitino l'attraversamento di dette aree da parte degli allacciamenti viari carrabili.

La costruzioni sono prescritte su tre piani dei quali uno di superficie utile pari alla metà dell'area di sedime.

Il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concessa la riunione dei volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva delle fronte non superi i ml 50.-

E' fatto divieto in questa zona di destinare a botteghe, negozi e locali pubblici ovvero aperti al pubblico estensione maggiore del 5% delle superfici utili -

E' concessa la destinazione a bottega artigiana, ovvero a laboratori, quando siano rispettate le norme in materia del presente Regolamento.

Ai fini del D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2) -

Ai fini del volume sono computati mc 80/vano.-

ART. 121) - <u>ZONE DI ESPANSIONE RADA - ZONA DI ESPANSIONE RADA B.T.</u>

Le aree costituenti l'insediamento residenziale rado presso il limite degli abitati sono dichiarate zona di espansione rada 2, la quale è destinata a complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga 1) sia della tabella urbanistica che di quella edilizia, che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con ER2.

Per l'intera estensione di essa è prescritta la lottizzazione convenzionata sotto il coordinamento dell'Amministrazione che contiene la cessione gratuita delle aree scoperte o destinate a servizi al Comune per gli scopi del successivo comma terzo, (secondo quanto disposto dal l'art 17);18); 19); 20) al Capo I al titolo II del presente Regolamento.

Le lottizzazioni di massima articolate in complessi urbanistici ed architettonici che si individuano con la concentrazione delle masse edilizie, e delle parti delle aree destinate a giardino , e nel contempo evitino l'attraversamento della parte scoperta degli stabilimenti viari carrabili, essendo essa destinata a verde e servizi pubblici o di uso pubblico.

Il tipo edilizio è di fabbricati in linea.

E' fatto divieto in queste zone di destinare a botteghe, negozi, locali pubblici ovvero aperti al pubblico, estensioni maggiori del 5% delle superfici utili . E' concessa la destinazione a botteghe artigiane, ovvero laboratori; quando siano rispettate le norme in materia del presente

Regolamento.

Ai fini del citato D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2) ;

Ai fini del volume sono computati mc 80/vano.

ART. 122) - ZONA CONSERVATIVA (CR).-

Le aree costituenti la parte del territorio del Comune non comprese nelle zone di cui ai precedenti articoli, nè in quelle classificate aree di attrezzature, nè in quelle di cui al seguente art. sono dichiarate zona conservativa rada, la quale è destinata di massima all'attività agricola e sulla quale è concessa la costruzione secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga II sia delle Tabelle Urbanistica che di quella Edilizia, stralciate dal presente articolo.

Le zone in sigla è indicata con CR.

In essa l'edificazione è concessa sia per i singoli lotti sia per maggiori aree contenute in lottizzazioni convenzionate sotto il coordinamento dell'Amministrazione.

Le nuove costruzioni e le sostituzione delle antiche possono essere anche adibite ad abitazioni benchè di massima siano destinabili ed annessi a fondi rustici. La sostituzione delle fabbriche esistenti sono concesse nel rispetto delle norme di zona;

Ai fini del D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona E (art.2).-

Ai fini del volume sono computati mc 80/vano.-

L'indice di fabbricazione fondiario pari a mc/mq. 0,03, come riportato nella allegata tabella edilizia, si intende riferito alle sole residenze rurali; è consentito un indice di fabbricazione accessorio pari a mc/mq. 0,07 per le pertinenze agricole.

Il limite massimo di altezza indicato pari a m. 7,50 non vale per le costruzioni di servizio, quali silos, serbatoi, ecc.

Le distanze delle nuove costruzioni dai nastri stradali sono quelle prescritte dal D.M. 1.4.968 n. 1404 -

ART. 123 - ZONA INDUSTRIALE.-

Le aree ricadenti gli insediamenti costanto e quelli destinate ad insediamento industriale futuri sono indicate con le sigle I_1 - I_2 - I_3 - I_4 I_5 distinte in regolamentate secondo le norme che seguono :

ART. 124) - ZONA INDUSTRIALE I_1"

Le aree di dette zone sono costituite da quelle ove attualmente esistono insediamenti industriali ed in linea di massima è vietato ogni tipo di addizione ovvero trasformazionefino all'approvazione del P.R.G.. E' concesso la manutenzione ordinaria sia degli impianti che dei fabbricati ed ogni opera atta ad assicurare la perfetta funzionalità del complesso insediato.

Tuttavia può essere consentita su parere favorevole della Sezione Urbanistica Regionale, le modifiche - l'ampliamento -il rinnovamento dello industrie o la utilizzazione da parte di nuove industrie, dei suoli lasciati liberi da precedenti impianti industriali. In caso di cessazione dell'attività industriale è prevista la devoluzione dell'area facente parte tale zone immediatamente contigua.

Ai fini del disposto [illegible] le zone oggetto del presente articolo fa parte [illegible] zone 3 (art. 2)".

ART. 125) - ZONA INDUSTRIALE I_2

Le aree di dette zone sono costituite da quelle previste dal Piano regolatore dell'area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli. pertanto esse sottostanno a tutte le norme del succitato Piano Regolatore, oltre che alle seguenti norme specifiche :

a) sono consentite solo quelle costruzioni attinenti al carattere delle zone (insediamenti industriale) e non è possono comprendere locali di abitazione se non per custodi e per il personale tecnico di cui sia strettamente indispensabile la continua permanenza nello Stabilimento. Le attrezzature per il deposito delle merci e dei prodotti per conservazione di essi, sono consentite solo se sono collegate ad impianti di produzione industriale vera e propria, e nella misura di quanto è necessario alla conduzione normale di procedimenti industriali. Sono pertanto vietate, nell'ambito dei lotti industriali, le attrezzature del tutto o prevalentemente commerciali.

b) Il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie totale del lotto non sarà superiore a 0,50.

c) La fabbricabilità massima, relativa ai volumi edificati chiusi, non sarà superiore ad 1,5 mc/mq.

d) I distacchi minimi dei fabbricati e degli impianti dal filo stradale e da tutti gli altri confini esterni ed interni dell'insediato, non saranno inferiori a m 12.00

e) Le opere di recinzione saranno particolarmente curate con esclusione delle opere in muratura continua e chiuse; esse saranno poste a m 5 dal filo stradale.

f) La superficie del lotto non coperta da fabbricati e da impianti sarà tutta convenientemente sistemata a verde, secondo appositi progetti da approvare da parte del Consorzio.

g) Le fasce perimetrali libere, esterne alle recinzioni e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente ad eventuali parcheggi, per autovetture e cicli e motocicli, a verde o ad attrezzature per la vendita di carburanti.

Il rilascio della licenza edilizia per le aree di detta zona è vincolato al parere preventivo del Consorzio per l'area Industriale della Provincia di Napoli. Ai fini del D.M. le zone oggetto del presente articolo fa parte della zona D (art. 2) -

ART. 145) - ZONA INDUSTRIALE D3

Le aree di detta zona comprendono fabbricati industriale non rispondente alle norme contenute all'art. 90 Capo II Titolo V del presente Regolamento.
Per esse crea è previsto la devoluzione entro il periodo di validità del P.F.A. ad aree facenti parte della zona immediatamente contigue. Gli insediamenti in esso contenute vengono trasferite nella zona 1, al successivo comma.
Ai fini del citato D.M. le zone oggetto del presente Articolo fa parte delle zona D (art. 2).

- 147 -

g) Le fasce perimetrali libere, esterne alle recinzioni e contenute tra queste ed i fili stradali, dovranno essere destinate esclusivamente ad eventuali parcheggi, per autovetture e cicli e motocicli, a verde o ad attrezzature per la vendita di carburanti.

Il rilascio della licenza edilizia per le aree di detta zona è vincolato al parere preventivo del Consorzio per l'area Industriale della Provincia di Napoli. Ai fini del D.M. le zone oggetto del presente articolo fa parte della zona D (art. 2) -

ART. 145) - ZONA INDUSTRIALE D3

Le aree di detta zona comprendono fabbricati industriale non rispondente alle norme contenute all'art. 90 Capo II Titolo V del presente Regolamento.
Per esse crea è previsto la devoluzione entro il periodo di validità del P.F.A. ad aree facenti parte della zona immediatamente contigue. Gli insediamenti in esso contenute vengono trasferite nella zona 1, al successivo comma.
Ai fini del citato D.M. le zone oggetto del presente Articolo fa parte delle zona D (art. 2).

(SOPPRESSO) - 149 -

ART. 128) - ZONA INDUSTRIALE DI SERVIZIO I_S.-

Le aree costituenti gli insediamenti di industrie di servizio sono dichiarate zona industriale di servizio in sigla I_S e sottostanno alle seguenti prescrizioni.

A) La densità massima degli impianti è di 200 addett/ha
B) Le aree destinate a spazi pubblici o ad attività collettive e a verde pubblico e a parcheggi (escluse le dei vicrio) non possono essere inferiori al 10% dell'intera superficie della zona. Esse sono da scegliersi al di fuori delle recinzioni e concentrate in una medesima posizione esclusi i parcheggi che vanno invece ripartiti nell'intera area secondo le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 , in applicazione della legge 6 agosto 1967 (art.5).
C) La fabbricazione di massima, non deve elevarsi al di sopra di mt. 12, esclusi comini, serbatoi ovvero altre emergenze imposte dalle particolari attività produttive.
Ai fini del citato D.M. la zona in oggetto del presente articolo fa parte delle zone D (art. 2) . Nelle zone sono concesse abitazioni e botteghe artigiane secondo il tipo edilizio descritto all'art. 121, fatte salve le norme di igiene.
Per l'intera zona è prescritta la lottizzazione convenzionata sotto il coordinamento dell'Amministrazione.

- 150 -

ART. 129) - ZONA DELLE AREE DI ATTREZZATURE INTEGRATE.-

Le aree destinate alle attrezzature di esclusivo uso pubblico localizzate in adiacenza al centro ovvero in aree periferiche sono dichiarate aree di attrezzature integrate ed in esse trova luogo quanto è materia del Capo III al titolo III del presente regolamento, specificamente per le lettere a) al numero 1) dell'art. 38 non escludendo tuttavia quanto indicato alle lettere b) e c).
In zona in riga indicata con VAI e per l'intera estensione di esse è prescritta la progettazione particolareggiata .
In tali zone sono contenute le aree destinate alle istruzioni , alle attrezzature di interesse comune ai parcheggi secondo l'art. 3 lettere a) - b) - d) del D.M. 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 N. 765 art. 17. oltre che alla quotaparte destinata alla istruzione superiore all'obbligo come previsto al n. 5 art. 4 del suddetto D.M.
Gli impieghi prioritari risultano quelli relativi alla istruzione (scuole dell'obbligo, nel terzo grado i parcheggi relativi all'art. 3) lettere d) del citato D.M. , le attrezzature e parco per giochi e sport. Gli impieghi secondo le priorità vengono decisi entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dell'Amministrazione sulla base di studi promossi dall'Amministrazione per un programma complessivo riguardanti tutte le aree assoggettate alle norme contenute nel presente articolo.
La densità territoriale è prescritta in mc 1.75/mq fermo restando la densità indicata all'art. 60 (zone III titolo III) del presente Regolamento. E'valido per queste zone quanto prescritto al comma quinto del precedente art. 110.

La progettazione delle opere é eseguita a cura della Amministrazione in complessi architettonici unitari. La zona oggetto del Presente articolo contiene più tipi di attrezzature, esse é compresa nelle zone F ai fini dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968.-

ART. 129° - ZONA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le aree destinate ad impianti sportivi non di spettacolo sono sottoposte alla regolamentazione generica del precedente art. 127 ed a quelle specificate.
Gli impieghi prioritari risultano quelli relativi alla costruzione di un campo di calcio, di una palestra coperta per attività miste (pallacanestro - pallavolo - scherma, ginnastica), Piscina coperta.
Nel secondo grado di priorità sono compresi campo per atletica leggera - campi di calcio per allenamento, campi da tennis, pista di pattinaggio, campi di palla canestro e pallavolo scoperti, palestra per atletica pesante, ed in genere per tutte le altre attività sportive, compreso nell'insieme una pista per corsa campestre.

ART. 130° - VERDE PRIVATO VINCOLATO

Le aree incluse nella fabbricazione, in qualsiasi zona si trovino, per le quali si riscontrino le necessarie caratteristiche di aree destinabili a giardino interno, vengono indicate in sigla (VP) per esse é ammesso la fabbricazione con il seguente indice :

- Indice di fabbricazione fondiario : 0,03mc/mq.

ART. 112) - TABELLA URBANISTICA E TABELLA EDILIZIA

La normativa urbanistica e la materia degli articoli seguenti e delle quale generalmente é trattato agli artt. 41/42 al capo IV° / titolo III° del presente Regolamento sono compendiate nella Tabella Urbanistica, come prescritto dal citato art. 41.

La tabella Urbanistica riporta nelle singole colonne in ordine numerico le caratteristiche delle zone ad ognuna é dedicata una o più righe , in ordine alfabetico. Tali caratteristiche sono quelle indicate alla lettera a) - b) e c) del citato art. 42 nelle espressioni 1/2/3/4/5; e nelle espressioni percentuali contenute nella tabella medesima.

La normativa specifica da osservare nella costruzione di ogni singolo edificio é compendiata nelle tabella edilizia, ordinata come la precedente e prescritte dal citato art. 41, comprendente le norme agli artt. 43/44/45 e 47 del citato capo IV alle quali fanno riferimento gli artt. che seguono.

Tabella Urbanistica e Tabella Edilizia: Di seguito si riportano glia art. 41 a 47 a cui si fa riferimento nell'art.112.

NORME GENERALI URBANISTICHE ED EDILIZIE RIGUARDANTI LA FABBRICAZIONE PRIVATA.

ART. 41) - GENERALITA' - INDICAZIONI DEL PEA - TABELLAZIONE DELLE NORME.-

La fabbricazione di edilizia per usi residenziali o comunque indifferenziati é regolata dalle norme di zona, la cui area di applicazione é individuata sul Programma di Fabbricazione.

La normativa urbanistica ed edilizia si compendia in apposite tabelle che fanno parte integrante del presente Regolamento.

ART. 42) - NORMATIVA URBANISTICA.-

La materia degli artt. 17/18/19 al titolo II - Capo I° ed ogni altra materia che comunque interessi lo svolgimento di attività urbanistica fa parte di privati aventi diritto é regolata da norme che fissano la densità territoriale fabbricativa per ogni Ha e per ogni mq.
La densità presuntiva in vani per ogni Ha.
La densità ottimale in abitanti per ogni Ha.
La densità di copertura in mq. per ogni mq.
La densità di utilizzazione in mq. per ogni mq.
La destinazione percentuale comprensoriale, ad area residenziale, ad area di servizi; ad area a verde, ad area per strade e piazze.

Il volume comprensoriale e la sua destinazione a volume residenziale e volume destinato a servizi, per ogni Ha.

a) - La misura della densità territoriale fabbricativa fissa il limite massimo di volume comprensoriale Vc in ma fuori terra ammesso nelle varie zone per ogni mq. di area totale A, secondo l'espressione

$$1)\quad D_t = \frac{Vc}{A} = \frac{mc}{mq};$$

sulla scorta di tali elementi si indicano il numero approssimativo di vani N che rientrano in tale volume territoriale secondo la proporzione minima indicata nel 3° comma art. 3 del citato Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 calcolabile secondo l'espressione :

$$2)\quad N = \frac{Vc}{80}$$

e si calcolano per tale numero di vani N il numero ottimale di abitanti Ab secondo l'espressione

$$3)\quad Ab = 0{,}80\ N.$$

La densità di copertura territoriale Ct é il rapporto massimo ammissibile fra l'area effettivamente coperta Kt e l'area totale A secondo l'espressione

$$4)\quad Ct = \frac{Kt}{A} = \frac{mq}{mq}$$

La densità di utilizzazione territoriale Ut é il rapporto massimo ammissibile fra la superficie utile territoriale St e l'area totale A secondo l'espressione

$$5)\quad Ut = \frac{St}{A} = \frac{mq}{mq}$$

b) - La misura della destinazione percentuale comprensoriale indica le percentuali massime ovvero minime nelle

quali é di obbligo divisa l'area.
La destinazione della quale é indicata la percentuale massima consentita é quella a residenza, le destinazioni delle quali sono indicate le percentuali minime consentite sono quelle a servizi a verde, a strade o piazze.

c) - La misura della destinazione del volume comprensoriale é riferita al volume effettivamente edificabile sulla estensione di Ha e si esprime in mc ed in valore complessivo, per valori massimi ovvero minimi ammissibili.
La destinazione della quale é indicata il valore massimo ammissibile é quella residenza, quella della quale é indicato il valore minimo é quella di servizi.'
La materia del presente articolo é compendiata nella tabella urbanistica , all'art. 112 . Titilo IX del presente Regolamento.
In via transitoria l'espressione 3) alla lettera a) del presente art. 42 non trova applicazione fino al verificarsi delle condizioni ipotizzate come finali da P T C.

ART. 43- NORMATIVA EDILIZIA.-

La fabbricazione edilizia é sottoposta alle prescrizioni dei limiti di densità e dimensioni. I limiti di densità sono :
Densità fabbricativa fondiaria, copertura fondiaria, utilizzazione fondiaria; i limiti di dimensione sono limiti di altezze di distanze e rapporto d'inclinato.

MUNICIPIO DI CAIVAN

PROVINCIA DI NAPOLI

PROT. N.....

Cat..... Classe..... Fasc.....

RISPOSTA AL FOGLIO

del .....

N..... Div..... Scz.....

Allegati N.....

li .....

Al Signor Sindaco

.....

.....

* SEDE *

OGGETTO: Integrazione articolo 44 del regolamento edilizio annesso programma di fabbricazione vigente.

MOLINARO - AVERSA - TEL. 8

VISTO: l'art. 44 del regolamento edilizio, annesso al programma di fa cazione vigente, che fissa i limiti di densità;

TENUTO CONTO che, relativamente al limite massimo dell'area di sedim di ogni lotto, viene utilizzata la seguente formula: Kf = Cf dove Cf rappresenta la misura della copertura fondiaria ed Af pertinente del singolo lotto;

CONSIDERATO che nelle zone Uc ed UC1 il lotto Af, che fornisce la mi del volume, si ottiene sommando alla superficie del lotto a l ficie p che rappresenta la metà delle strade e/o piazze che de no il lotto stesso;

TENUTO CONTO che nelle zone UC ed UC1, ai fini del calcolo dell'area dime Kf, il regolamento edilizio non specifica chiaramente se plicata lo stesso meccanismo adottato per il calcolo del volu

QUESTO U.T.C. su richiesta del Sindaco e di alcuni componenti della sione Edilizia e in considerazione delle proposte fatte nella del C.C. del 30.11.84 da parte di alcuni Consiglieri Comunali, mulato il seguente comma:

"nelle zone UC ed UC1 il lotto Af, che fornisce la misura del di sedime Kf, si ottiene con lo stesso meccanismo adottato p misura del volume e cioé sommando alla superficie del lotto superficie p che rappresenta la metà delle strade e/o piazze limitano il lotto stesso per una profondità massima di m. 5".

Il suddetto comma formulato da questo U.T.C. potrebbe essere aggiun vo suggerimenti alternativi e/o modifiche che la S.V. volesse indic l'art. 44 del regolamento edilizio vigente.

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA
(Arch. Pollasto Pasquale)

L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Falco Domenico A

ART. 44) - LIMITI FONDIARI DI DENSITA'.-

a) - La misura della densità fabbricativa fondiaria Df fissa il limite massimo del volume V ammesso effettivamente per ogni mq. di area pertinente al singolo lotto Af attraverso lo svolgimento dell'espressione

1) $V = Df \times Af$

b) - La misura della copertura fondiaria Cf fissa il limite massimo dell'area di sedime Kf di ogni lotto di area Af attraverso l'espressione

2) $Kf = Cf \times Af$

c) - La misura dell'utilizzazione fondiaria Uf fissa il limite massimo di superficie utile ammissibile Sf per ogni lotto di Area Af attraverso l'espressione

3) $Sf = Uf \times Af$

Per le sole zone UC e UC l'area pertinente del singolo lotto "Af" che fornisce la misura del volume che può essere edificato si ottiene sommando alla superficie del lotto "a" la superficie "p" le metà delle strade e piazze che lo delimitano misurate fino alla larghezza di m. 10 secondo la formula

$Af = a \times p$

ART. 45) - LIMITI DI DIMENSIONI PER LE COSTRUZIONI.-

a) - Le altezze dei fabbricati sono misurate in numero di piani utili, di quali zone per zona é indicato il limite massimo P ed il limite minimo " p ".
Fatto salvo il numero dei piani utili é posto nelle

norme un limite massimo di altezza misurata in ml del piano di campagna al piano di gronda con misure di massima corrispondenti al prodotto H del numero massimo ammissibile di piani P per la minima altezza h ammissibile fra calpestio e calpestio aumentato di ml 1,50 secondo la espressione

1) $H = (P\ h) + 1,50$

fatte salve le norme specifiche di zona (Tit. IX del Reg.) ai fini dell'osservanza di quanto disposto negli art. 8/9 del citato Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 é prescritta la limitazione dell'altezza degli edifici in relazione della distanza L degli edifici circostanti perché sia verificata la condizione

2) $\frac{H}{L} = 1$

b) - Le minime distanze L ammissibili tra i fabbricati sonoindicate in misura assolute in metri; ai fini della osservanza di quanto disposto negli art. 8/9 del citato Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 la distanze é posta in relazione come nella 2) alla lettera c) del presente art. 45.

c) - Le sagome esterne delle nuove costruzioni e delle addizioni ovvero delle sostituzioni di quelle esistenti sono contenute da un diedro formato fra il piano di campagna e il piano inclinato individuato del rapporto 2) alla lettera c) del presente art. 45.

d) - Le distanze minime dei confini e dalle sede stradale sono indicate zona per zona in misura assolute in metri, fatto salve le disposizioni contenuto all'art. 9 del citato decreto 2 aprile 1968.

ART. 46) - FABBRICATI FUORI TERRA - VOLUME UTILE - PIANO DI CAMPAGNA - MISURE DELL'ALTEZZA E DELLA DISTANZA.-

Fabbricati fuori terra sono quelli effettivamente costituenti il volume fuori che si ottiene dal prodotto della area di sedime per le altezze. Sono esclusi dal computo i volumi che vengono destinati a porticati.

Nel volume utile viene compreso ogni quotaparte di sporto e balcone oltre l'aggetto di ml 2,20 calcolato sulla proiezione al piede alla quota dell'aggetto.

Per i fabbricati esistenti il volume viene calcolato in base a rilievo concordatario a carico dell'avente diritto. I volumi dei bovindi vanno computati a tutti gli effetti quali volumi.

Sono esclusi dal computo dei volumi i sottotetti eccedenti la quota piano di gronda, quando non utilizzabile ovvero quando prescritti dal Sindaco all'atto della concessione di licenza.

Piano di campagna è il piano proiezione sul terreno dell'area di sedime. La quota massima fra i punti di maggior dislivello del P.d.C non dovrà superare i ml 2. L'inclinazione della linea maggiore pendenza non potrà superare i 20%. Qualora l'area di sedime non consenta un unico piano di posa, più piani di campagna possono essere dislocati a quota diverse per il medesimo fabbricato, sempreché le altezze ad essi riferite rimangano come prescritto nel presente Regolamento.

Le prescrizioni relative alle misure delle distanze e delle altezze, fatto salvo quanto contenuto nell'art. 45, si intendono riferite alle misure massime, effettuate nei modi seguenti :

a) - le distanze sono misurate lungo la retta orizzontale che individuano la distanza minima fra gli elementi considerati ai fini del presente regolamento. Le distanze sono misurate fra le fronti degli edifici esclusi sporti o aggetti quando non si verifichino le condizioni del secondo comma del presente art. 46.

Le distanze sono misurate di massima al piede dei fabbricati.

b) - L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano di campagna al pian di gronda. Negli elaborati di cui all'art. 4 al titolo 1° è prescritta la precisazione delle altezze massima e della minima, con indicazioni dell'applicazione dell'inclinata di cui alla lettera c dell'art. 45.-

c) - La sezione su un piano verticale ortogonale alla fronte del fabbricato, del dietro di cui alla lettera c) dell'art. 45 costituisce la sagoma massima del fabbricato. L'angolo misurato fra l'orizzontale del piede del fabbricato e la inclinata. E' concesso il superamento di tale inclinata soltanto nel caso di elementi che non superino l'inclinata per più di 1/5 dell'altezza totale e non eccedano in lunghezza 1/10 della fronte.

ART. 47) - AREA MINIMA DI INTERVENTO - TIPI EDILIZI.

E' prescritto zona per zona l'area minima di intervento che corrisponde alla minima superficie su cui può insistere il tipo edilizio di minime dimensioni previsto per la zona.

L'area di minimo intervento è la dimensione minima obbligatoria ai fini della validità del contratto di compravendita, ovvero altro istrumento di trasferimento di proprietà fra persone viventi in grado di essere al corrente

delle norme del presente Regolamento, quando essa compravendita fosse specificamente intervenuta a scopo edificatorio, e tale scopo sia espresso nell'atto, nello spirito e per gli scopi dell'art. 10 comma 3° della legge 6 agosto 1967 n. 765.

La prescrizione di cui al comma precedente decorre dal secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento.

Il tipo edilizio di cui al primo comma del presente art. 47 ha valore indicativo, salvo che per le prescrizioni di elementi di composizione eventualmente da destinarsi ad uso pubblico, e per eventuali elementi in vista da pubblici spazi.

Nel caso di piani planovolumetrici come per lo art. 19 al titolo II del presente Regolamento, può essere concessa la costruzione su superfici minori e con composizioni edilizie autonome.

ART. 48) - <u>ALLINEAMENTI - ARRETRAMENTI E OBBLIGHI CONNESSI.</u>-

Gli allineamenti degli edifici verso la strada sono determinati dalle distanza dell'asse stradale imposta caso per caso, per le costruzioni urbane, mentre per le zone di nuovo insediamento seguiranno le prescrizioni di distanza dal ciglio stradale contenute al caso I del titolo III del presente Regolamento . Ai fini dell'allineamento , arretramento ecc. gli edifici debbono essere arretrati dal bordo stradale o allineati lungo esso a seconda che la distanza imposta sia superiore alla metà della larghezze stradale, oppure uguale o inferiore alla predetta metà.

Le costruzioni in arretramento rispetto al filo strada le dovranno avere di regola una fronte parallela a detta linea, a meno che le prescrizioni di zona non prevedano un

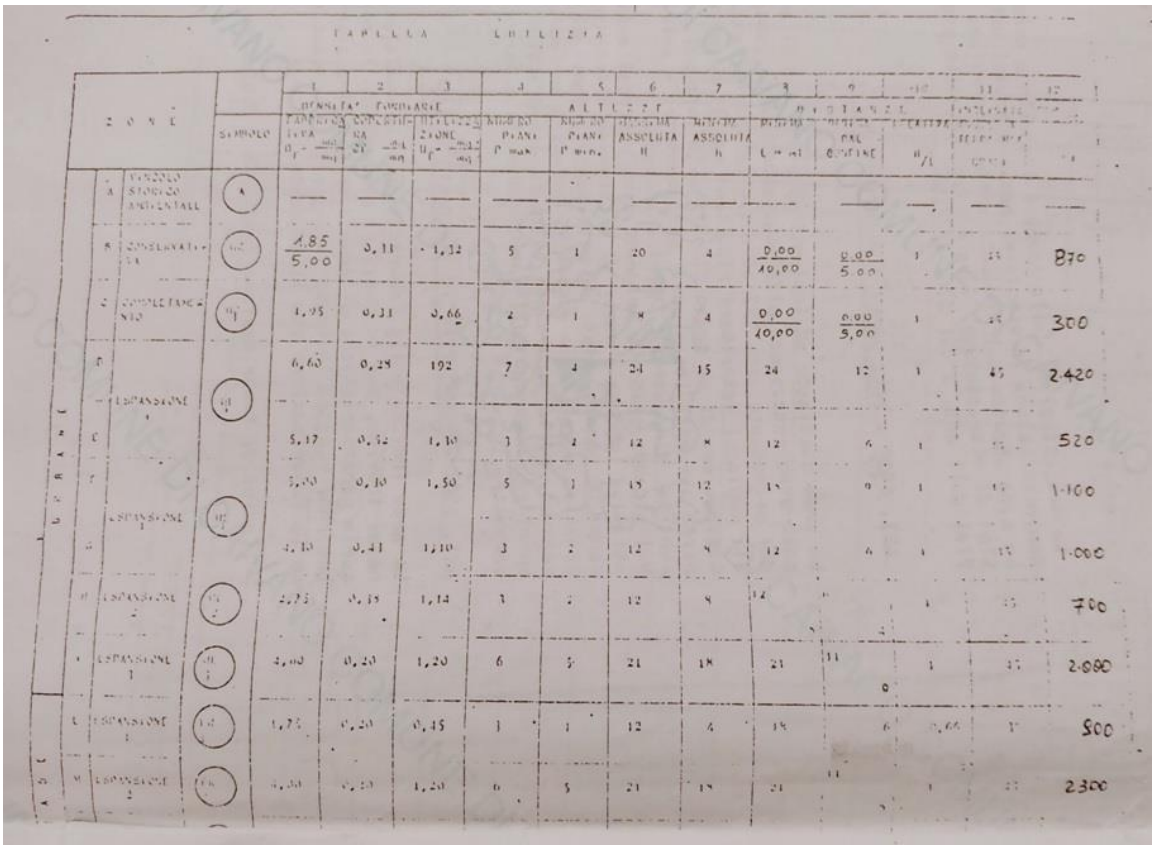


TABELLA EDILIZIA

ZONE		SIMBOLO	1 DENSITÀ FONDIARIE: FABBRICATIVA $D_f = \frac{mc}{mq}$	2 DENSITÀ FONDIARIE: EDIFICATORIA $\frac{}{}$	3 DENSITÀ FONDIARIE: UTILIZZAZIONE $U_f = \frac{mq}{mq}$	4 ALTEZZE: MASSIMO PIANI P_{max}	5 ALTEZZE: MINIMO PIANI P_{min}	6 ALTEZZE: MASSIMA ASSOLUTA H	7 ALTEZZE: MINIMO ASSOLUTA h	8 DISTANZE: DAI CONFINI $L = ml$	9 DISTANZE: DAL CIGLIO STRADALE	10 DISTANZE: $\frac{H}{L}$	11 DISTANZE: DISTANZA MINIMA TRA PARETI FINESTRATE	12
A	VINCOLO STORICO AMBIENTALE	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	CONSERVATIVA	UC	1,85 / 5,00	0,11	1,32	5	1	20	4	0,00 / 10,00	0,00 / 5,00	1	15	870
C	COMPLETAMENTO	UC 1	1,95	0,31	0,66	2	1	8	4	0,00 / 10,00	0,00 / 5,00	1	15	300
D	ESPANSIONE 1	UE 1	6,60	0,25	192	7	4	24	15	24	12	1	45	2.420
E			5,17	0,32	1,10	3	2	12	8	12	6	1	15	520
F	ESPANSIONE 1	UE 1	5,00	0,30	1,50	5	3	15	12	15	9	1	15	1.100
G			4,10	0,41	1,10	3	2	12	8	12	6	1	15	1.000
H	ESPANSIONE 2	UE 2	2,75	0,35	1,14	3	2	12	8	12	6	1	15	700
I	ESPANSIONE 3	UE 3	4,00	0,20	1,20	6	5	21	18	21	11 / 0	1	15	2.000
L	ESPANSIONE 1	ER 1	1,75	0,20	0,45	3	1	12	4	18	6	0,66	15	500
M	ESPANSIONE 2	ER 2	4,50	0,23	1,20	6	5	21	18	21	11	1	15	2300

Tabella Edilizia

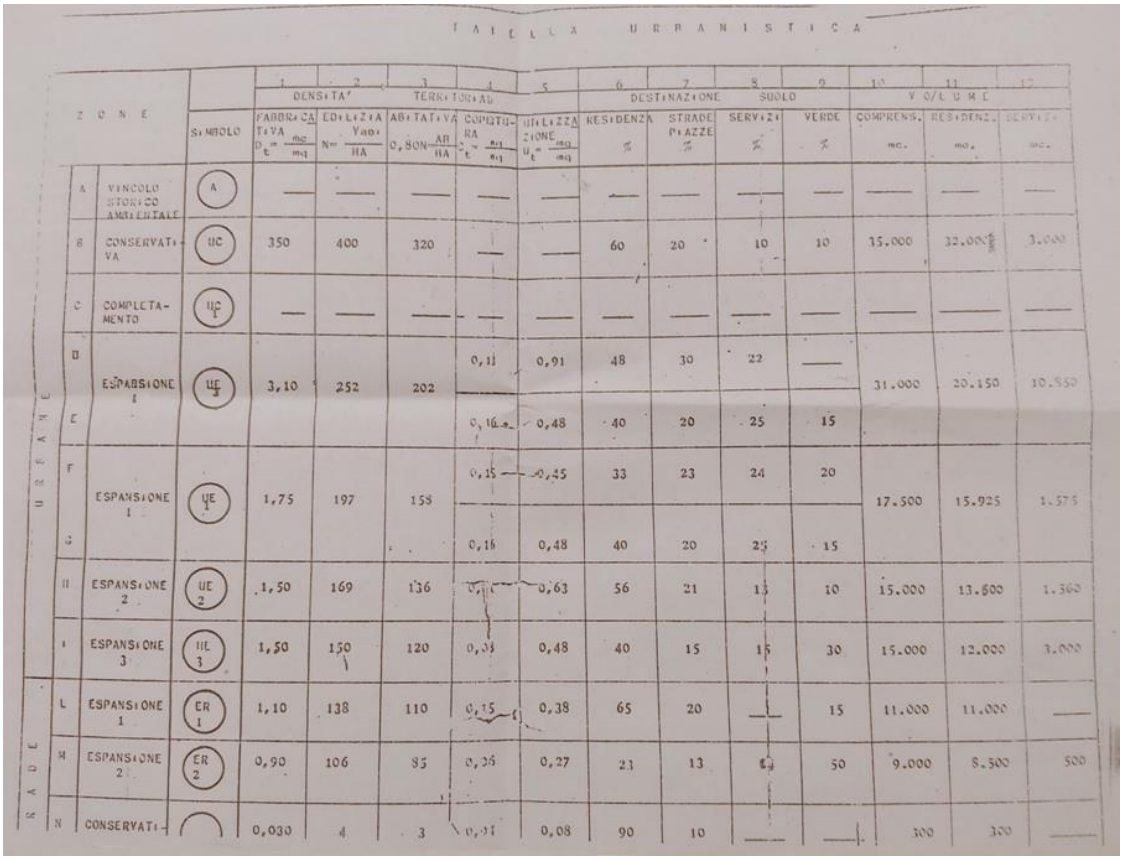


TABELLA URBANISTICA

ZONE		SIMBOLO	1 DENSITÀ: FABBRICATIVA $D_f = \frac{mc}{mq}$	2 DENSITÀ: EDILIZIA $N = \frac{Vol.}{HA}$	3 TERRITORIALI: ABITATIVA $0,80N = \frac{Ab}{HA}$	4 COPERTURA $R_c = \frac{mq}{mq}$	5 UTILIZZAZIONE $U_f = \frac{mq}{mq}$	6 DESTINAZIONE SUOLO: RESIDENZA %	7 STRADE PIAZZE %	8 SERVIZI %	9 VERDE %	10 VOLUME: COMPRENS. mc.	11 RESIDENZ. mc.	12 SERVIZI mc.
A	VINCOLO STORICO AMBIENTALE	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B	CONSERVATIVA	UC	350	400	320	—	—	60	20	10	10	15.000	32.000	3.000
C	COMPLETAMENTO	UC 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D	ESPANSIONE 1	UE 1	3,10	252	202	0,11	0,91	48	30	22	—	31.000	20.150	10.850
E						0,16	0,48	40	20	25	15			
F	ESPANSIONE 1	UE 1	1,75	197	158	0,15	0,45	33	23	24	20	17.500	15.925	1.575
G						0,16	0,48	40	20	25	15			
H	ESPANSIONE 2	UE 2	1,50	169	136	0,15	0,63	56	21	13	10	15.000	13.500	1.500
I	ESPANSIONE 3	UE 3	1,50	150	120	0,13	0,48	40	15	15	30	15.000	12.000	3.000
L	ESPANSIONE 1	ER 1	1,10	138	110	0,15	0,38	65	20	—	15	11.000	11.000	—
M	ESPANSIONE 2	ER 2	0,90	106	85	0,06	0,27	23	13	14	50	9.000	8.500	500
N	CONSERVATIVA		0,030	4	3	0,01	0,08	90	10	—	—	300	300	—

Tabella Edilizia

Il Piano di Zona (L. 167 del 18 aprile 1962) del 1975

Ludovico Migliaccio

Da Wikiarchipedia:
“Legge 167 del 18 aprile1962
Questa legge introduce i **Piani di Edilizia Economica Popolare (PEEP)**.
Lo scopo fondamentale è quello di fornire all’ente pubblico, gli strumenti concreti per programmare gli interventi nel settore della casa, e per incidere tramite questi, sull’assetto del territorio urbano, contrastando la speculazione fondiaria e indirizzando lo sviluppo edilizio con **i *piani di zona*** (di contenuto analogo ai piani particolareggiati) da realizzare su aree espropriate, all’edilizia economica e popolare.



Dal Documento Programmatico del Prof. Marcello Vittorini per la redazione del PRG.

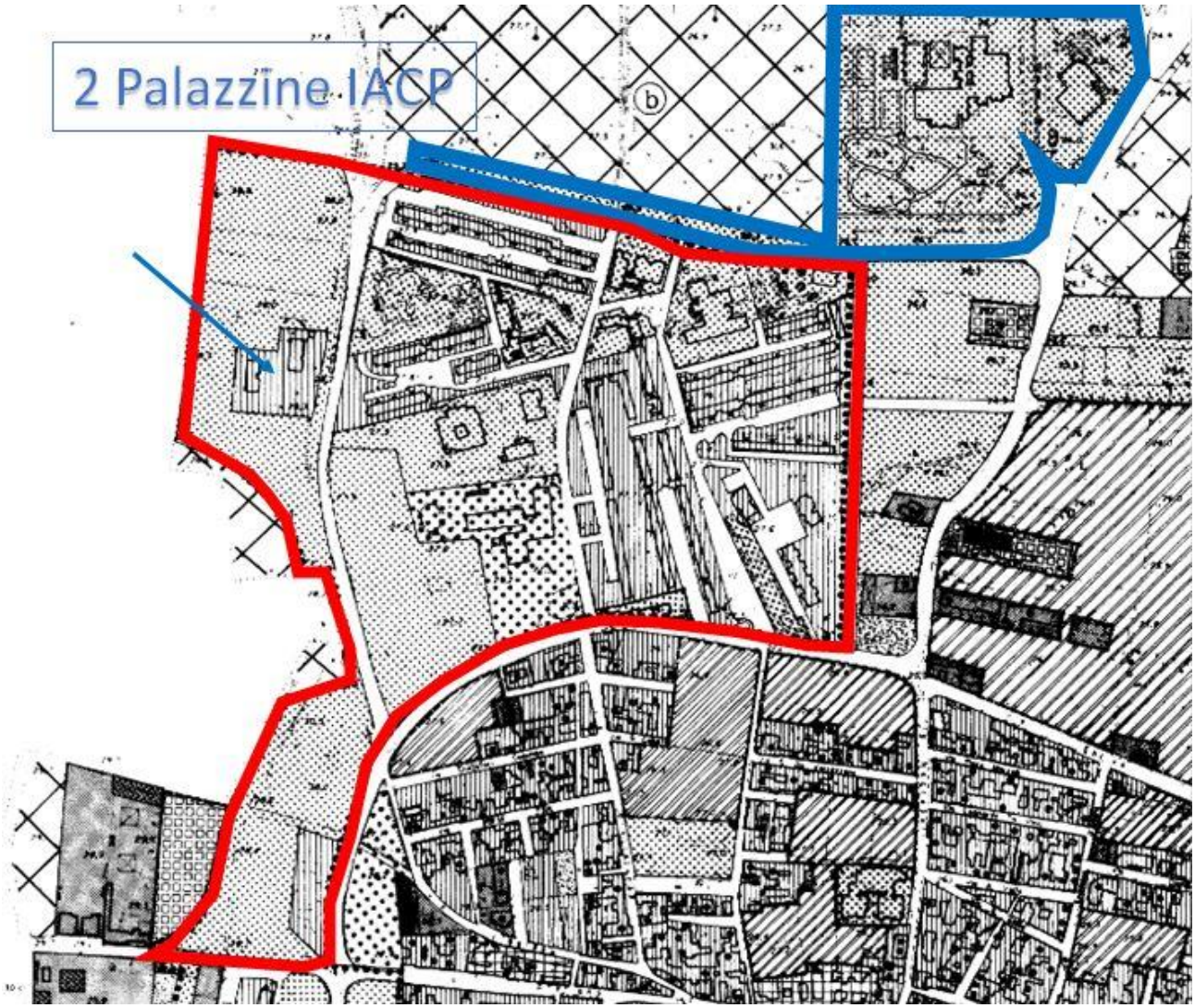
Per la prima volta l’esproprio era utilizzabile non solo per i terreni destinati per i terreni pubblici, ma anche per quelli destinati a residenza, e veniva stabilita un’*indennità di esproprio* inferiore al valore di mercato, fissata al valore che le aree avevano sul mercato due anni prima dell’adozione

del piano PEEP. Questo doveva consentire ai comuni (e agli enti, istituti e cooperative costruttori case popolari, cui potevano essere assegnati i terreni edificabili) di acquisire ad un costo relativamente contenuto aree più centrali e di dotarle di tutti i servizi sociali necessari, che dovevano essere previsti nello stesso piano di zona.
Si prevedeva, infine, di innescare un processo di finanziamento a rotazione: i comuni, ottenendo i terreni a basso prezzo e rivendendoli (una volta urbanizzati) agli assegnatari pubblici e privati, avrebbero potuto ricavare fondi da reinvestire in acquisto di altre aree ed in costruzione di servizi."



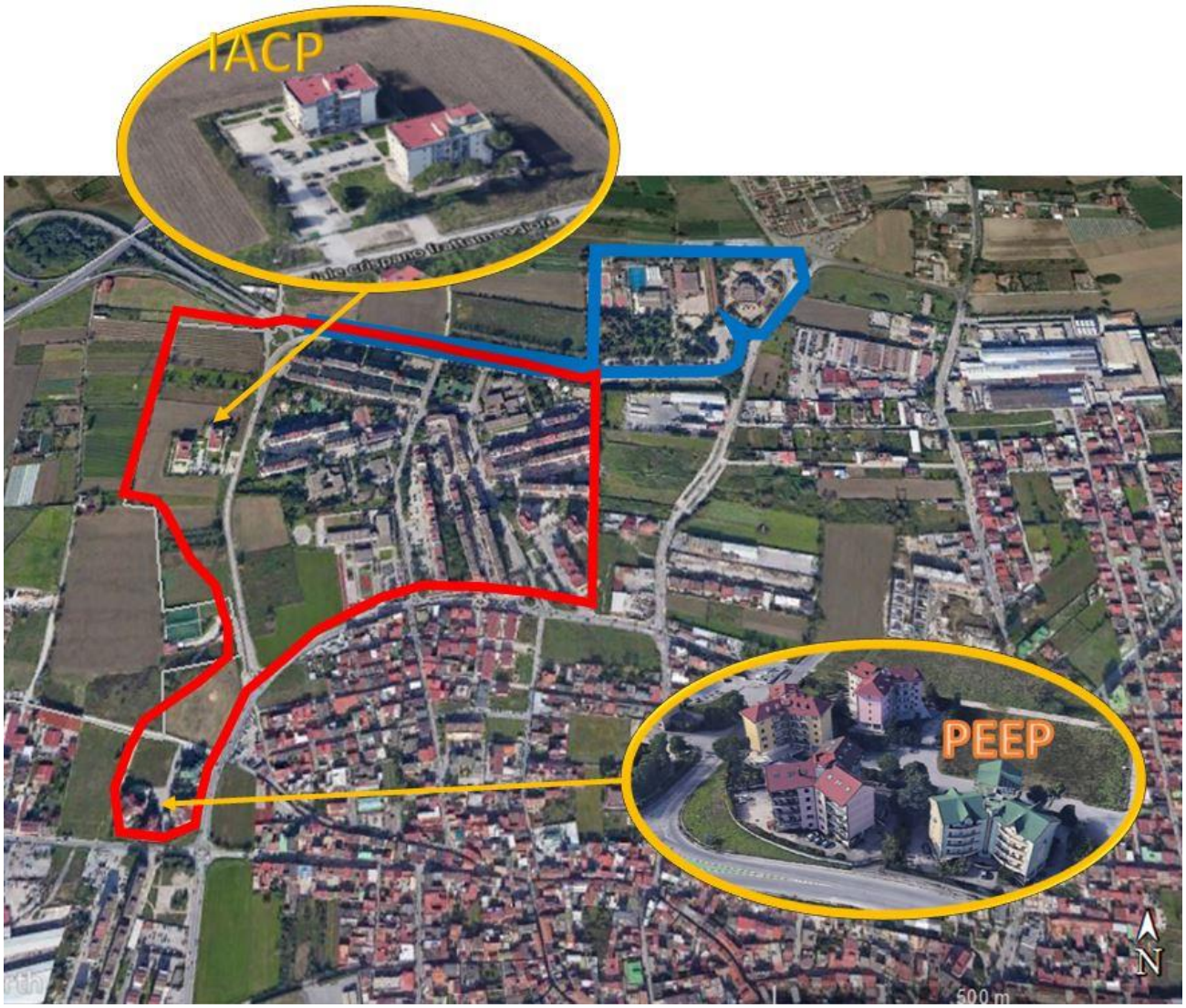
Dal Documento Programmatico del Prof. Marcello Vittorini per la redazione del PRG.

Il Piano di zona redatto ai sensi della legge 167/62 ed approvato nel 1975, impegna un'area a nord del centro abitato, inserita in una più ampia fascia di espansione edilizia individuata a livello sovracomunale fin dall'ipotesi di sviluppo della città atellana di cui facevano parte (Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Casandrino, Grumo Nevano, Orta di Atella, S. Antimo, Succivo, S. Arpino).



Il contorno del Piano di Zona del 1975 è indicato in rosso sulla cartografia del Piano Regolatore adottato nel 1995 mentre la parte in blu è l'ampliamento eseguito dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi della L. 219/81, dovendosi realizzare circa 3.750 vani su lotti del piano di zona che originariamente ne prevedevano circa 2.600.

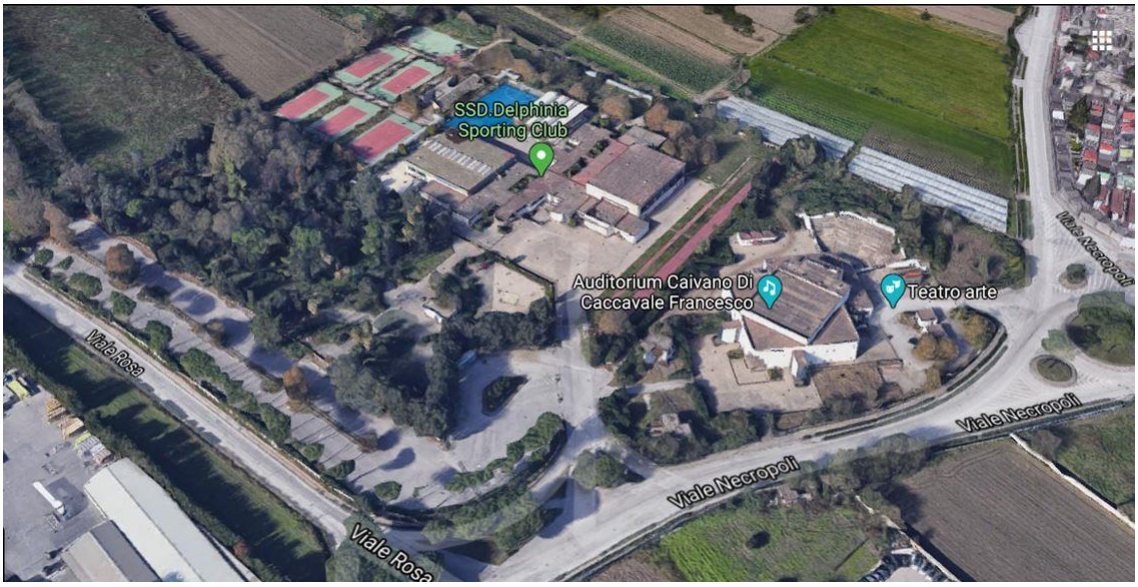
Esso, previsto per la realizzazione di circa 4.600 vani, ha subito nel corso degli ultimi 13 anni alcune varianti planovolumetriche determinate principalmente dalle diverse esigenze dei richiedenti ed assegnatari delle aree, oltre a quelle generate dal Programma
Straordinario di Edilizia Residenziale ai sensi della Legge 219/81. Dei tre comparti originari, i comparti A e C vennero assegnati per la maggior parte allo IACP di Napoli ed alle Cooperative XXV Aprile e CO.PE.CAL per la costruzione di edifici residenziali, mentre risultano in parte realizzate le attrezzature al servizio degli edifici, previste nell'ampio spazio di fronte, sull'altro versante di via Diaz pure rientrante nel P. di Z., dove nel corso degli anni è stata realizzata la scuola «Mameli» con ingresso da via Caputo, la palestra con un ampio spazio a verde attrezzato. Il comparto B che si estendeva a nord, fra di via De Nicola (Circumvallazione Ovest) e la ex via Viggiano, dimensionato per circa 2.800 vani, venne parzialmente attuato in deroga alle norme del P.d.Z. dal Commissario Straordinario di Governo, dovendosi realizzare circa 3.750 vani su lotti che originariamente ne prevedevano circa 2.600. La maggior parte delle attrezzature realizzate per l'intero piano di zona sono quelle incluse nel programma ex legge 219/81, che dovrebbero sopperire anche alle esigenze dei comparti A e C fra Via Diaz e Via Atellana.



Il contorno del Piano di Zona del 1975 è indicato in rosso sulla cartografia attuale di Google Earth mentre la parte in blu è l'ampliamento eseguito dal Commissario Straordinario di Governo ai sensi della L. 219/81, dove vennero costruiti il Centro Sportivo e l'Auditorium. All'interno di questa area nel 1996 fu approvato dal Comune un piano particolareggiato (PEEP) per la costruzione di 4 palazzine alloggi fra via Atellana e via De Nicola su progettazione dell'Arch. Domenico Argiento.



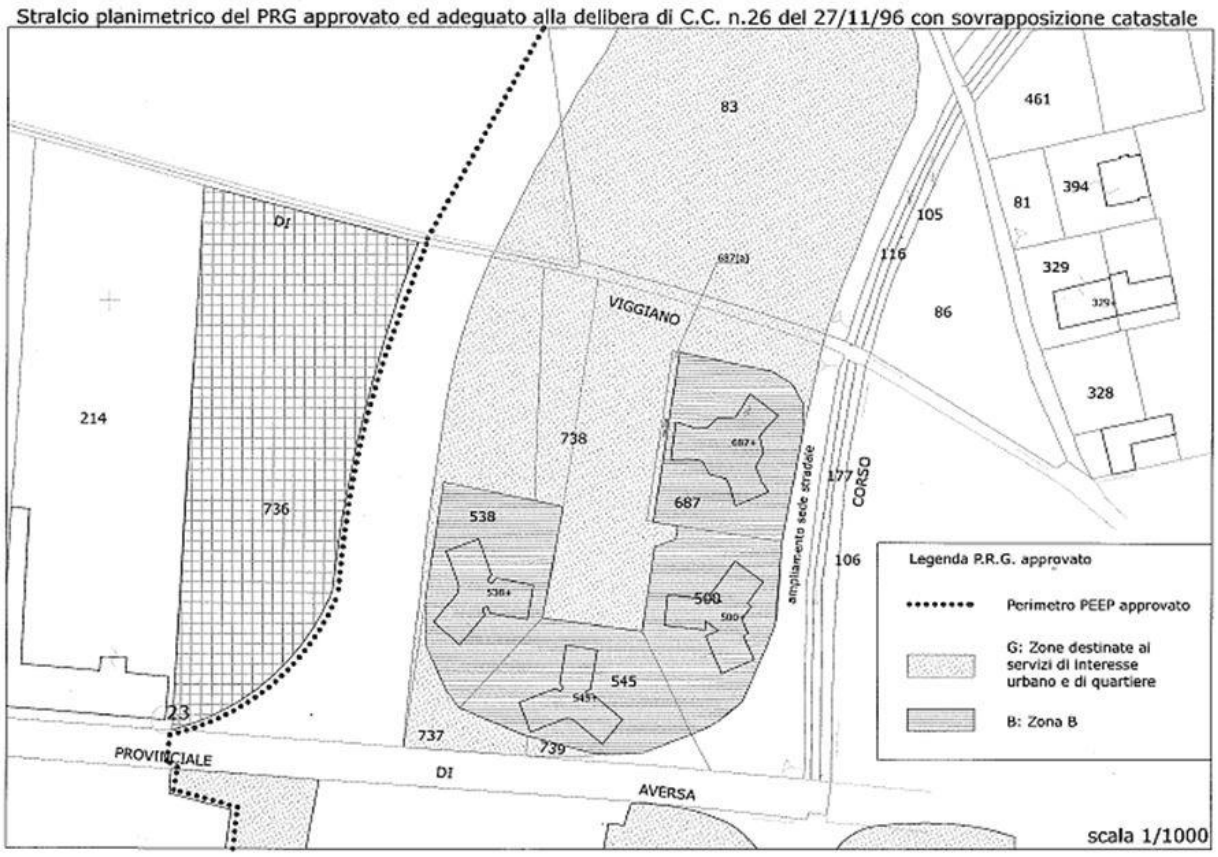
IACP sulla ex via Viggiano di fronte al Parco Verde.



L’Auditorium e il Centro Sportivo.



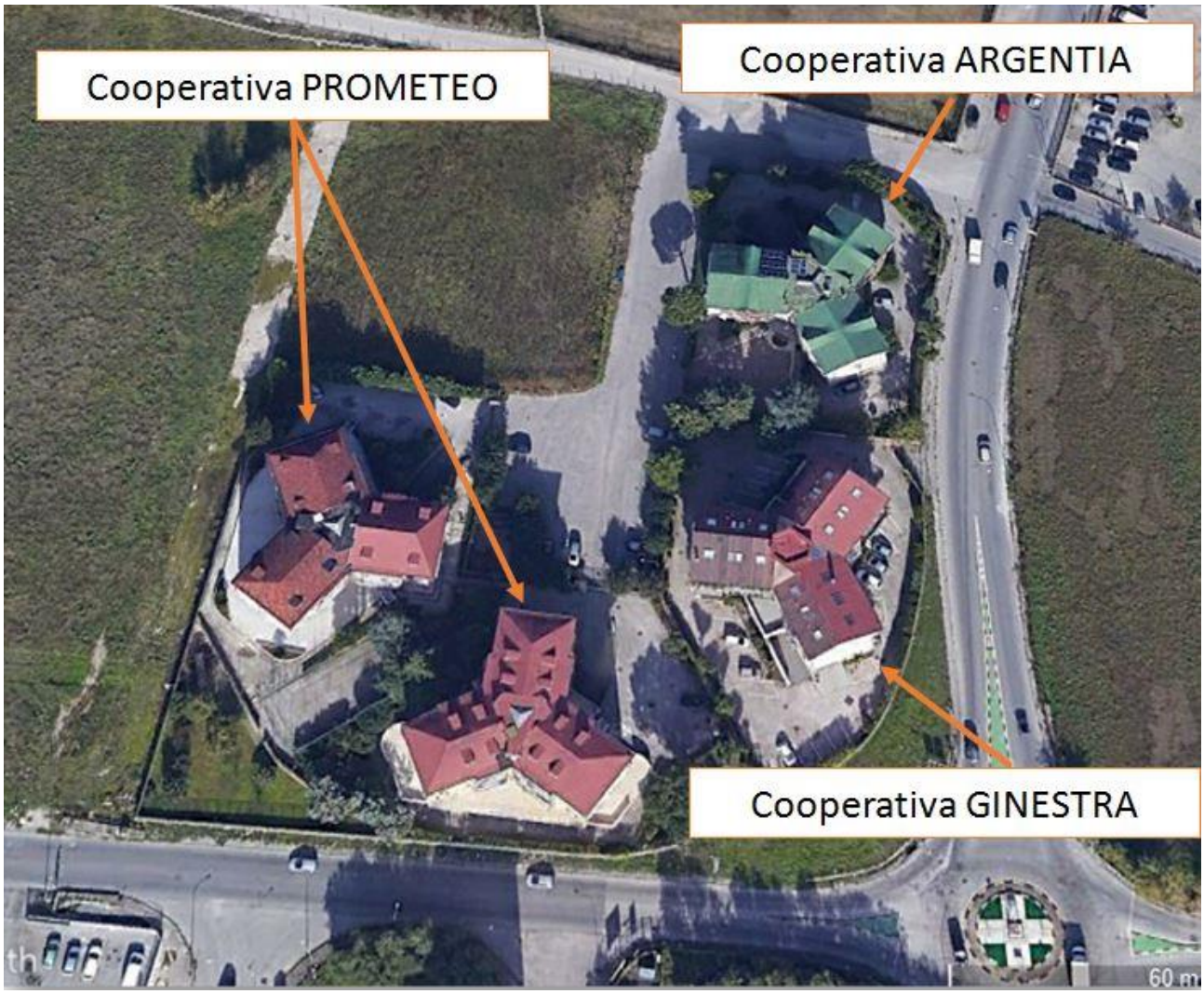
A sinistra l’ingresso del Centro Sportivo, a destra quello dell’Auditorium.



Il P.E.E.P. approvato dal Comune di Caivano con Delibera di CC. n. 26 del 27/11/1996 per la costruzione di quattro palazzine alloggi (Cooperativa Argentia, Ginestra e le Prometeo) all'angolo fra via Atellana e via De Nicola (Circ. Ovest). Il P.E.E.P. é uno strumento attuativo dei piani urbanistici generali, avente valore di piano particolareggiato, con lo scopo di reperire ed acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare unitamente alle opere ed ai servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.



Le 4 palazzine alloggi (Cooperativa Argentia, Ginestra e Prometeo) progettate dall'arch. Domenico Argiento (PEEP 1996).



Interventi relativi al P.E.E.P. approvato dal Comune di Caivano con Del. CC. n. 26 del 27/11/1996.

Il programma Straordinario di Edilizia Residenziale (L. 219/81): residenza, servizi, infrastrutture

A seguito del terremoto del 23/11/1980, il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario Straordinario di Governo, individua nel Comune di Caivano la localizzazione per 750 dei circa 7.000 alloggi da realizzare in attuazione del programma "Oltre Napoli" L'intervento, realizzato in variante al P.d.Z. vigente su un'area di oltre 160.000 mq, è situato a nord dell'abitato, al quale viene riconnesso attraverso la viabilità principale interna. Questa infatti si completa con una nuova circonvallazione, anch'essa già inclusa nei programmi comunali che raccorda via Necropoli ristrutturata fino al suo innesto sulla S.S. 87 attraverso via Pesce e l'Anulare nord di recente realizzazione.

L'intero sistema che viene a definirsi è interconnesso alla grande viabilità attraverso un "pendolo" di raccordo con la bretella di raccordo Asse di Supporto/ Circonvallazione Esterna, importante radiale di collegamento con il capoluogo, inserita nel più ampio programma di riorganizzazione della viabilità dell'area napoletana in corso di realizzazione.

L'organizzazione dell'insediamento residenziale, caratterizzato da edifici in linea, individua una viabilità principale, costituita da due assi nord-sud, ed una, secondaria, di esclusiva percorrenza interna, e di servizio alle aree residenziali.

Le aree pubbliche e di uso pubblico, disposte prevalentemente lungo le viabilità principali, consentono di definire spazi collettivi e di aggregazione sociale, quali la piazza del centro civico e del centro religioso, nonché attrezzature a scala urbana per lo sport ed il tempo libero, quali il centro sportivo e l'auditorium. In sintesi, le attrezzature che si realizzano sono le seguenti:

2 asili nido per 30 bambini ciascuno; 2 scuole materne di 3 sezioni ciascuno; 1 scuola elementare di 15 aule; 1 scuola media di 15 aule; 1 istituto superiore di 20 aule; 1 centro civico costituito da biblioteca e presidio sanitario; 1 centro commerciale ed amministrativo; 1 chiesa con annesso centro parrocchiale; 1 centro sportivo costituito da palestra e piscina coperte nonché da spogliatoi e attrezzature a servizio di campi per sport all'aperto (tennis, atletica, bocce, calcetto, ecc); 1 auditorium per circa 600 persone con annesse sale per attività culturali di quartiere; 1 ampio parco urbano. (Dal Documento Programmatico del Prof. Marcello Vittorini per la redazione del P.R.G.)



Il Parco Verde - Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (L. 219/81).

Nell'ambito della ricostruzione post-sismica regolata dal Titolo VIII della legge 219 del 14/5/1981 è stato realizzato in Caivano il quartiere successivamente designato "Parco Verde", comprendente 32 locali commerciali, 8 botteghe artigiane e inoltre di 750 alloggi, così suddivisi per tipologia e superficie:

Numero alloggi	Tipologia	Superficie (in mq)
66	A	45
50	B	55
295	E	85
264	F	95
75	G	110
Totale: 750		

Numero alloggi	Tipologia	Categoria catastale	Superficie (in mq)
51	A	A/3	4
50	B	A/3	5
225	E	A/3	7
217	F	A/3	7,5
57	G	A/3	8
Totale: 600	Alloggi a locazione		

Numero alloggi	Tipologia	Categoria catastale	Superficie (in mq)
15	A	A/3	4
0	B	A/3	5

70	E	A/3	7
47	F	A/3	7,5
18	G	A/3	8
Totale: 150	Alloggi a riscatto		

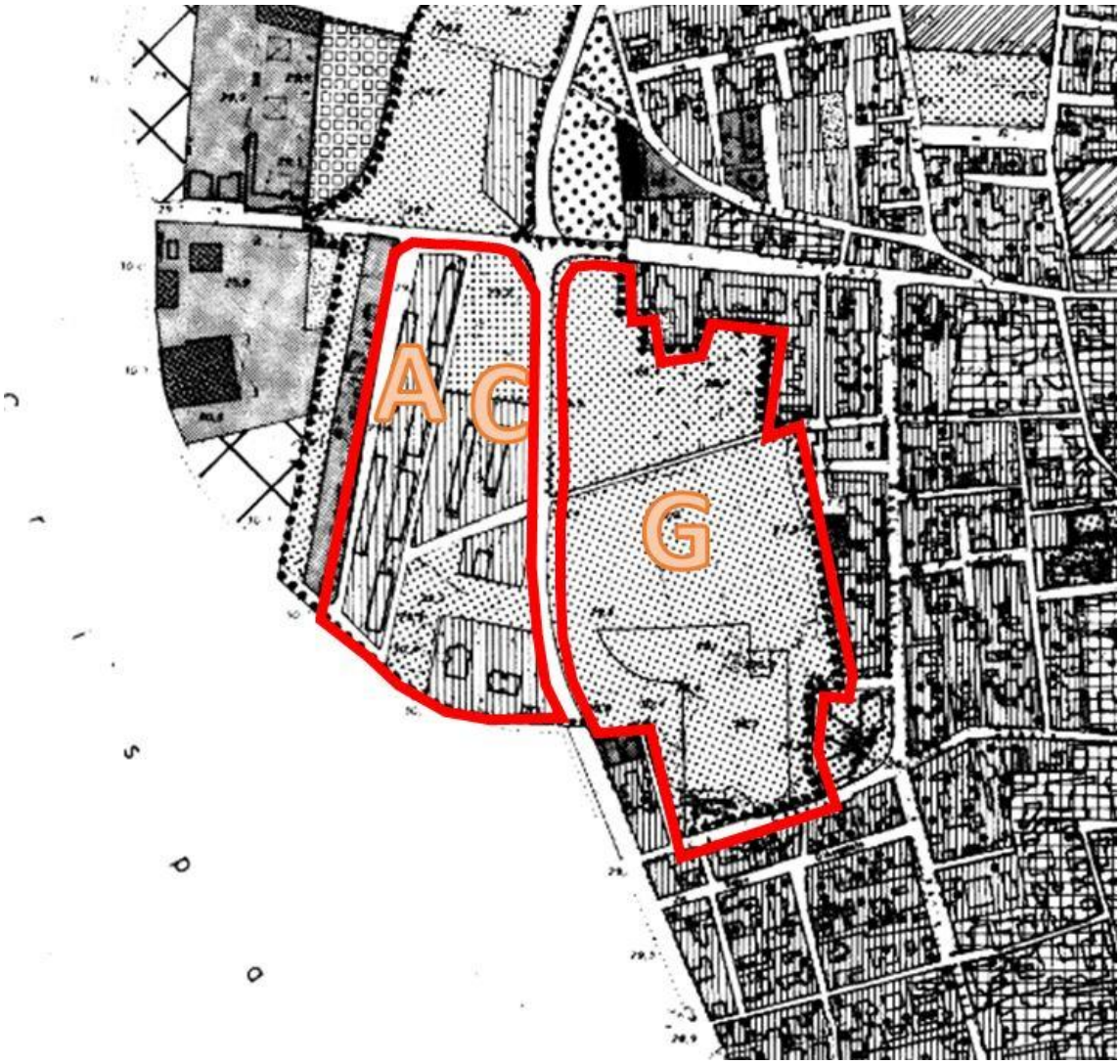
Tipologia	Rendita catastale
A	247,9
B	309,87
E	433,82
F	464,81
G	495,8



Il Parco Verde.



Il Parco Verde.



Contorno in rosso del Piano di Zona del 1975 sulla cartografia del Piano Regolatore adottato nel 1995 ex lotti A e C. Nel piano regolatore adottato nel 1995 ancora in vigore la zona indicata con G è *destinata ai servizi di interesse urbano e di quartiere.*



La Scuola “Mameli”.



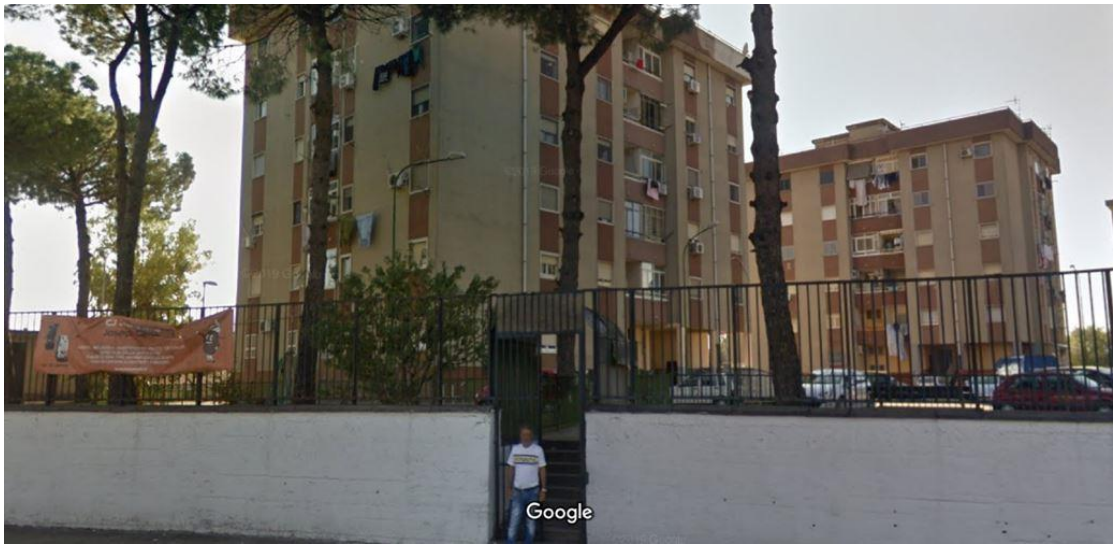
Il contorno del Piano di Zona del 1975 è indicato in rosso sulla cartografia attuale di Google Earth. All'interno di questa area (contorno giallo) nei primi anni che seguirono il terremoto del novembre 1980, al posto dove furono installati i container per la scuola materna «Scuola Mameli» fu costruita prima l'edificio scolastico e successivamente negli anni '90 la palestra.



La Scuola "Mameli" (via Caputo).



Interventi rientranti nel Piano di Zona L. 167 (ex Lotti A e C): Palazzine IACP di Via Diaz angolo via Fosso del Lupo – Cooperativa XXV Aprile (ACLI) via Diaz – Cooperative CO.PE.CAL. Via Diaz – Rione IACP in via Atellana.



Le due palazzine IACP fra via Diaz e via Fosso del Lupo.



La Cooperativa XXV Aprile.



Le due palazzine della Cooperativa CO.PE.CAL.



Rione IACP di via Atellana.

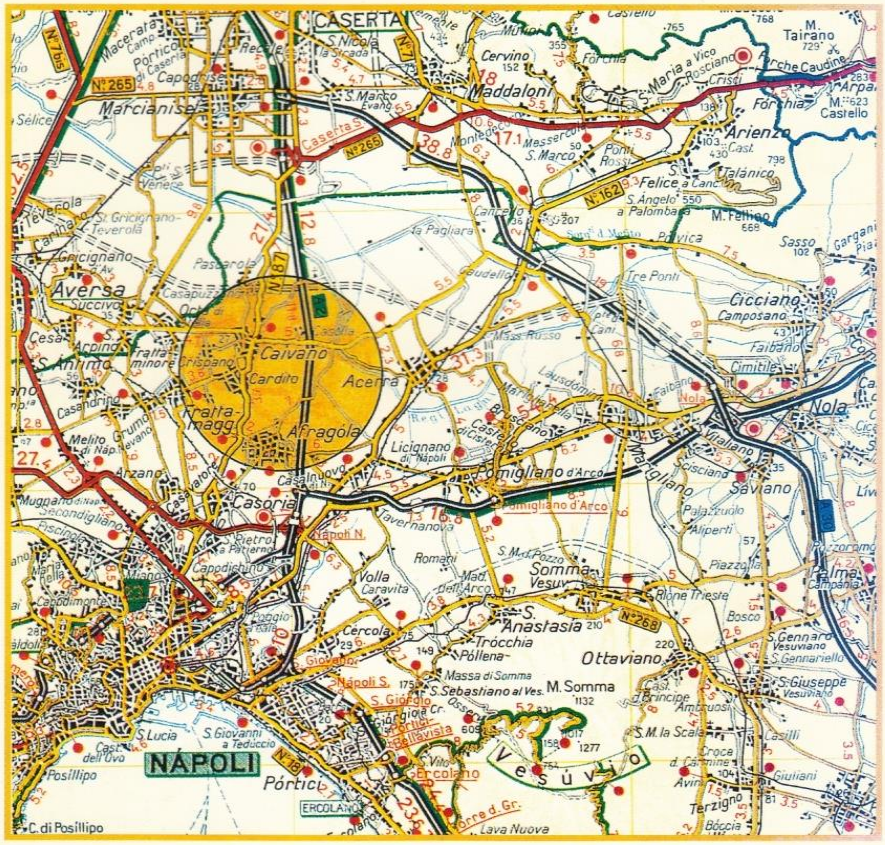


Rione IACP di via Atellana lato via Fosso del Lupo.

I Piani Regolatori del 1981 e del 1983

Ludovico Migliaccio

COMUNE DI CAIVANO



Documento programmatico contenente finalità, indirizzi, criteri di impostazione per la redazione del Piano Regolatore Generale approvato dai commissari al P.R.G. del Comune di Caivano con Delibera n. 12 del 19.06.91.

PROPOSTA REDATTA DA MARCELLO VITTORINI - LUGLIO '89

Documento Programmatico del Prof. Marcello Vittorini contenente finalità, indirizzi, criteri di impostazione per la redazione del Piano Regolatore Generale adottato nel 1995.

P.R.G. 1981

Dal *Documento Programmatico* del Prof. Marcello Vittorini:

“Nel 1978 l’Amministrazione comunale ritenendo superata, con il P.d.f. del 1972 e con il P.d.z. del 1975, l’esigenza di una prima organizzazione dell’edificato, incarica i tecnici Arch. Topa, Pagliuca e Caruso della redazione del Piano Regolatore Generale. Il Piano, proposto ed adottato in Consiglio Comunale con delibera n. 143 del 5 maggio 1981, è riferito ad una popolazione al 1991 non chiaramente esplicitata nel corpo della relazione, ma dalla stessa desumibile in circa 39.000 abitanti, corrispondenti nel decennio, ad un tasso medio annuo di crescita demografica pari al 2,70% circa. La previsione abitativa è articolata in tre ipotesi:

- la prima, individuata come "minima", prevede al 1991, una consistenza abitativa di 7.698 alloggi e 38.680 vani (con un fabbisogno ulteriore non soddisfatto di 443 vani e di 80 alloggi) di cui 4.725 alloggi e 25.980 vani di nuova realizzazione (B1, C1, C2), 2.000 alloggi e 9.000 vani di recupero nonché l’abbandono per obsolescenza o per inadeguatezza di 4.088 abitazioni e di 18.400 vani dei 5.333 alloggi e 22.400 vani esistenti;
- la seconda ipotesi, denominata "media", prevede un totale di 8.300 alloggi e di 40.747 vani (con un "superfluo" di 295 alloggi e 1.640 vani). La differenza dalla prima ipotesi è nelle previsioni delle nuove realizzazioni pari a 5.055 alloggi e 27.747 vani;
- la terza ipotesi, "massima", prevede un totale di 8.622 alloggi per 42.576 vani (con un "superfluo" di 627 alloggi e 3.452 vani). Le nuove realizzazioni aumentano ovviamente a 5.377 alloggi e 29.575 vani.

Le aree residenziali impegnate per la realizzazione dei vani sopra citati sono pari a mq 519.463, di cui mq 40.465 nelle zone C1, mq 322.387 nelle zone C2 e mq 166.611 nelle zone B1. Esse sono state distribuite in adiacenza del centro abitato e del nucleo abitato di Pascarola (dove è previsto anche un insediamento ex L. 167/62).

Le aree pubbliche e di uso pubblico, dichiarate per una dotazione di 19.50 mq/abitanti sembrano essere di fatto insufficienti rispetto a quanto prescritto dalle norme vigenti.

Dal bilancio generale dell’uso del suolo, comunque, emergono:

- una forte riduzione delle aree agricole, pari a mq 2.350.000 (-16%) che si ridurrebbero pertanto solo al 47% circa della superficie comunale;
- una integrazione delle infrastrutture, per una superficie pari a mq 60.000 circa;
- un corposo incremento delle "aree urbane", per circa 2.000.000 di metri quadrati;
- un ulteriore incremento delle aree industriali per circa mq 320.000.

Comunque al di là del dimensionamento, delle procedure di redazione, e della chiarezza normativa ed attuativa (di immediata comprensione) va evidenziata la scarsa operatività del piano, la cui attuazione è infatti sistematicamente rimandata alla formazione (con tutte le procedure ed i tempi conseguenti) di Piani particolareggiati esecutivi

(vedi grafico).

Le stesse attrezzature vengono demandate alla definizione di un Piano quadro che determini:

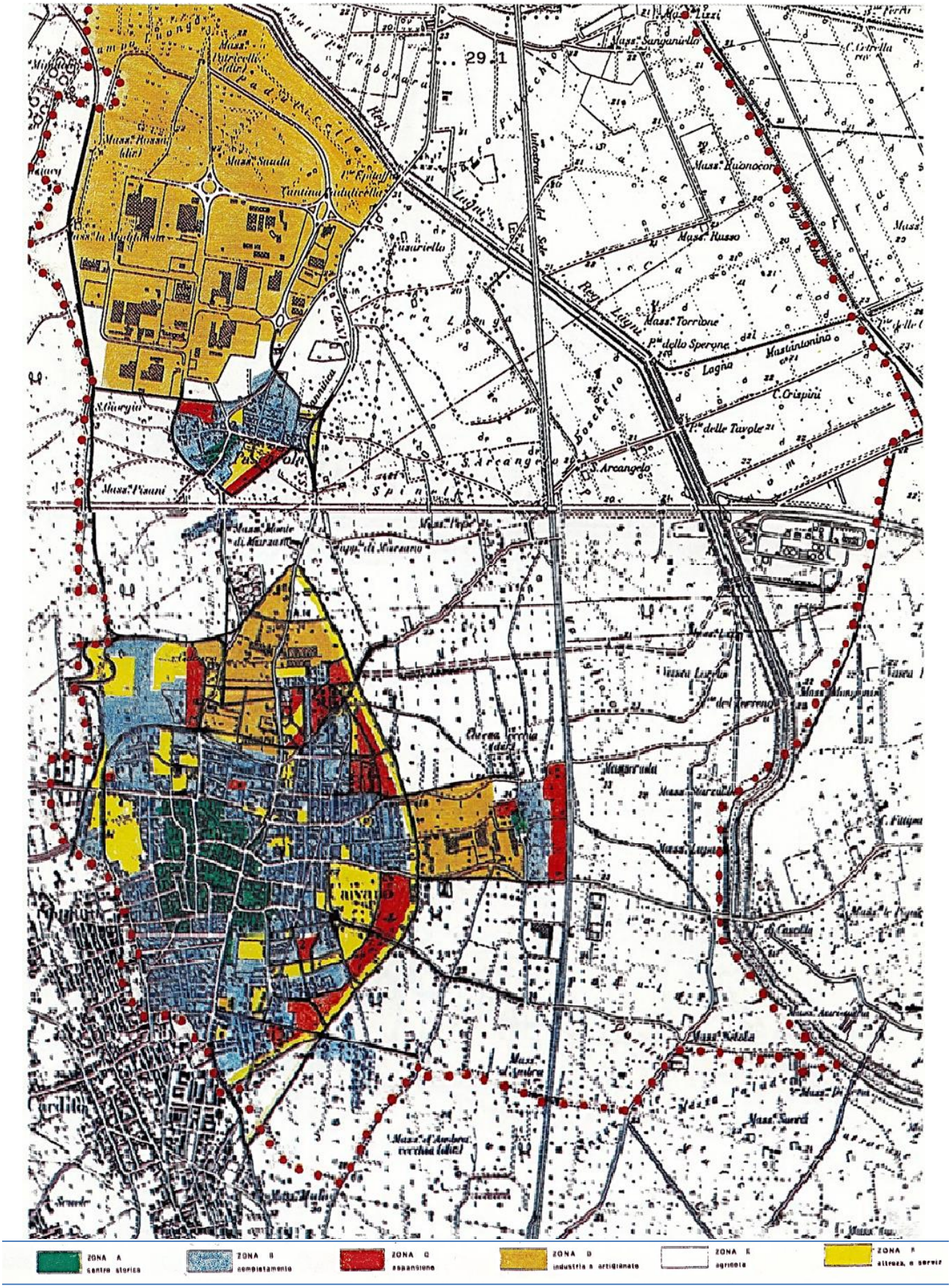
a) le attrezzature esistenti e la loro validità;

b) l’esclusione delle aree inadatte o la loro declassazione;

c) la coerenza dei vari settori e le destinazioni d’uso di massima del sistema delle attrezzature e dell’insediamento generale;

d) i progetti di massima architettonici e urbanistici.

Appare evidente che le determinazioni rinviate al successivo Piano quadro devono essere in larga misura contenute nel P.R.G.”



Planimetria del territorio comunale nel P.R.G. 1981
(dal *Documento Programmatico* del Prof. Marcello Vittorini).

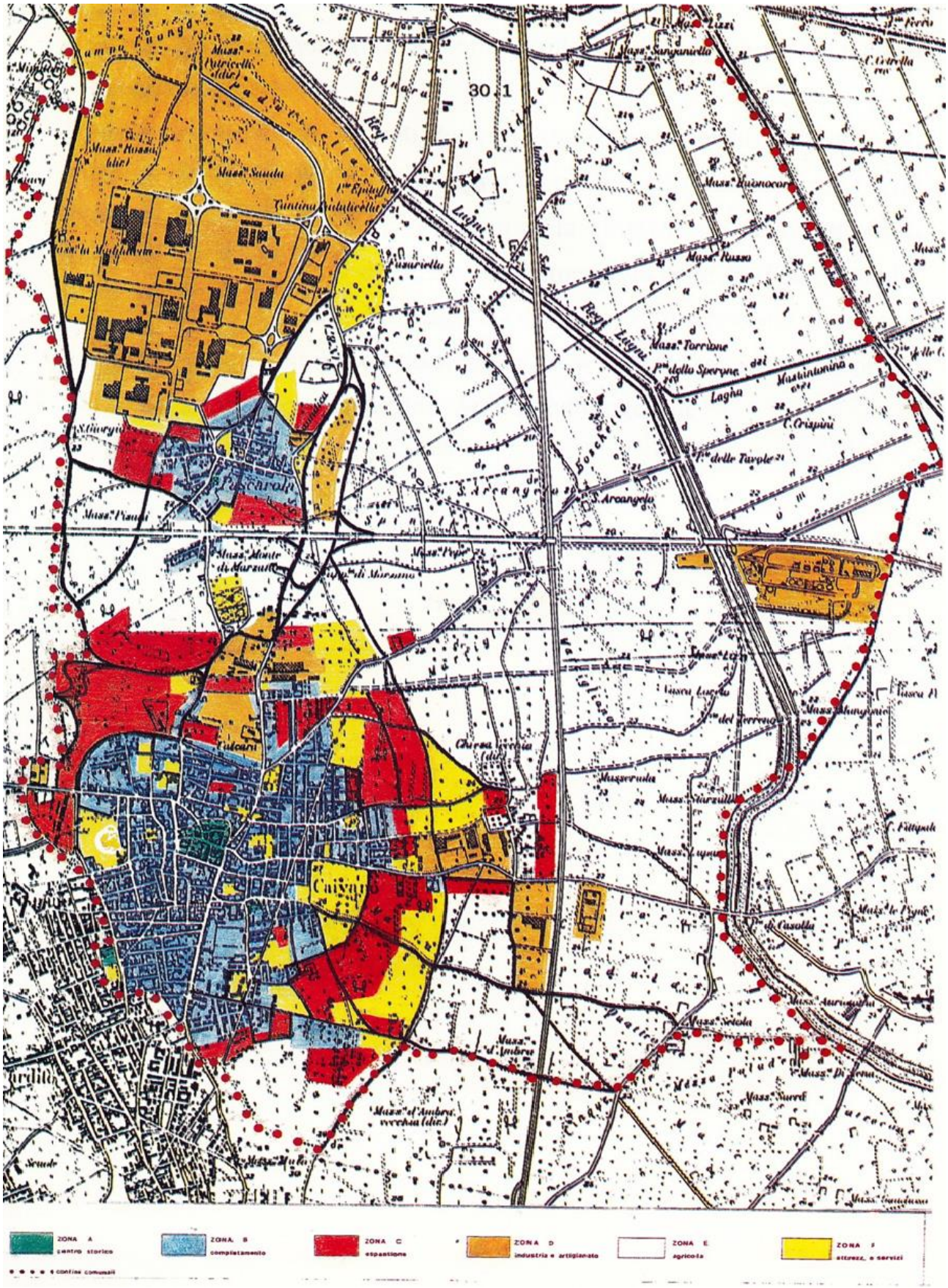
P.R.G. 1983

Dal Documento Programmatico del Prof. Marcello Vittorini:

“Nel 1983 1’Amministrazione comunale, revocando la precedente delibera di adozione del P.R.G. ‘81, adotta un nuovo P.R.G. Il dimensionamento del Piano è definito sulla base di una previsione demografica al 1993 (dieci anni dall’adozione) pari a 45.000 abitanti, ipotizzando pertanto un tasso di crescita medio annuo nel periodo 81-93 del 3,75% a fronte di quelli rilevati nei decenni precedenti pari a 1,89% (1951/61), 1,73% (1961/71), e 1,26% (1971/81). Di conseguenza viene prevista nel decennio la costruzione di 21.000 nuovi vani, di cui il 60%, pari a 12.600 vani, localizzati nelle aree disciplinate dal Piano di zona, 3.000 vani nelle zone A e B e 5.400 vani nelle zone C. Le nuove aree residenziali previste, che corrispondono a più del doppio di quelle esistenti, sono in larga parte distribuite a "macchia d’olio" intorno all’attuale centro ed ai nuclei abitati di Pascarola e Casolla (vedi grafico). Sovradimensionate appaiono anche le aree produttive-industriali, peraltro quantitativamente non precisate, sia in relazione a quelle realisticamente ipotizzabili che, principalmente, alla ancora consistente disponibilità di aree disciplinate dal PRG del Consorzio ASI di Napoli. Apparentemente sovradimensionate risultano infine anche le aree pubbliche e di uso pubblico, che tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sono topograficamente individuate né tipologicamente specificate. Ciò viene demandato, come larga parte della determinazione e del disegno urbano delle aree di nuova edificazione e, in parte, del centro storico, alla formazione dei piani particolareggiati con un immediato riflesso negativo sull’operatività del P.R.G. stesso.

In sostanza il P.R.G. appare notevolmente sovradimensionato, ed infatti con questa motivazione viene restituito al comune "per rielaborazione" dalla Regione Campania, cui era stato trasmesso per l’approvazione ai sensi della legge Regionale 14/82. Indubbiamente motivate appaiono pertanto le considerazioni esposte nella relazione istruttoria allegata al parere redatto ai sensi dell’art. 5 L.R. 14/82, nella quale peraltro il sovradimensionamento viene verificato per le sole zone C.

Si ritiene invece opportuno aggiungere alcune considerazioni, derivate dall’esperienza, ed utili anche per il futuro della pianificazione territoriale e comunale. Innanzitutto la disponibilità di aree edificabili fortemente eccedenti i fabbisogni, non genera un abbattimento dei prezzi delle aree, i quali invece vengono regolati e sostenuti dalla rendita differenziale e dalla speculazione edilizia. Inoltre i gravi inconvenienti derivanti dal sovradimensionamento non si individuano solo in un maggior consumo di territorio ma anche nelle maggiori difficoltà di programmata attuazione (chi ha ottenuto dal P.R.G. il diritto ad edificare difficilmente accetta la disciplina dei programmi comunali), nei maggiori costi di urbanizzazione (derivanti dal fatto che l’amministrazione deve "inseguire" l’edificazione privata), nell’anticipato abbandono delle attività agricole.”



Planimetria del territorio comunale nel P.R.G. 1983
(dal *Documento Programmatico* del Prof. Marcello Vittorini).

I fatti descritti nei seguenti due articoli di La Repubblica sono relativi al P.R.G. del 1983.



Da La Repubblica - Archivio - 6 aprile 1985:
"NAPOLI (g. d'a.) - Nuova ondata di arresti tra gli amministratori comunali di Caivano, un grosso centro alle porte di Napoli. Dodici questa volta gli arresti, tre assessori e nove consiglieri comunali. Dei quaranta membri dell'assemblea cittadina quindici sono oggi ristretti nel carcere di Poggioreale." … "Gravissima l'accusa: associazione per delinquere di stampo mafioso. Le rivelazioni di pentiti della camorra e i successivi riscontri fra gli atti amministrativi accertarono che buona parte del piano regolatore della cittadina era stato modificato ad uso e consumo degli affari della camorra. Intere aree destinate a verde attrezzato erano state dichiarate edificabili subito dopo l'acquisto dei terreni da parte di prestanomi dell'organizzazione criminale. La nuova destinazione delle aree fu decisa, secondo gli inquirenti, in una lunga riunione tra i malavitosi e gli amministratori." … "Il 'summit' servì a delimitare le aree che nei giorni successivi subirono la modifica della destinazione da verde attrezzato e terreno di uso agricolo a categoria 'B1' che prevede 'lavori di completamento di costruzioni'. L'inchiesta condotta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere ha accertato ora le responsabilità di altri amministratori bloccati ieri per interesse privato in atti d'ufficio."



Da La Repubblica - Archivio – 17 maggio 1985:
"Le vicende risalgono al 1983, quando - dopo la bocciatura della giunta di sinistra e la nascita di un tripartito (Dc-Psi-Psdi) - subito diventato bipartito per l'uscita dei socialdemocratici - il piano regolatore cittadino subì una sostanziale modifica. Alcune aree destinate a verde attrezzato furono trasformate in categoria 'B1' e in previsione di un aumento della popolazione di centomila abitanti (contro un dato più realistico di quarantamila) divennero edificabili.
L'inchiesta del sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Vincenzo Scolastico ha accertato che poco prima della modifica tutti i terreni furono acquistati con pressioni e minacce di morte da uomini della banda … Minacce di morte anche per sgombrare il campo da ogni possibile concorrente negli appalti per i lavori di metanizzazione dell'area comunale. Alcune società del nord che nonostante tutto avevano ottenuto in appalto i lavori erano state costrette ad abbandonare Napoli rifiutandosi di pagare tangenti che si aggiravano intorno ai 500 milioni. L'inchiesta, infine, ha accertato che sarebbe stato proprio il sindaco … ad intervenire nell'estorsione alla Cirio. Emissari della camorra si fecero avanti con i manager della società alimentare per ottenere una tangente di ottanta milioni e garantire così tranquillità alla costruzione del nuovo stabilimento previsto dal piano di sviluppo dell'azienda. Secondo l'accusa, fu proprio grazie all'intercessione del sindaco che i camorristi accettarono di dimezzare le loro pretese."

Le zone C1 del PRG di Caivano adottato con delibera del Commissario ad acta n. 22 del 1° maggio 1995

Ludovico Migliaccio

Le zone C1 del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Caivano occupano una superficie totale di 497.534 mq. (50 ettari circa) sulla quale è prevista una edificazione di mc. 995.594 per residenze e mc. 311.730 per servizi, aree per strade, piazze, servizi e verde nel rispetto dei parametri urbanistici e prescrizioni indicati nelle 27 schede contenute nell'elaborato P5.1 allegato al PRG che di seguito si allega. La normativa di riferimento delle Zone C1 del PRG è rappresentata dall'Art. 41 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione). L'elaborato P5.1 contiene oltre alle schede delle Zone C1 del PRG anche le Zone C2 e D3.

LA STORIA DELLE ZONE C1 DEL PRG ADOTTATO NEL 1995

Si premette che il PRG adottato il 1° Maggio del 1995 venne approvato con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli n. 634 del 16/9/1999, quando erano trascorsi oltre quattro anni dall'adozione e, con precedente deliberazione n. 46 del 21/4/1998, le Zone C1 vennero eliminate dalla stessa Provincia per riportare le previsioni residenziali del Piano Regolatore nei limiti dello standard abitativo, destinando le stesse aree ex C1 a Zona E2 agricola di tutela.

In fase di approvazione del PRG i Sig.ri Lizzi Mario, Lizzi Angelo, Lizzi Gennaro, Lizzi Rachele, Lizzi Federico, Lizzi Luisa avevano presentato un Progetto di Lottizzazione Convenzionata di una loro area ricadente in zona C1 che veniva respinto dal Sindaco del Comune di Caivano con Provvedimento prot. n. 20833 del 5/11/1999, a causa della incompatibilità dello stesso con la destinazione della relativa area a zona agricola disposta dalla Provincia di Napoli in sede di approvazione del PRG.

Gli stessi richiedenti impugnarono il provvedimento provinciale e tutti gli atti connessi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sia perché lo stesso era intervenuto tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 e sia perché non era consentito alla Provincia una modificazione sostanziale rispetto al Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.

Respinto il ricorso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, i ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato che in riforma della sentenza appellata, con decisione del 1° febbraio 2005, accoglieva il ricorso di primo grado per l'annullamento del provvedimento provinciale tardivamente emanato e con la consequenziale reviviscenza del Piano Regolatore Generale nella sua originaria formulazione.

Stando ciò a significare che dalla data della sentenza del Consiglio di Stato 1° febbraio 2005 si potevano presentare i Progetti di Lottizzazione Convenzionata previsti nelle Zone C1 del PRG.

La tipologia di costruzioni consentite sulle zone C1 e C2 con appartamenti in palazzi condominiali, occupanti vaste aree, hanno avuto poco interesse per gli abitanti di Caivano perché la maggior parte di dette zone, in precedenza agricole, erano state già frazionate in lotti di non oltre 500-600 mq. e venduti a singoli proprietari con la prospettiva che il terreno diventasse edificatorio e potervi costruire la propria abitazione legittimamente e, nel caso che non fossero diventati edificatori, abusivamente come già era avvenuto negli anni precedenti all'uscita del piano regolatore. La difficoltà maggiore riscontrata è stata proprio quella di convincere i proprietari dei singoli lotti di abbandonare l'idea del palazzo o villetta

singola optando per un appartamento in palazzi condominiali, edificati presentando al comune un progetto di lottizzazione insieme a tutti gli altri proprietari dei singoli lotti di terreno. Il vantaggio era quello di avere un appartamento legittimo e non rischiare di incorrere in provvedimenti penali in seguito ad interventi edilizi abusivi. Ma pur volendo superare il concetto di casa singola e le difficoltà di mettere d'accordo tante persone a partecipare alla lottizzazione, avendo la maggior parte di essi già fatti sacrifici per comprare il pezzo di terreno, veniva meno la disponibilità economica per provvedere alle spese per la progettazione, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per l'edificazione delle abitazioni, cioè quello che normalmente avviene per le case in cooperativa in zona di edilizia economica e popolare.
Tutte queste considerazioni hanno come conclusione che, allo stato, anche se un discreto numero di progetti di lottizzazione sono stati presentati al comune con l'intento di non perdere il diritto alla edificazione, incombendo un nuovo strumento urbanistico oggi chiamato PUC (piano urbanistico comunale), di fatto le poche lottizzazioni realizzate sono quelle insistenti su lotti di terreno più o meno grandi appartenenti a un gruppo ristretto di proprietari che, accordandosi con imprenditori edili con spalle solide il cui compenso era costituito da un certo numero di appartamenti realizzati, potevano portare a termine le lottizzazioni di cui di seguito si riportano alcuni esempi di opere eseguite.
A completamento dell'argomento si riporta inoltre la normativa delle Zone C1 C2 e D3 e le relative schede contenute nell'elaborato P5 allegato al PRG. nonché le sentenze integrali sia del Consiglio di Stato che del Tribunale amministrativo regionale della Campania che hanno interessato le lottizzazioni convenzionate in zona C1 del PRG adottato nel 1995 dal Comune di Caivano.



Fabbricati su Zona C.1.6 - Scheda 6 (Via Einaudi).



Fabbricati su Zona C.1.12 - Scheda 12 (Via S. Chiara - angolo Circumvallazione Ovest).


Fabbricati su Zona C.1.14 - Scheda 14 (Via delle Rose, Via Giovanni XXII e Via Paolo VI).



Fabbricati su Zona C.1.18 - Scheda 18 (Via Settembrini e Via Don Migliori).



Fabbricati su Zona C.2.3 - Scheda 30 (ex Stabilimento ICIF).

ALLEGATO sub A) alla Delibera di Commissario ad Acta per il P.R.G. n° 26 del 27/11/96

COMUNE DI CAIVANO
(Provincia di Napoli)

Articoli delle Norme Tecniche di Attuazione relativi alle Zone C1, C2 e D3

PIANO REGOLATORE GENERALE

ADOTTATO CON DELIBERA DI COMMISSARIO AD ACTA N°22 DEL 4/5/1995, SUCCESSIVA DI CHIARIMENTI N°23 DEL 27/8/1995.

=

ELABORATO allegato alla delibera n° 26 del 27/11/96 di determinazione sulle osservazioni formulate al Piano Regolatore Generale .

=

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (testo integrato e corretto a seguito dell'accoglimento delle osservazioni proposte dall'Amministrazione comunale).

N.B. Lo sfondo puntinato indica quelle parti del testo integrate, corrette o sostituite a seguito dell'accoglimento delle osservazioni formulate dall'Amministrazione comunale di Caivano-giusta osservazione n°219/2 -P.G. n°28291 del 23/11/1995-

I Commissari ad Acta: dott. ing. Enrico FORTE
dott. Bernardino BALSAMO

Il Segretario Comunale

Art. 41

Zone CI di nuovo impianto

1. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.R.G., comprendono le parti di territorio comunale destinate a nuovi insediamenti residenziali e misti.
2. In tali zone il P.R.G. si attua mediante P.U.E..
3. Il P.U.E. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati nelle planimetrie suddette. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni delle schede allegate alle presenti Norme, per ciò che concerne posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica.
4. Nei volumi residenziali realizzabili si intendono compresi quelli degli edifici (leggittimi e/o sanati) eventualmente preesistenti, che saranno computati nella misura del 50% del loro volume.

5. Nell'edificazione l'altezza massima consentita è pari a mt. 13,00 (PT + 3piani).

6. Il Consiglio comunale, può consentire con propria deliberazione e su parere della Commissione Consiliare consultiva competente, la suddivisione delle zone di cui al precedente comma 1.
Detta suddivisione dovrà essere effettuata in maniera tale da garantire, con riferimento alle proprietà immobiliari interessate, l'equilibrato rapporto tra superfici da destinare all'edificazione residenziale (Sr) e le superfici per attrezzature e servizi da cedere al comune (Ss).

Art. 42

Zone C2 di ristrutturazione urbanistica

1. Tali zone comprendono le parti del territorio comunale, destinate alla trasformazione degli insediamenti esistenti mediante ristrutturazione urbanistica.
2. In tali zone il P.R.G. si attua mediante PUE.

3. Il P.U.E. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati nelle planimetrie suddette. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni delle schede allegate alle presenti Norme, per ciò che concerne posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica.

4. Nell'edificazione l'altezza massima consentita è pari a mt. 13,00 (PT + 3 piani),sempre che la distanza fra le pareti finestrate non sia inferiore all'altezza dell'edificio più alto..

5. Prima dell'approvazione del P.U.E. negli edifici esistenti all'interno delle zone C2, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 46

Zone D3 : artigianali e/o commerciali di nuovo impianto

1. Comprendono le aree previste per i nuovi insediamenti artigianali e/o commerciali.
2. In tali aree il P.R.G. si attua mediante P.U.E..
3. Il P.U. E. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari e dei parametri fissati nelle planimetrie suddette.
5. Inoltre nell'edificazione :
- distanza min. dai confini mt. 5,00 o a confine previo accordo tra i proprietari.
- lotto minimo di intervento mq. 800
- H max mt. 7,00 escluse le canne fumarie.

COMUNE DI CAIVANO

Piano Regolatore Generale

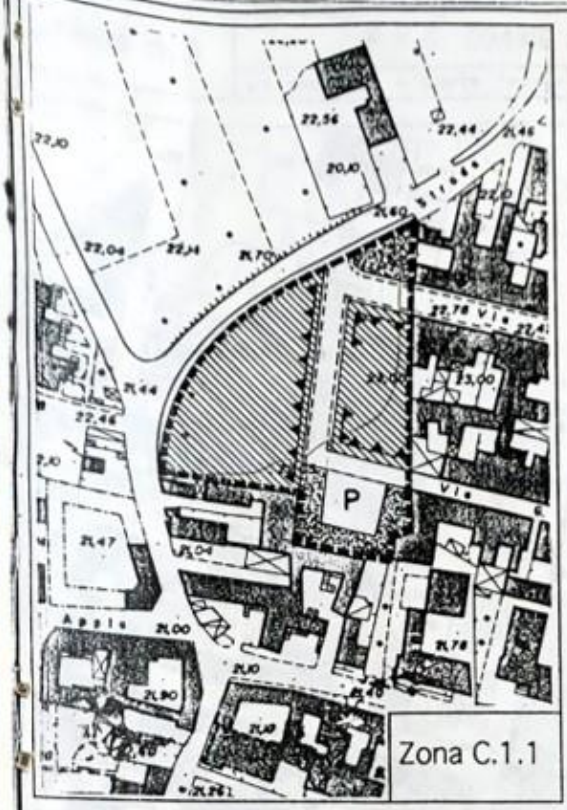
Adozione: deliberazione n° del
Approvazione: deliberazione n° del

Progetto: prof. ing. Marcello Vittorini, coordinatore
dott. arch. Francesco Caruso
dott. arch. Olimpia Fischetti

I Commissari: dott. ing. Enrico Forte
dott. Bernardino Balsamo

Il Segretario Comunale

Elaborato: SCHEDE ZONE C1, C2 E D3 Il presente elaborato é parte integrante delle N.T.A. P.R.G. 95			P5.1
Scala 1/2000	data: Marzo '95	Agg.to:	

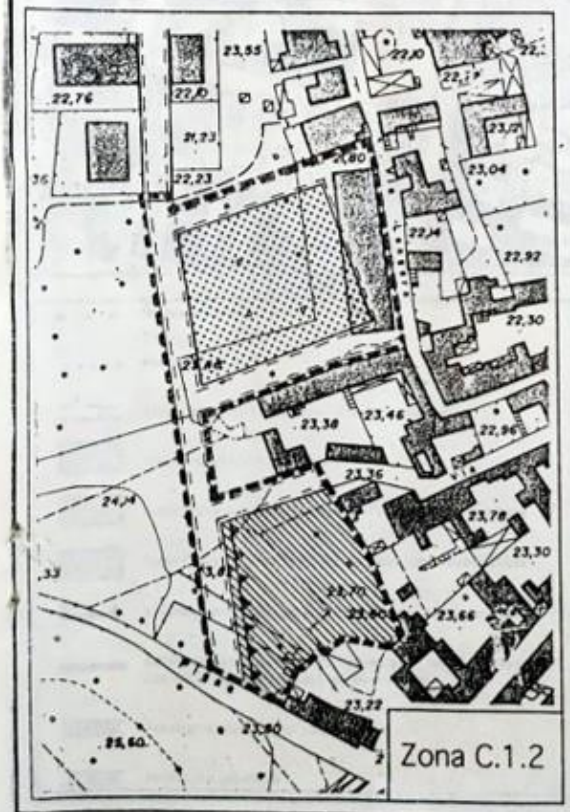


Scheda n.1	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.1 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	6674
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	13348
Vt attrezzature	mc.	
Sf residenziale	mq.	4343
Sf attrezzature	mq.	
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	2331
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	2134
verde pubblico	mq.	197
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94



Scheda n.2	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.2 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	10011
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	20022
Vt attrezzature	mc.	8970
Sf residenziale	mq.	2925
Sf attrezzature	mq.	2990
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	7086
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	4096
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	2990

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

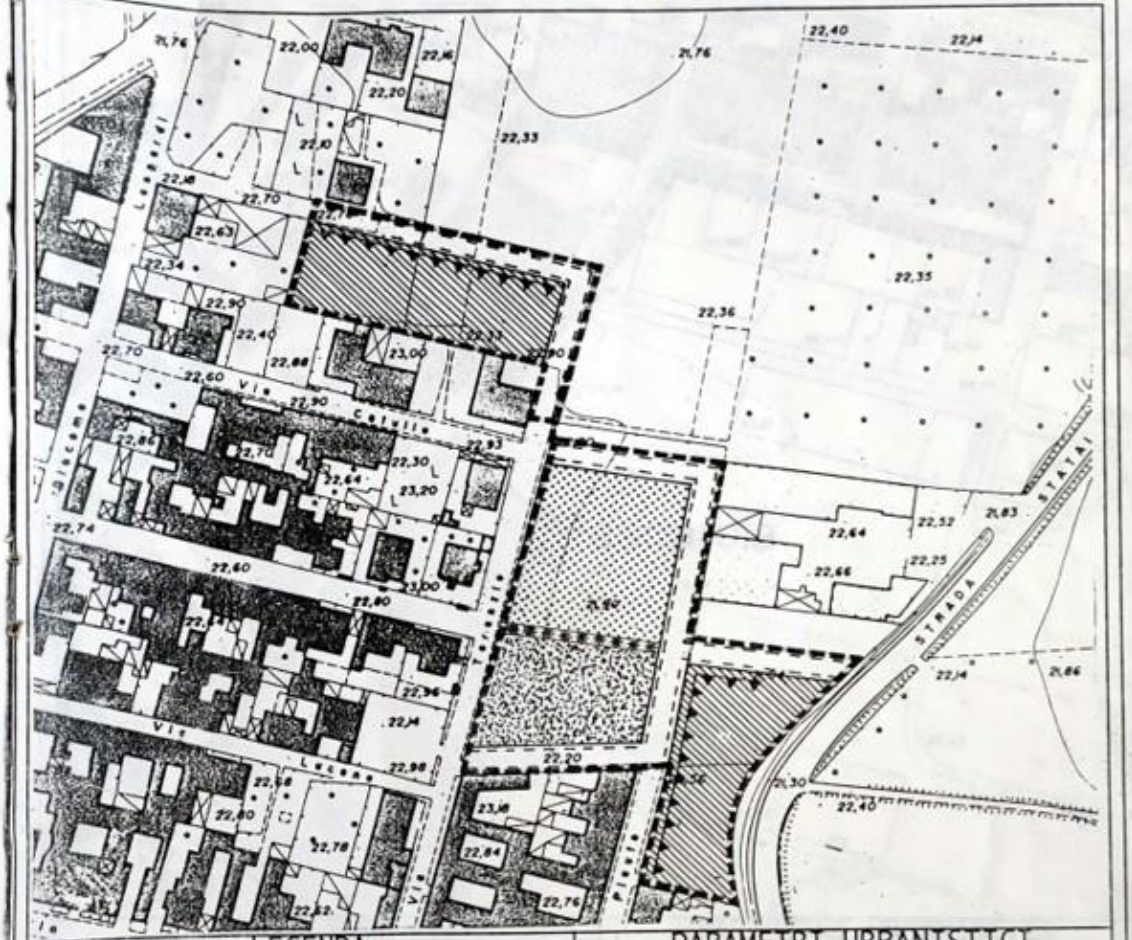
Scheda n.3

P.R.G. COMUNE di CAIVANO

La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94

Zona C.1.3

1/2000



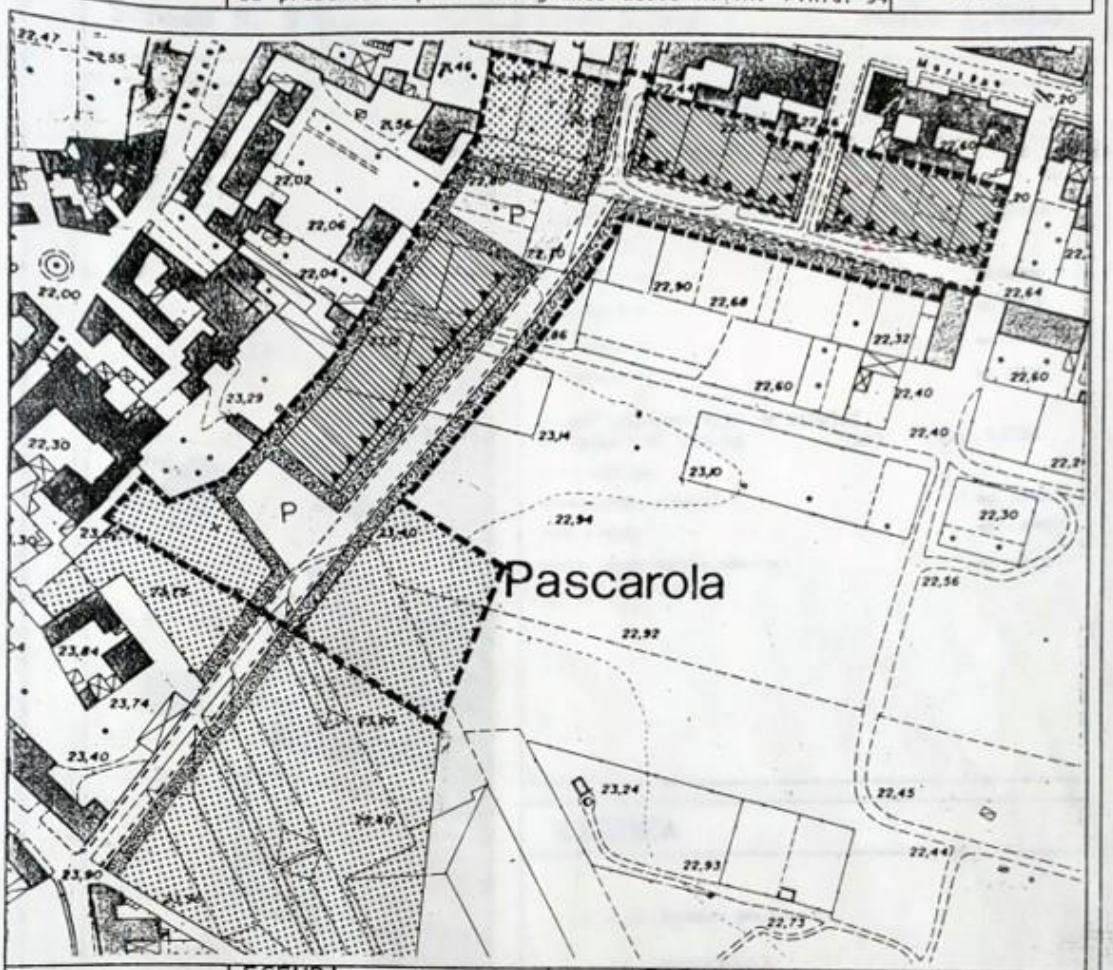
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	15161
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	30322
Vt attrezzature	mc.	8517
Sf residenziale	mq.	5925
Sf attrezzature	mq.	2839
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	9236
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	3844
verde pubblico	mq.	2553
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	2839

Scheda n.4	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.4 1/2000



LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e pgrcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	21648
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	43368
Vt attrezzature	mc.	17985
Sf residenziale	mq.	6220
Sf attrezzature	mq.	5995
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	15464
di cui aree per:		
strade, piazze, porcheggi	mq.	6634
verde pubblico	mq.	2835
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	5995

Scheda n. 5

P.R.G. COMUNE di CAIVANO

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Zona C.1.5 scala 1:2000



PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St)	mq. 128403
Edificabilità:		
Vt residenziale		mc. 240000
Vt attrezzature		mc. 64819
Sf residenziale		mq. 56667
Sf attrezzature		mq. 22279
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss)	mq. 63596
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi		mq. 33229
verde pubblico		mq. 8097
servizi ed attrezzature pubbliche		mq. 22279

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.E.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

Scheda n.6

P.R.G. COMUNE di CAIVANO

La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94

Zona C.1.6

1/2000



PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 33875

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 67750
Vt attrezzature	mc. 15459
Sf residenziale	mq. 15868
Sf attrezzature	mq. 5153

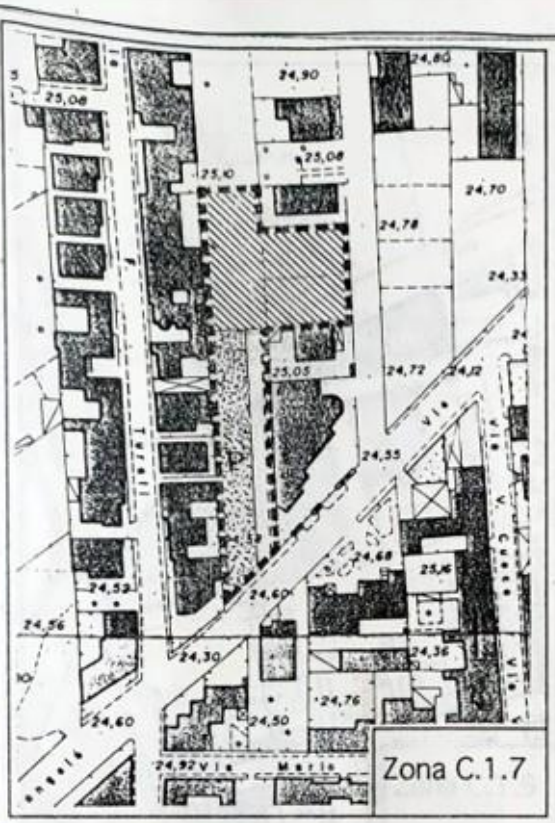
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 17986

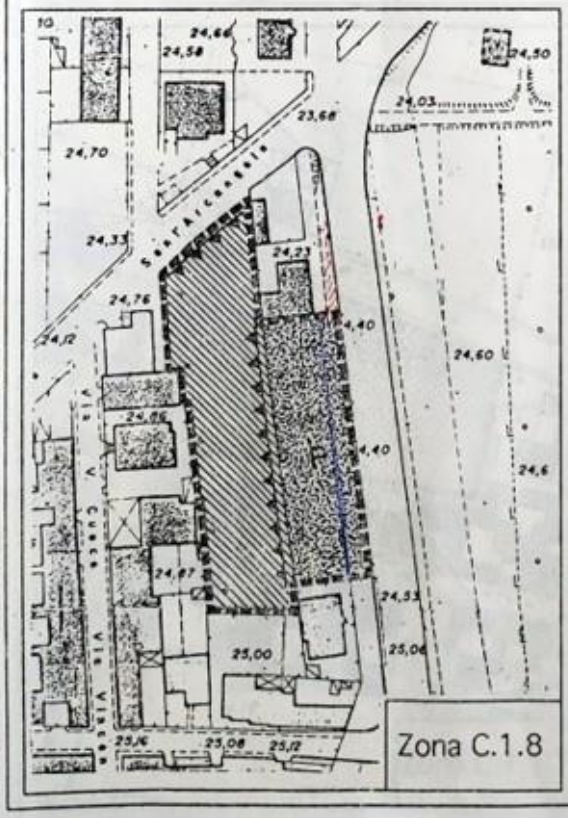
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 9655
verde pubblico	mq. 3178
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 5153

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale





Scheda n.7	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.7 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 3756

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 7512
Vt attrezzature	mc.
Sf residenziale	mq. 2030
Sf attrezzature	mq.

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 1726

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 1726
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Scheda n.8	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.8 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 6427

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 12854
Vt attrezzature	mc.
Sf residenziale	mq. 4009
Sf attrezzature	mq.

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 2418

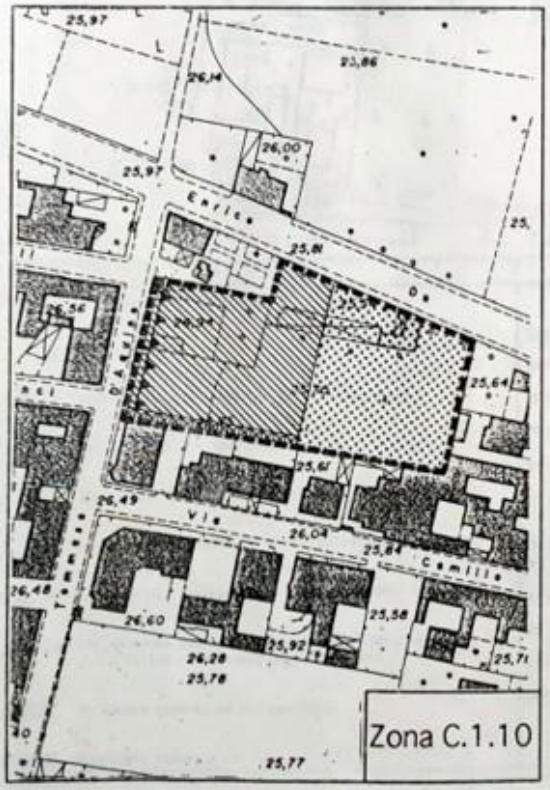
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 2418
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale





Scheda n.9	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.9 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 6796

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 13592
Vt attrezzature	mc. 8283
Sf residenziale	mq. 2766
Sf attrezzature	mq. 2761

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 4030

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 1269
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 2761

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Scheda n.10	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.10 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 6028

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 12056
Vt attrezzature	mc. 8346
Sf residenziale	mq. 3002
Sf attrezzature	mq. 2782

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 3026

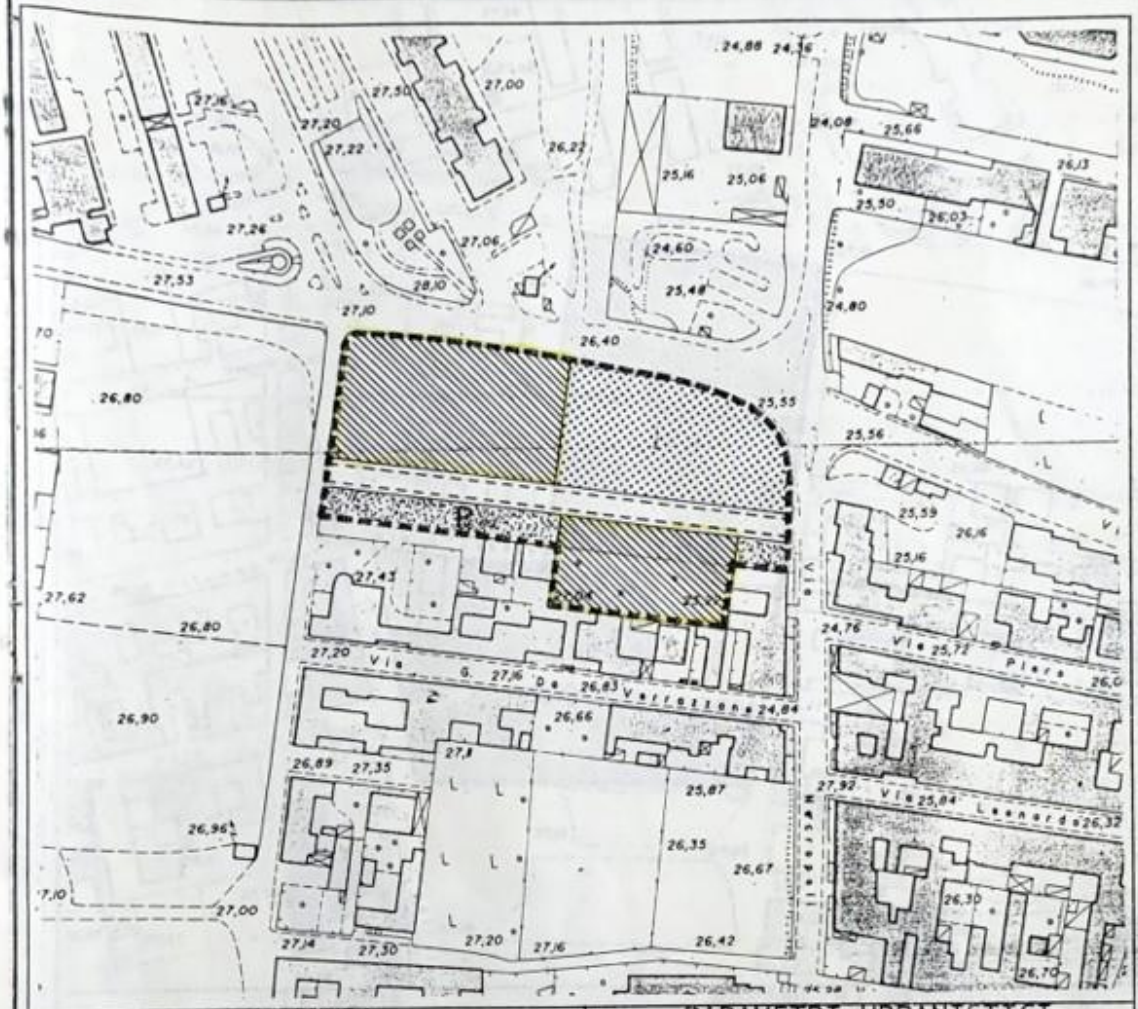
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 244
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 2782

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

Scheda n.11	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.11 1/2000



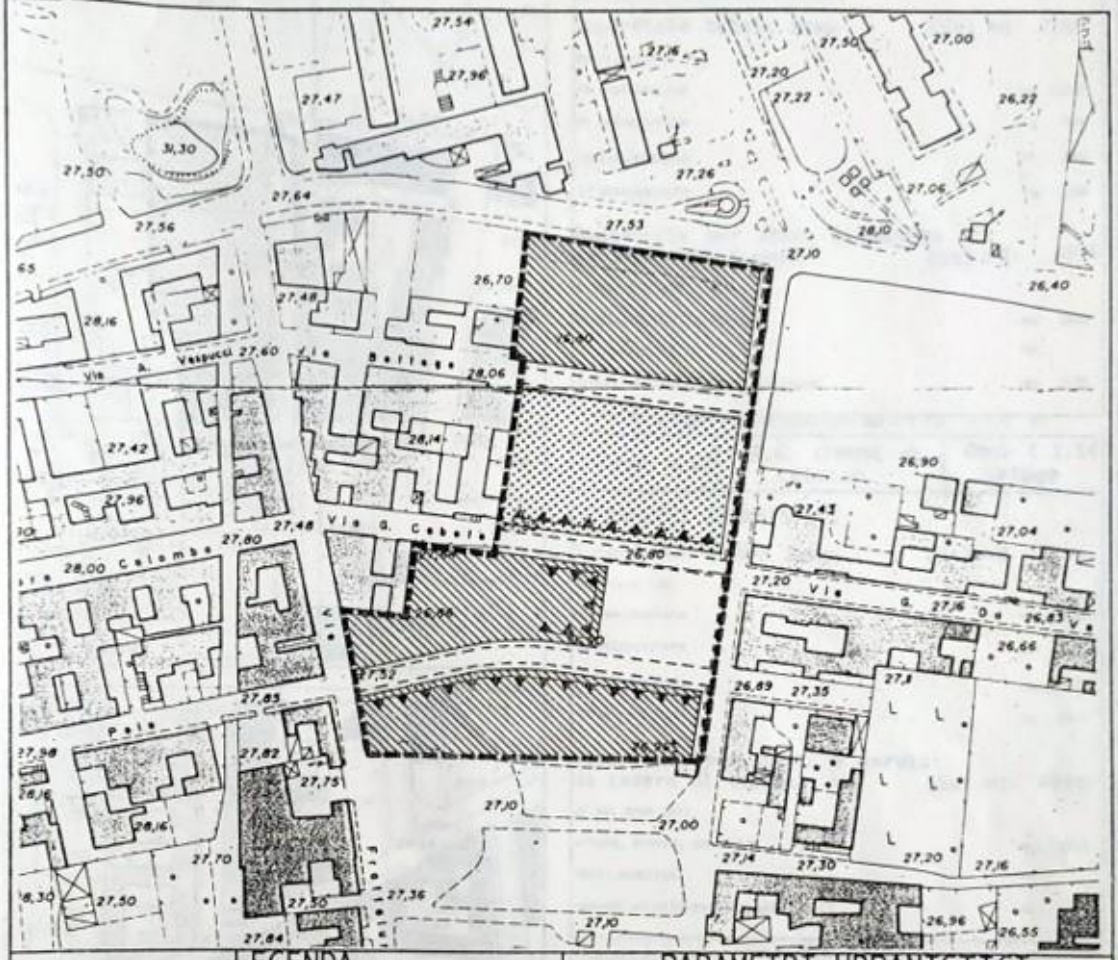
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	10850
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	21700
Vt attrezzature	mc.	8736
Sf residenziale	mq.	5263
Sf attrezzature	mq.	2912
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	5587
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	2675
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	2912

Scheda n.12	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.12 1/2000.

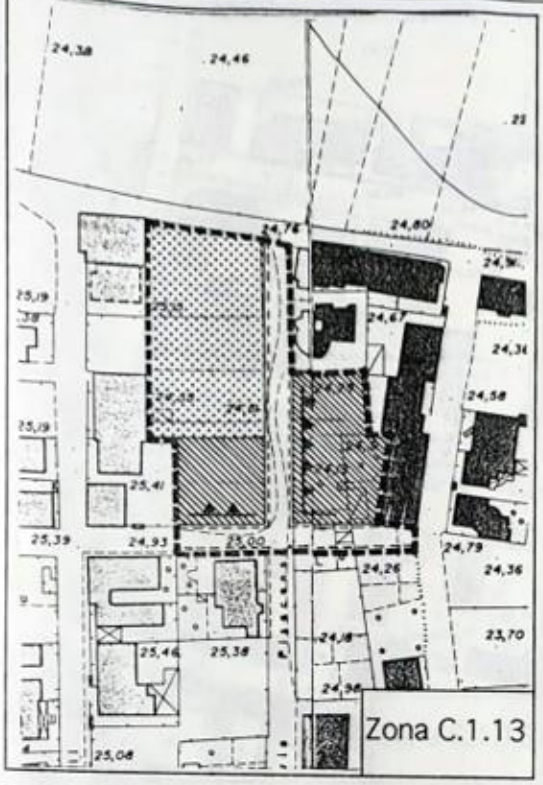


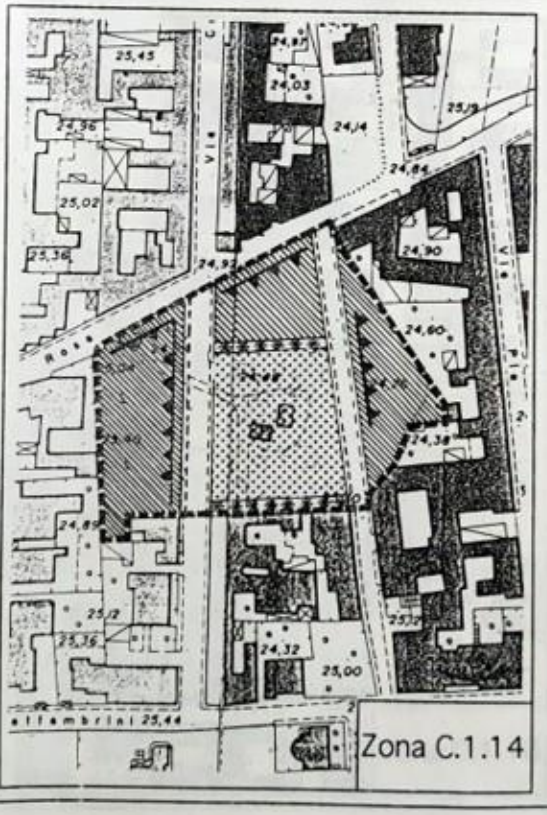
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	17400
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	34800
Vt attrezzature	mc.	18944
Sf residenziale	mq.	9325
Sf attrezzature	mq.	3648
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	8075
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	4427
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	3648





Scheda n.13	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.13 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 7581

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 15162
Vt attrezzature	mc. 9488
Sf residenziale	mq. 2605
Sf attrezzature	mq. 3136

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 4976

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 1840
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 3136

Lo presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Scheda n.14	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.14 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 8753

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 17506
Vt attrezzature	mc. 8613
Sf residenziale	mq. 4312
Sf attrezzature	mq. 2871

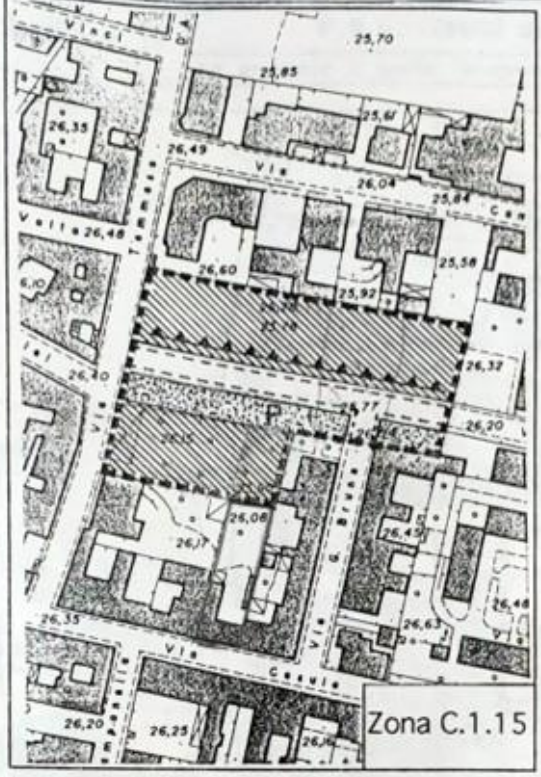
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 4441

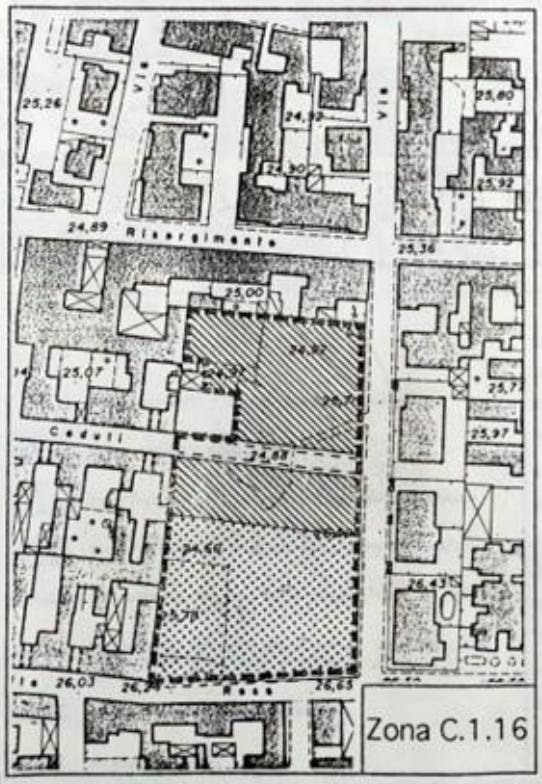
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 1570
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 2871

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale





Scheda n.15	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.15 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 7281

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 14562
Vt attrezzature	mc.
Sf residenziale	mq. 4939
Sf attrezzature	mq.

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 2342

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 2342
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Scheda n.16	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.16 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 8032

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 16064
Vt attrezzature	mc. 7920
Sf residenziale	mq. 3742
Sf attrezzature	mq. 3640

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 4290

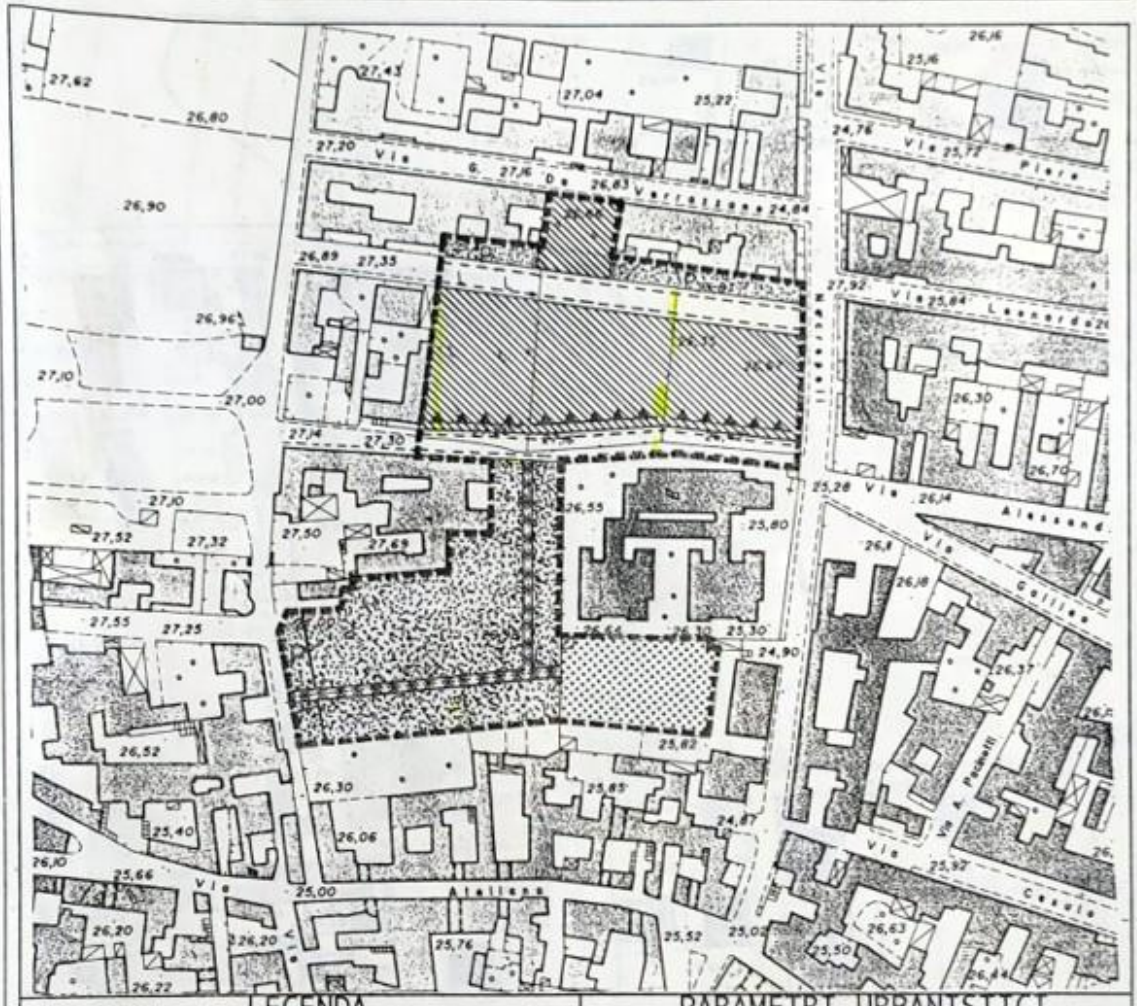
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 1650
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq. 2640

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

Scheda n.17	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.17 1/2000



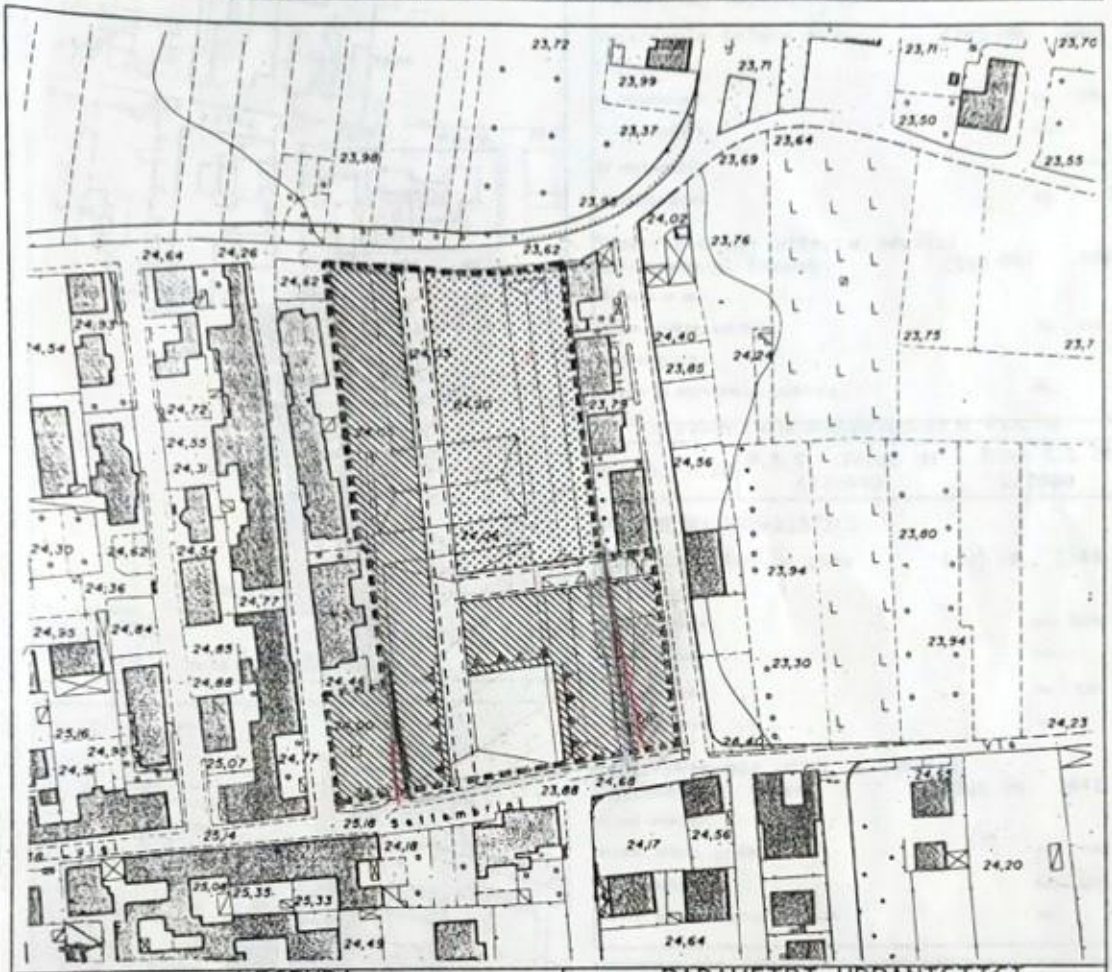
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	17195
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	34390
Vt attrezzature	mc.	4758
Sf residenziale	mq.	5873
Sf attrezzature	mq.	1586
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	11322
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	3742
verde pubblico	mq.	5994
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	1586

Scheda n.18	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.18 1/2000

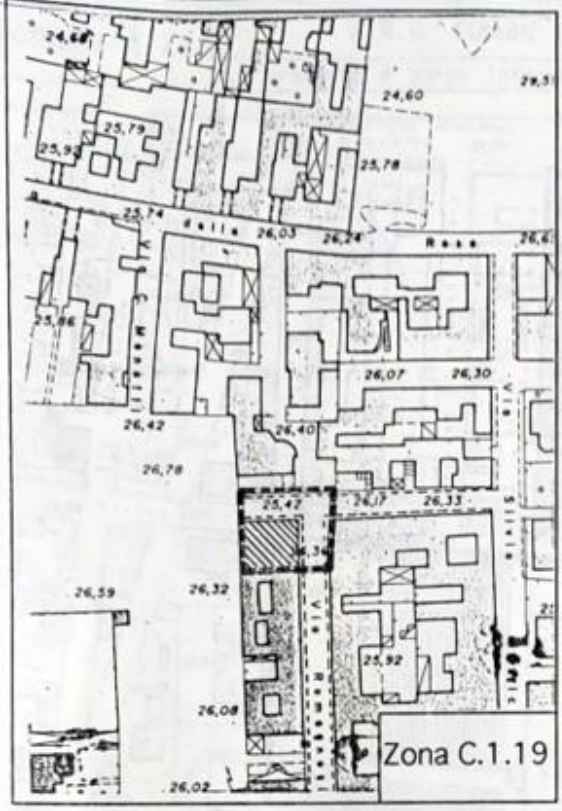


LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	16624
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	33248
Vt attrezzature	mc.	15423
Sf residenziale	mq.	7903
Sf attrezzature	mq.	5141
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	8721
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	3580
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	5141





Scheda n.19	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.19 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 1000

Edificabilità:

Vt residenziale	mc.	2000
Vt attrezzature	mc.	
Sf residenziale	mq.	440
Sf attrezzature	mq.	

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 560

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq.	560
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Scheda n.20	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.20 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 2545

Edificabilità:

Vt residenziale	mc.	5090
Vt attrezzature	mc.	
Sf residenziale	mq.	1104
Sf attrezzature	mq.	

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 1441

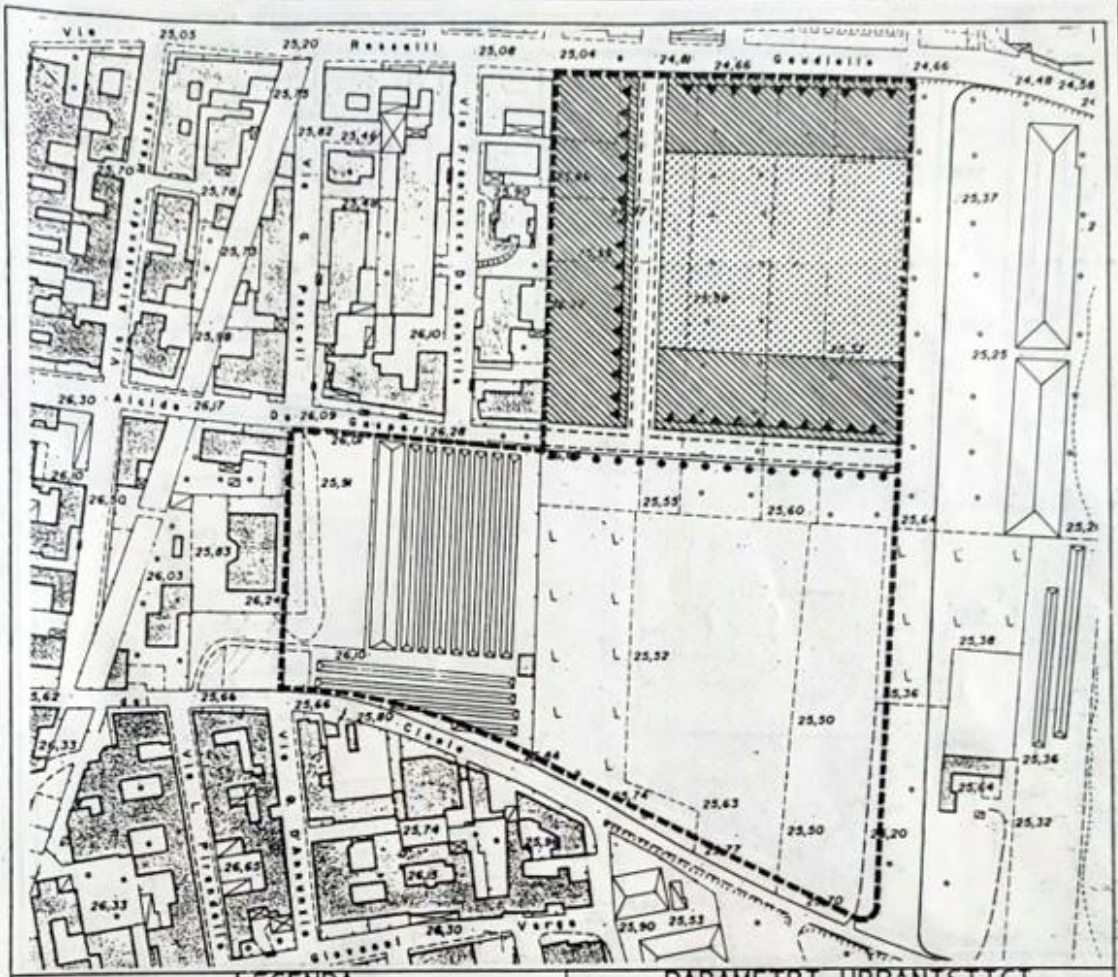
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq.	780
verde pubblico	mq.	661
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

Scheda n.21	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.21a
	La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	1/2000



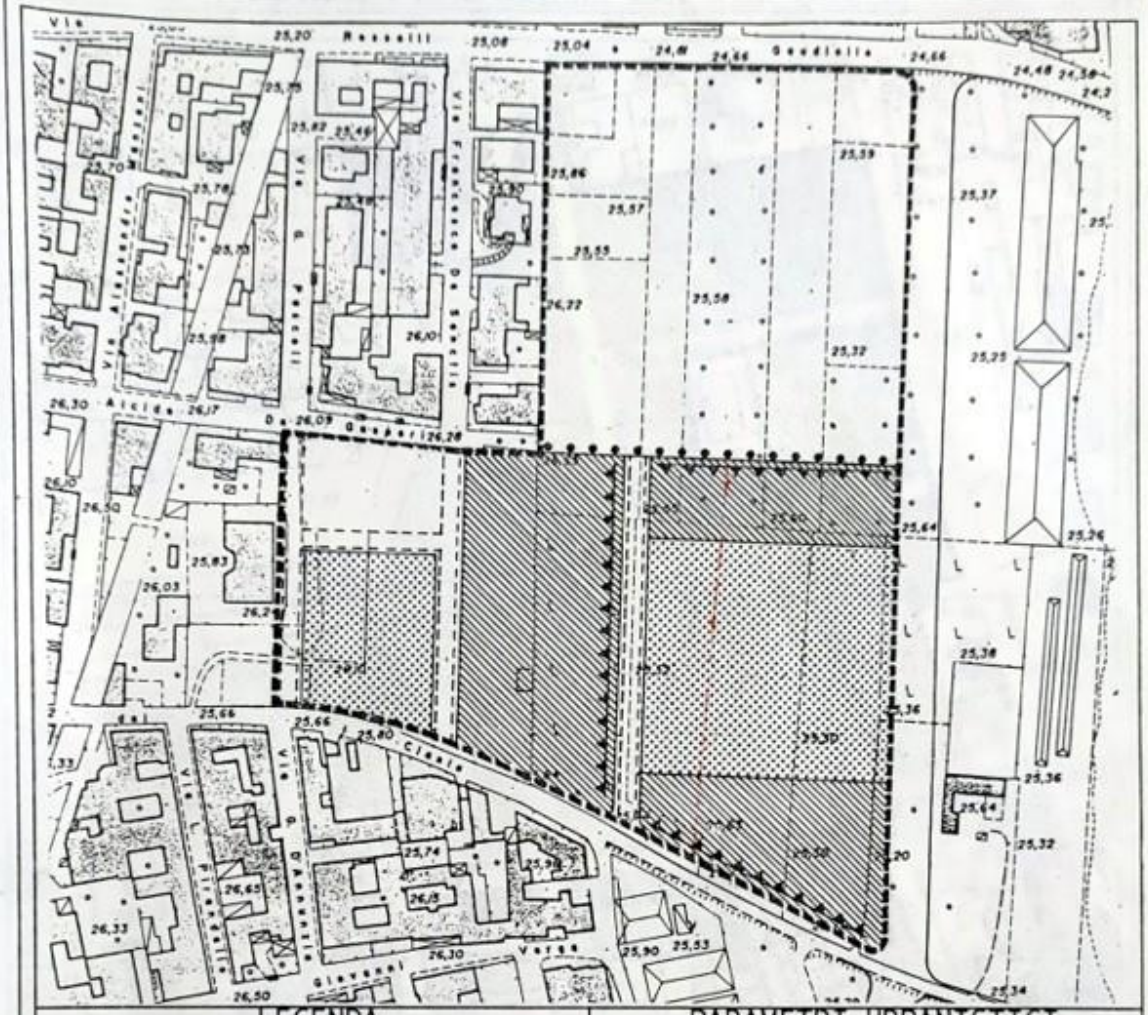
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	19098
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	38196
Vt attrezzature	mc.	28250
Sf residenziale	mq.	9688
Sf attrezzature	mq.	6750
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	9410
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	2660
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	6750

Scheda n.22	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.21b 1/2000



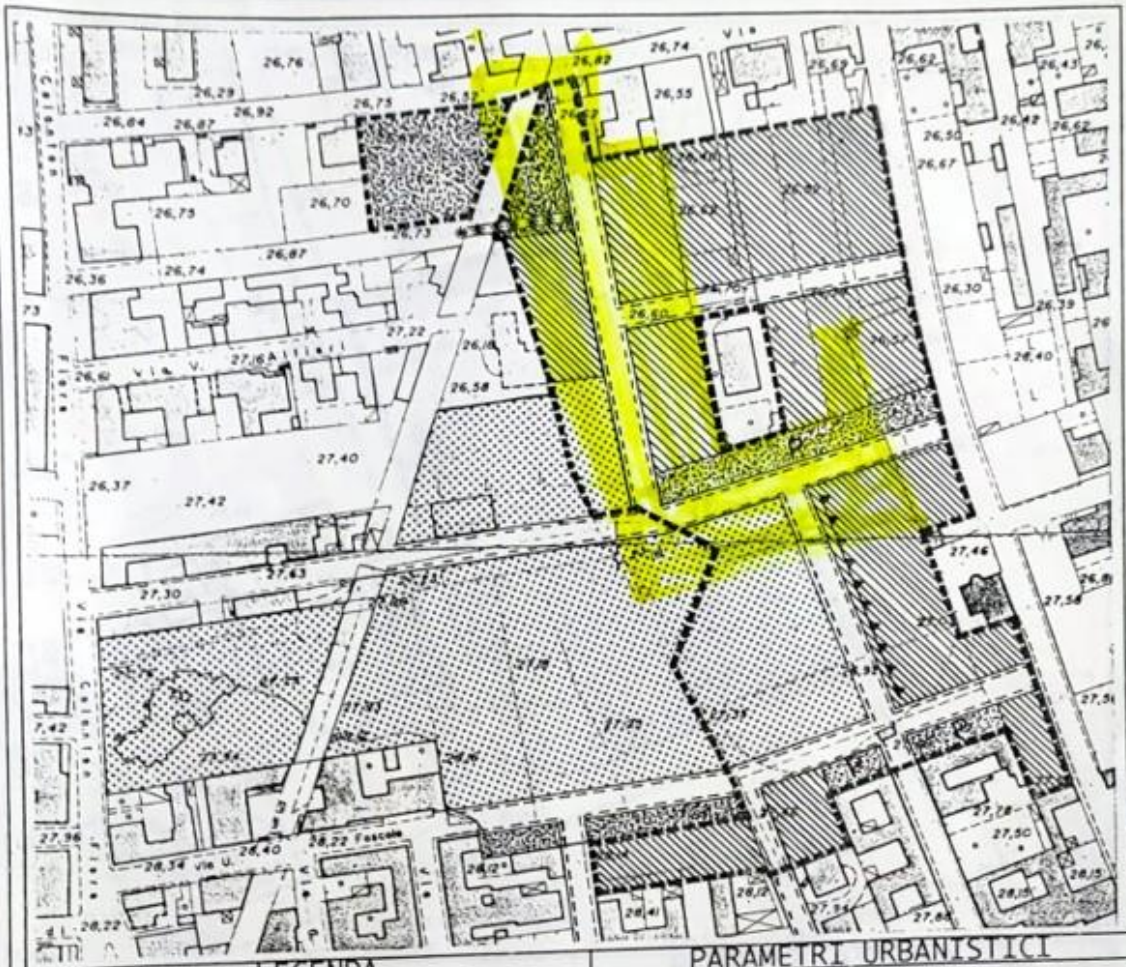
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	29625
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	59250
Vt attrezzature	mc.	31698
Sf residenziale	mq.	13670
Sf attrezzature	mq.	10566
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	15955
di cui area per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	5389
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	10566

Scheda n.23	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.1.22
	La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	1/2000



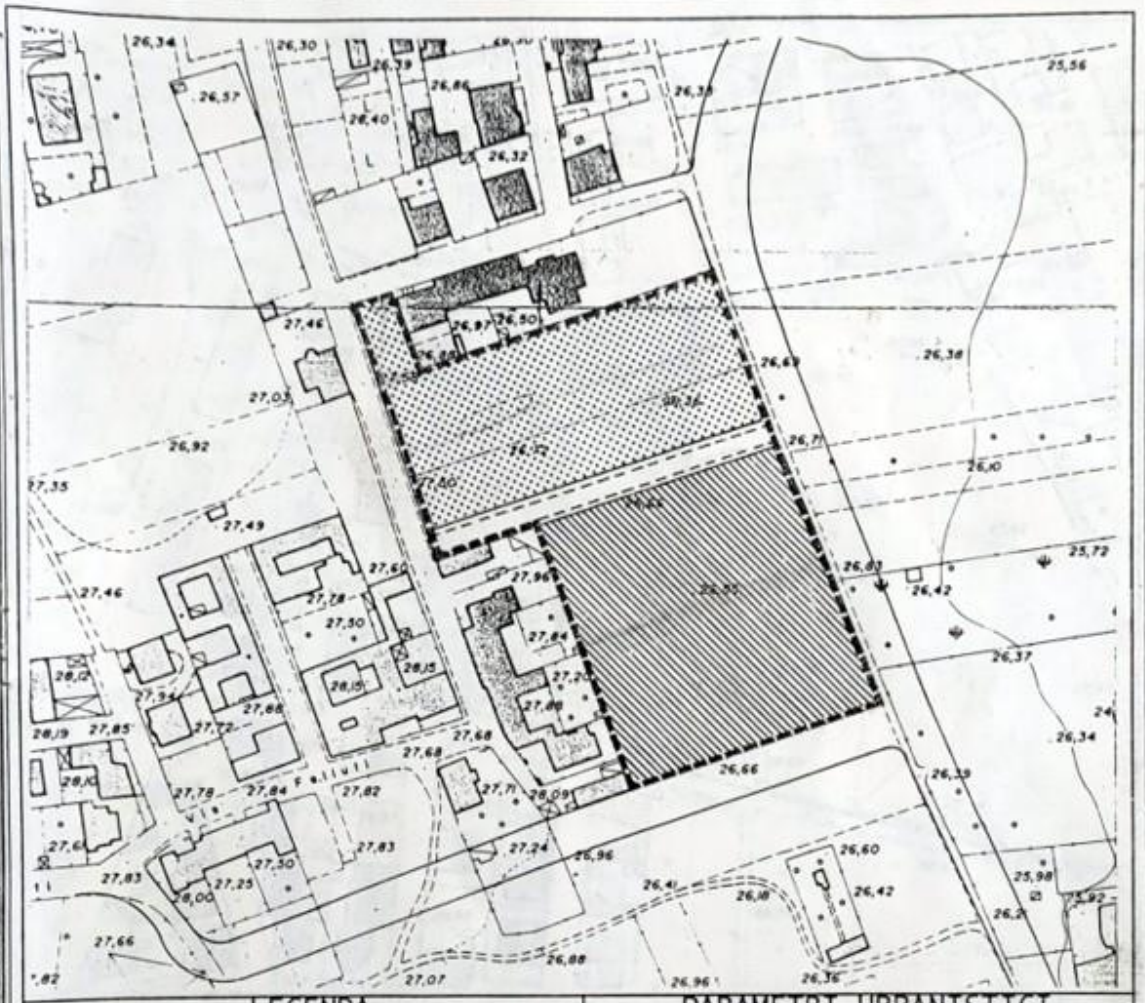
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	31262
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	62524
Vt attrezzature	mc.	14916
Sf residenziale	mq.	15968
Sf attrezzature	mq.	4972
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	15294
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	7806
verde pubblico	mq.	2516
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	4972

Scheda n.24	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.23 1/2000



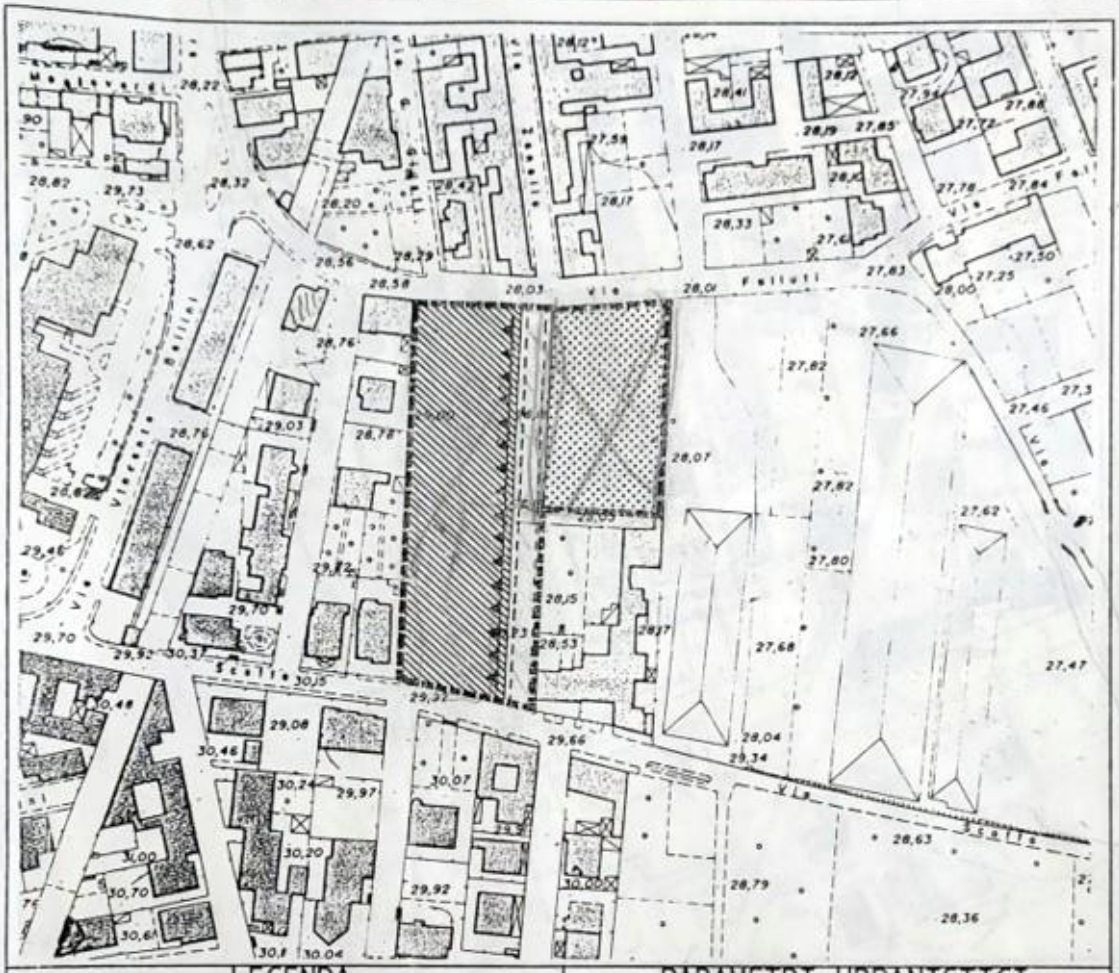
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	16463
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	32926
Vt attrezzature	mc.	20415
Sf residenziale	mq.	8448
Sf attrezzature	mq.	6805
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	8015
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	1210
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	6805

Scheda n.25	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.24 1/2000



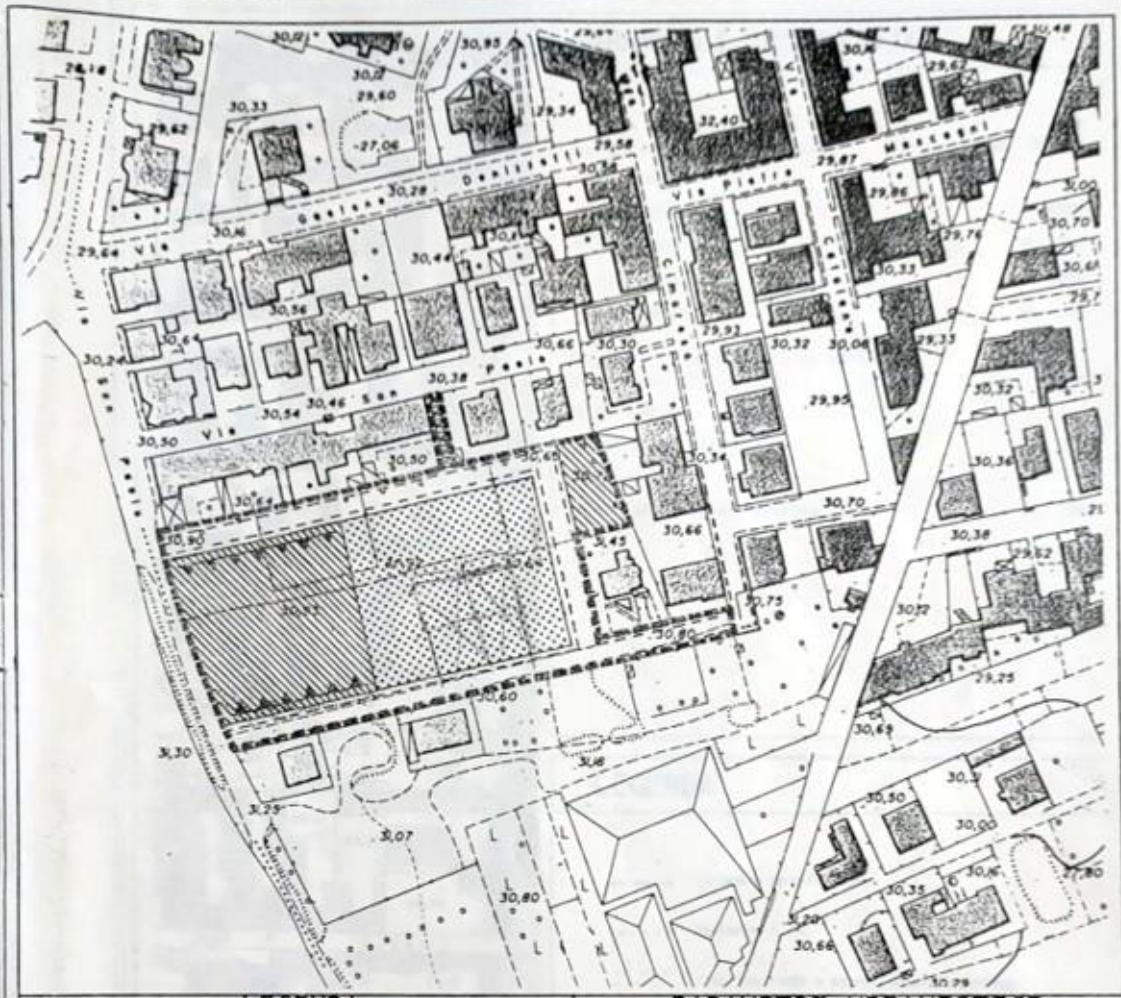
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	9407
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	18814
Vt attrezzature	mc.	9195
Sf residenziale	mq.	4932
Sf attrezzature	mq.	3065
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	4475
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	1410
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	3065

Scheda n.26	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.1.25 1/2000



LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	11913
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	23826
Vt attrezzature	mc.	11919
Sf residenziale	mq.	4071
Sf attrezzature	mq.	3973
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	7842
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	3869
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	3973

Scheda n. 27

P.R.G. COMUNE di CAIVANO

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94

Zona C.1.26 scala 1:200



PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 51750

Edificabilità:

Mc residenziale mc. 107500

Mc attrezzature mc. 9100

Sf residenziale mq. 25895

Sf attrezzature mq. 3952

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 26658

di cui area per:

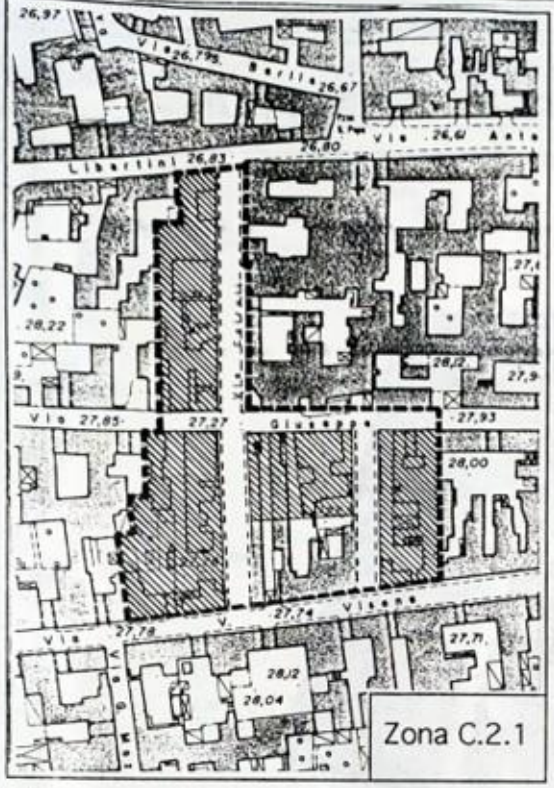
strade, piazze, parcheggi mq. 15438

verde pubblico mq. 8975

servizi ed attrezzature pubbliche mq. 3952

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.E.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale



Scheda n.28	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.2.1 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 9633

Edificabilità:

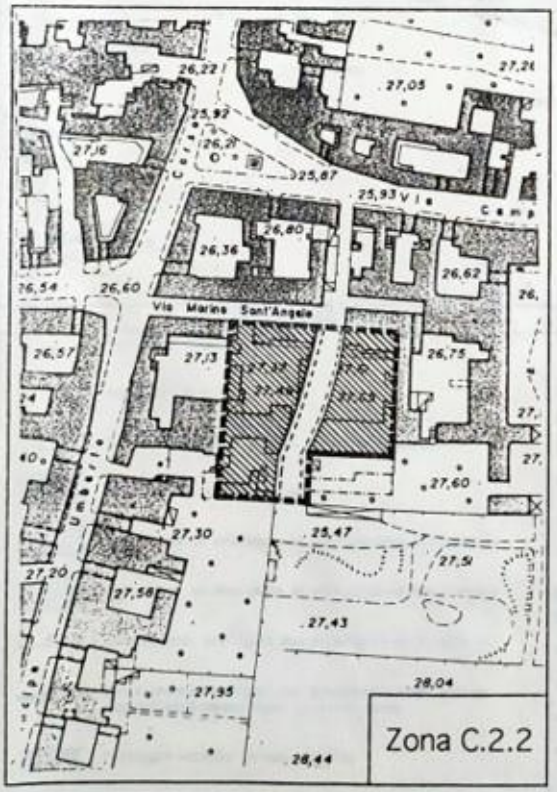
Vt residenziale	mc. 34000
Vt attrezzature	mc.
Sf residenziale	mq. 5227
Sf attrezzature	mq.

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 5274

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 3906
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.

La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G. '94



Scheda n.29	P.R.G. COMUNE di CAIVANO	Zona C.2.2 1/2000

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 3342

Edificabilità:

Vt residenziale	mc. 8355
Vt attrezzature	mc.
Sf residenziale	mq. 2682
Sf attrezzature	mq.

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 660

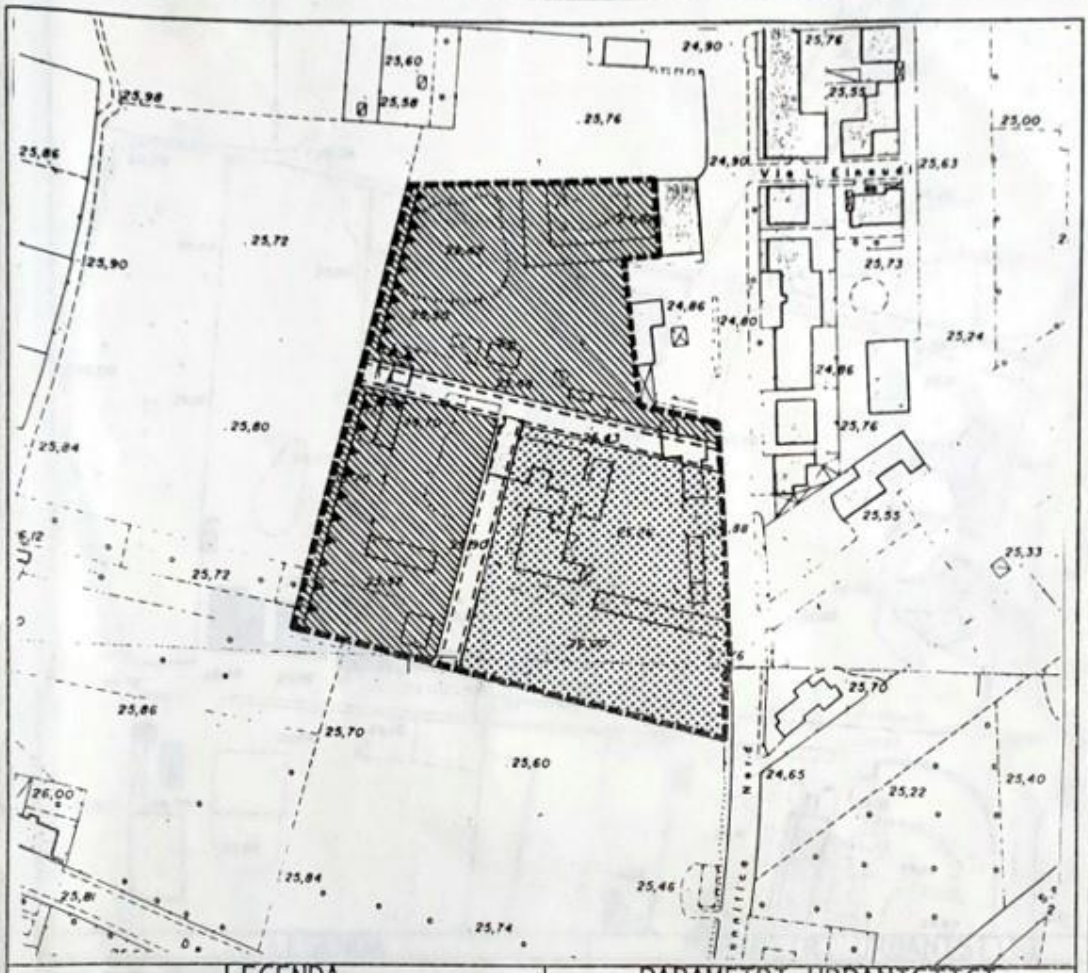
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi	mq. 660
verde pubblico	mq.
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.

LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

Scheda n.30	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona C.2.3 1/2000



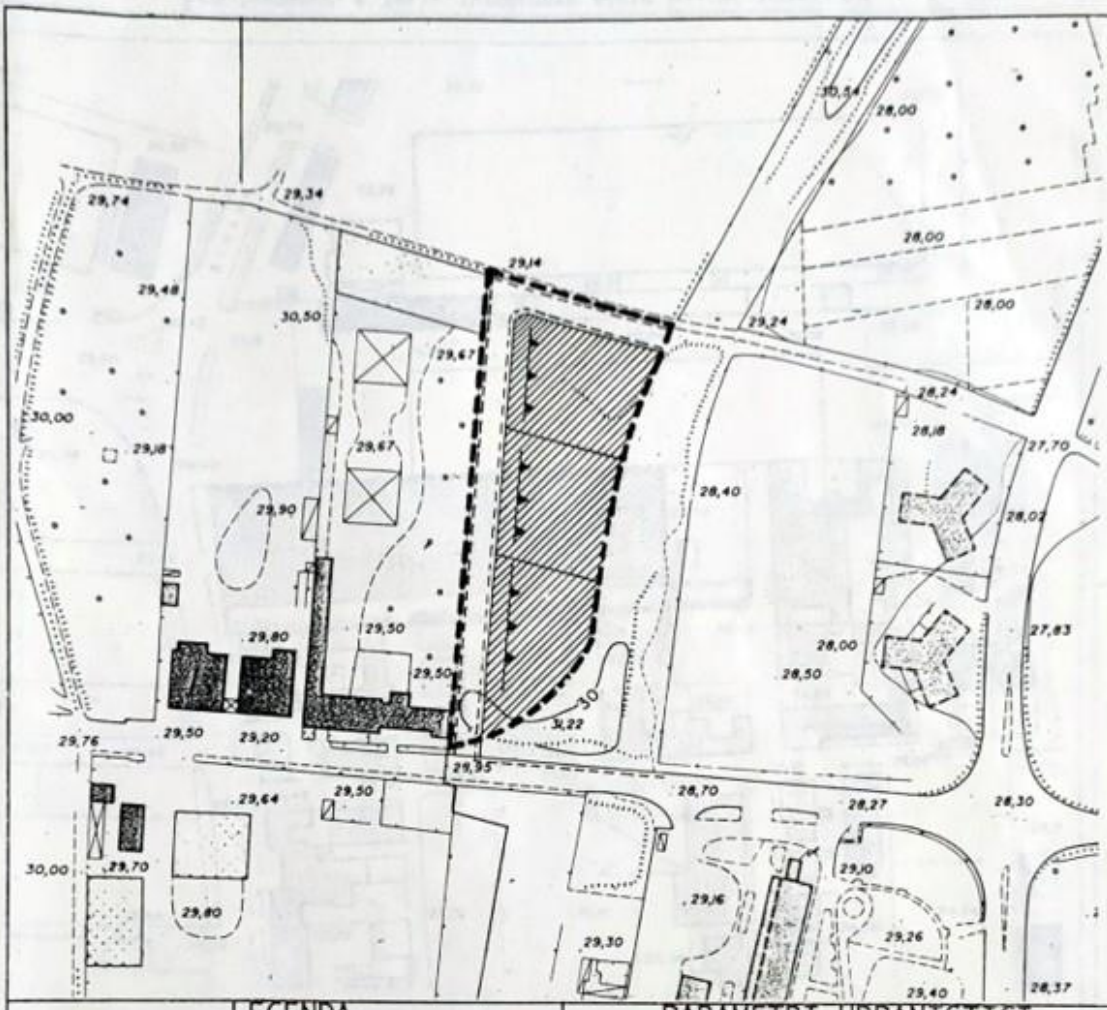
LEGENDA

- Perimetro zona C e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione residenziale
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona	(St) mq.	22345
Edificabilità:		
Vt residenziale	mc.	55862
Vt attrezzature	mc.	29950
Sf residenziale	mq.	12485
Sf attrezzature	mq.	7650
Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune	(Ss) mq.	9860
di cui aree per:		
strade, piazze, parcheggi	mq.	2210
verde pubblico	mq.	
servizi ed attrezzature pubbliche	mq.	7650

Scheda n.31	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona D.3.1 1/2000



LEGENDA

- Perimetro zona D e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 4839

Edificabilità:

Sup. utile mq. 1609

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 1620

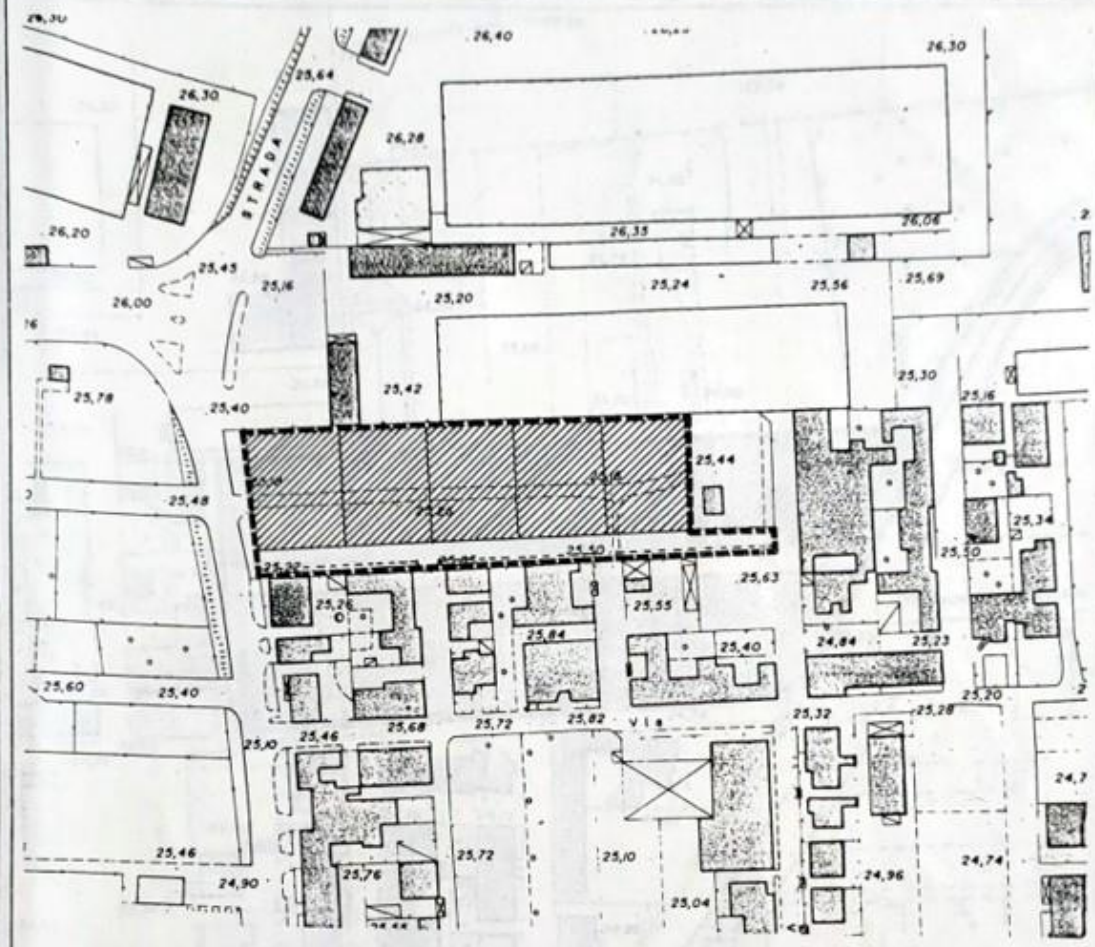
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi mq. 1620

verde pubblico mq.

servizi ed attrezzature pubbliche mq.

Scheda n.32	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente è parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona D.3.2 1/2000



LEGENDA

- Perimetro zona D e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 8012

Edificabilità:

Sup. utile mq. 3116

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 1780

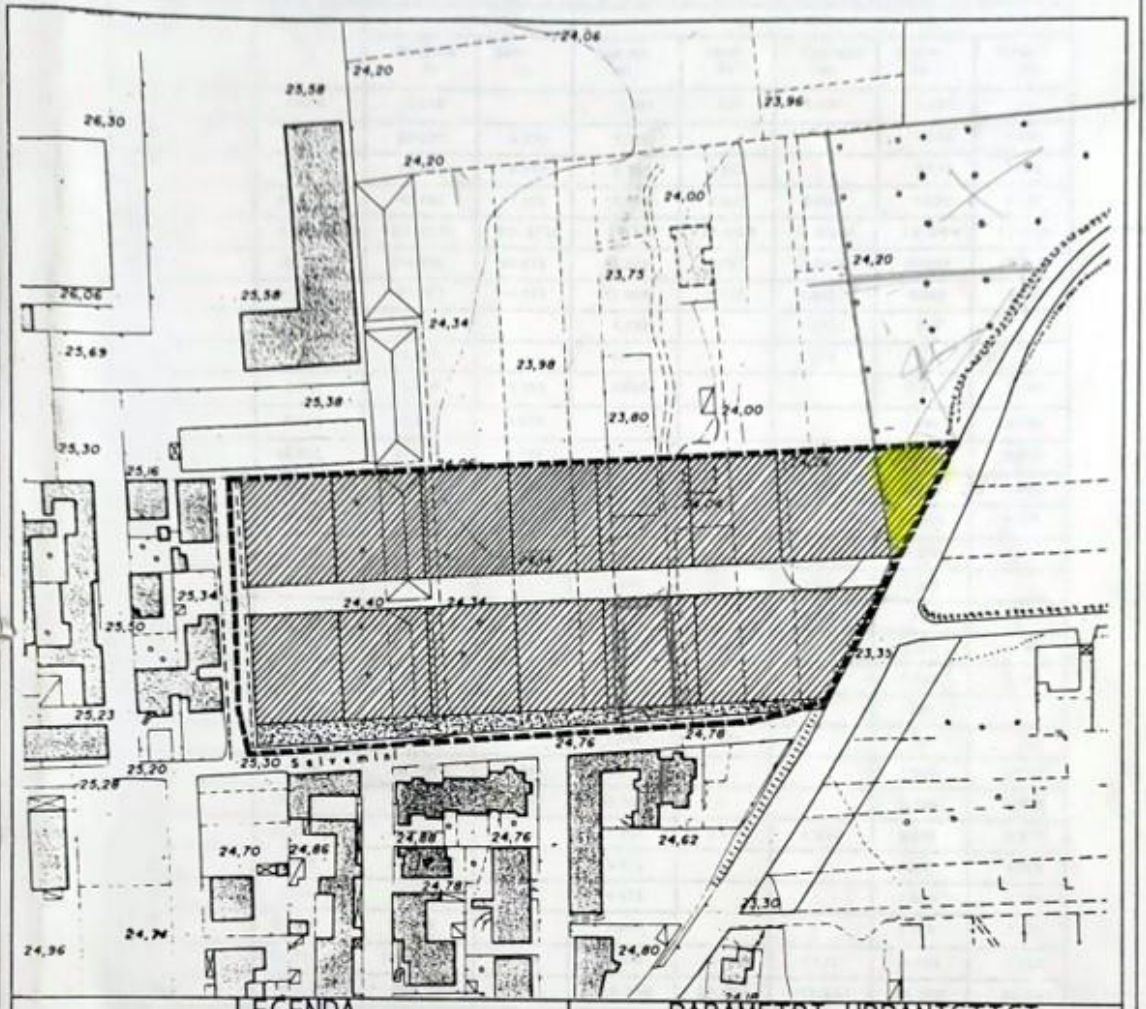
di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi mq. 1780

verde pubblico mq.

servizi ed attrezzature pubbliche mq.

Scheda n.33	P.R.G. COMUNE di CAIVANO La presente é parte integrante delle N.T.A. P.R.G.'94	Zona D.3.3 1/2000



LEGENDA

- Perimetro zona D e P.U.E.
- Perimetro P.U.C
- Spazi destinati a strade, piazze e parcheggi
- Verde pubblico e sportivo
- Superficie da destinare ad edificazione attrezzature
- Superficie da destinare ad edificazione
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi
- Allineamenti obbligati dei principali corpi edilizi con attività commerciali al piano terra
- Passaggio coperto ad uso pubblico
- Passaggio pedonale

PARAMETRI URBANISTICI

Superficie totale zona (St) mq. 18259

Edificabilità:

Sup. utile mq. 8208

Superficie per attr. e servizi da cedere al Comune (Ss) mq. 1843

di cui aree per:

strade, piazze, parcheggi mq. 1083

verde pubblico mq. 760

servizi ed attrezzature pubbliche mq.

CAPACITA' INSEDIATIVA ZONE C.1 E C.2 E AREE PER STRADE PIAZZE SERVIZI E VERDE

ZONE C1	Sup. totale mq	EDIFICABILITA'		S.S.				
		Residenze mc	Servizi mc	Sup. tot. mq	Verde mq	Parcheggi mq	Strade mq	Servizi mq
C.1.1	6.674	13.348	-	2.331	197	1.000	1.134	-
C.1.2	10.011	20.022	8.970	7.086	-	-	4.096	2.990
C.1.3	15.161	30.322	8.517	9.236	2.553	-	3.844	2.839
C.1.4	21.684	43.368	17.985	15.464	2.835	2.664	3.970	5.995
TOTALE	53.530	107.060	35.472	34.117	5.585	3.664	13.044	11.824
C.1.5	120.403	240.806	66.819	63.596	8.097	3.000	30.229	22.270
C.1.6	33.874	67.750	15.459	17.986	3.178	1.092	8.563	5153
C.1.7	3.756	7.512	-	1.726	-	1.379	347	-
C.1.8	6.427	12.854	-	2418	-	2.418	-	-
C.1.9	6.796	13.592	8.283	4.030	-	-	1.269	2.761
C.1.10	6.028	12.056	8.346	3.026	-	-	244	2.782
C.1.11	10.850	21.700	8.736	5.587	-	1.075	1.600	2.912
C.1.12	17.400	34.800	7.944	8.075	-	1.000	4.427	2.648
C.1.13	7.581	15.162	9.408	4.976	-	-	1.840	3.136
C.1.14	8.753	17.506	8.613	4.441	-	-	1.570	2.871
C.1.15	7.281	14.562	-	2.342	-	1000	1.342	-
C.1.16	8.032	16.064	7.920	4.290	-	1000	650	2.640
C.1.17	17.195	34.390	4.758	11322	5994	1192	2550	1.586
C.1.18	16.624	33.248	15.423	8.721	-	-	3.580	5.141
C.1.19	1.000	2.000	-	560	-	-	560	-
C.1.20	2.545	5.090		1.441	661	-	780	-
C.1.21a	19.098	38.196	20.250	9.410	-	-	2.660	6.750
C.1.21b	29.625	59.250	31.698	15.955	-	-	5.389	10.566
C.1.22	31.262	62.524	14.916	15.294	2.516	1.550	6.256	4.972
C.1.23	16.463	32.926	20.415	8.015	-	-	1210	6.805
C.1.24	9.407	18.814	9.195	4.475	-	-	1.410	3.065
C.1.25	11.913	23.826	11.919	7.842	-	-	3.869	3.973
C.1.26	51.751	103.500	6.156	26.658	8.976	1.125	14.505	2.052
TOTALE	444.064	888.128		232.186	29.422	15.831	94.850	92.083
TOT. ZONE C.1	497.594	995.188	311.730	266.303	35.007	19.495	107.894	103.907
ZONE C.2								
C.2.1	9.633	34.000		5274	-	-	3.906	-
C.2.2.	3.342	8.355		660	-	-	660	-
C.2.3	22.345	67.036	22950	9860	-	1.000	2.210	6.650
TOT. ZONE C.2	35.320	109.391		15.794	-	1.000	6.776	6.650

N.1304/02 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10893 del 1999 proposto da Lizzi Mario, Lizzi Angelo, Lizzi Gennaro, Lizzi Rachele, Lizzi Federico, Lizzi Luisa, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano, presso lo studio del quale domiciliano in Napoli, piazza Trieste e Trento n.48,

CONTRO

La Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Di Falco e Luciano Scetta con domicilio in Napoli piazza Matteotti n.1,

nonché contro

il Comune di Caivano, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Antonio Palma, Raffaele Barone e Bruno Carbone e domiciliati in Napoli alla via Carlo Poerio n.98 presso lo studio dell'avv. Antonio Palma,

e contro

la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,

per l'annullamento

del decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli n.634 del 16.9.99 con il quale è stato approvato il P.R.G. di Caivano; deliberazione del Consiglio provinciale di Napoli n. 147 del 20.10.98 inerente l'approvazione del PRG di Caivano; delibera del Consiglio provinciale di Napoli n. 46 del 21.4.98 inerente la introduzione di modifiche al PRG adottato dal Comune di Caivano e la richiesta di controdeduzioni; pareri espressi dalla sezione provinciale del CTR di Napoli nelle adunanze del 12.2.98 e del 9.9.98 e conseguenti relazioni del settore territorio della Provincia di Napoli; deliberazioni della G.R. della Campania n.0204 del 12.3.99 e n.925 del 6.8.99 aventi ad oggetto la richiesta di adeguamento e l'ammissione al visto di conformità; delibera del consiglio provinciale di Napoli n.41 del 3.5.99 inerente gli adeguamenti richiesti dalla Regione Campania;

Provvedimento del Sindaco del comune di Caivano prot. n.20833 del 5.11.99, con il quale è stata negata l'approvazione del Piano di lottizzazione convenzionata presentato dai ricorrenti a causa della incompatibilità dello stesso con la destinazione della relativa area a zona agricola "E1" disposta dalla Provincia di Napoli in sede di approvazione del PRG;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Napoli e del Comune di Caivano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2002, il Dott. Sergio De Felice;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, proprietari di un fondo sito in Caivano contestano l'atto di approvazione del Comune di Caivano che ha stralciato e classificato come zona di tutela agricola "E1" i suoli di loro proprietà, classificati dal PRG, adottato in data 4.5.1995, come suoli in zona omogenea "C1" di nuovo impianto.

Avverso gli atti impugnati si deducono le censure di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, titolo II, punto 4 e art.5 legge Regione Campania n.14/1982 e art.8 L.1150/1942, D.M:2.4.1968) e di eccesso di potere sotto vari profili.

Ai sensi della normativa in materia su richiamata, il decreto definitivo di approvazione degli strumenti urbanistici generali è emesso dal Presidente della Provincia entro un anno dall'inoltro e, trascorso inutilmente tale termine, il piano presentato dal Comune si intende approvato e dovrà

essere pubblicato nelle forme di legge. Decorso il termine senza che sia stato approvato il PRG, quest'ultimo si intende comunque approvato. Nella specie, il PRG adottato dal Comune di Caivano è stato trasmesso alla Provincia di Napoli ed acquisito al protocollo della stessa al n.29995 del 30.5.97 e pertanto avrebbe dovuto essere approvato non oltre il 30.5.1998, e invece è stato approvato il 16.9.1999, ben oltre il termine annuale prescritto.
In conseguenza, è illegittimo l'impugnato decreto di approvazione con il quale è stata modificata la destinazione dell'area di proprietà dei ricorrenti, che resta invece destinata a zona "C1", come previsto dal piano adottato, rispetto al quale è intervenuta approvazione tacita ex art. 5 ultimo comma L.R.C.n.14/1982. Né in contrario può valere il fatto che in tale procedimento sia prevista la possibilità dello stesso comune di formulare controdeduzioni, in quanto comunque e in ogni caso il decreto definitivo di approvazione deve intervenire entro un anno dalla data di presentazione del piano.
Con il secondo motivo di censura i ricorrenti lamentano che la Provincia abbia apportato, eliminando tutte le zone "C1" e destinando le aree nelle stesse incluse a zona "E1" agricola, una modifica non consentita, in quanto, come risulta anche dalle controdeduzioni del Comune (delibera n.65 del 26.6.98), la previsione della zona "C1" risponde ad una esigenza di riqualificazione urbana ben evidenziata e fondamentale per acquisire gratuitamente le aree necessarie per consentire la realizzazione di strade, parcheggi, verde pubblico di quartiere, servizi e attrezzature per sopperire al pregresso fabbisogno di standards.
Con la approvazione che ha confermato la eliminazione dal Piano di tutte le zone "C1" e con la destinazione delle stesse aree a zona "E2 agricola di tutela, l'ente approvante ha stravolto il criterio di impostazione del piano, introducendo una modifica di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
In ogni caso, tali modifiche non possono essere apportate di ufficio, quand'anche necessarie, in quanto il piano deve essere restituito al Comune per la rielaborazione.
La Provincia si è costituita e ha ribadito la legittimità del suo operato.
Il Comune ha trasmesso in data 30.5.97 il piano, ma lo ha integrato in data 31.7.97 e in data 27.1.98 e l'amministrazione provinciale ha approvato il progetto con atto consiliare n.46 del 21.4.1998. Pertanto l'ulteriore tempo intercorso tra la deliberazione di approvazione e la emanazione del decreto presidenziale si è reso necessario per la acquisizione degli elementi integrativi.
In ogni caso, la decorrenza del termine annuale non comporta la estinzione del potere, ma ha solo la funzione di fissare il momento dopo il quale è legittima la adozione da parte del Sindaco, in via sostitutiva, del decreto di approvazione.
Il Consiglio di Stato, quarta sezione, con sentenza n. 367/1997, si è appunto pronunciato nel senso che qualora la disciplina urbanistica preveda un termine perentorio per l'approvazione del piano regolatore, il superamento del detto termine senza che l'organo che ha adottato il piano ne richieda la pubblicazione, indica acquiescenza all'esercizio di un potere di approvazione che il decorso del tempo non ha consumato.
In relazione al secondo motivo di censura, si eccepisce che la scelta delle aree ai fini della utilizzazione edilizia del territorio e il mutamento di destinazione di esse sono rimesse a valutazioni ampiamente discrezionali della P.A. e non abbisognano di motivazioni particolari, e l'ente approvante può ben apportare modifiche d'ufficio.
Nella specie, lo stralcio delle zone C1 scaturisce dalla necessità di riportare le previsioni residenziali del Piano nei limiti dello standard abitativo.
Anche il Comune di Caivano si è costituito con memoria nella quale insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con il primo motivo di censura si deduce la illegittimità della approvazione avvenuta oltre il termine perentorio di un anno, che avrebbe inciso su un piano già avente efficacia per approvazione tacita.
L'assunto è infondato in fatto prima che in diritto, in quanto nella specie il Comune di Caivano ha trasmesso il piano in data 30 maggio 1997, lo ha integrato in data 31 luglio 1997 e in data 27

gennaio 1998, e la Provincia lo ha approvato in data 21 aprile 1998 con atto consiliare n.46, e riapprovato in data 20 ottobre 1998 con delibera n.147.
In punto di diritto deve osservarsi che il superamento del termine perentorio stabilito dalla disciplina urbanistica senza che l'organo che ha adottato il piano ne richieda la pubblicazione, indica acquiescenza all'esercizio di un potere di approvazione che il decorso del tempo non ha ancora consumato, stante la natura ordinatoria del termine di cui all'art. 8 L.1150/1942, richiamato dall'art.5 L.R.14/1982 (C. Stato, sez. IV, sentenza n.367/1997).
Ne deriva che la decorrenza del termine annuale non implica estinzione del potere di procedere alla approvazione, ma ha solo la funzione di fissare il momento a partire dal quale è legittima da parte del Sindaco la adozione del decreto di approvazione, in via sostitutiva, che nella specie non è avvenuta.
In relazione al motivo di ricorso con il quale si deduce che la modifica di ufficio ha stravolto il piano adottato dal comune, deve ritenersi che esso è infondato, in quanto in linea di principio la scelta delle aree ai fini della utilizzazione edilizia del territorio e il mutamento di destinazione di esse sono rimessi a valutazioni ampiamente discrezionali dell'amministrazione, non censurabili in sede di legittimità e non abbisognano di motivazioni particolari (sentenza di questa sezione n.4350/2000).
Nel caso de quo, come ha anche dedotto la difesa della amministrazione comunale, lo stralcio delle zone C1 proposto dall'ente approvante deriva dalla necessità di riportare le previsioni residenziali del Piano in quella determinata zona, ponendo lo standard abitativo uguale a 1 abitante/vano (come risulta dalla relazione istruttoria n.01184 del 1.4.98 della Provincia di Napoli e dal parere della sezione provinciale di Napoli del Comitato Tecnico Regionale n.42/98 del 12.2.98), già utilizzato dalla Regione Campania per il "Proporzionamento dei Piani regolatori generali" dei comuni dell'area Sorrentino-Amalfitana, mentre dalla motivazione sopra riportata non si desume alcuna opportunità di correggere una errata impostazione metodologica del piano, come si sostiene in ricorso.
Il piano regolatore di Caivano pone tra i suoi obiettivi quello di <<individuare una strategia di intervento tesa ad eliminare gli attuali squilibri relativi alla localizzazione e alla qualità delle attrezzature, dei servizi e dello spazio urbano, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale, alla definizione di uno spazio "città" anche attraverso l'individuazione di un suo limite significativo>> (relazione al progetto).
Come risulta dalla deliberazione provinciale n.147 del 20.10.1998, che respinge le controdeduzioni del Comune di Caivano, "gli adeguamenti, stralci e modifiche operati concorrono a definire un più adeguato ed ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio del comune di Caivano, nel rispetto dei criteri fondamentali e dell'orditura del progetto di Piano regolatore Generale, non concretandosi nella specie alterazione sostanziale del complessivo disegno tracciato dalle originarie previsioni, atteso che lo strumento urbanistico generale deve essere mirato a razionalizzare il contesto urbano e territoriale, caratterizzato, in modo prevalente, da un'edificazione indiscriminata e priva di qualsivoglia ordine, dotandolo delle indispensabili attrezzature".
L'introduzione di modifiche di ufficio al piano regolatore da parte dell'ente approvante è giustificata e legittima a meno che essa non riguardi aspetti del piano da approvare inscindibilmente connessi con le parti approvate in maniera tale da determinare una sostanziale modifica unilaterale della disciplina urbanistica da parte dell'ente approvante senza alcuna partecipazione del comune (C. Stato sez. IV, 15.12.2000, n.6649 e C. Stato, sez. IV, 4.10.2000, n.5297).
Nella specie, il Comune, come ha dedotto in memoria, pur avendo introdotto inizialmente la zona C1, che poteva apportare un aumento delle previsioni residenziali, in seguito non ha ritenuto di opporsi alle valutazioni dell'ente approvante, concordando in sostanza sulle stesse.
Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500, comprensivi di spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2002, con l'intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente
Dott. Luigi Domenico Nappi Componente
Dott. Sergio De Felice Componente,est.

REPUBBLICA ITALIANA

N.2287/2005
Reg. Dec.
N. 2492 Reg. Ric.
Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2492/03, proposto da

LIZZI Mario, LIZZI Angelo, LIZZI Gennaro, LIZZI Rachele, LIZZI Federico e LIZZI Luisa,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Romano ed elettivamente domiciliati in Roma, via Michele Mercati, 5 (avv. Ennio Luponio);

CONTRO

la REGIONE CAMPANIA;
l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI,
il COMUNE DI CAIVANO;

nessuno dei quali costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. I, n. 1304 del 12 marzo 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005, il Consigliere Eugenio Mele;

Uditi l'avv. Romano Antonio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti in appello, comproprietari di un'area in Comune di Caivano destinata dal Programma di fabbricazione ad edificazione avevano presentato al Comune suddetto un progetto per una convenzione di lottizzazione.

Senonché, in sede di approvazione del nuovo Piano regolatore generale, adottato in sostituzione del vecchio Programma di fabbricazione, la Provincia di Napoli, con provvedimento del suo Presidente, ha stralciato l'area di riferimento, classificandola come zona agricola (da zona omogenea).

Gli stessi ricorrenti hanno impugnato il provvedimento provinciale e tutti gli atti connessi davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania sia perché lo stesso era intervenuto tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 e sia perché non era consentito alla Provincia una modificazione sostanziale rispetto al Piano regolatore generale adottato dal Comune.

Respinto il ricorso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, viene proposto il presente appello, imperniato sui seguenti motivi di diritto:

1) Il Tribunale amministrativo regionale ha erroneamente interpretato la normativa regionale prima indicata; in quanto il decreto del Presidente della Provincia di Napoli è intervenuto ben oltre il termine annuale previsto, per cui, alla scadenza suddetta il Piano comunale doveva intendersi approvato e avrebbe dovuto essere pubblicato, né appare rilevante il fatto che il Comune non abbia provveduto, come invece avrebbe dovuto, a procedere alla pubblicazione del Piano regolatore generale, approvato tacitamente per decorso del tempo.

2) La modifica integrale di intere aree del Piano da parte della Provincia non era consentito, in quanto intesa a modificare sostanzialmente lo stesso, trasformando tutte le aree C1 in aree E1 (agricole), ed inoltre perché risulta errato il tasso medio di incremento degli abitanti.

In tali casi comunque sarebbe stato necessario, non tanto apportare modificazioni d'ufficio, quanto piuttosto restituire il Piano al Comune affinché questo potesse rielaborarlo salvaguardando quella veduta d'insieme di cui il Comune stesso non poteva essere così inopinatamente espropriato.

Non costituite in giudizio le amministrazioni intimate, la causa è spedita in decisione alla pubblica udienza del 1° febbraio 2005.

DIRITTO

L'appello è fondato.

Basta rilevare, infatti, che l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale della Campania n. 14 del 1982 espressamente prevede che il provvedimento del Presidente della Provincia di approvazione dello strumento urbanistico comunale deve intervenire entro un anno dal ricevimento dello stesso, in mancanza di che lo strumento urbanistico stesso si intende approvato e deve essere pubblicato dal Comune nella sua versione originaria.

Appare evidente, quindi, che il potere attribuito alla Provincia, in materia di approvazione dei piani regolatori generali comunali è circoscritto nel tempo, per cui, una volta che tale termine si è inutilmente consumato, il potere stesso viene meno e si forma un'approvazione tacita.

L'avere, perciò, esercitato tale potere oltre il limite suddetto deve essere considerato "tamquam non esset", per essere venuto meno il potere di decidere in capo alla Provincia medesima.

Né ha senso quanto affermato nella sentenza impugnata, per cui il termine non sarebbe da collegare con il provvedimento del Presidente della Provincia, bensì con quello della deliberazione del Consiglio provinciale, sia perché ciò contrasta esplicitamente con l'espressa previsione legislativa, che parla di provvedimento del Presidente della Provincia, e sia perché la deliberazione consiliare è solo un atto endoprocedimentale, mentre ciò che rileva è il provvedimento finale del procedimento, che è, come si è detto, il provvedimento presidenziale.

Né può avere rilevanza il fatto che il Comune di Caivano, trascorso l'anno di riferimento, abbia omesso un preciso incombente, che era quello della pubblicazione del piano originario, in quanto tale vicenda non è un fatto discrezionale del Comune, essendo invece espressamente stabilito, come atto consequenziale dalla legge regionale, per cui la sua omissione determina soltanto una mancanza di pubblicità dovuta, ma non può, contro la volontà legislativa, rimettere in termini l'Amministrazione provinciale che ha ormai definitivamente perduto il potere di decidere sul piano regolatore generale.

E ciò a tacere del fatto che l'omissione comunale non può ritorcersi nei confronti dei soggetti interessati, che nulla hanno fatto né potevano fare perché la pubblicità non avesse luogo.

Pertanto, assorbita l'ulteriore censura, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso presentato in primo grado, con annullamento del provvedimento provinciale tardivamente emanato e con la consequenziale reviviscenza del Piano regolatore generale nella sua originaria formulazione.

Le spese di giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensate fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 1° febbraio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Paolo SALVATORE - Presidente
Antonino ANASTASI - Consigliere
Vito POLI - Consigliere
Carlo DEODATO - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.

L’ESTENSORE
Eugenio Mele

IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
10 maggio 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao

Il Piano Regolatore Generale del 1995 e il Piano del Colore

Ludovico Migliaccio



Il Progettista del Piano regolatore generale (PRG/92) adottato nel 1995 è stato il Prof. Marcello Vittorini. Wikipedia: "Marcello Vittorini (L'Aquila, 31 ottobre 1927 – Roma, 16 marzo 2011) è stato un urbanista e ingegnere italiano."



COMUNE DI CAIVANO

Piano Regolatore Generale

Adozione: deliberazione n° del
Approvazione: deliberazione n° del

Progetto: prof. ing. Marcello Vittorini, coordinatore
dott. arch. Francesco Caruso
dott. arch. Olimpia Fischetti

I Commissari: dott. ing. Enrico Forte
dott. Bernardino Balsamo

Il Segretario Comunale

Elaborato:
DISCIPLINA D'USO DELLE AREE EDIFICATE,
DI COMPLETAMENTO E DI NUOVO IMPIANTO

P3.1

data: Marzo '95

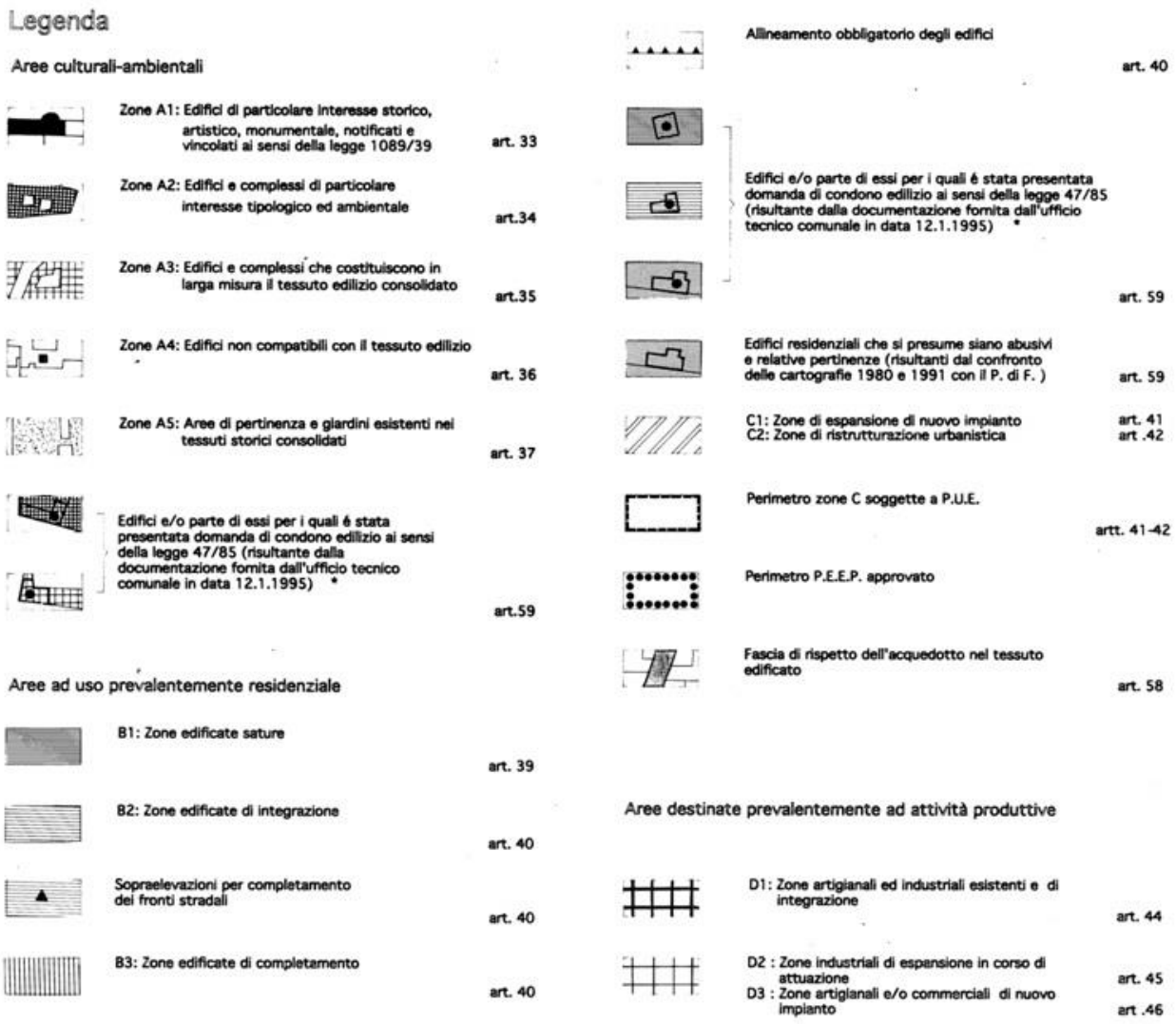
Agg.to:

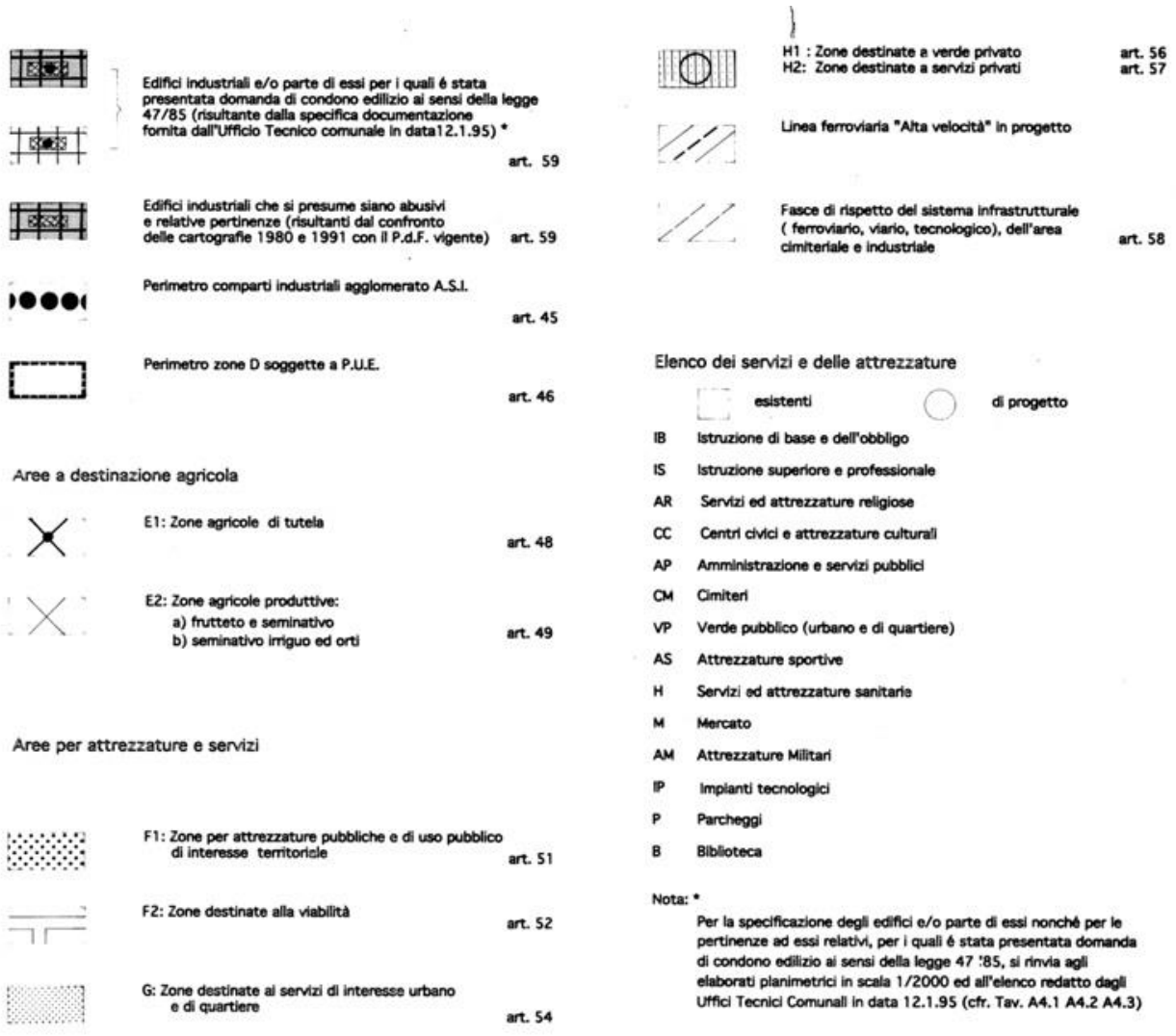
Scala 1/2000

1 2 3 4 5 6 7 8

P.R.G adottato con delibera dei Commissari ad Acta n. 22 del 4/5/1995 e successiva di chiarimenti n. 23 del 27/7/1995. Disciplina d'uso delle aree edificate, di completamento e di nuovo impianto.

Da *Enciclopedia Treccani:*
“piano regolatóre - Atto amministrativo volto a determinare la configurazione del territorio comunale. Il p.r. comprende spesso più piani particolareggiati inerenti alle caratteristiche delle singole opere. La redazione del p.r. è preceduta da uno studio accurato dei fattori umani, naturali, ambientali, economici, che contribuiscono in varia misura a determinare il complesso organismo urbanistico.”

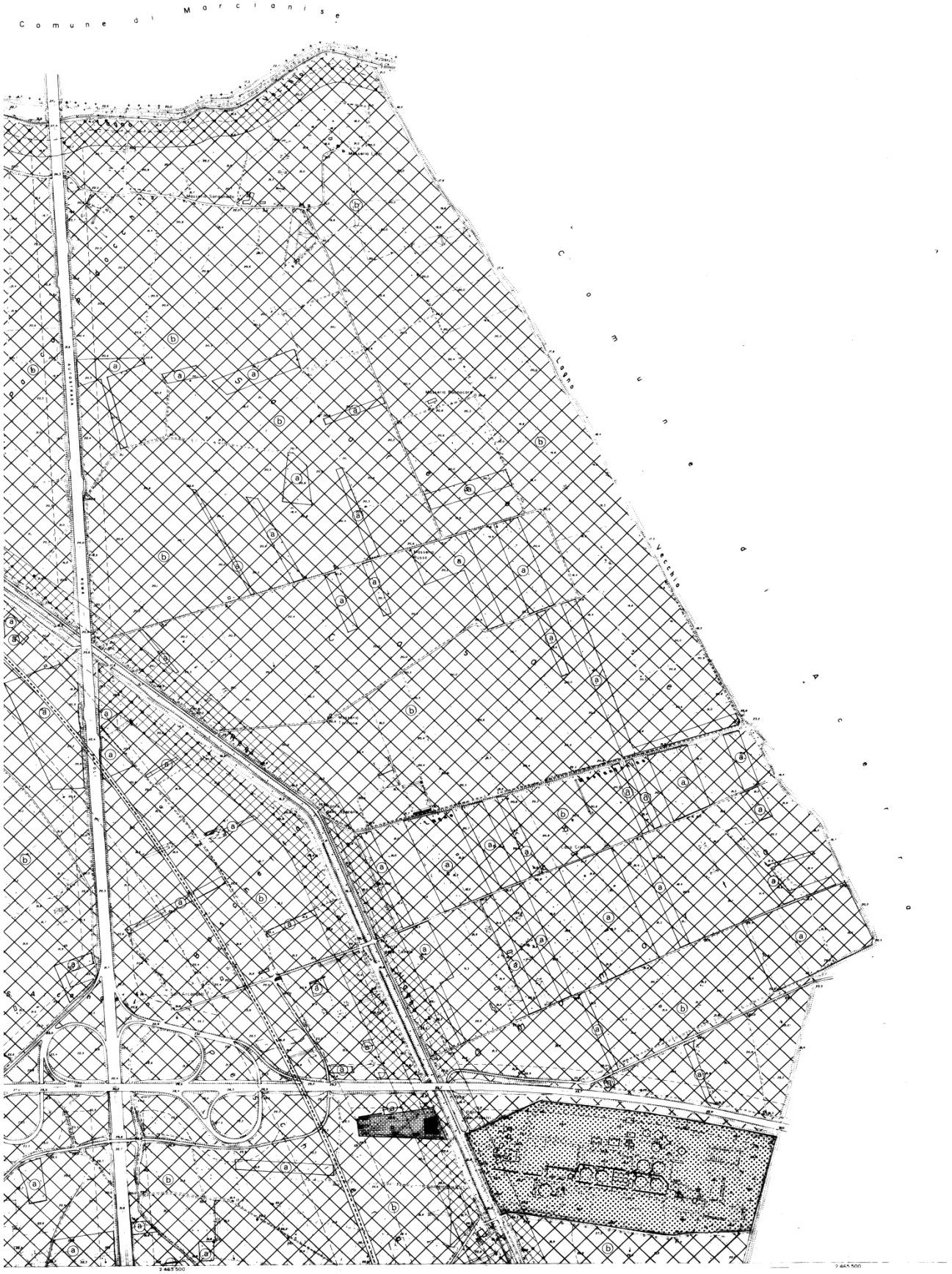




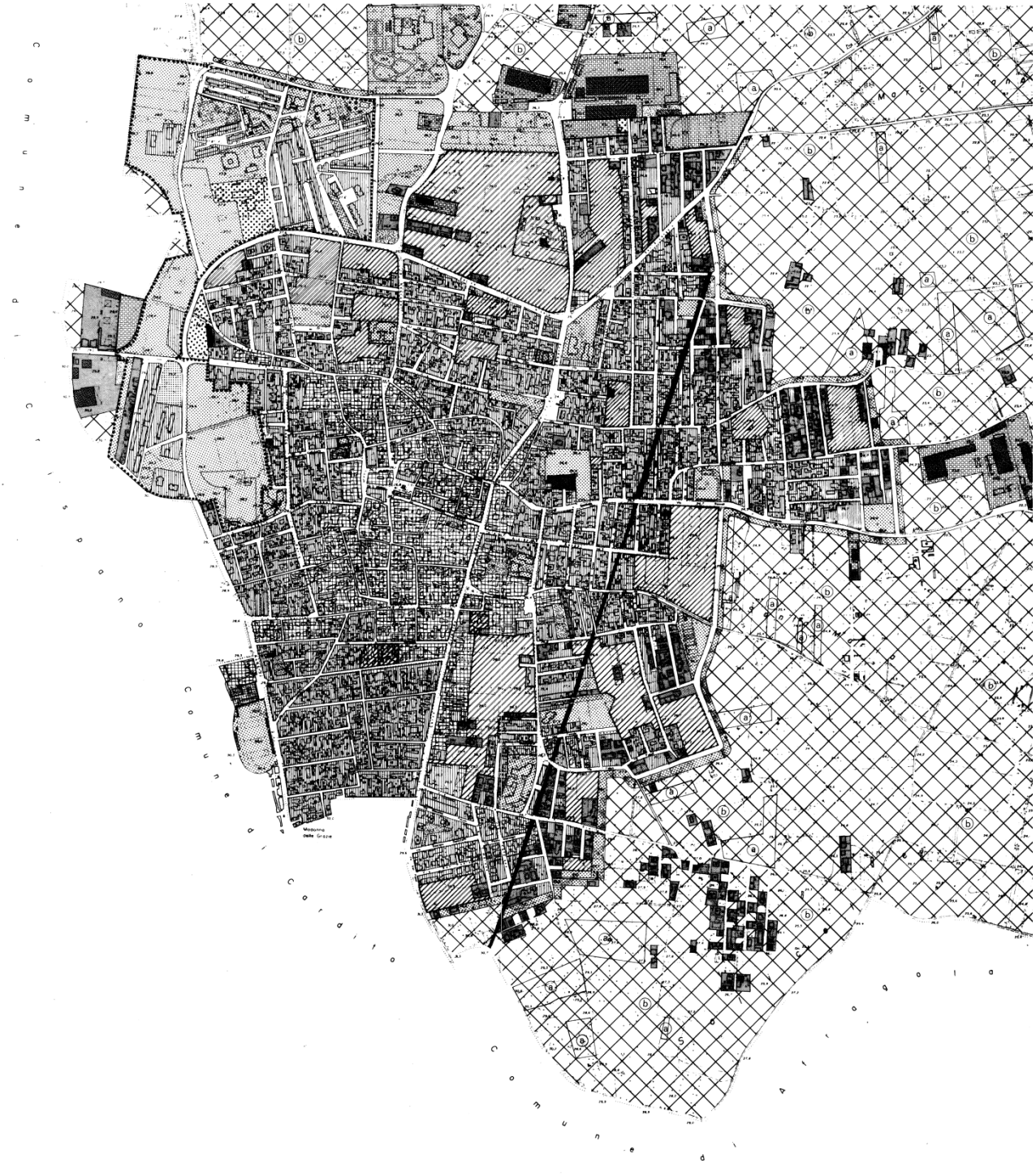
La ***zonizzazione*** è uno strumento utilizzato in urbanistica consistente nel suddividere il territorio di ciascun comune in aree omogenee secondo determinate caratteristiche.
L'attività di zonizzazione è quella mediante la quale la pubblica amministrazione suddivide il proprio territorio comunale in zone alle quali viene riconosciuta o attribuita una determinata funzione con conseguente attribuzione di vincoli ed altri limiti da osservare per ciascuna zona.



Zonizzazione del PRG – Caivano Nord Ovest.



Zonizzazione del PRG – Caivano Nord Est



Zonizzazione del PRG – Caivano Sud Ovest



Zonizzazione del PRG – Caivano Sud Est.

COMUNE DI CAIVANO
Provincia di NAPOLI

PIANO REGOLATORE GENERALE

- *Adozione: Delibera dei Commissari ad Acta n. 22 del 04.05.95 divenuta esecutiva a seguito di chiarimenti forniti al CO.RE.CO con Delibera dei Commissari ad Acta n. 23 del 27.07.95*
- *Determinazioni sulle osservazioni: Delibera dei Commissari ad Acta n. 26 del 27.11.96 divenuta esecutiva a seguito di chiarimenti forniti al CO.RE.CO con Delibera dei Commissari ad Acta n. 27 del 12.02.97*
- *Approvazione con modifiche e stralci: Delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 46 del 21.04.98*
- *Controdeduzioni all'approvazione con modifiche e stralci: Delibera del Consiglio Comunale di Caivano n. 65 del 26.06.98*
- *Approvazione definitiva: Delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 147 del 20.10.98*
- *Richiesta di adeguamento in fase di conformità: Delibera Giunta Regionale Campania n. 204/AC del 12.03.99 e successivo D.P.G.R.C. n. 1962 del 12.03.99*
- *Adeguamento: Delibera del Consiglio Provinciale di Napoli n. 41 del 03.05.99*
- *Controllo di conformità – (Conforme con prescrizioni): Delibera Giunta Regionale Campania n. 0925/AC del 06.08.99 e successivo D.P.G.R.C. n. 13.410 del 10.08.99*
- *Decreto di Approvazione del Presidente Giunta Provinciale di Napoli : n. 634 del 16.09.99 – Pubblicato sul B.U.R.C. n. 66 del 04.10.1999*

Norme Tecniche di Attuazione

Come modificate con Delibera dei Commissari ad Acta n. 26 del 27.11.96 divenuta esecutiva a seguito di chiarimenti forniti al CO.RE.CO con Delibera dei Commissari ad Acta n. 27 del 12.02.97 e dal Consiglio Provinciale di Napoli con Delibere n. 46 del 21.04.98, n. 147 del 20.10.98 e n. 41 del 03.05.99.

TESTO DEFINITIVO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo I - IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 1 - *Finalità delle norme ed elaborati dei Piano Regolatore Generale*

1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

2. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati di progetto:

- Relazione generale
- Planimetria inquadramento territoriale (1/25.000);
- Disciplina del suolo e degli edifici (1/5.000): n. 4 tavole e relativa legenda;
- Disciplina d'uso delle aree edificate, di completamento e di nuovo impianto (1/2.000): n. 8 tavole e relativa legenda;
- N. 30 schede delle zone C1, C2 (1/2.000);
- N. 3 schede delle zone D3 (1/2.000);
- N. 3 tavole U.M.I. ex art. 31 delle presenti norme (1/1.000)
- Norme Tecniche d'Attuazione.

3. Al P.R.G. sono allegati i seguenti elaborati d'analisi:

- Stato di fatto ed uso del suolo: n. 4 tavole (1/5.000);
- Stato di fatto delle aree prevalentemente edificate (1/2.000);
- N. 160 schede d'analisi per isolati del tessuto consolidato (1/500);
- Documento programmatico approvato dai Commissari con deliberazione n. 12 del 19.06.1991;

- N. 2 tavole relative all'individuazione degli edifici interessati al condono edilizio ai sensi della L. 47/85 (1/2.000);
- Elenco delle pratiche di condono edilizio presentate al Comune ai sensi della L. 47/85, contenente i riferimenti catastali.

4. La disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1: 5.000 è prescrittiva.
La disciplina del suolo e degli edifici alla scala 1: 2.000, integrativa di quella alla scala 1: 5.000, è prescrittiva per i seguenti contenuti di P.R.G.:
- Disciplina delle zone A e B;
- Superficie delle aree destinate a pubblici servizi nelle zone C1;
- Quantificazioni urbanistico-edilizia delle zone C1 e C2;
- Allineamenti obbligatori;
- Porticati obbligatori;
- Viabilità.

In caso di contrasto le prescrizioni delle planimetrie 1: 2.000 prevalgono su quelle delle planimetrie 1/5.000.

Art. 2 - ***Trasformazione urbanistica e edilizia***

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

2. Le previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione non s'impegni, con apposito atto, a realizzarle o a adeguarle a propria cura e spese, secondo prescrizioni comunali.

Capitolo II - DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Art. 3 - ***Definizione dei parametri urbanistico-edilizi e modalità di misurazione dell'altezza, delle distanze, del volume delle costruzioni.***

St – **Superficie territoriale** – E' la superficie perimetrata sulle planimetrie di P.R.G., nella quale il P.R.G. si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo, comprende le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nell'ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e/o nelle presenti norme.

Sf – **Superficie fondiaria** – E' la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e/o in generale al pubblico uso.

Ut – **Indice di utilizzazione territoriale** – E' il rapporto Su/St fra la massima superficie utile (Su) costruibile e la superficie territoriale (St), entrambe espresse in metri quadrati.

Uf – **Indice di utilizzazione fondiaria** – E' il rapporto Su/Sf fra la massima superficie utile (Su) costruibile e la superficie fondiaria (Sf), entrambe espresse in metri quadrati.

It – **Indice di fabbricabilità territoriale** – E' il rapporto Vt/St fra il volume massimo (Vt) costruibile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale (St), espressa in metri quadrati.

If – **Indice di fabbricabilità fondiaria** – E' il rapporto Vt/Sf fra il volume massimo (Vt) costruibile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria (Sf), espressa in metri quadrati.

SU– **Superficie utile lorda** – E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre il primo) con esclusione:
- Dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;
- Dei balconi e dei terrazzi scoperti;
- Dei balconi e dei terrazzi coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a metri 2,50 misurata dal filo esterno dell'edificio;
- Delle bussole di entrata, nonché delle pensiline con sporgenza non superiore a metri 3,00;
- Dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili);
- Dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna superiore a metri 2,50, ovvero quando facciano parte d'edifici pubblici, ovvero quando siano destinati a deposito e lavorazione di vini nell'ambito d'aziende operanti nel settore.

Sn – **Superficie utile netta** – E' la somma della superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi (art 3 D.M. LL.PP. 10.05.1977), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggi.

Sc – **Superficie coperta** – E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande, sono escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze, nonché le parti degli edifici completamente sotterranee, le piscine, le vasche all'aperto, le aie e le concimaie e le serre mobili in zona rurale, i piani caricatori in zone industriali e artigianali o miste.
SS – **Superficie destinata a servizi pubblici** – E' indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree destinate alla viabilità, al verde ed in genere ai servizi pubblici.
Rc – **Rapporto di copertura** – E' il rapporto Sc/Sf tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf)
% R – E' la minima aliquota, in percentuale, dei volumi e delle superfici destinate alla residenza.
Hf – **Altezza delle fronti** – E' la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rilevabile fra il piano di campagna e la linea mediana della falda o del timpano, nel caso di coperture a falde inclinate, ovvero l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- Lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
- Eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili non possono superare l'altezza di metri 1,50;
- I muri tagliafuoco, ove previsti, purché d'altezza non superiore a metri 1,00;
- I volumi tecnici.

Hm – **Altezza massima del fabbricato –** E' quella della fronte più alta.
Vt – Volume del fabbricato – E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da intradosso ad intradosso del solaio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati e del piano più basso che va computato dal pavimento o dal piano di campagna se a livello inferiore. Dalla somma così computata viene detratta la quota parte del piano seminterrato d'altezza netta non superiore a m. 2,50 che non fuoriesce dall'andamento del terreno naturale o dal piano spiccato se a quota inferiore.
Volume tecnico – E' il volume strettamente necessario a contenere, ed a consentire l'accesso, a quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità e/o di sicurezza degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.
Piano di campagna – Con tale termine s'intende, in generale, profilo del terreno urbanizzato, ovvero in zona agricola il profilo del terreno naturale.
Corpo di fabbrica – Con tale termine si definiscono le parti, una o più, dello stesso edificio che siano riconoscibili quali entità volumetricamente autonome, indipendentemente dall'eventuale unicità dell'impianto strutturale e dei collegamenti verticali.
Distanza – La distanza si misura in orizzontale e deve essere rispettata per ogni punto dell'edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a metri 1,50: in tale caso si tiene conto solo della parte eccedente. Le distanze dai confini di zona pari a quelle dai confini del lotto devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio. La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a metri 10,00. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a metri 10,00.
Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 6 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall'abitazione, destinazione che non può essere mutata. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, è consentito derogare a quanto stabilito dal precedente capoverso ove gli edifici siano progettati nell'ambito dei piani attuativi e nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui agli artt. 51 e 54, salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative specifiche. Salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto tra i proprietari, registrato al catasto. Tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine.
Le distanze dalle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie del P.R.G.; ove non siano specificatamente previste valgono le prescrizioni di cui alla legislazione vigente.
Allineamenti – Gli allineamenti sono quelli indicati dalla cartografia del P.R.G. o, in assenza di tale indicazione, quelli esistenti sui fronti strada. S'intendono per allineamenti esistenti quelli prevalenti sul fronte strada, ricompreso fra due incroci, entro cui si colloca l'edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta deroga alle distanze previste per le singole zone.

Porticati e percorsi pedonali coperti – I porticati ed i percorsi pedonali coperti obbligatori previsti nella cartografia del P.R.G. devono avere una larghezza minima di metri 3,00.
Coperture a falda – Si considerano coperture a falda quelle aventi un'inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%.
Volume dell'alloggio/unità residenziale – Il volume dell'alloggio viene computato al lordo delle murature o di un solaio, con esclusione del vano scala.

Capitolo III – DEFINIZ. DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZ. URBANISTICA E EDILIZIA

Art. 4 - *Categorie d'intervento*

1. In applicazione delle leggi vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia sono:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Opere equiparate alla manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Opere interne;
- Demolizione;
- Costruzioni precarie;
- Nuova edificazione;
- Variazione della destinazione d'uso;
- Ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto;
- Attrezzatura ed uso del territorio.

Art. 5 - *Manutenzione ordinaria*

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione parziali delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali:
- Le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiature, intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);
- La riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione esistente;
- Le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;
- Movimenti di terra ad uso agricolo che non modifichino sensibilmente l'andamento del terreno naturale (ricariche di terreno agricolo).

2. E' equiparata alle opere di manutenzione ordinaria la costruzione di serre temporanee per sopperire ad esigenze stagionali, purché non stabilmente infisse al suolo e realizzate in materiale e con strutture facilmente rimovibili.
3. La realizzazione di opere di manutenzione ordinaria è subordinata a comunicazione al Sindaco, secondo le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 6 - *Manutenzione straordinaria*

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.
2. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
- Rifacimento integrale degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
- La sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere, purché siano utilizzati materiali e criteri costruttivi compatibili con quelli esistenti;
- La rimozione e sostituzione di elementi strutturali nonché opere di rinforzo delle strutture fatiscenti;
- La modifica integrale e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
- Le modifiche dell'assetto distributivo interno purché non mutino il numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno dell'edificio;
- Lavori di controsoffittatura dei locali;
- La realizzazione di zone verdi nelle pertinenze ed a servizio delle abitazioni esistenti;

- La modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
- La realizzazione di intercapedini, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso delle acque bianche e nere, purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
- La sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o di sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore o materiale;
- La realizzazione dell'isolamento termico, ai sensi delle vigenti leggi, sia esterno che interno.

3. Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, oltre quelli elencati al comma precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra in particolare la realizzazione di:
- Cabine e trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;
- Sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all'interno dello stabilimento o nelle aree di pertinenza;
- Serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti;
- Sistemi di pesatura;
- Garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all'esterno dello stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi;
- Passerelle a sostegno di tubazioni purché interne ai piazzali di pertinenza dell'azienda;
- Vasche di trattamento e di decantazione;
- Attrezzature per carico e scarico merci, di autobotti, nastri trasportatori, elevatori e simili;
- Impianti di depurazione delle acque.

4. Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione degli impianti ed attrezzature in genere necessari per lo svolgimento dell'attività agricola, quali ad esempio: impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa, gli impianti di smaltimento dei rifiuti organici.

5. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori prevista dal successivo art. 28.

Art. 7 - *Opere equiparate a manutenzione straordinaria*

1. Sono equiparate alle opere di manutenzione straordinaria:
- La realizzazione di cancelli e recinzioni;
- La realizzazione di muri di cinta e/o sostegno, purché non superino l'altezza di m 2,00;
- L'apposizione di insegne, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici, ai sensi del Regolamento Edilizio comunale;
- La posa in opera di tende qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al pubblico transito;
- La realizzazione di depositi di materiali e l'esposizione di merci a cielo libero con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali nell'ambito dei terreni di pertinenza di impianti produttivi;
- La realizzazione di soppalchi interni alle singole unità immobiliari quando non si configuri come aumento della SU come definita dal punto 3 delle NTA. In tal caso l'altezza utile non deve superare 2,40 m;
- Le opere necessarie per adeguare gli edifici esistenti alle norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi equiparabili alle opere di manutenzione straordinaria sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori previsti dal successivo art. 28.

Art. 8 - *Restauro e risanamento conservativo*

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Negli interventi che comportano la sostituzione di elementi costitutivi debbono essere impiegati materiali uguali a quelli originari, salvo l'impiego di materiali diversi per evidenti esigenze di consolidamento statico e funzionalità.

2. Il tipo di intervento prevede:

a) il restauro ed il ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi distributivi che definiscono la tipologia e caratterizzano l'architettura dell'edificio mediante:
- Interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla definizione del tipo edilizio quali i collegamenti verticali ed orizzontali (androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc.), il tipo di copertura, la posizione dei muri principali, le quote dei solai, gli avvolti, intervenendo con materiali e tecniche tradizionali;
- Interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte di pertinenza;
- Interventi di restauro e ripristino dei fronti interni ed esterni;

b) Il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore pregio per le caratteristiche costruttive e decorative;
c) Il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota delle murature portanti, dei solai e delle volte, delle scale, del tetto;
d) La demolizione delle superfetazioni incongrue con l'impianto originario;
e) L'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari;
f) L'eventuale modificazione delle partizioni in unità d'uso diverse da quelle in atto, con lo spostamento di tramezzature.
3. L'intervento di restauro e risanamento conservativo è soggetto a concessione gratuita.

Art. 9 - *Ristrutturazione edilizia*
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
2. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, anche mediante la demolizione e ricostruzione del fabbricato.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti alla Concessione Edilizia di cui al successivo art. 26.

Art. 10 - *Opere interne*[18]
1. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edilizio comunale, non comportino modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
2. Per la loro esecuzione il proprietario, contestualmente all'inizio dei lavori deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e in materia di tutela paesaggistica.

Art. 11 - *Demolizione*
1. L'intervento di demolizione è soggetto all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori di cui al successivo art. 28.

Art. 12 - *Costruzioni precarie*
1. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di costruzioni precarie per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite, senza necessità di specifica autorizzazione. E' altresì ammessa la realizzazione di costruzioni precarie e per un tempo limitato, da parte di enti pubblici all'interno delle zone F e G.

[18] In sede di conformità (Del. G.R.C. 0925/AC del 06.08.99 e successivo D.P.G.R.C. n. 13.410 del 10.08.99) è stato prescritto che il Comune si atterrà debitamente alle disposizioni di cui al comma 60 art. 2 L. 23.12.96 n. 662.

Art. 13 - *Nuova edificazione*
1. L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile o agibile ed inoltre dei muri di altezza superiore a metri 2.00, salvo quelli individuati come opere di manutenzione straordinaria.
2. L'intervento di nuova edificazione è soggetto alla Concessione Edilizia di cui al successivo art. 26.

Art. 14 - *Variazione della destinazione d'uso*
1. Le destinazioni d'uso degli immobili ammesse sono indicate dalla disciplina relativa alle singole zone, purché siano rispettate le norme relative ai parcheggi di cui all'art. 24.
2. Nel rispetto di tale disciplina è sempre ammessa la variazione della destinazione d'uso che non è subordinata ad autorizzazione se non si accompagna ad opere edilizie volte a consentirla.
3. Il mutamento di destinazione d'uso è rilevante ai fini della definizione della categoria d'intervento solo ove si tratti di mutamento da o a destinazione abitativa.

Art. 15 - *Ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto*
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale esistente, come precisato sulla cartografia di piano in scala 1/2.000.
2. Il tipo di intervento prevede la demolizione e la ricostruzione, sulla base di parametri planovolumetrici, specificati dal P.R.G. o dai successivi piani di attuazione.
3. L'intervento di nuovo impianto consiste nella edificazione di intere aree o zone omogenee.
4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono soggetti a piano urbanistico esecutivo.

Art. 16 - *Attrezzatura ed uso del territorio*
1. Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra negli interventi la realizzazione di reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie.
3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, all'escavazione di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.
4. Gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione, a seconda della natura delle relative opere, nel solo rispetto delle norme del Codice Civile.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Capitolo IV - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 17 - *Attuazione del P.R.G.*
1. Il P.R.G. si attua attraverso i piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) previsti nelle vigenti leggi urbanistiche e attraverso interventi edilizi diretti.

Art. 18 - *Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)*
1. Nelle zone ove è prescritto il piano urbanistico esecutivo (P.U.E.), il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle seguenti norme.
2. I P.U.E. sono i seguenti
a) Piani di zona di cui alla legge 167/62;
b) Piani di lottizzazione e piani particolareggiati di cui alla legge 1150/42;
c) Piani di recupero di cui alla legge n. 457/78, che possono essere redatti dal Comune o dai privati, anche se non esplicitamente previsti dal P.R.G.
3. Nelle planimetrie di P.R.G. sono delimitati i comparti, comprendenti zone diverse, in cui ogni intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un P.U.E. o di un progetto unitario convenzionato (P.U.C.). La disciplina relativa a tali comparti è precisata nelle planimetrie di P.R.G. in scala 1: 2.000 e nelle schede allegate alle presenti norme che ne costituiscono parte integrante.

4. Fino all'approvazione dei piani urbanistici esecutivi di cui al secondo comma precedente, sugli edifici esistenti nei comparti suddetti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 19 - *Contenuti dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)*

1. I progetti dei piani di cui alle lettera a), b) e c) del precedente art. 18 devono contenere i seguenti elaborati:

1) stralcio delle previsioni del P.R.G. in scala 1/2.000 e 1/5.000 relativo alla zona in oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con altre parti del territorio comunale (dimensione minima di due formati UNI A4);

2) planimetria generale orientata della zona relativa allo stato di fatto, comprendente le proprietà soggette al piano di attuazione, in scala almeno 1: 1.000 sulla quale dovranno essere indicati:

- i dati catastali;
- le aree interessate al progetto con la distinzione fra quelle destinate ad uso privato e quelle pubbliche e/o destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- la quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e di quelle destinate ad uso pubblico;
- tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o pubblici servizi);

3) rilievo topografico quotato dell'area interessata al progetto;

4) una o più planimetrie del progetto di piano, contenente i seguenti elementi:

- larghezza delle vie e delle piazze, o altro spazio pubblico, o ad uso privato;
- distanza delle costruzioni dalle strade e dei fabbricati tra loro;
- planovolumetria quotata indicante il numero dei piani e l'altezza degli edifici;
- indicazione dei tipi edilizi adottati;

5) una o più planimetrie quotate del progetto delle opere di urbanizzazione primaria relative a:

a) strade residenziali;

b) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando anche il sistema di dispersione e smaltimento finale e l'eventuale allacciamento ad altra rete esistente;

c) rete idrica con la precisazione delle modalità di allacciamento alle rete esistente dell'acquedotto;

d) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (se esiste, o è prevista);

e) rete dell'illuminazione pubblica: il progetto va esteso a tutto il tracciato viario con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente, dei punti luce previsti e delle eventuali cabine di trasformazione;

f) localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani da realizzare a norma dell'apposito regolamento comunale.

I progetti di tali opere devono essere approvati o vistati per conformità dalle società o enti erogatori del servizio.

6) Sezioni in numero conveniente ad illustrare l'andamento del livello definitivo del terreno a sistemazione avvenuta con riferimento al profilo del terreno naturale. Tale livello definitivo del terreno è quello da assumere come piano di riferimento per la misura delle altezze;

7) Relazione geologica estesa all'intera area oggetto dell'intervento;

8) Relazione illustrativa dei criteri informatori del piano e della sua realizzazione;

9) Norme tecniche per quanto richiesto dal tipo di piano.

2. I progetti dei piani di lottizzazione, oltre agli altri elaborati, devono contenere anche:

1) Il titolo di proprietà o altro idoneo a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;

2) Lo schema di convenzione di cui al successivo art. 21.

Art. 20 - *Piano guida*[19]

1. Nelle zone nelle quali il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato all'obbligo della preventiva approvazione del piano di lottizzazione esteso a tutta la zona, il Consiglio Comunale può predisporre

[19] In sede di conformità (Del. G.R.C. 0925/AC del 06.08.99 e successivo D.P.G.R.C. n. 13.410 del 10.08.99) è stato prescritto che il Comune si atterrà debitamente alle disposizioni di cui alla L.R. 39/78 (Programmi Pluriennali di attuazione).

apposito piano guida, avente carattere eminentemente programmatico, allo scopo di orientare le iniziative private.

Art. 21 - *Convenzioni*

1. I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. In particolare, la convenzione deve indicare:

- Le caratteristiche delle costruzioni contenute nel piano proposto secondo gli indici di cui al precedente art. 3;
- La superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
- Le opere di urbanizzazione primaria, con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi di realizzazione;
- L'assunzione a carico del proprietario, degli oneri di urbanizzazione secondaria, in relazione all'entità degli insediamenti, secondo quanto stabilito dalle tabelle provinciali;
- Il periodo di validità del piano, non superiore a dieci anni ed i tempi di attuazione;
- Le garanzie finanziarie, nella misura del 30% del costo delle opere, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; gli importi cauzionali devono essere aggiornati ogni biennio in relazione agli indici ISTAT del costo della vita fino all'adempimento degli obblighi convenzionali.

La restituzione dell'importo di cui sopra può avvenire solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo effettuata dai competenti uffici comunali;

- Le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici.

3. La convenzione di lottizzazione è approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di autorizzazione alla lottizzazione.

Art. 22 - *Opere di urbanizzazione*

1. Sono opere di urbanizzazione primaria:

- Le strade;
- Gli spazi di sosta e di parcheggio;
- Le fognature;
- La rete idrica;
- La rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- La rete telefonica;
- La pubblica illuminazione;
- Gli spazi di verde attrezzato.

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- Gli asili nido e le scuole materne;
- Le scuole dell'obbligo;
- I mercati di quartiere;
- Le delegazioni comunali;
- Le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- Gli impianti sportivi di quartiere;
- I centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie.

Art. 23 - *Oneri di urbanizzazione*

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con apposito regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale e vanno versati al momento del rilascio della concessione.

Art. 24 - *Dotazione di parcheggi privati*

1. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti, anche nell'ambito di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuovo impianto, devono essere dotate di spazi per la sosta privata, commisurati ai seguenti standard:

a) Negli edifici a destinazione residenziale, ogni 100 metri quadrati di superficie utile netta:

- N. 2 posti macchina, di cui almeno la metà sito in locali interrati o comunque situati nella superficie coperta dell'edificio;

b) Negli edifici a destinazione produttiva del settore secondario ogni 100 metri quadrati di superficie utile netta:

- N. 1,5 posti macchina;

c) Negli ambiti a destinazione commerciale e direzionale, in quelli per laboratori di ricerca e per attività produttive ad alto contenuto di ricerca scientifica, ogni 100 metri quadrati di superficie utile netta:

- N. 6 posti macchina;

d) Negli edifici a destinazione alberghiera:

- N. 1 posto macchina per ogni 2 posti-letto convenzionali dichiarati; almeno un posto macchina su due va previsto interrato, salvo che a ciò non ostino gravi difficoltà di natura idrogeologica risultanti esplicitamente dalla relazione geologica e geotecnica
- N. 8 posti macchina ogni 100 metri quadrati di superficie utile netta destinata a bar o ristorante;

e) Negli edifici previsti nelle aree di cui agli artt. 51 e 54 delle presenti norme, la dotazione di aree per parcheggio non può essere inferiore a 2 posti macchina ogni 100 mq di superficie utile netta.

Nel caso di costruzioni aventi destinazioni di uso mista, le zone adibite a parcheggio dovranno essere calcolate separatamente per le diverse destinazioni nel rispetto dei relativi parametri.

2. I posti macchina debbono avere le dimensioni minime di metri 2,20x5,00 utili, mentre quelli realizzati come box singoli al coperto debbono avere le dimensioni minime di metri 2,50x5,00 utili.

3. Il numero dei posti macchina è calcolato in proporzione alla superficie utile netta di progetto sulla base degli standard sopra stabiliti: ove il calcolo dei posti macchina non dia un numero intero, l'arrotondamento è fatto all'unità superiore.

4. Le aree destinate ai posti macchina devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione.

Eccezionalmente, in considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purché individuate nelle sue immediate vicinanze, e a tal fine assoggettate mediante iscrizione di un vincolo pertinenziale permanente.

5. Non possono essere vincolate a tale scopo le aree destinate dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche o comunque ricadenti in zone ove è vietato l'utilizzo a parcheggio.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone in corso di attuazione sulla base di strumenti attuativi approvati.

Art. 25 - *Intervento edilizio diretto*

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.U.E., ed in quelle regolate da P.U.E. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di Concessione Edilizia ai sensi del successivo art. 26, o di autorizzazione edilizia ai sensi del successivo art. 28, o alla comunicazione al Sindaco dell'inizio dei lavori ai sensi del successivo art. 29.

Art. 26 - *Concessione Edilizia*

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 28 e salve le ipotesi nelle quali l'esecuzione delle opere è semplicemente subordinata alla previa comunicazione al Sindaco, ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio è soggetta a concessione del Sindaco.

2. La Concessione Edilizia deve prevedere:

- Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, ovvero nei casi in cui detti oneri vengano coperti con la diretta esecuzione delle opere, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo alla sua esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune, nonché le relative garanzie finanziarie.

3. Nei casi di gratuità, ai sensi della legislazione vigente, nella concessione si prende atto dell'esistenza e dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione o dell'impegno del privato a realizzarle.

Art. 27 - *Convenzione connessa con la Concessione Edilizia*

1. Alla Concessione Edilizia, si accompagna apposita convenzione, che indica:

- Le caratteristiche dell'intervento proposto secondo gli indici di cui al precedente art. 3;
- La superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
- La superficie totale delle aree ad uso privato distinte in ragione dell'uso;
- Le opere di urbanizzazione primaria con la descrizione delle opere da eseguirsi ed i tempi della loro realizzazione;
- L'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione secondaria, in relazione all'entità dell'insediamento, secondo quanto stabilito dall'apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- Le garanzie finanziarie, per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione nella misura del 30% del loro importo: gli importi cauzionali sono restituiti solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo effettuata dai competenti uffici comunali;
- Le sanzioni convenzionali a carico del proprietario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi o urbanistici

2. La convenzione viene redatta sulla base di uno schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e viene sottoscritta dal Sindaco e dal richiedente la Concessione Edilizia.

Art. 27 bis - *Progetto Unitario Convenzionato*

1. I progetti unitari convenzionati dei piani richiamati agli artt. 15, 18, devono contenere i seguenti elaborati:

1) stralcio delle previsioni del P.R.G. in scala 1/2.000 e 1/5.000 relativo alla zona in oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con altre parti del territorio comunale (dimensione minima di due formati UNI A4);

2) planimetria generale orientata della zona relativa allo stato di fatto, comprendente le proprietà soggette al piano di attuazione, in scala almeno 1:1.000 sulla quale dovranno essere indicati:

- i dati catastali;
- le aree interessate al progetto con la distinzione fra quelle destinate ad uso privato e quelle pubbliche e/o destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- la quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e di quelle destinate ad uso pubblico;
- tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con l'indicazione, per ciascuno, del numero di piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o pubblici servizi);

3) rilievo topografico quotato dell'area interessata al progetto;

4) uno o più elaborati di progetto, contenente i seguenti elementi:

- le caratteristiche costruttive, morfologiche e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- larghezza delle vie e delle piazze, o altro spazio pubblico, o ad uso privato;
- distanza delle costruzioni dalle strade e dei fabbricati tra loro;
- strade residenziali;
- rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando anche il sistema di dispersione e smaltimento finale e l'eventuale allacciamento ad altra rete esistente;
- rete idrica con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente dell'acquedotto;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (se esiste, o è prevista);
- rete dell'illuminazione pubblica; il progetto va esteso a tutto il tracciato viario con la precisazione delle modalità di allacciamento alla rete esistente, dei punti luce previsti e delle eventuali cabine di trasformazione;
- localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani da realizzare a norma dell'apposito regolamento comunale;

5) relazione geologica estesa all'area di progetto;

2. Al progetto e alla Concessione Edilizia, si accompagna un'apposita convenzione, così come precisato al precedente art. 27.

Art. 28 - *Autorizzazione edilizia*

1. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e ad essi equiparati e di quelli di demolizione, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco.

2. L'autorizzazione edilizia deve prevedere le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi.

3. L'autorizzazione s'intende rilasciata decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare o in materia di tutela paesaggistica, l'autorizzazione deve essere esplicita.

Art. 29 - *Comunicazione*

1. La comunicazione al Sindaco per gli interventi di ordinaria manutenzione dev'essere inviata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. Essa deve essere sottoscritta dal proprietario o dall'avente la disponibilità dell'immobile e deve contenere la localizzazione e la descrizione dei lavori da effettuarsi. L'esecuzione delle relative opere avviene sotto la personale responsabilità del committente.
3. Nei casi disciplinati dal presente articolo, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, il proprietario degli immobili deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico sanitarie e delle norme urbanistiche vigenti.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE - Capitolo V ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 30 - *Elenco delle zone*
1. Il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee ciascuna sottoposta a distinta disciplina:
Aree culturali ed ambientali
A1. – Edifici o parte di essi e complessi, notificati e vincolati ai sensi della legge n. 1089/39.
A2. – Edifici e complessi di particolare interesse tipologico, documentario e ambientale.
A3. – Edifici che costituiscono in larga parte i tessuti consolidati del capoluogo e dei centri minori.
A4. – Edifici incompatibili con il tessuto edilizio.
A5. – Aree di pertinenza e giardini nel tessuto edilizio consolidato.
Aree ad uso prevalentemente residenziale
B – zone edificate e/o di completamento.
C1. – zone di espansione di nuovo impianto.
C2. – zone di ristrutturazione urbanistica.
Aree destinate prevalentemente ad attività economiche
D1. – zone industriali ed artigianali esistenti e di integrazione.
D2. – zone industriali e di espansione in corso di attuazione.
D3. – zone artigianali e commerciali di nuovo impianto.
Aree a destinazione agricola
E1. – zone agricole di tutela.
E2. – zone agricole produttive.
Aree per servizi ed attrezzature
F1. – zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse territoriale.
F2. – zone destinate alla viabilità.
F3. – zone destinate alle ferrovie, ed agli impianti tecnologici.
G. – zone destinate ai servizi di interesse urbano e di quartiere.
Aree per il verde privato e i servizi privati
H1. – zone destinate a verde privato.
H2. – zone destinate a servizi privati.
2. Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto e superficie riservata agli spazi pubblici) o come massimi non superabili (altezza, indici territoriali e fondiari di fabbricabilità, superficie coperta, rapporto di copertura, indice di utilizzazione territoriale e fondiaria).

Capitolo VI - AREE CULTURALI ED AMBIENTALI

Art. 31 - *Norme generali*
Nelle zone A, culturali ed ambientali, il P.R.G. si attua per intervento diretto.
Ai fini della coordinata utilizzazione di risorse pubbliche e private, è ammessa la formazione di piani di recupero, di iniziativa pubblica e privata, nel rispetto della disciplina di edificio definita dai seguenti articoli e nelle planimetrie di piano.
Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:
1. Qualsiasi tipo d'intervento diverso dalle opere interne e dalla manutenzione, ordinaria e straordinaria, è subordinato alla presentazione ed approvazione di un progetto unitario interessante l'unità U.M.I. così come individuata nelle planimetrie 1/1.000 di piano.
2. L'Amministrazione Comunale può approvare rettifiche delle U.M.I. sulla base dell'effettiva ed accertata consistenza dello stato di fatto delle proprietà e comunque nei limiti del rispetto dell'unità tipologica degli edifici.

3. Nel caso di edifici con carattere di complesso "isolato" o di quelli per i quali non risulta individuata l'U.M.I. d'intervento, la progettazione ed approvazione deve riferirsi, comunque all'insieme delle parti, incluse quelle eventualmente crollate, costituenti il complesso unitario originario.
4. Non sono ammesse demolizioni, anche parziali che modificano i tracciati stradali esistenti.
5. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione e manutenzione, per le facciate non è ammesso l'uso di materiali e finiture diverse da quelli tradizionali ed originari. In particolare sono esclusi intonachi plastici, rivestimenti ed infissi in plastica ed alluminio anodizzato; manti di coperture in tegole di cemento, in lamiera, in materiali plastici; ornie in marmo ed in metallo.
6. E' consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro e misti, in sostituzione di preesistenti strutture in legno.
7. Salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme, le quote relative alla copertura non potranno superare i valori rilevati esistenti; la linea di colmo potrà essere variata solo per permettere la posa in opera di manti di copertura tradizionali.
8. In tutti i casi di costruzione e di ricostruzione di tetti la pendenza non potrà superare il 35%.
9. Sono consentiti alloggi nei sottotetti alle seguenti condizioni:
- Altezza minima dei sottotetti misurata tra il pavimento e l'intradosso dell'orditura secondaria del tetto, a filo interno dei muri perimetrali dell'edificio: m 1,70;
- Altezza media netta dei vani abitabili m 2,70;
- Superficie finestrata minima dei vani abitabili, pari ad 1/12 della loro superficie utile, anche con finestratura realizzata sulla falda interna rispetto al filo strada, purché non vengano creati aggetti che modifichino il profilo delle coperture.

10. I paramenti murari in vista dovranno essere ripristinati con materiali di recupero simili, stuccati.
11. I toni di colore per esterni dovranno riprendere quelli tradizionali.
12. Gli aggetti delle coperture dovranno essere ripristinati con materiali e caratteri consoni (misura delle sporgenze, forma degli elementi, interassi, colore, ecc.).
13. Sono vietati nuovi aggetti e/o balconi di larghezza maggiore a m 0,70. In caso di ricostruzione valgono le prescrizioni di cui al precedente ed al presente comma.

Art. 32 - ***Destinazioni ammesse***
1. All'interno dei tessuti storici e consolidati sono ammesse le seguenti categorie di destinazioni d'uso:
a) Residenze, servizi ed attrezzature pubbliche, associazioni politiche, sindacali e culturali, ricreative e religiose, alberghiere, artigianato di servizio ed artigianato tradizionale, con esclusione delle lavorazioni rumorose, nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;
b) Uffici privati e banche, studi professionali;
c) Ristoranti, bar, attività commerciali, trattorie, osterie, preferibilmente al piano terreno;
d) alberghi

2. I piani terra degli edifici, per le parti prospettanti su strade e piazze, devono avere destinazione prevalentemen-
te non residenziali.

Art. 33 - ***Zona A1 : Edifici o parti di essi e complessi notificati e vincolati ai sensi della legge n. 1089/39***
1. In tale zona si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di restauro, previa approvazione dei progetti da parte della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali e previo rilascio di Concessione Edilizia, a titolo gratuito.
2. I progetti saranno corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e da un'attenta analisi storico-critica degli immobili oggetto dell'intervento e del contesto, nonché da un'adeguata documentazione fotografica.

Art. 34 - ***Zona A2 : Edifici e complessi di particolare interesse tipologico e ambientale***
1. In tali zone si ammettono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con il mantenimento dei collegamenti verticali ed orizzontali che determinano il carattere tipologico dell'edificio, dei passi e delle dimensioni delle bucature, dei prospetti, delle coperture, delle quote di imposta dei solai e degli androni di ingresso.
2. La ricostruzione di parti crollate e comunque costituenti il complesso originario è ammessa nel rispetto dell'area di sedime, delle superfici utili, dei volumi e delle altezze massime preesistenti, così come risultante da adeguata documentazione allegata al progetto unitario.

3. Può essere inoltre ammessa l'utilizzazione dei sottotetti a fini abitativi, purché essi abbiano altezza minima non inferiore a m 1,70 ed altezza media non inferiore a m 2,70. A tale fine sono ammesse le opere di collegamento verticale necessarie ed è ammesso l'abbassamento della quota d'imposta dell'ultimo solaio, sempreché esso non sia voltato, affrescato o decorato e comunque al di sopra dell'architrave dell'ultima finestra dell'ultimo piano.
4. Non sono ammesse alterazioni del manto di copertura, salvo la realizzazione di finestre in falda limitatamente a quelle che prospettano all'interno e che non modificano il profilo delle coperture originarie.

Art. 35 - ***Zona A3 : Edifici e complessi che costituiscono in larga misura il tessuto edilizio consolidato***
1. In tale zona si ammettono interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei fili e delle altezze esistenti. E' consentita la demolizione e la ricostruzione nel rispetto degli allineamenti stradali, nei limiti dei volumi, delle superfici utili e delle altezze massime esistenti.
2. Sono ammessi gli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 34.

Art. 36 - ***Zona A4 : Edifici non compatibili con il tessuto edilizio consolidato***
1. Gli edifici compresi in tale zona dovranno essere demoliti senza ricostruzione. Tale prescrizione sarà attuata dal Comune previa acquisizione dell'immobile. Si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 37 - ***Zona A5 : Aree di pertinenza e giardini esistenti nei tessuti storici e consolidati***
1. In tali zone è prescritta generalmente la tutela dello stato di fatto.
Tuttavia, nei casi di demolizione e ricostruzione, si può prevedere una diversa utilizzazione delle aree, sempre nel rispetto degli allineamenti stradali e nei limiti dei volumi e delle altezze massime preesistenti.
E' comunque vietato il taglio degli alberi e la pavimentazione dei giardini. Sono ammessi interventi di riqualificazione dei cortili e delle pertinenze degli edifici mediante l'uso di materiali tradizionali.

Capitolo VII - AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Art. 38 - ***Definizione***
1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi con esclusione di stalle o di altri ricoveri per animali.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte ai servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, alberghi, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi o comunque inquinanti, e in genere a tutte le attività che non comportino disturbo, molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona, e che siano adeguate agli standard funzionali specifici per le rispettive attività insediate.
3. Le zone residenziali possono essere, in parte, utilizzate anche per attrezzature per l'infanzia (asili nido, scuole materne) purché collocate in unità immobiliari di dimensioni adeguate, preferibilmente a piano terra con giardino.
4. I piani terreni degli edifici, per le parti prospettanti su strade e piazze, dovranno avere altezza non superiore a m 3,50 e, prevalentemente, destinazioni non residenziali. Ove previsto dal P.R.G. sarà realizzato un porticato di uso pubblico.
5. Nei casi in cui i piani terreni degli edifici non siano destinati ad attività commerciali ed artigianali, gli allineamenti obbligatori su strada, possono essere garantiti anche attraverso la realizzazione di recinzioni di altezza non inferiore a m 2,40. Tali recinzioni saranno preferibilmente omogenee per isolati.
6. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in:
B – zone edificate e/o di completamento;
C1 – zone di nuovo impianto di consolidamento ulteriore del tessuto edilizio esistente e di espansione;
C2 – zone di ristrutturazione urbanistica.

Art. 39 - ***Zona B: edificate e/o di completamento***
1. Comprendono le zone edificate a prevalente destinazione residenziale nonché i lotti liberi e parzialmente edificati, in cui è vietato qualsiasi aumento di volume esistente se esso risulta superiore a quello dedotto dall'applicazione alla superficie fondiaria dell'indice fondiario di zona pari a 2,5 m^3/m^2, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

2. Sono consentiti in forma diretta tutti gli interventi inerenti il patrimonio edilizio esistente, manutenzione ordinaria, straordinaria, ripristino conservativo, ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione con ricostruzione, nonché nuove edificazioni nel rispetto degli indici di cui al successivo punto 5.
3. Ove non si proceda ai lavori di ristrutturazione edilizia, sono consentiti per una sola volta, al fine dell'adeguamento tecnologico dell'edificio, ovvero per una sua migliore utilizzazione, i seguenti lavori:
a) gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnici mancanti o da adeguare;
b) e' consentita la sopraelevazione delle murature perimetrali per un'altezza massima di m 0,50 al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, che dovranno avere un'altezza media di m 2,70, e a condizione che tale intervento non comporta aumento delle Unità abitative già esistenti ,la sopraelevazione avviene nel solo rispetto delle distanze dal Codice Civile, ove non siano presenti pareti finestrate. Qualora le pareti siano finestrate la distanza tra
le stesse non dovrà essere inferiore a m 10.
Gli ampliamenti di cui alle lettere a) e b) non possono comunque superare il 10% delle volumetrie esistenti.
4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono effettuarsi esclusivamente nel rispetto della volumetria, della superficie utile e della superficie coperta esistente.
La distanza dai confini dovrà essere pari alla metà dell'altezza delle fronti prospettanti, con un minimo di m 5,00.
Qualora previsti devono essere rispettati gli allineamenti del P.R.G., ove tali allineamenti non siano indicati devono essere mantenuti quelli preesistenti individuati così come precisato all'art. 3 delle presenti norme tecniche.
L'altezza massima ammissibile è data dall'allineamento superiore della cortina preesistente, e comunque non maggiore di m 13,50.
5. Gli interventi di ampliamento, sopraelevazione e nuova edificazione (anche previa demolizione delle preesistenze), sono ammessi mediante intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri:
- Lotto minimo m^2 500
- Altezza massima m 10,00
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) m^3/m^2 2,5
- rapporto di copertura max per lotti liberi m^2/m^2 0,65
- Distanza dai confini del lotto pari alla metà dell'altezza delle fronti con un minimo di m 5,00
- Distanza minima fra le fronti finestrate m 10,00

Qualora previsti devono essere rispettati gli allineamenti del P.R.G., ove tali allineamenti non siano indicati devono essere mantenuti quelli preesistenti individuati così come precisato all'art. 3 delle presenti norme tecniche.
6. Per gli edifici di altezza non superiore ai m 5,00 è ammesso l'incremento di un piano. Ciò anche in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 5°, sempreché la distanza fra le pareti finestrate non sia inferiore a m 10,00.
7. L'ampliamento degli edifici esistenti non è subordinato all'esistenza del lotto minimo previsto dalle presenti norme.
8. Qualora sussistano lotti non edificati ricompresi nella zona B di estensione minore di m^2 500 derivanti da lottizzazioni autorizzate e frazionamenti, precedenti all'adozione delle presenti norme tecniche di attuazione non si terrà conto delle limitazioni di cui al precedente comma 5° del presente articolo limitatamente al parametro lotto libero.

Art. 40 - ***(soppresso)***

Art. 41- ***Zona C1 di nuovo impianto (soppresso)***

Art. 42 - ***Zona C2 di ristrutturazione urbanistica***
1. Tali zone comprendono le parti del territorio comunale, destinate alla trasformazione degli insediamenti esistenti mediante ristrutturazione urbanistica.
2. In tali zone il P.R.G. si attua mediante P.U.E.
3. Il P.U.E. di cui al precedente comma dev'essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati nelle planimetrie suddette.

Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni delle schede allegate alle presenti Norme, per ciò che concerne posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica.

4. Nell'edificazione l'altezza massima consentita è pari a m 13,00 (PT + 3 piani) sempre che la distanza fra le pareti finestrate non sia inferiore all'altezza dell'edificio più alto.

5. Prima dell'approvazione del P.U.E. negli edifici esistenti all'interno delle zone C2, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Capitolo VIII - AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 43 - *Definizione*

1. Le aree destinate prevalentemente alle attività economiche, individuate con apposita simbologia sulle planimetrie di P.R.G., sono riservate all'edificazione di:

- Unità produttive industriali ed artigianali
- Unità produttive per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- Aziende di stoccaggio e manipolazione di prodotti e materiali;
- Impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- Aziende commerciali limitatamente alla piccola distribuzione

Tutte le suddette attività devono essere non inquinanti e non nocive.

1. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con l'attività produttiva quali uffici e punti vendita dei relativi prodotti ed accessori, servizi d'interesse collettivo al servizio delle aziende (mensa, sala di ritrovo, ecc.) nonché l'edificazione di n. 1 alloggio per ogni azienda insediativa, di superficie non superiore a m^2 160 di Su, destinata al personale addetto alla sorveglianza.

2. I piani d'attuazione previsti per le zone produttive possono prevedere aree da riservare a servizi per l'intera zona.

3. Tali zone si distinguono in:

- Zone D1: industriali e artigianali esistenti e d'integrazione;
- Zone D2: industriali d'espansione in corso d'attuazione;
- Zone D3: artigianali-commerciali di nuovo impianto.

Art. 44 - *Zone D1: industriali e artigianali esistenti e di integrazione*[20]

1. Tali zone comprendono aree a destinazione industriale ed artigianale e commerciali esistenti e d'integrazione che, in quanto già urbanizzate, non comportano la necessità d'intervento mediante P.U.E.

2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione. Sono ammessi inoltre interventi di nuova edificazione nel rapporto complessivo dei seguenti indici:

- Uf minima 0,50 m^2/m^2
- Superficie media lotto 1500 m^2
- Distanza dalle strade 6,00 m
- Distanza dai confini 5,00 m

o a confine previo accordo fra i proprietari.

Art. 45 - *Zone D2: industriali d'espansione in corso d'attuazione*

1. L'utilizzazione di tali aree avviene sulla base del Piano dell'agglomerato di Caivano del P.R.G. dell'ASI di Napoli già approvato alla data d'adozione del P.R.G. del Comune di Caivano.
Tali zone sono individuate e delimitate con apposita simbologia sulla cartografia di Piano.

Art. 46 - *Zone D3: artigianali e/o commerciali di nuovo impianto*

1. Comprendono le aree previste per i nuovi insediamenti artigianali e/o commerciali.

2. In tali zone il P.R.G. si attua mediante P.U.E.

3. Il P.U.E. di cui al precedente comma dev'essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G. e nel rispetto dei tracciati viari e dei parametri fissati nelle planimetrie suddette.

5. Inoltre nell'edificazione:

[20] In sede di conformità (Del. G.R.C. 0925/AC del 06.08.99 e successivo D.P.G.R.C. n. 13.410 del 10.08.99) è stato prescritto che il Comune si atterrà debitamente alle disposizioni di cui alla L.R. 14/82 lettera "e" punto 1.6 del Tit. II dell'Allegato (Impianti Produttivi).

- Distanza min dai confini m 5,00 o a confine previo accordo fra i proprietari.
- Lotto minimo d'intervento m^2 800
- H max m 7,00

escluse le canne fumarie.

Capitolo IX - AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 47 - *Norme generali*

1. Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, inteso non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

2. In tali zone sono ammessi interventi di recupero delle aree degradate con particolare riferimento alle discariche, alle cave, alle colture abbandonate, ai depositi di materiali e rottami.

3. Nella zone E2 sono consentite abitazioni ed attrezzature necessarie alle attività agricole di cui sopra e precisamente:

a) costruzioni residenziali al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari;

b) stalle, porcilaie e edifici per allevamenti, unicamente se legati ad una o più aziende agricole che ne garantiscono almeno il 30% della base alimentare necessaria;

c) serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi.

d) La concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai senso dell'art. 12 della legge 09.05.1975, n° 153.

Per le necessità dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Questa norma può applicarsi fino a raggiungere il volume di 500 m^3.

4. E' comunque consentito, per una sola volta, per le Aziende Agricole esistenti alla data di adozione del P.R.G. un ampliamento del 20% della Su esistente per gli edifici di servizio.

5. Le concimaie, al servizio di stalle di capienza non superiore ai 25 capi, dovranno osservare una distanza minima dalle abitazioni di m 25,00, gli allevamenti industriali e le relative concimaie dovranno osservare una distanza minima di m 200 da qualunque fabbricato di abitazione o zona residenziale.

Tali zone sono articolare come segue:

- Zone E1: agricole di tutela;
- Zone E2: agricole produttive.

Art. 48 - Zona E1: Agricole di tutela

1. Comprendono le aree agricole che, pur conservando la loro funzione produttiva, svolgono una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico nonché le zone di tutela dei corsi d'acqua.

In tali zone è imposto il mantenimento delle piantumazioni esistenti e/o la ricostruzione dei viali alberati, filari o gruppi di pini, le siepi di recinzione, le coltivazioni specializzate.

Non è ammessa alcuna edificazione.

E' inoltre ammessa l'adozione di P.U.E. di iniziativa pubblica e/o privata che, salvaguardando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, siano finalizzati alla valorizzazione culturale, ricreativa e ricettiva di tali zone. Il P.U.E. potrà prevedere impianti di sport attivo ed attività ricreative e di svago che non comportino edificazione.

Art. 49 - Zona E2: Agricole produttive

1. Comprendono in larga parte le aree agricole a seminativo ed a frutteto.

2. In tali zone sono ammessi gli interventi di cui all'art. 47 delle presenti NTA. E' consentito l'intervento edilizio diretto mediante autorizzazione o concessione per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione edilizia.

La nuova edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:

a) Aree seminative e a frutteto:
- Per le abitazioni:
- If 0,03 m^3/m^2
- H max 7,50 m
- Distanze: 10 m dai confini di proprietà e di zona.
- Per gli edifici di servizio:
- If 0,07 m^3/m^2
- H max 7,50 m esclusi i volumi tecnici;
- Distanze: 10 m dai confini di proprietà e di zona.

b) Aree seminative irrigue ed orti:
- Per le abitazioni:
- If 0,05 m^3/m^2
- H max 7,50 m
- Distanze: 10 m dai confini di proprietà e di zona.
- Per gli edifici di servizio:
- If 0,07 m^3/m^2
- H max 7,50 m esclusi i volumi tecnici;
- Distanze: 10 m dai confini di proprietà e di zona.

Capitolo X - AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

Art. 50 - *Definizione*

1. Le aree per servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, al sistema di trasporti ferroviario ed automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.
Esse si distinguono nelle seguenti zone:
F1 – zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano.
F2 – zone destinate alla viabilità.
F3 – zone destinate alle ferrovie, agli impianti tecnologici, ai cimiteri.
G – zone destinate a servizi di quartiere.

Art. 51 - *Zona F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse territoriale*

1. Comprendono le aree destinate alla realizzazione di opere per l'istruzione superiore e professionale (IS), per attrezzature culturali e sociali, per le attrezzature sanitarie, per impianti di depurazione (ID), le aree cimiteriali (CM), per le attrezzature militari (AM), e per il macello.
2. E' sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle attrezzature di cui al primo comma.
3. Nelle zone F1 il P.R.G. si attua di norma per intervento diretto, previa redazione ed approvazione di un progetto unitario esteso all'intera zona omogenea nel rispetto della legislazione vigente e dei seguenti indici:
- If 2,5 m^3/m^2
- Uf 0,75 m^2/m^2
- H max m 13,00 (3 piani + PT)

La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione all'attrezzatura progettata sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto; in ogni caso la dotazione minima è di due posti macchina ogni 100 m^2 di superficie utile netta.
4. Le aree cimiteriali sono delimitate nelle planimetrie del P.R.G. Le relative fasce di rispetto sono regolate dalla normativa vigente e non possono avere, comunque larghezza inferiore a m 100.
5. Le aree del depuratore e le relative fasce di rispetto sono individuate nelle planimetrie del P.R.G.

Art. 52 - *F2: zone destinate alla viabilità*

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.
2. La viabilità veicolare è individuata con apposito simbolo sulla cartografia di piano; la misura della sezione trasversale della strada è data dalla somma delle misure di ciascun elemento che la compone, fissate come di seguito:
- Corsie veicolari
  Larghezza minima m 2,50
- Corsie di sosta
  Larghezza minima m 2,00

Se la sosta è prevista a pettine o a spina di pesce, la larghezza dev'essere tale da consentire uno spazio utile minimo di m 2,20x5,00 e deve essere prevista idonea corsia di manovra;
- Marciapiede
  Larghezza minima m 1,50
- Spartitraffico
  Larghezza minima m 0,50

Lo spartitraffico dev'essere sistemato con idonee alberature e cespugli.
La misura delle sezioni trasversali delle strade previste dal P.R.G., corrisponde ai seguenti valori: m 6, m 8, m 10, m 12, m 15.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre elaborati grafici, riportanti l'indicazione delle sistemazioni del piano viario (numero e dimensioni delle corsie veicolari, dei marciapiedi, delle corsie di sosta dei parcheggi ecc.), compresa l'eventuale presenza di elementi di arredo.
3. La realizzazione di parcheggi interrati anche multipiano è consentita sotto tutte le sedi viarie, piazze comprese, sia esistenti che di progetto.
4. Lungo i rilevati stradali è consentita la piantumazione di arbusti ed essenze sempreverdi. Laddove necessario sono consentiti tutti gli interventi atti alla tutela della strada nonché agli attraversamenti degli impianti (acquedotti, ecc.).

Art. 53 - ***Zone F3 destinate alle ferrovie ed agli impianti tecnologici***
1. Le aree destinate alle linee ferroviarie ed agli impianti e servizi ferroviari sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche di servizio.
2. Gli elettrodotti, esistenti e da realizzare dovranno avere zone di rispetto, misurate dai conduttori, pari a m 16 per le linee da 150 a 220 kV.

Art. 54 - ***Zone G destinate ai servizi di interesse urbano e di quartiere***
1. Le zone per i servizi di quartiere sono destinate alla realizzazione delle opere per l'istruzione di base e dell'obbligo (IB), delle attrezzature religiose esclusi i conventi (AR), dei centri civici ed attrezzature culturali e sociali (CC), dei servizi sanitari ed assistenziali (H), del verde pubblico di quartiere (VP), delle attrezzature sportive (AS), dei parcheggi pubblici (P), delle attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici (AP) delle biblioteche (B), del mercato (M) e degli impianti tecnologici (IP).
La dotazione complessiva di aree destinate a zone G nell'intero Comune, non può essere inferiore a m^2 21, distribuito come segue:
- Verde e sport 11,47 m^2/ab
- parcheggio 2,29 m^2/ab
- attr. Interesse comune 2,40 m^2/ab
- scuole 3,96 m^2/ab
- culto 1,00 m^2/ab

2. Le zone G devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa tra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo comma 5.
3. Con l'eccezione delle zone a verde pubblico, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti indici:
- Altezza massima (Hm) 13,50 m
- Distanza minima dai confini del lotto:
  metà dell'altezza del fronte prospiciente con un minimo di m 5,00;
- Distanza tra le fronti:
  vedi art. 3 delle presenti NTA;
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m^3/m^2

I parametri indicati al comma precedente non si applicano alla costruzione delle torri campanarie, civiche, ecc.
4. Nelle costruzioni realizzate nelle zone G possono essere ospitate anche attività accessorie e funzionali alla specifica destinazione di P.R.G.
5. Nelle aree destinate a verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo del verde stesso, oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde.

E' sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di quartiere delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma.
6. Nelle aree a verde destinate al "parco lineare", ai margini della strada di bordo è vietata qualsiasi edificazione. Sono altresì vietati i distributori di carburante. Sono comunque ammesse le opere per la realizzazione di piste ciclabili e luoghi di sosta. Sono altresì consentiti gli interventi di consolidamento e rafforzamento delle essenze arboree e del verde nonché gli interventi di attrezzature del territorio.
7. Nelle zone destinate a parcheggio (P) è ammessa la costruzione di edifici multipiano siano essi fuori terra che interrati da utilizzarsi come autosilos. E' consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali ed amministrative, pubblici esercizi e simili.
8. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata in relazione alle attrezzature, sulla base di uno specifico studio da allegare al progetto.

Capitolo XI - AREE PER IL VERDE E SERVIZI PRIVATI

Art. 55- *Definizione*
1. Le zone per il verde e i servizi privati sono destinate al mantenimento ed alla valorizzazione del verde a servizio di edifici esistenti nonché alla realizzazione di impianti sportivi di carattere privato, anche coperti, con i relativi servizi per gli utenti.
2. Le zone H si dividono in due sottozone:
H1 : zone destinate a verde privato.
H2 : zone destinate a servizi privati.

Art. 56 - *Zone H1 : aree destinate a verde privato*
1. Le zone H1 destinate a verde privato sono inedificabili e devono essere mantenute a cura ed a spese dei proprietari, in particolare per ciò che concerne le alberature e le sistemazioni a verde. Nelle zone H1 destinate a vivai e colture pregiate è ammessa soltanto l'installazione temporanea di serre smontabili, previa l'autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 57 - *Zone H2 : aree destinate a servizi privati*
1. Nelle zone H2 destinate ad attrezzature private sportive il P.R.G. si attua mediante intervento diretto.
Nell'ambito di tali zone sono altresì consentiti bar, ritrovi, locali per spettacolo con alloggi per il personale di sorveglianza. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la nuova edificazione nel rispetto dei seguenti indici:
- If 0,10 m^3/m^2
- H max 5,00 m
- Distanze come stabilito dall'art. 3 delle NTA

Capitolo XII - AREE DI TUTELA E DI RISPETTO

Art. 58 - *Fasce di rispetto*
1. Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, dei depuratori, dei corsi d'acqua e delle ferrovie e degli elettrodotti da 150/220 kV.
Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
- Delle recinzioni;
- Delle opere di infrastrutturazione del territorio;
- Degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.

2. Oltre alle opere anzidette, possono essere realizzati, in particolare:
a) Nelle fasce di rispetto le opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, e purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili. Per gli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto si ammettono i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
b) Nelle fasce di rispetto dei Regi Lagni valgono le norme di cui all'art. 48 (aree agricole di tutela) delle presenti NTA.

c) Nelle fasce di rispetto dell'acquedotto, nel tessuto edificato, è consentita la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e carrabili; la piantumazione di filari di alberi nonché le opere di razionalizzazione connesse al servizio, previa approvazione dell'Ente gestore.

3. Nelle fasce di rispetto della ferrovia sono ammesse le opere strettamente connesse al servizio ferroviario e la
realizzazione di strade pubbliche con esclusione di edifici.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.

4. Nel caso di una porzione di territorio ricada in una o più fasce di rispetto prevale la norma più restrittiva.

DISPOSIZIONI FINALI
Capitolo XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - *Edilizia abusiva*

1. Nelle planimetrie di P.R.G. sono individuati gli edifici che dalla documentazione disponibile risultano abusivi. Ove essi sulla base di dati ed atti comunali risultino non sanabili, a norma di legge, si può prevedere solo la confisca o l'abbattimento. Qualora, alcuni di tali edifici risultassero sanabili, il lotto su cui questi ultimi insistono deve ritenersi classificato come stabilito al successivo comma 3 del presente articolo a seconda delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'edificio sanabile.

2. Nelle planimetrie di P.R.G. sono altresì indicati gli edifici e/o parte di essi oggetto di domanda di condono ai sensi della Legge 47/85, così come individuati dagli uffici comunali e riportate secondo l'ordine progressivo di presentazione nell'elenco e negli elaborati planimetrici da essi redatti e che costituiscono allegati al P.R.G.

3. Gli edifici ed i relativi lotti di cui ai commi precedenti, qualora confermati sanabili, devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso, come segue:
Zona B0, comprendente i lotti degli edifici a destinazione prevalentemente residenziale, per i quali non sono ammessi incrementi di volume e di superficie utile salvo che per le zone B nei limiti delle presenti N.T.A.;

- Zona A0/2 e A0/3 per le parti di edifici compresi nel tessuto consolidato, per le quali valgono rispettivamente le norme corrispondenti alla classificazione A2 e A3 dell'edificio di cui costituisce parte;
- Zona D0/1, comprendente i lotti degli edifici a destinazione prevalentemente produttiva, esterne allo agglomerato ASI, per le quali si ammettono solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia nel rispetto, sempre ed in ogni caso, del volume e della superficie utile preesistente;
- Zona D0/2, per gli edifici produttivi, o parti di essi, compresi nell'agglomerato ASI, per la cui disciplina restano confermate le norme di cui alle zone D2.

Art. 60 - *Edifici esistenti in contrasto con il P.R.G.*

1. Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni previste dal P.R.G., ove non sia previsto l'intervento mediante P.U.E. o l'esproprio, non sono soggetti a misure coattive. Essi potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti norme e potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

2. Nel caso di edifici esistenti preordinati all'esproprio saranno consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; in particolare per gli immobili sedi di attività produttive inquinanti saranno consentiti i miglioramenti igienici e tecnologici atti a ridurre i fattori inquinanti ed a migliorare le condizioni di lavoro degli addetti, purché ciò non costituisca potenziamento della capacità produttiva.

Art. 61 - *Concessioni rilasciate*

1. L'entrata in vigore del P.R.G. e delle presenti Norme comporta la decadenza delle Concessioni ed Autorizzazioni edilizie non conformi, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati; in tal caso dovranno essere completati entro tre anni dall'inizio dei lavori e comunque entro il termine stabilito dalla Concessione.

2. Le Concessioni rilasciate o rinnovate prima della data di adozione del P.R.G., per le quali non si è dato corso ai lavori sono considerate decadute a tutti gli effetti.



COMUNE DI CAIVANO (NA)

REGOLAMENTO EDILIZIO
E NORMATIVA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COLORE

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N°12 DEL 30.01.2006 ai sensi dell'art.29 della Legge Regione Campania n°16/2004 e Delibera della Giunta Regionale della Campania n°635 del 09.05.2005

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) rappresenta una disciplina organica con cui il Comune di Caivano norma le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo di qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi, nonché quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sull'iter e sulla qualità del prodotto per il conseguimento della migliore qualità dell'ambiente.
2. L'attività edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che salvaguardano o modificano l'ambiente urbano nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente R.E**.,** in ossequio a quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come aggiornato dal D.L.vo n. 301 del 2002, nonché dalle altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
3. In particolare il R.E.:
a) disciplina le procedure relative ai provvedimenti amministrativi per l'esecuzione di ogni intervento volto alla modificazione, manutenzione e salvaguardia degli edifici, dell'ambiente costruito e dell'ambiente naturale;
b) disciplina le norme comportamentali per il rispetto delle prescrizioni e dei procedimenti da parte sia della Pubblica Amministrazione sia dei soggetti operatori, pubblici e privati, aventi titolo agli interventi;
c) disciplina i requisiti necessari per ogni intervento, in relazione agli obiettivi di cui al 1° comma;
d) detta prescrizioni ed indirizzi in materia di igiene, sicurezza e fruibilità per ogni intervento;
e) definisce i metodi di verifica o di controllo necessari.

Art. 2 - Regolamento Edilizio e Piani Urbanistici Esecutivi

1. Il presente R.E. coerentemente con le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e le N.T.A. del Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Napoli (A.S.I.) detta le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione delle scelte di Piano.
2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante permesso di costruire, si applicano integralmente le norme del presente R.E.
3. In caso di interventi complessi, mediante permesso di costruire convenzionato, ovvero in esecuzione di Piani Urbanistici esecutivi, si applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme del presente R.E. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati definiti come inderogabili dalla normativa vigente in materia di Piani Esecutivi.
4. I piani di risanamento acustico elaborati ai sensi degli artt.7, 10 comma 5 e 15 comma 2 della Legge n. 447/95 devono contenere norme di raccordo con il presente R. E. e con il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Art. 3 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Le presenti norme chiariscono e specificano le N.T.A. del piano urbanistico vigente e per quanto non esplicitamente richiamato nel presente R.E. si fa riferimento alle Leggi, alle Norme, alle Circolari Urbanistiche Nazionali e della Regione Campania, alle N.T.A. del Piano Urbanistico vigente, alle N.T.A del Piano Regolatore dell' A.S.I. e al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

L'entrata in vigore di nuove norme legislative, statali o regionali, attinenti alle materie considerate nel presente Regolamento Edilizio, comporta l'automatico adeguamento del testo regolamentare, senza che ciò costituisca variante al Regolamento stesso, nonché l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni introdotte.

CAPITOLO II - Normativa Urbanistica

Art. 4 - Validità delle norme urbanistiche

Ai fini dell'assetto urbanistico, della regolamentazione dell'attività edilizia e della destinazione d'uso ammissibile degli immobili, l'intero territorio è suddiviso in zone omogenee regolate da normativa specifica.

Tale normativa, contenuta nelle N.T.A. del P.R.G., consta degli indici, dei parametri e delle norme generali e particolari; essa forma parte integrante del presente Regolamento e ne sostituisce ogni disposizione diversa o in contrasto con essa.

Per quanto concerne la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento acustico si rimanda al Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

Art. 5 - S.I.T. Sistema Informativo Territoriale

Il controllo e la gestione del territorio avviene anche attraverso l'uso del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).

Tale sistema, costituito dal complesso delle procedure GIS (Geographical Information System) – banche dati, è finalizzato alla consultazione e all'elaborazione delle banche dati geografico – alfanumeriche relative al territorio di Caivano nonché all'attività di supporto alle decisioni del Comune.

CAPITOLO III - Definizioni e parametri

Art.6 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme e procedure del R. E. si assumono le seguenti definizioni:

costruzione e/o edificio: qualsiasi opera edilizia, emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altri materiali, nonché qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata e dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile per lo svolgimento di una qualunque attività fuori o entro terra, realizzato con l'impiego di qualsiasi materiale e che non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, così come definiti dal capo I del titolo III del D.L. n. 285/92 e s.m.i.;

unità immobiliare: insieme di uno o più locali e vani accessori con autonomia funzionale ed ingresso indipendente;

porticato: superficie coperta ubicata al piano terreno, di uso comune, aperta almeno su un lato, contigua ad una delle pareti esterne di una costruzione, di cui ne costituisce esclusiva pertinenza, asservita ad uso pubblico, altezza minima all'intradosso 2,70 m, larghezza o profondità minima netta 1,50 m e max 3,00 m, che abbia relazione diretta con la superficie esterna ubicata allo stesso livello, fatto salvo i porticati ed i percorsi pedonali coperti obbligatori previsti nella cartografia del P.R.G. che devono avere una larghezza minima di 3,00 m.

I porticati così descritti non sono considerati ai fini del calcolo della volumetria;

loggia: spazio coperto ubicato non al piano terra, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare, aperto almeno su un lato, contiguo ad una delle pareti esterne di una costruzione, di cui ne costituisce esclusiva pertinenza, ad uso pubblico o privato;

terrazzo: spazio coperto ubicato non al piano terra, aperto almeno su due lati, contiguo ad una delle pareti esterne di una costruzione, non destinato ad attività residenziali o altre attività, ma costituente estensione e pertinenza di esse;

balcone: parte di solaio aggettante, di pertinenza dell'unità immobiliare;

facciata: la proiezione ortogonale sul piano verticale della parete esterna di una costruzione delimitata alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno naturale o modificato ed al colmo dal limite superiore del parapetto di protezione o del cornicione nelle coperture piane o dalla linea di gronda nelle coperture a falde;

lastrico solare: la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da esse emergenti. L'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico;
bow-window: balcone totalmente chiuso o con più di due lati chiusi;
fronte: la proiezione ortogonale sul piano verticale, relativa alle porzioni di facciate più esterne, con esclusione di sporgenze di qualsiasi tipo, che abbiano esclusivamente una funzione ornamentale o protettiva;
piano: lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore), che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo, ed in particolare:
a) *piano fuori terra o piano terra:* il piano, o parti di esso, di un edificio il cui pavimento (estradosso solaio) si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale, superiore o inferiore di non più di 0,50 m a quella del terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione;
b) *piano sotterraneo*: si intende quel piano in cui la sommatoria delle superfici interne delle pareti perimetrali esitino in un grado di interro pari al 100%;
c) *piano seminterrato o semisotterraneo:* si intende quel piano in cui la sommatoria delle superfici interne delle pareti perimetrali esitino in un grado di interro compreso tra il 50% e il 99%. Il calcolo dell'interro di una parete si effettua tenendo conto dell'effettivo andamento del terreno rispetto a quella data parete. Non va considerata interrata la parete che non sia a contatto diretto con il terreno per la porzione pari alla distanza della parete dal terreno prospiciente (larghezza del cavedio), cosicché una parete di 3 metri di altezza interna è considerata completamente "fuori terra" se tra questa ed il terreno che la fronteggia insista una distanza di almeno 3 metri in tutti i suoi punti;
d) *piano in soprelevazione:* per piani in soprelevazione si intendono i piani di un edificio, o parti di esso, posti a quota superiore al piano fuori terra o piano terra. Per essi è prevista un'altezza massima all'estradosso del rispettivo solaio di copertura di 3.50 m;
spazi interni scoperti: si intendono le aree scoperte circondate da fronti della costruzione e in particolare:
a) *corte:* spazio interno circondato per il 70% del perimetro da fronti della costruzione e per la parte restante solo da recinzioni, porticato o aperto;
b) *cortile:* spazio interno circondato per l'intero perimetro da fronti della costruzione nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è maggiore di 8,00 m e la superficie del pavimento è maggiore di un 1/8 di quella delle pareti che la circondano;
c) *patio:* spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a 6,00 m e pareti circostanti di altezza non superiore a 4,00 m;
d) *chiostrina:* spazio interno di superficie minima maggiore o uguale a 15 mq circondata da pareti che abbiano altezza minore o uguale a 18 m e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a 3,00 m;
e) *cavedio:* si definisce cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale;
arredi per spazi esterni: costituiscono costruzioni ornamentali per la sistemazione di spazi esterni ad essi strettamente pertinenziali ed in particolare:
a) *gazebo:* costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta, di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a 3,00 m, aperta su tutti i lati;
b) *pergolato:* costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, costituita da pilastri e travi con copertura in essenze arboree;
c) *grillages:* struttura verticale o orizzontale, forata, per il sostegno di essenze arboree non delimitante spazi;
tettoie e pensiline: elementi orizzontali o pseudo orizzontali (inclinati o curvi) rispettivamente su strutture autonome o a sbalzo costituenti copertura pertinenziale di spazi scoperti di una costruzione;
chiosco: costruzione, temporanea di superficie coperta non superiore a 6 mq e di altezza non superiore a 3,00 m, priva di servizi igienici, destinata ad attività non residenziali (guardiania in aree private, commercio al minimo in aree attrezzate). Nel caso il chiostro dovesse avere destinazione a commercio nello stesso dovrà essere previsto idoneo servizio di wc chimico per garantire al minimo le condizioni igienico-sanitarie dell'operatore;
cose mobili ancorate al terreno: boe, pontili, gavitelli, costruzioni temporanee prive di fondazioni, destinate ad attività residenziali e non;

Art.7 - Parametri edilizi

Ai fini dell'applicazione delle norme e procedure edilizie del R.E. e del P.R.G., si assumono i seguenti parametri quantitativi:

piano di campagna con tale termine si intende, in generale, il profilo del terreno urbanizzato, ovvero in zona agricola il profilo del terreno naturale;

superficie utile lorda (Su), è la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre il primo) con esclusione:

a) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purché asserviti ad uso pubblico;

b) dei balconi e dei terrazzi scoperti;

c) dei balconi e dei terrazzi coperti, qualora abbiano una profondità non superiore a 2,50 m misurata dal filo esterno dell'edificio;

d) delle bussole di entrata, nonché delle pensiline con sporgenza non superiore a 3,00 m;

e) dei piani totalmente interrati, purché non abbiano altezza interna superiore a 2,50 m, ovvero quando facciano parte di edifici pubblici;

f) le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo, comprese quelle di accesso e di manovra purché individuate nelle loro immediate vicinanze e a tal fine assoggettate mediante iscrizione ad un vincolo pertinenziale permanente presso Conservatoria dei RR.II.

g) i locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (cabine elettriche, locali caldaie e simili);

h) degli androni di ingresso, pedonali e/o carrabili, fino al limite massimo dimensionale di ml.5 per ml.12

superficie utile netta (Sn), è la somma della superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi (art. 3 D.M. 10.05.1977), delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a parcheggi;

altezza delle fronti (Hf), è la differenza di quota, misurata in metri e sulla verticale, rivelabile tra il piano di campagna e la linea mediana della falda o del timpano, nel caso di coperture a falde inclinate, con l'esclusione dei tetti isolanti come definiti al successivo art.14, ovvero l'estradosso dell'ultimo solaio al rustico, nel caso di coperture piane. Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

a) lo spessore dell'isolamento termico, acustico, del manto impermeabilizzante e/o del pavimento di copertura, purche' lo spessore finito non sia superiore a mt. 0,20.

b) eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili non possono superare l'altezza di 1,50 m;

c) i muri taglia fuoco, ove previsti, purché d'altezza non superiore a 1,00 m;

d) i volumi tecnici. Nel caso di piano o parte di esso in soprelevazione al piano fuori terra o piano terra, ai fini della possibilità prevista dallo strumento urbanistico di incrementare un piano in deroga, l'altezza dell'edificio, viene misurata sulla verticale del piano o parte di esso stesso da sopraelevare;

volume del fabbricato (Vt), è la somma dei prodotti delle superfici utili lorde (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da intradosso ad intradosso del solaio, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata da intradosso ad estradosso nel caso di solaio piano e come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati e del piano più basso che va computato dal pavimento o dal piano di campagna se a livello inferiore. Dalla somma così computata viene detratta la quota parte del piano interrato d'altezza netta non superiore a 2,50 m che non fuoriesce dall'andamento del terreno naturale o dal piano spiccato se a quota inferiore e quella dei volumi tecnici;

volume tecnico è il volume strettamente necessario a contenere, ed a consentire l' accesso, a quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità e/o di sicurezza degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell' edificio stesso quale sarebbe realizzabile secondo i limiti imposti dalle norme urbanistico vigenti, nonché i locali sotto le falde dei sottotetti non abitabili. I volumi tecnici non devono costituire pregiudizio alle soluzioni architettoniche d'insieme. Rientra tra i volumi tecnici il torrino della gabbia scala con il limite massimo dimensionale di mq.20

distanza la distanza si misura in orizzontale e deve essere rispettata per ogni punto dell'edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a 1,50 m: in tale caso si tiene conto solo della parte eccedente. Le distanze dai confini di zona pari a quelle dai confini del lotto devono essere rispettate per tutte quelle zone di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio. La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a 10,00 m. Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali

corpi di fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella della fronte antistante più alta; tale distanza non può comunque essere inferiore a 10,00 m.
Le norme relative alle distanze tra gli edifici non si applicano quando le fronti di uno stesso edificio e/o costruzione costituiscono rientranze o sporgenze planimetriche la cui profondità non superi 1/4 della loro larghezza massima, misurata con l'esclusione di aggetti, porticati e simili.
Non si applica, altresì, la distanza minima di 10 mt. tra fronti di edifici diversi nel caso di sopraelevazioni in deroga ai fini dell'allineamento per edifici prospicienti strade di uso pubblico, cio' fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche che per i Comuni classificati S=9 che impongono il rispetto del rapporto H/L=1 (fronte dell'edificio di altezza pari alla larghezza della strada su cui e' prospiciente).
Inoltre nel caso di realizzazione dei sottotetti come definiti nei successivi articoli, per edifici esistenti a distanza inferiore ai 10 mt. , valgono le norme del codice civile.
Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di 6 m da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sorte con destinazione diversa dall'abitazione, destinazione che non può essere mutata. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal D.I. n. 1444/68, è consentito derogare a quanto stabilito dal precedente capoverso ove gli edifici siano progettati nell'ambito dei piani attuativi e nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, salvo diverse indicazioni cartografiche e/o normative specifiche. Salve tutte le altre prescrizioni di zona è sempre ammessa la costruzione continua fra lotti appartenenti a zone omogenee in base ad accordo scritto tra i proprietari, anche tramite scrittura privata registrata. Se i lotti sono liberi, con scrittura privata, si ammette la costruzione contigua impegnando ove possibile, l'intero confine dei lotti.
Tale accordo non è necessario se il confinante ha già costruito a confine, quindi chi costruisce può realizzare la costruzione in aderenza su tutto il confine gia' costruito dei due lotti.
Le distanze dalle strade, esistenti e previste, sono indicate sulle planimetrie del P.R.G., ove non siano specificatamente previste valgono le prescrizioni di cui alla legislazione vigente. Non si tiene conto della distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate (art. 9 D.I. n.1444/68) tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di pubblico transito; cio' fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche che per i Comuni classificati S=9 che impongono il rispetto del rapporto H/L=1 (fronte dell'edificio di altezza pari alla larghezza della strada su cui è prospiciente).
superficie non residenziale (Snr), espressa in metri quadrati, si definisce superficie non residenziale quella destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle residenze, misurate al lordo delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, e vani di porte e finestre, ovvero:
a) cantinole e depositi anche in **sottotetti purché praticabili**; i porticati pubblici e privati, i balconi se hanno sporgenza non superiore a 2,50 m (in caso contrario è da computare nella Su la superficie relativa alla sporgenza superiore al 2,50 m), le centrali termiche, cabine elettriche secondarie, i locali per depositi, le autorimesse, cantine, tutti con le relative scale di accesso, sempre che non abbiano altezza netta superiore a 2,40 m e non emergono rispetto al terreno sistemato più di 1 m, misurati all'intradosso del solaio, e che siano utilizzati esclusivamente dai residenti nell'edificio;
b) balconi, logge, terrazzi, nella misura massima della loro somma pari al 25% della Su per unità immobiliare;
c) tettoie, nella misura massima del 20 % della Superficie Coperta e pensiline, nella misura massima del 10% della Superficie Coperta;
d) scale e ascensori interni alla singola unità abitativa, misurate per la sola superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso;
e) vani e androni di ingresso, porticati e locali (depositi biciclette e carrozzine, spazi per riunioni) comuni a più unità abitative (sono esclusi i porticati ad uso pubblico); scale esterne scoperte, scale e ascensori comuni a più unità abitative, misurate per la sola superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso;
f) spazi per parcheggio e autorimesse, singole o comuni, entro o fuori terra, con relativi spazi di manovra e sosta (escluse le rampe di accesso), purché di pertinenza delle unità immobiliari, per le sole superfici eccedenti la misura minima di cui all'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42 così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 122/89;
g) locali per impianti tecnologici quali: impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari, gas, sollevamento (ascensori e montacarichi) e protezione antincendio.
h) del porticato come definito all'art.6.
Le Snr non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui ai punti precedenti sono considerate come Su;
superficie accessoria (Sa), espressa in m quadrati, si definisce superficie accessoria quella destinata a servizi ed accessori, a stretto servizio delle attività non residenziali (produttive, turistico-ricettive, terziarie,

commerciali, direzionali, di cui alle lettere b) e c) del successivo articolo misurate al lordo delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, ovvero:
a) spazi e locali di cui alle lettere a) relativamente al balcone, b), e) della Snr;
b) spazi coperti di cui alla lettera c) della Snr nella misura massima complessiva pari al 30% della Superficie Coperta;
c) locali di cui alla lettera g) della Snr, nonché per altri impianti tecnologici a servizio dell'attività prevalente ed a questa connessa, quali impianti di depurazione, antinquinamento, serbatoi, gruppi di produzione energetica, e similari;
d) spazi per parcheggi e autorimesse così come definite dalla precedente lettera f) della Snr nonché nella misura di cui all'art. 5 del D.I. n. 1444/68;
e) depositi, magazzini, archivi, purché interrati.
Le Sa non rientranti nelle categorie o nelle quantità di cui ai punti precedenti sono considerati come Su;
superficie complessiva (mq), si definisce superficie complessiva quella costituita dalla somma della superficie utile (Su) e:
a) dal 60% del totale della superficie non residenziale (Snr) per le costruzioni a prevalente destinazione residenziale;
b) dal 60% del totale della superficie accessoria (Sa) per le costruzioni a prevalente destinazione terziaria e commerciale;
c) dal 40% del totale della superficie accessoria (Sa) per le costruzioni a prevalente destinazione produttiva; si considera prevalente in una costruzione la destinazione d'uso di almeno il 75% del totale della Su.
La superficie complessiva si utilizza anche ai fini della determinazione del contributo afferente il costo di costruzione dell'edificio ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01 e successive modifiche ed integrazioni
Non costituiscono superficie i locali o porzioni di essi con altezza inferiore a 1,80 m, le coperture piane ed i lastricati solari non praticabili, considerati tali quelli il cui accesso avviene solo ed esclusivamente da botola di solaio e da scala a pioli alla marinara, gli spazi per parcheggi pertinenziali, con relativi spazi di manovra e sosta, purché di pertinenza dell'unità immobiliare, per le sole superfici di cui alla misura minima di cui all'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42 così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 122/89, nonché per le superfici di cui all'art. 5 del D.I. n. 1444/68;
numero dei piani (N) è costituito dalla somma dei piani fuori terra ad esclusione dei piani interrati e seminterrati e del sottotetto quando non è abitabile.
sagoma: contorno che viene ad assumere l'edificio all'interno della congiungente di ogni punto esterno dello stesso dalla quota di spiccato all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. I balconi ed i terrazzi in aggetto non concorrono a delineare la sagoma dell'edificio.

Art. 8 - Parametri urbanistici
Ai fini dell'applicazione delle norme e procedure urbanistiche, si assumono i seguenti parametri:
superficie territoriale (St), è la superficie perimetrata sulle planimetrie di P.R.G., nella quale il P.R.G. si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo, comprende le aree pubbliche e di uso pubblico nella misura e nell'ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e/o nelle presenti norme;
superficie fondiaria (Sf), è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, utilizzabile a fini edificatori, misurata al netto delle strade e degli spazi destinati al pubblico transito e/o in generale al pubblico uso;
superficie minima d'intervento (Sm), espressa in metri quadrati, si definisce superficie minima di intervento quella, generalmente indicata nelle norme di attuazione del P.R.G., relativa alla superficie territoriale minima necessaria per predisporre e attuare un intervento urbanistico esecutivo;
superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande, sono escluse le sole sporgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze, nonché le parti degli edifici completamente sotterranee, le piscine, le vasche all'aperto, le aie e le concimaie e le serre mobili in zona rurale, i piani caricatori in zone industriali e artigianali o miste;
superficie occupata è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di fondazione di tutte le parti edificate fuori terra (incluse le rampe di accesso e di uscita con pavimentazione comunque realizzata), ed entro terra delimitate dalla superficie esterna perimetrale escluse le parti aggettanti come balconi, sporti di gronda e simili;
superficie drenante per superficie drenante si intende quella superficie libera da qualsiasi tipo di edificazione fuori terra ed entro terra tale da favorire il naturale drenaggio delle acque nel sottosuolo; la percentuale di

superficie occupata del lotto non potrà mai essere superiore all'65% della superficie fondiaria di quest'ultimo. La minima superficie drenante non potrà essere inferiore al 20% della superficie fondiaria del lotto in questione; tale limitazione si applica soltanto ai lotti liberi ad a quelli che si rendono liberi mediante la demolizione dei manufatti ivi insistenti.
lotto minimo di intervento (Lm), espresso in metri quadrati, si definisce lotto minimo d' intervento la superficie relativa all'area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria;
indice di utilizzazione territoriale (Ut), è il rapporto Su/St fra la massima superficie utile (Su) costruibile e la superficie territoriale (St), entrambe espresse in metri quadrati;
indice di utilizzazione fondiaria (Uf), è il rapporto Su/Sf fra la massima superficie utile (Su) costruibile, e la superficie fondiaria (Sf), entrambe espresse in metri quadrati;
indice di fabbricabilità territoriale (It), espresso in mc/mq, si definisce indice di fabbricabilità territoriale il rapporto tra il volume massimo costruibile (Vt) in mc e la superficie territoriale della zona (St) in mq.
L'indice si applica in sede di strumenti urbanistici esecutivi;
indice di fabbricabilità fondiario (If), espresso in mc/mq, per indice di fabbricabilità fondiario si intende il rapporto fra il volume massimo costruibile (Vt) in mc e la superficie fondiaria precedentemente definita (Sf) in mq;
rapporto di copertura (Rc), per rapporto di copertura si intende il rapporto, tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

CAPITOLO IV- Definizione degli interventi edilizi

Art. 9 – Definizione degli interventi edilizi

1. Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n° 380/01 si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Tali interventi vengono eseguiti mediante comunicazione e/o denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01 in relazione alla natura dell'intervento, ed in particolare:
a.1 Per gli edifici industriali ed artigianali – con riferimento alla Circ. Min. LL.PP. n. 1918/77 – sono, considerate opere di manutenzione ordinaria, soggette a denuncia di inizio attività ai sensi del DPR 380/01, quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico purché in rapporto alle dimensioni dello stabilimento:
- non siano tali da modificarne le caratteristiche complessive;
- siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture portanti e sul suo aspetto estetico;
- non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
- non comportino aumento della superficie lorda di piano o di superficie coperta;
- non creino nuovi problemi di traffico sul territorio;
- non richiedano nuove opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione;
- non abbiano conseguenze di natura igienica od effetti inquinanti;
- non contrastino, comunque, con le norme del presente R.E. in materia di distacchi, altezze, rapporti di copertura, ed altri indici urbanistici.

Rientrano pertanto tra le opere di manutenzione ordinaria degli edifici industriali ed artigianali i seguenti interventi, purché interni allo stabilimento ed a servizio dei suoi impianti:
- le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera e vengono realizzate per proteggere determinati apparecchi o sistemi quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione;
- canalizzazioni per fluidi;
- serbatoi e relative opere per stoccaggio e movimentazione dei prodotti;
- opere a carattere precario o facilmente rimovibili, quali chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando apparecchiature non presidiati, garitte;
- lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
- installazione di pali portatubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
- passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;

- trincee a cielo aperto destinate ad accogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
- basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;
- separazioni di nuove aree interne allo stabilimento, realizzate mediante muretto a rete ovvero in muratura, purché non visibili da spazi pubblici;
- attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, nonché da natanti;
- attrezzature per la movimentazione di materie prime e di prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;
- sistemi di adduzione e di abbattimento degli scarichi gassosi (escluso i camini), purché non visibili da spazi pubblici.

Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione ordinaria anche la realizzazione degli impianti ed attrezzature in genere necessari per lo svolgimento dell'attività agricola, quali ad esempio: impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa, gli impianti di smaltimento dei rifiuti organici.

a.2 E' ammessa la manutenzione ordinaria per gli edifici legittimati a seguito del rilascio di Titolo amministrativo Edilizio in sanatoria ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94.

a.3 Per gli edifici legittimati con regolare licenza e/o Concessione Edilizia o edificati prima del 01.09.1967 ma ora ricadenti in zona agricola del vigente strumento urbanistico, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, nonché la realizzazione di volumi tecnici esclusivamente quelli previsti dalla Circolare Ministeriale nr. 2474 del 31.01.1973.

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Sono interventi che vengono eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01

b.1 Si definiscono i seguenti interventi in tale ambito:

lavori volti al rinnovamento e alla sostituzione delle opere di tamponamento, tramezzatura e di copertura, quali:

rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;

rinnovamento e sostituzione di tramezzature interne;

riparazione o rifacimento di tompagni esterni non portanti, a parità di forma, dimensione e ubicazione;

rifacimento del manto di copertura dei tetti, compresa la piccola orditura e/o il tavolato, e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane;

rifacimento dei rivestimenti delle superfici piane di copertura, compresa ogni opera di impermeabilizzazione e i massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane.

b.2 opere tese a restituire all'originaria funzione statica singoli elementi strutturali, degradati o lesionati attraverso il rafforzamento o la loro sostituzione parziale, quali:

consolidamento dei muri portanti e delle fondazioni;

consolidamento e/o sostituzione di elementi strutturali non più affidabile, senza alterazione delle quote;

consolidamento delle strutture voltate e degli archi;

rafforzamento, anche con nuovi elementi di sostegno, graffature e staffe, di singole parti strutturali;

ogni opera provvisionale di sostegno, ripartizione dei carichi, protezione;

b.3 lavori volti alla realizzazione e all'integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, quali:

realizzazione degli impianti tecnologici, come definiti dall'art. 1 della Legge n. 46/90, mancanti o integrazione di quelli esistenti, compresi quelli relativi alle energie rinnovabili, alla conservazione ed al risparmio dell'energia, e adeguamenti igienico-sanitari;

realizzazione degli impianti di scarico degli insediamenti produttivi di cui all'art. 2 della Legge n. 650/79;

ampliamento dei servizi igienico-sanitari e conseguente adeguamento degli impianti;

realizzazione di nuovi locali per servizi igienici nel caso di loro mancanza internamente alla singola unità funzionale;

installazione di impianti ascensore o montacarichi all'interno delle costruzioni, dei cortili e delle chiostrine;

installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti sulle coperture degli stessi ovvero negli spazi liberi privati annessi;

isolamento termo-acustico sia interno che esterno;
b.4 opere finalizzate alla sistemazione di spazi esterni, che non comportino la realizzazione di superfici utili o volumi, quali:
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- realizzazione o consolidamento di muri o di sistemi di contenimento di terreni e scarpate, secondo le norme e le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici per le singole zone;
-realizzazione o rifacimento di pavimentazioni esterne su suoli, terrazzi o lastrici solari di pertinenza delle costruzioni esistenti, ivi comprese la realizzazione di scale o botole interne;
- realizzazione di opere di giardinaggio e di colture dei terreni, non compresi nelle zone di destinazione agricola;
- realizzazione di opere di arredo, quali vasche, aiuole per impianti floreali o arborei, fontane, ecc.;
- realizzazione di pergolati, grillages e gazebi;
- realizzazione di tettoie o pensiline nella misura massima consentita;
b.5 tutte le opere necessarie per l'adeguamento degli edifici esistenti alle vigenti disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, consistenti in rampe, ascensori e manufatti anche se alteranti la sagoma della costruzione, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici;
b.6) realizzazione di cabine elettriche o per la protezione di impianti e quadri di controllo, a servizio e di pertinenza delle costruzioni;
b.7 realizzazione, modifica o integrazione di mostre, vetrine, tende e insegne per gli esercizi commerciali, terziari o artigianali;
b.8 realizzazione di sportelli distributori automatici per esercizi del settore commerciale, terziario o artigianale;
b.9 È consentito, esclusivamente per ragioni igienico-sanitarie, il cambio di destinazione d'uso, compatibilmente con le previsioni di zona dello strumento urbanistico:
a) per i soli locali a piano terra, se adibiti ad abitazione, su strade pubbliche o ad uso pubblico;
b) per i locali interrati e seminterrati, per l'eliminazione di attività o depositi inquinanti.
b.10. Agli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all'art. 18 della Legge n. 765/67, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 122/89, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.
b.11 Edifici vincolati: Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), gli interventi di cui al presente articolo vanno preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza ai BB.AA. o dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici territorialmente competente.
b.12. Edifici abusivi: sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria anche per gli edifici legittimati a seguito del rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi delle Leggi n. 47/85 e n. 724/94.
b.13 Per gli edifici legittimati con regolare licenza e/o Concessione Edilizia o edificati prima del 01.09.1967 ma ora ricadenti in zona agricola del vigente strumento urbanistico, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, nonché la realizzazione di volumi tecnici strettamente connessi alle esigenze abitative.
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
Sono interventi che vengono eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01
c.1 - Rientrano nella tipologia del presente articolo, a parità di superficie utile e volume preesistente, gli interventi di ripristino volti alla ricostruzione di costruzioni o parti di esse, eventualmente crollate o demolite in conseguenza di cause di sicurezza, calamità naturali o eccezionali, lavori, purché ne sia possibile, attraverso fonti iconografiche, cartografiche, fotografiche e documentarie, accertarne la consistenza. La relazione storica e di rilievo, integrata dalle fonti sopra indicate, dovrà essere asseverata dal tecnico redattore ai sensi degli art. n. 359 e art. n. 481 del codice penale.
c.2 - Per gli interventi di cui al presente articolo non si applicano le norme di cui all'art. 18 della Legge n. 765/67, come modificato dall'art. 2 della Legge n. 122/89, relative alle quote minime di parcheggi pertinenziali.

c.3 - Per gli edifici vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42), gli interventi di cui al presente articolo vanno preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza ai BB.AA. o dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici territorialmente competente.
c.4 - Edifici legittimati: sono ammessi interventi di cui al presente articolo anche per gli edifici legittimati a seguito del rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi delle Leggi n. 47/85 e n. 724/94.
c.5 - Per gli edifici legittimati con regolare licenza e/o Concessione Edilizia o edificati prima del 01.09.1967 ma ora ricadenti in zona agricola del vigente strumento urbanistico, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, nonché la realizzazione di volumi tecnici strettamente connessi alle esigenze abitative.
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella esistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
Tali interventi vengono eseguiti mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.2 co.1 della LR Campania n.19/2001..Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia consistano nella demolizione e ricostruzione anche parziale, essi contribuiscono al costo di costruzione.
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);.
E' possibile costruire su lotti interclusi o dichiarati giardini di pertinenza di fabbricati esistenti, sempreché sussistano tutte le seguenti condizioni:
- deve ricadere in Z.T.O. ove sia consentita l'edificazione;
- deve essere identificato catastalmente come particella autonoma in data precedente all'adozione dello strumento urbanistico vigente, relativamente ai soli lotti inferiori a 500 mq.;
- deve avere la possibilità di accedere alle urbanizzazioni primarie così come definite dall'art. 4 comma 1 Legge n. 847/64;
- deve avere accesso diretto da strada pubblica o privata anche attraverso servitù perenne di passaggio rilevabile da atti registrati;
- non deve essere stato asservito urbanisticamente alla costruzione di altro edificio;
- non deve essere stato asservito ad area di parcheggio di altro edificio ai sensi dell'art. 41 sexies Legge n. 1150/42 come modificato dall'art. 2 comma 2 Legge n. 122/89, limitatamente al periodo di validità dell'asservimento stesso.
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Tali interventi vengono eseguiti previo rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 a meno, per effetto della LR Campania n.29/01 dei seguenti casi, ove possono essere realizzati in base a denuncia di inizio attività:

- interventi specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di piani di ricognizione di quelli vigenti;
- sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al punto precedente ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;
- varianti a concessioni edilizie o permessi di costruire che non incidano su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione;
- mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;
- realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n.8.

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 10 - Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle aree non edificate sono definite dallo strumento urbanistico, generale o esecutivo.
Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.
Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio e che determinano un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01.
Il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole – zona E – è sempre soggetto a permesso di costruire.
Le categorie omogenee, comprensive delle attrezzature di tipo privato, sono:
a) abitazioni ordinarie, specialistiche e collettive, uffici e studi professionali;
b) attività artigianali, commerciali al minuto e di ristorazione;
c) abitazioni agricole, attività agricole e di produzione e commercio di prodotti agricoli all'origine;
d) attività ricettive di tipo agrituristico e alberghiere;
e) attività direzionali, ricettive, culturali, sanitarie, per l'istruzione, sportive, commercio all'ingrosso;
f) attività industriali.

All'interno della medesima categoria non vi è mutamento di destinazione d'uso, poiché rientrante nello jus utendi.
Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso di edifici abusivi divenuti legittimi a seguito del rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi delle Leggi n. 47/85 e n. 724/94, purché compatibili con le destinazioni delle rispettive zone omogenee di appartenenza dello Strumento urbanistico vigente.

Art. 11 - Varianti per le opere su immobili vincolati

Per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legislazione a tutela dei beni paesistici, storici ed ambientali, si applicano gli art. precedenti, fatto salva la necessità che tali opere siano provviste dei provvedimenti, Nulla Osta, assensi e/o autorizzazioni degli Enti o Uffici preposti alla tutela e/o salvaguardia del vincolo, previsti da tale legislazione.

Art. 12 - Frazionamenti

1. La suddivisione di un'unità immobiliare in due o più unità immobiliari di una costruzione esistente costituisce un intervento di frazionamento.
2. Il frazionamento è consentito nell'ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui ai precedenti articoli.
3. Alla dichiarazione di ultimazione dei lavori va obbligatoriamente allegata la certificazione di presentazione al Catasto del frazionamento ai sensi, dell'art. 26 del D.P.R. n. 380/01, anche nel caso che le opere non abbiano modificato l'abitabilità o l'agibilità preesistente.
4. Non è consentito il frazionamento volto alla realizzazione di unità immobiliari destinate alla residenza di superfici inferiori ai limiti di cui al successivo Cap. X.

Art. 13 - Soppalchi

1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali consecutive all'interno della medesima unità immobiliare (soppalchi) costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di cui al precedente articolo:

a) quando tra le due strutture orizzontali preesistenti e il soppalco sussistano le altezze minime interne di cui all'art. 43, comma 2, lettera b della Legge n. 457/78. Nel caso in cui il soppalco copre fino a un massimo dei 2/3 della superficie utile dell'ambiente sottostante, l'altezza minima interna tra il soppalco e la struttura orizzontale superiore non può essere maggiore di 2,40 m per tutte le destinazioni;

b) quando la superficie dei soppalchi non sia superiore complessivamente a un terzo del totale della Su dell'unità immobiliare;

c) nel caso di soppalchi che possono intersecare vani finestra o balconi di prospetti esterni, va osservata una distanza non inferiore a 1,00 m tra la parete finestrata e la proiezione sul piano orizzontale del soppalco.

2. La realizzazione di soppalchi con altezze inferiori a 2,40 m tra l'estradosso del soppalco e l'intradosso della struttura orizzontale preesistente, è consentita solo come deposito.

3. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia costituita da strutture voltate, l'altezza interna all'intradosso va misurata al valore medio tra piano di imposta e la max misura all'intradosso della volta.

4. Nel caso in cui la realizzazione di soppalchi determina un aumento di unità immobiliari, il relativo intervento rientra nella tipologia di nuova costruzione e pertanto è soggetto a permesso di costruire.

5. Per le destinazioni d'uso non residenziali le condizioni di cui al comma 1 sono riferite all'art. 6 del D.P.R. 19/03/56 come modificato dal D. Lgs n. 626/94, dalla Legge n. 236/95 e dal D. Lgs n. 242/96.

6. La superficie dei soppalchi:

a) non costituisce aumento della Su nel caso di cui al comma 1;

b) non costituisce aumento della Snr o Sa nel caso di cui al comma 2;

c) costituisce aumento della Su nel caso di cui al comma 4.

Art. 14 - Sottotetti

1. Sottotetti esistenti.

Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura.

Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data del 5 dicembre 2000 , è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;

b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 oppure della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro Sanità datato 5 luglio 1975, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.

Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio.

Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma i dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457 e dell'art.9 lett.d) del presente RE.
Gli interventi, di cui al presente articolo comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui-all'art.16 del D.P.R. 380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
Ferme restando le condizioni di cui ai precedenti comma, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 5 dicembre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.
Gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e dell'architettura dell'edificio oggetto dell'intervento, devono essere individuati gli elementi compositivi più idonei.
Gli edifici interessati devono risultare dotati di tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito può essere dichiarato tramite autocertificazione. Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati sulla base del volume reale.
Le opere di ristrutturazione volte al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti possono essere oggetto anche di richiesta di permesso di costruire anche a sanatoria di opere abusive già realizzate, per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale *e i relativi atti autorizzativi*, limitatamente agli interventi ricadenti nelle zone A1 ed A2 del P.R.G., sono subordinati al parere consultivo della Commissione Edilizia Integrata
2. Sottotetti abitabili.
E' consentita la costruzione di sottotetti abitabili nel rispetto degli indici urbanistici e edilizi della rispettiva zona omogenea del vigente Strumento Urbanistico, con le relative N.T.A. e delle norme igienico-sanitarie.
In particolare le falde non possono aver una pendenza superiore al 35% e, nel caso in cui il fabbricato abbia uno spessore maggiore di 6 m, è preferibile la doppia falda.
L'altezza media netta dei vani abitabili non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. 05/07/1975.
Per le coperture a falde articolate, l'altezza prescritta sarà determinata dalla media ponderata di ogni singola falda in cui il tetto si articola.
L'altezza minima dei sottotetti, misurata tra il pavimento e l'intradosso dell'orditura secondaria del tetto, al filo interno dei muri perimetrali dell'edificio, non dovrà essere inferiore 1,80 m.
Eventuali aperture per l'illuminazione ed aerazione naturale, possono essere realizzate anche mediante la costruzione di abbaini e/o lucernari.
3. Sottotetti isolanti e/o coibenti **non praticabili**
Nelle zone omogenee A, B, C, D, E con esclusione della zona ASI, anche nel caso in cui l'edificio preesistente abbia altezza maggiore di quella massima consentita per la zona omogenea, è consentita la costruzione, parziale o totale, di un tetto isolante, costituente volume tecnico, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima all'estradosso della linea di colmo finita non eccedente 2,20 m;
- estradosso della linea di gronda coincidente con l'estradosso dell'aggetto del sottostante solaio di copertura (linea di gronda);
sono consentiti finestre a falda o abbaini aventi una distanza tra essi ad interasse non inferiore a mt. 6,00 e nel rispetto del Codice Civile per le distanze dal confine. L'altezza dell'abbaino non deve essere superiore a mt. 2,20 e la unica linea di colmo potrà essere coincidente, al massimo, con la linea di colmo del sottotetto.
- uso di materiali compatibili con la Z.T.O.;
- rispetto delle distanze del Codice Civile;
- assoggettamento al vincolo di destinazione ad uso sottotetto non abitabile a mezzo di atto che potrà stipulare il Segretario Comunale o a mezzo di atto notarile, ed in ogni caso l'atto dovrà essere registrato e trascritto presso la Conservatoria competente per territorio.
assoggettamento al vincolo di pertinenza ed inscindibilità del fabbricato;
- falda unica con pendenza costante non superiore al 35% e, nel caso in cui il fabbricato abbia uno spessore maggiore di 6 m, è preferibile la doppia falda;
- destinazione d'uso a deposito, magazzino, servizi accessori e tecnici.
L'illuminazione e la ventilazione dei locali sottotetto potrà essere assicurata da lucernari e/o abbaini di superficie non inferiore a due ricambi/ora calcolati in base alla volumetria.

Le tipologie di sottotetto soprascritte potranno essere realizzate anche per i fabbricati abusivi divenuti legittimi a seguito rilascio di Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. nr.380/200 (ex art.13 della Legge n. 47/85) e di quelli condonati ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94 e legittimati con l'avvenuto rilascio del relativo Titolo edilizio in sanatoria.
Per gli interventi di realizzazione dei sottotetti isolanti nelle zone A1 ed A2 del P.R.G., sarà obbligatorio il previo parere consultivo della Commissione Edilizia Integrata.
4. Sottotetti non abitabili **praticabili**
Nel caso in cui il fabbricato abbia una altezza inferiore a quella max prevista nelle Z.T.O. B, C, D, E con esclusione della zona ASI, potranno consentirsi sottotetti isolanti non abitabili, costituenti anch'essi volume tecnico, aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza massima all'intradosso della linea di colmo non eccedente 3,00 m;
- altezza massima all'intradosso dell'imposta della falda unica inclinata, in corrispondenza della proiezione della facciata del fabbricato non superiore a 1,70 m;
- rispetto delle distanze del Codice Civile;
- falda unica con pendenza costante non superiore al 35% e, nel caso in cui il fabbricato abbia uno spessore maggiore di 6 m, è preferibile la doppia falda;
- Altezza max del fabbricato non superiore a quella consentita per la relativa Z.T.O.; quest'ultima è la differenza tra il piano di campagna ed il piano di gronda della falda;
- sono consentite finestre a falda o abbaini aventi una distanza tra essi ad interasse non inferiore a mt. 6,00 e nel rispetto del Codice Civile per le distanze dal confine. L'altezza dell'abbaino non deve essere superiore a mt. 2,20 e la unica linea di colmo potrà essere coincidente, al massimo, con la linea di colmo del sottotetto.
- uso di materiali compatibili con la Z.T.O.;
- l'illuminazione e la ventilazione dei locali sottotetto potrà essere assicurata da lucernari e/o abbaini di superficie non inferiore ai due ricambi/ora calcolati in base alla volumetria.
- assoggettamento al vincolo di destinazione ad uso sottotetto non abitabile a mezzo di atto che potrà stipulare il Segretario Comunale o a mezzo di atto notarile, ed in ogni caso l'atto dovrà essere registrato e trascritto presso la Conservatoria competente per territorio.
- I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti privi dei requisiti di abitabilità, possono essere adibiti - con esclusione dell'abitazione - a locali accessori alla residenza, quali ripostiglio - guardaroba, lavanderia nonché, - servizi igienici con superficie minima di mq. 2 e lato minimo di m. 1.20 anche a ventilazione forzata.
- Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere dotati di impianto elettrico e di riscaldamento.
- Le tipologie di sottotetto soprascritte potranno essere realizzate anche per i fabbricati abusivi divenuti legittimi a seguito rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47/85 e di quelli condonati ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94.
- Per gli interventi di realizzazione dei sottotetti isolanti nelle zone A1 ed A2 del P.R.G., sarà obbligatorio il previo parere consultivo della Commissione Edilizia Integrata.

Art. 15 - Parcheggi pertinenziali
1.Le norme dello strumento urbanistico, del Programma Urbano Parcheggi e del Piano Urbano Traffico definiscono le zone, le modalità ed il dimensionamento dei parcheggi pubblici, privati pertinenziali.
2.Parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in osservanza della disposizione di cui all 'art. 6 della L. R. Campana n. 19/01 con la precisazione che lì dove la legge si riferisce all'autorizzazione quest'ultima deve intendersi sostituita dal permesso di costruire

CAPITOLO V - Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata

Art. 16 - Definizioni e compiti della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è organo di consulenza tecnica nel settore urbanistico ed edilizio, qualora ritenuta organo necessario ai sensi della Legge n. 449/97. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 380/01 nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia il regolamento indica gli interventi da sottoporre al preventivo parere di tale organo consultivo.

Essa esprime parere su gli interventi proposti in relazione alle norme urbanistiche ed edilizie comunali, regionali e statali, con riferimento anche agli aspetti architettonici ed ambientali ai fini del miglioramento della qualità urbana e della salvaguardia dei valori culturali e naturali del territorio comunale.
2. La Commissione Edilizia qualora istituita esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale in materia di edilizia su:
a) tutte le questioni edilizie riguardanti il territorio comunale che si ritenga opportuno acquisire;
b) R.E., modifiche o varianti, attuazione di nuove norme regionali e nazionali in materia;
c)applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi, attuazione di nuove norme regionali e nazionali in materia;
d) domande di permessi di costruire;
3. La Commissione Edilizia, pur se esprime pareri obbligatori per i casi anzidetti, ha natura consultiva e non vincola il provvedimento conclusivo essendo predisposta soltanto per agevolare il compito decisionale; dal suo parere, pertanto, il Dirigente Comunale, può discostarsi con congrua motivazione.
4.. La Commissione Edilizia può essere eventualmente consultata su ulteriori questioni attinenti la materia urbanistico-edilizia ed in particolare:
a) programmi di riqualificazione urbana ex art. 16 della Legge n. 179/92 e relativa Legge Regionale applicativa n. 3/96;
b) programmi di recupero urbano ex art. 11 della Legge n. 493/93;
c) interventi ambientali di consolidamento o sistemazione di aree urbane, naturali o a giardino o parco, anche in zone non sottoposte a vincoli di cui alla Legge n. 1497/39.
5.. Il Presidente della Commissione Edilizia o suo delegato può essere consultato ad esprimere parere in sede di conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di leggi

Art. 17 - Formazione della Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia istituita dal Consiglio Comunale è nominata con delibera di Giunta Comunale.Essa è composta da membri elettivi (che dovranno essere scelti tra persone esperte in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesistica e in materia di legislazione urbanistico-edilizia) e membri di diritto. Essa è presieduta dal Responsabile del Servizio.
Membri elettivi:
1. Un esperto in legislazione urbanistica;
2. un architetto;
3. un ingegnere;
4. un geometra o perito edile;
5. un geologo;
Membri di diritto:
6.Responsabile del Servizio urbanistico (che la presiede);
7. Funzionano medico designato dall'A.S.L competente per territorio;
8. Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato
.La Giunta Comunale nomina i membri elettivi, sentiti anche gli Ordini professionali, le Università e le Sovrintendenze locali.
Non possono essere eletti mèmbri della commissione edilizia candidati che versano nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla Legge n. 16/92 e s.m.i.
In ogni caso i componenti non potranno essere scelti tra i rappresentanti di Enti o Istituzioni ai quali per legge è demandato l'espressione di pareri e/o nulla osta sulla materia.
Esercita le funzioni di segretario/a della commissione edilizia comunale, senza diritto al voto,un dipendente della Ripartizione e/o Settore urbanistica individuato dal Dirigente del Settore tecnico. Detto dipendente comunale avrà cura di redigere i verbali delle sedute e la responsabilità della tenuta e custodia del registro dei verbali.
I membri elettivi durano in carica per la durata del Consiglio Comunale e non possono essere rieletti se non dopo un triennio di vacatio.
Il membro elettivo che cessi dall'ufficio prima della scadenza consiliare, per decadenza, dimissioni o morte, viene sostituito con la medesima modalità del presente articolo.
Il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato nominato il componente sostituito.

Per le cause e le procedure di decadenza, incompatibilità astensione, per la validità delle sedute e delle decisioni ed in genere per ogni problema inerente al funzionamento della commissione vengono applicate le disposizioni legislative e Statuto Comunale vigente.
La partecipazione del medico funzionario dell'A.S.L. ai lavori della Commissione non sostituisce l'autonomo parere del medesimo funzionario prescritto dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 .
I progetti portati al parere della Commissione Edilizia vengono relazionati, senza diritto di voto, dal Responsabile del Servizio Competente e/o dal Responsabile del procedimento in fase istruttoria.

Art. 18 - Indennità ai Componenti
Ai membri sia elettivi che di diritto è attribuito un gettone di presenza pari a quello previsto per il Consigliere Comunale.
La liquidazione di dette indennità sarà effettuata trimestralmente dalla Giunta Municipale, su presentazione di apposito prospetto a firma del Presidente e del segretario della Commissione.

Art. 19 - Documentazione delle decisioni
La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, ma non al momento della decisione, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere, oltre che le motivazioni riportate almeno in forma sommaria ed i pareri dati, anche le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari.
Del parere della Commissione il segretario fa annotazione sulla domanda edilizia esaminata ed appone, sul relativo progetto, la dicitura ESAMINATO dalla Commissione Edilizia, completando con la data e la firma del Presidente e dei Commissari.

Art. 20 - Riunioni della Commissione Edilizia – Votazioni
La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale obbligatoriamente una volta al mese sempre che vi siano pratiche da esaminare e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei Commissari.
I Commissari decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
I pareri saranno resi a maggioranza relativa dei voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Presidente può designare tempestivamente i relatori dei singoli progetti scegliendoli tra i membri elettivi.

Art. 21 – Sportello Unico per l'edilizia
L'Ufficio Sportello Unico per l'Edilizia previsto ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 380/01, ove istituito, provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42);
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo unico 380/01.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.P.R. 380/01;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
d) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
e) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
f) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

Art. 22 - Parere dell'A.S.L. e di altri organismi
Il parere prescritto dall'art. 220 T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D., n. 1265/34 e s.m.i., salvo che particolari ragioni lo richiedano, viene espresso mediante visto da apporsi sugli elaborati del progetto, previo pagamento delle competenze previste dal vigente tariffario regionale. Detto parere ha natura obbligatoria e vincolante, solo nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.P.R. 380/01;
Laddove previsto le pratiche edilizie per essere esaminate devono essere corredate dei pareri del Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale, dei VV.FF. e delle Sovrintendenze da parte dei richiedenti.

Art. 23 - Commissione Edilizia Integrata
La Commissione Edilizia Integrata opera quale organo tecnico-amministrativo per esercizio della sub-delega regionale ai sensi della Legge Regionale n. 65/81, in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni dello Stato inerenti la tutela dei beni ambientali ai sensi del D.P.R. n. 616/77. Essa ha il compito di esprimere parere in merito alle materie sub-delegate di cui all'art. 82 comma 2, lettere b), c) e f) del D.P.R. n. 616/77, nonché quello di consulenza su tutte le questioni di particolare rilevanza che l'amministrazione comunale o il dirigente del Servizio riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardare valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali e svolge le proprie funzioni in aderenza alle norme della Legge n. 1497/39 e relativo Regolamento di attuazione, e della Legge n. 431/85.
La Commissione Edilizia Integrata, nell'ambito delle proprie competenze, potrà coordinare la propria attività con quella dei comuni limitrofi onde promuovere omogeneità e coerenza di comportamento nei luoghi e beni contigui.
La Commissione Edilizia Integrata è composta dai membri della Commissione Edilizia, ove istituita, e da cinque membri di nomina consiliare esperti, come attestato da idonea documentazione, rispettivamente in:
a) beni ambientali;
b) storia dell'arte;
c) discipline agricolo-forestali e naturalistiche;
d) discipline di arti figurative, storiche e pittoriche;
e) discipline di legislazione beni culturali.
I membri esperti, che non dovranno essere dipendenti né amministratori del comune, sono eletti dal Consiglio Comunale secondo le norme della Legge Regionale n. 10/82 e durano in carica tre anni.
Per la validità delle sedute della Commissione Edilizia Integrata, oltre alla validità della Commissione Edilizia,ove istituita, prescritta al precedente art. 47, è necessaria la presenza di almeno tre membri esperti.
Gli esperti assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive sono dichiarati automaticamente decaduti e il Consiglio Comunale provvede alla loro sostituzione. Svolge le funzioni di Presidente della Commissione Edilizia Integrata il Responsabile del Servizio Urbanistico,che può nominare un segretario della Commissione che partecipa ai lavori della stessa senza diritto di voto al fine di redigere il verbale

Il compenso dei componenti della Commissione Edilizia Integrata è stabilito con le stesse modalità di cui *all'art.18.*

CAPITOLO VI - Norme procedurali

Art. 24 - Certificato di destinazione urbanistica

1. Il certificato di destinazione urbanistica indica le modalità d'intervento, nonché le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l'area e/o la costruzione, contenuti nello strumento urbanistico, nel R.E. o in virtù di leggi e vincoli nazionali o regionali, che devono essere osservati per ogni intervento sul territorio comunale.
2. In particolare, il certificato indica la normativa di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale, cui deve essere conforme ogni intervento.
3. I soggetti aventi titolo ai provvedimenti autorizzativi o tecnici abilitati da essi delegati hanno diritto a richiedere al dirigente del Servizio il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, *ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 380/01*
4. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
5. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
6. Per richiedere il certificato di destinazione urbanistica l'interessato, deve presentare, utilizzando apposito modello di richiesta predisposto dall'ufficio comunale competente richiesta contenente, le generalità anagrafiche, i dati catastali (foglio e particella), nonché stralcio planimetrico catastale aggiornato alla data della richiesta della zona interessata o del tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio, con chiara individuazione del lotto/i alla richiesta, nonché ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria previsti dall'Amministrazione Comunale.

CAPITOLO VII - Titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori

Art. 25 - Vincolo di asservimento

1. Nel caso di interventi assoggettati a *permesso di costruire*, ove ciò sia previsto dal certificato urbanistico da produrre a corredo del progetto, le aree fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale servitù di diritto pubblico, mediante atto da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.
2. L'atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio *del permesso di costruire*, deve indicare il volume utilizzato o la superficie utile lorda (S.U.) utilizzata, nonché il relativo indice di riferimento all'intera area fondiaria di pertinenza
3. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici.
4. Nei casi in cui *un permesso di costruire* preveda la realizzazio0ne di una pluralità di edifici o corpi di fabbrica, l'atto di pertinenza deve altresì precisare le destinazioni d'uso previste per ciascun edificio o corpo di fabbrica ed il rapporto percentuale di ciascuna funzione rispetto alla S.u. complessiva utilizzata.
5. È consentito trasferire cubatura tra due fondi inedificati confinanti, edificabili ed aventi la medesima classificazione urbanistica, previa stipulazione di atto di asservimento, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari tra le parti contraenti.
Per effetto di tale accordo un proprietario rinuncia ad una quota di cubatura edificabile del suo fondo per consentire all'altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l'edificazione, ovvero di realizzare un volume maggiore di quello consentita dalla superficie del proprio fondo.
L'atto di asservimento ha carattere definitivo ed è irrevocabile, si trasferisce in caso di alienazione e produce una minorazione permanente dell'utilizzazione ai fini edificatori del lotto asservito.

Art. 26 - Attività edilizia libera

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

a)interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 27 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni

1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 28 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali

1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del testo unico D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .

Art. 29 - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, per le aree non regolate dallo strumento urbanistico generale vigente sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del testo unico 380/01 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

CAPITOLO VIII - Permesso di costruire

Art. 30 - Rilascio del permesso di costruire

1.Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

2.La documentazione tecnico amministrativa necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire viene determinata dal Responsabile del Servizio Urbanistico con proprio decreto

3.La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2 del DPR 380/01, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.

Art. 31 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato, se espressamente contemplato nelle norme del Piano Regolatore Generale vigente, esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 32 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3 del DPR 380/01, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003).
5. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni (comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)
6. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
7. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), , i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).

Art. 33 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del DPR 380/01.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (si veda l'articolo 2135 del codice civile).
b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
c.) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
d) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

CAPITOLO IX - Prescrizioni antincendio

Art. 34 - Caratteristiche dei fabbricati di altezza inferiore a m 24

Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a 24 m devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1) le scale ed i vani degli ascensori ed i relativi accessi e disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunque con locali destinati esclusivamente ad abitazioni e ad uffici;
2) le rampe delle scale e i pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato ed altri materiali resistenti al fuoco e all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei ballatoi che disimpegnano più di un'unità immobiliare non può essere inferiore a 1.00 m, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori;
3) ogni scala può servire al massimo una superficie coperta non superiore a 500 mq per piano e non più di 4 alloggi per piano;
4) le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di 18 cm se in muratura di mattoni pieni e di 15 cm se in cemento armato;
5) le scale e gli ascensori possono arrivare alle cantine solo attraverso zone scoperte o disimpegni aerati direttamente dall'esterno con infisso di superficie minima 0.50 mq e provvisti di porta metallica;
6) tutti gli insediamenti le cui unità abitative siano in facciata provvisti di vani non raggiungibili con auto-scala aerea, ovvero i cui androni delle scale e del cortile non siano direttamente accessibili dalla pubblica via o siano comunque dotati di recinzioni, delimitazioni e simili e non siano serviti da scale a prova di fumo, devono essere raggiungibili tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito degli automezzi di soccorso sanitario e/o dei VV.FF. (dimensioni minime: larghezza ed altezza m 4).

Art. 35 - Caratteristiche e norme per l'esercizio e/o uso delle centrali termiche

A) Centrale termica a combustibile liquido. Tale tipo di centrale deve osservare le seguenti norme:
1) le strutture devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni;
2) il canale da fumo ed il camino nonché la camera di raccolta non possono essere ubicati all'interno di locali autorimessa, magazzini, ecc. La separazione da detti locali (fermo restando l'osservanza delle norme previste dal regolamento antismog) deve essere realizzata con strutture in cemento armato;
3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta, ecc.) devono essere osservate tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente;
4) qualora la capacità del deposito di gasolio superi i 25 mc, deve essere richiesto all'Autorità competente il decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.
B) Centrale termica a gas di rete.
1) le aperture di aerazione del locale caldaia devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a 0,50 mq;
2) le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzate con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni;
3) il misuratore del gas deve essere installato all'esterno dello stabile;
4) tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi e norme vigenti secondo le regole specifiche di sicurezza;

5) il locale dell'impianto termico non deve essere sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione o comunque a locali destinati a collettività o pubbliche riunioni.

Art. 36 - Autorimesse

Le autorimesse private con numero di autoveicoli non superiore a 9, ai fini della prevenzione incendi, devono rispettare le seguenti precauzioni:

a) le comunicazioni con i locali dell'edificio a diversa destinazione devono essere protette con porta resistente al fuoco per 30 min. ed a chiusura automatica;

b) la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore a 1/30 della superficie in pianta;

c) l'altezza del locale non deve essere inferiore a **2,40 m;**

d) le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60 min., nel caso di autorimesse del tipo misto, cioè situate nel corpo di edifici destinati anche ad altri usi, devono essere incombustibili e di classe I di reazione al fuoco se del tipo isolato.

L'indicazione del numero massimo di autoveicoli che si intenda ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme precedenti.

Per le autorimesse di tipo diverso si applica la normativa specifica vigente.

Lo spazio di parcheggio comprensivo dello spazio di manovra è definito in 25 mq.

Art. 37 - Nulla-osta dei Vigili del Fuoco

Per gli edifici di altezza superiore a m 24, per le costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettive, ricreative, culturali, commerciali, comunitarie, ecc.) e per le attività elencate nel Decreto del Ministro degli Interni del 16.2.1982, il nulla-osta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di abitabilità o di agibilità, di cui al D.P.R. 380/01.

Art. 38 - Criteri di sicurezza per gli impianti domestici di gas liquefatto

Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liquefatto devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere situata all'esterno del locale di utilizzazione in vani chiusi verso l'interno, apribili ed aerati permanentemente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse, nell'attraversamento delle murature, devono essere protette con guaina metallica, aperta verso l'esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di valvole d'interruzione del flusso;

c) la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del gas liquefatto, con giunzioni, sia alla tubazione che all'apparecchio, ugualmente resistenti all'usura ed atte ad evitare fughe di gas.

Art. 39 - Criteri di sicurezza per l'esercizio e/o uso degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento

Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per gli edifici di abitazione, uffici, negozi e simili, oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica frequenza, devono osservare seguenti le norme:

a) il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall'esterno mediante porta apribile verso l'esterno; salvo i casi in cui ciò sia assolutamente impossibile (e comunque dietro specifica autorizzazione dell'autorità comunale) tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici;

b) il rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in modo che l'automezzo rifornente possa sostare fuori della sede stradale; possono essere utilizzate a tale scopo le aree di parcheggio purché adeguatamente ubicate;

c) le prese e le uscite d'aria degli impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non al di sopra dell'altezza di 2.50 m dal marciapiede ovvero, nel caso di assenza di quest'ultimo, dalla sistemazione esterna al fabbricato.

Art. 40 - Rinvio a leggi particolari

Gli ascensori e/o i montacarichi con relativi vani di corsa, gli impianti elettrici e termici, le autorimesse, i depositi di materiali infiammabili ecc. sono soggetti anche alle norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono esplicitamente richiamate.

Lo stesso vale per gli edifici speciali come sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti sportivi ecc., che devono rispettare le speciali regolamentazioni previste dalla legislazione specifica.

CAPITOLO X - Caratteristiche dei locali per l'agibilità

Art. 41 - Classificazione dei locali

1. Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che possono configurarli come locali permanenti o precari.
I locali sono suddivisi, ai fini del presente R.E., in due categorie: A1 ed A2.
La categoria A1 comprende:
a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
b) alloggi monostanza;
c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;
La categoria A2 comprende:
a) negozi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici, edifici di cura e ospedalieri;
c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.
2. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si suddividono in S1, S2, S3.
Il tipo S1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.
Il tipo S2 comprende:
a) scale che collegano più di due piani;
b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie e gli 8,00 m di lunghezza;
c) magazzini e depositi in genere;
d) autorimesse di solo posteggio;
e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
f) cantine, lavanderie e stenditoi;
g) stalle, porcilaie e locali con destinazioni d'uso similari.
Il tipo S3 comprende:
h) disimpegni di superficie inferiore a 12 mq;
i) ripostigli o magazzini di superficie inferiore a 5 mq;
l) vani scala colleganti solo due piani;
m) locali macchine con funzionamento automatico.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione Comunale sentito il Responsabile del Servizio Competente.

Art. 42 - Caratteristiche dei locali

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione. Per le caratteristiche degli edifici o locali con altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore.
I locali devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Altezze minime
a) Locali di categoria A1
L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente articolo 51 non deve essere inferiore a 2,70 m.
Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, i valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali.
b*) Locali di categoria A2*
Fatte salve le strutture esistenti e le attività commerciali la cui preesistenza sia comprovata da idonea documentazione, l'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente articolo 51, non deve essere inferiore a 2,70 m, ad esclusione di quelli in cui si eseguono le lavorazioni indicate dall'art.33

del D.P.R. n. 303/56 e dall'art. 216 del T.U.L.S. R.D. 1265/34, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
Per i locali di categoria A2, nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima utile interna deve essere di almeno 4,00 m. Se i locali sono dotati di impianti speciali di aerazione o aria condizionata, detta altezza minima può ridursi a 3,80 m.
c) *Locali di categoria S*
L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto l, non deve essere inferiore a 2,40 m, salvo quanto stabilito da Leggi e/o regolamenti specifici.
2. Superfici minime caratteristiche
a) Locali di categoria A1 - punti a e b.
Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a 9,00 mq.
I locali di categoria A1 adibiti a camera da letto devono avere una superficie minima di 9 mq se per una persona e 14 mq se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a 14 mq.
I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di 5 mq con il lato minimo non inferiore a 1,70 mq.
In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15 mc, che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc, purché non risultino da questo separate con pareti fisse.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 30 mq; l'alloggio per due persone deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 40 mq.
b) Locali di categoria A2.
I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 20 mq. sempreché siano rispettate le norme igienico –sanitarie.
c) Locali di categoria S.
I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.
I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A ma da un disimpegno interposto, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti. Per gli altri l'accesso è consentito dai locali cui, nella distribuzione dell'unità immobiliare, sono specificatamente attribuiti, con esclusione sempre di accesso diretto da stanze di soggiorno o pranzo e cucine.
Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti apparecchi igienici: lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso, bidet.
Tutti gli apparecchi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.
Tutti i locali classificati come A1 punto c e A2 punti a, c e d nel precedente art.51 , devono essere forniti dei locali di categoria S1 costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, divisi per sesso, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali A1 ed A2 e al personale che ne usufruisce.
La superficie minima della latrina è di 1,20 mq e la larghezza minima di 0,90 m.
I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di 1,50 m, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di 1,80 max 1,80 m al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1.
I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art.51, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.
3. Illuminazione e ventilazione.
Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione ed illuminazione naturale diretta proveniente da spazi liberi e adeguata alla destinazione d'uso.
I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque non inferiore a 1,60 mq nel caso in cui il locale sia provvisto di una sola finestra.
I locali di categoria A2 devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni particolari dovute a leggi e/o regolamenti specifici.
I locali di categoria S, con l'eccezione delle centrali termiche, possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/8.
I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura verso l'esterno per il ricambio dell'aria; in alternativa, possono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica.
L'illuminazione e la ventilazione diretta non sono obbligatori per i locali di categoria S3.
4. Riscaldamento.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente (Legge n. 10/91) e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
5. Requisiti acustici
Per quanto riguarda i requisiti acustici, si applica la disciplina di cui al DPCM 05/12/97 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia.

Art. 43 - Classificazione dei piani
Sono piani abitabili quelli in cui predominano i locali di categoria A1, A2 ed S1.
Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 ed S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate parti di locali di categoria A1 ed A2, collegati a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che non eccedano di 1/10 della superficie del piano.

Art. 44 - Soffitti inclinati e soppalchi
Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può considerarsi abitabile purché la sua altezza media risulti pari a quanto stabilito dal D.M. 05/07/1975 (con minimo assoluto di 1,70 m) e vengano rispettati tutti gli altri requisiti.
Sono ammessi i soppalchi, cioè i solai intermedi, nei locali di categoria A ed S.

Art. 45 - Piani seminterrati e piani terreni
I locali seminterrati possono essere abitabili e/o agibili se sono rispettate tutte le condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche, le altezze e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti, semprechè la parte fuori terra superi il 50% della parte interrata.
I piani terreni, se privi di sottostante seminterrato, devono essere realizzati con tecniche costruttive riconosciute idonee.

Art. 46- Piani interrati
I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali di categoria A. Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria S2, con esclusione del punto g), ed S3, a condizione che, ferma l'osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato il ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.
Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo, ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

CAPITOLO XI - Caratteri costruttivi e compositivi degli edifici e dell'ambiente urbano

Art. 47 - Norme di buona costruzione - zoccolature
In tutti gli edifici deve essere osservata la Normativa Tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II, Cap. I del DPR nr. 380/2001, nonche' essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni in generale, nonché per la sicurezza degli impianti tecnologici.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi, in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura e all'umidità.
Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono giustificare in proposito circostanziate richieste, da parte della Commissione Edilizia, qualora istituita, di speciali rivestimenti e zoccolature.

Art. 48 - Elementi aggettanti
Nessun aggetto maggiore di 15 cm può essere ammesso al di sotto della quota di m 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, tende o persiane.
Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, la quota minima suddetta si riduce a 2,70 m sempre con esclusione di aggetti di tipo mobile o provvisorio.
Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati in modo da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai 8,00 m, se edificate o edificabili su entrambi i lati, e ai 6,00 m, se edificate o edificabili su un solo lato. La realizzazione di tali aggetti è consentita solo alla quota minima di 3,50 m dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, la quota minima è di 4,50 m. Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre 1,20 m e devono, comunque, essere arretrati di 50 cm dal filo esterno del marciapiede rialzato per le sole strade inferiori a mt. 6,00.
I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine più vicino di almeno 5,00 m. Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.
I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a 10 m o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Art. 49 – Intercapedini e coperture
Le intercapedini dei locali interrati o seminterrati devono essere dotate di cunetta per lo scolo delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non minore di 1/5 dell'altezza con il minimo di 0,80 m.
Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all'edificio nel suo insieme.
Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, alla rete fognaria.
Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali. A tale scopo è consentita, previa specifica autorizzazione, la possibilità di installare recinzioni in rete metallica e tralicci, opportunamente arretrati e di altezza tale da essere contenuti entro l'inclinata 1/1.

Art. 50 - Cortili ed aree scoperte di pertinenza
Pavimentazioni: le pavimentazioni degli spazi di pertinenza andranno curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione.
Per gli interventi nei centri storici, nelle zone di vincolo ambientale o, comunque, in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le pavimentazioni (dei cortili, delle strade, delle scale e delle aree scoperte) originarie vanno conservate e restaurate, evitando usi non consoni alla qualità ed alla resistenza dei materiali. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile documentare i materiali originari, saranno realizzati con materiali tipici della tradizione costruttiva coeva.
In tutti gli altri casi si utilizzeranno prevalentemente materiali dell'ambiente della città locali.
Solo per le strade carrabili è consentita la pavimentazione con conglomerati cementizio e bituminosi.

Per gli impianti destinati alla produzione di beni e servizi è consentito, per le sole aree scoperte destinate a tale attività, la pavimentazione di tipo industriale.
Impianti tecnici: gli impianti tecnici (serbatoi, pompe di calore, caldaie, depuratori) nonché le cabine di energia elettrica dovranno essere organicamente inseriti all'interno dei cortili o nelle aree di pertinenza, senza creare intralci alla fruizione degli stessi. In generale saranno inseriti in locali tecnici ispezionabili e, laddove possibile, accorpati oppure possono essere mascherati con opere di arredo (grillages, siepi, pannelli murari).
Opere di arredo urbano: costituiscono i necessari ed indispensabili elementi architettonici complementari di questi spazi. Particolare cura andrà posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento dovrà rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione.
Smaltimento delle acque piovane: per tutti gli interventi dovrà essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni in locali sottostanti. In particolare per le aree scoperte di pertinenza, i parcheggi e le strade pedonali, andrà assicurato un naturale deflusso delle acque attraverso un letto di drenaggio non impermeabilizzato. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.
Manutenzione: va assicurata una continua manutenzione degli spazi scoperti sia al fine del regolare deflusso delle acque, sia per una complessiva pulizia di tali aree che vanno tenute sgombre da depositi di materiali, detriti, oggetti dismessi, nonché liberate da vegetazioni infestanti.

Art. 51 - Uso dei distacchi tra fabbricati
I distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati solo per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno e un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 52 - Uscita dalle autorimesse e rampe carrabili – Passi carrabili – marciapiedi e porticati
Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno 3,00 m.
Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 m misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata la buona visibilità al conducente del veicolo (anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).
Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici devono avere pendenza non superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, e devono essere fornite di corrimano, almeno da un lato, all'altezza di 0,90 m.
L'apertura di passi carrabili sulla pubblica viabilità è subordinata all'autorizzazione dell'Ente gestore della strada e regolata dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
In particolare i passi carrabili devono essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Eventuale cancello o serranda a protezione della proprietà laterale deve essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, del veicolo in attesa di ingresso.
In alternativa all'arretramento è data la possibilità di dotare i cancelli o le serrande di sistemi automatici di apertura a distanza.
È possibile inoltre derogare dall'arretramento dei cancelli o delle serrande nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade cieche o comunque con traffico limitato.
Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici.
I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i porticati, anche se privati, devono essere lastricati con materiale scelto in accordo con l'U.T.C. È prescritta la realizzazione di parapetti, o comunque di ripari, per gli spazi, ballatoi, terrazze e simili, comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici con un dislivello superiore a 0,30 m.
Almeno uno dei marciapiedi lungo le strade e le piazze, pubbliche o d'uso pubblico, deve avere larghezza non inferiore a 1,50 m., con abbattimento delle barriere architettoniche mediante varchi presso attraversamenti pedonali, ovvero secondo cadenze regolari.

Art. 53 - Recinzioni

1. Caratteristiche

cancellate o muri di suddivisione tra confini di proprietà possono assumere tipologie edilizie diverse ma comunque in relazione ad un organico progetto di sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Per gli interventi nei centri storici, nelle zone di vincolo ambientale o, comunque, in edifici che rivestano interesse storico o ambientale, le recinzioni concorrono alla definizione dell'isolato urbano e pertanto la loro forma, i materiali impiegati e l'altezza sono determinati in funzione delle caratteristiche tipo-morfologiche dell'isolato.

2. Altezze:

a) le recinzioni, con esclusione di quelle ricadenti nelle zone E poste sia all'interno che all'esterno della vigente perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/92, possono avere altezze variabili in funzione della tipologia, dell'uso e del grado di sicurezza o di riservatezza da raggiungere, comunque non superiori a 3,00 m.

Analoghe caratteristiche potranno avere le recinzioni dei lotti sui quali sono stati costruiti edifici divenuti legittimati a seguito rilascio di permessi di costruire in sanatoria, ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94, qualunque sia l'attuale destinazione urbanistica del lotto.

b) nelle zone E poste all'esterno della vigente perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 la richiesta di recinzione del lotto su strada pubblica deve essere accompagnata da nulla osta dell'ente gestore della strada.

Le caratteristiche delle recinzioni dovranno essere scelte fra le seguenti tipologie:

- muri continui intonacati di altezza non superiore a 1,00 m con sovrastanti cancellate metalliche (con esclusione di reti), di altezza non superiore a 2,00 m per la parte prospiciente la strada pubblica;
- con paletti e rete metallica sui confini interni. Detti paletti possono essere annegati in cordolo di cls non fuoriuscente dal proprio piano campagna. Il tutto nel rispetto delle distanze dal confine stradale così come prescritto al punto 4 dell'art. 26 del Regolamento 495/92 del Nuovo Codice della Strada.

Tutte le aree destinate all'edificazione e ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenze degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Tutte le aree inedificabili o non ancora edificate, quando siano poste a confine con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito, dovranno essere recintate in modo tale da evitare che in esse possano accedere estranei e depositarvi rifiuti. La recinzione potrà essere formata da cancellate in ferro, balaustre, muretti etc. dovrà essere comunque tale da costituire una soluzione architettonica coerente con l'ambiente circostante.

Le recinzioni delle aree destinate a giardino o altro prospicienti suoli pubblici, dovranno essere dei seguenti tipi:

a) muro pieno da quota di campagna a 0,70 m max, con sovrastante barriera in legno, oppure in metallo o altro materiale (compreso i sistemi in uso utilizzanti il cotto), purché sia reso fruibile ed in comunicazione diretta di vista con l'esterno quanto contenuto all'interno.

b) siepe permanente dell'altezza max 2,50 m, con aiuola il cui basamento non superi l'altezza di 2,70 m. La siepe potrà contenere all'interno una rete di sostegno in filo metallico o altro materiale, che tuttavia, a cura del proprietario dovrà risultare interamente coperta entro due anni dalla recinzione.

In corrispondenza delle strade, degli spazi pubblici di nuova costruzione, i cancelli di ingresso dei passi carrai possono essere arretrati dalla linea recinzione di almeno 1,50 m, in modo da facilitare l'entrata o l'uscita degli autoveicoli.

In caso di inadempienza il Comune, previo accertamento delle condizioni igienico sanitarie del sito si riserva a tutela della salute pubblica e del decoro cittadino di eseguire la pulizia e la recinzione in danno del proprietario del fondo.

Laddove si verificassero le condizioni di precaria situazione igienico-sanitaria per fondi, lotti, aree non prospicienti con suolo pubblico o aperto al pubblico transito la recinzione dovrà essere del tipo provvisorio con paletti infissi al suolo e rete metallica.

Tutte le aree libere di proprietà privata quando si trovino nelle condizioni del presente articolo dovranno essere sistemate e mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino, orto, frutteto ovvero altra coltura, secondo le caratteristiche della zona su cui sorgono; esse dovranno essere sistemate in maniera tale da assicurarne il convogliamento delle acque.

Art. 54 - Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed acqua

Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti di portineria, devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per la corrispondenza, di giornali e riviste.
I contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico, devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e, secondo le disposizioni vigenti, per i singoli impianti.

Art. 55 - Aspetto e manutenzione degli edifici - Tinteggiature e rivestimenti –infissi e ringhiere
Le costruzioni pubbliche e private e le aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nelle opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le relative finiture devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli idonei alla buona conservazione nel tempo.
Sulle pareti come sopra definite è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione, o canalizzazione in genere.
Le tubazioni dell'acqua e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi.
Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare all'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un termine utile, decorso il quale fa eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
Qualora vengano rilevati abusi, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine. In caso di rifiuto o inadempienza il Sindaco provvede d'autorità a spese degli interessati.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.
In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria la finitura delle facciate viene eseguita per tutti gli interventi, tranne quelli di restauro architettonico e di risanamento conservativo - se la finitura originaria sia diversa - mediante intonaco tradizionale e tinteggiatura.
Nel caso di restauro architettonico e di risanamento conservativo devono impiegarsi materiali e colori originari; nel caso di manutenzione e di ristrutturazione devono impiegarsi i colori tradizionali:
a) per le aree ricadenti all'interno della perimetrazione del Piano del Colore valgono le prescrizioni normative in esso riportate.
b) per le rimanenti aree valgono le seguenti prescrizioni:
la tinteggiatura delle facciate sarà realizzata con pitture a calce o ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali, con esclusione di pitture plastiche al quarzo, con resine eco-polimeri o con resine acriliche in percentuali superiori al 5%.
Per le qualità cromatiche si farà riferimento prevalentemente ai colori ricorrenti nell'ambiente della città.
Per gli interventi, su edifici che rivestano interesse storico o ambientale, vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 (T.U. n.490/99) e Legge n. 1497/39, il progetto di tinteggiatura delle facciate deve essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza ai BB.AA.
Sono vietati i rivestimenti in maioliche, gres ceramici, i materiali plastici di qualsiasi natura e i dogati metallici.
Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Sindaco può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, ed in caso di inadempienza, può far eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
Negli interventi di risanamento conservativo, restauro architettonico è obbligatorio l'uso di infissi esterni in legno naturale o dipinto nei colori tradizionali.
Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, oltre agli infissi in legno, è consentito l'impiego di infissi in PVC, in acciaio e in alluminio verniciati escludendo tassativamente gli allumini anodizzati argento e oro e gli allumini elettrosaldati.
Ringhiere e cancelli: per tutti gli interventi sono consentiti solo in ferro verniciato o, laddove necessario, in legno: sono da escludersi materiali plastici e alluminio.
Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Sindaco può ordinare la rimozione degli infissi, ed in caso di inadempienza, può far eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 56 - Antenne per impianti di radio- comunicazione televisivi e satellitari

Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possano essere installati più apparecchi radio o televisivi, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso che ciò non fosse possibile, in appositi incassi.

È comunque facoltà del Sindaco richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna, con l'eliminazione delle antenne a servizio dei singoli alloggi.

Per gli elettrodotti, gli impianti radio-elettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radio-diffusione si rimanda alla normativa vigente e qualora esista all'apposito regolamento dell'Amministrazione Comunale in ossequio alle vigenti normative in materia.

Art. 57 - Decoro e arredo urbano

Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche, chioschi per la rivendita di giornali o di fiori, bar, ecc.), le serrande, le applicazioni pubblicitarie, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche (quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc.) devono essere realizzate in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e devono essere autorizzate dal all'Ufficio comunale competente.

Gli interessati devono farne domanda all'Ufficio comunale competente, presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente urbano.

L'istallazione deve essere eseguita, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione e modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o di altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a loro spese e sotto la loro responsabilità.

Ove non ottemperino, l'Ufficio comunale competente può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome della via o della piazza.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici e targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano ed alle sistemazioni esterne (fermate di servizio dei mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali nelle zone verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontane, ecc.) devono essere realizzati in modo da essere utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte capacità motorie.

In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria:

a) dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti, sulla base di standard predisposti dall'Ente Gestore, che terrà conto delle esigenze, della raccolta differenziata, di inserire più contenitori là dove prima ne era previsto uno solo, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio e alle modalità di esecuzione del servizio;

b) a cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il parer preventivo dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti sarà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 58 - Mostre, vetrine e insegne

In attesa dell'approvazione di apposito Regolamento Comunale sulle mostre, vetrine ed insegne si applicano le seguenti disposizioni:

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata a denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/01

Gli interessati devono allegare alla domanda un disegno, firmato da un tecnico abilitato, da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali, dei colori da impiegare e dei particolari costruttivi. Deve inoltre dimostrarsi, con schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico, urbano e/o paesistico.
Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.
L'installazione deve essere fatta in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione.
La denuncia può essere denegata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale da impiegare e delle tinteggiature, vi ostino ragioni di pubblico decoro o di ambientamento, o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di 15 cm. In tutti i tipi di intervento sui fabbricati e di rinnovo dei locali al piano terra, la lunghezza e l'altezza delle aperture non devono superare quelle originarie.
Per ciascun esercizio commerciale, mostre e vetrine devono essere contenute all'interno del vano architettonico di apertura. Per la loro realizzazione è escluso l'alluminio.
E' consentito apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari ai due terzi della larghezza del marciapiede e comunque non superiore a 1,20 m e ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal marciapiede. Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede.
In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati devono eseguire la rimozione e la ricollocazione, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e sotto la loro responsabilità.
Ove gli interessati non ottemperino, il Responsabile del servizio può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni e nelle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.), il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.
A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose (collocati o meno a ridosso delle costruzioni), visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o agli ambienti di valore storico e/o artistico, ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni. In particolare sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità, ma soltanto di indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità.
Sono vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche.
Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.
Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio ai sensi delle Leggi n. 1497/39 e n. 431/85 o di cose di interesse storico ed artistico ai sensi della Legge n. 1089/39 (T.U. n.490/99), l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e sulle pareti rocciose.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare, entro il termine stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada nonché dal Sindaco o del Responsabile del servizio.
Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del titolare dell'autorizzazione.

Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione, ovvero violi le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente. Le mostre, vetrine ed insegne in genere devono in ogni caso rispettare le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico deliberate dal C.C.

Art. 59 - Tende aggettanti su spazi pubblici

Quando non ostacolino il libero transito e non impediscano la visuale dei vicini, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni opportune caso per caso.
Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può superare i due terzi dell'ampiezza del marciapiede.
Le tende e i loro meccanismi non possono essere collocate ad altezza inferiore a 2,00 m dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche di tela o le frange, che scendano al di sotto di 2,00 m dal marciapiede stesso.
Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazioni omogenei.
Le tende aggettanti su spazio pubblico devono inoltre rispettare le norme del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico deliberato dal C.C.

Art. 60 - Tabelle e numeri civici

Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Lo stesso vale per le altre segnalazioni stradali e di servizio di pubblico interesse che il Comune si riservi di collocare o di far collocare, previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.
Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi soppressi.

Art. 61 - Rinvenimenti di opere di interesse artistico e storico

Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia immediata al Sindaco, il quale è tenuto a far sorvegliare il cantiere e a dare comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 62 - Edicole, chioschi e impianti di distribuzione dei carburanti

La realizzazione di edicole per giornali e di chioschi per la vendita di bibite è assoggettata al regime del permesso di costruire ed è subordinata all'approvazione di un piano generale di collocazione, con allegato progetto tipo, da parte del C.C., nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle altre norme vigenti.
L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base di titolo abilitativo comunale da rilasciarsi secondo quanto previsto dalla Legge n. 59/97, dal D. Lgs. 346/99, dalla L.R. 27/94 come modificata dalla L. R. 10/97 e degli eventuali piani, norme e disposizioni statali, regionali e comunali in ordine alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Art. 63 - Zone verdi e parchi

Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.
Le alberature aventi diametro del tronco superiore a m 0,20, rilevato a m 1,00 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.
L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o interesse pubblico, mediante apposito nullaosta da parte del responsabile dell'U.T.C. e sulla base di perizia giurata redatta da agronomo abilitato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio all'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.R.G. L'abbattimento abusivo di alberi di alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del T.U.n.383/34 della legge comunale e

provinciale. Le potature devono essere eseguite a regola d'arte. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie e alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. n.383/34 della legge comunale e provinciale.
Gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti, da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza.
Gli interventi nei parchi e giardini esistenti, anche a carattere di manutenzione che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.
In presenza di vegetazione, l'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare proiettori che producano calore tale da danneggiare le piante.
Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni relative a reti gas, idriche, elettriche, telefoniche, fognarie ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
È vietato l'impermeabilizzazione, con pavimentazioni o altre opere edilizie, delle aree di pertinenza delle alberature, nonché il loro inquinamento con scarichi o discariche improprie.
Nelle aree di pertinenze delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico, se di spessore superiore a m. 0,20.
Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal P.R.G., gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde. In tutti i progetti di opere da eseguirsi sul territorio comunale, le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; dovrà inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica. I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non comprometterne gli apparati radicali.
Nessuna limitazione è prevista per la messa a dimora di nuove alberature, le cui essenze vanno scelte preferibilmente tra le specie arboree e arbustive autoctone.

Art. 64 - Parcheggi
Per spazi di parcheggio si intendono quelli necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli autoveicoli.
Nelle nuove costruzioni devono riservarsi spazi coperti o scoperti per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione con destinazione prevalentemente residenziale; per la destinazione commerciale e direzionale deve essere riservata a parcheggio una superficie non inferiore a n. 6 posti auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda. I proprietari di immobili possono realizzare parcheggi in applicazione della Legge n. 122/89.
Parcheggi in superficie: in generale la realizzazione di aree dedicate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessità di attenuazione dell'inquinamento visivo che tali aree, soprattutto se estese, comporta.
In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate zone alberate e arbustive a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta, comunque nella misura non inferiore al 20% del totale di ogni area.
Dovrà essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni, assicurando un naturale deflusso delle acque attraverso un letto di drenaggio non impermeabilizzato. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra. Va assicurata una continua manutenzione sia al fine di regolare il deflusso delle acque, sia per una complessiva pulizia di tali aree che vanno tenute sgombre da depositi di materiali, detriti, oggetti dismessi, nonché liberate da vegetazioni infestanti. Non è consentita la realizzazione di costruzioni o volumi ad eccezione di un chiosco per l'eventuale guardiania, di dimensioni non superiori a 4,00 mq.
Parcheggi nel sottosuolo: per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie. Per i parcheggi privati pertinenziali non è comunque possibile realizzare parcheggi con oltre due piani interrati (di altezza di piano netta di 2,40 m) e per un numero superiore a 80 posti auto.

Per le superfici soprastanti i parcheggi interrati, fatte salve le destinazioni d'uso definite dagli strumenti urbanistici, sarà predisposto un progetto di forte valenza ambientale che restituisca l'area alla migliore qualità urbana.
In particolare sarà ricostituito, laddove possibile, uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 100 cm, per la piantumazione di arbusti e piante tappezzanti. Le zone non interessate dalla realizzazione delle opere nel sottosuolo saranno piantumate con essenze arboree che contribuiscano al condizionamento del microambiente, con la filtrazione e l'assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli.
Per le pavimentazioni e lo smaltimento delle acque valgono le prescrizioni per i parcheggi in superficie, con particolare attenzione al sistema di drenaggio e di convogliamento della parte delle acque meteoriche non direttamente assorbita: il progetto dovrà garantire un adeguato smaltimento differenziato e cadenzato in modo da evitare, in caso di forti piogge, l'eccessivo carico sulla rete fognaria o l'accumulo ed il ristagno.
Le opere interrate destinate a parcheggio saranno realizzate nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, sull'inquinamento dell'aria e sul superamento delle barriere architettoniche.
In particolare, tutte le opere accessorie emergenti dal sottosuolo (muretti di protezione, ingressi, rampe, torrini, canne di ventilazione, scale di sicurezza, montauto, ascensori, ...), dovranno ispirarsi a criteri di minimo impatto ambientale, attraverso la più opportuna scelta progettuale di forma, materiali e colori.

Art. 65 - Impalcature e ponteggi
La collocazione di impalcature e ponteggi sul suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta ai corrispondenti provvedimenti autorizzativi di cui al vigente Regolamento Tosap del Comune da rilasciarsi nei modi e nei termini ivi previsti.
La domanda deve indicare il periodo di tempo per il quale l'intervento è richiesto.
La durata dell'occupazione non potrà essere superiore a quella che il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori ove esistente, o suoi rinnovi. Nel provvedimento abilitativo devono essere indicati i termini di inizio e di ultimazione.
Le impalcature ed i ponteggi che insistono sul suolo pubblico o di uso pubblico debbono presentare una altezza minima di 2.30 m dal suolo.
Le impalcature ed i ponteggi destinati a coprire, anche solo in parte, emergenze di rilevante valore architettonico e/o ambientale, quando non abbiano lo scopo di protezione o funzione strutturale portante, possono essere autorizzate per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle opere.
Nel caso di sospensione dei lavori di inattività di fatto del cantiere che si protraggono per oltre un anno, le impalcature ed i ponteggi debbono essere rimossi a cura e spese del soggetto autorizzato all'intervento o dei suoi aventi causa.
Per ponteggi o impalcature da installare in caso di accertati stati di pericolo dovrà essere presentato, ove occorra ai sensi del presente regolamento, un progetto edilizio strutturale per l'eliminazione definitiva del pericolo stesso entro e non oltre centoventi giorni dalla notifica dell'ordinanza del Sindaco fatta salva la possibilità di proroga per opere che presentino particolare complessità o rilevanza architettonica.
L'ordinanza del Sindaco di rimozione dello stato di pericolo costituisce autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nei limiti contenuti nel provvedimento stesso.

Art. 66 - Sottoservizi
Le reti sotterranee dei servizi di forniture di energia (elettrica e del gas) e dell'acqua e di trasmissione fonica e di dati sono realizzate e gestite dalle società nazionali o comunali concessionarie: esse devono essere realizzate evitando sovrapposizioni e interferenze reciproche e con la rete di fognatura pubblica e dovranno seguire la Direttiva 3-5-99 della Presidenza del Consiglio-Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le aree urbane dal titolo: *Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*;
a) ogni azienda erogatrice di servizi, in caso di nuovi impianti o di rifacimento di quelli esistenti, dovrà comunicare al dirigente del Servizio, almeno tre mesi prima del loro inizio, i lavori a farsi, le sedi pubbliche interessate ed il tempo di esecuzione degli stessi, dandone contestuale informazione alle altre aziende erogatrici. Fermo restando la necessità di dotarsi di permesso, l'azienda richiedente è tenuta, salvo casi di motivata urgenza, ad attenersi alle modalità ed ai periodi di esecuzione dei lavori stabiliti dal dirigente del Servizio che terrà conto delle interferenze con la mobilità veicolare, dell'eventuale possibilità di associare nello stesso periodo lavori di altre aziende erogatrici, dei disagi derivanti per i cittadini e l'utenza;
b) in caso di apertura di tratti e sezioni di strade, piazze o marciapiedi pubblici le aziende erogatrici di servizi seguiranno tutte le prescrizioni impartite in sede di permesso e sono tenute al ripristino della sede pubblica

con gli stessi materiali ed a perfetta regola d'arte, evitando rattoppi e nel rispetto delle indicazioni del personale tecnico del Comune;
c)durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita la sicurezza e l'incolumità per la circolazione pedonale e veicolare e ridotto al tempo minimo indispensabile l'eventuale interruzione di fornitura del servizio;
d) la rete di fornitura dell'acqua potabile dovrà essere particolarmente protetta sia dal sovraccarico stradale sia da possibili inquinamenti e non dovrà comportare perdite con possibili infiltrazioni nel sottosuolo;
e) la rete di erogazione del gas e dell'energia elettrica dovranno essere realizzate in modo da evitare ogni interferenza, la piena sicurezza ed efficienza, senza comportare alcuna perdita o dispersione nel sottosuolo.

Art. 67 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Sulla base di quanto contenuto e prescritto dagli articoli 27 e 28 della Legge n. 118/71 e dal regolamento di attuazione della medesima approvato con D.P.R. n. 384/78, nonché dalle Leggi Regionali n. 62/74 e n. 72/75 art. 4, per tutti gli edifici pubblici o di interesse pubblico, nonché per tutte le attrezzature pubbliche o di uso pubblico dovranno essere usati particolari accorgimenti nella progettazione onde evitare le cosiddette *Barriere Architettoniche*. Pertanto, allo scopo di eliminare al massimo tali ostacoli nelle progettazione delle opere ed attrezzature anzidette, nonché per tutte le opere di urbanizzazione (spazi di percorso carrabile e pedonale, spazi di verde attrezzato, parcheggi, ecc.) devono essere evitati percorsi che presentino siffatti inconvenienti ovvero siano previsti percorsi appositi, eventualmente in alternativa, che facilitano l'uso e la funzione degli edifici e degli spazi stessi anche alle persone anziane e a quelle handicappate. Sarà indispensabile perciò tenere conto di quanto indicato nella Circ. Min. LL.PP. n. 4809/63 che precisa le *Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale*, nonché nelle circolari regionali n. 3987/LL.PP. e n. 5844/URB del 15 dicembre 1977.
Nonché delle norme recanti le disposizioni per il superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati come previsto nella Legge n. 13/89, Legge n. 62/89, e secondo il regolamento di attuazione secondo il D.L. n. 236/89, con la Circ. esplicativa dei LL.PP. del 22/06/1989 ed il D.P.R. n. 503/96 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

CAPITOLO XII - Disciplina della costruzione delle abitazioni e delle attrezzature rurali

Art. 68 - Norme edilizie
Le costruzioni rurali destinate ad abitazione devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere in luogo asciutto.
Si applicano alle abitazioni rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente R.E. salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.
Il pavimento del pianterreno destinato ad uso abitativo deve essere sopraelevato di almeno 0,30 m rispetto al piano di campagna o a quello del cortile, e di 0,60 m sul livello più alto cui possono giungere i corsi d'acqua e gli stagni che si trovano nelle adiacenze.
Attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a 1,20 m. Le pendenze del suolo circostante la casa, quelle dell'aia, dei cortili e degli orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano defluire rapidamente, e senza ristagni.
I piani seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione se l'interro supera il 50%. dell'altezza della parete.
I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art.52
Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche se prodotta con generatore autonomo.
Per quanto riguarda i requisiti acustici si applica la disciplina di cui al DPCM 05/12/97 e s.m.i. e delle leggi nazionali in materia.

Art. 69 - Norme igieniche
Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di conduttura o di pozzo, quest'ultimo costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso, e provvisto di pompa o almeno di cisterna igienicamente costruita e protetta.
Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.
Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzate in materiale impermeabile; il fondo deve essere realizzato in modo da consentire il facile espurgo. Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l'attingimento deve avvenire a mezzo di pompa. Nell'impossibilità di allacciamento all'acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dall'Ufficio competente e l'uso deve essere consentito dal medico dell'A.S.L.
La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.
Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato come S1, dotato dei seguenti impianti igienici: lavabo, vasca da bagno o doccia, vaso e bidet accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, areato ed illuminato direttamente dall'esterno.
Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni vigenti.
Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.
E' vietato adibire locali di abitazione alla raccolta o lavorazione dei prodotti del fondo.
I locali destinati a porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.

Art. 70 - Impianto di riscaldamento ed acqua calda
Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda possono preferibilmente essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc.).
L'amministrazione comunale, anche ai sensi della legislazione vigente, incentiva tali installazioni.
Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli in transito.

Art. 71 - Manutenzione delle abitazioni rurali - Collegamenti alla viabilità
Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo conforme alle esigenze dell'abitabilità, dell'igiene e del decoro.
Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strada, anche non asfaltata al fine di permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso.
Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti.

Art. 72 - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti
Per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni per le nuove abitazioni fissate dal presente R.E.
Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:
a) attorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di m 1,00 pavimentato in gres o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
b) l'allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato mediante cunetta impermeabile e quello delle acque nere e luride come stabilito dalla legislazione vigente;
c) sono proibiti i solai senza protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante ed un pavimento di laterizio pressato o in marmette o altro materiale idoneo;
d) devono essere aboliti le stalle e i ricoveri per il bestiame realizzati al di sotto delle abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, possono essere utilizzati come depositi, magazzini o altro;
e) al di sotto del pavimento del piano terreno destinato ad abitazione deve realizzarsi un vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di 20 cm, con sovrastante strato impermeabilizzante. Detto vespaio può essere anche realizzato superiormente al pavimento preesistente, purchè l'altezza del locale non risulti inferiore a 2,70 m.
Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati in modo tale da non consentire un'agevole ed accurata pulizia;
f) tutti i locali devono essere intonacati all'interno con intonaco liscio. Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;
g) ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra per l'aerazione e l'illuminazione diretta dall'esterno;
h) le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono presentare requisiti di sicurezza. E' vietato l'uso di scale estensibili, snodabili e a pioli o raccordate al piano superiore mediante botola;

i) i tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare lo stillicidio interno. In assenza di camera d'aria, è obbligatoria la sua costruzione nel caso che il medico dell'A.S.L. riconosca insufficiente l'isolamento termico del fabbricato;
l) per gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.), le concimaie e le stalle e in generale per la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

Art. 73 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità- Ispezioni dell'A.S.L. - Sanzioni Interventi sugli edifici rurali a favore dell'agriturismo
L'adeguamento delle condizioni igieniche e sanitarie, degli accessi, delle stalle e della manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti deve essere effettuato entro due anni dall'entrata in vigore del presente R.E.
Il Sindaco può disporre da parte del medico dell'A.S.L., limitatamente agli aspetti igienico sanitari, e dei tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, ecc., al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente R.E.
Qualora la costruzione o parte di essa risulti inabitabile, il Sindaco può ordinare lo sgombero a norma della legislazione vigente.
Se il proprietario della casa rurale non osserva le prescritte condizioni di abitabilità stabilite negli articoli precedenti, il Sindaco, sentito il medico dell'A.S.L., può eseguire d'ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente.
Nelle zone agricole nelle quali, per effetto del P.R.G., sono previste attività agrituristiche, gli interventi sull'edilizia rurale devono essere realizzati nel rispetto delle finalità e con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 41/84.

Art. 74 - Stalle e concimaie
Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno 10,00 m.
Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento.
Il pavimento delle stalle deve essere realizzato con materiale impermeabile e munito di scoli.
Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alle concimaie con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di 10,00 m dai fabbricati.
Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di 2,00 m dal pavimento. Le concimaie saranno costruite in conformità alle prescrizioni legislative e ai regolamenti statali e regionali vigenti e dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 m.
Il Responsabile del servizio, sentito il medico dell'A.S.L., può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.
Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di m 100 da qualunque abitazione e non meno di m 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

CAPITOLO XIII - Disciplina delle altre concessioni e autorizzazioni

Art.75 - Edilizia alberghiera e impianti ricettivi
Ai fini dei relativi permessi di costruire, nonché delle caratteristiche costruttive, gli edifici destinati alla funzione ricettiva devono essere classificati secondo le modalità e con i requisiti fissati dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale n. 15/84 e dal relativo allegato.
Gli alberghi, le pensioni e i motel esistenti devono essere adeguati alle caratteristiche di ricettività e alla dotazione di impianti per essi fissata dalla citata Legge Regionale n. 15/84.

Art. 76 - Modalità per l'installazione
La trasformazione urbanistica derivante dalle opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari (quali campeggi, villaggi turistici, costruzioni destinate ad alloggi temporanei, itineranti e simili) è subordinata a Permesso di costruire.

Il permesso di costruire per l'allestimento dei complessi suddetti può essere rilasciato dall'Autorità competente soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico, a tale scopo, nel rispetto delle norme in esso previste, ferma restando la necessità dall'acquisizione delle altre autorizzazioni richieste per l'apertura e l'esercizio dei singoli complessi.

Art. 77 - Definizione di complessi turistici ricettivi complementari

Si intende per attività ricettiva quella che fornisce servizi per l'ospitalità.
In particolare sono aziende ricettive complementari gli esercizi pubblici, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Le aziende ricettive complementari possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerate aziende ricettive complementari i villaggi turistici ed i campeggi come di seguito definiti:
a) Villaggi Turistici: sono aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Esse possono contenere tende, roulottes o altri manufatti realizzati in materiali leggeri (bungalows, case mobili, ecc.) non vincolati permanentemente al suolo, ma soltanto appoggiati o ancorati;
Nei villaggi turistici è consentito realizzare piazzole per turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi (tende, roulottes, ecc.) purché in misura non superiore al 20% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
b) Campeggi: sono aziende ricettive all'aria aperta per il soggiorno e la sosta di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista per via ordinaria, senza ricorrere, cioè, al trasporto eccezionale. I campeggi devono essere dotati delle indispensabili attrezzature e servizi nonché delle necessarie infrastrutture.
Nei campeggi è consentito alla gestione installare tende o roulottes quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché non superiore al 20% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 78 - Domanda di Permesso a costruire - Documentazione a corredo delle domande

La domanda per l'allestimento di villaggi turistici e campeggi deve esplicitamente contenere:
a) l'elezione del domicilio nel Comune di Caivano da parte del richiedente e la designazione dell'eventuale gestore dell'esercizio;
b) le date di apertura e chiusura annuale;
c) l'impegno di comunicare al Comune il nominativo della persona residente nel Comune, o ivi domiciliata, responsabile del complesso nei periodi di chiusura, almeno quindici giorni prima della chiusura stessa.
A corredo della domanda di cui al precedente articolo devono essere di norma allegati i seguenti elaborati tecnici in sei copie:
a) corografia in scala 1/10.000 o 1/5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
b) estratto autentico di mappa catastale - rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
c) planimetria della località, con curve di livello, relativa allo stato di fatto e in scala non inferiore a 1/500, con l'indicazione delle alberature d'alto fusto, delle zone di macchia o di sottobosco, delle colture, degli edifici e di ogni altro manufatto, nonché della larghezza delle strade esistenti e con l'indicazione dei proprietari confinanti;
d) planimetria di progetto, come al precedente punto c), con l'indicazione delle aree e delle diverse destinazioni d'uso delle piazzole relative alle unità mobili o semipermanenti, nonché di tutte le opere da realizzare;
e) planimetria di progetto, come al precedente punto d, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria e sistema di depurazione, rete idrica, rete elettrica, ecc.);
f) prospetti e piante degli edifici per attrezzature e servizi comuni redatti secondo le prescrizioni del presente R.E.;
g) particolari esecutivi dei vari tipi di servizi igienici e sanitari, dei sistemi di scarico, di evacuazione, di depurazione, ecc.
h) documentazione contenente lo studio revisionale di impatto e clima acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/95 .
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere particolari costruttivi in scala maggiore, nonché ulteriori disegni, fotografie e plastici ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

La domanda deve essere inoltre corredata da una relazione che specifichi la natura giuridica del diritto di uso del suolo, il modo di alimentazione e il fabbisogno giornaliero di acqua potabile, il tipo ed il numero delle installazioni sanitarie, il modo di evacuazione delle acque luride, il modo di rimozione e di distruzione quotidiana dei rifiuti solidi, il modo di illuminazione, il numero massimo di utenti, la descrizione dei tipi di tende, cabine, bungalows o case mobili, ecc. previsti nel complesso, la descrizione dei materiali e dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati e delle opere, le disposizioni previste per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e per la pulizia del complesso ricettivo, il tipo di recinzione.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in merito al progetto, il parere delle competenti autorità igienico-sanitarie, forestali, ecc., anche quando ciò non sia espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti.

Art. 79 - Dimensionamento e norme specifiche dei complessi ricettivi complementari
La superficie minima per l'installazione di un villaggio turistico o di un campeggio è pari a 10000 mq.
Il numero massimo delle presenze contemporanee non può essere superiore a 170 unità per ettaro dell'area totale del complesso.
La superficie lorda utilizzabile per l'installazione delle unità mobili (tende, roulottes, ecc.) ovvero dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri (case mobili, bungalows, ecc.), non deve superare il 40% della superficie totale del complesso.
Della rimanente superficie, almeno la metà deve restare allo stato naturale, o con adeguata sistemazione a verde. Sulla restante superficie saranno realizzati servizi ed attrezzature.
La cubatura di detti servizi ed attrezzature non può superare il valore di 0,05mc/mq in rapporto all'area dell'intero complesso; l'altezza massima non può superare i 4,50 m.
Gli eventuali edifici rurali esistenti nell'area possono essere mantenuti e ristrutturati per attrezzature necessarie o complementari al funzionamento del complesso stesso.
Per le costruzioni fisse valgono tutte le disposizioni del presente R.E. per i fabbricati in genere.
Per servizi ed attrezzature comuni si intendono: bar, ristorante, spaccio, attrezzature sportive (piscine, tennis, bocce, ecc.), attrezzature ricreative (giochi per bambini, locali e spazi per l'incontro, televisione, ecc.), pronto soccorso, servizi igienici, impianto telefonico d'uso comune, servizio accettazione e custodia, ecc.
È vietato, all'interno del complesso, procedere all'abbattimento di alberi d'alto fusto.
È consentita la parziale livellazione del terreno, purché essa sia eseguita in modo da formare (ai margini dell'area o all'interno di essa) scarpate verdi ovvero manufatti di sostegno, in materiale naturale (legno, pietra, ecc.) di altezza non superiore a 2.50 m.
È prescritto l'impianto di nuove alberature d'alto fusto, di essenza locale, per la realizzazione di zone verdi a parco, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq, computando anche quelle esistenti.
Almeno il 10% della superficie per l'installazione delle unità mobili o dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri deve essere dotato di alberi o attrezzature atte alla creazione di zone d'ombra, mediante uso di stuoie o incannucciate e con esclusione di materiali plastici, lamiera metallica, lastre di cartongesso o similari.
L'area del complesso deve essere, di norma, munita di recinzione costituita essenzialmente di siepi, reti metalliche, ecc., con esclusione di murature di altezza superiore a 0,90 m.
Le piazzole per le unità mobili (tende, roulottes, ecc.) non possono avere superficie inferiore a 50 mq. Su ogni piazzola non può essere installata più di una unità mobile.
È consentita, eccezionalmente, la suddivisione di una piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre persone ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

Art. 80 - Parcheggi e strade interne
In prossimità del locale di ricezione deve essere realizzata un'area di sosta con numero di posti-auto pari almeno al 10% del numero delle piazzole.
All'interno del complesso ricettivo devono essere predisposte una o più aree, appositamente segnalate, per il parcheggio dei veicoli dei campeggiatori; non è consentita la sosta delle auto nel resto del complesso. Le aree per il parcheggio sono ubicate in modo da non eliminare alberi d'alto fusto.
I parcheggi sono dimensionati in ragione di un posto auto per ogni piazzola del campeggio.
Le aree a parcheggio e le strade interne devono essere costipate e indurite superficialmente a prova di acqua e polvere.

Art. 81 - Servizi ed attrezzature comuni nei complessi ricettivi complementari

I servizi igienico-sanitari di uso comune, suddivisi per sesso, devono essere dimensionati nella quantità minima di:
a) 1 wc ogni 20 persone o frazione di 20;
b) 1 lavabo ogni 20 persone o frazione di 20;
c) 1 box-doccia ogni 25 persone o frazione di 25;
d) 1 doccia all'aperto per ogni 30 persone.
I servizi vanno suddivisi in gruppi e localizzati in modo da poter servire, col minimo dei percorsi, tutte le piazzole.
Saranno previsti gruppi di lavelli per stoviglie e vasche per lavabiancheria nella misura minima di 1 ogni 30 persone e fontanelle di acqua potabile in numero di una ogni 40 persone.
Per le coperture dei servizi suddetti è vietato l'uso di materiali plastici, lamiere metalliche e similari.
Le altre attrezzature di uso comune vanno realizzate con materiali tradizionali (pietra, legno, c.a. a vista) e ben inserite nell'ambiente.
Per la copertura di tali attrezzature è vietato l'uso di materiali plastici, di lamiera metallica e similari.

Art. 82 - Attrezzature tecnologiche
Devono essere installate, in modo da non disturbare la continuità naturale dell'ambiente, le attrezzature di seguito elencate:
a) *Impianto idrico.*
L'approvvigionamento idrico deve garantire almeno 70 litri di acqua al giorno per persona e deve disporre di serbatoi che garantiscano un'autonomia di almeno 24 ore.
Se il complesso ospita più di 300 persone, tale quantità va aumentata di 10 litri a persona per ogni ulteriore numero di 300 unità o frazione di 300. L'approvvigionamento idrico deve essere di acqua potabile o potabilizzata per una quantità minima di 60 lt/persona.
La distribuzione di acqua non potabile all'interno del complesso è consentita per i soli servizi igienico-sanitari con chiare ed evidenti indicazioni.
b) *Rete fognaria per acque luride, nere e meteoriche*.
Deve essere realizzata secondo le norme vigenti e quanto contenuto nel presente R.E.
La rete fognaria deve essere allacciata alla fognatura comunale ovvero provvista di proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque dimensionato per la capienza massima del complesso.
c) *Raccolta dei rifiuti*.
In ogni complesso ricettivo devono essere assicurati efficienti accorgimenti di riparo e chiusura dei punti di raccolta dei rifiuti.
Per lo scarico delle immondizie deve essere predisposto, al minimo, un recipiente chiuso, inodore e lavabile, di almeno 100 litri di capacità ogni 6 piazzole o frazione di 6. I recipienti devono essere disposti all'ombra, ad almeno 10 m dalla più vicina piazzola e ad una distanza non superiore a 50 m da quella più lontana.
Nel caso di nuove costruzioni dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati, sia nel caso di abitazioni che di uffici o comunque di superfici produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti in previsione della loro raccolta differenziata, sulla base di standard e criteri predisposti dall'Ente Gestore.
d*) Impianto elettrico e di illuminazione*
L'impianto elettrico deve essere realizzato con cavi interamente isolati e con sistemi di sicurezza corrispondenti alle norme CEI, intubati ed interrati nelle aree esterne alle piazzole.
L'impianto di illuminazione deve prevedere punti-luce ad una distanza massima di 50 m l'uno d'altro e disposti in modo da garantire l'agevole fruizione delle viabilità, veicolare e pedonale, nonchè dei servizi ed attrezzature comuni.
L'impianto di illuminazione deve essere dotato di generatore autonomo capace di garantire in qualunque momento una sufficiente illuminazione.
e) *Impianto antincendio*.
Deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da poter essere alimentato da ambedue i sistemi di fornitura dell'acqua (potabile e non potabile) per almeno 4 idranti. In alternativa può essere previsto un impianto autonomo con pompe sufficienti a garantire l'erogazione dei suddetti idranti.
In ogni complesso deve esserci almeno un estintore antincendio, in stato di provata efficienza, ogni 50 persone; gli estintori devono essere ubicati in modo da non distare più di 50 m dalla piazzola più lontana.
E' inoltre opportuno che i complessi ricettivi complementari siano dotati di impianto per l'utilizzazione di energia alternativa (solare, eolica, ecc.) in particolare per la fornitura di acqua calda.

Per quanto riguarda i requisiti acustici si applica la disciplina di cui al DPCM 05/12/97 e s.m.i. e delle lelli nazionali in materia.
f) Impianti di captazione dell'energia alternativa.
Per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione è ammessa, previa autorizzazione, l'intallazione di impianti per la captazione dell'energia alternativa (solare, eolica, ...). Nel caso di edifici con copertura a tetto gli impianti per la captazione dell'energia devono essere disposti in modo da costituire soluzione architettonica conclusa con l'edificio che li accoglie.
Per quanto riguarda i requisiti acustici, si applica la disciplina di cui al DPCM 05/12/97 e s.m.i. e delle leggi nazionali in materia.

Art. 83 - Norme per la godibilità generale dei complessi ricettivi complementari
Al fine di migliorare la godibilità generale dei complessi ricettivi complementari e di consentire l'utilizzazione anche agli anziani ed alle persone con limitate capacità motorie, nell'ambito dei complessi stessi, devono essere evitate le barriere architettoniche di cui alla legislazione vigente.
Almeno per i servizi e le attrezzature comuni, nonché per una quota parte delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo, e comunque nella misura non inferiore al 5% del totale, devono essere rispettate le norme del regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare devono essere previsti almeno un locale igienico, un lavabo ed una doccia con le caratteristiche previste da detto regolamento.

Art. 84 – Divieti
È vietato l'allestimento di complessi ricettivi complementari nelle seguenti ubicazioni:
- lungo le autostrade, le strade statali, provinciali, comunali e locali, ai sensi del D.P.R. n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92, per le distanze ivi stabilite;
a) in un raggio di 200 m dalle opere vincolate ai sensi della Legge n. 1089/39 (T.U. n.490/99), relativa alla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e dai cimiteri;
b) in un raggio di 250 m dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi pubblici di acqua potabile, nonché da impianti di depurazione, di incenerimento, discariche e similari;
c) ad una distanza inferiore a 50 m dagli argini dei fiumi o corsi d'acqua perenni, dai canali di scarico.
d) In prossimità delle industrie insalubri di 1° classe previste all'art.216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/34 n°1265 e s.m.i.

Art. 85 - Campeggi liberi occasionali
La realizzazione di campeggi liberi occasionali, per un limitato numero di presenze, organizzati da privati o da Enti, è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio, sentita l'Amministrazione Comunale, e previo atto di assenso dimostrato del proprietario del suolo
Tali campeggi possono essere allestiti esclusivamente in località salubri in cui non esista, tra l'altro, alcuna difficoltà per il deflusso delle acque meteoriche e preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici.
Il Responsabile del Servizio può imporre l'osservanza di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la raccolta dei rifiuti e la prevenzione degli incendi.

Art. 86 - Sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico
La sosta continuata, per un periodo superiore a tre giorni consecutivi, di roulottes e di veicoli attrezzati per il pernottamento deve essere autorizzata dal Sindaco e può essere effettuata soltanto nel luogo indicato nell'autorizzazione.
La sosta sulle vie e sugli spazi pubblici può essere autorizzata per un periodo massimo di trenta giorni; dopo tale periodo le roulottes ed i veicoli di cui sopra devono essere rimossi e ricoverati in apposite aree pubbliche o private. In caso di inadempienza il Sindaco dispone la rimozione del veicolo. Trascorso un periodo di tempo non inferiore a tre mesi l'autorizzazione può essere ripetuta.
Durante la sosta le roulottes o gli altri veicoli suddetti devono tenere ben in vista l'autorizzazione onde consentire gli opportuni controlli.

Art. 87 - Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc., di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc., è soggetta, a permesso da parte dell'Ufficio competente, sentito il Sindaco, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.
Il permesso è rilasciato, a tempo determinato, sentito il parere dell'A.S.L.; ed è subordinato alla sottoscrizione da parte dell'interessato di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione, e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune.
Il Responsabile del Servizio, può, in ogni caso, subordinare il permesso all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero al parere della Commissione Edilizia Integrata.
Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impegno continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes e case mobili) se non nelle aree eventualmente a ciò destinate negli strumenti urbanistici, secondo le norme in essi espressamente previste.
Tutte le strutture rimovibili, destinate all'accoglienza di persone, a qualsiasi scopo installate su suolo pubblico, devono essere provviste almeno di un servizio igienico, di acqua sicuramente potabile e di scarico per i reflui.
Laddove possibile dovrà essere preferito l'allacciamento ai servizi pubblici (fogne, acquedotto, reti elettriche ect.). Tutti gli allacciamenti devono essere facilmente rimovibili onde poter ripristinare lo status quo ante .
In caso di accertata difficoltà o impossibilità potranno essere consentiti i sistemi alternativi (approvvigionamento idrico mediante contenitori mobili, gabinetti chimici, sistemi mobili per la raccolta di reflui, ect.)

Art. 88 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili
Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma in zone carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.).Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, non devono limitare la visibilità per la circolazione veicolare né ostacolare la percezione della segnaletica stradale e delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a 1,50 m, né inferiore ad un terzo della larghezza totale dello stesso.
Dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sarà inferiore a 2.00 m.
Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti o in modo da limitare le vedute panoramiche.
La superficie massima di tali tipi di costruzione non deve superare i 12,00 mq e l'altezza massima non può superare i 3,00 m.
Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.
L'installazione di tendoni e similari e di strutture gonfiabili prive di struttura portante può essere autorizzata su aree tali da non provocare impedimenti al normale traffico viario.
Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e alla relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o delle attrezzature di servizio.
Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e delle relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell'area disponibile.
L'accesso e l'uscita del pubblico devono essere previsti in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.
Le strutture di cui al presente articolo, quando richiedano l'allacciamento ai pubblici servizi, devono essere munite di, permesso, salvo quelle destinate ad attività regolamentate da norme specifiche.

Art. 89 - Depositi di materiali su aree scoperte
I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature ed ai servizi.

Sono ammessi nelle zone produttive a condizione che, a giudizio del Sindaco e sentiti l'U.T.C. e dell'A.S.L., essi non costituiscano pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone.
Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi gli impianti di demolizione di auto e i relativi depositi; l'installazione di detti impianti è consentita unicamente all'interno delle zone industriali ed artigianali.
Per i depositi installati senza autorizzazione, il Sindaco può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle suesposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 90- Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico
L'occupazione, anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico, è consentita previo rilascio del corrispondente provvedimento autorizzativo, nei modi e nei termini di cui al vigente Regolamento Tosap del Comune. L'occupazione potrà essere accordata se necessaria e non contrastante con il decoro cittadino e non sia dannosa per l'igiene e la pubblica incolumità.
Nel provvedimento autorizzativo potrà essere prevista la realizzazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.
E' vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o ristrutturare condutture nel sottosuolo, costruire o ristrutturare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Può essere concessa l'autorizzazione all'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc.; il relativo progetto deve rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente R.E.
Il richiedente è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danni e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.
Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il Sindaco può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi per eventuali penalità e spese non rimborsate dagli interessati.

Art. 91 - Esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere
L'esposizione a cielo aperto, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dal Resonsabile del Servizio Urbanistico, che può condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele a tutela della incolumità pubblica e della circolazione.
L'autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.

Art. 92 - Accumuli di rifiuti solidi, relitti e rottami
La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l'accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e rottami, ecc.) è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Settore Ambiente, dell'A.S.L.e dell'ARPAC.
Tali accumuli devono essere ubicati il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo accertamento, a mezzo di adeguato studio idrogeologico da eseguirsi da un tecnico nominato dal Comune ma a spese del richiedente, dell'assenza di pericoli di inquinamento delle acque superficiali e profonde. Dovrà impiegarsi idoneo materiale di copertura.
I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati secondo le indicazioni dell'U.T.C. ed in modo da non determinare cavità o dislivelli che permettano il ristagno dell'acqua.

Art. 93 - Trivellazione ed escavazione
La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere è soggetta ad autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Ambiente, subordinatamente all'ottenimento di eventuali autorizzazioni o nulla osta degli altri organi statali, regionali e provinciali competenti.
L'autorizzazione per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico e agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico del territorio comunale, eseguito a cura e spese del Comune.
L'autorizzazione non può essere concessa nelle zone servite da acquedotto nonché entro un raggio di 300 m dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.
Nell'autorizzazione possono prescriversi disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile e i criteri di misurazione e valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici con i quali procedere alla estrazione ed alla eventuale installazione di apparecchiature, fermo restando l'osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:
1) permettere l'attingimento di acque per l'estinzione di incendi, senza pretendere alcun compenso;
2) consentire il prelievo dell'acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto comunale o dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo di quello vigente per le utenze domestiche.
L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata a giudizio del Sindaco, sentiti il Responsabile del Settore Ambiente, e il medico dell l'A.S.L. e l'ARPAC, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico del territorio e quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso dell'acquedotto comunale e delle fontane o sorgenti soggette ad uso pubblico oppure risulti inquinato; parimenti l'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamento all'acquedotto comunale oppure con appositi acquedotti rurali o industriali realizzati anche da consorzi tra utenti; di detti consorzi il C.C. ha facoltà di disporre l'istituzione, qualora gli stessi debbano ritenersi indispensabili per evitare un eccessivo numero di pozzi nella medesima zona, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento.
È vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, è soggetta a permesso di costruire

CAPITOLO XIV - Smaltimento delle acque domestiche e fecali, delle acque reflue industriali

Art. 94 - Prescrizioni generali

Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse e devono essere realizzate evitando sovrapposizioni e interferenze con altre reti sotterranee (acqua potabile, elettrica, gas, ecc.).
Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazione del suolo e delle falde, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
Le reti di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente da quelle delle acque luride, allorquando il recapito finale sia a sistema separato o in zone non provviste di fogna comunale.
Tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura dinamica quando presente, ad eccezione di quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune in base alla normativa vigente.
Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica, e di norma deve avvenire in un pozzetto d'ispezione della fogna comunale.
Sono concesse deroghe per situazioni impossibili e documentate.
Sono comunque vietati gli scarichi in pozzi neri ed i sistemi di trattamento dei liquami all'interno dei fabbricati costituenti ambienti chiusi.
Gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, dovranno avvenire nel rispetto del D.Leg.vo 152/99 e del Piano di Risanamento delle Acque approvato dalla G.R. della Campania con delibera n. 223/11 del 18.12.1984 e devono essere autorizzati dall'Ente competente.
Qualora l'intervento edilizio sia di ristrutturazione, sono derogati dall'obbligo di installazione della vasca tipo Imhoff, solamente gli insediamenti civili esistenti alla data del 28.12.1984, per documentata mancanza di spazio privato ove ubicare il manufatto.
Per gli scarichi occorrerà prevedere "reti duali" in cui gli scarichi delle acque bianche siano diversificate da quelli delle acque nere. Sarà ammesso lo scarico nella fognatura pubblica di tutti i reflui in attesa

dell'istituzione, da parte del Comune, di reti di scarico duali in cui le acque bianche andranno recuperate per il riciclo.

Art. 95 - Scarichi civili in fogna comunale

1. Definizione di scarico civile

Sono definiti scarichi civili quelli provenienti da insediamenti civili, cosi definiti dall'art. 1 quater della Legge n. 690/76, quali:

a) edifici destinati ad abitazione;

b) insediamenti urbani, le caserme, i conventi, ecc.;

c) le installazioni o edifici dove si svolgono attività alberghiere turistiche, sportive, ricreative, scolastiche, sanitarie;

d) installazioni od edifici destinati ad attività commerciali dirette allo scambio di beni e servizi, che abbiano scarichi terminali assimilabili a quelli delle abitazioni;

e) le installazioni od edifici destinati alla prestazione di servizi, che abbiano scarichi terminali assimilabili a quelli delle abitazioni;

f) gli insediamenti che, pur essendo produttivi in base a quanto previsto all'art. 1 quater lettera a) della Legge n. 690, abbiano scarichi terminali assimilabili a quelli delle abitazioni;

g) le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o di Denuncia Inizio Attività, occorre presentare, tre copie asseverate da un tecnico abilitato competente, dalla seguente documentazione:

a) domanda di autorizzazione allo scarico in bollo da parte del richiedente il permesso a costruire e simili;

b) planimetria, in scala non inferiore a l/200, nella quale siano riportati:

- ingombro fabbricato e sue pertinenze;
- percorso delle acque bianche, nere o miste;
- ubicazione dei pozzetti d'ispezione, dei sifoni e delle vasche tipo Imhoff;
- ubicazione pozzetto finale d'ispezione e campionamento, e punto d'innesto nella fogna comunale;

c) relazione tecnica descrittiva e di calcolo del sistema di smaltimento dei reflui civili ivi compreso grafici di progetto;

d) versamento dei diritti di segreteria;

e) al termine dei lavori occorre presentare comunicazione di ultimazione degli stessi.

Art. 96 - Scarichi da insediamenti produttivi in fogna comunale

1. Definizione di insediamento produttivo

Perché un insediamento possa considerarsi produttivo, in base all'art. 1 quater della Legge n. 690/76 ed alla giurisprudenza derivata dalla applicazione della normativa, occorre che nell'area determinata si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e servizi che determinano degli scarichi che per caratteristiche quali quantitative non siano assimilabili a quelli derivanti dagli insediamenti abitativi.

2. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Contestualmente alla richiesta di permesso a costruire o di denuncia inizio attività, occorre presentare in triplice copia e secondo le rispettive competenze firmate da un tecnico abilitato e dal titolare dell'attività produttiva, la seguente documentazione:

a) domanda al Sindaco in bollo;

b) progetto impianto di depurazione delle acque reflue;

c) scheda "A" allegata alla Legge n. 319/76;

d) relazione illustrativa sul processo produttivo;

e) convenzione in copia conforme all'originale con ditta specializzata ed autorizzata dalla Regione per lo smaltimento dei fanghi (da consegnarsi all'ultimazione dei lavori);

f) versamento sul C/C n. 145805 "Regione Campania - Tassa sulle concessioni regionali - Servizio Tesoreria - Napoli (da consegnarsi all'ultimazione dei lavori);

g) reversale di pagamento dei diritti di Segreteria (da consegnarsi all'ultimazione dei lavori);

h) al termine dei lavori occorre presentare comunicazione di ultimazione degli stessi.

Art. 97 - Scarichi in corpi d'acqua superficiali, ed in altri sistemi a tenuta ad espurgo periodico per le aree non servite da fognatura pubblica

L'autorizzazione degli scarichi civili e produttivi di cui in epigrafe è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale ai sensi delle vigenti normative.
Nelle zone non provviste di fognatura comunale, lo scarico può avvenire in sistemi chiusi, a tenuta, ad espurgo periodico.
In fase di richiesta di permesso a costruire o di denuncia di attività, occorre indicare in apposita planimetria il percorso delle acque bianche, nere e miste, il sistema di trattamento - smaltimento delle acque reflue ed il pozzetto finale di ispezione e campionamento, nonché la relazione descrittiva del sistema di smaltimento - trattamento.

Art. 98 - Norma transitoria - regolarizzazione degli scarichi civili esistenti
Sono tenuti alla regolarizzazione di cui al presente articolo tutti gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti civili, così definiti ai sensi dell'art. l quater della Legge n. 690/76 e più precisamente:
1) se esistenti alla data di entrata in vigore del Piano Regionale di risanamento delle acque (28.12.1984), sono tenuti a denunciare al Comune la propria posizione.
Sono comunque vietati gli scarichi in pozzi neri ed i sistemi di trattamento, dei liquami all'interno dei fabbricati costituenti ambienti chiusi.
Inoltre, sono fatte salve le disposizioni prescritte dall'autorità sanitaria al momento del rilascio delle autorizzazioni o permesso a costruire;
2) se successivi alla suddetta data del 28.12.1984 ed esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento e recapitanti nelle fogne comunali, devono presentare al Comune, entro un anno dalla data di esecutività del presente R.E., domanda di autorizzazione allo scarico, e regolarizzare gli impianti di smaltimento entro i successivi sei mesi.
L'autorizzazione allo scarico sarà rilasciata ad avvenuta regolare esecuzione dei suddetti lavori.
Gli altri scarichi devono essere autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.

CAPITOLO XV - Sanzioni e disposizioni transitorie

Art. 99 - Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente in particolare gli art. 106 e 107 del R.D. 383/34 e l'art.16 della Legge n. 689/81 e s.m.i., fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.

Art. 100 - Modalità procedurali
Con decreto del Responsabile del Settore Urbanistico e in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, devono essere stabiliti, entro 90 giorni dall'approvazione del R.E., i contenuti, le modalità procedurali e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti e degli elaborati necessari alla presentazione delle richieste dei titoli abilitativi; nel rispetto dei principi della semplificazione dei procedimenti, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria.
Con decreto del Responsabile del Settore Urbanistico e in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, devono essere stabiliti, entro 90 giorni dall'approvazione del R.E., le modalità procedurali e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti di competenza comunale con particolare riguardo alle norme in materia di responsabilità del procedimento amministrativo, di semplificazione dell'azione amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/90.

Art. 101 - Norme transitorie – Entrata in vigore e varianti
Le norme del presente R.E. non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua adozione, a meno che i progetti stessi non siano conformi al presente R.E.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente R.E. sono abrogate tutte le disposizioni, regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, prevalgono queste ultime.
Le norme nazionali o regionali che determinano varianti o integrazioni alle disposizioni del presente R.E. sono immediatamente operative, dalla loro esecutività, senza necessità di revisione o nuova approvazione del presente R.E. La Giunta Comunale approva con delibera il conseguente adeguamento del testo predisposto dal dirigente del Servizio.

Le integrazioni e le varianti non determinate dall'applicazione di leggi di livello sovracomunale sono approvate secondo la normativa vigente.

CAPITOLO XVI - LO SVILUPPO SOSTENIBILE
REGOLE GENERALI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 102– Definizioni e contenuti

1. Le amministrazioni comunali si collocano ad un livello prossimo a quello in cui vengono percepiti i problemi ambientali e il più vicino ai cittadini. Le città svolgono un ruolo fondamentale nel processo di cambiamento degli stili di vita e dei modelli di produzione, di consumo e di utilizzo degli spazi.

Art. 103 - Organismo abitativo e relazioni funzionali

1. Si intende per Organismo Abitativo l'insieme delle unità immobiliari, prevalentemente ad uso residenziale, progettate unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale, dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
Gli organismi abitativi sono costituiti da:
a) spazi immobiliari ad uso residenziale (alloggi);
b) spazi chiusi non residenziali;
c) spazi chiusi ad uso comune;
d) spazi aperti ad uso comune;
e) spazi chiusi di circolazione e collegamento;
f) spazi aperti di circolazione e collegamento;
g) spazi di servizio.

Art. 104- Requisiti generali

1. I requisiti, secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, sono raggruppati in "prestazioni esigenziali"; a queste prestazioni esigenziali, nel presente R.E. ne vengono aggiunte delle altre riguardanti le esigenze di "fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature". Le prestazioni esigenziali saranno le seguenti:
1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente;
4) sicurezza nell'impiego;
5) protezione dal rumore;
6) risparmio energetico e ritenzione del calore;
7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

Art. 105 - Contenuto del requisito

1. Ogni singolo requisito deve comprendere:
a) la definizione del requisito del tipo di intervento edilizio;
b) la scheda prestazionale del requisito, che è formulata attraverso:
1) metodo di calcolo
2) metodo di verifica;
3) metodo di progettazione;
4) attese di prestazione.
Le schede prestazionali del requisito del tipo di intervento edilizio si riferiscono alle funzioni correlate con i diversi tipi edilizi o destinazioni d'uso:
1) funzione abitativa;
2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato, le attività produttive di tipo manifatturiero ed artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manifatturiero, ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

Tutti i metodi di calcolo e le prove, sia di laboratorio sia in opera, riportati nel presente R.E. fanno riferimento a schemi sperimentati. Qualora esistano delle direttive o norme (CEE, CNR, UNI, ecc.) o altri studi di comprovata esperienza, il progettista può farne uso citando espressamente i riferimenti progettuali.

Art. 106 - Classificazione del requisito

1. In ogni prestazione esigenziale (89/106 CEE) saranno presenti sia dei requisiti cogenti (R.C.) sia dei requisiti raccomandati bioecologici (R.R.B.).

I primi sono obbligatori e devono essere rispettati integralmente, poiché si riferiscono a prestazioni che riguardano la salute e la sicurezza.

I secondi servono come riferimento per una progettazione di qualità superiore, che in alcuni casi, possono essere disattesi.

ELENCO DEI REQUISITI COGENTI

1. Prestazione esigenziale: requisiti di resistenza meccanica e stabilità
2. Prestazione esigenziale: requisiti di sicurezza ai fini antincendio

R.C. 2.1: ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio
R.C. 2.2: salvaguardare la sicurezza delle persone, rendere minimi i danni e assicurare la stabilità dell'opera
R.C. 2.3: ridurre la possibilità di propagazione dell'incendio
R.C. 2.4: facilitare l'opera di spegnimento, tenendo in considerazione anche la sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Prestazione esigenziale: requisiti di igiene, salute e ambiente

R.C. 3.1: assenza di emissioni di sostanze nocive
R.C. 3.2: smaltimento delle esalazioni degli impianti a gas
R.C. 3.3: temperatura di uscita dei fumi
R.C. 3.4: adduzione e distribuzione idrica
R.C. 3.5: smaltimento delle acque di rifiuto
R.C. 3.6: smaltimento delle acque meteoriche
R.C. 3.6 a: permeabilità dei suoli
R.C. 3.7: tenuta all'acqua - impermeabilità
R.C. 3.7 a: infissi esterni
R.C. 3.7 b: chiusure
R.C. 3.8: illuminazione naturale
R.C. 3.9: oscurabilità
R.C. 3.10: temperatura dell'aria interna
R.C. 3.11: temperatura superficiale
R.C. 3.12: ventilazione
R.C. 3.13: umidità relativa
R.C. 3.14: condensa

4. Prestazione esigenziale: requisiti di sicurezza di utilizzazione

R.C. 4.1: sicurezza contro i fattori fisici
R.C. 4.2: sicurezza contro i fattori chimici e biologici
R.C. 4.3: sicurezza contro il rischio di infortunio
R.C. 4.4: sicurezza legata all'organizzazione del lavoro;
R.C. 4.5: sicurezza elettrica
R.C. 4.6: sicurezza degli impianti
R.C. 4.7: sicurezza dall'amianto

5. Prestazione esigenziale: requisiti di protezione dal rumore

R.C. 5.1: controllo della pressione sonora: benessere uditivo

6. Prestazione esigenziale: requisiti di risparmio energetico e isolamento termico

R.C. 6.1: riduzione delle dispersioni di calore
R.C. 6.2: guadagno termico con l'uso del solare passivo
R.C. 6.3: raffreddamento naturale degli edifici
R.C. 6.4: temperatura operante

7. Prestazione esigenziale: requisiti di fruibilità di spazi ed attrezzature

R.C. 7.1: accessibilità, visibilità, adattabilità
R.C. 7.2: disponibilità di spazi minimi
R.C. 7.2 a: usi diversi dalla residenza

R.C. 7.3: dotazioni impiantistiche minime:
R.C. 7.3 a: servizi igienici
8. Prestazione esigenziale: requisiti raccomandati di bioecologicità
SEZIONE I
R.R.B. 8.1: depurazione delle acque tramite le piante
SEZIONE II
R.R.B. 8.2: distribuzione degli spazi interni:
R.R.B. 8.3: impianto termico
R.R.B. 8.3 a: impianto a radiatori
R.R.B. 8.3 b: impianto a battiscopa
R.R.B. 8.3 c: stufe a grande inerzia termica
R.R.B. 8.3 d: impianto a pareti perimetrali calde
R.R.B. 8.3 e: impianto a corpo centrale caldo
R.R.B. 8.4: inerzia termica
R.R.B. 8.5: materiali termoisolanti in bioedilizia
R.R.B. 8.6: umidità superficiale
R.R.B. 8.7: velocità dell'aria
R.R.B. 8.8: illuminazione artificiale
SEZIONE III
R.R.B. 8.9: materiali bioecologici
R.R.B. 8.10: certificazioni dei materiali bioecologici
R.R.B. 8.11: prescrizioni ecologiche per le costruzioni
R.R.B. 8.12: qualità e provenienza dei materiali
R.R.B. 8.13: assenza di emissioni dannose
SEZIONE IV
R.R.B. 8.14: riverberazione sonora
R.R.B. 8.15: isolamento acustico ai rumori impattivi
R.R.B. 8.16: isolamento acustico ai rumori aerei
R.R.B. 8.16 a: chiusure esterne
R.R.B. 8.16 b: infissi esterni verticali e orizzontali
R.R.B. 8.16 c: partizioni interne verticali e orizzontali
R.R.B. 8.16 d: infissi interni verticali
R.R.B. 8.17: asetticità - attitudine a non accumulare scorie
R.R.B. 8.18: sicurezza dai campi elettromagnetici a bassissima frequenza
I contenuti dei requisiti (specifiche e livelli di prestazione, metodi di calcolo e di misura, ecc.) cogenti e raccomandati, saranno oggetto di successivo studio da parte della commissione edilizia che ne specificherà i termini di applicazione.

Art. 107 - Modalità di applicazione del requisito

1. Ogni requisito, sia cogente che raccomandato, è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.
2. Qualora, in sede di presentazione del progetto di intervento edilizio, non sia definita l'attività specifica per l'utilizzo del manufatto, è richiesto il solo soddisfacimento dei requisiti cogenti per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso, il certificato di conformità edilizia attesta la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionale solo relativamente ai requisiti cogenti sopraddetti. La successiva definizione dell'attività specifica, quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive ed il rispetto di ulteriori requisiti cogenti per lo svolgimento dell'attività, comporta una ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.
3. Nel caso di attività per le quali è previsto il parere del Responsabile del SISP/DP/ASL competente, il progetto è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni e requisiti definiti in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie competenti.

Art. 108 - Requisiti e tipi d'intervento

1. I requisiti del presente R.E. debbono essere rispettati nei seguenti casi:
- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;

- ristrutturazione urbanistica;
ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale;
mutamento di destinazione d'uso;
- cambiamento di attività classificata senza mutamento di destinazione d'uso.
2. Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica quali requisiti cogenti e raccomandati sono interessati dal progetto presentato in relazione alla destinazione d'uso, tipo di intervento e attività.'
3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al comma 1°, il professionista incaricato deve invece definire, fin dalla fase di progettazione, nella relazione tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e raccomandati dal presente regolamento edilizio, vengono presi in considerazione perché strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene. Tale elenco resta valido nelle successive fasi del processo edilizio, anche in relazione al programma delle prove in corso d'opera e finali.
4. Il progettista incaricato ed il costruttore dichiarano che le opere sono state progettate e verranno eseguite nel rispetto dei requisiti cogenti e di quelli raccomandati per i quali chiedono di usufruire degli incentivi previsti dal presente R.E.

Art. 109 - Requisiti definiti da norme nazionali
1. Per quei requisiti (o famiglie di requisiti) per i quali, in relazione a norme nazionali vigenti, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali, dichiarazioni di conformità o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, nelle diverse fasi della procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro e l'ufficio pubblico competente.
2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, dovrà essere prodotta copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo a campione, potrà eventualmente richiedere copia completa della pratica presentata presso gli uffici suddetti.

PRINCIPI DI BIOCOMPATIBILITA'

Art. 110 – Progettazione orientata
1. La progettazione orientata ecologicamente ha come fine di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto sulla natura dovuto al processo di edificazione ed evitare per quanto possibile i danni all'ambiente.
2. Per praticare tale progettazione, per quanto possibile, bisognerà attenersi alle seguenti regole costruttive.
1) semplificazione dei sistemi costruttivi orientati alla smontabilità degli elementi, alla durevolezza degli stessi;
2) uso di sostanze edilizie compatibili con l'ambiente;
3) unificazioni di standards costruttivi;
4) facilità di riparazione dei vari elementi costruttivi dell'edificio;
5) riciclaggio dei materiali da costruzione.

Art. 111 - Costruzioni edili
1. Nelle costruzioni edili, a prescindere dal sistema costruttivo adottato, bisogna tendere ad un utilizzo di lungo termine.
2. La condizione fondamentale è la chiara suddivisione di quegli elementi costruttivi costituenti l'edificio, che abbiano durate diverse di utilizzazione.
3. In caso di elementi costruttivi esposti è di primaria importanza la loro protezione nei riguardi dei danni provocati dalle intemperie e dall'umidità.
4. Sono da evitare nelle costruzioni elementi compositi difficilmente divisibili. Nei consolidamenti è consigliabile l'utilizzo di viti o bulloni in luogo di prodotti chimici quali colle o solventi.
5. Gli elementi della costruzione che sono esposti e che necessitano di manutenzione intensiva, come pure gli impianti tecnologici, debbono essere facilmente accessibili per la loro manutenzione e riparazione.

RISORSE ENERGETICHE - MATERIE PRIME - RISORSE IDRICHE

Art. 112 - Ottimizzare l'impiego di energia
1. Gli edifici debbono essere costruiti in modo tale da ottimizzare il consumo di energia di gestione. Si deve provvedere affinché la determinazione della temperatura non avvenga solo tramite un robusto isolamento termico, ma mediante accumulo di calore. L'ottimizzazione si realizza tramite l'azione congiunta

dell'isolamento termico e dell'accumulo di calore con risparmio di energia proveniente dall'ambiente e dall'interno della costruzione (illuminazione, attrezzi, persone)
2. Privilegiare l'uso di materiali edili realizzati con materie prime rinnovabili del posto.
3. L'utilizzazione di materie prime locali rinnovabili (es. legno, fibre di piante, lana, oli naturali e pigmenti colorati) permettono di non distruggere, ne consumare beni naturali.
4. Accurato utilizzo dell'acqua.
Nell'ambito del lavoro di progettazione si devono elaborare strategie concettuali, costruttive ed organizzative atte a risparmiare acqua potabile e l'allontanamento delle acque chiare di scolo
5. Riutilizzo e allontanamento dei materiali di risulta.
Rinunciare all'utilizzo dei materiali difficilmente distruttibili. Questo riguarda i materiali che debbono essere trattati come rifiuti speciali, le sostanze che non sono distruttibili (infiammabili) dopo il loro utilizzo senza procurare danni all'ambiente, come pure i materiali compositi e gli elementi costruttivi compositi che difficilmente possono essere riutilizzabili.
6. Riutilizzazione di elementi costruttivi nelle ristrutturazioni.
Nell'ambito di una riordinata ristrutturazione c'è la possibilità che singoli elementi (porte, materiali da rivestimento, pavimenti), possano essere riutilizzati.
I materiali riciclabili aumentano la resa economica.
Ogni riutilizzazione dei materiali, con conseguente risparmio di risorse energetiche e di materie prime, è valida ecologicamente sino a quando il permanere in circolazione dei materiali riciclati non rilasci sostanze nocive nell'ambiente.

Art. 113 – Bandi di concorso di progetti biocompatibili
Per immettere nella pratica i princìpi del costruire ecologico sarà opportuno che la Amministrazione Comunale predisponga in tal senso i Bandi di Concorso per le opere pubbliche.

Art. 114 - Obiettivi
Il Comune di CAIVANO si prefigge di promuovere l'utilizzo di principi di bioedilizia nell'attività di edilizia su tutto il territorio comunale al fine di una tutela ambientale ed un incremento di qualità della vita negli ambienti confinati.

Art. 115 - Incentivi
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra scritti l'Amministrazione Comunale stabilisce un sistema di incentivi da applicare per tutti gli operatori che vogliono perseguire i princìpi del costruire ecologico ed ottenere così il Certificato di Qualità Bioecologica.

Art. 116 - Modalità e tempi di istruttoria
1. Per gli operatori che intendono acquisire il Certificato di Qualità Bioecologica per tutte le destinazioni e quindi accedere agli incentivi previsti, le procedure di cui al del presente R.E. vanno modificate nei termini temporali dei sessanta giorni di istruttoria della pratica in trenta giorni per quelle domande di permesso di costruire nelle quali il progettista e il costruttore certificano, sotto la propria responsabilità, per gli effetti di cui all'art.481 del Codice Penale, che le opere sono state progettate e verranno eseguite secondo i criteri di bioecologicità.

Art. 117- Sezioni
I requisiti di bioecologicità della prestazione esigenziale sono raccolti in quattro Sezioni. Ogni singola sezione è articolata in tre livelli. Ogni livello successivo al primo, contiene le prescrizioni dei livelli immediatamente precedenti.
SEZIONE I
Livello I: trattamento e recupero delle acque grigie e anche per una quota parte (non inferiore al 30%) dello smaltimento delle acque di un manufatto o complesso edilizio, per usi di irrigazione e permeabilizzazione delle aree scoperte.
Livello II: trattamento e recupero delle acque grigie anche per una quota parte (non inferiore al 50%) dello smaltimento di un manufatto o complesso edilizio per usi di irrigazione, realizzato con laghetti di fitodepurazione e scorrimento dell'acqua depurata in vasche (R.R.B. 8.1).

Livello III: trattamento e recupero delle acque grigie anche per una quota parte non inferiore al 70% dello smaltimento di un manufatto o complesso edilizio realizzato con laghetti di fitodepurazione e scorrimento dell'acqua depurata in vasche, da utilizzare per irrigazione e per le cassette di scarico dei ww.cc.
SEZIONE II
Livello I: non utilizzazione dei materiali problematici elencati al requisito R.R.B. 8.9 e rispettare il R.R.B. 8.14.
Livello II: rispettare le prescrizioni ecologici al requisito R.R.B. 8.12
Livello III: utilizzare almeno cinque materiali dotati di certificazione di cui al requisito R.R.B. 8.10
SEZIONE IV
Livello I: rispettare i requisiti acustici R.R.B. 8.15, R.R.B. 8.16, R.R.B. 8.17.
Livello II: verificare e risolvere problematiche legate alla presenza di gas radon e quelle riportate ai requisiti R.R.B. 8.18

Art. 118- Criteri per la determinazione degli incentivi
Gli incentivi saranno determinati sulla base del numero e dei livelli del requisito che sono stati soddisfatti in fase progettuale. Gli incentivi sono stati dati sotto forma di:
- agevolazioni procedurali
- scomputo sugli oneri di concessione
A. riduzione dei tempi di istruttoria cosi come definito all'articolo;
B. lo scomputo sugli oneri di concessione è attribuito:
1. nella misura del 25% agli operatori che dimostrano e certificano in fase progettuale secondo quanto previsto dalla prestazione esigenziale di adottare due requisiti su quattro relativamente al primo livello, dei Requisiti di bioecologicità;
2. nella misura del 50% agli operatori che dimostrano e certificano in fase progettuale secondo quanto previsto dall'art.184 di cui alla prestazione esigenziale di adottare quattro requisiti su quattro relativamente al primo livello di cui all'art.197 dei Requisiti di Bioecologicità.

Art. 119– Vigilanza da parte dell'amministrazione
L'Amministrazione Comunale si riserva di vigilare sull'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal presente R.E.
Se le verifiche di controllo durante l'esecuzione delle opere accertassero la realizzazione di opere difformi dal progetto approvato, relativamente all'applicazione dei requisiti di bioecologicità, l'operatore sarà tenuto al pagamento degli oneri precedentemente scomputati, aumentati del doppio.

Art. 120– Certificato di qualità
Tale certificato deve essere rilasciato a fine lavori da un Consulente Bioedile, ingegnere o Architetto, iscritto nell'apposito Albo Speciale dei Consulenti Bioedili.
Nella certificazione, oltre alla verifica del rispetto dei requisiti scelti, dovrà essere effettuata una valutazione sulla qualità globale dell'opera realizzata.
Il certificato non esonera il titolare del permesso di costruire dalla verifica, da parte della Amministrazione, di quanto prescritto nel provvedimento abilitativo originario.
Tutte le domande vanno presentate in bollo solo se espressamente previsto dalla vigente normativa nazionale.

PIANO DEL COLORE
NORMATIVA DI ATTUAZIONE

Art. α - Piano del Colore e altri Strumenti di Pianificazione

La normativa del Piano del Colore è parte integrante del presente R.E. e vige nell'area perimetrata di cui si allega planimetria.
La normativa del Piano del Colore non è in contrasto con le norme tecniche degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti, approvati e/o adottati. Nel caso di discordanza tra le normative prevalgono quelle del Piano del Colore, in quanto costituisce uno strumento di pianificazione di dettaglio del più generale strumento P.R.G. e altri strumenti esecutivi.
Il Piano prevede l'indicazione della tavolozza dei colori possibili per la tinteggiatura degli edifici ricadenti nell'area della perimetrazione, consentendo altresì la possibilità di proporre altri colori su opportuna documentazione.
Le norme che seguono disciplinano gli interventi sugli intonaci, sulle coloriture, sugli elementi in vista delle facciate degli edifici ricadenti nel centro storico del Comune di Caivano e si riferiscono alle categorie indicate alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge n. 457/78 e pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della Legge n.°10/77 e dell'art. 7 della Legge n. 94/82.
Sono soggetti ad autorizzazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria nel caso operino sugli elementi a vista della facciata degli edifici.
Per gli edifici o le zone vincolate, ai sensi delle Leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, l'autorizzazione del Sindaco è subordinata, per gli interventi previsti, al preventivo nulla osta degli organi preposti alla tutela.
Le tavole di analisi, quelle della proposta di progetto e la tavolozza dei colori di progetto, articolata in colori per gli intonaci, per il ferro e per il legno, fanno parte integrante della normativa del Piano del Colore del Comune di Caivano che ha come scopo la salvaguardia e la valorizzazione dei piani verticali del centro storico di Caivano e dei colori urbani di superficie.

Art. β - Contenuti e scopi del Piano del Colore

Il Piano del Colore ha come obiettivo la salvaguardia dei piani verticali del centro storico di Caivano, pertanto, oltre a regolamentare gli interventi di restauro di facciata, sia globale sia per *parti coerenti*, si propone di eliminare le cause del degrado attualmente esistente.
Il Comune di Caivano con l'approvazione del Piano del Colore dovrà promuovere:
- la divulgazione dei contenuti e degli aspetti del Piano con le relative procedure da seguire per la sua attuazione nei confronti di tutti i tecnici operanti sul territorio e dei proprietari coinvolti nelle aree di attuazione del Piano;
- la scelta del *Responsabile del Colore* all'interno dell'UTC per seguire tutte le pratiche e i rapporti tra pubblica amministrazione, proprietari, imprese di costruzioni e tecnici;
- l'istituzione di un contributo da assegnare in merito al restauro, risanamento conservativo sia globale, sia per *parti coerenti*, delle facciate, che l'Amministrazione comunale preciserà in futuro con apposito regolamento;
- un accordo programmatico fra l'Amministrazione comunale e gli uffici tecnici delle società di distribuzione dell'energia elettrica, dei servizi telefonici e telematici, del gas, dell'acqua potabile, che stabilisca le procedure operative per un riordino globale degli elementi in vista delle rispettive reti distributive;
- un progetto organico, su iniziativa dell'Amministrazione comunale, per il riordino della segnaletica stradale e per l'affissione.

Art. γ - Autorizzazione e comunicazione: procedure e modalità

Sono oggetto di autorizzazione gli interventi relativi a:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro, sostituzione, modificazione, nuova realizzazione di intonaci, colori di facciata, manti di copertura ed elementi architettonici-decorativi;
- oggetti legati a funzioni di tipo commerciale quali insegne, targhe, tende parasole, contenitori espositivi e distributivi;
- la tinteggiatura, sostituzione per parti o rifacimento totale degli infissi esterni ed interni, delle aperture esterne o delle parti metalliche esistenti quali inferriate, parapetti, canali di gronda e pluviali;

- la realizzazione o la sistemazione degli impianti tecnologici in facciata, quali cavi elettrici, telefonici, le tubazioni del gas e la sistemazione degli impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria, calda o fredda.

La domanda di autorizzazione dovrà essere indirizzata al Sindaco e all'attenzione del *Responsabile del Colore* e dovrà essere accompagnata da una relazione sintetica del tipo di intervento che si vuole effettuare, che contenga:

- l'individuazione urbanistica e indicazione del fabbricato oggetto dell'intervento;
- un numero di foto a colori sufficiente a comprendere la situazione dell'edificio, oggetto della domanda, e del suo immediato intorno;
- il nome della ditta esecutrice dei lavori che dovrà sottoscrivere dichiarazione contenente garanzie sulla qualità e la rispondenza alle presenti norme dei materiali da impiegarsi e relative tecniche di messa in opera;
- il rilievo della facciata del fabbricato oggetto di intervento inserito nella cortina edilizia di cui fa parte (con la rappresentazione almeno delle facciate immediatamente precedente e successiva);
- il progetto dell'intervento che contenga il modello di colorazione del prospetto con l'indicazione dei codici colore tratti dalla tavolozza di progetto, in scala adeguata (minimo 1/100). Per le vetrine, le insegne e le tende è richiesta un'adeguata documentazione grafica che illustri nel dettaglio il prospetto a scala 1/50, 1/20 e i relativi particolari;
- una relazione tecnico-illustrativa che descriva l'intervento progettuale con particolare riferimento a tutti gli *elementi* costituenti la *Parte Coerente* e alle tecniche di lavorazione delle finiture superficiali delle pitture.

Sono oggetto di comunicazione gli interventi relativi a:

- impianti tecnologici privati quali campanelli, citofoni, videocitofoni, antenne televisive, buca per le lettere.

In tale comunicazione devono essere indicati i materiali che verranno utilizzati.

Art. δ - Sopralluogo del Responsabile del Colore

In base alla domanda di autorizzazione, il *Responsabile del Colore* dell'UTC potrà effettuare un sopralluogo per rilevare tracce di colorazioni esistenti, dovrà poi concordare un sopralluogo con il proprietario, o di chi ne ha titolo, e con il tecnico di parte per una campionatura del colore sulla facciata in posizione opportuna per valutarne la validità,visionata la stessa stilerà un verbale di sopralluogo firmato anche dal proprietario e dal tecnico in cui si attesti la corrispondenza con la tavolozza dei colori di progetto e con il dettato normativo del Piano del Colore e approverà definitivamente il progetto cromatico, potrà inoltre, durante il corso dei lavori svolgere dei controlli per verificare la rispondenza degli stessi alle scelte concordate.

Art. ε - Proposte del cittadino

Il progetto di ripristino e di colorazione della facciata può essere proposto anche dal cittadino, motivando e documentando le scelte in base a documenti storicamente probanti, proponendo eventualmente nuovi modelli di cromatismi che non si ritrovino direttamente riportati nella tavolozza dei colori di progetto.

Art. ζ - Edifici vincolati

Il progetto di colorazione di un edificio, vincolato dalla Soprintendenza ai Monumenti, comprenderà la colorazione almeno di due edifici precedenti e successivi e dovrà ottenere anche il nulla osta preventivo della suddetta Soprintendenza.

Art. η - Sistemazione impianti a vista

È fatto obbligo, procedendo alla tinteggiatura dell'edificio, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata; rimuovendo tutte quelle parti di impianti non più in uso, comprese le vecchie mensole o staffe delle linee elettriche o telefoniche.

È fatto divieto di posare lungo il prospetto principale tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi (salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza).

Art. θ - Prescrizioni del Piano del Colore

Il Piano del Colore prescrive relativamente agli intonaci:

- l'uso delle calci aeree per tutti gli interventi in cui è necessario procedere alla sostituzione totale o parziale dell'intonaco;
- l'impiego di intonaci cementizi solo nei casi in cui ci si trovi in presenza di rivestimenti esterni analoghi, che richiedono la sostituzione delle sole parti degradate e su edifici di recente costruzione;

- di stendere l'intonaco esclusivamente nei periodi dell'anno che consentono una buona e graduale asciugatura ovvero primavera e autunno.
È indispensabile prima di procedere alla tinteggiatura degli edifici consolidare o ricostruire quelle parti di intonaco quali cornici o lesene, che risultino deteriorate.
Riguardo alle pitture, si esclude l'uso di colori sintetici e si prescrive invece:
- l'uso di pitture a base di calce o silicati per tutti gli edifici che oltre a presentare tracce complete o parziali di colorazioni originarie, presentano facciate con pregevoli caratteristiche architettoniche, e per tutti quegli edifici privi di alcuna traccia per i quali sia proponibile una soluzione cromatica della tipologia analoga;
- l'uso di pitture a calce o silicati in alternativa negli interventi di recupero e di manutenzione.
- di pitturare esclusivamente nei periodi dell'anno che consentano una buona presa sul supporto e una graduale asciugatura con un buon assorbimento ovvero primavera e autunno.

Art. ι - Restauro e la manutenzione dei piani verticali

La presente normativa classifica gli edifici in *Parti Coerenti* e queste ultime a loro volta in *elementi* costituenti. Attraverso questa schematizzazione organizza gli articoli seguenti, con l'intento che, per ogni intervento relativo ad una *Parte Coerente*, tutti gli elementi che la compongono debbano essere presi in considerazione globalmente. Pertanto, nel caso di richiesta di restauro globale di facciata o di sostituzione di un singolo oggetto o progettazione ex novo, tutti gli elementi non coerenti della stessa *Parte Coerente* dovranno essere rimossi essere rimossi.
Per il restauro e la manutenzione delle facciate del centro storico devono essere indicati, nei grafici di progetto e nella relazione illustrativa che accompagna il progetto cromatico, per ogni singolo *elemento*, così come individuato nella presente normativa, forme, materiali e colori.
Le Parti Coerenti risultano così classificate:
- Tetto
- Superfici di facciata
- Elementi di finitura
- Impianti tecnologici
- Oggetti legati a funzioni di tipo commerciale o di arredo

Art. κ - Parte Coerente: Tetto

Gli elementi che costituiscono il tetto vengono individuati in:
- Manto di copertura del tetto
- Antenne televisive
- Cornicioni e gronde
- Canali di gronda e pluviali

- Manto di copertura

Per tutti gli edifici del centro storico il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia del manto di copertura esistente evitando tassativamente l'uso di tegole cementizie, lastre ondulate di fibro cemento e qualsiasi altro materiale non esistente all'epoca di costruzione dell'edificio.

- Antenne televisive

È vietata l'installazione di antenne televisive su balconi o terrazze prospettanti sulle strade pubbliche ricadenti all'interno della perimetrazione di cui al presente Piano del Colore. È obbligatoria l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via. Nel caso di ristrutturazione del fabbricato e di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.

- Cornicioni e gronde

Per gli aggetti di gronda è escluso, in modo categorico, l'uso di elementi costruttivi non tradizionali come:
- canaloni in cemento armato per la raccolta delle acque;
- travetti di cemento precompresso passanti all'esterno;
- legname perlinato o tavolato tradizionale;
- tavelloni forati o solettine di cemento armato se non opportunamente sagomati e intonacati.
Inoltre le mensole, i beccatelli e le cornici di gronda in materiale lapideo devono essere sempre restaurati; è ammessa la sostituzione parziale, solo in casi eccezionali debitamente documentati ed autorizzati, con nuovi elementi simili per forma, materiale e colorazione.
Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti devono essere ricostruite con malta analoga a quella esistente per ingredienti, composizione e cromatismo servendosi di un

apposita dima con profilo coniugato del tutto uguale a quello esistente, nel caso in cui presentino particolari caratteristiche decorative.

- Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda e i pluviali devono essere realizzati in rame o in lamiera zincata verniciata nei colori previsti nella tavolozza dei ferri.
I canali ed i pluviali devono avere uno sviluppo circolare, consono alle tradizioni del luogo. Il posizionamento dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all'importanza dell'edificio, ed in ogni caso alla partitura compositiva della facciata.
I pluviali non devono essere posizionati al centro della facciata se non per comprovate esigenze funzionali, e comunque non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in presenza degli aggetti delle cornici orizzontali devono rispettarne l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo e conservando comunque la verticalità.

Art. λ - Parte Coerente: Superfici di facciata

Gli elementi delle superfici di facciata risultano così individuati:
- Intonaci
- Rivestimenti di facciata. Particolari architettonici
- Tinteggiature. Decorazioni pittoriche

-Intonaci

L'intervento di risanamento degli intonaci di facciata dovrà privilegiare la conservazione mediante pulitura e consolidamento degli intonaci storici esistenti a base di malta di calce.
La natura delle strutture del centro storico impone che gli intonaci di rappezzatura o di rifacimento siano ricchi di calce; d'altra parte si è riscontrato che tutti quei fenomeni di degrado degli intonaci, attribuibili all'azione degli agenti atmosferici e all'umidità ascendente dal terreno, sono anche determinati, e quindi in parte eliminabili, da un'errata tecnica di preparazione dell'impasto, relativamente al dosaggio delle percentuali di legante e inerte, nonché alla scorretta messa in opera della malta dell'intonaco stesso.
Le differenti composizioni granulometriche implicano conseguenze sull'intonaco finito; infatti una malta ricca di calce tende a ritirarsi producendo cavillature sulla superficie, mentre un'eccessiva presenza di sabbia determina il deposito sulla superficie stessa di granuli, i quali, una volta completato il processo di essiccamento, tendono a distaccarsi.
Per quanto riguarda la stesura degli intonaci, uno degli inconvenienti maggiori è senz'altro dovuto alle condizioni climatiche. La soluzione a questo tipo di inconveniente consiste semplicemente nell'applicare gli intonaci e i relativi pitture nei periodi dell'anno che consentano un'asciugatura graduale, ovvero primavera e autunno.
Per verificare invece la giusta proporzione tra calce e inerte ci sono alcuni accorgimenti di pratica applicazione, come quello di far scorrere la cazzuola sull'impasto: impronte lisce implicano malte ricche di legante (malta grassa); al contrario una superficie granulosa denuncia inerte in eccesso (malta magra).
La corretta composizione dell'impasto può essere giudicata anche lasciandolo sedimentare per qualche tempo: la malta grassa evidenzia screpolature e fessurazioni, quella magra perde di coesione depositando in superficie un velo d'acqua.
Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con materiali, granulometrie e tecniche analoghe a quelle originali da conservare. Nel caso di rifacimento totale o parziale degli intonaci è vietato l'uso di malta cementizia e di malta a base di calce idraulica artificiale. È inoltre vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere.
È obbligatorio l'impiego di malta per intonaco composta da leganti tradizionali (calce idraulica naturale e grassello di calce) e sabbia.
Nel caso di rifacimento degli intonaci, l'intervento dovrà riguardare i fronti unitari di facciata sulla pubblica via, anche se di proprietà diversa, ed estendersi fino alle facciate interne delle corti. È vietato lasciare a vista i nuovi intonaci, senza pitturarli. È prescritta la conservazione di tutti gli elementi di composizione della facciata (modanature, fasce marcapiano, bugnati, paraste, ecc.). Al piano terra, è possibile, in presenza di umidità di risalità, l'uso di intonaci aeranti di malta idraulica naturale, mentre è vietato l'uso di intonaci, sia pur aeranti, a base di cemento. L'intervento di risanamento e di rifacimento degli intonaci dovrà avere cura di recuperare e di evidenziare i vecchi numeri civici, le targhe stradali, le lapidi commemorative ed indicative, le edicole votive, i ferri battuti e qualsiasi altro particolare che costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio e dell'insediamento urbano.

- Rivestimenti di facciata. Particolari architettonici

Nel restauro di facciata si prescrive di evidenziare e restaurare gli elementi decorativi e i particolari architettonici in materiale lapideo o d'argilla in origine a vista, come cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati ecc., e le decorazioni plastiche a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in nicchie o edicole.

Per le parti lapidee a vista è consentito il consolidamento, l'eventuale tassellatura e sostituzione per parti.

In casi eccezionali, e comunque per particolari architettonici non di grande pregio artistico, è prevista, previa specifica autorizzazione, l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce di polvere di marmo.

In ogni caso è basilare riproporre il cromatismo e la patina delle parti lapidee originali.

È vietata la copertura con pitture a base di quarzo color cemento, che imitano la pietra.

Nel restauro di facciata è consentita l'apposizione di soglie e davanzali in basaltina o trachite vesuviana; le copertine a protezione di parti aggettanti delle facciate possono essere in lavagna nera sottile, o piombo, o rame.

- Coloriture e tinteggiature

Tutti i prospetti intonacati degli edifici, compresi quelli interni e quelli emergenti dalle coperture, e le canne fumarie intonacate, vanno pitturati.

La tinteggiatura negli edifici storici dovrà essere eseguita esclusivamente con tecniche tradizionali. In particolare sono consigliate le tecniche ad affresco a calce o a base di silicati, purché stesa a velatura non coprente.

È categoricamente vietato l'uso delle pitture lavabili, ancorché traspiranti e di pitture plastiche (graffiati in genere).

Il colore da impiegarsi viene scelto in relazione alle tracce ritrovate sulle facciate, pertanto, si dovrà provvedere ad una documentazione comprovante la tinteggiatura dell'impianto attuale valutando al contempo l'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale e degli edifici contigui.

In linea generale tutti i progetti di restauro e ripristino di facciata dovranno prevedere la diversificazione cromatica per gli elementi architettonici-decorativi e tecnologici (lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marciapiedi, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra tipo intonaco bugnato, canali di gronda e pluviali ecc.).

Quando ci si trova in un fronte edilizio frazionato dalla proprietà, ma chiaramente individuabile nei suoi caratteri compositivi unitari, questo va reso leggibile attraverso una colorazione unica che ricompone in prospetto l'unità tipologica-cromatica pur sussistendo una diversità di proprietà.

Art. μ - Parte Coerente: Elementi di finitura

Gli elementi di finitura risultano così articolati:

- Serramenti esterni ed interni del tipo balconi e finestre
- Portoni e vetrine
- Grate, ringhiere, cancelli, cancellate e ferri battuti.

- Serramenti esterni ed interni

Nel caso di rifacimento dei balconi e delle finestre, dovrà essere conservata la tipologia, e quindi la forma e la metrica.

È vietato l'uso di persiane del tipo avvolgibile, di qualsiasi natura e materiale.

I serramenti esterni dovranno essere dipinti con smalti satinati e la colorazione dedotta dalle tracce originali; in mancanza di queste si dovrà procedere alla scelta dei colori tradizionali rilevati, come illustrato nella tavolozza dei colori di progetto dei legni.

In tutti i casi la colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata e con il modello cromatico proposto nel Piano del Colore come abbinamento tra le tavolozze dei legni e degli intonaci.

È inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia abbiano la medesima tonalità, saturazione e luminosità.

È vietato l'uso di doppie finestre, perché, una volta poste in opera a filo di facciata esterna, alterano il rapporto dei pieni e dei vuoti della facciata.

In alternativa si possono revisionare gli infissi con l'istallazione di vetro camera, per migliorare l'isolamento termo-acustico dell'edificio.

Gli infissi interni di oscuramento (scuri) dovranno essere normalmente in materiale ligneo del tipo a telaio a due battenti e dovranno essere trattati con la stessa finitura superficiale (smalti coprenti satinati) del

serramento esterno. Non è ammesso il legno naturale con verniciatura trasparente. Sono comunque esclusi i cristalli a specchio, e i cristalli colorati, ad eccezione dei vetri colorati e delle vetrate al piombo quando se ne documenti la preesistenza e la coerenza con le scelte architettoniche complessive dell'edificio, e le suddivisioni delle luci del tipo inglese.

- Portoni

Per i portoni dovrà essere salvaguardata l'immagine per forma, dimensioni e struttura del materiale, che è sempre il legno o il ferro battuto.
Perciò in caso di porte e portoni in legno o ferro battuto ben conservati è consentita la sola manutenzione. Nel caso invece di portoni in legno o ferro battuto estremamente degradati dovrà essere prevista la sostituzione con uno simile.
La colorazione dei portoni, fermo restando il concetto di recupero del colore originale e di integrazione cromatica della intera facciata, può diversificarsi da quella dei balconi e delle finestre dei piani superiori, può essere ammessa la presenza del legno a vista dei portoni, purché adeguatamente documentato, evitando tassativamente i trattamenti con vernici trasparenti ma optando per trattamenti non filmogeni o per altri trattamenti di cui se ne può proporre campionatura in sede di sopralluogo del *Responsabile del Colore*.
In ogni caso, in presenza di interventi di restauro di facciata, dovranno essere rimossi i portoni esterni realizzati recentemente in leghe leggere o tubolari di ferro e quant'altro risulti non coerente per forma e materiale rispetto al complesso dell'edificio.
Vanno mantenute e non innovate tutte le strutture a corredo del funzionamento del portone (serramenti, pezzi speciali, parti di muro di alloggiamento del portone, rosoni di fermo etc.).

- Vetrine, portali, serrande

È tollerata, se regolarmente autorizzata, la presenza di serrande, purché arretrate rispetto al filo della facciata mentre non ne è ammessa l'installazione ex novo. Esse sono consentite solo se contenute all'interno della bucatura architettonica.
Pertanto, nel caso di restauro globale di facciata, si dovrà procedere alla rimozione delle serrande aggettanti rispetto al filo esterno della facciata, come nel caso di rinnovo del singolo negozio.
Sono obbligatoriamente da conservare i portali preesistenti a cornice di ogni bucatura architettonica, come sono da conservare le insegne storiche ancora esistenti.
Le nuove vetrine potranno anche essere in ferro e vetro di sicurezza a piena luce e non potranno sporgere dal filo del piano verticale esterno della facciata.
Si dovranno impiegare materiali consoni all'immagine storica, come precedentemente descritto per gli infissi esterni.

- Grate, ringhiere, cancelli, cancellate e ferri battuti.

Particolare attenzione dovrà rivolgersi alla salvaguardia dei ferri delle facciate poiché sono elementi fondamentali dell'immagine dell'edificio.
È fatto divieto assoluto quindi di rimuovere grate di finestre, ringhiere, cancelli e cancellate, rostre di sopraluci e piccoli elementi di arredo come ferma imposte, anelli, porta stendardi ecc., per i quali di norma è consentita la sola manutenzione.
È prevista, in caso di documentato degrado, la sostituzione delle parti.
La colorazione di tutti questi elementi in ferro, di norma, dovrà essere naturale e potrà prevedere solamente una verniciatura opaca di protezione, oppure potrà attenersi alla tavolozza dei colori di progetto dei ferri.
La colorazione dovrà essere comunque congruente con il modello cromatico dell'edificio.

Art. v - Parte Coerente: Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici vengono suddivisi in:
- *pubblici:* si fa riferimento ai cavi relativi alla rete elettrica e telefonica e alle tubazioni della rete del gas e dell'acqua;
- *privati:* si intendono i campanelli, i citofoni, i video citofoni, la buca delle lettere e le cassette postali, gli impianti di refrigerazione e quant'altro di utilità privata, comprese le antenne televisive, i pannelli solari e le pompe di calore.

- Impianti tecnologici pubblici:

l'amministrazione comunale stabilirà con gli uffici tecnici, delle società elettriche, telefoniche, dell'acquedotto e del gas il riordino globale delle reti di distribuzione, concordando metodi operativi e avendo come base i criteri guida sotto esposti.

Nel caso di restauro di facciate è tassativo riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente riuniti in modo disorganico nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico e nel contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi.
Le tubazioni del gas non possono essere installate a vista sul prospetto. Devono trovare alloggiamento, per quanto possibile, sulle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via.
Per gli edifici, pur prospettanti sulla pubblica via, in casi veramente eccezionali, previa specifica autorizzazione, possono essere installate tubazioni sulla facciata principale; in questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità del prospetto e convenientemente dipinte dello stesso colore.
Non è assolutamente possibile l'installazione in facciata del contatore del gas. Questo dovrà trovare alloggiamento, al limite, in un apposito luogo all'interno dell'edificio con aerazione esterna.
Le condutture dell'acqua non possono essere posizionate in facciata e il contatore principale deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all'interno dell'edificio.
Su altri edifici prospettanti sulla pubblica via, se ciò non fosse motivatamente possibile, è consentibile l'installazione in facciata, a filo, in un'apposita nicchia allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura, nicchia che deve essere dipinta dello stesso colore della facciata o della zoccolatura a seconda della posizione.

- Impianti tecnologici privati

Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico della facciata.
L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente ai lati del vano portone, ma non sui piedritti lapidei. Non sono ammessi singoli campanelli. Pertanto nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un'unica pulsantiera. Questi non devono essere collocati a rilievo, ma unicamente a filo facciata.
Le cassette postali non possono essere installate esternamente, ma devono trovare collocazione nell'androne.
È infine vietata l'installazione di gruppi di refrigerazione e qualunque altro impianto tecnologico in facciata o sui balconi prospettanti la pubblica via.
Sono tollerati, sono nel caso che essi siano adeguatamente mimetizzati, quando l'immagine storica lo permette, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine ed in ogni caso l'ingombro dell'apparecchiatura dovrà essere collocato all'interno e non all'esterno del muro.
Sono altresì vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per i camini o caldaie, nonché fori per l'esalazione dei fumi e i fili a vista della rete televisiva.

Art. ξ - Parte Coerente: Oggetti legati a funzioni di tipo commerciale o di arredo urbano

Nel progetto di restauro o di rifacimento particolare attenzione dovrà essere rivolta ai seguenti elementi:
- Insegne e targhe di denominazione privata
- Tende parasole
- Illuminazione privata a servizio dei negozi
- Toponomastica

- Insegne e targhe di denominazione privata

Le insegne relative agli esercizi di valore storico ambientale devono essere conservate.
È vietato, per i negozi che si ristruttureranno, l'uso di insegne a bandiera.
Negli esercizi soggetti a nuova sistemazione, le insegne, sia luminose che non luminose, dovranno essere, rispetto al piano di facciata, collocate all'interno dei vani d'ingresso o delle vetrine.
L'insegna dovrà contenere solo il nome dell'esercizio commerciale senza pubblicità per marchi o prodotti. È preferibile che le insegne siano illuminate indirettamente. Eventuali insegne luminose non dovranno comunque essere del tipo a intermittenza o a variazione di colore.

- Tende parasole

L'apposizione di tende parasole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero edificio in cui esse si inseriscono, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile. Pertanto, le tende parasole potranno essere collocate previa autorizzazione comunale, solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi.
Dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implichino appoggi e chiusure laterali; non è consentito quindi l'uso di tende di tipo a pagoda o a cappottina.
L'aggetto massimo consentito non deve arrecare danno o impedimento al traffico pedonale e veicolare; inoltre le stesse saranno alloggiate all'interno del vano di apertura della vetrina in modo da non disturbare l'immagine architettonica dell'edificio.

È vietato l'uso di tende diverse sul prospetto dello stesso edificio.

- Illuminazione privata a servizio dei negozi

L'apposizione di corpi illuminanti per meglio definire l'immagine dei negozi è possibile con:
-un'illuminazione radente con i corpi illuminanti posti sul piano orizzontale del marciapiedi;
-un'illuminazione con corpi illuminanti che siano contenuti all'interno della bucatura architettonica e non in vista;
- è escluso tassativamente l'utilizzo di lampade ai vapori di mercurio.

- Toponomastica

Le targhe toponomastiche dovranno essere realizzate in lastre di marmo bianco di forma rettangolare. Le scritte di denominazione saranno incise in lettere a stampatello e dovranno essere colorate in nero.
I numeri civici dovranno essere ancora in marmo con cifre incise sempre in nero. Non dovranno essere posizionati sugli stipiti ma, di norma, sulla sinistra del portone di ingresso.

Art. o - Fine dei lavori

Alla fine dei lavori è d'obbligo che gli intestatari dell'autorizzazione o comunicazione inviare dichiarazione di fine lavori con un' idonea documentazione fotografica.
Il *Responsabile del Colore* una volta accertata la buona riuscita dei lavori rilascia il certificato di congruità al Piano del Colore.
Le ditte esecutrici dei lavori che avranno eseguito a regola d'arte i lavori saranno inserite nell'elenco delle ditte di fiducia dell'amministrazione.
A giudizio inoppugnabile del Sindaco o di un suo delegato, sentito il parere della Commissione Edilizia Integrata, i lavori male eseguiti o difformi alle prescrizioni e dal progetto cromatico proposto e autorizzato, dovranno essere rifatti entro un congruo termine a spese del proprietario.
Decorso inutilmente il termine stabilito, il Sindaco ordina il rifacimento, ad altra ditta di fiducia, che verrà eseguito a spese del proprietario.
Inoltre il Sindaco, qualora gli elementi già esistenti (decorativi, tecnologici, architettonici e gli oggetti legati a funzioni di tipo commerciale o di arredo) presentino un aspetto degradato e comunque non decoroso, ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. π - Norme transitorie

Tutti gli elementi di facciata, architettonici, decorativi, tecnologici e gli oggetti legati a funzioni di tipo commerciale e di arredo, con l'entrata in vigore del presente regolamento verranno tollerati, anche se incongrui, purché a suo tempo regolarmente autorizzati, per un massimo di anni tre.
Questi elementi saranno sottoposti a revisione, applicando i criteri normativi del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata domanda per il restauro o la manutenzione globale di facciata o semplicemente per il rinnovo dell'elemento in questione, nel qual caso saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle *Parti Coerenti*.

Abusivismo e condono edilizio

Ludovico Migliaccio



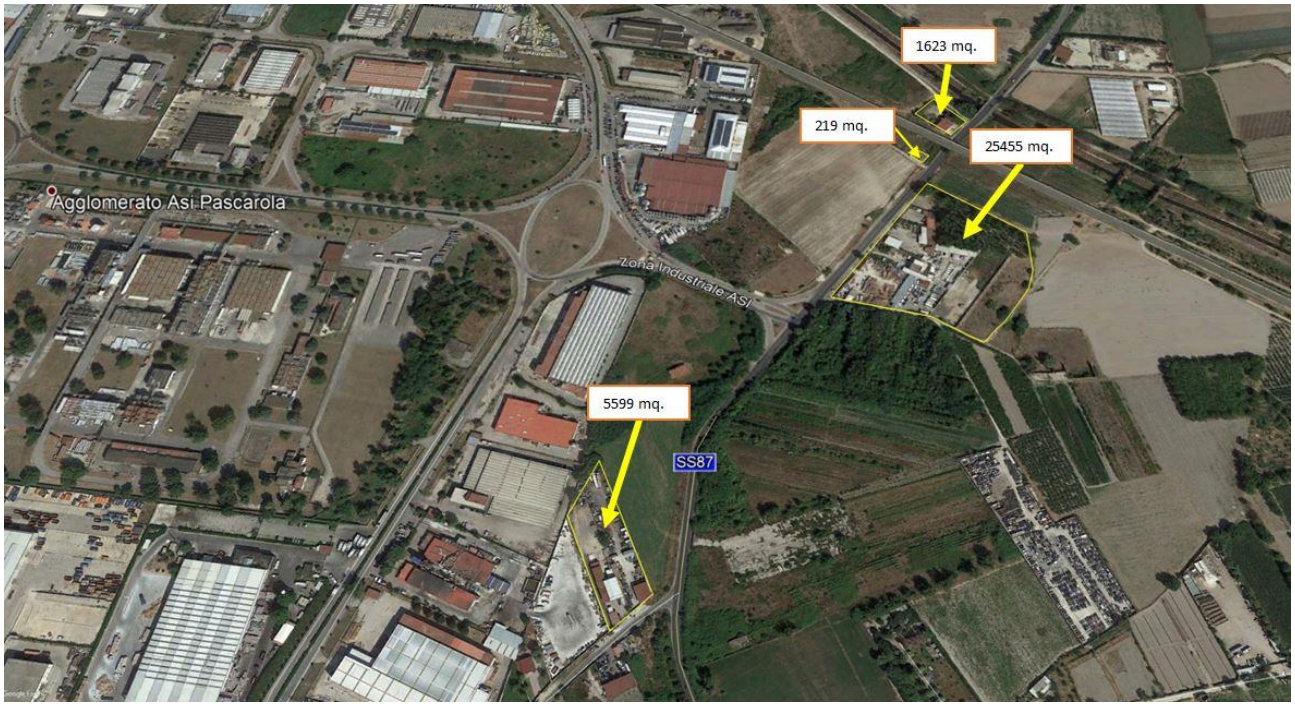
Mappa di Caivano con confini in rosso. Le costruzioni e le lottizzazioni in zone non edificatorie sono indicate con contorni in giallo. Questa mappa e le successive che riproducono più in dettaglio i contorni delle costruzioni e delle lottizzazioni abusive con le rispettive superfici, devono ritenersi puramente indicative volendosi documentare l'abnorme espansione territoriale dell'edilizia abusiva che ha interessato una superficie di 1.379.598 mq, circa 138 ettari pari a 1,38 km quadrati.

Gli strumenti urbanistici adottati e approvati dall'Amministrazione Comunale di Caivano sono i seguenti:

- Programma di Fabbricazione (P. di Fa.) adottato in data 30/6/1972 ed approvato con D.P.G.R.C. n. 297 in data 8/5/1973;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adottato con delibera di C.C. n. 143 del 5/5/1981;
- P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 415 del 18/11/1983, che contemporaneamente revocava il precedente adottato con delibera di C.C. n. 143 del 5/5/1981;
- P.R.G. attualmente vigente adottato con deliberazione dei Commissari ad Acta n. 22 del 4/5/1995 e successiva di chiarimenti n. 23 del 27/7/1995.

Gli strumenti urbanistici che hanno previsto la possibilità di edificare nuove costruzioni a completamento del tessuto edilizio esistente sono stati il P. di Fa. del 1972 e il P.R.G. del 1995, quest'ultimo molto limitatamente in quanto la maggior parte della cubatura edificabile consentita era già stata assorbita dalla stragrande cubatura abusiva realizzata dal 1981 al 1995. Risultando

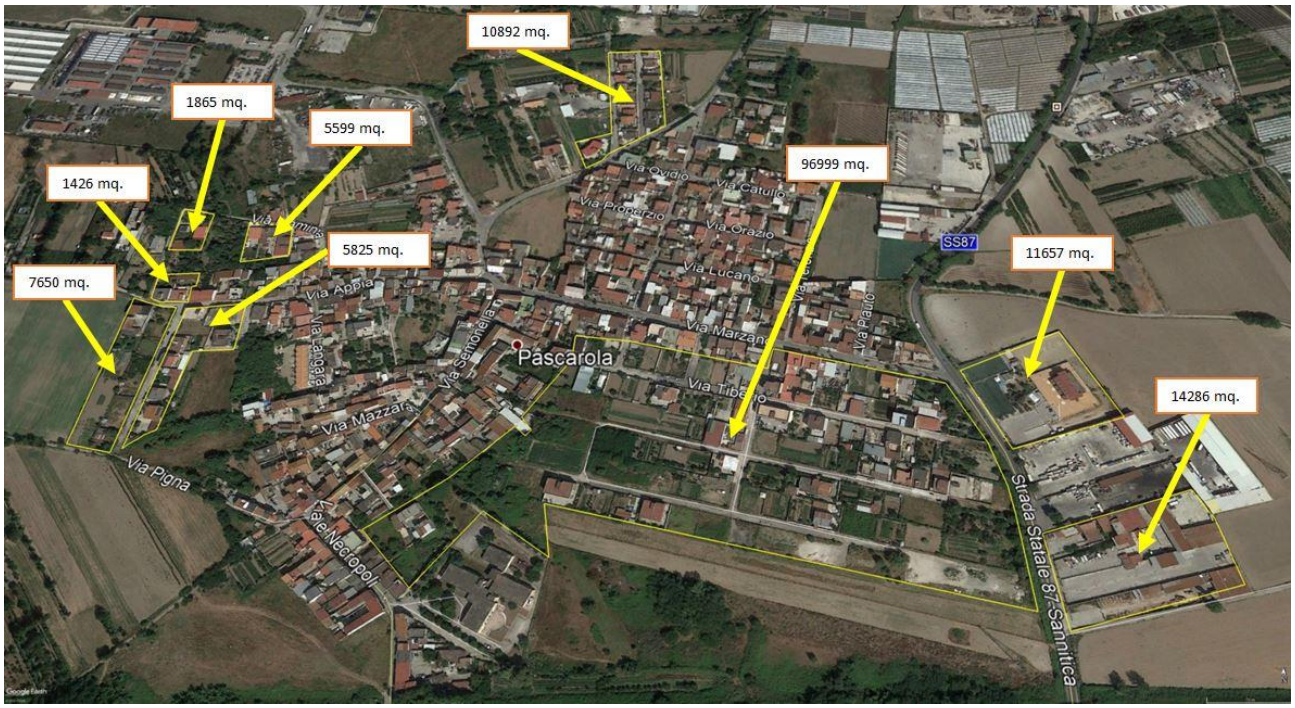
quindi pochi lotti edificabili del vigente strumento urbanistico si sono ulteriormente incrementate le costruzioni abusive proprio nel periodo dell'adozione dei due strumenti urbanistici revocati nel 1981 e 1983 durante il quale è avvenuta la più aggressiva speculazione edificatoria con la lottizzazione di interi territori agricoli e vendita in singoli lotti facendo credere agli acquirenti anche con la complicità di amministratori compiacenti che il lotto comprato potesse divenire edificabile.



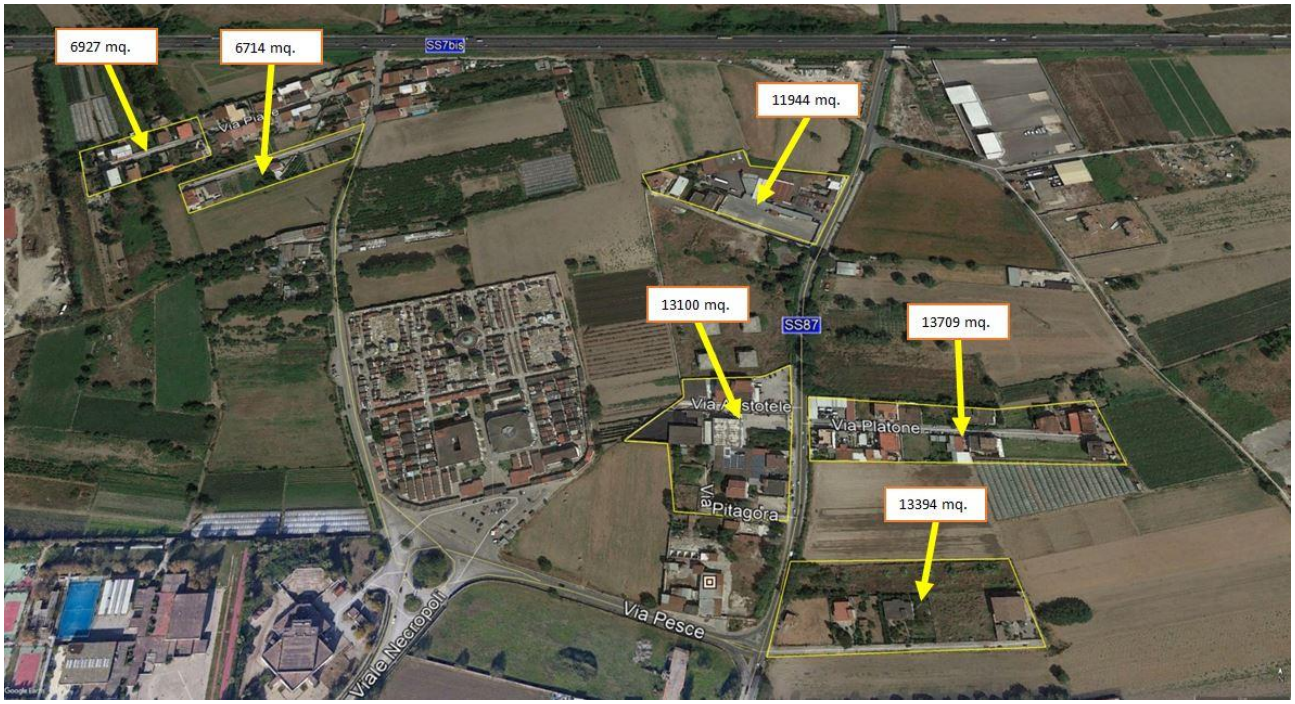
In prossimità della zona A.S.I. (parte settentrionale).



In prossimità della zona A.S.I. (parte meridionale).



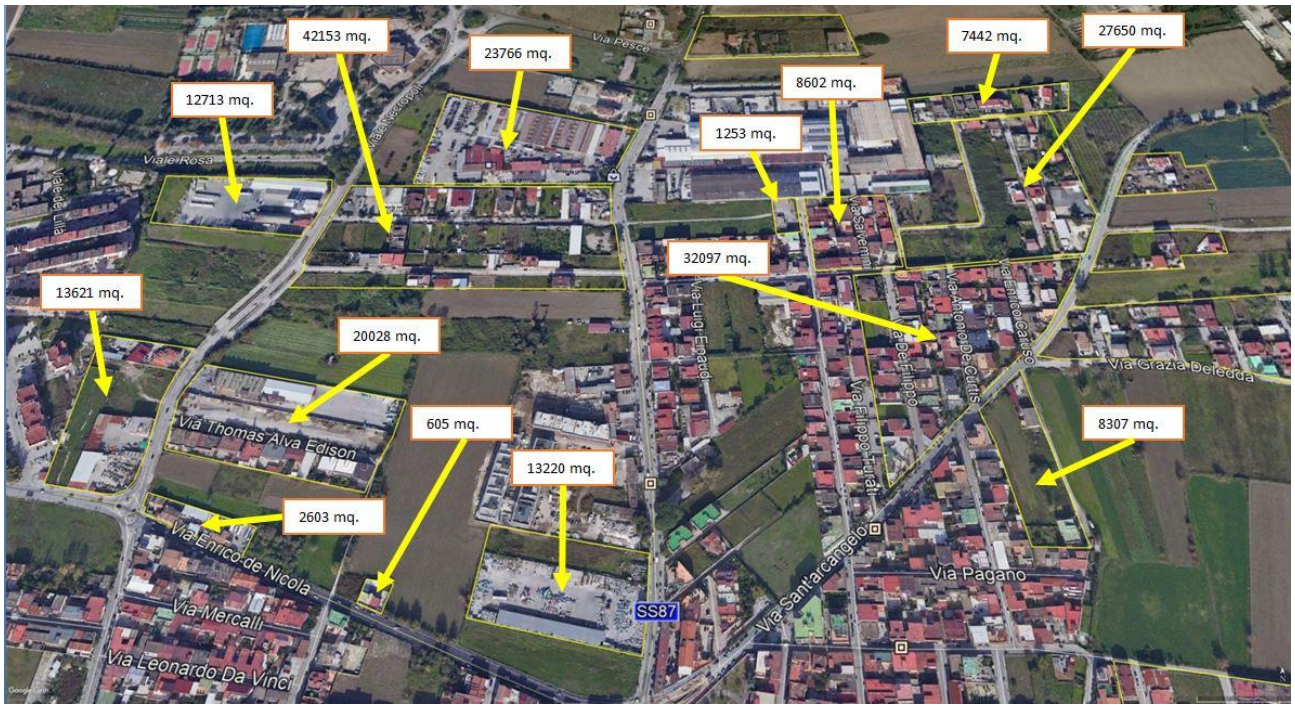
In prossimità di Pascarola.



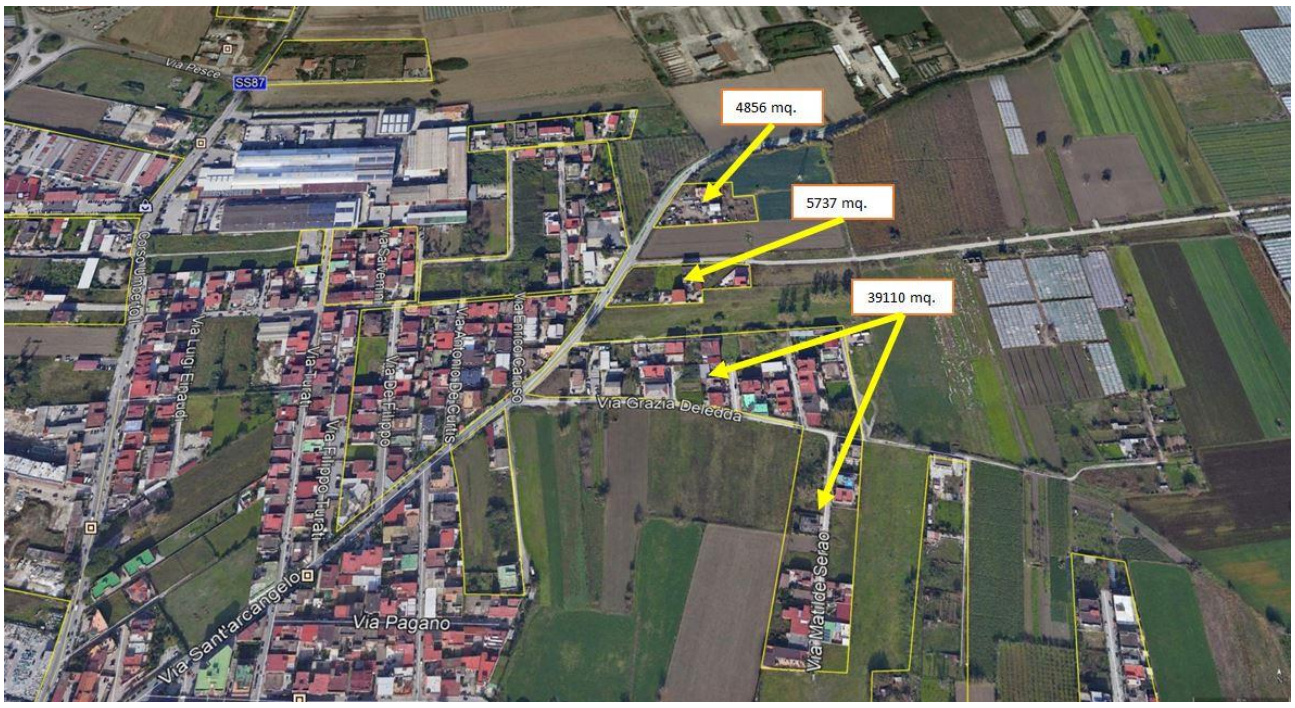
A sud di Pascarola e vicino al Cimitero.

In conseguenza di quanto sopra esposto il territorio di Caivano ha subito una profonda trasformazione con la nascita di interi quartieri senza infrastrutture primarie, con strade sterrate senza acqua potabile né fognature, dovendosi arrangiare con acqua estratta dal pozzo e con scarichi di acque bianche e nere nei pozzi a tenuta stagna in un contesto monotono con una configurazione a macchie di leopardo, case e strade, strade e case senza spazi verdi né servizi in zone conosciute esclusivamente dai contadini che ivi si recavano per coltivare la terra. Con l'avvento dei condoni edilizi man mano che si provvedeva a sanare gli abusi e venivano donate al Comune le strade da

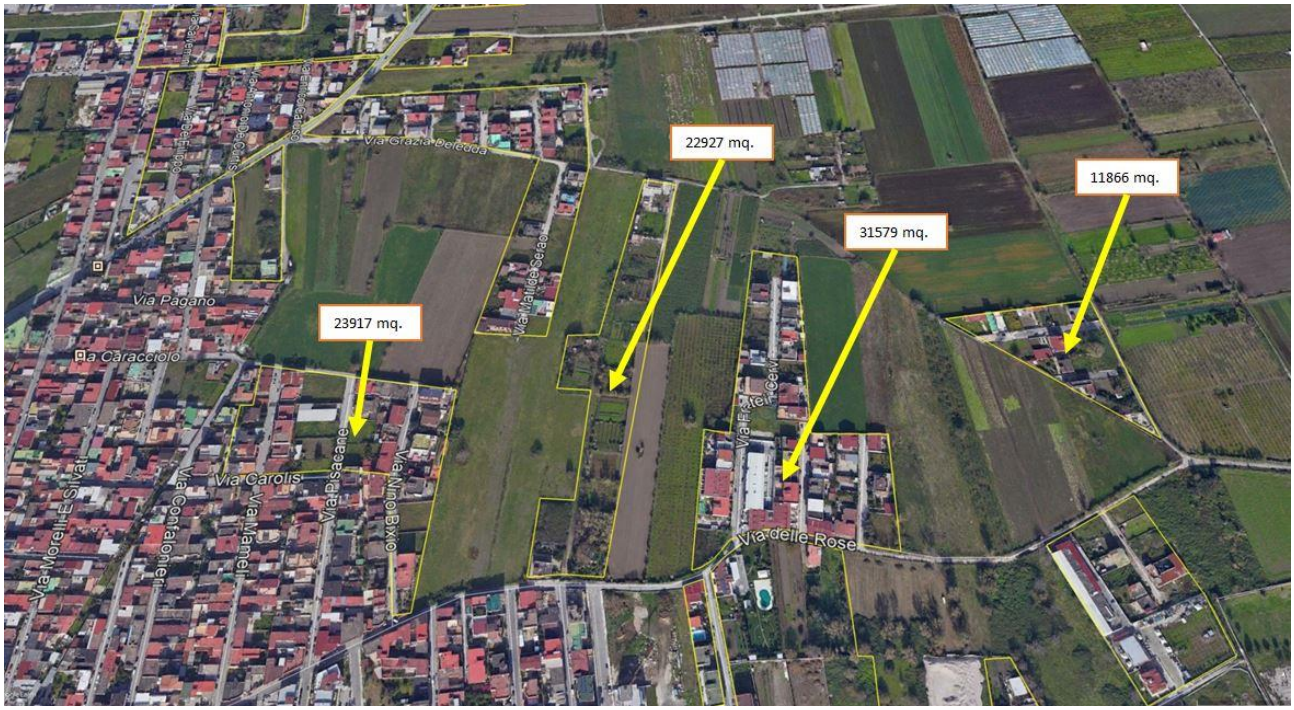
parte dei proprietari si appaltavano i lavori per realizzate le strade e infrastrutture primarie costituite da fogne, gas, luce ed acqua. Allo stato i quartieri più periferici sono ancora senza infrastrutture anche perché non tutti hanno potuto o voluto eseguire il condono risultando quest'ultimo abbastanza esoso rispetto ai precedenti.



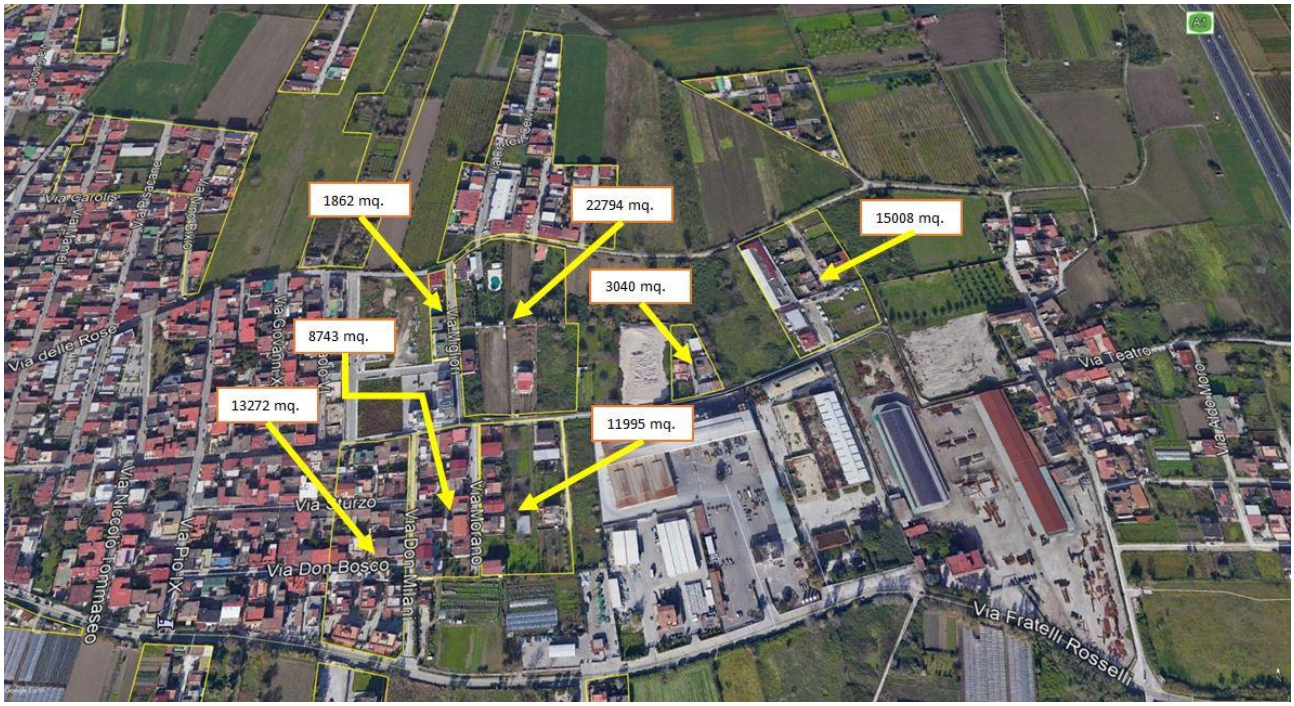
Fra via Necropoli e via Sant'Arcangelo.



Ancora via Sant'Arcangelo.



Fra via Sant'Arcangelo e via Delle Rose.



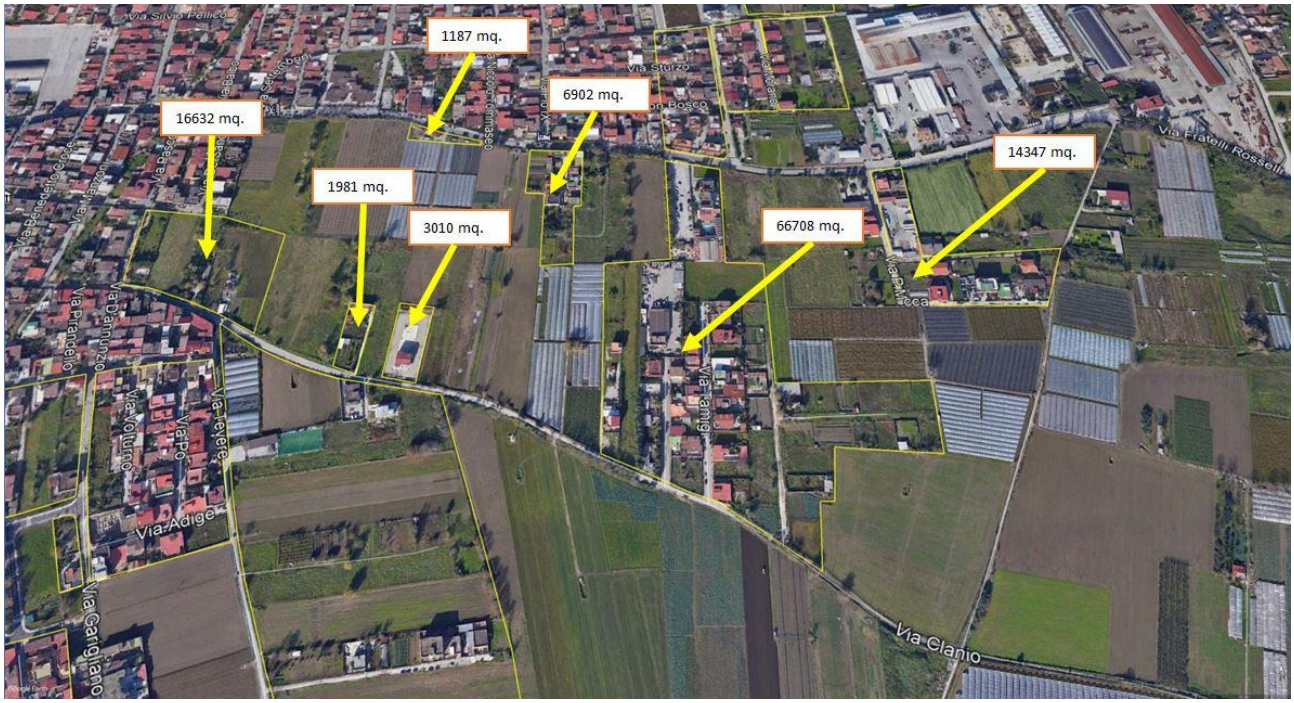
Fra via Delle Rose e via Gaudiello.



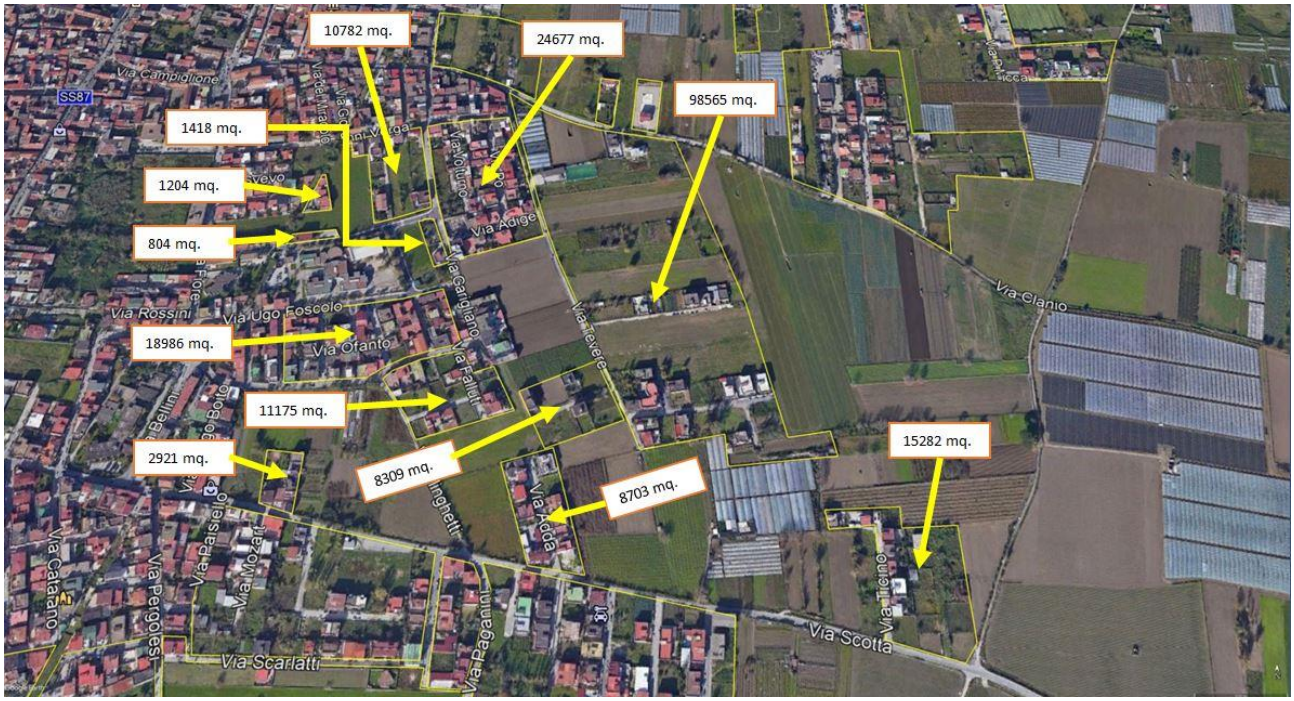
A Casolla Valenzana.



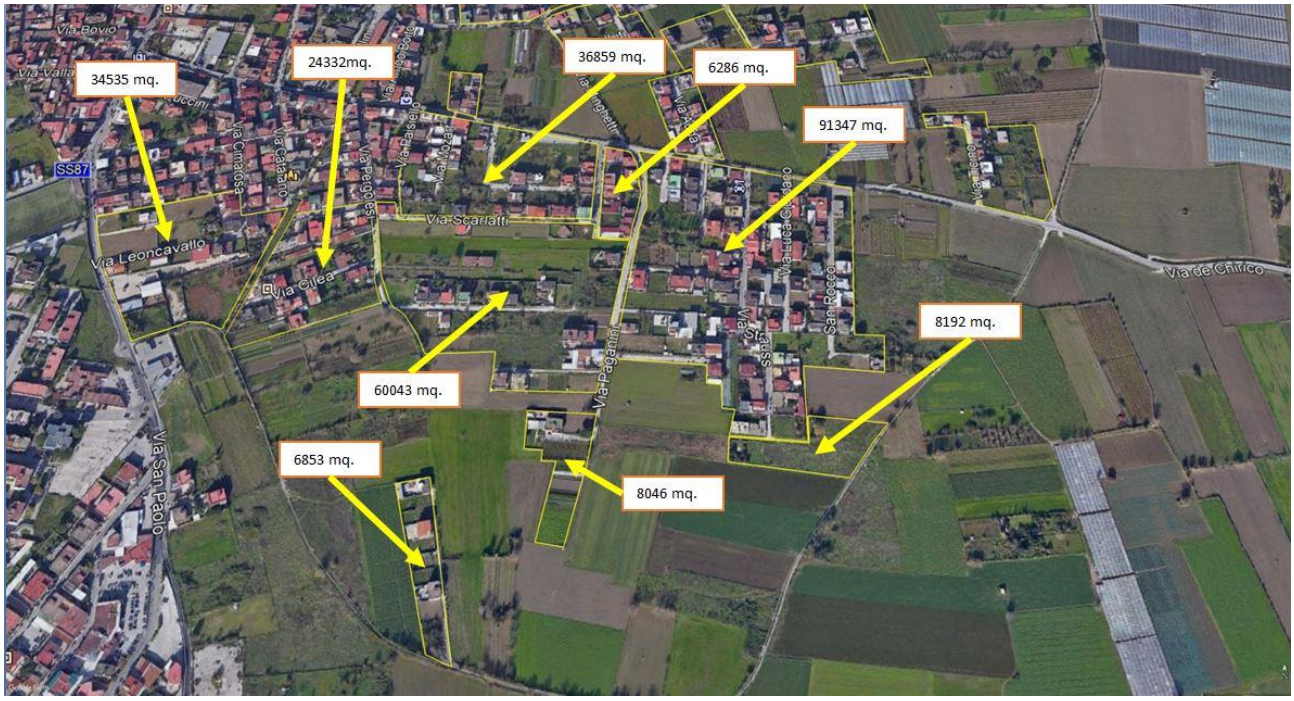
A sud di Casolla Valenzana.



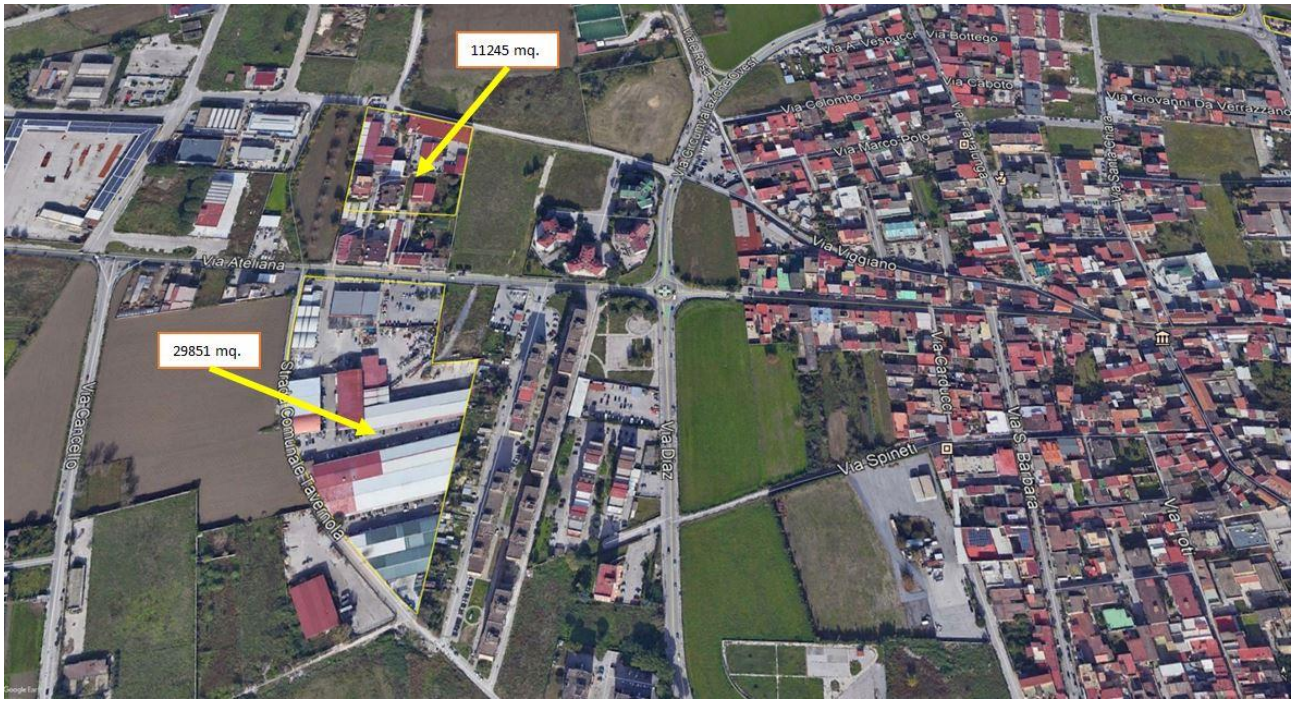
Fra via Gaudiello e via Clanio.



Fra via Clanio e via Scotta.



A sud di via Scotta.



A lato di via Atellana a confine con Crispano.



Immagine tridimensionale (da sud) delle nuove strade che confluiscono su via Scotta.


Immagine tridimensionale (da est) delle nuove strade che confluiscono su via Scotta.

Nel caso di costruzione su area non edificabile o nel caso di sopraelevazione in assenza di concessione edilizia, accertato l'abuso, i vigili urbani, sentito il PM, procedono al sequestro preventivo dell'opera abusivamente eseguita. Il verbale viene trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero per la sua convalida e una volta convalidato viene notificato ai soggetti responsabili affinché possano proporre l'eventuale riesame della convalida. La notifica è fatta anche al custode giudiziario. A completezza del sequestro vengono posti i sigilli sulla cosa sequestrata e posto un cartello informativo indicante che lo stato di sequestro e che la rimozione dei sigilli comporterà responsabilità penali.



Immagine tridimensionale delle nuove strade tra via Delle Rose e via Sant'Arcangelo.

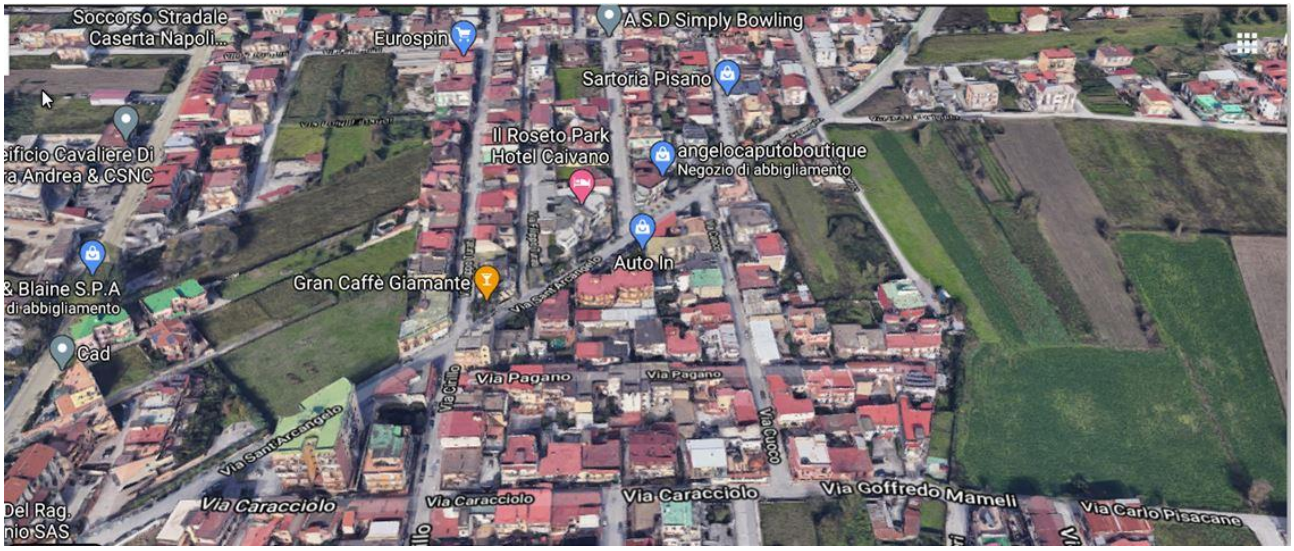
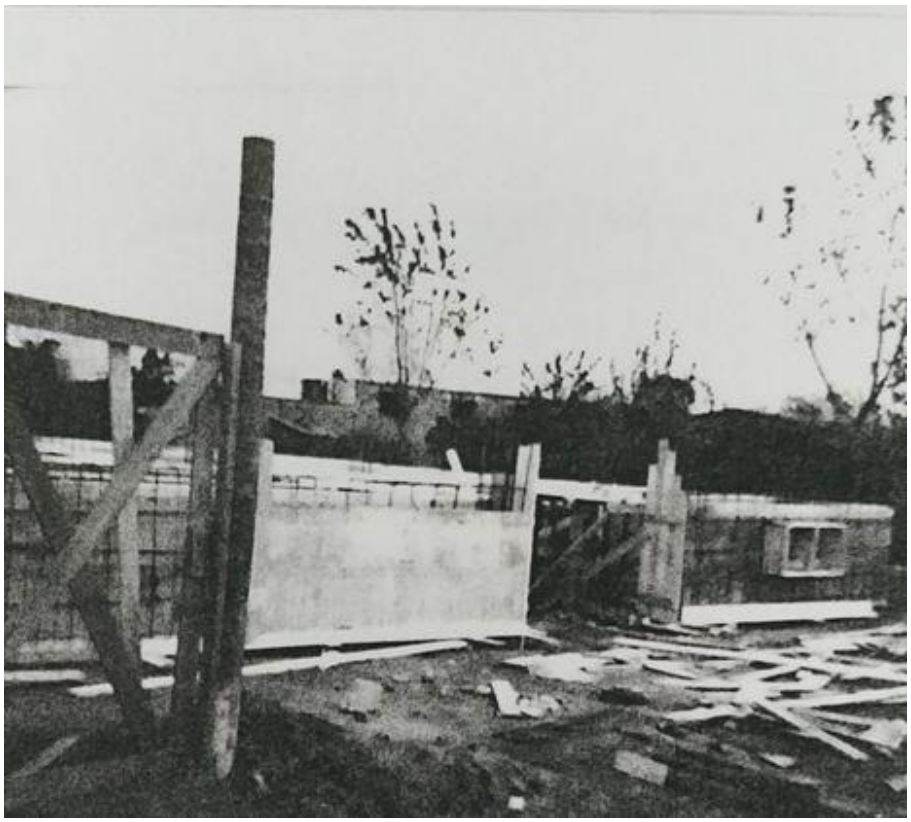


Immagine tridimensionale delle nuove strade che confluiscono su via Sant'Arcangelo.

Nel caso di costruzione eseguita in difformità a una concessione edilizia o di attività edilizia regolarmente notificata al comune, i vigili si rivolgono al tecnico del comune, che accompagnato sul posto esegue dei rilievi e redige una relazione sulle opere abusive realizzate. Se gli abusi accertati costituiscono un aumento di cubatura allora i vigili, sentito il PM, procedono al sequestro dell'opera abusivamente eseguita seguendo la stessa procedura vista in precedenza. Nei casi sopra esposti il Sindaco del Comune emette una ordinanza di demolizione delle opere abusivamente eseguite. Dette procedure si ripetono nel caso ci sia un proseguimento di lavori con la violazione dei sigilli. Qualora invece gli abusi non costituiscono aumento di superficie utile o di volume ma sono opere consentite non previste in progetto i vigili procedono alla irrorazione di una sanzione pecuniaria.

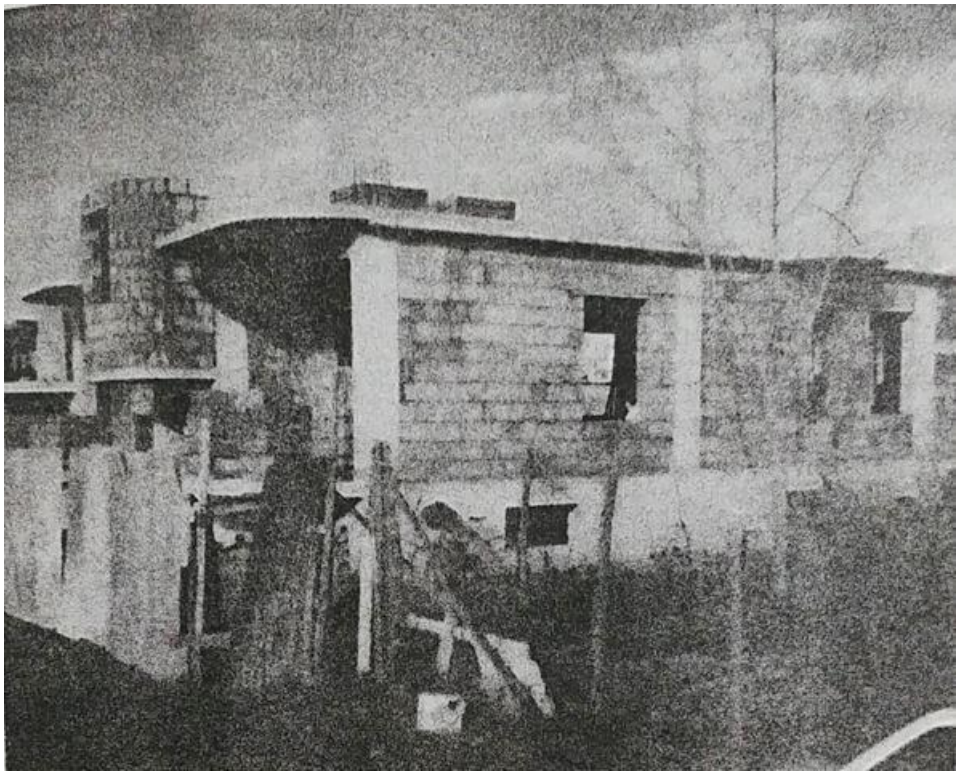


Questa e la seguente fotografia: due fasi della costruzione di un intero edificio senza permesso di costruire su un'area non edificabile alla fine degli anni '80.



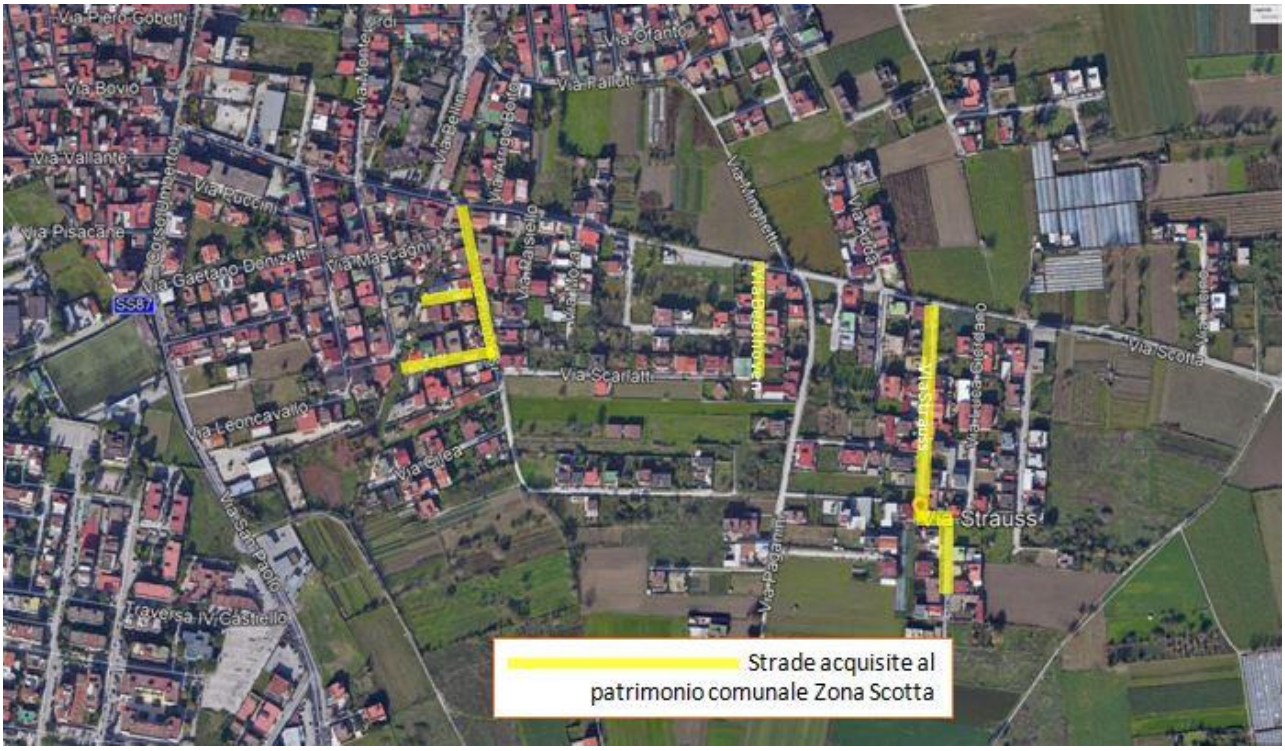
Nel corso degli anni si sono andate sempre più incrementando le costruzioni abusive, e nel 1977 fui incaricato come libero professionista iscritto all'albo dei geometri di procedere al rilievo delle costruzioni abusive di cui all'epoca il comune di Caivano ne contava poco più di settanta su tutto il

territorio. Oggi è assai difficle contare il numero di costruzioni abusive o degli abusi edilizi realizzati dal 1977, potendone avere soltanto un'idea dalle notizie di reato redatte dai vigili urbani che raggiunsero l'apice negli anni '90. Basti pensare che nel solo anno 1998 ne vennero redatte 800 per un totale di 700 sequestri relativi a costruzioni abusive realizzate per lo più nelle zone di Pascarola, S. Arcangelo e Scotta nonché dal numero delle pratiche di condono edilizio presentate in virtù di tre leggi speciali con cui lo stato italiano ha consentito di condonare le costruzioni abusive dietro il pagamento di un'oblazione commisurata all'entità dell'abuso commesso. Lo Stato nei momenti in cui intendeva rimpinguare il proprio bilancio procedeva all'emanazione delle leggi sul condono edilizio. E' per questo motivo che dopo che la legge 47 del 1985, la quale consentiva il condono per le costruzioni abusive realizzate fino al 1984, aveva alimentato nella gente la prospettiva che per battere cassa sarebbero intervenuti successivi condoni edilizi, si incrementò così l'abusivismo rendendo possibile periodicamente emanare altre leggi che consentivano, con il pagamento di una oblazione, la regolarizzazione delle costruzioni abusivamente realizzate e cioè la legge 724 del 1994 a distanza di circa dieci anni dalla prima e per ultima la legge 326 del 2003.
A Caivano sono state presentate le seguenti richieste di condono edilizio relative ad abusi edilizi di qualsiasi natura ovvero nuove costruzioni, ampliamenti e difformità per un totale di 4861 pratiche così distinte:
--- Legge n° 47 del 1985 n° 2190 pratiche presentate con 1585 permessi rilasciati al 31.12.2020;
--- Legge n° 724 del 1994 n° 1994 pratiche presentate con 1395 permessi rilasciati al 31.12.2020;
--- Legge n° 326 del 2003 n° 677 pratiche presentate con 476 permessi rilasciati al 31.12.2020.



L'ultimo intervento eseguito dal comune per urbanizzazione di strade acquisite al patrimonio comunale è stato finanziato con €. 1.905.975,61 da RFI (ex TAV) così come previsto dall'accordo procedimentale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18/4/2012, quale aliquota dell'importo di ristoro per gli impatti indotti dai lavori delle opere ferroviarie sul territorio del Comune di Caivano. L'intervento si è concluso fra il 2015 e 2016 e ha riguardato le seguenti strade:
- Via Beethoven (mt. 123);
- Via Pergolesi (160) ;

- Via Pergolesi 2° trav. (mt.100);
- Via Strauss (mt 382);
- Via Gemito (mt.40);
- Via Giovanni XXIII (mt. 198);
- Via Paolo VI (mt. 197);
- Via Platone (mt. 253);






Google
Via Strauss


Via Beethoven



Via Papa Paolo VI e Via Papa Giovanni XXIII



Via Platone

I lavori in via Platone non sono stati completati mancando l'impianto di sollevamento per convogliare gli scarichi fognari di via Platone nella fognatura della ex SS.87 risultando la via Platone ad una quota inferiore a quella della ex SS. 87.

Le palazzine I.N.A. Casa in via De Gasperi

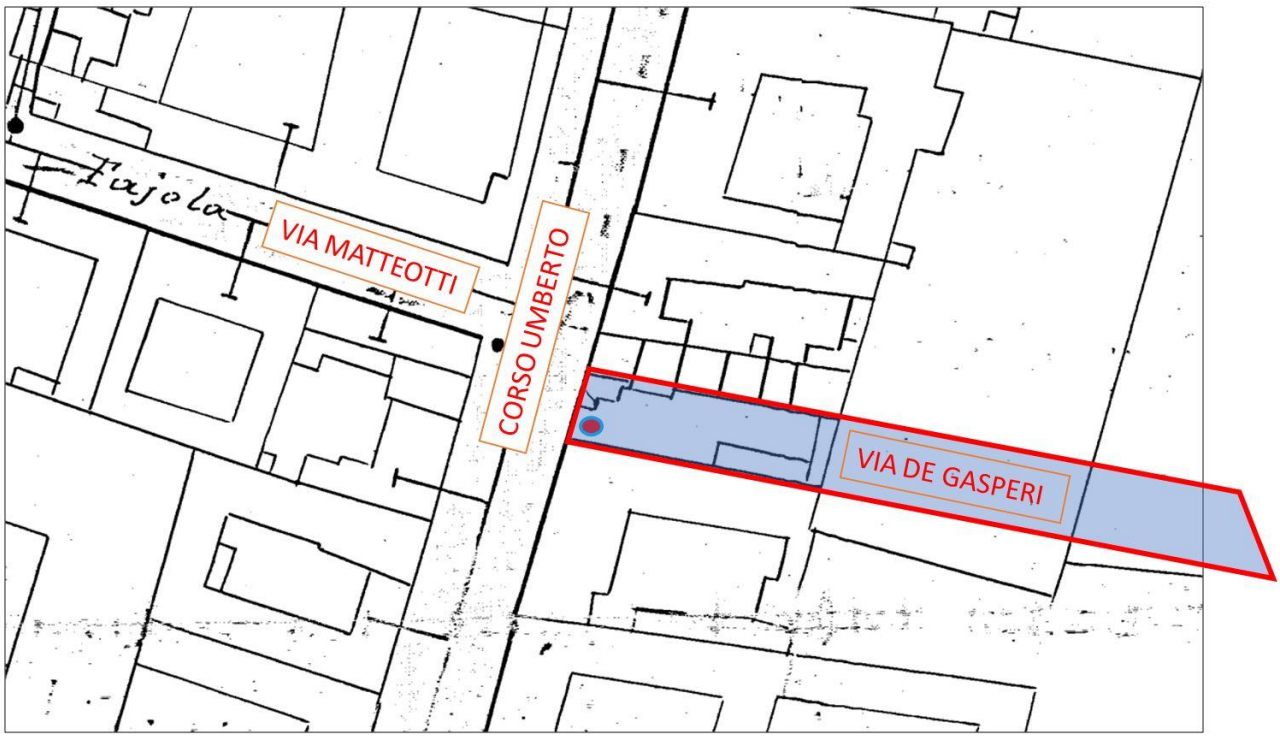
Ludovico Migliaccio

Le palazzine di edilizia popolare di via De Gasperi, da tutti conosciute come “Palazzine INA CASA”, costruite nel 1959, risultano essere le prime abitazioni popolari di Caivano e furono realizzate in concomitanza con l’apertura di via De Gasperi.

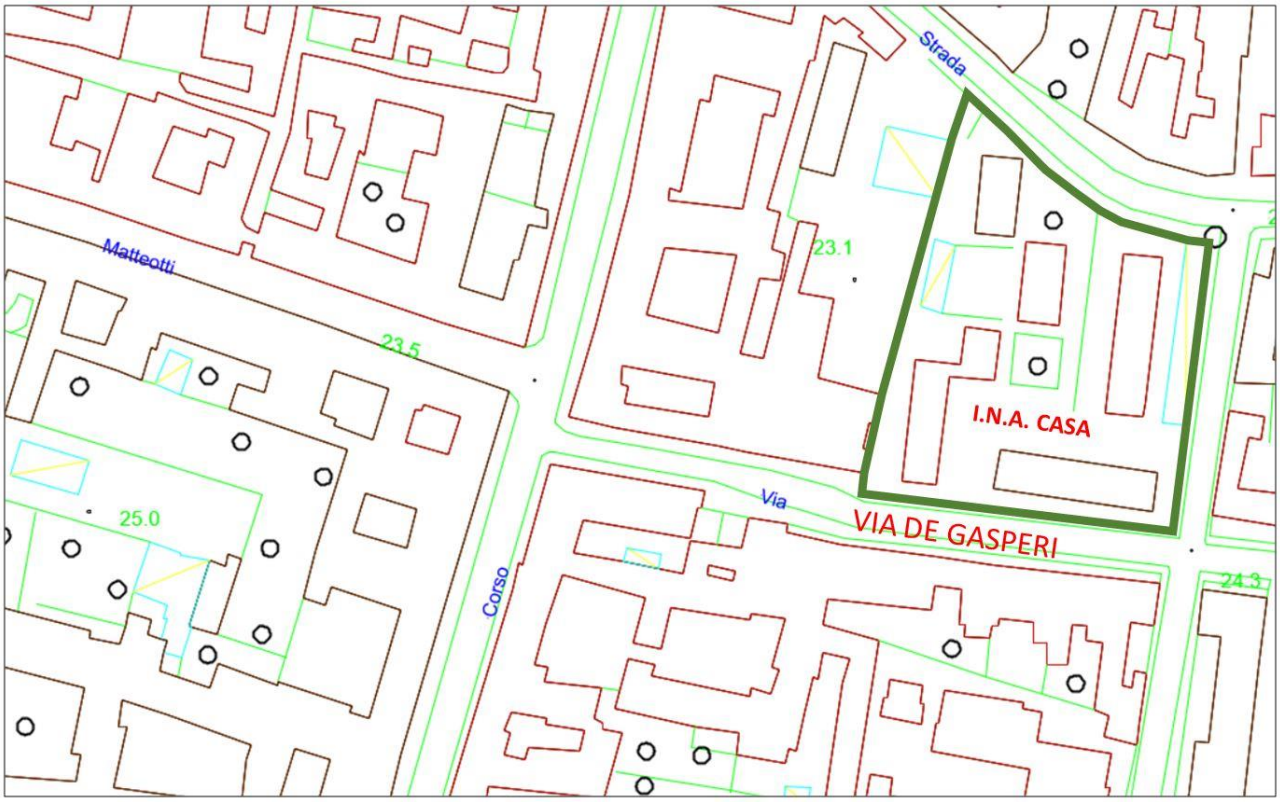




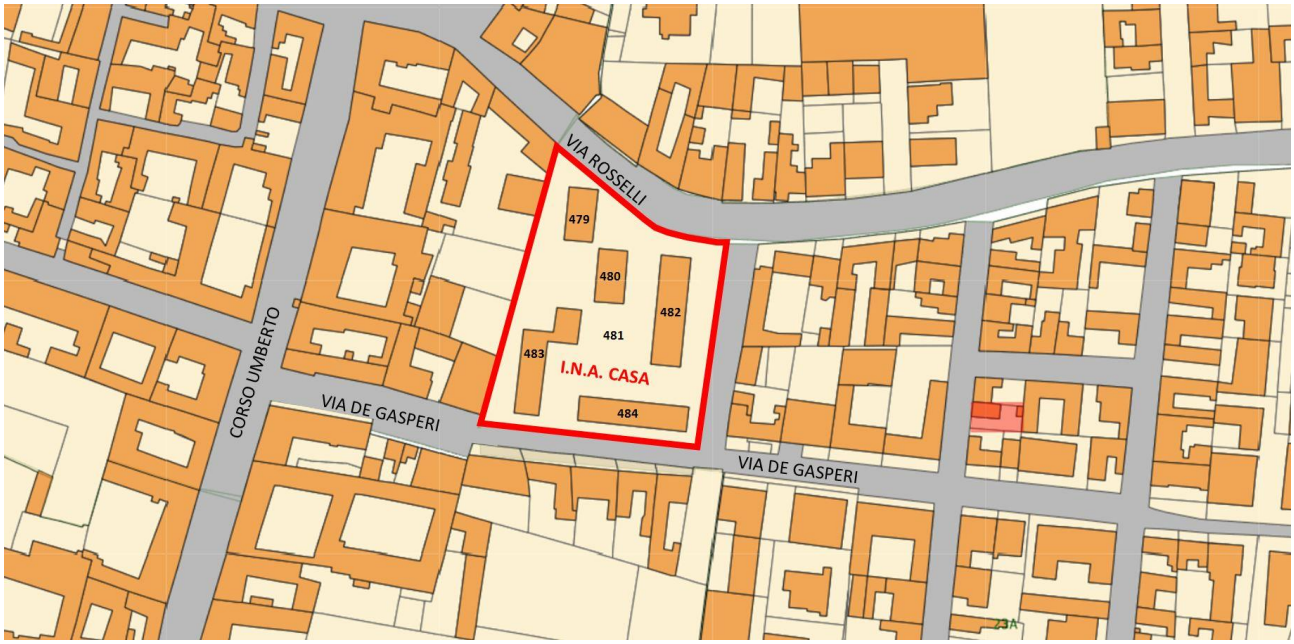
La foto di sinistra, relativa all’uscita della statua di S. Antonio dalla Chiesa di Cappuccini per la raccolta delle offerte per la festa del quartiere, è stata fatta proprio nel cortile del fabbricato demolito per la realizzazione di via De Gasperi. La foto di destra invece ritrae due VV. UU. In via De Gasperi dopo l’apertura della strada. La prima foto dovrebbe risalire a prima del 1960 e l’altra a dopo tale anno (foto fornite dal compianto Carmine Tavetta detto *ninuccio*).



Planimetria di Caivano del 1913. In rosso il contorno della parte espropriata per consentire la costruzione di via De Gasperi e lo sbocco sul Corso Umberto. Il punto rosso indica dove è stata scattata la foto precedente a sinistra.

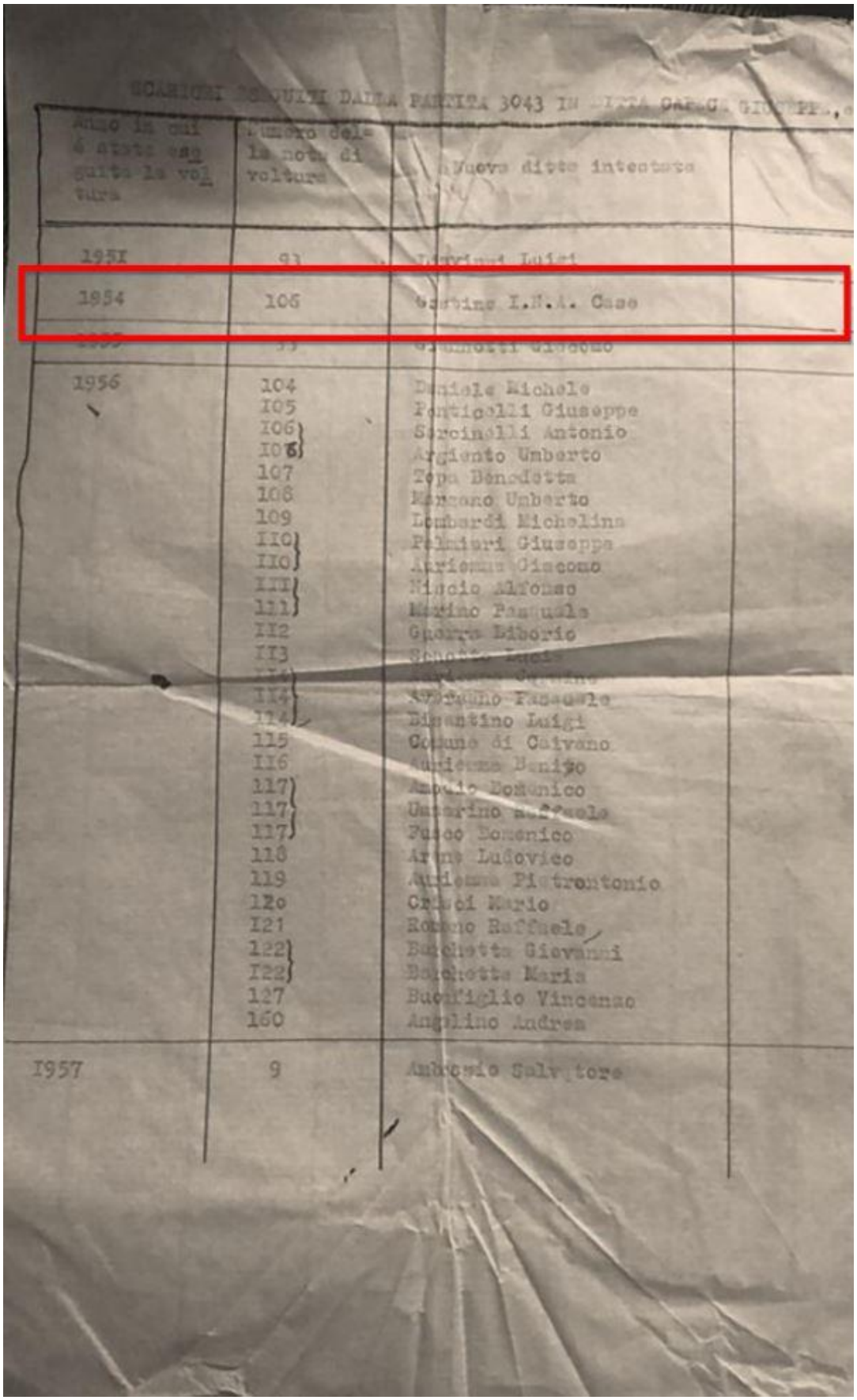


Planimetria attuale di Caivano.



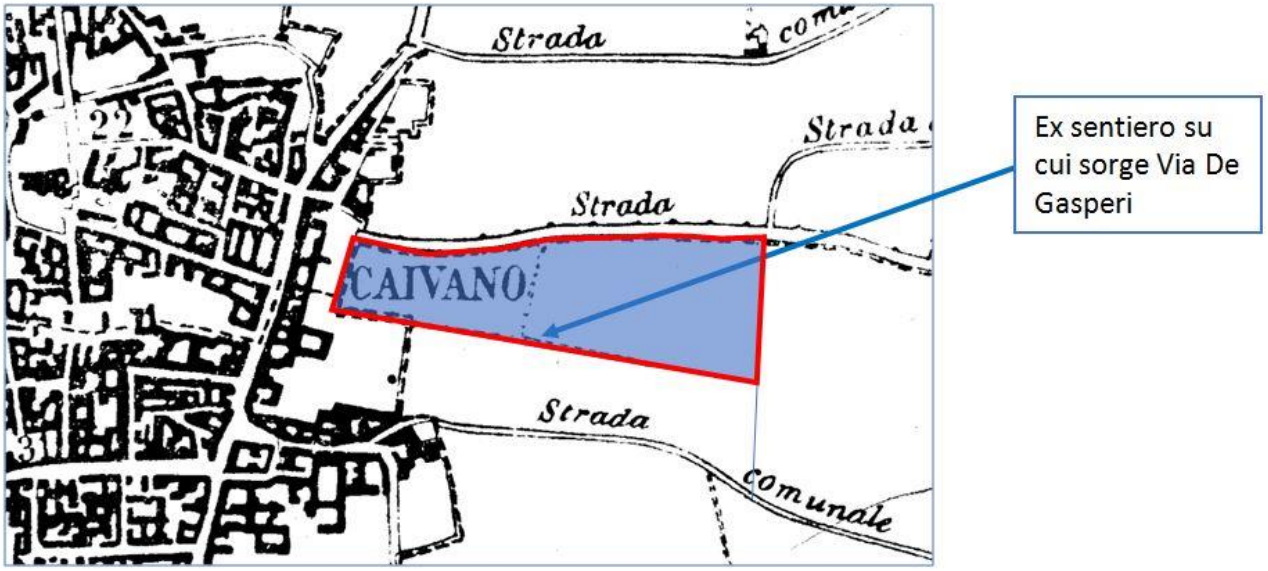
Planimetria catastale con l'indicazione delle particelle originarie 479-480-482-483-484 delle palazzine e 481 degli spazi comuni del foglio 23/A.

Il terreno su cui sorgono le palazzine fu acquistato da Gestione I.N.A. Casa nel 1954 come risulta dall'elenco delle note di volture delle ditte scaricate dalla Partita Catastale n. 3043 intestata a Capece Giuseppe. In sostanza Il dott. Giuseppe Capece negli anni '50 vendeva in lotti il terreno edificatorio facente parte della "Masseria Capece" che si estendeva fra via Rosselli e l'attuale via De Gasperi a partire dalla zona acquistata da INA CASA e con un'estensione complessiva di 10 moggia.



Anno in cui è stata eseguita la voltura	Numero della nota di voltura	Nuova ditta intestata
1951	93	[illegible] Luigi
1954	106	[illegible] I.N.A. Casa
[illegible]	[illegible]	[illegible] Giacomo
1956	104	Daniele Michele
	105	Penticelli Giuseppe
	106	Sorcinelli Antonio
	106	Argento Umberto
	107	Topa Benedetta
	108	Mancano Umberto
	109	Lombardi Michelina
	110	Palmieri Giuseppe
	110	Arriemma Giacomo
	111	Miccio Alfonso
	111	Marino Pasquale
	112	Guerra Liborio
	113	[illegible]
	114	[illegible] Pasquale
	114	Bigantino Luigi
	115	Comune di Caivano
	116	[illegible] Benigno
	117	Amodio Domenico
	117	Umberino [illegible]ele
	117	Fusco Domenico
	118	Arena Ludovico
	119	[illegible] Pietrantonio
	120	Crisci Mario
	121	Romano Raffaele
	122	Bacchetta Giovanni
	122	Bacchetta Maria
	127	Bucciglio Vincenzo
	160	Angelino Andrea
1957	9	Ambrosio Salvatore

Documento fornito da Nora Capece, nipote di Giuseppe.



In rosso il contorno più probabile della Masseria Capece essendo certo il confine est che era determinato da un muro di cui ancor oggi si ritrova una parte su via Rosselli di fronte a via Settembrini (fonte: Isacco Lanna).



La freccia indica la parte superstite della muratura di confine della Masseria Capece in via Rosselli.



In rosso il contorno più probabile dei terreni della Masseria Capece sulla mappa di Google.



Immagine tridimensionale delle Palazzine I.N.A. Casa di via De Gasperi.

La superficie su cui sorgono le palazzine INA Casa è di circa 6.000 metri quadrati. I lavori per la costruzione delle palazzine vennero commissionati dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) all'Ing. Nicola Mastrangelo, titolare della ditta esecutrice dei lavori, che diede inizio ai lavori nel marzo del 1959. A luglio dello stesso anno già era stato realizzato lo scheletro in cemento armato, come risulta dalla relazione a strutture ultimate dell'Ispettore prefettizio Ing. Antonio di Addea del 14 settembre 1959, recuperata all'Archivio di Stato di Napoli e di seguito allegata insieme ad altra documentazione inerente la progettazione delle strutture in cemento armato.

Da: https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/28125/Caccia-alle-ceramiche-INA-Casa-Un-profilo-Instagram-le-raccoglie

Un po' di storia

Tra il 1949 e il 1963, INA Casa portò avanti un piano di intervento per realizzare edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio; inizialmente il piano prevedeva una durata settennale, ma successivamente venne prorogato di ulteriori sette anni.

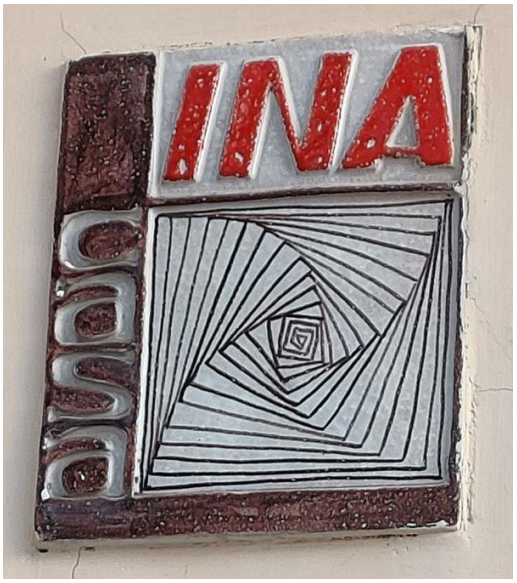
Seguendo precise direttive, **il Piano reinterpretava le tematiche razionaliste** basate sulla coerenza compositiva dei materiali, delle scelte tecnologiche, dei particolari architettonici, delle interpretazioni sociologiche e psicologiche dell'ambiente costruito e dello spazio architettonico esistente e storico.

Per uniformare gli interventi in tutto il Paese, si decise di far apporre, su tutti gli edifici realizzati, **una targa in ceramica policroma, che alludesse al tema del progetto o, più in generale, alla casa come luogo felice.**

Le formelle, poste in facciata - generalmente in corrispondenza degli ingressi o in punti focali dell'edificio, pensate come elementi integrati con l'architettura - avevano lo scopo di segnalare il promotore del progetto, tanto che la loro apposizione era una delle condizioni essenziali per il rilascio del certificato di collaudo.

Per la loro realizzazione furono indetti dei bandi rivolti ad artisti e aziende ceramiche: tra i tanti nomi, compaiono infatti quelli di **Alberto Burri, Duilio Cambellotti, Leoncillo Leonardi, Tommaso Cascella, Pietro De Laurentiis, Piero Dorazio.**

Documento indicato dall'Arch. Michele Marzano





La targa identificativa delle Palazzine INA Casa di via De Gasperi a Caivano si trova nel punto indicato con un cerchietto rosso sul lato interno della facciata della palazzina n. 1.



La palazzina n. 2.



Insieme delle palazzine n. 1, 3 e 4 (in senso antiorario).



Insieme delle palazzine n. 4 e 3 (in senso antiorario).



La palazzina n. 3.



La palazzina n. 2 con l’aiuola con il fusto del vecchio pino,
forse risalente alla costruzione delle palazzine.



Il pino.



La palazzina n. 5.



Vista laterale della palazzina n. 5 e cortile dove una volta esisteva una pista di pattinaggio. Ai miei tempi non esistevano palazzine moderne con spazi attrezzati con giochi e noi dell'Annunziata e quelli degli altri quartieri ci recavamo nelle palazzine di via De Gasperi attratti dalla novità e per veder pattinare i bambini delle palazzine sulla pista, ma spesso la nostra visita non era gradita e si ingaggiavano con loro vere e proprie battaglie con lancio di pietre, le cosiddette *petriate*.



Palazzina n. 1 e viale di ingresso da via De Gasperi.



Da via De Gasperi, palazzina n. 2 e parte della n. 1 (a destra). Al centro l’ingresso.



Da via De Gasperi, la palazzina n. 1.



Le palazzine viste dall’angolo via Rosselli – via Lanna.

Archivio di Stato – Napoli

STRUTTURA GERARCHICA

Prefettura Amministrativa - Lavori Pubblici - Calcoli di cemento armato

busta 42

serie

Lavori pubblici Calcoli di cemento armato

livello di descrizione

unità archivistica

titolo e estremi cronologici

Caivano. Via Alcide De Gasperi , *1959*

unità di conservazione

busta 42

fascicolo 02

descrizione degli allegati

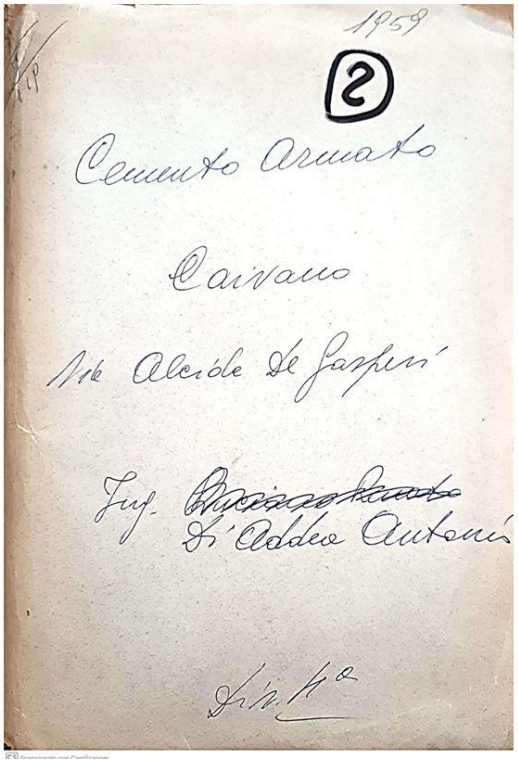
- n. 9

persone

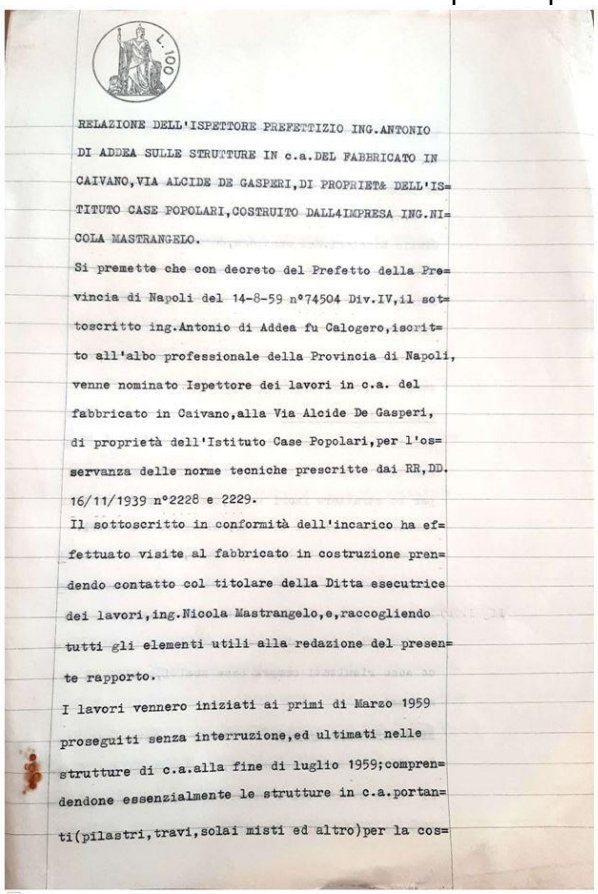
proprietario: Istituto Autonomo Case Popolari

enti/istituzioni

ingegnere: Di Addea Antonio



Relazione a strutture ultimate dell'Ispettore prefettizio Ing. Antonio di Addea del 14 settembre 1959.

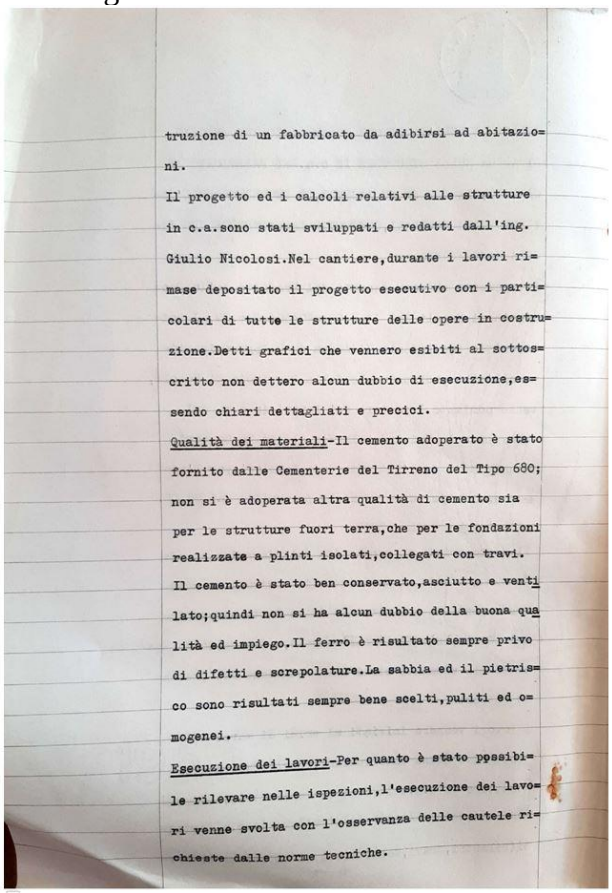


RELAZIONE DELL'ISPETTORE PREFETTIZIO ING.ANTONIO DI ADDEA SULLE STRUTTURE IN c.a.DEL FABBRICATO IN CAIVANO,VIA ALCIDE DE GASPERI,DI PROPRIETà DELL'ISTITUTO CASE POPOLARI,COSTRUITO DALL4IMPRESA ING.NICOLA MASTRANGELO.

Si premette che con decreto del Prefetto della Provincia di Napoli del 14-8-59 n°74504 Div.IV,il sottoscritto ing.Antonio di Addea fu Calogero,iscritto all'albo professionale della Provincia di Napoli, venne nominato Ispettore dei lavori in c.a. del fabbricato in Caivano,alla Via Alcide De Gasperi, di proprietà dell'Istituto Case Popolari,per l'osservanza delle norme tecniche prescritte dai RR,DD. 16/11/1939 n°2228 e 2229.

Il sottoscritto in conformità dell'incarico ha effettuato visite al fabbricato in costruzione prendendo contatto col titolare della Ditta esecutrice dei lavori,ing.Nicola Mastrangelo,e,raccogliendo tutti gli elementi utili alla redazione del presente rapporto.

I lavori vennero iniziati ai primi di Marzo 1959 proseguiti senza interruzione,ed ultimati nelle strutture di c.a.alla fine di luglio 1959;comprendendone essenzialmente le strutture in c.a.portanti(pilastri,travi,solai misti ed altro)per la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad abitazioni.



Il progetto ed i calcoli relativi alle strutture in c.a.sono stati sviluppati e redatti dall'ing. Giulio Nicolosi.Nel cantiere,durante i lavori rimase depositato il progetto esecutivo con i particolari di tutte le strutture delle opere in costruzione.Detti grafici che vennero esibiti al sottoscritto non dettero alcun dubbio di esecuzione,essendo chiari dettagliati e precici.

Qualità dei materiali-Il cemento adoperato è stato fornito dalle Cementerie del Tirreno del Tipo 680; non si è adoperata altra qualità di cemento sia per le strutture fuori terra,che per le fondazioni realizzate a plinti isolati,collegati con travi.

Il cemento è stato ben conservato,asciutto e ventilato;quindi non si ha alcun dubbio della buona qualità ed impiego.Il ferro è risultato sempre privo di difetti e screpolature.La sabbia ed il pietrisco sono risultati sempre bene scelti,puliti ed omogenei.

Esecuzione dei lavori-Per quanto è stato ppssibile rilevare nelle ispezioni,l'esecuzione dei lavori venne svolta con l'osservanza delle cautele richieste dalle norme tecniche.

Gli impasti vennero eseguiti nelle prescritte proporzioni,con fasi esecutive rispondenti alla natura dei materiali impiegati,onde ottenere una perfetta omogeneità nei calcestruzzi.

Le casseformi vennero regolarmente bagnate con latte di calce e le armature cosparse abbondantemente con biacca di cemento.Le strutture furono sufficientemente bagnate per i primi giorni dopo il getto.

Il conglomerato ed il ferro furono sottoposti a prova presso gli Istituti Sperimentali con esito soddisfacente.

Nel complesso i materiali usati rispondono alle prescrizioni e i lavori vennero eseguiti lodevolmente, secondo le buone regole d'arte ed in modo specifico secondo le norme in vigore in virtù del succitato R.D.I6/II/I939 N°2228 E 2229.

Ho chiesto ed ottenuto per maggiore tranquillità una prova di carico sui solai.Detta prova ha dato esito soddisfacente risultando le frecce,sotto carico massimo, ~~in=re~~ ammissibili in relazione ai calcoli delle strutture ed in osservanza delle norme di legge.

Dalle risultanze ho dovuto riconoscere che tutte le opere erano state eseguite in piena regola.

Per tutto quanto sopra emerso nelle ispezioni si conclude che nessun dubbio può aversi per il buon risultato dei lavori,sia per la qualità dei materiali, sia per il razionale impiego di essi,per le modalità delle casseformi,per l'esecuzione dei lavori medesimi e loro sorveglianza,e sia per quanto si è potuto desumere dalle prove e dall'esame delle impostazioni di tutte le strutture,dallo studio del progetto e dai calcoli medesimi.

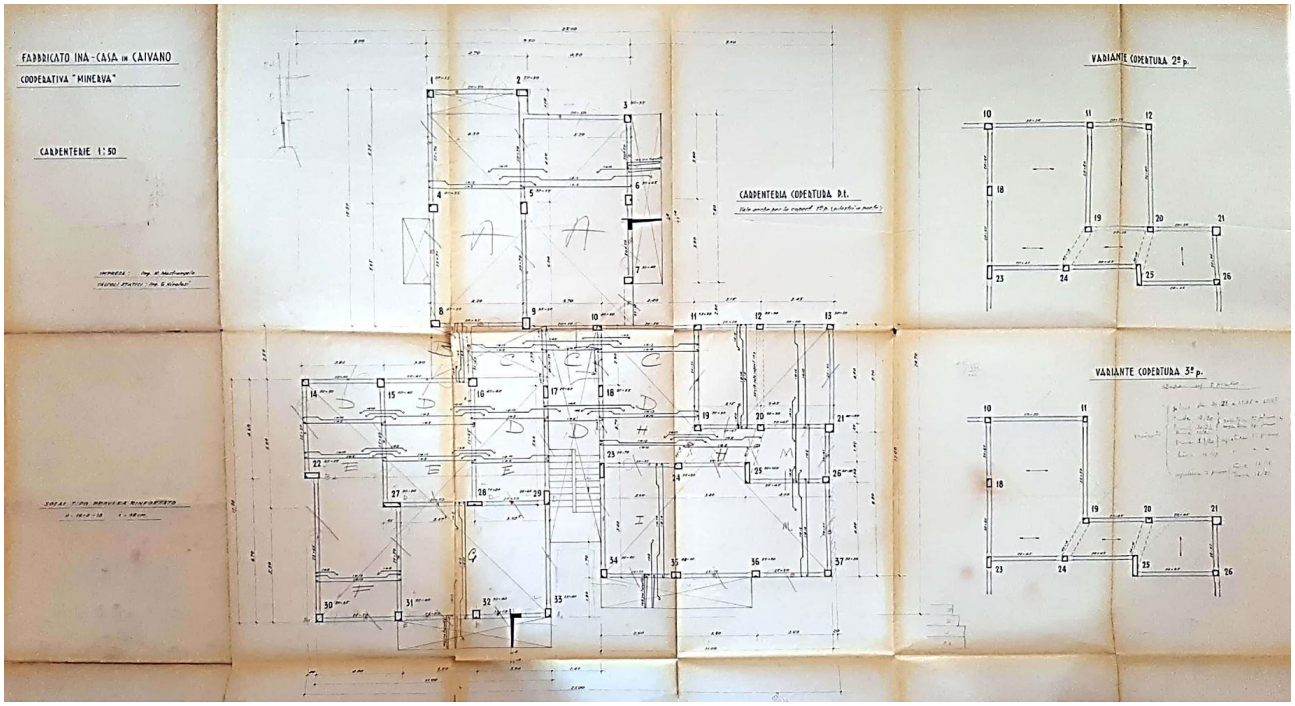
Per tali motivi si è del parere che si possa rilasciare il relativo nulla osta per le opere in cemento armato del fabbricato in Caivano,Via Alcide De Gasperi,di proprietà dell'Istituto delle Case Popolari, Direttore dei Lavori ing.Vittorio Esposito,calcolatore delle strutture siderocementizie ing.Giulio Nicolosi,impresa ing.Nicola Mastrangelo.

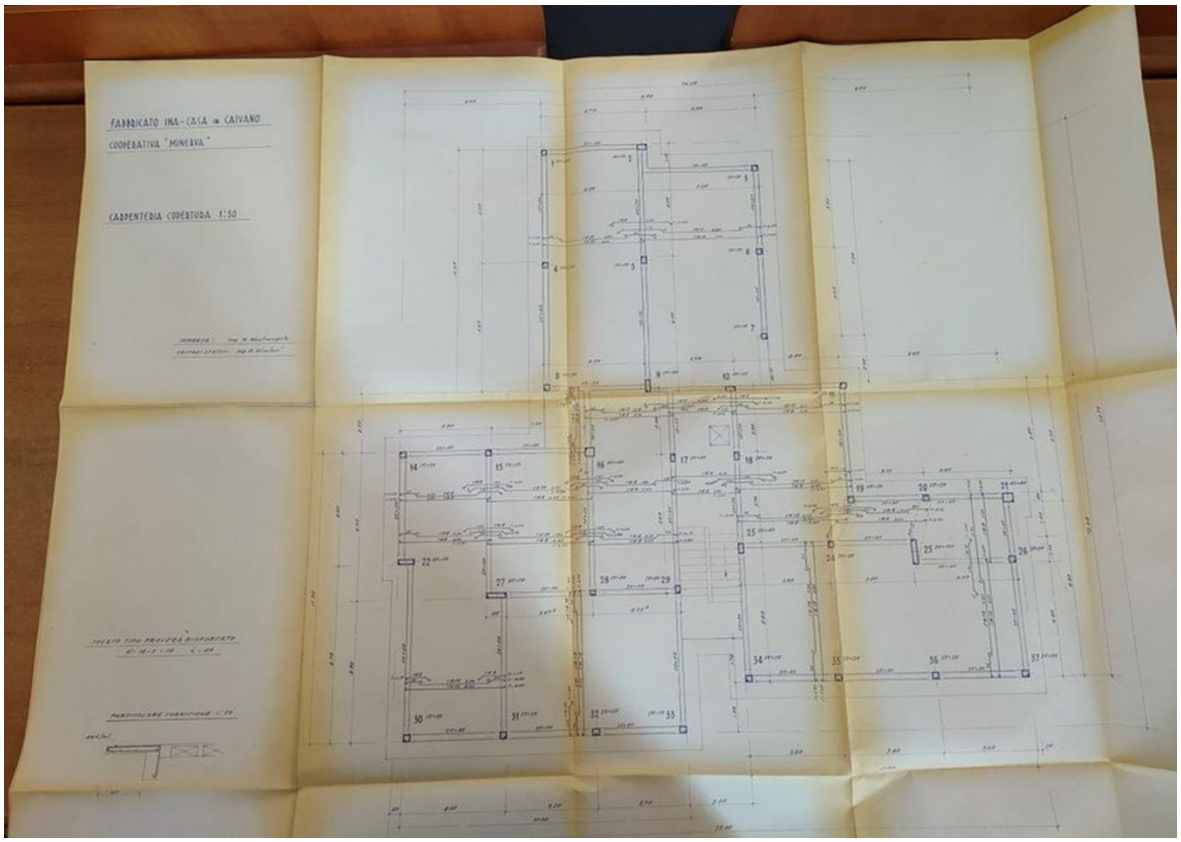
Napoli I4 Settembre I959

L'Ispettore

ing.Antonio Di Addea

ing. Antonio Di Addea





MUNICIPIO DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

N. 6882 di prot. - Cat. ..... Classe ..... Fasc. ..... Addì 20.8 195 9

Risposta al foglio del 14.8.1959 Div. IV° Sez. N. 74504

Allegati N. .....

OGGETTO: Costruzione in c.a.di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari ed in corso in Caivano alla Via Alcide De Gasperi.

Al la Prefettura

NAPOLI

Con riferimento alla nota succitata restituisco in allegato copia del decreto prefettizio n.74504 Div.IV° del 14.8.1959,munito della relata di avvenuta notifica alla ditta committente.-

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott.Alfonso Ferrara)

(2)

Div. 4° N. 74504

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Vista la nota del 7/7/1959 con la quale l'Ingegnere Nicola MASTRANGELO trasmette i calcoli statici relativi alla costruzione contenente strutture in conglomerati cementizi, di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari ed in corso in Caivano alla via Alcide De Gasperi;

RITENUTO che occorre fare accertare che l'opera venga eseguita in conformità delle norme tecniche prescritte dai RR.DD. 16.11.1939 n°. 2228 e n° 2229;

D E C R E T A

L'ing. Di Addeo Antonio domiciliato in Napoli alla Via Morghen 62 è incaricato di eseguire il controllo per gli accertamenti suindicati alla costruzione anzidetta, di ~~xxxxxxxxxxxxxx~~, sia mediante visite saltuarie durante il corso dei lavori, sia mediante prove di carico ad ultimazione di essi.

L'ing. Di Addeo dovrà riferire alla Prefettura immediatamente sulle eventuali irregolarità, volta per volta riscontrate, presentando poi, in ogni caso, relazione finale sull'esito delle ispezioni eseguite.

Le competenze dovutegli, a termine della vigente tariffa professionale, cedono a carico della ditta committente a che è tenuta a liquidargli le indennità stesse su esibizione della specifica munita del visto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Napoli, lì 14 agosto 1959

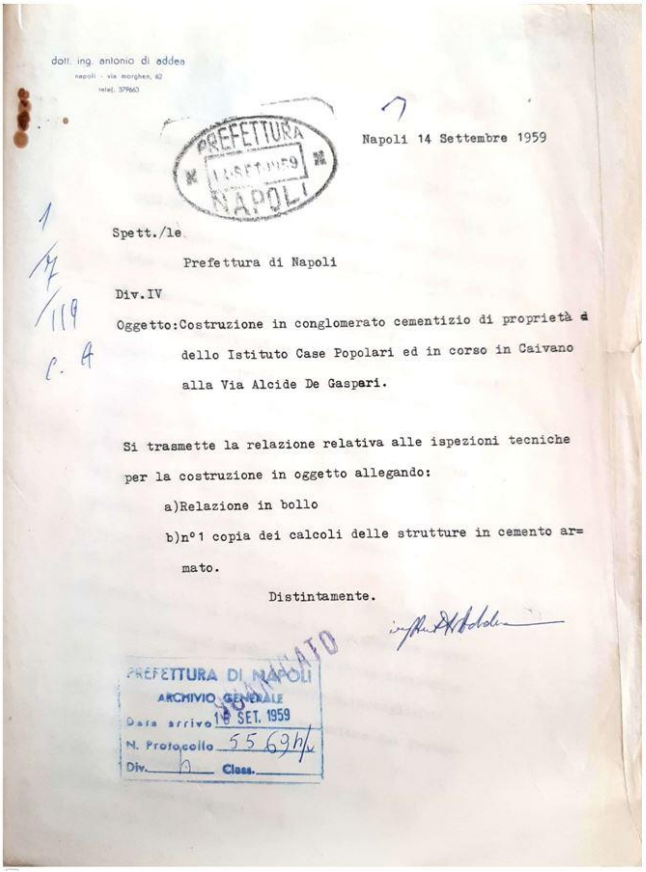
IL PREFETTO
(Fiscopo)

TG.rl

L'addetto di me sottoscritto Messo Comunale di Sua Intimato oggi al suddetto Signora Lucadamo Filomena copia della presente notificazione consegnandola al guardiano Palumbo Fortunato

Caivano, li 18/8/59

IL Messo Comunale



dott. ing. antonio di addea
napoli - via morghen, 62
telef. 379663

PREFETTURA NAPOLI 14 SET 1959

Napoli 14 Settembre 1959

Spett./le

Prefettura di Napoli

Div.IV

Oggetto: Costruzione in conglomerato cementizio di proprietà dello Istituto Case Popolari ed in corso in Caivano alla Via Alcide De Gasperi.

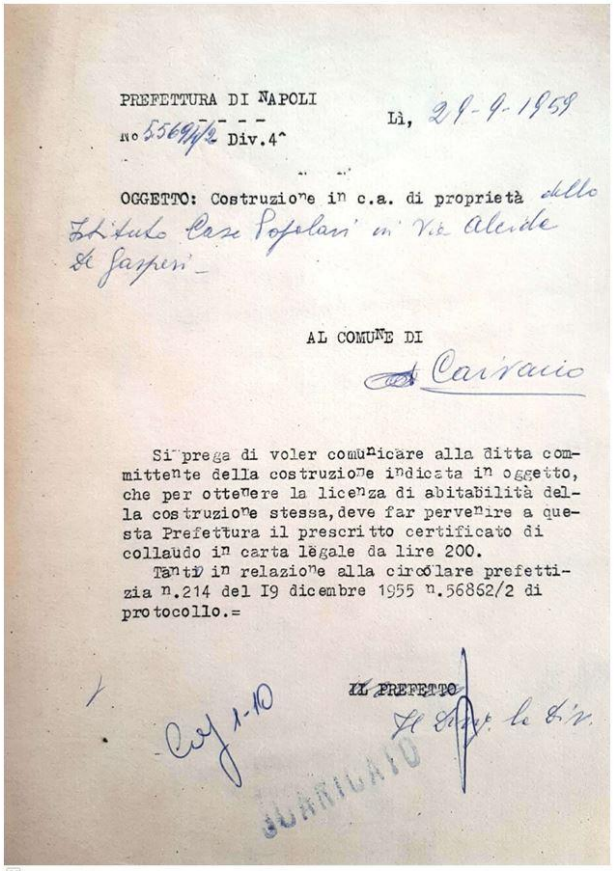
Si trasmette la relazione relativa alle ispezioni tecniche per la costruzione in oggetto allegando:

a) Relazione in bollo

b) n° 1 copia dei calcoli delle strutture in cemento armato.

Distintamente.

PREFETTURA DI NAPOLI
ARCHIVIO GENERALE
Data arrivo 16 SET. 1959
N. Protocollo 55692/2
Div. 5 Class.



PREFETTURA DI NAPOLI

N° 55692/2 Div.4^

Lì, 21-9-1959

OGGETTO: Costruzione in c.a. di proprietà dello Istituto Case Popolari in Via Alcide De Gasperi

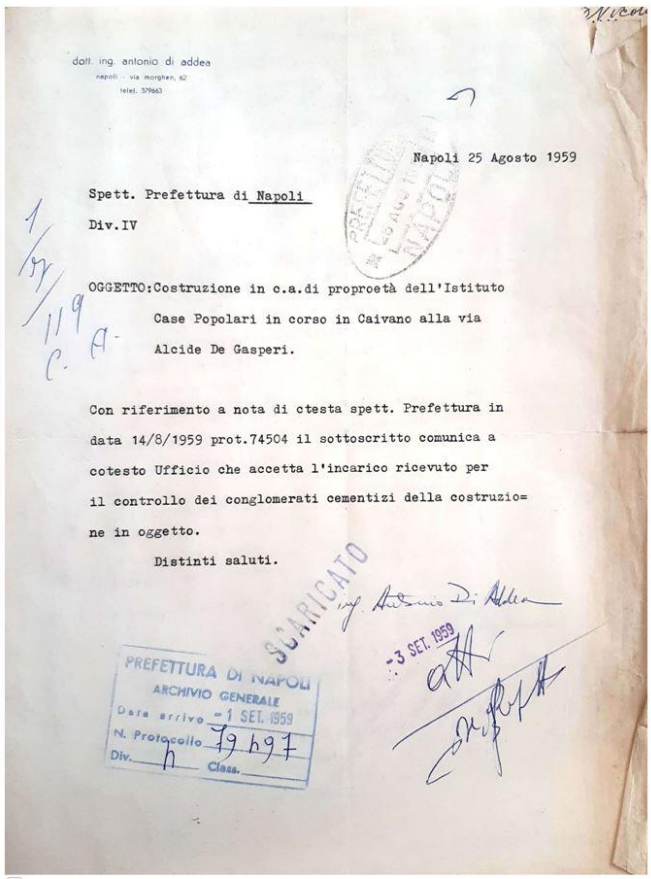
AL COMUNE DI Caivano

Si prega di voler comunicare alla ditta committente della costruzione indicata in oggetto, che per ottenere la licenza di abitabilità della costruzione stessa, deve far pervenire a questa Prefettura il prescritto certificato di collaudo in carta legale da lire 200.

Tanto in relazione alla circolare prefettizia n.214 del 19 dicembre 1955 n.56862/2 di protocollo.=

IL PREFETTO

SCARICATO



dott. ing. antonio di addea
napoli - via morghen, 62
telef. 379663

Napoli 25 Agosto 1959

Spett. Prefettura di Napoli

Div.IV

OGGETTO: Costruzione in c.a. di proprietà dell'Istituto Case Popolari in corso in Caivano alla via Alcide De Gasperi.

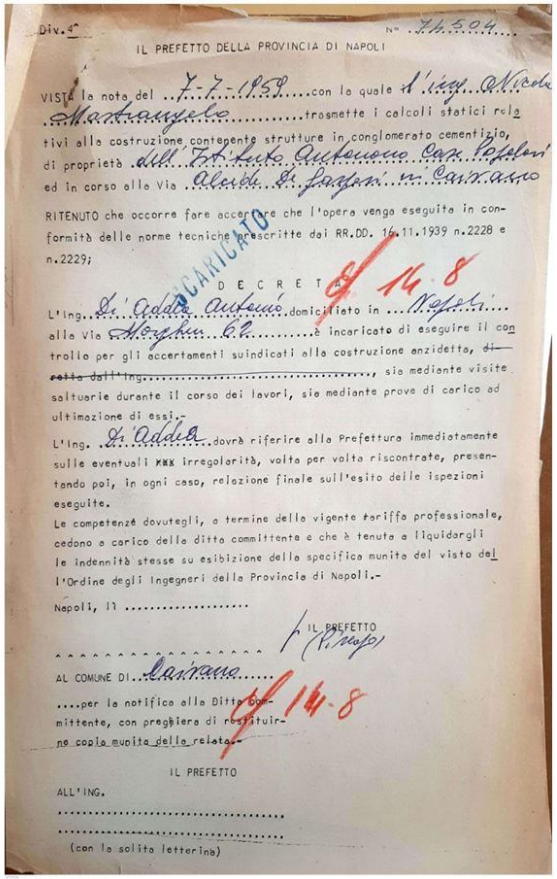
Con riferimento a nota di ctesta spett. Prefettura in data 14/8/1959 prot.74504 il sottoscritto comunica a cotesto Ufficio che accetta l'incarico ricevuto per il controllo dei conglomerati cementizi della costruzione in oggetto.

Distinti saluti.

SCARICATO

ing. Antonio Di Addea

PREFETTURA DI NAPOLI
ARCHIVIO GENERALE
Data arrivo - 1 SET. 1959
N. Protocollo 79697
Div. 5 Class.



Div.4^ N° 74.504

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

VISTA la nota del 7-7-1959 con la quale l'ing. Nicola Mastrangelo trasmette i calcoli statici relativi alla costruzione contenente strutture in conglomerato cementizio, di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari ed in corso alla Via Alcide De Gasperi in Caivano

RITENUTO che occorre fare accertare che l'opera venga eseguita in conformità delle norme tecniche prescritte dai RR.DD. 16.11.1939 n.2228 e n.2229;

SCARICATO

D E C R E T A

L'ing. De Addea Antonio domiciliato in Napoli alla Via ~~Morghen~~ 62 è incaricato di eseguire il controllo per gli accertamenti suindicati alla costruzione anzidetta, ~~di cui alla dell'ing.~~, sia mediante visite saltuarie durante il corso dei lavori, sia mediante prove di carico ad ultimazione di essi.-

L'ing. De Addea dovrà riferire alla Prefettura immediatamente sulle eventuali ~~XXX~~ irregolarità, volta per volta riscontrate, presentando poi, in ogni caso, relazione finale sull'esito delle ispezioni eseguite.

Le competenze dovutegli, a termine della vigente tariffa professionale, cedono a carico della ditta committente e che è tenuta a liquidargli le indennità stesse su esibizione della specifica munita del visto dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.-

Napoli, lì .....

IL PREFETTO

AL COMUNE DI Caivano

....per la notifica alla Ditta committente, con preghiera di restituirne copia munita della relata.-

IL PREFETTO

ALL'ING.

.....

.....

(con la solita letterina)

DOTT. ING. NICOLA MASTRANGELO
IMPRESA DI COSTRUZIONI

C. C. I. A. N. 203024

Napoli 7 luglio 1959
PARCO MARGHERITA, 28 BIS
TELEF. 381401

1/7/119 C-A

Spett. IV^ Divisione della
Prefettura di
NAPOLI

Il sottoscritto Ing. Nicola Mastrangelo quale imprenditore, su stazione appaltante Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli, di un fabbricato con ossatura in cemento armato in Caivano alla Via Alcide De Gasperi, rende noto di avere già iniziato la predetta opera.

Si precisa che è codesta la seconda comunicazione al riguardo essendo rimasta senza esito la prima in data 24/4/1959.

Con la più viva osservanza.

(Ing. Nicola Mastrangelo)

PREFETTURA DI NAPOLI
ARCHIVIO GENERALE
Data arrivo 10 LUG 1959
N. Protocollo 7h 504
Div. A Class.

FABBRICATO INA-CASA IN CAIVANO

COOPERATIVA "MINERVA"

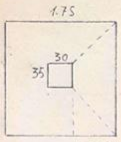
TIPI DI PLINTI

1:20

IMPRESA : Ing. N. Mastrangelo
CALCOLI STATICI : Ing. G. Nicolosi

CALCOLO DEI PLINTI

Tipo A 1



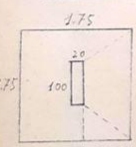
N = 42 t

$y = \frac{0,725}{3} \frac{3,50 + 0,35}{1.75 + 0.35} = 0,242 \times 1,83 = 0,443$

$M = \frac{42000}{3,07} \times 0,76 \times 0,443 = 4600$ Kgm.

$\frac{75}{\sqrt{\frac{4600}{0,35}}} = \frac{75}{115} = 0,65$ ($\bar{\sigma}$ = 29 ; A_f = 0,118 x 0,35 x 115 = 4,75 cmq.

Tipo A 2



N = 40 t

Sez.a

$y = \frac{0,375}{3} \frac{3,50 + 0,20}{1,95} = 0,237$

$M = \frac{40000}{3,07} \times 0,366 \times 0,237 = 1130$ Kgm.

$Af = \frac{113000}{1400x0,9x75} = 1,20$ cmq.

Sez.b

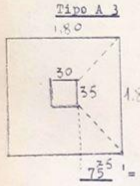
$y = \frac{0,775}{3} \frac{3,50 + 1,00}{2,75} = 0,423$

$M = \frac{40000}{3,07} \times 1,06 \times 0,423 = 5850$ Kgm.

= 2 =

$\frac{75}{\sqrt{5850}} = \frac{75}{76,5} \cong 1$ Af = $\frac{585000}{1400x0,9x75} = 6,20$ cmq.

Tipo A 3



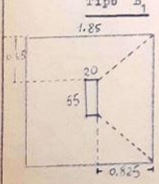
N = 45 t

$y = \frac{0,75}{3} \frac{3,60 + 35}{2,15} = 0,46$

$M = \frac{45000}{3,25} \times 0,805 \times 0,46 = 5130$ Kgm.

$\frac{75}{\sqrt{\frac{5130}{0.35}}} = \frac{75}{121} = 0,62$ ($\bar{\sigma}$ = 31 ; A_f = 0,123 x 0,35 x 121 = 5,20 cmq.

Tipo B_1



N = 48 t

Sez. a

$Y = \frac{0.65}{3} \frac{3.70+0.20}{2.05} = 0.412$

$M = \frac{48000}{3.43} x0.662x0.412 = 3800$ kgm

Sez. b

$Y = \frac{0.825}{3} \frac{3.70+0.55}{2.40} = 0.487$

= 3 =

$M = \frac{48000}{3.43} \times 0.99 \times 0.487 = 6730$ kgm

Sez. a $\frac{75}{\sqrt{\frac{3800}{0.20}}} = \frac{75}{138} = 0.54$

$\sigma_0 = 36$

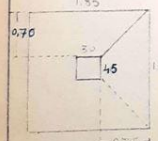
$A_f = 0.142 \times 0.20 \times 138 = 3.95$ cmq

Sez. b $\frac{75}{\sqrt{\frac{6730}{0.55}}} = \frac{75}{111} = 0.67$

$\sigma_0 = 28$

$A_f = 0.112 \times 0.55 \times 111 = 6.85$ cmq

Tipo B_2



N = 49 t

aa $Y = \frac{0.775}{3} \times \frac{3.70+0.45}{2.30} = 0.467$

$M = \frac{49000}{3.43} \times 0.89 \times 0.467 = 5930$ kgm

bb $Y = \frac{0.70}{3} \quad \frac{3.70+0.30}{2.15} = 0.433$

$M = \frac{49000}{3.43} \times 0.75 \times 0.433 = 4650$ kgm

= 4 =

Sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{5930}{0.45}}} = \frac{75}{115} = 0.65$

$\sigma_0 = 29$

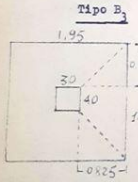
$A_f = 0.118 \times 0.45 \times 115 = 6.10$ cmq

Sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{4650}{0.30}}} = \frac{75}{124} = 0.605$

$\sigma_0 = 32$

$A_f = 0.125 \times 0.30 \times 124 = 4.70$ cmq

Tipo B_1



N = 54 t

Sez. aa

$Y = \frac{0.775}{3} \times \frac{3.90+0.30}{2.250} = 0.48$

$M = \frac{54000}{3.80} \times 0.87 \times 0.48 = 5950$ kgm

Sez. bb

$Y = \frac{0.825}{3} \quad \frac{3.90+0.40}{2.35} = 0.505$

$M = \frac{54000}{3.80} \times 0.97 \times 0.505 = 6950$ kgm

= 5 =

Sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{59500}{0.30}}} = \frac{75}{140} = 0.535$

$\sigma_0 = 36$

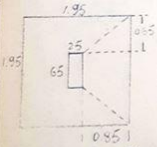
$A_f = 0.143 \times 0.30 \times 140 = 6.00$ cmq

Sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{6950}{0.40}}} = \frac{75}{132} = 0.57$

$\sigma_0 = 34$

$A_f = 0.134 \times 0.40 \times 132 = 7.20$ cmq

Tipo B_4



N = 55 t

Sez. aa

$y = \frac{0.65}{3} \quad \frac{3.90+0.25}{2.20} = 0.407$ m

$M = \frac{55000}{3.80} \times 0.715 \times 0.407 = 4220$ kgm

Sez. Bb

$y = \frac{0.85}{3} \quad \frac{3.90+0.65}{2.60} = 0.497$ m

$M = \frac{55000}{3.80} \times 1.10 \times 0.497 = 7900$ kgm

Sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{4220}{0.25}}} = \frac{75}{130} = 0.577$

$\sigma_0 = 34$

$A_f = 0.134 \times 0.25 \times 104 = 4.40$ cmq

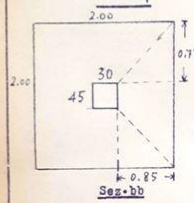
= 6 =

Sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{7900}{0.65}}} = \frac{75}{112} = 0.67$

$\sigma_0 = 28$

$A_f = 0.114 \times 0.65 \times 112 = 8.40$ cmq.

Tipo C_1



N = 58 t

Sez. aa

$y = \frac{0.775}{3} \quad \frac{4+0.30}{2.30} = 0.483$

$M = \frac{58.000}{4} \times 0.89 \times 0.483 = 6230$ kgm

Sez. bb

$y = \frac{0.85}{3} \quad \frac{4+0.45}{2.45} = 0.515$

$M = \frac{58000}{4} \times 1.04 \times 0.515 = 7780$ kgm

sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{6230}{0.30}}} = \frac{75}{144} = 0.52$

$\sigma_0 = 38$

$A_f = 0.148 \times 0.30 \times 144 = 6.40$ cmq

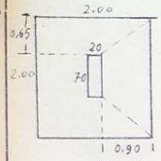
sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{7780}{0.45}}} = \frac{75}{132} = 0.57$

$\sigma_0 = 34$

$A_f = 0.134 \times 0.45 \times 132 = 8.00$ cmq

= 7 =

Tipo C_2



N = 58 t

Sez. aa

$y = \frac{0.65}{3}\ \frac{4+0.20}{2.20} = 0.413$

$M = \frac{58000}{4} \times 0.71 \times 0.413 = 4250$ kgm

Sez. bb

$y = \frac{0.90}{3}\ \frac{4+0.70}{2.70} = 0.52$

$M = \frac{58000}{4} \times 1.21 \times 0.52 = 9150$ kgm

sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{4220}{0.20}}} = \frac{75}{146} = 0.515$

$\sigma_0 = 38$

$A_f = 0.149 \times 0.20 \times 146 = 4.40$ cmq

sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{9150}{0.70}}} = \frac{75}{115} = 0.65$

$\sigma_0 = 29$

$A_f = 0.118 \times 0.70 \times 115 = 9.50$ cmq

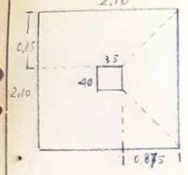
Tipo C_3

N = 61 t

$y = \frac{0.885}{3}\ \frac{4.20+0.40}{2.50} = 0.543$

FILOGRAFICA D'ALESSANDRO - NAPOLI - TEL. 321 555 - 377.171

= 8 =



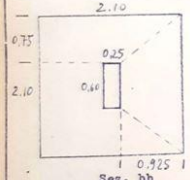
$M = \frac{61000}{4.40} \times 1.11 \times 0.543 = 8380$ kgm

$\frac{75}{\sqrt{\frac{8380}{0.40}}} = \frac{75}{144} = 0.52$

$\sigma_0 = 38$

$A_f = 0.148 \times 0.40 \times 144 = 8.50$ cmq

Tipo C_4



N = 62 t

Sez. aa

$y = \frac{0.75}{3}\ \frac{4.20 \times 0.25}{2.35} = 0.473$

$M = \frac{62000}{4.40} \times 0.88 \times 0.473 = 5860$ kgm

Sez. bb

$y = \frac{0.925}{3}\ \frac{4.20+0.60}{2.75} = 0.537$

$M = \frac{62000}{4.40} \times 1.27 \times 0.537 = 9600$ kgm

Sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{5860}{0.25}}} = \frac{75}{153} = 0.49$

$\sigma_0 = 40$

$A_f = 0.156 \times 0.25 \times 153 = 6.00$ cmq

FILOGRAFICA D'ALESSANDRO - NAPOLI - TEL. 321 555 - 377.171

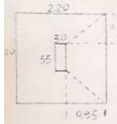
= 9 =

Sez. bb $\frac{75}{\sqrt{\frac{9600}{0.60}}} = \frac{75}{126} = 0.595$

$\sigma_0 = 32$

$A_f = 0.128 \times 0.60 \times 126 = 9.70$ cmq

Tipo D



N = 70 t

Sez. aa

$y = \frac{0.825}{3}\ \frac{4.40+0.30}{2.50} = 0.517$

$M = \frac{70000}{4.85} \times 1.03 \times 0.517 = 7700$ kgm

Sez. bb

$y = \frac{0.95}{3}\ \frac{4.40+0.55}{2.75} = 0.57$

$M = \frac{70000}{4.85} \times 1.31 \times 0.57 = 10.800$ kgm

Sez. aa $\frac{75}{\sqrt{\frac{7700}{0.30}}} = \frac{75}{160} = 0.47$

$\sigma_0 = 42$

$A_f = 0.164 \times 0.30 \times 160 = 7.90$ cmq

FABBRICATO INA-CASA IN CAIVANO

COOPERATIVA "MINERVA"

PARTICOLARE SCALA

IMPRESA: Ing. N. Mastrangelo

CALCOLI STATICI: Ing. G. Nicolosi

FABBRICATO INA-CASA IN CAIVANO

COOPERATIVA "MINERVA"

TABELLA DEI PILASTRI

IMPRESA: Ing. N. Mastrangelo

CALCOLI STATICI: Ing. G. Nicolosi



Archivio di Stato- Napoli - 21 luglio 2021. Il giornalista del Giornale di Caivano Pasquale Gallo (a sinistra) e Ludovico Migliaccio. Sono ancora in atto alcune restrizioni per la pandemia dovuta al virus covid-19 (mascherina obbligatoria).

MISCELLANEA

Cenni storici Atella-Caivano di Domenico Mosca (1951)

(documento reperito da Ludovico Migliaccio
nella Biblioteca del Conservatorio di Napoli)



ETICI CENNI STORICI

CENNI STORICI - ATELLA - CAIVANO

Miracolo visibile del 1483 effettuato

in CAIVANO

DALLA

MADONNA DI CAMPIGLIONE

Anno 1951

SINTETICI CENNI STORICI

1

CAIVANO comincia ad essere conosciuto verso il V. secolo; ma esso risulta secondo diversi Storici una frazione situata nella parte Orientale sull'antica ATELLA.

Sulla etimologia di Caivano vi sono svariate versioni; ma il sottoscritto s'attiene all'interpretazione dello Storico Schirillo:

Nei combattimenti tra (Atella - Capua - Roma) sostenuti da Annibale contro i Romani, un Centurione nomato Caj, capo di una Coorte, si spinse per abbattere la frazione di abitanti posta nella parte Orientale; ma riuscì **vano** *il suo sforzo è così tale frazione pigliò il nome di*

— CAIVANO —

Oggi è una borgata di circa 18000 abitanti di cui i due terzi sono agricoltori intelligenti, che hanno avuto il merito di introdurre primi tra i primi la coltura della canapa nell'intera contrada.

Caivano è posto nella ubertosa Campania e precisamente in un sito centro di quattro città equidistanti AVERSA - ACERRA - NAPOLI - CASERTA

È fornita d'una Tramvia Provinciale che funziona da mane a sera - *Caivano - Napoli* e viceversa.

È battuta ancora da Auti, che fanno lo stesso servizio in venti minuti.

Detto Caivano è parimenti equidistante di circa 15 kil. dal Mar Tirreno che bagna Napoli nella parte Meridionale. e della stessa distanza bagna nella parte occidentale VILLA LITERNO ove finì i suoi giorni SCIPIONE AFRICANO esclamando:

Ingrata patria non habebis ossa mea ! !

È ancora equidistante degli stessi 15 Kil. da una catena di Monti a Nord di Caserta, e detta catena di Monti difende ancora nella parte Orientale il villaggio di CANCELLO e la città di NOLA - In questa cittadina sorge un *Campanile* di ordine *TOSCANO* di costruzione impeccabile eseguito a dai due valorosi costruttori, fratelli *LANNA* - Il 1° nome PIETRO fu Antonio nato 1820 = Il 2° MICHELE fu Alfonso nato il 1821 — Esso raggiunge l'altezza di quasi 50 metri e fa da ottimo *OSSERVATORIO*

Nelle tattiche Militari delle nostre Truppe nella Campania, il nostro ex RE VITTORIO EMANUELE III dalla sommità di esso ne espiava lo svolgimento.

Per tali ragioni topografiche **CAIVANO** è stato fin dall'epoca dell'antica **ATELLA** ritenuta; *Zona strategica Militare*, ed ANNIBALE pel primo, quivi fermò le sue Truppe e poscia marciò sù **CAPUA** per isvernare.

Nella guerra Mondiale del 1943 Gli Inglesi - Francesi ed Americani, quivi fermarono le loro Truppe come Zona di Riserva, e quivi stabilirono il loro Comando Generale.

Nel 1450 Caivano contenèva appena una ventina di casupole in sito detto Fondo della Forza ed attualmente esistono dei ruderi in una stradicciuola che porta ancora lo stesso nome.

L'estenzione di terreno però che circoscriveva Caivain quei tempi era vastissima di circa 1000 moggia di terreno equivolenti a quasi 4240 Ett. terreno incolto boschivo abitato da ogni specie d'animali selvatici. Era inoltre attraversato da un fiumicello detto Clanio, il quale con i suoi straripamenti maggiormente lo impantanava.

Nel 1480 Caivano tendeva sempre a rimpopolirsi Sorgeva in quell'epoca la così detta Congiura dei Baroni, regnante Ferdinando d'Aragona col suo figlio detto il guercio, duca delle Calabrie, come lo attesta lo Scrittore Camillo Porzio.

Nel 1600 sotto la Dominazione Spagnola Caivano diventa un Villaggio agricolo perchè il suo territorio ricevette diverse bonifiche.

Nel 1733 sotto Carlo III (Borbone) il territorio Campano fu totalmente risanato merce la costruzione di due Alvei raccoglitori delle acque paludose circostanti.

Essi Alvei nascono dalle bocchette di Nola e si immettono nel mediterraneo dopo Villa Literno I due Ponti nominati rispettivamente Epitaffio e Carbonaro a cavalcioni dei due Alvei posti sulla Strada Provinciale. Napoli. Caserta vennero distruttti dai Tedeschi (1943) e con essi le rispettive epigrafi che menzionavano le Bonifiche e la casa Borbone.

Fortunatamente vennero trascritte nella Storia di Caivano compilata dal Rev.mo Canonico Domenico Lanna fu Abramo al 1903. Mente vasta. Scrittore forbito, Oratore robusto e ragionatore profondo finì i suoi giorni presso la Cattedrale di Aversa: e Caivano non ancora s'è ricordato di un emerito cittadino che ha fornito la Storia del suo paese.

Il Mosca di questa Storia ed opera meritoria facendone succo ha creduto di esporre in un quadro sinottico tutto ciò che riguarda Caivano, e rimandarlo quale pungente sprone ai tardi Nipoti.

Indole Caivanese

In onor del vero la cittadina di Caivano oltre a rappresentare un giardino agricolo della campagnia è stata sempre feconda di gloriose Intellingenze degna della preclara Madre Atella.

A tale sviluppo intellettuale ha corcorso la Madre Natura, la quale nell'elargire una forte ed uniforme dose d'intelligenza ad operai e Professionisti ha creato direi quasi una troppo omogenea Emulazione.

Per la qnale quando due o più Caivanesi lavorano per raggingere la stessa meta l'uno non credendosi inferiore all'altro si irrigginiscono e così restano distrutti a vicenda.

Plasmato in tal modo il Caivanese! egli è sempre proclivo più pel Forestiere, che pel paesano meritevole! !

Come pure è stato notato che allor quando un Caivanese intelligentissimo lascia la propria patria ed assume il comando di qualunque Impresa e, sotto qualsiasi Cielo ad opera ultimata ritorna nei suoi lari domestici carico di Onoreficenze ! !

Tiriamo un fitto velo su questi rilievi delicati e cerchiamo senza odio di parte e senza rancore assegnare ai Benemeriti della nostra Terra il posto che a loro si conviene.

— AL 1400 —

LUIGI LANZARA - Giudice nella Curia di Napoli

— AL 1500 —

1.) *GIOVANNI delli PAOLI* - Condottiero (generale) delle Truppe di Capua e Senatore di Roma per merito di guerra.

2.) *MARINO dell. PAOLI* - Arcivescovo d'Acerenza e Madera. Sommo Ecclesiastico politico. Apprezzato dal Papa dell'Epoca.

3.) *PAOLO delli PAOLI* - Giudice della Curia di Napoli; sposò Aurelia Domitilla figlia dell'Istitutore della Scuola Ponteniana di Napoli.

AL 1600

1.) *GIOVANNI BATTISTA Pisano* - Fondatore della Congrega di carità al 1620 che esiste tuttora.

2.) *NICOLA de FALCO* - Nato al 1650. Teologo e filosofo abbattè e ricostruì la Parrocchia di Santa Barbara.

3.) *BIAGIO FARALDO* - nato 1655. Parroco di San Pietro. Teologo e Satinista. Dottissimo.

GREGORIO MARZANO - nato 1656 Ingegno sommo Profes. di Teologia e Filosofia nel Seminario d'Aversa.

— DAL 1700 AL 1800 —

1.) *FILIPPO* Pepe fu Alfonso nato 1760 morto 1843 Sacerdote intelligentissimo e Solerte fu il primo ad occupare il posto quale Rettore della Chiesa di Campiglione anno 1824. Per essa lavorò con tutto zelo e la restaurò riscuotendo il plauso dell'intero paese e dello Storico Schirillo.

2.) *FRANCESCO BRAUCCI* nato il 1724. Parroco di S. Pietro Ingegno poderoso, erudito. Ben quotato dai Superiori.

3.) *NICOLÒ BRAUCCI* - nato il 5 Ott. 1719 morto 19 Gennaio 1774 - Medico Eccellentissimo Botanico Sommo. Profes. di Cattedra della Reg. Università di Napoli, scrittore di monografie importanti scientifiche.
Onore di Caivano e d'Italia!

4. Canonico *ALESSANDRO D'AMBROSIO* nato 1755 Mente svegliatissima erudito - Latinista e Grecista sommo - Profes. di Metafisica nel Seminario di Aversa

5.) *ANGELO FAIOLA* nato 1800 morto 1891 Letterato Insigne. Scrittore e Poeta delle sue opere stampate si è rinvenuto soltanto un Volume di Prese e Poesie col titolo
RIME GIOCONDE E MALINCONICHE
In politica Fede Carbonara, arrestato e carcerato fino al 1855. Combattè sulle Barricate di Napoli La sua casa era in Caivano posta sù di un strada che portava il suo nome. Per bizze indecenti locali svelsero la lapide, sostituendola con un'altra. Speriamo che un nuovo consiglio Comunale più cosciente possa ridare al Grande Concittadino il posto che merita.

(6. *ANTONIO MOSCA* fu Vincenzo - nato al 1788 morto al 1863 Sacerdote Ingegno Elettissimo Giovanissimo Professore nell'Università di Bari di Latino e Greco - di Fede Garbonara compagno di Carcere con Carlo Poerio Colletta e Luigi Settembrini - quest'ultimo albergò diverse volte col Sacerdote Mosca, nella Casa al Corso Garibaldi n. 22, attualmente abitata dal Nipote Domenico Mosca.

7.) *VINCENZO PONTICELLI* - nato 24 feb· 1778 Ingegno poderoso, svegliato con Vena Poetica; tradusse in verso Catullo e Giuvenale (testi della lingua Latina), ma perdute le tracce di questi manoscritti, speriamo che ritrovati vengono restituiti sotto il vero nome.

— 1800 —

Epoca in cui cominciano a funzionare in tutti i Municipi d'Italia lo Stato Civile.

1.) *Sacerdote ALESSANDRO D'AMBROSIO* - nato nel 1820 morto 1877 Ingegno Vivido, fecondo latinista sommo.

2.) *VINCENZO BUONFIGLIO* - 1807 morto il 1897 - Agricoltore facoltosissimo Analfabeta ma intelligente, ed apportò molto bene al suo paese, eseguendo fognature e strade l'altuala strada Umberto I trovasi ancora in ottimo Stato

3. *PAOLO LANNA* - nato 1843 morto 1913 Intelligentissimo facoltoso dedito all'Agricoltura dette ad essa un forte impulso, sulla sua azienda agraria di circa 1000 moggia, (di circa 300 Ett. viveva la povera gente non idonea per vecchiaia) al lavoro. In consiglio Comunale. sprone al ben fare e sempre giusto controllo.

4.) Pietro Rosano nato 1846 morto 1903. Insigne Avv. Oratore fecondo e poderoso. Dotto in Legislatura. Ministro di grazia e giustizia onore di Caivano e d'Italia.

5.) *LUIGI ROSANO* - nato 1828 morto 1903. Parroco di S. Pietro. Uomo fattivo, erudito scrisse una monografia della quale risulta che dopo eletto S. Aspreno Vescovo di Napoli: l'Apostolo Pietro tornando in Atella per predicare la Fede, abbia in una Cripta consacrato il Pane ed il Vino Dopo tale evento sia incominciata la costruzione della nostra attuale Chiesa Madre, alla quale per rispetto e fede pigliò il nome dell'Apostolo Pietro.

6.) *FELICE LANNA* - nato 1803 morto 18 Sett. 1820 Mente Musicista. Scrisse diverse opere: ma tutte sperdute soltanto una sola col nome *Stabat* si trova conservata presso il R. Istituto di S. Pietro a Maiella di Napoli.

7.) DOMENICO D'AMBROSIO fu Giuseppe e Maria Carmine Donadio – Nato nel 1816 morto il 1877 Medico Insigne, Vena Poetica, satirica mordace (vero discendente dell'antica Atella) Scrisse diverse opere La morte del Parroco di Caivano Il Consiglio Municipale di Caivano le Nozze di di un Paglietta aristocratico. I due Cristi in Battaglia, ed altre poesie su fogli volanti: in questi opuscoli graziosi: fluidi e limpidi sono andati perduti quasi tutti. Ed a questo vero poeta Bernesco, nessun ricordo, nessuna ricompensa.

8.) ANTONIO LANNA fu Pietro – nato 1846 morto 1900 Medico Valente Scrittore forbito, scrisse diverse monografie scientifiche e diversi opuscoletti in prose ed in poesia in onore della nostra Madonna di Campiglione.

9. VINCENZO VISONE Sacerdote nato 1847 morto 1903 Uomo probo rigido, galantuomo a tutta prova Professore di Lettere e Storia nel Reg. Liceo di Aversa. Scrisse diverse monografie Storiche ma tutte perdute perchè morto fuor Napoli.

10.) FERDINANDO LAURENZA fu Raffaele nato 1848 morto 1917 – Sacerdote di un ingegno vivido versatile, si dilettava di scrivere poesie gioiose Italiane ed esametri Latini. Profess. di Teologia nel Seminario d'Aversa Eletto Parroco nella Parrocchia di S. Nicola (Aversa) quì finì i suoi giorni.

11.) GIUSEPPE MORANO fu Antonio nato 1861 Morto 1951 Mente feconda e poderosa. Scrittore acuto e limpido, Dato in luce la vita di nostro Signore Gesù Cristo in tre volumi opera magnifica, dalla quale emerge la grandezza dell'Arte e la bontà dell'animo di Giuseppe Morano Teologo e Filosofo Canonico della Cattedrale d'Aversa Fondatore di una casa d'Orfanelle in Aversa opera davvero meritoria, che lo rivela Apostolo di Fede e Carità.

12.) FRANCESCO PEPE fu Pietro nato 14 Novembre 1869 Medico Valente specialista in Ostetrica Profess. di libera docenza nell'Università di Napoli Cittadino emerito Procedere signorilmente.

Dal 1900 al 1950

Schiera di valorosi che offrirono il loro sangue

per la Patria

1.) GIOVANNI CAPUTO fu Andrea dell'II. Regg. Bersaglieri nato il 20 Agosto 1896 morto 1920 gloriosamente nella grigia giornata di (Sciara Sciatt Africa)

2.) ERNESTO FARAONE fu Giuseppe Sottotenente del 21. Regg. di Fanteria nato il 29 Agosto 1884 Morto il 21 Aprile 1915 sul campo dell'Onore Giovane spregiatore del Cimento e della Morte

3.) FRANCESCO RUSSO fu Domenico nato 1886 Morto il 22 Agosto 1918 Sottotenente Medico Eccellentissimo giovane bravo, sempre col sorriso sulle labbra e così impavido e sereno dava brillantamente la sua vita sul campo di S. Lucia

4.) VINCENZO LIBERTINO fu Luigi Sottotenente del 39 Regg. Fanteria nato 1887 morto 1915 giovane vivace. intelligente da vero eroe vendeva a caro prezzo la sua vita sul campo dell'onore di Oslavia.

MILITARI BENEMERITI VIVENTI

1.) Colonnello Medico GIUSEPPE D'AMBROSIO fu Giacinto Nato 1888 – Dotato di un Ingegno poderoso e fervido. Di condotta Adamantina Partecipò alla guerra (11–13 Libia) Campagna d'Africa (15–18) partecipò alla guerra Europea Ottenendo al valore Militare due Medaglie di Bronzo. Croce al Merito di Guerra Nella scienza Medica, intelletto eccellentissimo e provetti Dati alla Stampa diverse monografie scientifiche utili e molto bene apprezzate dai competenti.

2.) Colonnello Medico LEONIDA LANNA fu ANTONIO nato 1889 – Ingegno fertile Medico Valentissimo Cav. della Corona d'Italia e Cav. Ufficiale dell'Ordine Coloniale. Donato I. Classe S.M.O.M. Campagna Militare (11–15 Guerra Europea) In Libia (19–20) come Campagna dal 20 al 25 (Residenza) Croce al Merito di Guerra.

3.) FRANCESCO NOVI fu FRANCESCO nato 19 Febbraio 1912 – Giovane Intelligente. Audace Sprezzatore della Morte partiva di sua spontanea volontà per difendere la causa Spagnuola visse sempre con lo stesso ardore pigliava parte ai combattimenti, ed in tutto si distinse tanto gloriosamente da ottenere la Medaglia d'Argento.

4.) LUIGI MOSCA di DOMENICO nato il 21 Luglio 1909 da Sottotenente volontario partì per difendere la Spagna. In tutti i combattimenti ai quali pigliò parte, si affermò sempre un valoroso soldato. Nella sanguinosa Battaglia di

GUADALAJARA

una bomba gli asportò completamente la gamba destra dal di sopra del ginocchio. Egli subito legava fortemente con un laccio il polpaccio sanguinante per non lasciare i suoi fidati e bravi soldati soli senza comando in suolo Straniero, si metteva a cavalcione sul suo attendente, e con la sigaretta in bocca rincorandoli sempre alla VITTORIA. Ottenne la Medaglia d'Oro con la relativa Pensione. Ma Egli insieme a tutti i Benemeriti soldati ITALIANI, Tassati con pensioni, le rifiutarono facendo capire al COMANDO SPAGNUOLO che gli ITALIANI si battono per l'ONORE e non per l'ORO.

BENEMERITI CIVILI VIVENTI

1. FRANCESCO MORANO fu ANTONIO nato 1873 Dotato di un ingegno fertilissimo e poliedrico

Dott. in fisica e Matematica occupato il posto della specula del Vaticano per circa 25 anni Dott. in lingue Segretario della Segnatura Apostolica Uditore Santissimo.

2.) VINCENZO ARIEMMA fu GIOVANNI nato 16 Ott. 1892 - Avv. Intelligentissimo e perspicace Sua carriera Polizia giudiziaria. Sotto la presidenza di Mussolini, alla Camera dei deputati si rivelò un ottimo, accurato, ed esperto funzionario, ed ottenne il Comando intero della Polizia di tutta Italia. Tale carica è stata esercitata fino a pochi anni primi della Morte del Duce.

3.) VINCENZO D'AMBROSIO fu CARLO nato il 16 Ott. 1892 D'Ingegno svegliatissimo laureatosi in legge si Dette alla Carriera Amministrativa Nella quale essendosi sempre distinto ed apprezzato dai Superiori veniva nominato Prefetto. Oggi occupa la carica di Commissario della Sanità e svolge la sua attività nella Capitale.

4.) DOMENICO LANNA fu Pietro - nato 1879 Mente poderosa Dott. in Lettere e Filosofia In tale campo ha scritto diverse Monografie: Commendate favorevolmente da Benedetto Croce ed altri Competenti Eletto per meriti Speciali Ecclesiastici Prelato onorifico di S. Santità.

5.) Parroco ANTONIO MUGIONE - nato 1873 Ingegno versatile - Sacerdote molto erudito - Spiritualmente al completo - Eletto Monsignore Onorifico di Sua Santità col plauso dei Superiori Ecclesiastici e di tutto il paese!!

6.) ANGELO MASSARO di ANTONIO nato 11 dicembre 1915 - Ingegno eccellentissimo e fecondo Dottrina Lettere e Filosofia, Oratore impeccabile, giovanissimo Canonico della Cattedrale di Aversa. Destinato (se Dio vuole) all'eccelsa vetta Ecclesiastica. Oggi funziona da Rettore nel Seminario di Aversa.

7.) FRANCESCO CAPOZZI fu RAFFAELE nato 4 Novembre 1904 dotato di forte e non comune ingegno all'età di 17 anni conseguiva la licenza liceale con brillante punteggiatura. Si scrisse nella nostra Università in Lettere e Filosofia ma una terribile malattia nervosa spezzò la sua carriera. All'età di 40 anni circa, ricco sempre di intelligenza ha dato alla stampa un opuscolo col titolo di Arlecchino composto di molte diverse poesie con metri diversi bene apprezzati dai competenti.

8.) ALBERTO D'AMBROSIO fu ISACCO - nato 1881 Ing. poderoso Avv. Insigne Erudito e forbito Oratore Ben quotato nel Foro di Napoli Nel Periodo Fascista eletto Capo di tutti gli Intellettuali d'Italia. Animo buono mito troppo modesto.

9.) ARTURO ACERRA fu LUIGI - nato 1882 dotato di un Ingegno svegliatissimo Dott. in Lettere e Filosofia. Molto cognito nel Campo Intellettuale Eletto preside nell'Istituto Vittorio Emanuele di Napoli per meriti speciali.

10.) MOSCHETTI LUIGI fu PAOLO - Nato 1882 Ingegno robusto versatile. Erudito Dott. in Lettere e Filosofia. Giovanissimo Preside del Liceo Scientifico di Napoli. (Via Foria)

11.) FRANCESCO CASO di GIUSEPPE - nato 1919 d'Ingegno vivace pronto versatile, nato pittore sotto la guida di ottimi Maestri fece rapidi progressi. Giovanissimo ha eseguito lavori di figure in diversi paesi del Contado, bene apprezzati. Nei Concorsi di Pittura, premiato primo tra i primi Attualmente si va sempre il suo nome affermando tra i cultori di eccellenti pennelli.
Questo giovane modesto e laborioso è predestinato all'ascensione delle più alte vette ~~delle~~ dell' Arte.

12.) EUGENIO FARAONE di GIUSEPPE - nato 1900 si laureò Dott. Veterinario ed ha eseguito con decoro tale Professione. Di botto verso il 1940 sostituì al suo bistolo il Pennello riuscendo a mettere sù una cinquantina di quadri (paesaggi) ottenendo il plauso degli Amici e commenti favorevoli di un giornale *Rivista* Auguriamo al Faraone che in qualche suo momento d'estro possa mettere in luce lavori che lo rileveranno ottimo pennello.

13.) ANGELINO ANTONIO fu GIOVANNI - nato 1911 Il padre lo voleva sarto, perchè tale era la sua Arte; ma Tonino sentiva in seno l'Arte Musicale. Ricevette gratis le prime lezioni dai Maestri di Musica Il valente Salvatore Casaburi e da Salvatore Capogrosso, e da essi apprese moltissimo. Per campare la vita.
Incominciò subito a suonare il suo Clarinetto nelle Bande di (musiche) locali. Si recò dal Maestro Caravaglios, questi lo squadrò lo esaminò e l'ammise nella Banda Civica di Napoli Da tale ammissione l'Angelino cominciò la sua ascensione. Scioltasi la Banda di Napoli, entrò per concorso in quella di Venezia. Poscia pigliò parte all'Orchestra sinfonica R. A. I. di Torino. In questa epoca compose un Inno all'Aeronautica che ebbe pieno successo eseguì per pianoforte Trascrizioni di Respighi - Moulet - Caravaglios. Nel 1933 nell'eseguirsi la Commemorazione di Riccardo Vagner della Banda di Napoli, diretto dal Grande Caravaglios ed assistita dall'Illustre STRAUSS, l'Angelino fu molto complimentato da quest'ultimo.
Lo STRAUSS dalla *Germania* spediva una sua fotografia con la rispettiva dedica al nostro Angelino
Attualmente questo nostro laborioso e stimato cittadino trovasi a far parte della sinfonica

10 bis.) VITALE MICHELE fu GIUSEPPE - nato 1896 Ingegno fertile e svegliato - Insegnante giovanissimo per solerzia e diligenza eletto Direttore Didattico delle scuole di Napoli.
Ha scritto una monografia sù Alfredo Orsini, Geniale e forbito Conferenziere.

Orchestra Scarlatti in S. Pietro a Maiella, ed ammesso ancora nell'Orchestra del nostro Reale Teatro S. Carlo di Napoli.

14) SALVATORE ACCURSO fu GAETANO nato 1876 - morto 1917 - giovane intelligentissimo, con acume costruttivo in esuberanza, ottimo disegnatore di costruzioni civili con la Ditta *Mannaiuolo*, e sotto la sua esclusiva direzione costruiva diversi sontuosi palazzi al Rione Amedeo (Napoli).
Chiamato quale direttore dei lavori della Metropolitana (Napoli - Pozzuoli) salvò la vita a 200 operai - eccone il come - In un mattino nel recarsi a sorvegliare detti lavori, si accorse che un leggero polverio scendeva dalla volta della Metropolitana, intuì col suo occhio clinico in costruzioni il pericolo. Dette subito l'allarme sospendendo immediatamente il lavoro. Non appena gli operai tutti furono in salvo, la volta dopo pochi minuti franava tutta.
Il nostro Accurso morto povero, senza rimpianto, senza ricordo, la sorte degli uomini elevati di mente e di animo puro.

3

Disimpegnatoci con i meritevoli locali fa d'uopo ritornare alla meta prefissoci, vale a dire: Come sorse la Chiesa o Santuario e come avvenne il Miracolo.

Per rendersi ragione di tanto bisogno tener presente: Roma - Capua - Atella.

ATELLA

Risale a diversi secoli prima dell'Era Cristiana ed i suoi primi abitatori detti Osci.

Era una città abbastanza vasta ed i suoi confini cominciavano dall'attuale villaggio di Pascarola, poscia salendo ad arco con un terreno sempre più elevato attraversava nella parte Nordica, l'attuale paese *Succivo* ed andava a ricongiungersi con S. Arpino e Pomigliano, nomi di paesi ancora esistenti. Nella parte meridionale è bagnata dal fiumicello Clanio, ed anche tuttora per gli alvei sottoposti se ne osservano le tracce. Era una città doviziosa per la fertilità del suo suolo (Campania felix). Più ancora una città intellettuale perchè teneva Anfiteatro e teatri, e dedita alle belle Arti. Nei suoi teatri si recitavano delle Commedie ricche d'arguzie, vivaci, briose notate dalla storia letteraria col nome di *Atellane*. In questa città si recavano spesso gli Imperatori Romani Augusto e Tiberio per ricreare il loro spirito e riposare il loro fisico.

In dette Commedie Atellane nacque la così detta Maschera, che consisteva in un uomo con i capelli - irti - faccia tinta di diversi colori, e con una pancia sollevata fittizia, e l'ufficio di questo buffo era di mettere in ridicolo ciò che avevano recitato gli Attori, e così generare il riso ed il brio nel pubblico.

Detta Maschera è stata tramandata col nostro (Pulcinella Cetrulo d'Acerra) città distante da Atella di circa 4 kilometri.

Nel 539 avanti nostro Signore Gesù Cristo, Annibale il Cartaginese scendeva dalle Alpi per abbattere Roma.

Nella sua discesa ebbe diverse vittorie; ma la più importante fu quella di Canne (Puglia) la quale costernò tutte le città circostanti.

La nostra Atella per non essere invasa nè distrutta si prostrò sua partigiana. Infatti Annibale fermò in essa le sue truppe, e poscia marciò su Capua per isvernare. Nella primavera attaccando Annibale guerra ai Romani fu totalmente sconfitto e dovette pigliare la via di Cartagine.

Per tale disfatta Atella ne risentì fortemente pagando il fio della sua *Amistà*, perchè i Romani saputola partigiana di Annibale, la distrussero moralmente e finanziaramente mettendola sotto il loro controllo senza alcuna clemenza, e così Atella viene per la prima volta ad essere soggiogata.

Al 710 l'Imperatore Augusto sottentrava a Giulio Cesare, e nel 720 ne assumeva interamente il potere. Per agevolare le sorti d'Atella, essendosi quivi portato stabiliva delle *Colonie Romane*. Nel 750 (anno 30. dell'Impero d'Augusto) nasceva in Betlemme città della Giudea (sottoposta in quell'epoca dai Romani) nostro Signore

GESÙ CRISTO

e così da questo anno incomincia l'Era Cristiana. Verso il 40. anno dell'Era Cristiana, le colonie stabilite in Atella furono buona parte di esse tenute sotto il controllo della potente famiglia Romana detta Pisone secondo lo *Scrittore Latino Tacito*.

Al 50. anno circa dell'Era Cristiana l'Apostolo Pietro dopo aver eletto Vescovo di Napoli *S. Aspreno* tornava in Atella e nelle Puglie per predicare la fede cattolica. Al 65. anno sotto *Nerone* veniva ucciso - S. Pietro - S. Paolo ed anche Pisone che aspirava al Trono di Nerone.

Dal *60.* anno fino al *310* incomincia la persecuzione dei Cristiani con le così dette *Ecatacombe* descritte brillantemente dal *Quo Vadis*.

Nel 315 il corpo di S. Gennaro fu trasportato da Marciano a Napoli, accompagnato da diversi Vescovi e fra essi anche il Vescovo d'Atella.

Dal 460 al 649 dopo il Vescovo S. Erpidio, Atella ebbe diversi altri Vescovi, ed aveva una Diocesi abbastanza vasta con quattro Chiese e fra esse la *Chiesa di Campiglione* Il lo Scrittore De Muro Vincenzo.

Nel 591 S. Gregorio Magno sapendo vacante la sede della Chiesa di Campiglione in Atella, scriveva al Vescovo d'Atella nomato Importuno di farla sostituire con un Presbitero. E qui bisogna aprire una necessaria parentesi (di Gregorio Magno conoscendo che la Chiesa di Campiglione si trovava nella *Frazione* tenuta dalla famiglia potente Pisono) per maggiormente chiarire, ed escluderla dalle altre tre Chiese che esistevano in Atella, denominava il sito della Chiesa Campiglione ed ecco come sorge il *Campisone* invece di Campiglione

Questa interpetrazione del *MOSCA* è avvalorata dalla risposta indirizzata a S.Gregorio del Vescovo d'ATELLA

Importuno, il quale fa rilevare che la Chiesa di Campiglione esiste *ancora* in Atella.

Nel 799 il Corpo di S. Corcione è portato da Atella in Acerenza.

Nel 800 Atella viene aggredita dal Duca Bruno di Napoli; ma infruttuosamente. *Al 1000* a tre kil. da Atella incomincia ad essere fondata la città d'Aversa dai Normanni i quali si servirono dei materiali; e delle dovizie dei marmi d'Atella. *In questa distruzione* fù risparmiata la Frazione Orientale d'Atella perchè fuori centro o perchè non nociva, in questa zona è posto ora il nostro Caivano.

Al 1200 vi fù una bolla del Vaticano che invitava la Chiesa di Campiglione nata nella parte Orientale dell'antica Atella a pagare le tasse.

Al 1300 altra bolla del Vescovo d'Aversa che invitava la Chiesa di Campiglione a pagare le tasse.

Al 1451 e precisamente al 14 Maggio Monsignore Giacomo Carafa d'Aversa dava l'investitura al Sacerdote Galdieri per la cura di Campiglione.

Al 1483, sotto la Reggenza di Ferdinando I. d'Aragona avveniva il Miracolo che qui appresso trascriveremo.

Nel 1484, Mons. Vassallo d'Aversa voleva aprire il Processo contro il vero reo: ma per ragioni recondite lo tacitarono, secondo lo storico De Nigris.

Al 1495 morì Ferdinando d'Aragona ed allora si cercò nuovamente riaprire il processo; ma tale meta riuscì infruttuosa. Allora 10 cittadini vecchi e degni di fede, sottoscrissero un Atto Notorio alla presenza del notaio Domenico De Ruggiero, il quale consegnò All'Archivio tale Atto, e da esso risultavano tutte le date, e fatti riguardanti il Processo, Il Mosca ha fatto tale ricerche presso l'Archivio di Stato e risulta che dal 1480 al 1525 tutti gli atti del Notaio Domenico De Ruggiero, e degli altri Notai dell'epoca notata venivano distrutti nella Guerra Mondiale 1943. All'uopo trascriviamo.

Archivio di Stato di Napoli N. 1108 Reg.

Sezione Amministrativa

Napoli 26 Settembre 1951

Vista l'Istanza del Sig. Domenico Mosca del giorno 23 Sett. 1951, Visto l'Articolo 85 del Regolamento Generale per gli Archivi di Stato (R. D. 2 ottobre 1911 N. 1113)

Si Certifica

Che tutti i Protocolli, esistenti in questo Archivio degli anni 1480 al 1517, del Notaio Domenico De Ruggiero, di Napoli non si trovano perchè distrutti per ordine di un Comando Germanico, il 30 Settembre 1943, nel deposito di questo Archivio di Stato, allora esistente in San Paolo Belsito, Collazionato a Salavino Regist. N. 140

Diritti dovuti - Diritti di Certificati L. 35, Diritti d'urgenza L. 18 in uno totale L. 53, Si rilascia, in carta legale per gli usi consentiti Giusta domanda del Sig. Domenico Mosca del 23 ottobre 1951 Registrato al protocollo N. 4712.

Discaricato in protocollo Generale N. 4712 Il Capo della Sezione Domenico Rossano.

Visto il Sopraintendente
Riccardo Filangieri

Nel 1700 il Vescovo Benedetto Orsini di Benevento eletto Papa col nome Benedetto XII nel recarsi a visitare il Santuario (imitò S. Tommaso) ficcò le sue dita fra il muro e l'intonaco reggente la testa staccata costatando il prodigioso Miracolo restò stordito dalla Commozione.

Al 1705 La Vergine di Campiglione veniva incoronata mercè disposizioni del Vaticano.

Nel 1805 veniva parimenti festeggiata la sua incoronazione.

Al 1915 Il Cardinale Della Genga che aveva parenti in Cardito villaggio discosto di Caivano di circa 500 metri e quindi tale Cardinale nostro vanto come concittadino veniva eletto Papa sotto il nome.

LEONE XII

E Costui visitò e restò ammirato del nostro Santuario.

Nel 1852 Ferdinando II Re di Napoli, nella tradizionale festa della 2 Domenica di Maggio veniva con tutte le sue Truppe a rendere gli onori alla nostra Madonna di Campiglione.

Sintetizzando: Tutto il popolo della Campania tenendo presente che questo prodigioso Santuario, e tenuto occulto per mancanza di propaganda Cattolica, ed essendo stato visitato e collaudato dai 3 papi *1. S. Gregorio Magno 2. Benedetto XII da Leone XII* e da Cardinali e Vescovi: non escluso il riconoscimento degli Storici: e la fede del popolo sempre crescente fa voto presso Sua Santità affinchè questo prodigioso Santuario voglia convertirlo in Basilica ad onore e Gloria della Vergine di Campiglione.

Il sottoscritto alla *Vox Populi Vox Dei* si permette sottoporre a S. Santità la sottoscritta Supplica.

Accetta di buon grado il mio pensiero
Sul Santuario di Campiglione
Utile - Visibile - Veritiero
Degno desser noto ad ogni Nazione
Tu dei Cattolici sommo Primiero
Con Santa e divina Ispirazione
Crea ora la Basilica in Caivano
Col giusto Volere del Vaticano!!
Geometra DOMENICO MOSCA

Nel 1912 Il Santuario veniva affidato all'Ordine dei Frati Carmelitani, ed in onore del vero costoro hanno molto migliorato con giudizioso restauro il Convento e la Chiesa e Santuario. Tra i frati si è distinto Frate Elia il quale per amore alla nostra terra abilmente non si e fatto mai sostituire dai suoi Superiori rilevandosi Frate dinamico difensore dei bimbi Dei vecchi delle donne Afflitte delle disgraziate e per tali sue

doti spirituali appellato dagli intellettuali locali Il Fra Cristofaro di Alessandro Manzoni

Dove avvenne il Miracolo?

Dove sorge il Santuario

La Forca fu eretta al 1483, nel sito dove oggi esiste un giardinetto di forma triangolare con un obelisco che ne ricorda l'epoca.

A trecento metri da questo giardinetto in fondo alla strada sorge la Chiesa di Campiglione esiste in essa una Cona, rivestita d'intonaco, Nella parte Centrale d'essa un dipinto:

La Madonna in mezzo ai 12 Apostoli

Tale dipinto e Cona della Vergine è stato trattato egregiamente dal Cultore d'Arte e di Storia Sacerdote Eruditissimo Vincenzo Mugione Nato 1875.

FATTO

Un giovane ogni sera si ricava assiduamente ad accendere un lumicino ad olio a sua divozione ed a quella di sua madre vedova davanti l'Immagine della Vergine. Fervente il dissidio dei Baroni, un guardiano di uno di essi aveva ammazzato un altro guardiano per motivi di divisioni di terreni.

Il giovane dopo aver accesa la rituale lampada faceva ritorno alla sua dimora raggiunto dalla Polizia e scambiato pel vero reo ed uccisore, veniva tradotto in Carcere e poscia condannato a morte. La Madre straziata dal dolore ricorse ai piedi della Madonna per impetrare la Grazia ripeteva sempre:

Io non mi parto se non mi fai la grazia!!

Pochi minuti prima che il boia doveva stringere il Capestro all'Innocente Ferdinando d'Aragona avvertito internamente per Telepatia oppure a tempo utile informato da qualche persona di Corte che in quel mattino a Caivano si spegneva la vita ad un innocente fulmineamente spediva un cavaliere a cavallo con un messaggio che sospendeva l'iniqua sentenza. Per tale rapida grazia il popolino sbalordito dallo stupore nella sua grassa ignoranza esclamava:

Ma questo e un angelo sceso dal cielo? La liberazione dell'Innocente rivelò un atto magnanimo del Re dal lato spirituale; ma insufficiente dal lato Civile, perchè il Re avrebbe dovuto far riaprire il processo per la ricerca del vero reo. Ma il Re non potette ne ebbe il coraggio di farlo perchè trovavasi stretto tra due fuochi. Da una parte esisteva la Congiura dei Baroni: che lo minava - - - - -
d'altra parte esisteva lo Scisma che infestava la Religione e non era il caso di parlare di Miracoli; sicchè la sentenza di Grazia salvò l'Innocente; ma lasciò tutto il processo in una oscura e nociva lacuna!

A tale importante Grazia e lieto annunzio il popolino festante circondava il giovane graziato, e cercava di condurlo alla madre. In pari tempo la madre pazza di gioia usciva dalla Chiesa esclamando: la Madonna di Campiglione ti ha salvato! Ti ha fatto la Grazia, ed in segno d'essa ha staccato la testa dal muro. Andiamo a ringraziarla! Venite voi tutti a costatare il Miracolo! E così dal 1483 al 15 Ott. 1851 il Miracol esiste, ed è tuttora visibile!!!

Geometra D. MOSCA
Padre di Medaglia d'oro al V. M.

Notizie riguardanti il Castello Medioevale di Caivano con la sua estensione di terreno e suoi Possessori

1417 — Posseduto da Marino Conte di S. Angelo

1450 — Da Antonio Marzano Duca di Sessa

1488 — Comprato da Alfonso d'Aragona e venduto a Gaetano Onorato Duca di Fondi

1500 — Venduto a Prospero Colonna

1530 — Donatolo alla Signora Emilia Caprone

1533 — Tenuto da Costanza Pignatelli

1545 — Dato in dote a sua figlia Gaetano maritata con Baldassarre Acquaviva

1547 — Venduto a Scipione Carafa Conte di Caserta per ducati 13000

1566 — Passò ad Andrea Acquaviva d'Aragona Principe di Caserta

1618 — Al Sig Giovanni Barrile Duca di Caivano

1630 — Passò alla Famiglia Spinelli dei Marchesi Fuscaldo

1852 — Venduto al Principe Presiccio Conte dei Camaldoli

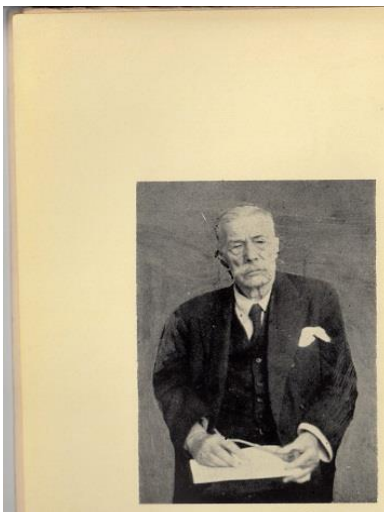
Dal 1851 al 1860 (diviserunt vestimenta mea) ai Signori di Caivano e Napoli

Geometra - DOMENICO MOSCA

N. B. il costo dei Cenni Storici e di L. 300

Stralcio del libro *Il poema casalingo* di Domenico Mosca (1962) - Sintetici cenni storici e personaggi di Caivano

(documento fornito da Ludovico Migliaccio)



Il geometra Domenico Mosca

IL POEMA CASALINGO

del

Geometra DOMENICO MOSCA

STAMPERIA NAPOLETANA S.R.L.
NAPOLI

SINTETICI CENNI STORICI

CAIVANO comincia ad essere conosciuto verso il V secolo; ma esso risulta secondo diversi storici una frazione situata nella parte Orientale sull'antica ATELLA.

Sulla etimologia di Caivano vi sono svariate versioni; ma il sottoscritto s'attiene all'interpretazione dello storico Schirillo:

Nei combattimenti tra (Atella - Capua - Roma) sostenuti da Annibale contro i Romani, un Centurione nomato Caj, capo di una Coorte, si spinse per abbattere la frazione di abitanti posta nella parte Orientale; ma riuscì VANO *il suo sforzo e così tale frazione pigliò il nome di*

CAIVANO

Oggi è una borgata di circa 28000 abitanti di cui i due terzi sono agricoltori intelligenti, che hanno avuto il merito di introdurre primi tra i primi la coltura della canapa nell'intera contrada.

Caivano è posto nella ubertosa Campania e precisamente in un sito centro di quattro città equidistanti

AVERSA - ACERRA - NAPOLI - CASERTA

È fornita di un'auto provinciale che funziona da mane a sera - *Caivano - Napoli* e viceversa.

È battuta ancora da auto forestiere che transitano per Caivano impiegando appena venti minuti.

Detto Caivano è parimenti equidistante di circa 15

— 145

km. dal Mar Tirreno che bagna Napoli nella parte Meridionale, e della stessa distanza bagna nella parte occidentale VILLA LITERNO ove finì i suoi giorni SCIPIONE AFRICANO esclamando:

Ingrata patria non habebis ossa mea!

È ancora equidistante degli stessi 15 km. da una catena di Monti a Nord di Caserta, e detta catena di Monti difende ancora nella parte Orientale il villaggio di CANCELLO e la città di NOLA. In questa cittadina sorge un *campanile* di ordine TOSCANO di costruzione impeccabile eseguito da due valorosi costruttori, fratelli Lanna - Il 1° nome Pietro fu Antonio nato 1820. Il 2° Michele fu Alfonso nato 1821. Esso raggiunge l'altezza di quasi 50 metri e fa da ottimo *Osservatorio.*

Nelle tattiche Militari delle nostre Truppe nella Campania, il nostro EX RE VITTORIO EMANUELE III dalla sommità di esso ne espiava lo svolgimento.

Per tali ragioni topografiche CAIVANO è stato fin dall'epoca dell'antica ATELLA ritenuta *zona strategica militare,* ed ANNIBALE pel primo, quivi fermò le sue truppe e poscia marciò su CAPUA per isvernare.

Nella guerra mondiale del 1943 gli inglesi - francesi ed americani, quivi fermarono le loro truppe come zona di riserva, e quivi stabilirono il loro comando generale.

Nel 1450 Caivano conteneva appena una ventina di casupole in sito detto Fondo della Fossa ed attualmente esistono dei ruderi in una stradicciuola che porta ancora lo stesso nome.

L'estensione di terreno però che circoscriveva Caivano in quei tempi era vastissima di circa 10.000 moggia di terreno equivalenti a quasi 4240 ettari di terreno incolto boschivo abitato da ogni specie d'animali selvatici. Era inoltre attraversato da un fiumicello detto Clanio, il quale con i suoi straripamenti maggiormente lo impantanava.

Nel 1480 Caivano tendeva sempre a rimpopolarsi. Sorgeva in quell'epoca la così detta congiura dei Baroni, regnante Ferdinando d'Aragona col suo figlio detto il

Guercio, duca delle Calabrie, come lo attesta lo scrittore Camillo Porzio.

Nel 1600 sotto la dominazione Spagnola Caivano diventa un villaggio agricolo perché il suo territorio ricevette diverse bonifiche.

Nel 1733 sotto Carlo III (Borbone) il territorio Campano fu totalmente risanato mercé la costruzione di due alvei raccoglitori delle acque paludose circostanti.

Essialvei nascono dalle bocchette di Nola e si immettono nel mediterraneo dopo Villa Literno. I due ponti nominati rispettivamente Epitaffio e Carbonaro a cavalcioni dei due alvei posti sula strada provinciale. Napoli. Caserta vennero distrutti dai tedeschi (1943) e conessi le rispettive epigrafi che menzionavano le bonifiche e la casa Borbone.

Fortunatamente vennero trascritte nella storia di Caivano compilata dal rev.mo Canonico Domenico Lanna fu Abramo al 1903. Mente vasta. Scrittore forbito. Oratore robusto e ragionatore profondo finì i suoi giorni presso la Cattedrale di Aversa: e Caivano non ancora s'è ricordato di un benemerito cittadino che ha fornito la storia del suo paese.

Il Mosca di questa storia ed opera meritoria facendone succo ha creduto di esporre in un quadro sinottico tutto ciò che riguarda Caivano, e rimandarlo quale pungente sprone ai tardi Nipoti.

INDOLE CAIVANESE

In onor del vero la cittadina di Caivano oltre a rappresentare un giardino agricolo della campania, è stata sempre feconda di gloriose intelligenze degna della preclara Madre Atella.

A tale sviluppo intellettuale ha concorso la madre Natura, la quale nell'elargire una forte ed uniforme dose di intelligenza ad operai e professionisti ha creato direi, quasi una troppo omogenea emulazione.

Per la quale quando due o più caivanesi lavorano per

raggiungere la stessa meta l'uno non credendosi inferiore all'altro si irriggidiscono e così restano distrutti a vicenda.

Plasmato in tal modo il caivanese! egli è sempre proclivo più pel forestiero, che pel paesano meritevole!

Come pure è stato notato che allor quando un caivanese intelligentissimo lascia la propria patria ed assume il comando di qualunque impresa e, sotto qualsiasi Cielo ad opera ultimata ritorna nei suoi lari domestici carico di onorificenze!

Tiriamo un fitto velo su questi rilievi delicati e cerchiamo senza odio di parte e senza rancore assegnare ai benemeriti della nostra terra il posto che a loro si conviene.

AL 1400

LUIGI LANZARA - Giudice nella Curia di Napoli.

AL 1500

1 — GIOVANNI DELLI PAOLI - Condottiero (generale) delle truppe di Capua e senatore di Roma per merito di guerra.

2 — MARINO DELLI PAOLI - Arcivescovo d'Acerenza e Madera. Sommo ecclesiastico politico. Apprezzato dal Papa dell'epoca.

3 — PAOLO DELLI PAOLI - Giudice della Curia di Napoli; sposò Aurelia Domitilla figlia dell'istitutore della scuola Ponteniana di Napoli.

AL 1600

1 — GIOVANNI BATTISTA *Pisano* - Fondatore della Congrega di carità al 1620 che esiste tuttora.

2 — NICOLA DE FALCO - Nato al 1650. Teologo e filosofo abbatté e ricostruì la Parrocchia di Santa Barbara.

3 — BIAGIO FARALDO - Nato nel 1655. Parroco di San Pietro. Teologo e latinista. Dottissimo.

4 — GREGORIO MARZANO - Nato nel 1656. Ingegno sommo profes. di teologia e filosofia nel seminario d'Aversa.

DAL 1700 AL 1800

1 — FILIPPO PEPE fu Alfonso nato nel 1760 morto nel 1843. Sacerdote intelligentissimo e solerte fu il primo ad occupare il posto quale Rettore della chiesa di Campiglione nell'anno 1824. Per essa lavorò con tutto zelo e la restaurò riscuotendo il plauso dell'intero paese e dello storico Schirillo.

2 — FRANCESCO BRAUCCI nato il 1724. Parroco di S. Pietro, ingegno poderoso, erudito. Ben quotato dai superiori.

3 — NICOLÒ BRAUCCI - nato il 5 ottobre 1719, morto il 19 gennaio 1774. Medico eccellentissimo botanico sommo. Profess. di Cattedra della reg. Università di Napoli, scrittore di monografie importanti scientifiche.
Onore di Caivano e d' Italia!

4 — Canonico ALESSANDRO D'AMBROSIO nato il 1755. Mente svegliatissima, erudito. Latinista e Grecista sommo. Profess. di Metafisica nel seminario di Aversa.

5 — ANGELO FAIOLA nato il 1800, morto il 1891. Letterato insigne. Scrittore e poeta delle sue opere stampate si è rinvenuto soltanto un volume di Prose e Poesie col ttiolo:

RIME GIOCONDE E MALINCONICHE

In politica fede Carbonara, arrestato e carcerato fino al 1855. Combatté sulle barricate di Napoli. La sua casa era in Caivano posta su di una strada che portava il suo nome. Per bizze indecenti locali svelsero la lapide, sostituendola con un'altra. Speriamo che un nuovo consiglio comunale più cosciente possa ridare al grande Concittadino il posto che merita.

6 — ANTONIO MOSCA fu Vincenzo - nato il 1788 morto il 1863. Sacerdote ingegno elettissimo. Giovanissimo professore nell' Università di Bari di latino e greco. Di Fede Carbonara compagno di carcere con Carlo Poerio Colletta e Luigi Settembrini. Que-

st'ultimo albergò diverse volte col sacerdote Mosca, nella casa al Corso Garibaldi n. 22, attualmente abitata dal Nipote Domenico Mosca.

7 — Vincenzo Ponticelli nato il 23 febbraio 1778. Ingegno poderoso, svegliato con vena poetica; tradusse in versi Gatullo e Giuvenale (testi della lingua latina), ma perdute le tracce di questi manoscritti, speriamo che ritrovati vengono restituiti sotto il vero nome.

1800

Epoca in cui cominciano a funzionare in tutti i municipi d'Italia lo Stato Civile.

1 — Sacerdote Alessandro d'Ambrosio nato nel 1820, morto nel 1877, ingegno vivido, fecondo latinista sommo.

2 — Vincenzo Buonfiglio, nato il 1807, morto il 1897. Agricoltore facoltosissimo. Analfabeta ma intelligente, ed apportò molto bene al suo paese, eseguendo fognature e strade. L'attuale strada Umberto I trovasi ancora in ottimo Stato.

3 — Paolo Lanna, nato nel 1843, morto nel 1913. Intelligentissimo facoltoso dedito all'Agricoltura dette ad essa un forte impulso, sulla sua azienda agraria di circa 1000 moggia, (di circa 300 Ett. viveva la povera gente non idonea per vecchiaia) al lavoro. In consiglio Comunale, sprone al ben fare e sempre giusto controllo.

4 — Pietro Rosano, nato nel 1846 e morto nel 1903. Insigne avvocato, oratore fecondo e poderoso. Dotto in Legislatura. Ministro di grazia e giustizia, onore di Caivano e d'Italia.

5 — Luigi Rosano, nato nel 1828, morto nel 1903. Parroco di S. Pietro. Uomo fattivo, erudito scrisse una monografia dalla quale risulta che dopo eletto San Aspreno vescovo di Napoli: l'apostolo Pietro tornando in Atella per predicare la Fede, abbia in una Cripta consacrato il Pane ed il Vino. Dopo

tale evento si cominciò la costruzione della nostra attuale Chiesa Madre, la quale per rispetto e fede pigliò il nome dell'Apostolo Pietro.

6 — Felice Lanna, nato nel 1803, morto il 18 settembre 1820. Mente musicista. Scrisse diverse opere: ma tutte sperdute soltanto una sola col nome *Stabat* si trova conservata presso il R. Istituto di S. Pietro a Maiella di Napoli.

7 — Domenico d'Ambrosio fu Giuseppe e Maria Carmine Donadio, nato nel 1816 e morto nel 1877. Medico insigne, vena poetica, satirica mordace (vero discendente dell'antica Atella). Scrisse diverse opere. La morte del Parroco di Caivano. Il Consiglio Municipale di Caivano. Le Nozze di un Paglietta aristocratico. I due Cristi in Battaglia, ed altre poesie su fogli volanti; questi opuscoli graziosi: fluidi e limpidi sono andati perduti quasi tutti. Ed a questo vero poeta Bernesco, nessun ricordo, nessuna ricompensa.

8 — Antonio Lanna fu Pietro, nato nel 1846, morto nel 1900. Medico valente scrittore forbito, scrisse diverse monografie scientifiche e diversi opuscoletti in prose ed in poesia in onore della nostra Madonna di Campiglione.

9 — Vincenzo Visone, sacerdote, nato nel 1847, morto nel 1903. Uomo probo rigido, galantuomo a tutta prova. Professore di Lettere e Storia nel Regio Liceo di Aversa. Scrisse diverse monografie storiche ma tutte perdute perché morto fuor Napoli.

10 — Ferdinando Laurenza fu Raffaele, nato nel 1848 morto nel 1917. Sacerdote di un ingegno vivido versatile, si dilettava di scrivere poesie gioiose, italiane ed esametri latini. Profess. di Teologia nel seminario di Aversa eletto Paroco nella Parrocchia di S. Nicola (Aversa) qui finì i suoi giorni.

11 — Giuseppe Morano fu Antonio, nato nel 1861, morto nel 1951. Mente feconda e poderosa. Scrittore acuto e limpido, dato in luce la vita di nostro Signore

Gesù Cristo in tre volumi opera magnifica, dalla quale emerge la grandezza dell'Arte e la bontà dell'animo di Giuseppe Morano Teologo e filosofo Canonico della Cattedrale d'Aversa, Fondatore di una casa d'Orfanelle in Aversa opera davvero meritoria, che lo rivela Apostolo di Fede e Carità.

12 — Francesco Pepe fu Pietro nato il 14 novembre 1869 medico valente specialista in Ostetricia, professore di libera docenza nell'Università di Napoli. Cittadino emerito. Pocedere signorile.

19 — Luigi Pepe cittadino emerito, avv. solerte e sottile, molto conosciuto nelle sfere legali.

dal 1900 al 1950

Schiera di valorosi che offrirono il loro sangue per la patria

1 — Giovanni Caputo fu Andrea dell'11° Regg. Bersaglieri nato il 20 agosto 1896 morto il 1920 gloriosamente nella grigia giornata di (Sciara Sciatt Africa).

2 — Ernesto Faraone fu Giuseppe sottotenente del 21° Regg. di Fanteria, nato il 29 agosto 1884, morto il 21 aprile 1915 sul campo dell'onore. Giovane spregiatore del Cimento e della Morte.

3 — Francesco Russo, fu domenico, nato nel 1886, morto il 22 agosto 1918. Sottotenente medico. Eccellentissimo giovane bravo, sempre col sorriso sulle labbra e così impavido e sereno dava brillantemente la sua vita sul campo di S. Lucia.

4 — Vincenzo Libertino fu Luigi, Sottotenente del 39° Regg. Fanteria, nato nel 1887 morto nel 1915, giovane vivace, intelligente da vero eroe vendeva a caro prezzo la sua vita sul campo dell'onore di Oslavia.

5 — Il tenente Giacomo Ariemma fu Giuseppe, facendo parte come militare della 3. Divisione comandata dal Duca d'Aosta, si qualificò un eroico soldato. Rico-

nosciuto non soltanto dall'Esercito Italiano; ma anche da quello tedesco che gli conferiva una medaglia di bronzo al valore militare.

6 — Colonnello medico Giuseppe d'Ambrosio, fu Giacinto, nato nel 1888. Dotato di un ingegno poderoso e fervido. Di condotta Adamantina. Partecipò alla guerra (11-13 Libia). Campagna d'Africa (15-18) partecipò alla guerra Europea ottenendo al valore militare due medaglie di bronzo. Croce al merito di guerra nella scienza medica, intelletto eccellentissimo e provetto. Dato alla stampa diverse monografie scientifiche utili e molto bene apprezzate dai competenti.

7 — Colonnello medico Leonida Lanna fu Antonio, nato nel 1889. ngegno fertile, medico valentissimo, cav. della Corona d'Italia e cav. Ufficiale dell'Ordine Coloniale. Fece campagna militare (11-15 Guerra europea). In Libia (19-20) Campagna dal 20 al 25. Croce al merito di guerra.

8 — Francesco Novi fu Francesco nato il 19 febbraio 1912. iGovane intelligente. Audace sprezzatore della morte partiva di sua spontanea volontà per difendere la causa spagnuola visse sempre con lo stesso ardore pigliava parte ai combattimenti, ed in tutto si distinse tanto gloriosamente da ottenere la Medaglia di Argento.

9 — Luigi Mosca di Domenico, tuttora vivente, nato il 21 luglio 1909 da sottotenente volontario partì per difendere la Spagna. In tutti i combattimenti ai quali pigliò parte, si affermò sempre un valoroso soldato. Nella sanguinosa battaglia di

Guadalajara

una bomba gli asportò completamente la gamba destra dal di sopra del ginocchio. Egli subito legava fortemente con un laccio il polpaccio sanguinante per non lasciare i suoi fidati e bravi soldati soli sen-

za comando in suolo straniero, si metteva a cavalcione sul suo attendente, e con la sigaretta in bocca rincorandoli sempre alla VITTORIA. Ottenne la medaglia d'oro con la relativa pensione. Ma egli insieme a tutti i benemeriti soldati ITALIANI, tassati con pensioni, le rifiutarono facendo capire al COMANDO SPAGNUOLO che gli ITALIANI si battono per l'ONORE e non per l'ORO.

BENEMERITI CIVILI VIVENTI

10 — FRANCESCO MORANO fu Antonio, nato nel 1873. Dotato di un ingegno fertilissimo e poliedrico. Dott. in fisica e matematica occupato il posto della specula del Vaticano per circa 25 anni. Dott. in lingue, segretario della segnatura Apostolica. Uditore santissimo. Attuale Cardinale vivente.

11 — VINCENZO ARIEMMA fu Giovanni, nato il 16 ottobre 1892. Avvocato intelligentissimo e perspicace. Sua carriera polizia giudiziaria. Sotto la presidenza di Mussolini, alla Camera dei deputati si rivelò un ottimo, accurato, ed esperto funzionario, ed ottenne il comando intero della polizia di tutta Italia. Tale carica è stata esercitata fino a pochi anni prima della morte del Duce.

12 — VINCENZO D'AMBROSIO fu Carlo, nato il 16 ottobre 1892. D'Ingegno svegliatissimo, laureatosi in legge si dette alla carriera amministrativa nella quale essendosi sempre distinto ed apprezzato dai superiori veniva nominato prefetto. Oggi occupa la carica di commissario della sanità e svolge la sua attività nella capitale. Vive tuttora a Roma.

13 — DOMENICO LANNA fu Pietro, nato nel 1879. Mente poderosa, dottore in Lettere e Filosofia. in tale campo ha scritto diverse Monografie: commentate favorevolmente da Benedetto Croce ed altri competenti eletto per meriti speciali ecclesiastici. Prelato onorifico di S. Santità.

14 — Parroco ANTONIO MUGIONE, nato nel 1873. Ingegno versatile. Sacerdote molto erudito. Spiritualmente al completo. Eletto monsignore onorifico di Sua Santità col plauso dei superiori ecclesiastici e di tutto il paese!

15 — ANGELO MASSARO di Antonio, nato l'11 dicembre 1915. Ingegno eccellentissimo e fecondo. Dottore in Lettere e Filosofia, oratore impeccabile, giovanissimo canonico della Cattedrale di Aversa. Destinato (se Dio vuole) all'eccelsa vetta ecclesiastica. Già Rettore nel seminario di Aversa. Ora Parroco della Parrocchia di S. Pietro in Caivano.

16 — FRANCESCO CAPOZZI fu Raffaele nato il 4 novembre 1904 dotato di forte e non comune ingegno all'età di 17 anni conseguiva la licenza liceale con brillante punteggiatura. Si scrisse nella nostra Università in Lettere e Filosofia ma una terribile malattia nervosa spezzò la sua carriera. All'età di 40 anni circa, ricco sempre di intelligenza ha dato alla stampa un opuscolo col titolo di Arlecchino composto di molte diverse poesie con metri diversi bene apprezzati dai competenti.

17 — ALBERTO D'AMBROSIO fu Isacco, nato nel 1881. Ing. poderoso, avv. insigne, erudito e forbito oratore. Ben quotato nel Foro di Napoli. Nel Periodo fascista eletto capo di tutti gli intellettuali d'Italia. Animo buono mito troppo modesto .

18 — ARTURO ACERRA fu Luigi, nato nel 1882 dotato di un ingegno svegliatissimo. Dott. in lettere e filosofia. Molto cognito nel campo intellettuale, eletto preside nell'Istituto Vittorio Emanuele di Napoli per meriti speciali.

19 — MOSCHETTI LUIGI fu Paolo, nato nel 1882, ingegno robusto versatile. Erudito dott. in lettere e filosofia. Giovanissimo preside del Liceo Scientifico di Napoli. (Via Fora).

20 — VITALE MICHELE fu Giuseppe, nato nel 1896. Ingegno fertile e svegliato. Insegnante giovanissimo per

solerzia e diligenza eletto Direttore Didattico delle scuole di Napoli.
Ha scritto una monografia su Alfredo Orsini, geniale e forbito conferenziere.

21 — FRANCESCO CASO di Giuseppe, nato nel 1919, d'ingegno vivace pronto versatile, nato pittore sotto la guida di ottimi maestri fece rapidi progressi. Giovanissimo ha eseguito lavori di figure in diversi paesi del contado, bene apprezzati. Nei concorsi di pittura, premiato primo tra i primi. Attualmente si va sempre il suo nome affermando tra i cultori di eccellenti pennelli.
Questo giovane modesto e laborioso è predestinato all'ascensione delle più alte vette dell'Arte.

22 — ANGELINO ANTONIO fu Giovanni nato nel 1911. Il padre lo voleva sarto, perché tale era la sua Arte; ma Tonino sentiva in seno l'arte musicale. Ricevette gratis le prime lezioni dai maestri di musica. Il valente Salvatore Casaburi e da Salvatore Capogrosso, e da essi apprese moltissimo. Per campare la vita incominciò subito a suonare il suo clarinetto nelle Bande di (musiche) locali. Si recò dal maestro Caravaglios, questi lo squadrò lo esaminò e l'ammise nella banda civica di Napoli. Da tale ammissione l'Angelino cominciò la sua ascensione. Scioltasi la Banda di Napoli, entrò per concorso in quella di Venezia. Poscia pigliò parte all'Orchestra sinfonica R.A.I. di Torino. In questa epoca compose un Inno all'Aeronautica che ebbe pieno successo eseguì per pianoforte, trascrizioni di Respighi - Moulet - Caravaglios. Nel 1933 nell'eseguirsi la commemorazione di Riccardo Vagner della Banda di Napoli, diretto dal grande Caravaglios ed assistita dall'Illustre Strauss, l'Angelino fu molto complimentato da quest'ultimo.
Lo Strauss dalla Germania spediva una sua fotografia con la rispettiva dedica al nostro Angelino.
Attualmente questo nostro laborioso e stimato cittadino trovasi a far parte della sinfonica Orchestra Scarlatti in S. Pietro a Maiella, ed ammesso ancora nell'Orchestra del nostro Reale Teatro S. Carlo di Napoli. Attualmente gli è stata conferita la Laurea in Musica ad onorem.

23 — SALVATORE ACCURSO fu Gaetano, nato nel 1876, morto nel 1917, giovane intelligentissimo, con acume costruttivo in esuberanza, ottimo disegnatore di costruzioni civili con la Ditta Mannaiuolo, e sotto la sua esclusiva direzione costruiva diversi sontuosi palazzi al Rione Amedeo (Napoli).
Chiamato quale direttore dei lavori della Metropolitana (Napoli-Pozzuoli) salvò la vita a 200 operai — eccone il come — in un mattino nel recarsi a sorvegliare detti lavori, si accorse che un leggero polverio scendeva dalla volta della Metropolitana, intuì col suo occhio clinico in costruzioni il pericolo. Dette subito l'allarme sospendendo immediatamente il lavoro. Non appena gli operai tutti furono in salvo, la volta dopo pochi minuti franava tutta.
Il nostro Accurso morto povero, senza rimpianto, senza ricordo, la sorte degli uomini elevati di mente e di animo puro.

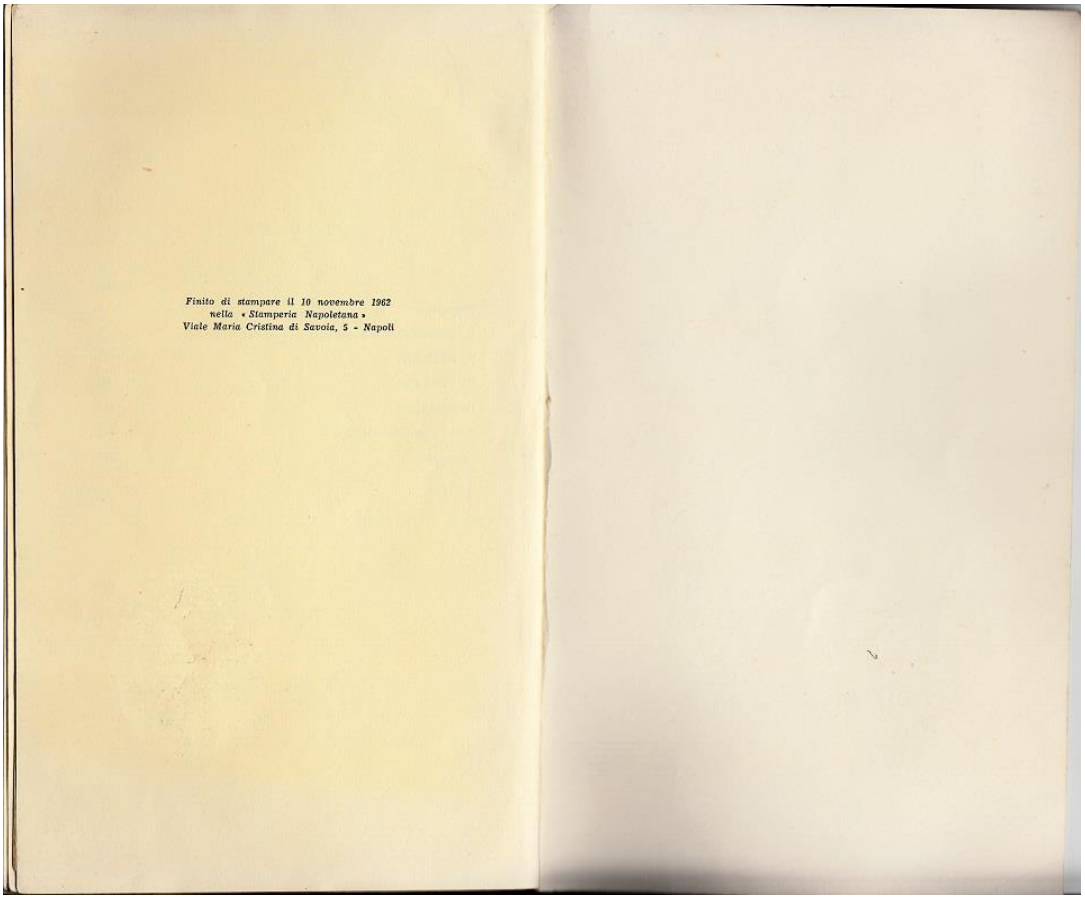
Disimpegnatoci con i meritevoli locali fa d'uopo ritornare alla meta prefissaci, vale a dire: Come sorse la Chiesa o Santuario e come avvenne il miracolo.

Per rendersi ragione di tanto bisogna tener presente: Roma - Capua - Atella.

ATELLA

Risale a diversi secoli prima dell'Era Cristiana ed i suoi primi abitatori detti Osci.

Era una città abbastanza vasta ed i suoi confini cominciavano dall'attuale villaggio di Pascarola, poscia salendo ad arco con un terreno sempre più elevato attraversava nella parte nordica, l'attuale paese *Succivo* ed andava a ricongiungersi con S. Arpino e Pomigliano, nomi



Finito di stampare il 10 novembre 1962
nella « Stamperia Napoletana »
Viale Maria Cristina di Savoia, 5 - Napoli

L’antica vetreria di via Gramsci

Ludovico Migliaccio

La Vetreria di Caivano, attiva dal 1834 al 1915, era di proprietà della Ditta Libertini Antonio e Fratelli e si trovava al centro di Caivano nel palazzo detto appunto *‘a vetrera* con ingresso dall’androne posto a sinistra della chiesa dell’Annunziata. Nel 1891 produceva annualmente circa 1000 q.li di vetro con un forno a fuoco continuo, impiegando feldspato di Tropea, sabbie di Trapani e Fontainebleau, sali di soda inglesi e terre refrattarie di Francia per la produzione di vetro verde o bianco; bottiglie, boccioni, bicchieri e boccettame da farmacia. Gli impiegati occupati erano 23, per massima parte maschi adulti che lavoravano in un anno mediamente per 240 giorni.
Come si può evincere dagli oggetti di vetro riportati nelle foto che seguono la produzione della vetreria variava dai recipienti per la conservazione del vino e dell’olio come i famosi bottiglioni e damigiane di grossa capacità, «peretti» ovvero vasi di vetro corpacciuti e col collo stretto (a forma di pera), ma non mancavano oggetti artistici artigianali quali lumi a petrolio, campane di vetro per preservare dalla polvere, statuine di santi, orologi artistici e bottiglie particolari come quella che riproduce il Principe Ereditario. (Maggiori approfondimenti si trovano nell’articolo di Giacinto Libertini *‘A vetrera, ricordi di un’antica fabbrica di Caivano*, Rassegna Storica dei Comuni, n. 132-133, settembre-dicembre 2005, reperibile sul sito dell’Istituto degli Studi Atellani all’indirizzo http://www.iststudiatell.org/rsc/annate_10/RSC_132_133.pdf).



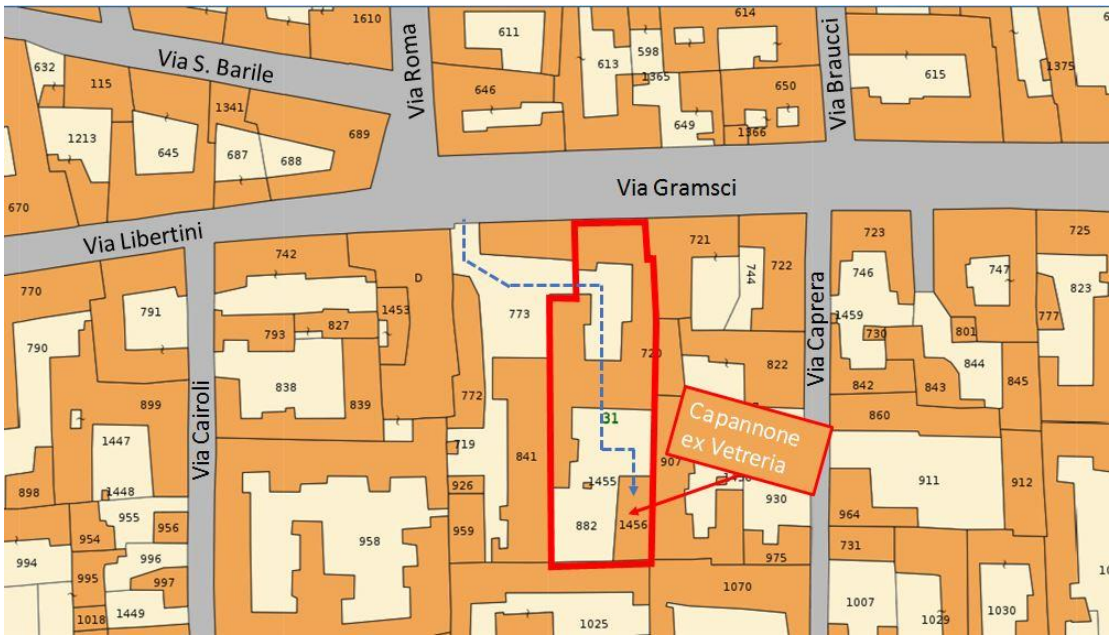
Androne di ingresso.



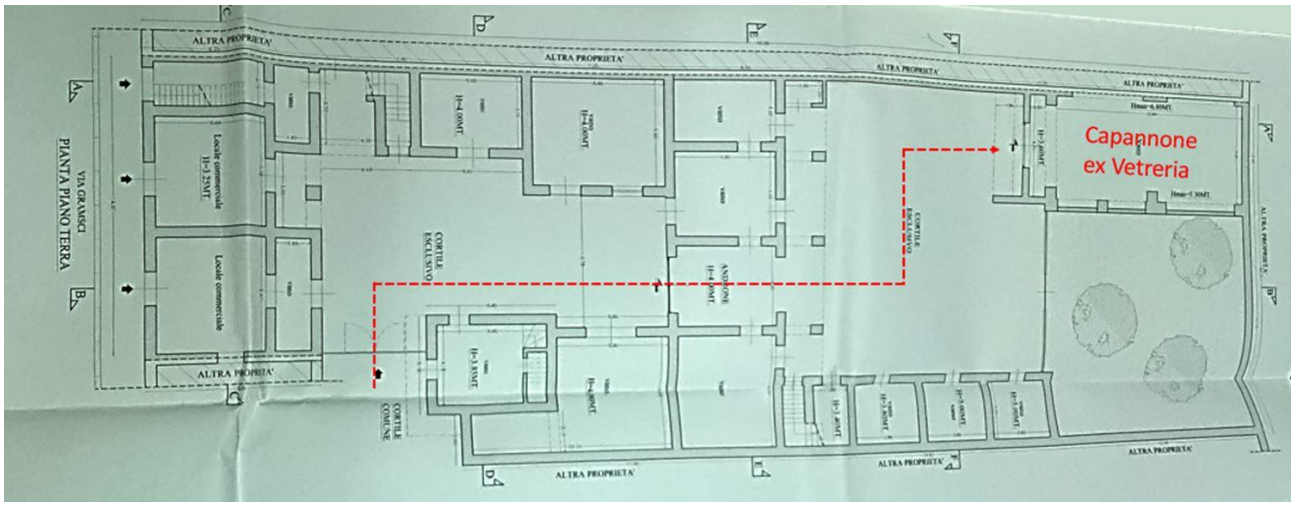
La freccia indica l'androne di ingresso al palazzo della *vetrera*
posto in via Gramsci a sinistra della chiesa dell'Annunziata



Il cancello d'ingresso della proprietà Libertini.



Ubicazione della vetreria.



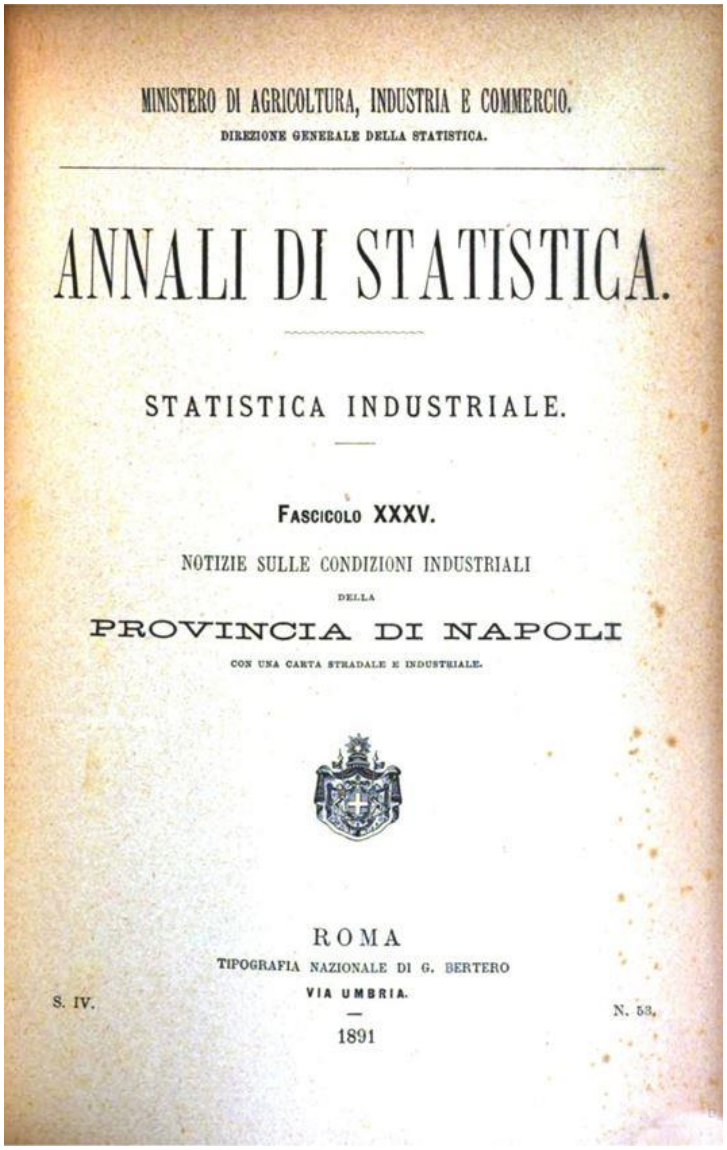
Pianta del piano terra della proprietà Libertini.



La freccia indica la posizione dove era il capannone della vetreria.



L'immagine precedente vista da un'altra angolazione.



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

ANNALI DI STATISTICA.

STATISTICA INDUSTRIALE.

FASCICOLO XXXV.

NOTIZIE SULLE CONDIZIONI INDUSTRIALI

DELLA

PROVINCIA DI NAPOLI

CON UNA CARTA STRADALE E INDUSTRIALE.

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA.

1891

S. IV. N. 53.

Vetri e cristalli. — Vi sono nella provincia 7 fornaci per vetri e cristalli, 5 delle quali nel comune di Napoli e una per ciascuno dei comuni di Caivano e Resina.

La vetreria più importante è quella della ditta *Ferdinando Bruno e fratelli*, nel comune di Resina. In questo stabilimento, che è fornito di 2 forni Siemens e di un motore a vapore della forza di 8 cavalli, sono occupati 84 operai, i quali lavorano in media 6 mesi dell'anno.

Le vetrerie del comune di Napoli sono rispettivamente di proprietà delle ditte *L. Puthod e C.*, *Picone fratelli*, *Pasquale Benvenuti*, *E. Treiber e Comp.* e *Bournique Melchiorre*.

La vetreria della ditta *L. Puthod e C.* è animata da un motore a vapore della forza di 4 cavalli; ha un forno a fuoco continuo, una arroteria per la mola dei vetri lavorati, e produce in media 10 quintali di vetro lavorato al giorno, occupando 65 operai. Come materia prima si adopera feldspato di Tropea, sabbia di Trapani e Fontainebleau, sali di soda ed altri ingredienti di provenienze diverse. I prodotti si smerciano in tutto il Regno e anche in Africa e in Grecia.

La vetreria della ditta *Picone fratelli* occupa 60 operai, ed è parimenti fornita di un motore a vapore della forza di 4 cavalli.

Minore importanza delle precedenti ha la fabbrica del signor *Pasquale Benvenuti*, la quale, sebbene sia animata da un motore a gas di 4 cavalli, occupa 30 operai.

Le vetrerie delle ditte *E. Treiber e Comp.* e *Bournique Melchiorre* non hanno alcun motore meccanico; nella prima si fabbricano vetri e cristalli comuni, occupando 41 operai; e nella seconda si fabbricano esclusivamente lastre e campane di vetro, occupandone 58.

La vetreria nel comune di Caivano, che è di proprietà della ditta *Libertini Antonio e fratelli*, produce annualmente circa 1000 quintali di vetro, con un forno a fuoco continuo. Gli operai occupati sommano a 23, per la massima parte maschi adulti.

Fornaci per terraglie, ceramiche, vetri e cristalli.

COMUNI	Numero delle fornaci	Motori				Numero dei lavoranti					Numero medio annuo dei giorni di lavoro
		a vapore		a gas		maschi		femmine			
		Numero	Potenza in cavalli dinamici	Numero	Potenza in cavalli dinamici	adulti	sotto i 15 anni	adulte	sotto i 15 anni	Totale	
Caivano.	1	..	..	..	..	16	6	1	..	23	240
Cardito	1	1	6	..	..	40	6	..	..	46	300
Napoli	5	3	12	1	4	209	35	10	..	254	202
Id.	9	3	17	..	..	162	33	4	1	200	202
Resina	1	1	8	..	..	80	4	..	..	84	180
Totale . . .	17	8	43	1	4	507	84	15	1	607	202



Vetri.

Num. delle officine	PROVINCIA o COMUNE	DITTA	Forni e principali apparecchi: Numero	Forni e principali apparecchi: Natura	Prodotti: Qualità	Prodotti: Unità — Quintali	Prodotti: Quantità	Prodotti: Valore unitario — Lire	Prodotti: Valore totale — Lire	Lavoranti maschi: Adulti	Lavoranti maschi: Sotto i 15 anni	Lavoranti maschi: Totale	Motori a vapore: Numero	Motori a vapore: Potenza in cavalli-vapore
1	*Avellino* (Avellino)	Masullo Luigi (*a*)	1	Forno a fuoco continuo	Bottiglie e bottiglioni	..	1 475	25	36 875	20	2	22	..	..
					Vetro bianco ordinario	..	1 580	25	39 500					
1	*Caserta* (Santa Maria)	Natale Alfredo (*b*)	1	Id.	Vetro stampato	..	2 050	40	82 000	80	15	95	1	10
					Vetro tagliato	..	930	60	55 800					
1	*Salerno* (Vietri sul Mare)	Lacroix Giuseppe (*a*)	1	Id.	Bottiglie e bottiglioni di vetro nero	..	3 000	25	75 000	45	5	50	..	..
1	*Napoli* (Napoli)	L. Puthod e C.i (*b*)	1	Id.	Vetro lavorato comune per usi domestici	..	2 000	25	50 000	36	2	38	1	4
1	*Id.*	F.lli Picone Bournique (*b*)	1	Id.	Vetro lavorato comune per usi domestici	..	1 500	25	37 500	33	3	36	1	4
1	*Id.*	Melchiorre (*b*)	1	Id.	Lastre e campane.	..	5 800	25	145 000	58	5	63	..	..
1	*Napoli* (Resina)	Fratelli Bruno (*b*)	2	Forno a gas a bacino Guenner; forno a distendere le lastre	Lastre e campane.	..	8 650	25	216 250	76	14	90	1	8
1	*Napoli* (Caivano)	Fratelli Lambertini (*a*) (Libertini)	1	Forno a fuoco continuo	Vetro verde e bianco; bottiglie, boccioni, bicchieri e boccettame da farmacia	..	1 290	25	32 250	24	2	26	..	..
8		*Totale . . .*	9				23 275		770 175	372	48	420	4	26

(*a*) Materie adoperate: feldspato di Tropea, sabbie di Trapani e Fontainebleau, sali di soda inglesi, terre refrattarie di Francia.
(*b*) Sabbie di Trapani, solfato di Francia, carbonati inglesi, terre refrattarie di Francia.



I lumi a petrolio e la campana di vetro della foto pubblicata su facebook da Peppino Salvarola il 17 giugno 2019 provengono dalla Vetreria dell'Annunziata ('a vetrera).



Il Principe Ereditario Umberto I di Savoia – F.lli Libertini Caivano (in vendita sul sito Delcampe).



Il Principe ereditario raffigurato nella bottiglietta. Da Wikipedia: Umberto I di Savoia (Umberto Rainerio Carlo Vittorio Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia; Torino, 14 marzo 1844 – Monza, 29 luglio 1900) è stato Re d'Italia dal 1878 al 1900.



Peretto.



Damigiane



Bottiglioni.

ISBN 9791281671256

Formattazione tipografica elettronica
eseguita con propri mezzi
e completata nel dicembre 2024



ISBN 9791281671256